Storia e Politica
Studi del Dipartimento
di Scienze Politiche
dell'Università di Pisa

Coordinatore
Danilo Marrara

Comitato scientifico
Nicola Antonetti (Università di Parma), Paolo Bagnoli (Università di Siena), Romano Paolo Coppini (Università di Pisa), Antonio Costa Pinto (Universidade de Lisboa), Fernando García Sanz (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid), Dermot Keogh (University College, Cork), Danilo Marrara (Università di Pisa), Paolo Nello (Università di Pisa), Claudio Palazzolo (Università di Pisa), Roberto Pertici (Università di Bergamo), Mark Philp (University of Oxford), Francesco Soddu (Università di Sassari), Giancarlo Vallone (Università del Salento)

Comitato di redazione
Marcella Aglietti, Fabrizio Amore Bianco, Danilo Barsanti, Carmelo Calabrò

1. Claudio Palazzolo, *Tra Inghilterra e Italia. Incroci di storia del pensiero politico contemporaneo*, 2009
2. Mauro Lenci e Carmelo Calabrò (a cura di), *Viaggio nella democrazia. Il cammino dell'idea democratica nella storia del pensiero politico*, 2010
3. Danilo Barsanti, *Silvestro Centofanti. La vita e il pensiero politico di un liberale cattolico*, 2010
4. Lucia Nocentini, *Prismi d'identità. Alla ricerca dell'unità dell'esperienza tra analogia e analisi trascendentale. Saggio su Kant*, 2010
5. Cinzia Rossi, *Nobili, Patrizi e Cavalieri. Contributi alla storia dei ceti dirigenti toscani nel Settecento*, 2011
6. Annamaria Galoppini, *Le studentesse dell'università di Pisa (1875-1940)*, 2011
7. Danilo Barsanti, *Leopoldo Tanfani Centofanti. Patriota, archivista, erudito*, 2011
8. Marco Cini, *Finanza pubblica, debito e moneta nel Granducato di Toscana 1814-1859*, 2011
9. Mauro Lenci and Carmelo Calabrò (edited by), *Democracy and Risorgimento*, 2011
10. Marcella Aglietti, *L'istituto consolare tra Sette e Ottocento. Funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana granducale*, 2012
11. Mauro Lenci, *Il Leviatano invisibile. L'opinione pubblica nella storia del pensiero politico*, 2012

Storia e Politica
10

Marcella Aglietti

L'istituto consolare tra Sette e Ottocento

Funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana granducale

Edizioni ETS
2012

www.edizioniets.com

Pubblicato con un contributo del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa

© Copyright 2012
EDIZIONI ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com
www.edizioniets.com

Distribuzione
PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978-884673478-5

L'istituto consolare tra Sette e Ottocento

Funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana granducale

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

ACFi	Archivio privato della famiglia Corsini, Firenze
AGA	Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, Spagna
AGSi	Archivo General di Simancas, Spagna
	E *Estado*
	SG *Secretaria de guerra*
AHN	Archivo Histórico Nacional, Madrid, Spagna
	E *Estado*
	OM *Ordenes Militares*
AMAE	Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos exteriores, Madrid, Spagna
	CEL *Consulado de España en Liorna*
	SP *Serie Personal*
	SS *Santa Sede*
	P-PE *Serie Política, Política exterior*
AMAEF	Archives du Ministère des Affaires étrangères, Parigi, Francia
ASME	Archivio Storico-diplomatico del Ministero degli Affari esteri, Roma
	ACG *Archivio del Consolato del granducato di Toscana in Roma (1817-1853)*
ASFi	Archivio di Stato di Firenze
	ASR *Auditore poi segretario delle Riformagioni*
	DNC *Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza*
	M *Mediceo del Principato*
	R *Archivio del Consiglio di Reggenza*
	SMAE *Segreteria e Ministero degli Affari esteri*
	SF *Segreteria di finanze*
	SS *Segreteria di Stato (1765-1808)*
ASGe	Archivio di Stato di Genova
	AS *Archivio Segreto*
	GM *Giunta di Marina*
ASLi	Archivio di Stato di Livorno
	A *Auditore del Governo di Livorno (1814-1847)*
	G *Governo civile e militare di Livorno*
ASLu	Archivio di Stato di Lucca
	AG *Archivio Garzoni*
ASMi	Archivio di Stato di Milano
	CC *Carteggi consolari*

ASPi	Archivio di Stato di Pisa
	CAU *Consolato austro-ungarico di Livorno*
ASTo	Archivio di Stato di Torino
	CN Consolati nazionali
	MPE *Materie politiche per rapporto all'estero*
ASTs	Archivio di Stato di Trieste
	IC *Intendenza commerciale per il litorale in Trieste (1748-1776)*
ASV	Archivio Segreto Vaticano
	SS *Segreteria di Stato*
HHStAV	Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vienna, Austria
	LH *Lothringische Hausarchiv*
	S *Staatenabteilungen*
NA	National Archives, Londra, Regno Unito
	FO *Foreign Office*
BLLi	Biblioteca Labronica di Livorno

c., cc.	carta, carte
n.n.	non numerato/e
r	*recto*
v	*verso*
esp.	espediente
ins., inss.	inserto, inserti
prot.	protocollo
scaf.	scaffale
sc.	scatola
b.	busta
ibid.	*ibidem*
op. cit.	*opus citatum*
cit.	citato
Cfr.	confronta

Avvertenza: I documenti fiorentini precedenti al 1750, e perciò datati secondo lo stile *ab Incarnatione* (con inizio dell'anno il 25 marzo), sono stati riportati allo stile comune.

PREMESSA

Le temps des ambassadeurs était *passé,*
et celui des consulats revenu.
François-René de Châteaubriand[1]

L'obiettivo dal quale ha preso le mosse questo volume è stato quello di esaminare, con gli strumenti e le inquietudini della storia delle istituzioni politiche, quale percorso abbia consentito all'istituzione consolare, tradizionalmente considerata organo rappresentativo di una comunità di individui uniti da interessi condivisi (per lo più in virtù dell'appartenenza geografica e delle attività mercantili), di trasformarsi in un ufficio compiutamente integrato nell'ordinamento amministrativo dello Stato.

Pur nella consapevolezza che per comprendere il contesto nel quale i consoli agirono occorra ricorrere a una molteplicità di prospettive e metodologie proprie della storia economica, della storia del diritto internazionale e delle relazioni internazionali, lo studio che segue privilegia l'analisi dei rapporti politico-istituzionali e fa propria la raccomandazione di quanti, per lo più giuristi e storici del diritto, hanno ammonito gli studiosi dell'istituto consolare dal subire il fascino della «diplomatizzazione» cadendo nella tentazione di equiparare l'ufficio consolare con quello dell'ambasciatore. Tale equivoco, infatti, può indurre a perdere sostanzialmente di vista la differenza tra il consolato come istituto (e lo *status* che occupa nella dottrina giuridica internazionale) e la funzione svolta dai consoli, quale parte integrante dell'amministrazione dello Stato[2].

[1] F. R. de Châteaubriand, *Congrès de Vérone,* Paris-Leipzig, Delloye-Brockhaus, 1838, p. 316. Questa citazione appare assai significativa in quanto ripresa in moltissimi trattati ottocenteschi e ancora negli studi in materia di età contemporanea, a cominciare da F. A. de Mensch, *Manuel pratique du Consulat,* Leipzig, F.A. Brockhaus, 1846, p. X e da F. de Cornot, baron de Cussy, *Règlements consulaires des principaux États maritimes de l'Europe et de l'Amérique,* Leipzig, F. A. Brockhaus, 1851, p. 1 e fino a R. Agstner, *Austria (-Hungary) and its consulates in the United States of America since 1820. «Our nationals settling here count by the millions now…»,* Berlin-Zürich, LIT Verlag, 2012, p. 21.

[2] Così anche J. Núnez Hernández, *La función consular en el derecho español,* Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 2004, pp. 53-56.

L'attenzione è stata pertanto volta a ricostruire la speciale interazione che vi fu tra consolati e organismo statuale, dando voce alla pluralità di attori che contribuirono, in una reciproca influenza tra cambiamenti e permanenze, a un complesso processo di trasformazione.

Trattandosi di una forma giuridica ben definita, non priva di ambiguità nel suo concreto manifestarsi, l'istituto consolare costituisce un elemento di particolare interesse nello studio della costruzione dei rapporti di potere, non solo nelle relazioni tra Stati, ma anche nella formazione degli equilibri istituzionali interni allo Stato. Infatti, il ruolo di mediatore svolto dal console mette in luce le insospettabili soluzioni che si escogitarono a livello di poteri locali nella gestione dei conflitti tra soggetti portatori di autorità antagoniste. Ancora nel XVIII secolo, il console era chiamato a muoversi in un intricato labirinto dove il diritto positivo conviveva, in assenza di principi univoci e regolamenti che potessero considerarsi universalmente validi e ovunque rispettati, con prassi e privilegi corporativi definiti di volta in volta. L'istituto subiva l'effetto contrastante proveniente da opposte forze: da un lato, l'azione dello Stato amministrativo tesa, sulla spinta del riformismo sette-ottocentesco, ad ampliare competenze e prerogative statuali attraverso una produzione giuridica sempre maggiore e uniforme; dall'altro lato, le permanenze di un mondo più antico fatto di rapporti particolari, circuiti clientelari e di scambio, ragioni di opportunità politica e commerciale, equilibri pattuiti e prove di forza, che avevano contraddistinto l'area mediterranea fino a quel momento.

Senza alcuna pretesa di esaustività rispetto allo stato dell'arte, ma nell'intento di mettere a disposizione della comunità scientifica un primo *corpus* documentario inedito utile a un dibattito storiografico che evidenzia grande vivacità[3], si è soffermata l'attenzione su alcuni aspetti atti a superare una concezione dell'ufficio troppo rigida da un

[3] Lo evidenzia, indicando in bibliografia alcuni dei lavori più recenti, anche G. Poumarède, *Consuls, réseaux consulaires et diplomatie à l'époque moderne,* in *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione,* a cura di R. Sabbatini - P. Volpini, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 193-218. Tra i più recenti colloqui internazionali che hanno avuto ad oggetto la presentazione delle nuove ricerche sull'istituto consolare, si ricorda quello tenutosi a Nizza sotto il coordinamento del Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, il 24 e 25 novembre 2011, intitolato *Les consuls en Méditerranée: agents d'information et de contre-information, (XVI^e^-XXI^e^ siècles)* e, infine, al convegno internazionale tenutosi a Siviglia nei giorni 27 e 28 settembre 2012, da me organizzato insieme ai colleghi Manuel Herrero e Francisco Zamora, intitolato *Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a principios de la Edad Contemporánea*, atti in corso di stampa.

punto di vista tematico e limitata a un solo contesto geografico, impostazione dimostratasi fuorviante per la formulazione di un concetto unificante dell'istituto consolare.

A fronte di un relativo disinteresse dimostrato sia dalla trattatistica di diritto amministrativo, sia da quella di diritto internazionale e diplomatico[4], la storiografia si è occupata del tema con maggior intensità in aree definite. La gran parte delle ricerche è stata infatti dedicata al sistema francese[5], poi a quello di Spagna[6], d'Inghilterra e Stati Uniti[7], mentre in misura minore sono state studiate realtà quali Malta[8], i Paesi Scandinavi[9], la Prussia[10] e le presenze consolari straniere stanziate nelle prin-

[4] Tra le opere più importanti di diritto pubblico internazionale di età contemporanea, i consoli sono trattati con brevità, quando presenti, e per lo più definiti per difetto rispetto alle funzioni e alle prerogative dei rappresentanti diplomatici. Cfr. J. Núnez Hernández, *op. cit.,* p. 54.

[5] Tra le opere più significative, si annoverano: A. Mézin, *Les consuls de France au siècle des Lumières,* Parigi, Directions des Archives et de la Documentation, Ministère des Affaires étrangères, 1977 ed Ead., *La fonction consulaire dans la France d'Ancien Régime: origine, principes, prérogatives,* in J. Ulbert-G. Le Bouëdec, *La fonction consulaire à l'époque moderne. L'affirmation d'une institution économique et politique (1500-1700),* Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 37-50; J.-F. Labourdette, *La nation française à Lisbonne de 1669 à 1790,* Paris, Fondation Calouste Gulbenkian, 1988; Ch. Windler, *La Diplomatie comme expérience de l'Autre. Consuls français au Maghreb (1700-1840),* Ginevra, Droz, 2002; Id., *Diplomatie et interculturalité: les consuls français à Tunis, 1700-1840,* in «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine». 50-4/2003, pp. 63-91; R. J. Alderson, *This Bright Era of Happy Revolutions: French Consul Michel-Ange-Bernard Mangourit and International Republicanism in Charleston, 1892-1794,* University of South Carolina Press, Columbia, 2008.

[6] Si rimanda, in particolare, a: J. Pradells Nadal, *Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII,* Alicante, Secretariado de publicaciones de la Universidad-Instituto de cultura Juan Gil-Albert, 1992; J. García Castillo, *La institución consular en Malaga (1640-2003),* Malaga, Fundación Unicaja, 2003; J. Núnez Hernández, *La función consular en el derecho español*, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 2004; Id., *A History of the Spanish Consular Service: An Institution in Its Own Right,* in *Consular Affairs and Diplomacy,* a cura di J. Melissen - A. M. Fernández, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, pp. 247-274.

[7] Si segnalano: S. P. Anderson, *An English Consul in Turkey: Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678,* Oxford, Clarendon Press, Oxford, 1989; C. S. Kennedy, *The American Consul: A History of the United States Consular Service, 1776-1914,* New York, Greenwood Press, 1990; S. Marzagalli, *Les débuts des services consulaires des États-Unis. L'exemple de Bordeaux de la Guerre d'Indépendance américaine à la fin du Premier Empire,* in J. Ulbert - G. Le Bouëdec, *op. cit.,* pp. 279-296.

[8] C. Vassallo, *The Consular Network of XVIII Century Malta,* in *Proceedings of History Week 1994,* Malta, The Malta Historical Society, 1996, pp. 51-62.

[9] L. Müller, *Consuls, Corsairs and Commerce. The Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815,* Uppsala, Uppsala Universitet, 2004; A. E. Kersten - B. van der Zwan, *The Dutch consular Service: In the Interests of a Colonial and Commercial Nation,* in *Consular Affairs and Diplomacy,* cit., pp. 275-301.

[10] J. Ulbert, *Les services consulaires prussiens au XVIII^e siècle,* in J. Ulbert - G. Le Bouëdec, *op. cit.,* pp. 317-331.

cipali città della penisola italiana come Venezia[11], Genova[12], Trieste[13], Napoli[14], Livorno[15], e Ragusa[16]. Se il tema è dunque in parte già noto, solo ultimamente sono apparse le prime indagini rivolte alla progressiva definizione del ruolo che la funzione consolare assunse, a partire dal XVIII secolo, in quella fase di transizione che vide gli Stati di Antico Regime trasformarsi nelle moderne nazioni di età contemporanea[17].

Con la consapevolezza della complessità che l'adozione di una diversa prospettiva della storia consolare implica, si è fatto ricorso a fonti molto eterogenee ma apparse valide per individuare le caratteristiche di un processo di trasformazione che fu lento, talvolta contraddittorio e tutt'altro che lineare. Si tratti di documentazione prodotta da singoli soggetti membri di consorterie mercantili, da segreterie dei Ministeri

[11] Utili considerazioni in A. Trampus, *Le diplomate vénitien entre les XVI^e^ et XVIII^e^ siècles: statut, rôles et fonctions,* in «Étude de Lettres», 3 (2010), numero monografico *Le diplomate en question (XV^e^-XVIII^e^ siècles),* a cura di E. Pibiri - G. Poisson, pp. 119-136.

[12] E. Grendi, *Traffico portuale, naviglio mercantile e consolati genovesi nel Cinquecento,* in «Rivista Storica Italiana», (LXXX) 1968, pp. 593-629; F. Zamora, *Génova y Livorno en la estructura imperial hispánica. La familia Gavi al frente del consulado genovés en Livorno*, in *Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713),* in «Atti della Società ligure di Storia patria», LI (2011), vol. II, pp. 585-616.

[13] R. Dollot, *Trieste e la Francia, 1702-1958. Storia di un consolato,* Trieste, Fondazione CR, 2003.

[14] E. Contino, *Le funzioni dei consoli e lo sviluppo del commercio marittimo del Regno di Napoli nel secolo XVIII,* Napoli, Giannini, 1983; G. Brancaccio, *«Nazione genovese». Consoli e colonia nella Napoli moderna,* Napoli, Guida, 2001; R. Zaugg, *Stranieri di antico regime. Mercanti, giudici e consoli nella Napoli del Settecento,* Roma, Viella, 2011.

[15] In primo luogo M.G. Biagi, *I consoli delle nazioni a Livorno,* in *Livorno e il Mediterraneo nell'età Medicea,* Livorno, Bastogi, 1978, pp. 361-368; G. Panessa, *Nazioni e Consolati in Livorno. 400 anni di storia,* Livorno, Belforte, 1998, e C. Bitossi, *L'occhio di Genova. Livorno nella corrispondenza dei consoli genovesi nell'età moderna,* in *Livorno 1606-1806. Luogo d'incontro tra popoli e culture,* a cura di A. Prosperi, Livorno, Umberto Allemandi & C., 2009, pp. 86-94; ma anche P. Castignoli, *Le prime patenti consolari a Livorno,* in *Livorno dagli archivi alla città,* a cura di L. Frattarelli Fischer - M. L. Papi, Città di Castello, Belforte, 2001, pp. 85-91; S. Fettah, *Les consuls de France et la contrebande dans le port franc de Livourne à l'époque du Risorgimento*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 48 (2002), pp. 148-161; S. Villani, *I consoli della nazione inglese a Livorno tra il 1665 e il 1673: Joseph Kent, Thomas Clutterbuck e Ephraim Skinner,* in «Nuovi Studi Livornesi», XI (2004), pp. 11-34; D. Barsanti, *Livorno e la Toscana nelle relazioni dei consoli austriaci (1805-1850),* in «Nuovi Studi Livornesi», XV (2008), pp. 211-231. Ulteriori indicazioni bibliografiche su Livorno saranno indicate più avanti.

[16] G. C. Romby, *Colonie mercantili tra Tirreno e Adriatico: nazioni straniere e ragusei nei porti toscani, fiorentini a Ragusa*, in *Città portuali del Mediterraneo. Luoghi delo scambio commerciale e le colonie di mercanti stranieri tra Medioevo ed Età moderna,* a cura di T. Colletta, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 252-259.

[17] Oltre ai già ricordati testo di Windler e Zaugg, si segnala anche M. Rovinello, *Cittadini senza nazione. Migranti francesi a Napoli (1793-1860),* Milano, LeMonnier-Mondadori Education, 2009.

degli affari esteri o da altre magistrature predisposte al governo delle città di porto (ove i consolati avevano quasi esclusivamente la propria sede); di carteggi privati prodotti dai consoli per finalità personali piuttosto che di servizio; oppure del prodotto di attività legislativa in materia frutto dell'elaborazione normativa di uno Stato o di convenzioni tra Stati diversi; ciascuna di queste testimonianze ha consentito di aggiungere un tassello per comprendere il cambiamento registrabile nel rapporto tra poteri pubblici e privati, tra sovranità statuale e oligarchie locali, sullo sfondo dell'affermazione dei nuovi concetti di cittadinanza e di nazionalità.

Per intendere meglio la complessità dell'ufficio consolare è però necessario introdurre qualche definizione preliminare. In primo luogo, ricordare che in età medievale l'istituto era una presenza non trascurabile in un buon numero dei porti del Mediterraneo e, pur abbracciando una molteplicità di compiti molto diversi, la sua funzione predominante era riassumibile nella tutela della comunità mercantile di riferimento[18].

L'istituto consolare del quale qui si tratta è quello dei *capitanei universitatis mercatorum* cioè di quei soggetti che, dotati di alcune prerogative giurisdizionali, seguivano gli interessi di una determinata comunità di commercianti (e delle loro merci) dal Paese d'origine a quello estero e, per estensione, finirono per esercitare il proprio ufficio esclusivamente in terra straniera[19]. Si badi a non confonderlo con il Consolato del mare (*consulatus maris*), cioè il tribunale inserito all'interno dell'amministrazione municipale e dotato di responsabilità giuridica nel dirimere le controversie in materia commerciale e di navigazione sorte nella città stessa o in sua prossimità (come nel caso dei Consolati del mare di Pisa, Messina e, in forme analoghe, anche in

[18] M. A. Ochoa Brun, *Historia de la diplomacia española,* Madrid, Biblioteca Diplomática Española, 1995, vol. III, p. 426; G. Petti Balbi, *Il consolato genovese a Napoli alla fine del Duecento,* in *Mediterraneo medievale. Studi in onore di Francesco Giunta,* Catanzaro, Soveria Mannelli, 1989, pp. 881-896; A. Mézin, *op. cit.,* pp. 3-4; *Comunità forestiere e «nationes» nell'Europa dei secoli XIII-XVI,* a cura di G. Petti Balbi, Napoli, GISEM-Liguori, 2001; *Migrations et diasporas méditerranéennes (X^e^-XVI^e^ siécles),* a cura di M. Balard - A. Ducellier, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002; D. Abulafia, *Las redes consulares del Mediterráneo: función, orígenes y desarrollo,* in D. Abulafia et al. (eds), *Mediterraneum. El esplendor del Mediterráneo medieval ss. XIII-XV,* Barcelona, IEMed, 2004, pp. 339-351.

[19] Così anche in J. Ulbert, *La fonction consulaire à l'époque moderne: définition, état des connaissances et perspectives de recherche,* in *La fonction consulaire à l'époque moderne*, cit., pp. 9-20, e in particolare p. 10.

altre località italiane, di Francia e di Spagna)[20], prerogative che furono ereditate dalle Camere di commercio nel corso del XVIII secolo.

Esistevano due forme principali della originaria funzione consolare: quella dei *consules missi* e quella dei *consules electi.* La distinzione, seppur più enfatizzata dalla trattatistica di quanto non fosse nella prassi, consente immediatamente di individuare l'originale duplice natura dell'istituto. I *consules missi* erano investiti per autorità del proprio Stato, generalmente per disposizione espressa del sovrano con il quale erano legati da uno speciale rapporto fiduciario e dal quale ricevevano specifiche istruzioni, e rispondevano per lo più a prerogative sancite in trattati internazionali e accordi bilaterali. Il console appartenente a questa tipologia era spesso dedito all'ufficio consolare in modo esclusivo, favorendo l'evoluzione di caratteri professionalizzanti e di maggior prestigio sociale[21]. Il *consul electus* era invece per lo più un commerciante nominato dai componenti di una o più nazioni mercantili al proprio interno, oppure un tecnico scelto sulla base di una provata conoscenza degli usi e dei regolamenti in vigore nel territorio di residenza. Il carattere distintivo, in questo secondo caso, prescindeva dall'appartenere o meno a uno stesso territorio o dal rispondere alla fedeltà verso un determinato principe, bensì era quello di un consulente al quale affidare compiti di traduzione, assistenza legale e tutte quelle attività di intermediazione necessarie alla tutela dei propri interessi rispetto ai poteri locali. In mancanza di accordi che definissero le prerogative consolari, queste restavano regolamentate dalle dinamiche dei rapporti di forza interagenti tra i diversi attori coinvolti: da un lato la «nazione»[22] col suo rappresentante, dall'altro le autorità

[20] Sul Consolato del mare si vedano, tra gli studi più recenti: A. Addobbati, *La giurisdizione marittima e commerciale dei consoli del Mare in età medicea,* in *Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci e idee dagli Etruschi ai Medici*, a cura di M. Tangheroni, Milano, Skirà, 2003, pp. 311-315; L. Sorrenti, Consulatus Maris *e consoli nazionali. Spigolature di prassi processuali e negoziale nella socumentazione superstite di Messina,* in *Studi in memoria di Elio Fanara,* a cura di U. La Torre - G. Moschella - F. Pellegrino - M. P. Rizzo - G. Vermiglio, Milano, Giuffrè, 2008, vol. II, pp. 393-434, e la bibliografia ivi indicata. Ancora valide analisi del caso spagnolo, in R. S. Smith, *The Spanish Guild Merchant. A History of the Consulado, 1250-1700*, Durham, N.C., 1940 e S. J. Jados, *Consulate of the Sea and Related Documents,* Alabama, University of Alabama, 1975.

[21] L. Oppenheim, *International Law. A treatise,* London, Longmans, 1912, vol. I, p. 485.

[22] Si ricorda che la «nazione», a Livorno come altrove, non dev'essere fatta coincidere *tout-court* con una comunità di stranieri, prevalentemente dediti ad attività mercantili, raggruppati secondo una stessa appartenenza geografica o di patria, ma rappresentava entità ben più complessa e articolata. Era piuttosto una forma di corporazione, basata sull'esistenza tra i suoi appartenenti di una comune identità culturale, e in grado di acquisire una rilevanza

pubbliche cittadine. Questo equilibrio pattizio era tutt'altro che stabile, ma si basava su prassi, consuetudini e tradizioni nella perenne ricerca di un compromesso che conciliasse la sovranità dello Stato sul proprio territorio, gli interessi delle comunità mercantili straniere ivi stanziate e le pretese di autonomia giurisdizionale dei consoli esteri e degli Stati che rappresentavano.

Durante l'età moderna, e fino alla prima metà del XIX secolo, l'istituto consolare restò esplicitamente separato dal corpo diplomatico e, almeno per buona parte del Settecento, non si vide riconosciuto alcun carattere di rappresentanza pubblica ufficiale[23]. In linea generale, anche i privilegi e le speciali immunità che potevano essere attribuite ai consoli dipendevano esclusivamente da usi e consuetudini locali o conferite in virtù di trattati e convenzioni, giammai riconosciuti come elementi inscindibili dello *status* consolare. Le varianti riscontrabili rispetto ai poteri e alle prerogative consolari risultano pertanto numerosissime.

Paradigmatico è il caso dell'istituto consolare francese, la cui giurisdizione fu regolamentata precocemente con l'*ordonnance générale* di Marina di matrice colbertiana del 1681, testo che servì da modello in molti altri Stati. Se alle origini dell'istituto francese vi era ancora un mercante scelto tra coloro che si erano stanziati all'estero e posto a tutela degli interessi propri e dei connazionali, già dalla riforma del 31 luglio 1691 tale conferimento fu sostituito dall'obbligatorietà della nomina regia, dal vincolo di residenza nel luogo di destino e dalla proibizione per il console di svolgere qualsiasi attività commerciale, pena la revoca dell'incarico, in cambio di un compenso fisso erogato dalla Camera di commercio di Marsiglia[24]. Il console francese ottenne immunità e poteri giurisdizionali significativamente superiori agli altri, soprattutto nelle sedi poste in Levante e sulle coste barbaresche ove godeva, in virtù del regime delle capitolazioni della Celeste Porta

politica con diritto di rappresentazione sulla scena cittadina. Su quest'aspetto si veda C. Ciano, *Le «nazioni» mercantili a Livorno nel 1799 e il Sismondi,* in «Bollettino storico pisano», XXXVI-XXXVIII (1967-1969), pp. 155-157 e soprattutto C. Mangio, *Nazioni e tolleranza a Livorno,* in «Nuovi Studi Livornesi», III (1994), pp. 11-21.

[23] Lo si escluse, come vedremo, sia nel granducato di Toscana (cfr. ASFi, *SMAE,* 1803, ins. 7, estratto del Magistrato civile e consolare, Livorno, 1 dicembre 1817), sia presso la repubblica di Genova (cfr. ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, cc. n.n.).

[24] J. Ulbert, *A History of the French Consular Services,* in *Consular Affairs and Diplomacy,* cit., pp. 303-323.

vigente fin dal 1536, dello *status* di rappresentante politico, e anche diplomatico, della Corona di Francia[25].

È Jacques Savary des Bruslons, nel suo *Dictionnaire universel de commerce* del 1723, a offrire una delle più efficaci definizioni di cosa fosse un console nella Francia dell'epoca, dedicando ben tre voci al termine per indicarne le forme possibili. Oltre ai consoli di più antica memoria, cioè quelli risalenti ai tempi della Repubblica romana, le altre due voci descrivono quei *magistrats* designati «à régler & décider les différents» sorte tra i commercianti, distinguendo da un lato i «juges élus entre les marchands & négociants», incaricati di risolvere i conflitti sorti in materia commerciale e stanziati in tutte le principali città di Francia che fossero piazze di commercio e, dall'altro, coloro che, invece, operavano all'estero. Quanto a questi ultimi, scriveva:

> Ce sont aussi des officiers du roy, établis en vertu de commissions ou de lettres de provisions de sa majesté dans les échelles du Levant, sur le côtes d'Afrique, de Barbarie, d'Espagne, de Portugal et des autres pays étrangers, où il se fait un commerce considérable. […]. Pour ce qui est de la jurisdiction, tant en matière civile, que criminelle, les consuls sont obligez de se conformer à l'usage, & aux capitulations faites avec les souveraines des lieux de leur établissement[26].

Savary fa evidente riferimento a veri e propri funzionari regi e, se in caso di vacanza dell'ufficio si incaricava il membro più anzia-

[25] F.-C. Pouqueville, *Mémoire historique et diplomatique sur le commerce et les établissements français au Levante depuis l'an 500 de J.C. jusqu'à la fine du XVIIe siècle,* Paris, s.e., 1833; G. Zeller, *Une légende qui a la vie dure, les Capitulations de 1535,* in «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», II (1955), pp. 127-132; G. Poumarède, *Nègocier près la Sublime Porte: jalons pour une nouvelle histoire des capitulations franco-ottomanes,* in L. Bély (ed.), *L'invention de la diplomatie: Moyen-age - temps modernes,* Paris, Puf, 1998, pp. 71-85; C. Windler, *Diplomatie et interculturalité: les consuls français à Tunis, 1700-1840,* in «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine», L (2003), numero monografico *La Méditerranée: politique, négoce et culture,* pp. 63-91 e, in particolare, pp. 66-68. Utile, per uno sguardo diverso, anche A. Faivre D'Arcier, *Les oubliés de la liberté. Négociants, consuls et missionnaires français au Levant pendant la Révolution (1784-1798),* Paris, Direction des Archives-Ministère des Affaires étrangères, P. I.E. Peter Lang, 2007 e J.-P. Farganel, *Les échelles du Levant dans la tourmente des conflits méditerranéens au XVIII^e siècle : la défense des intérêts français au fil du temps*, in «Cahiers de la Méditerranée», LXX (2005), reperibile all'URL : http://cdlm.revues.org/index854.html, consultato il 3 settembre 2012.

[26] J. Savary des Bruslons, *Dictionnaire universel de commerce: contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par mer, de proche en proche, & par des voyages de long cours, tant en gros qu'en détail,* Paris, chez J. Estienne, 1723, vol. I, pp. 1473-1474. Per approfondire l'esame dell'opera di Savary, si rimanda a R. Patalano, *Il* Dictionnaire universel de commerce *dei Savary e la fondazione dell'autonomia del discorso economico (1723-1769),* in «Storia del pensiero economico», XLI (2001), pp. 131-163.

no della nazione, tale supplenza vigeva solo per il tempo necessario a che il sovrano provvedesse a nominare un nuovo console[27]. Non pare aggiungere molto di più a chiarimento dell'opacità che avvolgeva l'ufficio l'*Encyclopédie* di Denis Diderot e Jean d'Alembert, ove si introducevano anzi ulteriori distinzioni tra le diverse tipologie consolari accomunate dalla funzione giudiziaria:

> Consul, (*Jurispr.*) est un titre commun à plusieurs sortes d'officiers de justice: tels quel es *consuls* de la nation Françoise dans les pays étrangers, & les *consuls* des nations étrangères dans les pays de la domination de France; les *consuls* des villes, & les *consuls* des marchands.
> […]
> Consuls des Marchands, qu'on appelle aussi les juge & consuls, & plus communément les consuls simplement, sont des marchands & négocians faisant actuellement commerce, ou qui l'ont fait précédemment ; lesquels sont choisis pour faire pendant un an la fonction de juges dans une jurisdiction consulaire, & y connoître dans leur ressort de toutes les contestations entre marchands & négocians pour les affaires qui ont rapport au commerce.
> […].
> Consuls François dans les Pays étrangers, sont des officiers du roi établis en vertu de commission ou de lettres de provisions de sa majesté dans les villes & ports d'Espagne, d'Italie, de Portugal, du Nord, dans les Echelles du Levant & de Barbarie, sur les côtes d'Afrique, & autres pays étrangers où il se fait un commerce considérable.
> La fonction de ces consuls est de maintenir dans leur département les privilèges de la nation Françoise, suivant les capitulations qui ont été faites avec le souverain du pays; d'avoir inspection & jurisdiction, tant au civil qu'au criminel, sur tous les sujets de la nation Françoise qui se trouvent dans leur département, & singulièrement sur le commerce & les négocians[28].

Un contributo fondamentale è invece quello di Emeric de Vattel che, nel suo *Droit des Gens* pubblicato nel 1758, sanciva, senza mezzi termini, che «le consul n'est pas ministre public»[29], mettendo in luce per la prima volta caratteristiche d'indipendenza dell'istituto consolare dall'autorità sovrana d'origine e un maggior legame con la comunità

[27] J. Savary des Bruslons, *op. cit.,* p. 1475. La posizione di Savary trova conferma anche in altre fonti coeve, come illustra A. Mézin, *op. cit*., p. 5.

[28] D. Diderot-J. d'Alembert, *Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Paris, chez Briasson, 1751-1772, vol. IV, pp. 101-106.

[29] E. De Vattel, *Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliquée et à la conduite et aux affaires des nations et des souverains,* Londres, s.e., 1758, vol. I, p. 282.

di appartenenza e il territorio di propria residenza. Sulla stessa linea, pur senza aggiungere particolari elementi rispetto a quanto già noto, occorre ricordare opere successive che contribuirono in egual misura alla prima costruzione di una dottrina teorica attorno all'ufficio consolare[30]. Riprese la discussione attorno allo *status* consolare Johann von Steck, in un'opera edita nel 1790 e che ebbe grande influenza sui trattatisti successivi, sostenendo una posizione radicalmente opposta a quella di Vattel, proprio in virtù del valore rappresentativo e simbolico svolto dal console rispetto allo Stato sovrano al quale rispondeva:

> Un consul en pays étranger est donc un ministre public, ou un officier nommé, établi, constitué par un souverain par des lettres patentes ou de provision, […]. Je n'hésite point à qualifier le consul ministre public. C'est une pure logomachie, une dispute de mots inutile de lui contester cette qualité et ce nom. Quiconque est chargé du souverain des affaires de l'état et des intérêts de la nation, doit être considéré comme ministre public. Je ne dispute pas de l'ordre, et je conviens que le consul n'est que ministre de l'ordre inférieur. Mais cela n'influe que sur les honneurs[31].

Con la seconda metà del Settecento si assiste a un vero e proprio *nuevo resurgimento* dell'istituto[32], come testimonia anche una importante produzione normativa in materia consolare in tutta Europa. Il *real decreto* di Carlo III di Borbone del 1° febbraio 1765 per la Spagna[33], la *grande ordonnance sur les consulats* di Francia del 3 marzo del 1781, la legge generale in materia di diritto consolare del 1786 dei veneziani[34], e altre analoghe disposizioni delle quali tratteremo più diffusamente

[30] Respingevano il carattere di ministro pubblico del console anche altri autori, come M. A. Bouchaud, *Théorie des traités de commerce entre les nations,* Paris, chez la veuve Duchesne, 1777, p. 149; e F. de Callières, *De la manière de négocier avec les Souverains,* Amsterdam, pour La Compagnie, 1716, p. 51.

[31] J. von Steck, *Essai sur les consuls,* Berlin, Frederic Nicolai, 1790, pp. 18-19. Suggestiva l'ipotesi avanzata che voleva l'origine dei consoli all'estero nell'età delle crociate e sugli effetti che queste ultime ebbero sui rapporti commerciali europei con le coste di Levante, *ibid.,* p. 14-15.

[32] Così J. Pradells Nadal, *op. cit.,* p. 18.

[33] Si tratta, di fatto, del primo documento in materia di legislazione consolare di Spagna, e va messo in relazione con il trattato del Pardo stipulato con la Francia il 13 marzo dello stesso anno, cfr. J. Núnez Hernández, *op. cit.,* p. 129-130.

[34] Si assiste a un fenomeno generalizzato di formalizzazione dell'istituto consolare che accomuna molte realtà portuali dell'epoca. Ad esempio, è del 1786 la legge generale in materia di diritto consolare dei veneziani, un codice nel quale si riassumeva la secolare esperienza di Venezia in materia, stabilendo requisiti, competenze, facoltà e attività spettanti ai consoli, i rapporti con le altre magistrature, e così via. G. Berchet, *La Repubblica di Venezia e la Persia,* Torino, Paravia, 1865, pp. 84-85.

in seguito dimostrano una generalizzata attenzione alla definizione dell'istituto consolare, anche come conseguenza dell'affermazione del liberalismo economico e dell'espansione delle Marine mercantili nazionali. Di qui la scelta della periodizzazione operata in questa ricerca, centrata sul secolo a cavallo fra Sette e Ottocento, senz'altro tarda per uno studio sui *consules mercatorum* ma utile, invece, per cogliere i momenti di trasformazione degli aspetti politico-istituzionali della funzione consolare, inscindibilmente legati al processo di realizzazione di uno Stato-nazione dotato di un sistema amministrativo organizzato. È questo il periodo in cui l'istituzione consolare fu generalmente riconosciuta, formalizzata e sottoposta a una massiccia operazione di riforma; se ne definirono competenze e qualità, modalità di investitura e di legittimazione, gerarchie e prerogative.

Non si trattò di un'operazione semplice: la rete consolare era allora costituita da una moltitudine di soggetti dotati di caratteri anche molto differenti tra loro a seconda dell'estrema variabilità delle esigenze di servizio cui, di volta in volta, erano chiamati a rispondere.

Alle mutate condizioni della competizione internazionale e con l'affermazione dell'autorità pubblica nella risoluzione dei conflitti fra cittadini, anche appartenenti a Stati diversi, cambiò il ruolo dei consoli, le loro prerogative giurisdizionali andarono diminuendo e furono sostituite da responsabilità di tipo istituzionale e politico. Ciò rispose alla necessità degli Stati di formalizzare i rapporti con soggetti che non erano più soltanto i rappresentanti delle nazioni mercantili, bensì emissari pubblici propri e altrui. Il compito di regolamentare ciò che aveva invece saputo adattarsi alle esigenze dell'*hic et nunc* non fu quindi solo un'operazione di razionalizzazione normativa, ma anche una scelta politica per definire quali dovessero essere le competenze da avocare allo Stato, superando quella commistione inscindibile tra interesse pubblico ed interesse privato precipuo delle società pre-contemporanee.

La trattatistica dell'Ottocento, divenuta oltremodo prolifica in materia di diritto internazionale, dimostrò qualche attenzione in più per l'istituto consolare seppur, sostanzialmente, senza risolvere l'eterna *querelle* su quale fosse la sua qualità giuridica[35]. Agli inizi del secolo

[35] Ulbert conta oltre mille pubblicazioni a tema consolare anteriori al 1800, prevalentemente opere di carattere storico-giuridico. Pari, se non maggiore prolificità prosegue per tutto il XIX secolo, fino alla Prima Guerra Mondiale. Il dibattito sullo *status* giuridico del console si risolverà soltanto nel 1963, da J. Ulbert, *La fonction consulaire à l'époque moderne,* cit., pp. 18-19.

François Borel in *De l'origine et des fonctions des consuls*, in aperto dissenso con Vattel e sulla scorta di quanto già sostenuto tra gli altri da Moser[36] e dal giurista e diplomatico tedesco Georg Friederich de Martens[37], rivendicava la natura di ministro pubblico del console, sebbene appartenente a un rango inferiore nella gerarchia dei funzionari dello Stato[38]. Dello stesso parere anche Ferdinand de Cornot, barone de Cussy, nel suo *Dictionnaire ou Manuel-lexique du diplomate et du consul* ove, addirittura, riconosceva al console la qualità di agente diplomatico delegato della sovranità patria:

> Pour protéger ceux de leurs sujets qui, sans renoncer à leur patrie, ont formé des établissements en Pays étranger, et ceux que le gout de voyager ou le désir de s'instruire y conduisent, les souverains établissent dans diverses villes étrangères des *agents diplomatiques* connus sous le nom de *consuls.*
> Le consul est donc un délégué qu'on souverain entretient dans les places de commerce, et principalement dans les ports de mer d'un autre souverain, pour veiller à la conservation des droits et privilèges de ses sujets, et même pour remplir à leur égard certaines fonctions d'administration et de juridiction[39].

Una delle maggiori autorità in materia di storia consolare fu però, probabilmente, Alexandre de Miltitz, autore della colossale opera *Manuel des consuls* pubblicata nel 1837 a Londra e a Berlino[40]. Miltitz avanza una ipotesi molto suggestiva secondo la quale la funzione consolare e le sue prerogative giurisdizionali rappresentano l'esito di una evoluzione storica basata sul rapporto tra l'istituto e le autorità di governo territoriali:

[36] J. J. Moser, *Versuch des neuesten europäischen Völker-Rechts in Friedens - und Kriegs-Zeiten vornehmlich aus denen Staatshandlungen derer Europäischen Mächten, auch anderen Begebenheiten, so sich seit dem Tode Kayser Carls VI. im Jahr 1740 zugetragen haben*, Frankfurt am Mayn, s.e., 1777-1780, vol. I, p. 818.

[37] G. F. de Martens, *Précis du droit de gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage,* Gottingen, chéz Jean Chret. Dietrich, 1789, vol. I, pp. 183-185.

[38] «L'objet de leur mission est de favoriser le commerce, d'administrer la justice à leurs compatriotes, négocians et navigateurs : de les maintenir dans l'union et la règle, de les assujétir à l'exécution des ordonnances de leur souverain; de veiller à la conservation des privilèges; de solliciter l'observation des traités de commerce, et de faire en cas de besoin des représentations à ce sujet: or toute ces fonctions sont si nobles et si utiles, qu'étant d'ailleurs munis d'un brevet de leur souverain, et de *l'exequatur* du prince dans les états duquel ils résident, ce serait disputer sur le mots que de ne pas leur accorder la protection du droit des gens, comme aux ministres du troisième ordre», da F. Borel, *De l'origine et des fonctions des consuls,* San Pietroburgo, A. Pluchart, 1807, p. 41.

[39] F. de Cussy, *Dictionnaire ou Manuel-Lexique du diplomate et du consul,* Leipzig, F.A. Brockhaus, 1846, pp. 180-181

[40] A. De Miltitz, *Manuel des Consuls,* London-Berlin, A. Asher, 1837-1839, II voll.

À mesure que l'institution des consuls de commerce se naturalisa sur le sol chrétien, elle dut nécessairement subir les modifications réclamées par la différence caractéristique entre l'état stationnaire des peuples musulmans et la civilisation progressive des nations chrétiennes. C'est ainsi que, à proportion que dans le Pays d'Europe les mœurs s'adoucirent, que les institutions judiciaires se perfectionnèrent, et que les relations politiques et commerciales entre les divers États furent réglées par des stipulations précises, que des ministres à résidence fixe étaient chargés de faire exécuter et respecter, a sphère des pouvoirs consulaires fut rétrécie de plus en plus, au point que la condition entière des consuls changea de caractère.
La juridiction civile et criminelle, attribuée aux consulats du Levant par une dérogation à la règle générale, ayant été reconnue appartenir en Europe aux autorités territoriales, on ne laissa aux consuls, dans la plupart des États, que la juridiction volontaire et contentieuse, et dans d'autres, toute espèce même de juridiction leur fut refusée. Les consuls perdirent ainsi la plus importante de leurs attributions, et avec elle la haute considération attachée à l'exercice de leurs fonctions[41].

Con la seconda metà del secolo, la funzione pubblica svolta dal console divenne dottrina prevalente, come si legge nell'opera di de Clercq e de Vallat, *Guide pratique des Consulats*[42]*,* ma anche nell'opera di Giovanni Bursotti, dedicata al sistema consolare per il regno delle Due Sicilie, *Guide des agents consulaires*[43]*.* In questo periodo, alcuni autori cominciarono anche a preoccuparsi di elaborare una disciplina di base utile alla formazione di una vera e propria carriera consolare, come – solo per ricordare i più noti – nel caso del tedesco Frederick August von Mensch[44], del francese de Moreüil[45] e del

[41] *Ibid.,* vol. II, pp. 3-4.

[42] «Le doute n'est pas possible; quel que soit leur rang hiérarchique, quelle que soit leur position de subordination vis-à-vis d'autres agents institués par le même gouvernement et accrédités auprès du même Etat, qu'ils agissent et parlent en leur nom et sous leur responsabilité, ou en vertu d'instructions expresses de leurs chefs, les consuls n'en sont pas moins revêtus d'un caractère public; comme envoyés officiels et accrédités de leur pays, ils son ministres, et leurs personnes comme leurs domiciles doivent participer du respect du a la nation que les a commissionnés», in A. DE CLERCQ - C. DE VALLAT, *Guide pratique des Consulats,* Paris, Guillaumin et Cie, 1851, p. 4.

[43] G. BURSOTTI, *Guide des agents consulaires,* Napoli, Carlo Cattaneo, 1837, vol. I, p. VII.

[44] F. A. VON MENSCH, *op. cit.* L'opera, fin dal sottotitolo, è «consacré specialement aux consuls de Prusse et des autres états formant le Zollverein, ou l'Association de douanes et de commerce allemande».

[45] L. J. A. DE MOREÜIL, *Manuel des agents consulaires français et étrangers: contenant les attributions, droits, prérogatives et devoirs des consuls et chanceliers, le droit des gens, des agents diplomatiques et consulaires, les droits et obligations des capitaines des navires marchands dans leurs rapports avec les consuls, et la jurisprudence maritime et consulaire*, Paris, Videcoq fils aîné, 1853.

console spagnolo Augustín de Letamendi che correlò tale auspicata professionalizzazione con il consolidamento dell'ordinamento amministrativo a fondamento del governo nazionale[46]. Da questo momento, i consoli andarono perdendo molte delle loro antiche prerogative, soprattutto in termini di rappresentanza delle comunità mercantili, a favore dell'acquisizione di competenze di ambito commerciale e amministrativo. Contemporaneamente a questo processo di burocratizzazione, la letteratura è andata cristallizzandosi attorno alla giustificazione quasi ossessiva del carattere ministeriale del console, ad eccezione della scuola anglosassone che, ancora per buona parte del XIX secolo, ha preferito privilegiarne la natura meno prestigiosa di agente commerciale[47].

Durante il Novecento, gli Stati hanno portato a compimento un processo di graduale assimilazione delle professioni consolari con quelle diplomatiche[48], soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, grazie al moltiplicarsi di accordi e convenzioni plurilaterali che hanno portato alla stesura della Convenzione delle Nazioni Unite sulle relazioni consolari, firmata a Vienna il 24 aprile del 1963 e sottoscritta da novantuno Stati sovrani[49]. Questa evoluzione ha favorito la messa in ombra della differenziazione tra le funzioni consolare e diplomatica, rendendo più complessa la possibilità di recuperare una definizione complessiva dell'ufficio consolare più coerente con l'eredità trasmessa dai secoli passati.

[46] A. de Letamendi, *Tratado de juisprudencia diplomático-consular y manual práctico para la carrera de Estado,* Madrid, Imprente de Repullés, 1843. Di qualche interesse, in termini comparativi, anche F. Magnone, *Manuel des officiers consulaires sardes et étrangers,* Marseille, chez Camoin, 1847; J. Wertheim, *Manuel à l'usage des consuls des Pays-Bas, précédé d'un aperçu historique sur l'établissement du consulat neérlandais a l'étranger et de la législation depuis son origine jusq'a nos jours,* Amsterdam, Binger frères, 1861 e *The United States consul's manual. A practical guide for Consulars Officers,* Washington, Hudson Taylor, 1863.

[47] «Nothing is more true than the position of this writer, that a consul is not a minister. […]. He bears a public commission or patent, which authorises him to facilitate and support the interests and commerce of his country, in virtue of treaties, usages, or of the laws of nations and reciprocity», da D. B. Warden, *The origin, nature, progress and influence of Consular establishments,* Paris, Smith, 1813, p. 92. David Bailie Warden era console generale per gli Stati Uniti d'America a Parigi.

[48] Vi è stato persino chi ha previsto una prossima completa assimilazione dell'istituto consolare con l'ufficio diplomatico, così J. Abrisqueta Martínez, *El derecho consular internacional,* Madrid, Reus, 1974, pp. 59-60.

[49] Il testo della convenzione è stato ratificato in date diverse dai rispettivi parlamenti nazionali e, dallo Stato italiano, con la legge n.804 del 9 agosto 1967, per entrare in vigore il 25 luglio 1969. Cfr. A. Maresca, *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari,* Padova, CEDAM, 1963.

Per ricostruire un processo di così ampia portata è sembrato fondamentale individuare in primo luogo un caso di studio circoscritto ma significativo, qual è parso quello del granducato di Toscana con l'eccellente punto di osservazione offerto dalla città e porto franco di Livorno. Nella città labronica, infatti, si trovava già dal Seicento un numero assai elevato di consoli esteri e rappresentanze delle comunità straniere: la precipua forma di governo istituita permette, per le sue caratteristiche, una miglior individuazione dei meccanismi di interazione esistenti tra centro e periferia, tra sovranità del principe e interessi espressi da gruppi mercantili dotati di rilievo politico. Il granducato, inoltre, si caratterizzò per una produzione normativa e regolamentare in materia consolare efficace e, in più occasioni, presa a modello da altri Stati.

Il secondo elemento apparso imprescindibile è stato quello di assicurare un'osservazione di stampo comparativo che fosse in grado di mettere in luce la circolazione dei modelli, dei processi imitativi e delle dinamiche di trasformazione per individuare le traiettorie comuni adottate dai piccoli Stati italiani, spesso condivise dalle grandi monarchie presenti sul Mediterraneo. Così, se nella seconda metà del XVIII secolo è pressoché impossibile comprendere le iniziative intraprese dal granducato toscano in merito alla relazione tra il principio di cittadinanza e il servizio consolare senza conoscere quanto contemporaneamente stavano elaborando in materia la repubblica di Genova e lo Stato pontificio, nel secolo successivo sono piuttosto le riforme adottate dallo Stato sabaudo e dall'Impero asburgico a Trieste ad offrire il più interessante termine di paragone. Sullo sfondo, la Francia, la Spagna e l'Inghilterra offrono elementi di somiglianza e di raffronto fondamentali nel disegnare il quadro di riferimento generale.

Con questa duplice prospettiva, si è andati alla ricerca degli snodi attraverso i quali l'istituto consolare passò dall'essere espressione della rappresentanza di comunità mercantili, plasmato sulla base delle consuetudini locali vigenti *pro tempore*, a un ufficio pubblico con prerogative prestabilite regolamentato in ogni suo aspetto dallo Stato. Altrettanto importante è stato verificare come il sovrano seppe progressivamente impossessarsi delle competenze giurisdizionali svolte dai consoli, avocando a sé l'autorità della loro legittimazione e il controllo sugli stranieri presenti sul proprio territorio e sui sudditi stabilitisi all'estero.

Anche nel granducato di Toscana, durante la seconda parte del Settecento, nell'intento di redigere un coerente *corpus* normativo in materia consolare, l'auditore del governo di Livorno avviò una esaustiva raccolta delle prassi vigenti. Tale operazione di regolamentazione non parve ispirarsi, se non debolmente, al principio di reciprocità, né alla pur diffusa concezione del *jus gentium,* bensì a un primo tentativo di composizione normativa volta ad affermare la giurisdizione sovrana contro la miriade di privilegi e giurisdizioni particolari che gli agenti consolari contendevano all'autorità del principe. I granduchi lorenesi andarono, infatti, riducendo le prerogative consuetudinarie dell'ufficio consolare, intaccando le capacità di autonomia riconosciute alle nazioni mercantili stanziate a Livorno col definire dall'alto diritti, doveri e qualità di sudditi e cittadini, ma anche di «domiciliati», «stabiliti» e «stranieri». Per un piccolo Stato qual era quello granducale, l'interlocuzione possibile con i consoli esteri e, perciò, gestita a livello di rapporti di forze tra diverse autorità locali, come accadeva a Livorno, assicurò una capacità di contrattazione sul piano internazionale. L'equilibrismo strategico che caratterizzò la politica medicea fu ripreso e mantenuto in età lorenese, salvo affermare con maggior incisività un principio di sovranità dello Stato non più soggetto a dinamiche compromissorie[50], ma vigente in egual modo su tutto il territorio. La conseguente istituzionalizzazione della funzione consolare che ne derivò, portò anche a una nuova definizione dei requisiti e del *cursus honorum* richiesti per la formazione professionale del console. Espressione di molteplici *milieux* sociali, ricchi imprenditori e piccoli commercianti, appartenenti alla nobiltà o al rango dei cittadini, esponenti delle professioni liberali e militari per i consoli, fu difficile definire quale fosse il profilo professionale che avrebbe meglio saputo rispondere alle esigenze locali e nazionali di natura politica, economica o di mera rappresentanza. La costruzione di uno speciale burocrate che rispondesse a un modello condiviso a livello internazionale e capace di formare una élite dotata di proprie caratteristiche, rimasta finora una categoria pressoché totalmente ignorata dagli studiosi della storia delle amministrazioni pubbliche e dei ceti dirigenti.

[50] Sul tema, non si può che rimandare a L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII),* Milano, Giuffrè, 1994, e in particolare le pp. 17-53.

Muovendo da queste basi, il volume si sviluppa su sette capitoli, organizzati tematicamente in due parti.

La prima sezione del libro è dedicata all'esame specifico del granducato di Toscana dalla prima metà del Settecento fino all'unificazione italiana.

Nel primo capitolo si prende in esame la condizione giuridico-istituzionale propria dei consoli delle nazioni estere residenti nel granducato, e principalmente a Livorno[51], soffermandosi sulla natura dei rapporti intercorsi con le autorità locali e sulle modalità con le quali si avviarono meccanismi di reciproca influenza rispetto al funzionamento delle istituzioni toscane durante il XVIII secolo, evidenziando in particolar modo l'intervento riformatore effettuato dalla dinastia degli Asburgo-Lorena e gli accorgimenti che il governo fiorentino utilizzò per affermare la propria sovranità nei confronti di questi soggetti.

Il secondo capitolo è dedicato alla graduale istituzionalizzazione effettuata da parte dell'amministrazione granducale rispetto ai consoli toscani residenti all'estero nel corso della seconda metà del Settecento. Fu Cosimo III ad avviare con risolutezza la lenta trasformazione dell'istituto consolare in un ufficio di nomina sovrana, dipendente e responsabile nei confronti del principe e non più della nazione mercantile di appartenenza, affidando, poco a poco, ai propri consoli il ruolo che era stato, in precedenza, di agenti segreti e informatori. Questo processo fu convintamente proseguito dai granduchi lorenesi che intrapresero una differente politica di reclutamento, in vista della costruzione di una rete di propri emissari che fossero dotati di qualità di rappresentanza, e avviarono l'elaborazione di una normativa adeguata a disciplinare l'istituto in risposta alle diverse esigenze alle quali avrebbe dovuto rispondere.

Il terzo capitolo affronta l'analisi delle significative riforme che riguardarono l'istituto consolare, tanto delle nazioni estere nel granducato, quanto di quello toscano all'estero, durante la prima metà dell'Ottocento. Si registra, infatti, un ampliamento delle competenze dello Stato centrale a fronte del progressivo esautoramento dell'autonomia delle istituzioni di governo periferiche e un processo di

[51] La quasi totalità delle sedi consolari estere si trovava a Livorno, ciò nonostante presenze consolari e vice-consolari, seppur non sempre dotate di continuità, sono attestate anche in altre località quali: Castiglion della Pescaia, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Piombino, Portoferraio, Porto Longone, e in altre isole dell'arcipelago toscano.

burocratizzazione e uniformizzazione della carica consolare e delle sue competenze. Il confronto tra la produzione legislativa relativa ai consoli esteri e quella predisposta per gli agenti granducali consente di mettere in rilievo l'emergere di nuovi apparati statuali e di una normativa uniforme per effetto di meccanismi d'imitazione fra gli ordinamenti degli Stati e dell'affermazione del principio di reciprocità.

Il quarto capitolo chiude questa prima sezione ripercorrendo la traiettoria di uno dei più interessanti e ben documentati consolati esteri di stanza a Livorno, quello del regno di Spagna, ricostruendone peculiarità e caratteristiche dal momento della sua istituzione, nel 1677, fino alla conclusione dell'esperienza granducale, con l'annessione alla monarchia sabauda e l'accreditamento del consolato presso il Regno d'Italia.

La seconda parte privilegia, invece, una analisi di alcuni temi chiave dell'istituto consolare apparsi di particolare interesse in connessione con la storia delle istituzioni politiche, dei ceti dirigenti e dell'apparato politico-amministrativo, da un lato, e, dall'altro, l'evoluzione avvenuta tra Sette e Ottocento di un principio di sovranità dello Stato inteso in senso giuridico-amministrativo vincolato a uno specifico territorio[52], a fronte dell'affermazione di un nuovo concetto di cittadinanza. Questi argomenti, per loro natura difficilmente riconducibili a una sola località geografica, sono stati affrontati partendo dell'esempio toscano, ma conducendo una diffusa e costante comparazione con i modelli di altre realtà coeve dell'area dell'Europa mediterranea. In tal modo ci si è proposti di individuare costanti, differenze e, soprattutto, le possibili contaminazioni.

Il capitolo quinto prende in esame le fasi più rilevanti della costruzione di una nuova professione, quella consolare, che non tardò a generare una *élite* dell'amministrazione pubblica dotata di simboli distintivi e peculiarità precipue. Ben differenziato dallo *status* diplomatico, l'ufficio consolare assunse, e mantenne fino a ben inoltrato il secolo XIX, il profilo di una carriera burocratica compatibile con la qualità nobiliare in quanto, attorno al ruolo consolare, si stratificavano competenze, titoli e prerogative sempre più specifiche e qualificate; a questi aspetti è dedicato il sesto capitolo.

[52] Acute riflessioni sulle origini della funzione amministrativa contemporanea nel passaggio dallo Stato di antico regime in L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune,* in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 323-504.

Nel settimo capitolo si esamina come l'organismo statuale disciplinò l'istituto consolare nelle occasioni d'intersezione con il principio di sovranità, indagando sulla pluralità di soluzioni che vennero escogitate, in modo dinamico, per definire competenze giurisdizionali, privilegi e diritti da riconoscere prima ai sudditi, poi ai cittadini e agli «stranieri», stanziali e migranti, presenti all'interno dei confini territoriali.

La terza parte, infine, propone una selezione dei documenti apparsi più significativi, e spesso di non facile reperibilità, nell'auspicio che possano essere utili agli studiosi di storia, e di storia consolare, e così offrire spunti ulteriori per la prosecuzione delle ricerche su questo affascinante argomento. È necessario, infatti, concludere riconoscendo che qui si presentano solo considerazioni preliminari sulla storia istituzionale dell'ufficio consolare, consapevoli di aver solo sollevato un velo che ancora, in massima parte, nasconde molteplici elementi di indubitabile importanza per comprendere le tappe essenziali nella storia dell'amministrazione e dello Stato contemporaneo.

RINGRAZIAMENTI

Nel corso delle mie ricerche, mi sono imbattuta per la prima volta con l'istituto consolare nel 1994, quando, indagando sulla storia delle famiglie spagnole trasferitesi nel granducato di Toscana durante dell'età moderna, scoprii la famiglia dei de Silva, consoli spagnoli a Livorno. Da allora, i miei debiti di riconoscenza verso quanti hanno consentito di portare a termine questo lavoro si sono moltiplicati al punto da rendere impossibile menzionarli tutti. Non posso però esimermi da ringraziare, in primo luogo, coloro che, negli archivi italiani ed esteri, hanno reso più facile una indagine che trovava proprio nella reperibilità delle informazioni il suo principale ostacolo. In particolar modo, devo ricordare l'impagabile aiuto che ho ricevuto dagli amici María Jesús Álvarez-Coca González dell'Archivo Historico Nacional di Madrid, Isabel Aguirre Landa dell'Archivo General di Simancas e Angelo de Scisciolo dell'Archivio di Stato di Firenze, ma anche il supporto datomi da Federica Paglieri dell'Archivio di Stato di Torino, da Massimo Sanacore dell'Archivio di Stato di Livorno, da Christine Pennison e Rosalia Amico dell'Archivio di Stato di Pisa, e ancora la

gentilezza e la competenza di Pilar Casado dell'Archivo del Ministerio de asuntos exteriores di Madrid, di Stefania Ruggeri per l'Archivio storico del Ministero degli affari esteri e di Nada Bačić dell'Archivio Corsini, senza dimenticare le utili indicazioni inviatemi da Letizia Pagliai del Gabinetto Viesseux di Firenze.

Molti sono stati anche gli incontri straordinari con studiosi che, grazie alla loro curiosità intellettuale e conoscenze, hanno saputo mantenere vivo il desiderio di proseguire le indagini su un tema tanto affascinante quanto complesso. Il mio debito di riconoscenza va anzitutto all'amico Fernando García Sanz, che per primo seppe svelarmi il fascino e la suggestione per la storia consolare e per il ruolo strategico che rivestì, anche in ambito politico-istituzionale. In egual misura, devo moltissimo a Carlo Mangio, che seppe guidarmi con generosità ed esperienza nel labirinto delle carte livornesi e fiorentine incoraggiandomi a perseverare anche di fronte all'ostilità delle fonti. A José Ramón Urquijo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas devo il discreto, ma altrettanto costante e immancabile supporto, oltre che utili suggerimenti sulla bibliografia spagnola, mentre, a Lucia Frattarelli Fischer, le innumerevoli, affettuose, indicazioni sulla storia livornese. La mia più sincera gratitudine va anche ad Antonella Alimento, che con rara generosità ha voluto coinvolgermi nel suo gruppo di ricerca consentendomi così di approfondire, durante i workshop internazionali da lei organizzati, molti dei temi che qui trovano una prima sistematizzazione, oltre che avere l'opportunità di conoscere colleghi che hanno contribuito a migliorare questo libro. Ringrazio inoltre per i loro suggerimenti Francisco Javier Zamora Rodríguez, Stefano Villani, Paola Volpini, Paolo Benvenuto, Daniele Edigati, ma anche Alice Sobrero, Elena Tebano, Roberta Bracciale, Guillaume Calafat, Antonio Trampus, Biagio Salvemini.

Buona parte delle ricerche d'archivio qui presentate sono state possibili solo grazie alla partecipazione ad alcuni progetti di ricerca nazionali e internazionali e, in particolar modo, al progetto di internazionalizzazione sostenuto dall'Università di Pisa nel piano «Azioni di sostegno alla cooperazione accademica internazionale 2009-2010», intitolato *Guerra, commercio e neutralità nell'Europa d'Antico Regime (1648-1789)*, coordinato da Antonella Alimento, e al progetto diretto da Fernando Garcìa Sanz, intitolato «El Mediterráneo en las relacio-

nes internacionales de España durante la primera guerra mundial», sovvenzionato dal *Ministerio de Ciencia e innovación española* (ref. HAR2010-16680) e ancora in corso.

Questo libro è dedicato ad Alberto, che con amore ha sacrificato tanto del suo tempo per accompagnarmi in giro per l'Europa sulle tracce dei consoli, e ai miei genitori, Gualberto e Edi, per il loro ineguagliabile appoggio.

Parte Prima

L'ISTITUTO CONSOLARE TRA NORMA E PRASSI

Capitolo 1

I CONSOLI ESTERI NEL GRANDUCATO DI TOSCANA DEL SETTECENTO

Ancor prima della trasformazione dell'antico insediamento di pescatori in città[53], Livorno fu soggetta a un regime di governo del tutto speciale e volto a incoraggiarvi l'insediamento di soggetti provenienti dall'estero[54]. Con tale finalità, infatti, i granduchi medicei concessero a più riprese una cospicua serie di privilegi e franchigie a favore di quanti, stranieri di ogni provenienza e religione, purché dotati di particolari abilità tecniche o mercantili, fossero disposti a trasferirvisi. Venne così a crearsi un luogo ove gli spazi di libertà assicurati dai granduchi e tutelati dalle istituzioni locali favorirono lo sviluppo economico e sociale delle comunità che vi abitavano. In una memoria, redatta dal governatore Filippo Bourbon del Monte nel 1765, si scriveva:

> In genere […] può dirsi, con tutta franchezza, che la massima dominante quale ha formato ed accresciuto Livorno, e lo sostiene, si è quella di far tutto il possibile perché i forestieri vi concorrano, abbandonino la loro patria per stabilirvisi e vi conducano il più che sia possibile i loro bastimenti e le loro mercanzie[55].

Livorno divenne rapidamente una città portuale multietnica, capace di contare oltre cinquantamila abitanti nel 1789[56], e che trovò pro-

[53] Livorno si vide riconosciuto lo *status* di «città» dal granduca Ferdinando I il 19 marzo 1606. O. Vaccari, *Il porto alle origini della «città nuova» di Livorno,* in *Livorno 1606-1806,* cit., pp. 302-323 e L. Frattarelli Fischer, *Lo sviluppo di una città portuale: Livorno 1575-1720,* in *Sistole/Diastole. Episodi di trasformazione urbana nell'Italia delle città,* a cura di M. Folin, Venezia, Lettere ed Arti, 2006, pp. 271-333.

[54] P. Castignoli, *Aspetti istituzionali della nazione inglese a Livorno,* in *Livorno dagli archivi alla città,* cit., pp. 92-100; G. Panessa, *Presenze greche e orientali a Livorno,* in «Nuovi Studi Livornesi», IV (1996), pp. 123-143; M. Owl'Owrlean, *Storia della colonia armena di Livorno e della costruzione della sua chiesa*, Livorno, Quaderni della Labronica-Studi e testi, 1991; G. Panessa - M. Del Nista (a cura di), *La congregazione olandese-alemanna. Intercultura e protestantesimo nella Livorno delle nazioni,* Livorno, Debatte, 2002; L. Frattarelli Fischer - S. Villani, *«People of Every Mixture». Immigration, Tolerance and Religious Conflicts in Early Modern Livorno,* in *Immigration and emigration in historical perspective*, a cura di A. K. Isaacs, Pisa, Edizioni Plus, 2007, pp. 93-107.

[55] «Privilegi di Livorno, Memoria su i privilegi, franchigie e esenzioni di Livorno», relazione inviata da Filippo Bourbon del Monte, governatore di Livorno, a Botta Adorno, il 21 ottobre del 1765, in ASFi, *SF, Affari prima del 1788,* 795, cc. n.n., reperibile anche in ASLi, *G,* 1025, cc. n.n. e in ASLi, *G*, 962, c. 252v.

[56] ASLi, *G*, 968, cc. 22v-23r

prio nell'istituto consolare il perno attorno al quale le nazioni estere si organizzarono e gestirono i rapporti con le autorità toscane.

Il ruolo dei consoli esteri si innestava, in prima approssimazione, sul *corpus* assai significativo di privilegi che erano stati concessi a partire dal 1421, ampliati e confermati per tutto il corso del secolo successivo fino ai tre celebri bandi emanati tra il 1590 e il 1591, ulteriormente accresciuti e destinati «in special modo ai forestieri», col diploma del 10 giugno 1593, che prese il nome di «*livornina*». Questo complesso di agevolazioni e franchigie, formalmente valido per venticinque anni, si conservò per ben oltre due secoli[57]. Tra le successive integrazioni vi fu, anche, il motuproprio del 20 dicembre 1715 che ribadì, ma solo per la comunità ebraica, il diritto di avere un «corpo politico» dotato di importanti prerogative giurisdizionali, proibito invece per ogni altra nazione mercantile[58]. La dinastia lorenese, quale primo atto politico successivo alla propria proclamazione al governo del granducato, provvide a confermare tutti i preesistenti privilegi di Livorno[59] e, poi, ne conferì di propri per i «forestieri» che avessero scelto di abitare nel nuovo sobborgo edificato ad est della città[60]. A fronte di queste «infinite agevolezze» riconosciute alle comunità estere, spesso applicate in termini persino più estesi di quanto previsto a norma di legge, né alle

[57] Su questi bandi, noti come le «leggi livornine», si rimanda a L. Frattarelli Fischer, *La Livornina. Alle origini della società livornese,* in *Livorno 1606-1806,* cit., pp. 43-62, e in particolare p. 53 ove, significativamente, l'autrice scrive: «La Livornina fu il testo di legge che permise la presenza a Livorno degli stranieri».

[58] Per un esaustivo studio sul tema, si rimanda a L. Frattarelli Fischer, *Vivere fuori dal ghetto: ebrei a Pisa e Livorno, secoli XVI-XVIII*, Torino, Silvio Zamorani editore, 2008.

[59] Il granduca, fin dal luglio del 1737, dispose che il governatore informasse tutte le nazioni, e in particolare quella israelitica, che: «Venghino mantenuti nella più religiosa osservanza tutti i privilegi, franchigie, libertà ed esenzioni state concedute e praticate nei governi dei serenissimi granduchi a benefizio e comodo di codesto commercio e che tutti gli abitanti e negozianti stranieri e nazionali che si trovano e si troveranno in Livorno sieno assistiti e favoriti coi più particolari riguardi a forma delle leggi veglianti e secondo gli stili consueti», da Firenze al Capponi, in data 13 luglio 1737, in ASFi, *M,* 2263, cc. n.n.

[60] Si fa riferimento ai motupropri del 23 agosto 1751 e del 23 novembre del 1758 «col quale si concedono varie esenzioni agli abitanti del nuovo subborgo di Livorno», e concedeva gratuitamente a quanti fossero venuti a stabilirsi nel nuovo sobborgo di San Jacopo, a sud delle mura di Livorno, il terreno ove edificare, la perpetua esenzione dalla decima, la dilazione del pagamento per l'acquisto di una abitazione già edificata, il diritto alla naturalizzazione per coloro che vi avessero fissato la propria residenza e acquistato o costruito un alloggio di valore superiore alle 1400 lire, la facoltà di esser imbarcato in qualità di «marinaro toscano», oltre all'esenzione dai balzelli di qualunque arte, dalla gabella sui contratti, e altre forme di incentivi fiscali; cfr. L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal dottore lorenzo Cantini,* Firenze, Albizzini e Fantosini, 1806, vol.XXVI, pp. 331-333 e *ibid.,* vol. XXVII, pp. 223-225.

nazioni, né ai loro consoli fu invece formalmente riconosciuto alcun tipo di giurisdizione, salvo casi particolari:

> Restano ora da enunciare quei privilegi e facilità che, oltre il disposto delle leggi, si sogliono usare ai negozianti ed ai forestieri e, primieramente – per quanto non si voglia permettere apertamente che le nazioni straniere formino in Livorno un corpo politico – non ostante se le accorda d'avere un console e dei deputati della nazione, di fare delle assemblee, stabilire dei regolamenti, esigere delle tasse per sostenere le spese nazionali e formare a tale effetto una cassa, ed in somma di fare molti di quegli atti che appartengono ai corpi politici, e solo si nega di riconoscerli per tali quando facessero dei ricorsi al principe a nome della nazione, o altre cose simili. Ai consoli però non si accorda giurisdizione, come si è notato altre volte, e si proteggono i nazionali contro qualunque oppressione e violenza gli venisse usata, al quale effetto non si accorda ai consoli l'arresto dei nazionali, quando lo domandino, a meno che non ne adducano la causa e questa sia trovata giusta[61].

Il console, in altri termini, operava nell'interesse della propria nazione e ne esprimeva le istanze di fronte alle autorità locali mentre, in linea di massima, non aveva alcun ruolo in termini di rappresentanza internazionale, né tanto meno di natura diplomatica. Si trattava, dunque, di un ufficio competente in termini di coordinamento e rappresentanza con efficacia limitata, quasi alla stregua degli altri organi di governo locale, senza poter ambire a maggiori prerogative, né di natura politica, né giuridica. A Livorno, significativamente, non erano ammessi né ambasciatori, né altri ministri di potenze straniere, e qualora un console avesse esibito un qualche titolo integrativo dotato di rilievo più che onorifico, il governo granducale non ne avrebbe riconosciuto gli effetti se superiori alle prerogative di tutti gli altri consoli[62].

Nel corso del concreto svolgersi dei rapporti quotidiani, si svilupparono però dinamiche anche assai differenti rispetto alla lettera del-

[61] «Memoria sopra i privilegi, franchigie ed esenzioni di Livorno», cit.

[62] Si fa riferimento all'informazione del 20 novembre 1776 nella quale, redatta a proposito della richiesta del console russo – il conte di Mocenigo – di poter avvalersi del titolo di 'commissario', si definiva l'inammissibilità in Livorno di altri ministri esteri, ad eccezione dei soli consoli e in conformità «al modo e forma solita praticarsi» in precedenza. Il governatore Federigo da Montauto rifiutò anche il riconoscimento della qualità di *agente* al console del re di Sardegna, Paolo Beretti, come scriveva, in data 10 maggio 1782, al ministro Francesco Seratti: «Quanto poi al venire ora aggiunta al Beretti la qualità di *agente* a quella di console, può osservarsi che il Governo di Toscana, allorché i consoli anno avuto qualche altro rango o titolo superiore, non ha riguardato se non il primo e non ha fatto caso al secondo». Tutto da ASLi, *G,* 973, c. 92r.

le norme, seguendo le ragioni dell'opportunità e della discrezionalità di chi si trovò ad amministrare la città ma, in ogni caso, tratto fermo e costante dei funzionari granducali che si susseguirono a capo del governo cittadino, l'operare in termini di segretezza e ufficiosità in modo da poter sempre ritrattare e negare quanto fosse stato concesso.

A questo quadro occorre aggiungere che Livorno era porto franco, una qualità non rispondente a una forma specifica ma soggetta a estrema eterogeneità e di tutt'altro che facile definizione. Nel 1762, per comprenderne a pieno le caratteristiche, la Reggenza lorenese ricorreva alla consulenza dell'auditore del Governo Giuseppe Francesco Pierallini e del cancelliere della Dogana, l'avvocato Pompeo Baldasseroni, i quali, nella loro replica, poterono fissare solo alcuni punti fermi, lasciando ben più di qualche elemento di indeterminatezza:

> La vera definizione del porto franco è l'appresso: un porto nel quale non solo è lecito a ciascun bastimento di qualsivoglia nazione, esclusi i soli nemici, l'approdare e trattenersi a loro talento (il che è comune a tutti i porti) ma dove inoltre possono scaricarsi, introdursi, estrarsi ed asportarsi le mercanzie di qualunque genere senza verun pagamento di dazio. […].
> Ed è certissimo che qualunque ne sia la vera definizione, la parola porto franco, secondo la comune intelligenza, altro non vuol dire che un porto privilegiato ed al quale sono concesse dai respettivi sovrani alcune particolari esenzioni.
> Di modo che non è possibile fissare un'idea del porto franco in genere, ma può con sicurezza asserirsi che la loro natura dipende da quelle leggi che al sovrano è piaciuto di prescrivere, e porta seco soltanto quei privilegi ed esenzioni che egli ha volute accordare. […]
> Anzi, può dirsi di più, che per quanto un sovrano stabilisca oggi certe leggi per un porto-franco, non per questo elle sono irrevocabili e può benissimo con delle leggi posteriori togliere una parte dei privilegi che egli ha concessi a principio, lasciando nel suo essere la denominazione di porto-franco, che è sempre conveniente finché si verifichi la sussistenza di qualche privilegio o agevolezza.
> Una riprova evidente di questa verità si ricava appunto da ciò che riguarda Livorno.
> Non abbiamo legge o dichiarazione alcuna che contenga tutte insieme le esenzioni di questo porto e specialmente quella generica ed illimitata da qualunque dazio.[…]
> Adunque egli è evidente che il porto franco non ha una natura particolare, e determinata, ma è tale quale lo vuole il sovrano che ne ha il dominio[63].

[63] ASFi, *R,* 741, ins. 18, parere espresso dall'auditore Pierallini e dall'avvocato Baldasseroni il 30 gennaio 1762 su richiesta del Consiglio di Reggenza.

Ancora negli anni Trenta dell'Ottocento era ormai chiaro, anche a livello internazionale, che il sistema fiscale in uso nella città toscana, grazie al regime della franchigia che si poteva principalmente ridurre alla tariffa degli stallaggi[64], assicurava tali vantaggi da non avere pari rispetto a molti degli altri scali mediterranei. Così si scriveva, infatti, pochi anni dopo la formale istituzione del porto franco nel 1835:

La franchigia del porto di Livorno e della vasta città che vi è annessa è tanto perfettamente mantenuta che non havvi un solo titolo sotto il quale il viaggiatore, i suoi effetti e le sue mercanzie siano direttamente o indirettamente sottoposte al più piccolo diritto di dogana. I diritti di ancoraggio e di sanità, i soli che si percipono nel porto di Livorno, del pari che quelli di dogana sulla mercanzia che uscendo dal porto franco e dalla città s'introducono nell'interno del granducato, sia per transito, sia per consumo, sono stabiliti sopra una base così moderata e ristretta, che rimangono generalmente molto al di sotto di quelli che si esigono negli altri porti o Stati d'Europa[65].

I molti privilegi in uso a Livorno dipendevano però soprattutto da quell'insieme di concessioni straordinarie accordate nel corso del tempo dai granduchi o in virtù di accordi particolari stabiliti con i consoli di una o più delle nazioni straniere residenti a Livorno. Così, ad esempio, il mancato esercizio del diritto delle autorità toscane di effettuare ispezioni e perquisizioni a bordo delle imbarcazioni ancorate in porto non dipendevano dal regime della franchigia, ma era effetto di una scelta deliberata condotta dalle magistrature locali e consolidatosi nelle prassi:

E rispetto a Livorno, se dovesse unicamente attendersi la sua qualità e privilegio di porto franco, certo è che potrebbero farsi le visite sopra i bastimenti stranieri già che le leggi l'hanno ordinate.
Il non farsi tali visite, ed il non mandarsi ad effetto le perquisizioni, benché ordinate dalle leggi, dipende da due principi affatto diversi e distinti dalla natura del porto-franco.
Il primo si è il riguardo di non entrare in impegni colle Corti estere, quali per quanto i respettivi negozianti possano aver convenuto in Livorno ed il granduca

[64] Così riferiva ancora il console sardo, Luigi Spagnoli, il 21 febbraio 1815, nell'illustrare al segretario di Stato degli affari esteri in cosa consistesse il sistema eccezionale vigente a Livorno, in ASTo, *MPE,* CN, Livorno, 1, cc. n.n.

[65] ASFi, *SMAE*, 1365, ins. 35. Considerazione tratta dalla relazione redatta il 28 maggio 1839 nella quale si esponevano le ragioni per le quali non si considerava conveniente pre il granducato stilare un trattato di commercio con gli Stati Uniti d'America.

di Toscana possa aver ordinato colle sue leggi, anno però sempre pretesa una franchigia sotto il loro paviglione. […] Il secondo motivo che ci ritiene dalle visite è il nostro proprio interesse, temendosi che queste disgustino i bastimenti stranieri e gli alienino da frequentare il porto di Livorno che dovendo il suo augumento ed il florido stato al quale egli è giunto alle facilità e comodi che si sono accordati agli stranieri e reggendosi col commercio che vi fanno gli stranieri medesimi, può dubitarsi a ragione che resti pregiudicato da quei rigori che volessero introdursi[66].

Prima di passare all'esame particolareggiato di questo complesso sistema, con tutte le sue varianti e modalità compromissorie, pare utile ricordare come, a fronte della lenta trasformazione dell'ufficio consolare dal compito di tutore e garante della prosperità della nazione di riferimento a funzionario ed informatore privilegiato dello Stato estero al quale si rispondeva, si fece strada il dubbio che l'opera dei consoli esteri non costituisse più un vantaggio per lo sviluppo del porto labronico, modificando anche l'atteggiamento del governo toscano nei confronti dell'istituto. Se, infatti, l'indirizzo per tutto il XVIII secolo era stato quello di facilitare il più possibile l'opera dei consoli esteri con l'espressa finalità di favorire in ogni modo «l'accesso di negozianti e delle mercanzie forestiere»[67], salvo impedire violazioni eclatanti della sovranità granducale, a fine Settecento si fece strada il sospetto che la circolazione di notizie di natura commerciale consentisse, piuttosto, ad altri Stati di approfittare di congiunture favorevoli e di spostare, a proprio vantaggio, proficui traffici da Livorno ad altre località. Così, nel 1792, il governatore Francesco Seratti segnalava al senatore Antonio Serristori l'inopportunità di informare sul movimento mercantile e commerciale di Livorno l'internunzio e ambasciatore imperiale a Costantinopoli, il barone di Herbert, che ne aveva fatto richiesta. «Livorno non ha commercio proprio», scriveva Seratti, bensì «profitta o dell'indolenza o delle circostanze degli esteri per fare il commercio loro», un vantaggio da mantenere segreto perché, una volta noto, sarebbe servito « ad illuminare gli altri ed a perderlo» come, peraltro, stava avvenendo in quegli anni:

[66] ASFi, *R,* 741, ins. 18, cit.

[67] È esplicito, in tal senso, quanto espresso da Francesco Giuseppe Pierallini, auditore del governo di Livorno, nel suo «Massime di Governo ed altre istruzioni per l'uso», redatto nel 1789 e conservato in ASLi, *G*, 958, cc. 4r, 6v-7v.

In Livorno si è fatta per molti anni la massima parte del commercio degli olii di Sicilia, e specialmente per l'Inghilterra. Questo ramo di commercio venuto grande non si è più potuto occultare. Gli inglesi ne fanno al presente il loro commercio direttamente in Sicilia, e Livorno lo ha perduto.
In qualche tempo si faceva quasi totalmente in Livorno il commercio dei coralli greggi della pesca della compagnia di Affrica. I francesi ed altri interessati nella detta pesca si sono illuminati ed il commercio in Livorno del corallo greggio è estremamente diminuito.
Da Livorno si provvedeva di salumi quasi totalmente Napoli e Sicilia, lo Stato pontificio, ed una parte della Lombardia. Continua a provvedere la Lombardia, ma rispetto ai due regni delle Sicilie ed allo Stato pontificio, gli inglesi, avendo rilevato che serviva per quelli una gran parte dei salumi che si commettevano da Livorno, hanno incominciato per loro maggiori profitti a mandare direttamente i loro carichi di Civitavecchia a Napoli ed a Messina, e questo ramo di commercio in Livorno diminuisce.
È grandioso al presente il commercio che Livorno fa dei cotoni, i quali tira dal Levante e ne fornisce le fabbriche d'Inghilterra. […]. La difficoltà delli spurghi e delle contumacie per le quali mancano dei commodi in Inghilterra fa qualche ostacolo alla sua contrattazione diretta di questo genere nel Levante, ma l'oggetto è tale che potrebbe meritare la pena che vi fosse posseduto, se vi si porta la sua attenzione, e Livorno la perderebbe.
Rilevo a vostra eccellenza queste poche idee perché ella veda quanto può essere pericoloso l'impegnarsi a dare dei dettagli continuati e regolati di una quantità di commercio quale è quello di Livorno grande ed esteso e che si dilata ancora, ma che senza mistero può dirsi precario, e che esige tutte le possibili cautele per conservarlo[68].

Ciò nonostante restava un fatto innegabile che, in più di una circostanza, Livorno dovette unicamente alla presenza dei consoli esteri, proprio in quanto dotati di speciali canali di comunicazione presso le rispettive Corti, la possibilità di contrastare con efficacia e prontezza le molte false notizie che furono spesso diffuse per danneggiare il porto franco labronico da parte dei suoi più feroci concorrenti e, in particolare, da Genova[69].

[68] Il governatore di Livorno Francesco Seratti al senatore Antonio Serristori, il 6 giugno 1792, ASLi, *G*, 983, cc. 112v-114v.

[69] Nell'estate del 1726 fu diffusa dai mercanti genovesi in tutto il Mediterraneo occidentale la notizia di una epidemia di peste a Livorno e della chiusura del porto. Per verificare la fondatezza di quella voce, a seguito della quale la Catalogna aveva cautelativamente sospeso la comunicazione con Livorno, il sovrano spagnolo incaricò il proprio console a Livorno di verificare come stavano i fatti. De Silva non esitò a confermare trattarsi di una informazione priva di fondamento, nient'altro che una «perjudicial quimera de la codiciosa malicia de los genoveses, enemigos declarados de este trafico». Anche il monarca di Francia aveva

1. PROFILI ISTITUZIONALI E CONFLITTI DI GIURISDIZIONE

A capo del Governo di Livorno, quale rappresentante ultimo del granduca, vi era il governatore. L'incarico riuniva buona parte delle principali prerogative del potere pubblico: era titolare della giurisdizione civile e criminale, dell'autorità sulle forze di polizia e militari stanziate in città, responsabile della sanità e dei movimenti da e per il porto, interlocutore e garante del corretto funzionamento di tutte le magistrature cittadine[70]. A fianco del governatore si trovava l'auditore, una sorta di segretario e consulente legale. Per tutta l'età medicea, il governatore di Livorno rispose del proprio operato direttamente al principe e, solo in seconda istanza, al segretario di guerra; una condizione di autonomia difficilmente riscontrabile in altri ministri granducali. Suo compito principale era quello di favorire le attività commerciali del porto labronico, assicurando il regolare svolgimento dei traffici e monitorando che il continuo andirivieni di merci, uomini e navigli avvenisse nel rispetto delle leggi dello Stato e della giurisdizione granducale. Si trattava di una osservanza formalmente ineccepibile, ma poi sottoposta a continui patteggiamenti e compromessi volti in primo luogo ad assicurare lo sviluppo economico della città. Anche il funzionamento delle istituzioni pubbliche rispondeva a una visione dinamica della società, e persino l'applicazione del diritto, così come formulato dal granduca e dai Ministeri fiorentini, prima di esser vigente a Livorno era sottoposto a verifica e soggetto a eventuale modifica. L'abilità principale del governatore stava dunque nel saper gestire le relazioni con coloro ai quali si doveva la ricchezza di Livorno, cioè le nazioni e i consoli che le rappresentavano, assecondandone le richieste fino a lambire, senza però mai metterla in discussione, la sovranità toscana.

Un altro organismo competente tanto sui consoli esteri di stanza a Livorno, quanto su quelli toscani, era il Consiglio di commercio.

dato ordine al proprio console, il de Moy, di raccogliere ogni dettaglio rispetto a tali falsità e di informarne la corte di Parigi e tutti gli altri consoli francesi disseminati nei porti del Mediterraneo, «lo que ha ejecutado el referido ministro y autorizado los del gran duque con testimonios de todos los cónsules aquí residentes para el común desengaño». Dalle lettere del console spagnolo Odoardo de Silva al marchese de la Paz, da Livorno, in data 27 luglio e 2, 9 e 23 agosto 1726, in AGS, *E*, 5376, cc. n.n.

[70] Per una più approfondita analisi della carica governatoriale, mi sia consentito rimandare a M. Aglietti, *I governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città,* Pisa, ETS, 2009.

Dopo una prima fase di funzionamento, tra il 1717 e il 1730, il Consiglio era stato nuovamente istituito dalla Reggenza nel 1746 e, sotto la direzione del governatore di Livorno, era rimasto attivo per oltre vent'anni. Soppresso col motuproprio del 24 febbraio 1769, fu sostituito in materia di giurisdizione per gli affari civili e criminali dal tribunale e dall'auditore del capitano della Bocca del porto labronico. A quest'ultimo, pertanto, furono assegnate anche alcune competenze di immediato interesse per le nazioni estere e in potenziale sovrapposizione con alcune prerogative esercitate dai consoli, come decidere della destinazione d'uso dei beni e degli effetti personali di capitani, ufficiali e marinai, morti o assenti, depositati nell'ufficio della Marina, provvedere alla vendita e all'inventario di detti beni, ovvero alla loro assegnazione in conto della Cassa del riscatto o in beneficio degli schiavi indigenti[71].

In seguito, fu istituito un nuovo organo, simile al Consiglio di commercio ma dotato di competenze assai ridotte, seppur manteneva l'ufficio di «sostenere le prerogative e leggi del porto, e la giurisdizione e diritti del regio sovrano contro qualunque infrazione si tentasse per parte delle nazioni e dei consoli esteri» e, quindi, il ruolo d'interlocutore privilegiato dei consoli esteri, come ben sintetizzava Francesco Seratti in una sua memoria degli anni Ottanta del Settecento[72].

In termini generali, la natura delle relazioni tra le istituzioni toscane e le agenzie consolari estere si delineava come un continuo braccio di ferro condizionato da una molteplicità di fattori non riducibili al mero dialogo di carattere istituzionale tra enti formalmente deputati a gestirne i rapporti. Occorreva tener conto della situazione politica

[71] ASLi, *G*, 960, cc. 91r-v, il governatore al capitano della Bocca del porto di Livorno, Livorno, li 27 gennaio 1779.

[72] «Doppo che fu riconosciuto inutile e fu soppresso un Consiglio di commercio in Livorno, al quale per altro l'istesso governatore presiedeva, esso è restato solo incaricato di avere una special premura per togliere alla mercatura ogni ostacolo pregiudiziale, e per promuoverla ed estenderla in quanto si possa. Esso in conseguenza esamina e fa le sue proposizioni sopra i ricorsi ed i progetti tendenti a questo fine. Esso propone, previa le verificazioni prese dal capitano della Bocca, le patenti per i bastimenti toscani, ed ha la corrispondenza con i consoli. Deve sostenere le prerogative e leggi del porto e la giurisdizione e diritti del regio sovrano contro qualunque infrazione si tentasse per parte delle nazioni e dei consoli esteri. Questa incumbenza esige maggior riguardo in tempo di guerra tra le nazioni marittime per impedire nel porto e spiaggia le ostilità tra di loro, per evitare i reciprochi reclami di pretesa parzialità, e per fare osservare quelle speciali leggi e convenzioni che regolarmente sogliono fissarsi al principio di ogni rottura tra le dette potenze per determinare i precisi limiti di questa neutralità, a ciò che sia o non sia permesso in vigore della medesima». ASFi, *R,* 780, ins. 55, cc. 1618v-1619v.

internazionale e del diverso potere d'influenza che ciascuna nazione, attraverso il proprio console, poteva esercitare sia verso il granduca, sia verso le altre comunità mercantili. Gli equilibri mutavano al ritmo delle guerre, delle paci e delle alleanze che si susseguivano: anche una piccola schermaglia avvenuta nel Mediterraneo poteva avere effetti rilevanti nei rapporti tra le nazioni a Livorno e, da parte toscana, si doveva essere pronti a prevenire rischi o a cogliere opportunità per favorire l'economia del porto. Pari importanza nel rendere il console un interlocutore più o meno affidabile e dotato d'influenza avevano le relazioni che si instauravano a livello informale tra i consoli e i ministri toscani residenti a Livorno e a Firenze, così come il legame fiduciario esistente fra console e nazione basato sul carisma di colui che rivestiva l'incarico e sulla sua abilità nell'assicurare i giusti contatti politici[73].

1.1. L'arte della dissimulazione: prerogative dei consoli e autorità sovrana granducale

I Lorena ereditavano un ordinamento normativo in materia consolare a dir poco confuso, seppur rispondente a un sistema consolidatosi nel corso di due secoli e basato sulla stratificazione di successive di prassi e consuetudini. Per tutta l'età medicea, l'autorità del governatore sui consoli esteri, e quindi sulle nazioni che rappresentavano, non era stata affatto chiara, né aveva mai preteso di esserlo. Il mantenimento dell'ordine pubblico dipendeva esclusivamente dalla capacità mediatrice del governatore, non dal riconoscimento di funzioni istituzionali ben definite. I rapporti tra quel ministro e i consoli esteri si costruivano dunque su base concordataria e permanentemente rinegoziabile, in una continua schermaglia ove la forza dell'autorità toscana dipendeva, oltre che da fattori interni, anche dallo scenario politico internazionale.

Uno dei momenti più delicati nella storia toscana settecentesca fu infatti quello del passaggio dalla dinastia medicea a quella lorenese.

[73] I consoli potevano esser dotati di grande influenza sul governo toscano per ragioni di natura diversa. Se, ad esempio, fu sempre fuor di dubbio il prestigio dei consoli spagnoli de Silva, pur in assenza di una vera e propria nazione mercantile ma piuttosto in virtù dei rapporti speciali del granducato con Madrid e dei contatti personali che i de Silva seppero costruire con i ministri toscani; i limiti caratteriali del console inglese John Dick ne ridussero quasi del tutto le capacità di interazione con Firenze nonostante il potere indiscusso riconosciuto alla *British Factory*.

All'epoca della contrastata transizione, Livorno si trovava sotto il governatorato di Giuliano Capponi il quale, per consentire alla nuova amministrazione di comprendere le specificità del regime istituzionale labronico, inviava, già nel 1739, un documento intitolato «Regolamento e pratica dell'esercizio della giurisdizione del Governo di Livorno sopra le persone e bastimenti stranieri». Nell'occasione, Capponi specificava quali fossero i limiti, le prerogative e, in una parola, gli equilibri giurisdizionali vigenti nei rapporti con le comunità estere, forse preoccupato che il nuovo regime politico volesse operare in modo troppo difforme rispetto agli usi pregressi:

> Per quattro cagioni si può prendere motivo in questa città e porto di Livorno di esercitare giurisdizione sopra le persone e bastimenti di nazioni straniere. Primo per affari civili, secondo per cause criminali, terzo per interessi economici di sua altezza reale che riguardino le sue regalie e gabelle, le di cui contravenzioni diconsi comunemente frodi, quarto finalmente per simili contravenzioni che riguardino le arti e mestieri che esercitino gli stranieri per rapporto tanto alle costituzioni particolari di tali arti, quanto alle leggi generali pubblicate per il buon regolamento delle compre e vendite e, specialmente, per l'economia delle cose riguardanti la grascia[74].

Nonostante le premure e le capacità di Capponi, il suo compito fu reso di gran lunga più difficile non solo per il cambiamento della classe dirigente al governo del granducato, ma anche per la situazione di debolezza nella quale si trovò la Toscana fino ai primi anni Quaranta[75]. Quello stato di incertezza ebbe un effetto diretto sui consolati esteri a Livorno, i loro compiti risultarono alterati, per lo più rafforzati nella necessità di rispondere all'emergenza di una condizione di eccezionalità, ma anche per trarre dei vantaggi a discapito delle autorità locali in evidente difficoltà. Alla fine del 1741, ad esempio, quando giunse la notizia dello sbarco a Orbetello di un corpo militare spagnolo, l'allarme tra i commercianti inglesi a Livorno fu tale che il sovrano britannico incaricò congiuntamente il console e il ministro plenipotenziario di riunire tutti mercanti della *British Factory* e di concertare con loro «the proper measures for the security […], and

[74] ASFi, *R,* 644, ins. 5, lettera del governatore Capponi a Gaetano Antinori, li 5 agosto 1739.

[75] Per maggiori informazioni, si rimanda al saggio M. Aglietti, *Giuliano Capponi governatore di Livorno tra Medici e Lorena,* in «Nuovi Studi Livornesi», XVI (2009), pp. 33-62.

to take their advice and do every thing in his power that may be of service to them», in modo da assicurare «the defence and the security of the persons and effects of the British merchants at Leghorn»[76]. Il console Goldsworthy, da parte sua, si fece portavoce della necessità espressa dalla comunità mercantile inglese di un intervento della Corona d'Inghilterra, nel timore che gli spagnoli potessero altrimenti sfruttare la «weakness of this country, where no place but Leghorn can make any resistance, and that without his majesty's protection a very short one»[77].

Vi fu però anche chi colse l'occasione per rivendicare maggiori prerogative. Lo dimostra l'offensiva sferrata fin dal 1737 dal consolato francese con la pretesa che i francesi residenti nel granducato o di passaggio non dovessero ricorrere ai giudici toscani, ma esclusivamente ai consoli di Francia e alle loro cancellerie, foss'anche solo per validare un contratto od altro atto simile. L'episodio merita un approfondimento perché furono numerosi i consoli francesi che, in questo stesso periodo, promossero iniziative simili in altri Stati del Mediterraneo occidentale, forse rispondendo a una strategia condivisa e promossa da Parigi. Il caso annoverava per altro parecchi precedenti simili, costituendo un conflitto prototipico nella storia dei rapporti dei consolati esteri con il Governo labronico.

È necessario fare un passo indietro. Il consolato francese di stanza a Livorno rispondeva alle norme contenute nelle *Patentes* emanate da Luigi XIV, all'epoca ancora sotto la tutela della regina reggente Anna d'Asburgo, il 30 marzo del 1644[78]. In quel documento si trovavano, in realtà, disposizioni già impartite nelle patenti che erano state inviate il 30 aprile 1632 all'allora console francese a Livorno, Jean Rabut, e nelle successive istruzioni dei primi di settembre del 1637, «expliquant son intension, que la dite charge & son êtenduë, soit, depuis l'emboucheure de la Rivière du Tibre jusques à celle de la Rivière de la Magre». In particolare, si disponeva l'obbligo per i capitani di con-

[76] Lettera di Thomas Pelham-Holles, duca di Newcastle e primo ministro inglese, al console inglese a Livorno, Goldsworthy, da Whitehall, il 3 dicembre 1741, in NA, *SP*, 98/39, cc. 154r-155v.

[77] Lettera del console Goldsworthy al duca di Newcastle, da Livorno, 8 gennaio 1742, in NA, *SP*, 98/39, cc. 156r-157v.

[78] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, ins. «Lettere ed altri documenti riguardanti il console spagnolo Emanuel de Silva 1766-1807», cc. n.n., *Patentes du Roy, avec Declaration & Reglement pour les émolumens de la Charge du Consul des François en Toscane*, del 30 marzo 1644.

segnare al console al momento dello sbarco un rapporto con tutti gli estremi della navigazione effettuata, soprattutto in caso di difficoltà sopraggiunte o di deviazioni dalla rotta stabilita[79]. Il console, da parte sua, avrebbe rilasciato un certificato di attestazione. Il sovrano stabiliva, inoltre, che i capitani e i padroni delle imbarcazioni provenienti dai mari di Ponente, giunte a Livorno o in altri porti toscani, dovessero recarsi immediatamente dal console «pour en être assistés a la vente & consignation de leurs marchandises, leur faire tirer leur argent, & les faire expédier aux doüanes, & par tout où il sera besoin». In cambio di quell'assistenza, obbligatoria anche nel caso di essere in affari con commercianti francesi residenti a Livorno, il console avrebbe dovuto ricevere, oltre ai diritti spettanti per l'approdo dell'imbarcazione, anche i diritti per la consegna delle merci. L'iniziativa reale era evidentemente volta a migliorare la qualità dell'attività consolare, ma anche ad esercitarvi un maggior controllo sulle funzioni e competenze, pur nella consapevolezza di modificare prassi da tempo acquisite. Per assicurare l'efficacia delle nuove norme, infatti, il sovrano proibiva espressamente «à tous marchands françois qui habitent au dit Livorne de s'ingerer en quelque façon que ce soit au prejudice du dit consul», affidando agli ufficiali e ai luogotenenti dell'Ammiragliato francese di condurre ispezioni sulle imbarcazioni per assicurarsi che i capitani e i padroni adempissero a quanto stabilito, prevedendo gravi sanzioni per coloro che non avessero corrisposto ai pagamenti dei diritti consolari e, infine, chiedendo al pontefice e al granduca di Toscana «de permettre & souffrir» quanto era stato ordinato da Parigi[80].

Col passare degli anni, le funzioni e le prerogative delle rappresentanze consolari francesi divennero sempre più dettagliate. Oltre ai trattati con i quali si introdussero, di volta in volta, nuove norme[81], si aggiunse il contributo fondamentale degli articoli del Titolo X della *ordonnance* per regolamento della marina mercantile dell'agosto del

[79] Questo rapporto prendeva il nome di *consulat*, in Francia, e di *testimoniale*, in Italia.

[80] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, ins. «Lettere ed altri documenti riguardanti il console spagnolo Emanuel de Silva 1766-1807», cc. n.n., «Patentes du Roy, avec Declaration & Reglement pour les émolumens de la Charge du Consul des François en Toscane», del 30 marzo 1644.

[81] È il caso, ad esempio, del trattato di pace tra Spagna e Inghilterra siglato a Madrid nel 1667, poi confermato dal trattato di Utrecht del 1713, e nel quale si autorizzavano i consoli francesi residenti nei porti spagnoli a esercitare la giurisdizione contenziosa, cioè quella volta a dirimere diatribe, contestazioni e processi tra i sudditi francesi presenti in loco.

1681 (con la quale – tra l'altro – si dotavano i consoli dell'autorità di legalizzare gli atti emanati all'estero), integrati dalla *ordonnance* dell'aprile del 1689 relativa alla marina militare e dalla *ordonnance sur la juridiction des consuls* del 4 gennaio 1713, con la quale si prescriveva ai francesi stabilitisi o di passaggio in altri Paesi di far riferimento solo ai propri consoli per dirimere i conflitti e per il deposito degli atti. Su questa base comune andavano a sommarsi gli eventuali ulteriori privilegi che il console e la nazione mercantile di Francia residente a Livorno riuscivano a strappare attraverso l'inserimento di nuove competenze nelle patenti sottoposte all'*exequatur* della Corte fiorentina, o per via di prassi. Il granducato non tardò ad adottare delle contromisure valide a ridurre al minimo queste occasioni di rafforzamento dell'autorità consolare che potevano facilmente sfuggire al controllo. In primo luogo, fu adoperato lo stratagemma di inserire la clausola «nelle forme solite» nell'*exequatur* col quale, per grazia sovrana, si ammetteva il console estero a svolgere la propria funzione, a «cautela» di non poter introdursi alcuna novità in materia di prerogative consolari[82]. Per il resto ci si affidò all'attento monitoraggio del governo locale. Tornando ai rapporti col consolato francese, il governatore Mario Tornaquinci si rifiutò di riconoscere la vigenza dell'*ordonnance* del 1713, forte del fatto che persino i mercanti francesi di Livorno si erano detti contrari alla sua adozione. L'affare fu oggetto anche di trattative tra Firenze e Parigi[83]. Tornaquinci, chiamato a esporre le proprie ragioni, inviò a Firenze una fede giurata, sottoscritta anche dall'auditore Grifi e dal cancelliere del tribunale del Governo di Livorno, nella quale attestava che giammai, negli oltre dodici anni di anzianità che annoverava di servizio in quell'ufficio, era stata eseguita alcuna sentenza o atto proveniente dal preteso tribunale del consolato di Francia, né si aveva notizia che fosse accaduto prima. Nonostante questo e i numerosi altri tentativi di resistenza offerti dai governatori, e destinati più o meno al successo, i consoli francesi riuscirono a far valere quasi sempre le proprie pretese, confermando una capacità di affermazione attestata non solo in Toscana. Le ragioni di questo feno-

[82] ASLi, *G,* 958, c. 207r, con riferimento all'informazione del 25 agosto 1779 ratificata da rescritto sovrano il 4 settembre successivo.

[83] L'avvio di questa complicata questione giurisdizionale dei consoli francesi a Livorno è reperibile nel carteggio degli anni 1713 e 1714 conservato in ASFi, *M,* 2234 e 2235, cc. n.n.

meno sono molteplici, anzitutto pesava la forza di coercizione che una potenza economica e militare come quella francese poteva esercitare nei confronti di molti altri Stati, piccoli e grandi, affacciati sul Mediterraneo, ma forse, in egual misura, fu effetto dell'azione normativa avviata dalla Corona in materia consolare[84]. Da un memoriale del 21 febbraio 1729, presumibilmente redatto da uno dei consoli francesi di stanza a Livorno, si apprende infatti che la giurisdizione consolare del regno di Francia era stata sottoposta fin da quel tempo ad un processo di uniformizzazione tale da rendere l'ufficio più vincolato a quanto disposto a livello centrale oltreché alle possibili usanze del luogo di residenza. Che ci si trovasse in Spagna, in Portogallo, nel Regno di Napoli e di Sicilia, o in uno qualunque degli altri porti d'Italia e del Levante, i consoli francesi dovevano considerarsi «comme des ministres publics» e, perciò, soggetti al diritto delle genti e investiti dell'autorità giuridica nei confronti dei sudditi francesi per delega sovrana. Le loro prerogative che nel caso toscano si appellavano anche al valore della consuetudine, venivano così descritte:

> Leurs prérogatives consistent à faire les inventaires des biens, et effets appartenants â un françois qui décèdent dans les lieux de leur résidence, à prendre connaissance des différents qui surviennent entre les négociants, capitaines, patrons, équipages et passagers des vaisseaux de la nation qui résident, et abordent à ces ports, pour les décider sommairement et sans frais, et à faire les instructions des prises qui y sont amenées par les armateurs françaises[85].

Con queste premesse, appare ancor più evidente che la difficile fase della successione dinastica in Toscana parve l'occasione per conseguire il riconoscimento di ulteriori diritti rivendicati come propri ma, fino ad allora, contestati. Nel 1737, il console francese a Livorno, appoggiato dal conte Lorenzi, ministro per la corte di Francia a Firenze, contestò il diritto del tribunale toscano di giudicare sui beni dei francesi a Portoferraio. Il governatore labronico respinse duramente quello che non esitò a definire l'ennesimo tentativo di delegittimazione dell'autorità toscana:

[84] A. Mézin, *Les Consuls de France au Siècle des Lumières (1715-1792),* cit., pp. 33-36.

[85] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, ins. «Lettere ed altri documenti riguardanti il console spagnolo Emanuel de Silva 1766-1807», cc. n.n., «Mémoire sur les prérogatives, fonctions, attributions et juridictions des consuls de la nation française dans les ports ou ils sont établis». La grafia riportata è quella reperibile nel documento.

In Livorno il diritto competente al tribunale del Governo di sua altezza reale, come unico giudice ordinario, [non] gli è stato mai controverso da veruna nazione forestiera, né da alcuno dei signori consoli di esse è stato mai preteso che li padroni dei bastimenti di loro bandiera non venissero a fare l'atto del consolato in questo tribunale, che anzi, li signori consoli di Spagna, Inghilterra, Olanda, Venezia e Genova mai, neppure in loro casa privatamente, anno praticato o praticano far atto alcuno in questa materia di testimoniali colli loro respettivi nazionali, servendosi unicamente del testimoniale del nostro tribunale. […]. E quanto alla consuetudine locale questa pure niente gli può suffragare, perché li signori consoli sono stati in ogni tempo privi di qualunque giurisdizione, quale è restata sempre intatta, et illesa presso il Governo, che se ne è mantenuto nel pacifico quasi possesso in qualunque materia, e specialmente nella presente dei consolati, non avendo mai ammesso, né atteso alcun altro testimoniale fuori di quelli fatti nel suo tribunale[86].

Su questa, e simili altre questioni, si dovette tornare più e più volte senza raggiungere mai un punto fermo a fronte dell'insistenza dei consoli francesi nel rivendicare prerogative date per acquisite e ritenute, perciò, irrevocabili benché costantemente negate dal Governo labronico. Le figure giuridiche sottoposte a più riprese a contenzioso rispondevano a una precisa casistica corrispondente, evidentemente, a un determinato profilo istituzionale che doveva esser stato disposto a Parigi e accolto in molti altri Paesi, non senza conflitti, come facente parte dello *status* consolare, ma non in Toscana. Si trattava, innanzitutto, di vedersi riconosciuti: l'inviolabilità dell'edificio sede del consolato e la pretesa che le autorità locali non vi effettuassero perquisizioni o ispezioni in virtù del rispetto del diritto d'asilo (considerato sempre valido salvo che per i delitti di lesa maestà, cospirazione, incendio doloso e sacrilegio di primo grado); l'immunità dalla giustizia toscana per sé e gli altri impiegati del consolato; il diritto d'armi per sé e i propri servitori; il possesso di una cancelleria autorizzata a stilare atti ufficiali; la piena giurisdizione civile e criminale su tutti i contenziosi fra francesi; il diritto di avviso preventivo e di partecipazione diretta in tutta una serie di azioni promosse contro connazionali francesi, residenti o di passaggio a Livorno, o a bordo di imbarcazioni battenti bandiera francese[87]. È anche vero, nonostante il rifiuto formale sempre opposto

[86] ASFi, *M*, 2263, cc. n.n., memoriale del governatore di Livorno in data 29 ottobre 1737.

[87] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, ins. «Lettere ed altri documenti riguardanti il console spagnolo Emanuel de Silva 1766-1807», cc. n.n., «Note des privilèges dont jouit le Consul de France et le François à Livourne», cfr. il documento integralmente riportato nella terza sezione.

da parte granducale, che molte delle pretese francesi si appellavano all'aver effettivamente esercitato tali prerogative, o almeno questa era l'immagine che si aveva fuori dalla Toscana. Una memoria del 1741 redatta per la segreteria pontificia sulla disciplina in uso a Livorno per le cause mercantili riferiva come fatto non contestabile che, per principio generale, tali cause fossero giudicate in prima istanza dall'auditore del governatore labronico, in seconda istanza dal Magistrato dei consoli del mare di Pisa, ferma la possibilità straordinaria del ricorso al Magistrato Supremo di Firenze. Attestava poi, però, l'esistenza anche di una differente procedura per le cause tra ebrei, regolate dal Magistrato dei massari, e per quelle tra soggetti della nazione francese:

> La nazione francese sola ha il suo tribunale da per sé, che esamina e decide le cause fra soli suoi nazionali, questo tribunale è composto dal console di due negozianti, quali spediscono gli affari sommariamente senza dispendio, né perdita di tempo. Li gravati poi da questo giudizio ricorrono per la revisione al parlamento d'Aix[88].

L'ipotesi più probabile è che queste eccezioni alla regola avvenissero per disattenzione, vera o presunta, delle istituzioni governative toscane o a seguito di concessioni puntuali, ma senza esser mai state formalmente ratificate. Non è da escludere, inoltre, che le modalità di funzionamento dei consolati francesi, rispondenti a regolamenti e norme proprie indipendenti dalle consuetudini in uso nei territori di destinazione, rendevano queste rappresentanze meno flessibili e, quindi, più sottoposte a conflitti con le autorità locali. Quel che è certo è che, con l'avvento della dinastia lorenese, i margini di tolleranza verso queste forme di autonomia giurisdizionale divennero assai più stretti rispetto all'età medicea.

L'introduzione di una maggiore severità nella applicazione delle norme e nel rispetto dell'autorità toscana è testimoniata anche dal console inglese Goldsworthy che manifestava chiaramente il proprio disappunto rispetto alle riforme applicate al momento dell'avvento di Francesco Stefano di Lorena al trono di Toscana e alle quali imputava la responsabilità di averlo reso non più «as useful […] as my predecessors have been, beyond the memory of the ancientest merchants here», e di dover

[88] ASV, *SS, Firenze*, 230D, «Memorie diverse riguardanti gli affari della nunziatura in Toscana (1743-45)», cc. 201r-v, informazione non firmata, datata 17 ottobre 1741.

assistere alla mortificazione sia del servizio consolare del re d'Inghilterra, sia delle attività commerciali locali, per altro senza alcun reale vantaggio per il granduca, «whose authority», precisava, «was always assisting to the consuls till the late innovations which, however, are supposed not to be agreable to the sentiments of the Regency in general»[89].

Non a caso, nel 1744 Firenze interveniva proprio contro il detto console per aver incaricato, in qualità di proprio cancelliere, il notaio Giovanbattista Gamerra, di legalizzare le testimonianze raccolte in materia di prede nei casi in cui fossero coinvolti soggetti o merci della nazione inglese. Il governatore intervenne ricordando disposizioni granducali in materia fino dal 1694 e come «l'osservanza inconcussa di questo Governo e tribunale mai ha portato che alli signori consoli sia stato permesso di fare atti giudiciari, d'avere cancellerie o cancellieri». Se poi si fossero dotati comunque di simili apparati, come si sapeva esser stato fatto dal console di Francia, «il governo ne è restato sempre ignaro», non potendo impedire che ci si avvalesse, in casa propria, di un compatriota francese «a cui faccia fare la figura di cancelliere», anche redigendo atti di varia natura per i suoi connazionali, «ma non giammai tali atti sono stati ammessi in tribunale, né hanno fatto prova veruna» nel granducato[90].

Agli inizi degli anni Cinquanta, la Reggenza inviava l'ordine al governatore di Livorno di effettuare, con ritrovato vigore riformista e spirito accentratore, un'efficace supervisione sulle modalità di ammissione e di funzionamento degli istituti consolari esteri. È utile osservare che anche a Genova, fin dai primi mesi del 1749, si era avviato un controllo minuzioso su tutti gli uffici consolari e vice-consolari presenti sul proprio territorio. In particolare, il governo genovese aveva disposto che «tutti i principali giusdicenti della riviera di Ponente», ciascuno per la propria giurisdizione, intervenissero affinché nessuno esercitasse la carica di console o di viceconsole, né affiggesse le armi del proprio sovrano, in mancanza di ufficiale approvazione e riconoscimento del Senato della Repubblica, esigendo l'esibizione dei titoli di accreditamento addotti alla Giunta di Marina[91].

[89] NA, SP, 98/39, cc. 117r-118v, il console Goldsworthy al duca di Newcastle, Livorno, il 7 gennaio 1741.

[90] ASFi, *R*, 645, ins. 32, cc. n.n., il governatore Giuliano Capponi a Gaetano Antinori, da Livorno, il 31 agosto 1744.

[91] ASGe, *GM*, 8, cc. n.n., circolare del 21 febbraio 1749 inviata a «tutti i principali giusdicenti della riviera di Ponente».

Anche negli Stati di ben più grandi dimensioni, come in Spagna, proprio a metà del Settecento si registra una significativa riduzione delle prerogative consolari esercitate in via consuetudinaria, favorendo una più determinata affermazione della giurisdizione dello Stato:

> In Spagna li consoli non posson formare niun instrumento, né testamento, né inventario tutto ciò sta privatto e non ci concede più il monarca che il comporre le differenze che può avere fra capitani e marinari verbalmente, però si v'è litiggio, dobbiamo riccorrere al governatore o ministro di marina; nè fare il consulatto però niun capitano farlo nella mia cancelleria, ma debe essere avanti il giudice; tutti questi privileggi anno lasciato perdere le potenze per stare in questo regno, non so il perché[92].

Tornando al granducato toscano, per poter realizzare efficacemente i propri intenti fu necessario, anzitutto, conoscere l'esatta entità dei consolati esteri presenti. Nel gennaio, e ancora nel luglio del 1754, s'incaricò il governatore di Livorno, il marchese Carlo Maria Ginori, di produrre la nota di «tutti i consoli e viceconsoli delle potenze straniere che riseggono in cotesto porto, con il duplicato del loro memoriale, patente e lettera d'accompagnatura a codesto governo». Il Ginori dette avvio al censimento e alle ricerche documentarie senza nascondere che si sarebbe trattato di un «lavoro un poco lungo per i molti fogli che vi sono da ricercare, non avendo io qui trovato indice alcuno quando venni a questo Governo», ammettendo così l'assai scarso controllo che gli uffici del Governo labronico avevano avuto fino ad allora su tale questione. Nonostante le difficoltà, l'elenco risultante rivelò rappresentanze consolari per ben dodici diversi Stati, cioè per le repubbliche di Venezia, di Genova e di Ragusa, per il regno di Sardegna, per le Corone di Francia, di Svezia, d'Inghilterra, di Prussia, di Danimarca, di Spagna e per il regno delle Due Sicilie, per l'Olanda, e un agente per Malta. Quasi tutti annoveravano una presenza consolidata da alcuni decenni e spesso erano dotati di un proprio «sottoconsole» (cioè di un viceconsole)[93]. Si trattava senz'altro

[92] ASTs, *ICLT*, 272, «Acta consular», cc. 156r-163r, rapporto di Giovanni Giacomo Bertoldi del console imperiale ad Alicante del 20 giugno 1759, al conte Hamilton.

[93] La «Nota di tutti i consoli e viceconsoli delle Potenze straniere che ritrovansi al presente in Livorno», con l'indicazione nominativa di ciascuno di loro, è conservata in ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 27 e riportata integralmente in appendice. Nello stesso fascicolo è reperibile anche la richiesta, già avanzata alla fine di gennaio dal ministro Pandolfini e la nuova lettera dalla Segreteria di Stato al governatore Ginori del 5 luglio 1754, nonché la risposta del Ginori, del 10 luglio successivo, con la quale comunicava di aver avviato le ricerche richieste.

di un numero cospicuo se, nel 1747, la stessa Genova contava solo otto consoli (cioè quelli di Francia, Spagna, Inghilterra, Olanda, Napoli, Venezia, Malta, e, dalla fine di quell'anno, dello Stato pontificio)[94].

In secondo luogo, la Reggenza inviò l'ordine al governatore di applicare ed esigere il più rigoroso rispetto delle regole esistenti in materia consolare, e «affine che siano ben presenti a questi ministri [cioè ai funzionari del governo labronico] gl'ordini che [...] si rinnuovano di non tollerare negl'atti, sotto qualunque pretesto, memorie, dichiarazioni o altri fogli de' consoli che possino avere la minima apparenza di volere essi acquistare e spacciare qualche titolo di giurisdizione, ma solo quelle carte o attestati che daranno in figura di privati, come farebbe ogn'altro mercante»[95]. E non si sarebbe dovuto esitare a perseguire quanti avessero permesso ai consoli esteri, con connivenza o per semplice distrazione, di effettuare atti o procedure non consentite. Ciò nonostante, l'auditore del governo denunciava ancora nel 1757 documenti emessi in nome delle cancellerie consolari, mentre nel 1759 fu necessario l'intervento del governatore Bourbon del Monte contro il console spagnolo Odoardo de Silva il quale, addirittura, aveva redatto un registro delle merci trovate a bordo di alcune imbarcazioni per accertare il possibile contrabbando di sete[96].

Pietro d'Iharce, capitano della Bocca del porto e membro del Consiglio di commercio, non poté, da parte sua, che confermare ai ministri della Reggenza, preoccupati di non riuscire ad impedire gli abusi, l'esistenza in ben due consolati (cioè in quello di Francia e in quello di Spagna e delle Due Sicilie), di «una certa tale quale forma di tribunale nelli loro scrittoi, che chiamano cancellerie, ove affettano di parlare e scrivere in stile cancelleresco e diplomatico a similitudine delli tribunali legittimi, di ricevere e fare atti, ed esercitare (abusivamente, come ho sempre stimato) una supposta loro giurisdizione»[97]. D'altra parte, come già visto nel caso della Francia, anche per i consoli borbonici fu usuale avanzare la pretesa del diritto di legalizzazione degli atti riguardanti i propri connazionali. Il console di Napoli a Genova, ufficio per altro esercitato dal genovese Stefano Rati, ottenne persino di esser

[94] ASGe, *GM,* 8, cc. n.n., relazione della Giunta del novembre 1747.

[95] ASFi, *R*, 645, ins. 32, cc. n.n. Il governatore Carlo Ginori all'abate Giovanni Antonio Tornaquinci, da Livorno, il 20 settembre 1754.

[96] *Ibid.,* lettera dell'auditore Assunto Franceschini del 25 giugno 1757 e del governatore Filippo Bourbon del Monte al conte Pandolfini, datata 22 gennaio 1759.

[97] *Ibid.,* lettera di Pietro d'Iharce al ministro Tornaquinci, da Livorno, il 6 settembre 1754.

l'unico a legalizzare i documenti relativi a transazioni commerciali con i regni di Napoli e Sicilia o a beni mobili e immobili là collocati, precludendo il ricorso all'assai più economico cancelliere dell'arcivescovo genovese, come d'uso da molti anni. Date le «molte relazioni di commercio» dei genovesi, «oltre quelle dei patrizi capitalisti e possidenti di feudi, terreni, censi et altro in quei regni», tale «inusitato arbitrario diritto» preteso dal console Rati arrecò un «danno gravissimo ai nazionali genovesi», tanto più quando anche il console di Portogallo – anch'egli un genovese – ne seguì l'esempio, presto imitato anche dal console imperiale, mentre quello di Francia, già solito a simili usi, accrebbe il costo delle pratiche di legalizzazione (contro gli ordini dello stesso sovrano francese che il 26 giugno 1763 proibì espressamente di percepire diritti per il rilascio di fedi di vita e le legalizzazioni)[98].

Difficile sarebbe stato, proseguiva d'Iharce, reperire l'origine di tali consuetudini se non nella relativa tolleranza del governo cittadino che, col tempo, aveva consentito che una usurpazione sopportata potesse confondersi con un privilegio accordato, ovvero – avanzava d'Iharce – nella «immitazione» del sistema in uso tra i consoli delle nazioni cristiane stabilite in Levante e in Barberia[99]. In quelle terre, proseguiva, sulla base di istruzioni specifiche e trattati internazionali, i consoli erano «riconosciuti e trattati come persone pubbliche», godevano di privilegi particolari, del «*jus* di tribunale riguardo i loro respettivi nazionali e fino al *jus* della carcerazione ed inflizione di pene», oltre ad una estesa autorità nei confronti di capitani, padroni di vascelli e bastimenti della propria nazione. Tale modello non aveva invece alcun riscontro nel granducato toscano ove, a giudizio di d'Iharce, nessun documento o trattato sorreggeva simili pretese «e questo è tanto vero che né console, né nazione estera sa ove trovare li supposti o sognati loro privilegi, all'eccezione della nazione ebrea, li

[98] ASGe, *GM*, 11, cc. n.n., «Osservazioni di fatto e di ragioni sopra la legge e decreto proibitivi ai genovesi di esercitare in città qualsivogliano cariche di esteri sovrani», s.d. ma del 1780 circa. Solo i consolati d'Inghilterra, Olanda e Spagna non introdussero l'uso di pretendere l'esercizio esclusivo delle pratiche di legalizzaizone degli atti, per i primi due effettuate da tre mercanti e per la Spagna da tre notai del Collegio di Genova.

[99] Così era, infatti, in virtù delle capitolazioni che erano state recentemente rinnovate da Luigi XV, nel 1740, e che confermavano i consoli di Francia responsabili dell'amministrazione delle comunità dei propri connazionali compreso l'esercizio di funzioni di polizia e giudiziarie. Sul tema, vedasi A. Faivre d'Arcier, *Le service consulaire au Levant à la fin du XVIII^e siècle et son évolution sous la Révolution,* in *La fonction consulaire à l'époque moderne,* cit., pp. 161-178.

quali in autentica forma esistono appresso li loro massari e molte copie in mani particolari»[100].

L'attenzione di Francesco Stefano e della Reggenza rivolta ad affermare un più efficace controllo nei rapporti con i rappresentanti consolari esteri è testimoniato in più occasioni. Anche nelle «Istruzioni» elaborate per regola del primo governatore di Livorno nominato dal Lorena, il marchese Carlo Maria Ginori, il sovrano stabilì un diverso modo d'intenderne il ruolo, proprio in vista di potenziarne le competenze in materia consolare. Privato delle funzioni militari e ridimensionato nella sua autonomia, al governatore si assegnava l'incarico prioritario di «sostenere e proteggere il commercio» e «la franchigia del porto», oltre l'altrettanto rilevante compito di «mantenere i diritti e l'autorità di sua maestà, senza che nulla sia rinnuovato ed intrapreso per parte dei consoli residenti»[101]. Una preoccupazione tanto più comprensibile in un periodo, quello della seconda metà Settecento, nel quale i consolati delle nazioni più influenti (quali erano quelle inglesi, francesi ed olandesi) si fecero più esigenti, mentre i consoli apparentemente più deboli, incrementati di numero quanto a presenza sul territorio toscano, non tardarono a promuovere azioni collettive direttamente a Firenze volte a vedersi assicurate le stesse condizioni concesse alle nazioni più favorite.

Gli episodi in questo senso furono molteplici ma, fra tutti, è parso paradigmatico l'esempio offerto dal consolato sardo negli anni in cui fu affidato al conte Antonio Rivarola, dai primi del 1760 al febbraio 1775[102]. I rappresentanti del sovrano sardo avevano avuto fino a quel

[100] ASFi, *R*, 645, ins. 32, cc. n.n. Lettera di Pietro d'Iharce al ministro Tornaquinci, da Livorno, il 6 settembre 1754.

[101] Copia, tradotta e sintetica, delle istruzioni per nuovo governatore di Livorno, Carlo Maria Ginori, conferitegli a Vienna il primo ottobre 1746, da ASFi, *SF, Affari prima del 1788,* 795, cc. n.n. L'originale delle istruzioni, qui riprese agli articoli tre e quattro, è invece conservato in ASFI, *SS,* 336, b. 3, ins. 44, cc. n.n., e già pubblicate in M. Aglietti, *I governatori di Livorno,* cit., pp. 326-327.

[102] Antonio Rivarola, figlio di Domenico, entrambi militari, di origini genovesi e poi divenuti còrsi, avevano combattuto in Corsica al servizio dei Savoia e, perciò, i loro beni erano stati confiscati dalla repubblica di Genova. Rivarola si occupò prevalentemente di tener aggiornata Torino sugli affari di Corsica, anche mantenendo stretti contatti con Pasquale Paoli, con il quale aveva una lontana parentela per via della moglie, una Barbiggi. Destino volle che una sorella di Antonio divenisse moglie di Francesco Matra, con il quale invece il Rivarola interruppe tutti i contatti fin dal 1763 (così almeno affermava, con dovizia di dettagli, in una lettera scritta da Livorno, il 2 settembre 1763, al cavalier Raiberti a Torino, conservata in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n.). Lasciata Livorno dietro propria richiesta «giacché in questo clima – scriveva l'otto febbraio 1775, – l'assiduo tavolino mi debilitava la sanità, le

momento un ruolo marginale, né da Torino si erano mai preoccupati più di tanto di assicurare i propri interessi presso il porto labronico. Il primo soggetto investito dell'incarico di console sabaudo era stato Gregorio Mendes, giunto in città ai primi di ottobre del 1714, la cui nomina rimase caratterizzata da una certa ufficiosità, tanto che lo stesso governatore di Livorno consentì che esercitasse l'impiego in via riservata fino a che non fossero giunti ordini opportuni. Né al Mendes fu possibile fare gran che, non solo perché l'assenza di compenso lo ridusse in miseria nel giro di quattro anni, ma soprattutto per mancanza di istruzioni, nonostante i suoi solleciti, necessarie a sapere «come doversi deportare» e di dotarlo di «quei lumi che conoscerà essermi propri […] per non incorrere in quelli errori che potrei cadere involontariamente per non avere la pratica di codesta Corte»[103]. L'incarico di Mendes restò una breve parentesi circoscritta alla durata della guerra di successione spagnola, e il servizio consolare sabaudo restò vacante fino al successivo importante conflitto internazionale. Nel luglio del 1745, Lorenzo Bernardino Clerico fu, infatti, inviato a Livorno come nuovo incaricato degli affari dei Savoia. Clerico annoverava una più che trentennale esperienza, prima in Sicilia e, poi, per ventitré anni a Genova[104], ciò nonostante la formalizzazione del suo ruolo in veste di console di marina negli Stati e porti della Toscana giunse solo ai primi di giugno del 1747, due anni dopo l'insediamento in città. Quel titolo, peraltro, fu tutt'altro che ben accolto visto che Clerico, piuttosto, sperava di far ritorno in Piemonte e di esser abilitato all'ufficio di auditore presso la regia Camera:

L'onore che mi fa la maestà sua in volermi eleggere per suo console di Marina ne' Stati e porti della Toscana, portando seco molta spesa per qui spiegare e sostenere un tale caratere, e mancando a me per li dissaggi, malatie ed altri

spese eccessive e le incessanti inquietudini per parte di chi governa in Corsica mi toglievano anche del tempo al servizio», fu nominato governatore a Villafranca marittima, poi generale. Morì, ancora al servizio del sovrano sabaudo, nel 1795. Brevissime note biografiche in N. Tommaseo, *Lettere di Pasquale de Paoli con note e proemio*, in *Archivio storico italiano*, prima serie, vol. XI, Firenze, Viesseux, 1846, p. 3.

[103] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., lettere di Gregorio Mendes, da Livorno, in data 2 ottobre 1714 e 9 gennaio 1715 e in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 64, ins. 1, cc. n.n., in data 11 novembre 1718.

[104] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 64, ins. 2, cc. n.n., lettere di Lorenzo Bernardino Clerico, da Livorno, in data 13 maggio, 19 giugno, 22 ottobre, 29 novembre 1746 e 29 maggio 1747. A quest'ultima si allega un lungo memoriale, destinato al marchese di Gorzegno, ove è documentata l'intera carriera di Clerico fin a quel momento.

danni soferti la possibilità di farla, riuscirebbe più tosto di poco decoro al suo reale servizio ogni qualvoltacché la clemenza di sua maestà non si muova a graziarmi d'un stipendio conveniente per potere con la famiglia e con il dovuto riguardo vivere in un Paese ove il mantenimento è all'eccesso, è dove una tale carica è considerata, congiunta all'indispensabilità d'essere costretto per falta di professori, né studii, mandar altrove li figliuoli per abilitarli, in difetto di beni di fortuna, a potersi colle scienze produre, chepperciò suplicando la bontà dell'eccellenza vostra a voler entrar e in questi miei veridici reflessi, la prego voler altresì avere presente in questo poco avventuroso clima la mia tenue salute, e conseguentemente il permesso, doppo il corso di guerre presentante, di poter occupare il posto che mi è stato costà promesso, piacendo alla maestà sovrana di accordarmelo[105].

Nonostante le iniziali resistenze, al Clerico non restò altro rimedio che inviare la patente consolare attribuitagli dal re Carlo Emanuele III di Savoia al Consiglio di Reggenza per ottenerne il riconoscimento, ricorrendo all'ausilio dell'inglese Horace Mann, col quale manteneva buoni rapporti da tempo a seguito di alcune intermediazioni commerciali effettuate con la sua collaborazione tra Torino e Firenze[106]. Il conte di Richecourt, però, non accolse la richiesta positivamente, anzi preferì prima consultare il granduca, «non essendo mai seguita nomina da sua maestà per detto impiego»[107], lasciando l'affare in sospeso per un paio di mesi fino alla definitiva ammissione di quel consolato ai primi di febbraio del 1748[108]. Nonostante questo precedente poco

[105] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 64, ins. 2, cc. n.n., dalla lettera di Lorenzo Bernardino Clerico, da Livorno, in data 16 giugno 1747.

[106] Su Horace Mann e lo speciale raporto che ebbe con la Toscana, si rimanda a M. Aglietti, *Quando il principe è dispensatore di cavallereschi onori. Horace Mann e il cavalierato di Bath (1768),* in «Quaderni stefaniani», XXX (2011), pp. 57-74.

[107] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 64, ins. 2, cc. n.n., dalla lettera di Lorenzo Bernardino Clerico, da Livorno, del 29 dicembre 1747.

[108] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 13, «1748. Spedizione del console della maestà del re di Sardegna in Livorno in persona del signor Lorenzo Bernardino Clerico, in data 14 febbraio 1747/48, approvata da sua maestà imperiale con suo dispaccio de' 20 gennaio 1747/48». Rescritto di ammissione all'ufficio consolare dato in Reggenza li 8 febbraio 1748 a firma del principe di Craon e del segretario Antinori. La patente allegata, firmata del re Carlo Emanuele in Torino il 7 giugno 1747, seguiva una formulazione piuttosto comune per l'epoca, fermo li richiamo al rispetto della reciprocità. Vi si leggeva come il sovrano si fosse «determinato di stabilire un console di Marina nei porti della Toscana per proccurare alle nazioni a noi suddite ed altri commercianti con nostra bandiera da quelle parti l'assistenza e protezione di cui possono aver bisogno ed avendo già da lungo tempo sperimentato il zelo, l'esattezza e la buona condotta di Lorenzo Bernardino Clerico, nel soggiorno da lui fatto per ordine e servizio nostro nella città di Genova ed ultimamente in quella di Livorno, pendente cui ci ha fatto conoscere che in lui concorrono i requisiti opportuni per ben riempire le funzioni di

incoraggiante, fu Antonio Rivarola, nominato console del re sardo a Livorno fin dalla fine del 1759[109], che si pose l'obiettivo di affermare la propria posizione e di acquisire qualche diritto per una nazione rimasta, fino a quel momento, quasi completamente ignorata. D'altra parte, la Marina del regno di Sardegna, scarsamente rilevante nei commerci con Livorno, contava un numero ridotto di uffici consolari: due in Francia (a Lione e Marsiglia), tre nella penisola iberica (a Barcellona, Cadice e Lisbona), uno a Venezia, uno a Trieste e due nell'Italia meridionale (a Napoli e a Palermo), oltre a quello di Livorno. Ciò nonostante, Rivarola si propose di comprendere quali dovessero essere i compiti consolari ai quali rispondere nella Piazza labronica e, non ricevendo istruzioni dal governo sabaudo, né potendo contare su una prassi consolidata da chi lo aveva preceduto, cominciò a raccogliere un'enorme mole di informazioni, sistematicamente inviate a Torino, per definire le basi di condotta per sé e i propri successori:

Vorrei poter fare così in un subito la fatica che mi son prefisso di fare in questo impiego, la quale non potrà riuscirmi che col lungo esercizio della mia carica, e se mi sono avanzato con troppa franchezza a dire di voler formare un regola-

tale incumbenza. Quindi è che per le presenti di nostra mano firmata di nostra certa scienza, ed autorità regia, abbiamo eletto, costituito e deputato come eleggiamo costituiamo e deputiamo il predetto Lorenzo Bernardino Clerico per console di Marina delle nazioni a noi suddite et altre persone di nostra bandiera nei porti suddetti della Toscana per tal consolato esercitarvi, ed in sua assenza ed impedimento farlo esercitare per sostituto idoneo e capace a benefizio de' commercianti colà da noi dipendenti; e ciò con tutti gli onori, preeminenze, prerogative, privilegi, utili, emolumenti e diritti a simile carica spettanti ed appartenenti durante il nostro beneplacito e purché previamente presti il solito giuramento. Mandiamo pertanto a tutti i nostri sudditi, tanto abitanti in questi Stati, quanto in quella parte tragittanti e commercianti, ed a chiunque altro di nostra giurisdizione di riconoscere, stimare e reputare il suddetto Clerico per console di Marina come sopra. Richiediamo inoltre sua maestà imperiale granduca di Toscana, suoi reggenti, magistrati, ministri ed ogni altro a cui spetterà di farlo e lasciarlo gioire delle prerogative, diritti ed altre cose solite, offerendoci noi di corrispondervi in casi simili». Si veda anche in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n., la lettera di Bernardino Clerico del 12 febbraio 1748 con la quale si inviava a Torino copia del memoriale che gli era stato richiesto da Firenze e cui attenersi per richiedere il riconoscimento e la presa di possesso del proprio ufficio consolare.

[109] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 20, «1760. Spedizione del conte Antonio Rivarola console del re di Sardegna a Livorno, approvata da sua maestà imperiale con dispaccio de' 31 dicembre 1759». La gestione della pratica di ammissione del console sardo Rivarola fu in realtà un po' confusionaria. Nonostante il dispaccio sovrano, il 15 settembre del 1760, il governatore Bourbon del Monte scriveva al conte Pandolfini, a Firenze, come «Affine però di poterlo riconoscere in tal qualità [cioè di console a Livorno] è necessario che egli prima presenti costì le dette patenti e faccia la sua supplica che dev'essere informata, come ben sa vostra signoria illustrissima, e che a me sia dato in conseguenza l'ordine per la di lui ammissione all'esercizio del consolato». Rivarola presentò le sue patenti solo alla fine del settembre 1760.

mento, l'ho modificato coll'esprimere 'ai successori', intendendo che come non è mai stato in Toscana un nostro console permanente, saranno tutti nuovi lumi che potrò in successo del tempo mettere assieme su questa carica[110].

Avvalendosi della collaborazione di alcuni consoli presenti in città, Rivarola redasse nota delle tariffe principali utilizzate nel porto labronico grazie alla presa visione del regolamento della Corte di Francia, passatagli da de Bertellet, e del regolamento per i consoli e la Marina di Napoli, preso in prestito dal de Silva. Quanto alle tariffe consolari dei consoli di Genova, Venezia, Ragusa e Malta, dovette invece ricorrere ad altri informatori giacché, scriveva, tali soggetti non «erano messi al rango de' consoli delle Corone», segnalando l'esistenza di una separazione delle rappresentanze consolari in due gruppi soggetti a diverse regole. Appurato che «a Livorno il consolato è maggiore che in altri porti», si chiedeva a Torino come procedere: se uniformarsi per i diritti di consolato e di cancelleria agli altri Stati e, in particolare, a quello previsto dalla Francia, o se doveva piuttosto attendere un tariffario opportunamente redatto[111].

Un'altra indagine condotta dal console sardo fu quella relativa ai diritti e alle prerogative giurisdizionali riconosciute a Livorno ai propri colleghi e, su tal proposito, riferiva a Torino una realtà in parte anche molto diversa da quanto altrimenti sostenuto nei documenti del governatore labornico. Scriveva, infatti, Rivarola:

L'esercizio della giurisdizione, o sia cancelleria, è comune a tutti i consoli, benché contrastata da questo Governo; non so se riguardo alle tariffe concordino gli altri, io bensì che tutti forman processi in caso d'affari fra sudditi e sudditi del proprio principe. La differenza poi dell'esercizio di essa giurisdizione consiste che in Francia non si accetta dai magistrati e giudici alcun atto che non sia fatto avanti il console, e questo fa che la loro cancelleria dà più dell'altre in occhio al Governo. Credo che quella d'Inghilterra sia nello stesso piede, ma me ne informerò, se posso, perché tutti tengono in gelosia e per un mistero le loro cose. Il signor marchese de Silva, per la Spagna e Napoli, tiene un assessore per i processi che forma e tutti i provvedimenti vanno all'assessore. Monsieur Bertelet [Bertellet] per la Francia e Svezia ha il suo figliolo che fa da cancelliere. Monsieur Dich [Dick] per l'Inghilterra ha pure un assessore da cui vengono giudicate oltre le cause anche le prese: né vanno al Governo del Paese

[110] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n., lettera del console Rivarola, da Montopoli, il 2 novembre 1760.

[111] *Ibid.*, il console Rivarola, da Livorno, lettere del 17 settembre, 10 e 15 ottobre 1760.

altre cause che quelle ove sono intrigati i paesani, e le criminali commesse nella giurisdizione[112].

Quanto alle franchigie ed esenzioni assicurate ai consoli esteri, a giudizio di Rivarola erano limitate «all'essere la casa del console asilo sicuro», a non pagare gabelle su alcuni beni di uso domestico che avessero ricevuto per mare, e alla nomina dei viceconsoli da insediare negli altri porti toscani, salvo una esenzione speciale riconosciuta ai consoli di Spagna e di Francia sull'acquisto di sale grosso.

Altra cosa era, invece, il regime di privilegi che la legislazione livornese assicurava a tutti i residenti stranieri, sebbene anche in questo caso si registrassero differenze tra caso e caso. Così, quando Firenze prescrisse una nuova imposta gravante «sui beni e le industrie delle persone», salvo le consuete esenzioni per le nazioni estere[113], Rivarola notò che, ad eccezione dei sudditi inglesi, francesi ed olandesi, tutti gli altri erano stati tassati. Interpellato in merito il console Silva, il quale aveva presentato ricorso in Reggenza a difesa dei sudditi napoletani, Rivarola colse l'occasione al volo e «fatto anch'io il mio per tre piemontesi, e quando non sia per altro, sarà almeno per metterci il piede di formar nazione, e acquistare un *jus* nell'avvenire»[114]. L'iniziativa del Rivarola non cessò nemmeno a fronte della risposta negativa di Firenze basata sul fatto che l'immunità dalla tassa valeva solo per i «banchieri e mercanti di prima classe, non i bottegai», che era il caso dei piemontesi, anzi, si unì agli altri consoli pretendendo che «a tenore della risposta ed ordine che verrà, sarà resa giustizia anche ai nostri, per i quali, come è mio dovere, m'interesso»[115].

Fu proprio negli anni di Rivarola che divenne nuovo granduca Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, il quale sostenne con convinzione la necessità di disciplinare l'istituto consolare con una precipua azione normativa volta ad assicurare il controllo sovrano. Il diritto per ciascuna nazione commerciante di tenere a Livorno un proprio console

[112] *Ibid.,* il console Rivarola, da Livorno, in data 10 ottobre 1760,

[113] Si tratta presumibilmente dell'imposta sui redditi, in ragione del 3% e per una somma totale di centomila scudi, che fu esatta in occasione del matrimonio dell'arciduca Giuseppe, cfr. F. Diaz - L. Mascilli Migliorini - C. Mangio, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari,* Torino, Utet, 1997, p. 74.

[114] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n., il console conte Antonio Rivarola al ministro e segretario degli Esteri a Torino de Viry, da Livorno, il primo di luglio 1761.

[115] *Ibid.*, lettera del console Antonio Rivarola al ministro de Viry, da Livorno, il 18 luglio 1761.

fu confermato pienamente, fermo però l'obbligo di ottenere previa grazia granducale per essere ammesso all'esercizio dell'impiego e per poter affiggere le armi del proprio sovrano. Si richiese inoltre al governatore di Livorno di verificare «se siano state registrate da tutti i consoli le patenti spedite ai medesimi da' loro attuali rispettivi sovrani» e, in loro mancanza, procurarne il rinvio, esigendo che tutte le patenti fossero rinnovate e correttamente indirizzate al nuovo sovrano della Toscana[116].

L'età leopoldina si caratterizzò per i reiterati interventi promossi da Firenze volti a riformare le cariche di governo labroniche attraverso un meccanismo di integrazione formale degli uffici in un coerente organigramma giurisdizionale d'impianto statuale e compiutamente centralizzato[117]. In questa prospettiva, le competenze in materia consolare precedentemente affidate al governatore di Livorno furono conferite ad altre figure più vicine al granduca. Così, se nel settembre del 1765, il ministro Botta Adorno comunicava al governatore Bourbon del Monte l'obbligo di puntuale informazione su tutto quanto occorresse a Livorno in materia di «oggetti politici, di marina, e commercio»[118], ancor più chiaro fu il direttore della Segreteria di Stato per gli affari interni, Francesco Siminetti, pochi anni dopo, che ribadiva la «premura» del sovrano di essere ragguagliato «su tutto ciò che accadesse in codesta sua giurisdizione», anche qualora non fosse stata necessaria alcuna risoluzione, ma al fine di esser sempre al corrente «so-

[116] Il console inglese, però, si rifiutò di ripresentare la propria patente. BLLi, manoscritto 79, «Sommario delle massime governative riguardanti i consoli esteri residenti in Livorno», senza data ma di epoca leopoldina, cc. 104r-117v, in particolare c. 108v. I problemi con la patente del console inglese John Dick erano stati molti, anche in prima ammissione, se ne trova una completa relazione in ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 17. Alla fine, si obbligò il console a procurarsi una lettera del sovrano britannico, diretta al granduca, con la quale si confermavano lepatenti precedentemente speditegli, in ASLi, *G,* 958, c. 214r.

[117] Cfr. B. Sordi, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffré, 1991; G. Manetti, *La costituzione inattuata. Pietro Leopoldo di Toscana: dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione,* Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1991; A. Contini, *Concezione della sovranità e vita di corte in età leopoldina (1765-1790),* in *La Corte in Toscana dai Medici ai Lorena,* a cura di A. Bellinazzi - A. Contini, Roma, Ministero dei Beni Culturali, 2002, pp. 129-219, e le utili segnalazioni storiografiche in L. Mannori, *Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent'anni*, in *La Toscana in Età Moderna (secoli XVI-XVIII). Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca,* a cura di M. Ascheri - A. Contini, Firenze, Olschki, 2005, pp. 59-90.

[118] ASLi, *G, Lettere civili, Segreteria civile e militare,* 1, c. 370r, Botta Adorno al governatore Filippo Bourbon del Monte, da Firenze, li 24 settembre 1765.

pra qualche non giusta doglianza che in qualche affare avanzassero i ministri esteri [cioè, in questo caso, i consoli], come frequentemente costumano»[119]. Coerentemente, Pietro Leopoldo avviò anche una dettagliata raccolta d'informazioni sugli uffici e gli incarichi pubblici del granducato, in parte effettuata personalmente[120], in parte affidata a funzionari di fiducia. Uno dei più luminosi risultati di quest'attività fu l'opera dell'allora auditore del Governo labronico Giuseppe Francesco Pierallini. Questo funzionario aveva passato buona parte della propria vita tra le carte amministrative e rivestì la carica di auditore a Livorno per oltre trent'anni. A fronte della necessità sollecitata dal giovane granduca di stabilire in via definitiva comportamenti e norme che servissero da regolamento, a partire dal 1762 Pierallini annotò e riordinò l'intero *corpus* di prassi e disposizioni adottate, cadute in disuso o ancora valide, in tutti i settori di pertinenza governativa, compresa una completa rassegna di tutte le occorrenze nelle quali le autorità toscane potevano aver a che fare con i consolati esteri. Rispetto ad altri ambiti d'intervento, la silloge dell'auditore in materia di legislazione consolare appare più frammentaria e problematica:

> Il libero esercizio della giurisdizione del Governo sopra le persone e sopra i bastimenti stranieri è stato sempre un articolo dei più controversi dai consoli residenti in Livorno. Avrebbero essi preteso di interpetrare ed estendere la franchigia del porto fino al segno di non accordare al Governo una tale autorità. Peraltro sono sempre state rigettate queste loro pretensioni e se gli è dimostrato che nient'altro significa la franchigia di un porto che il diritto di approdarvi e godervi quei comodi e privilegi che si contengono nei Capitoli del porto franco, quali per lo più non riguardano che la materia dei dazzi e niente quella della giurisdizione, e che sarebbe un assurdo, se tale franchigia desse agli stranieri il titolo di venire ad offendere impunemente le leggi promulgate dal sovrano del porto medesimo[121].

Pierallini, nell'indicare quali dovessero essere le norme guida per l'interazione con le autorità consolari e per evitare conflitti giurisdi-

[119] ASLi, *G, Lettere civili,* 11, c. 254r, Francesco Siminetti al governatore Filippo Bourbon del Monte, da Firenze, li 20 luglio 1771.

[120] O. Gori, *Progettualità politica e apparati amministrativi nelle Relazioni di Pietro Leopoldo del 1773*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze, 4-5 dicembre 1992)*, Roma, Ministero per i Beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i Beni archivistici, 1994, pp. 291-321.

[121] ASLi, *G,* 958, cc. 24r, capitolo relativo alla «Giurisdizione del Governo sopra le Persone e bastimenti stranieri».

zionali, evidenziava come, nel rapporto coi consoli, fossero soprattutto in gioco l'applicazione del diritto toscano e la capacità di esercizio dell'autorità sovrana nel mantenimento dell'ordine pubblico cittadino. Non appariva, invece, pressoché alcun cenno quanto alle implicazioni possibili in materia di relazioni internazionali e di politica estera del granducato, salvo ciò che aveva strettamente a che fare con la conservazione della neutralità. Nel 1770, l'auditore ribadì allo stesso Ministero degli esteri quale dovesse essere la regola più importante da seguire in materia di legislazione consolare, trascurando ogni riferimento ai rapporti tra Stati ma ribadendo, invece, l'assoluta rilevanza del tema in termini di applicazione del diritto interno:

> La massima generale del Governo di Toscana è stata sempre quella di non accordare ai consoli stranieri la minima ombra di giurisdizione in Livorno.
> Sono pieni i registri di questa segreteria di avvertimenti al governatore su questo punto, e vi si legge in più occasioni che i consoli non hanno giurisdizione nelle cause dei loro nazionali, e neppure fra capitani e marinari; che non possono fare atti di qualunque sorte; che non devono avere cancelleria; che non si devono ricevere atti ove sia fatta menzione delle medesime, né i loro attestati e dichiarazioni quando siano fatti *ex-officio* e non in aria di semplici privati; che non devano arrestare a loro istanza i nazionali quando non ne alleghino al Governo una giusta causa, ed all'incontro non possono pretendere di sapere la ragione per cui il Governo faccia arrestare qualche nazionale, con diverse altre regole tutte tendenti ad allontanare dall'impiego di console qualunque ombra di giurisdizione[122].

Solo in ultima istanza, Pierallini metteva in guardia che l'applicazione di questa regola avrebbe provocato l'opposizione dei consoli esteri, i quali sarebbero stati ovviamente sostenuti dalle Corone dalle quali dipendevano, mettendo quindi il governo toscano in un compromesso, questo sì di natura internazionale, non sempre facile da risolvere. Come uscire dall'*empasse*? L'auditore non ha dubbi su quali debbano essere gli interessi superiori da tutelare, Livorno è porto di deposito, tutto il traffico è gestito da commercianti esteri e questi ultimi sono quelli che devono avere maggiori vantaggi affinché continuino a servirsi dello scalo labronico:

[122] ASFi, *SMAE*, 1803, ins. 7, cc. n.n., «Estratto di una memoria trasmessa dal Governo di Livorno a sua eccellenza il signor senatore Piccolomini», inviato con lettera del 12 dicembre 1770.

Di qui è che in certi articoli non può giudicarsi di questa come delle altre Piazze di commercio.
E se altrove è di regola che i paesani siano riguardati con maggior favore che i forastieri, e si cerchi di procurargli quella preferenza che può dipendere dall'arbitrio, qui all'incontro giova fare le maggiori agevolezze ai forastieri[123].

Insomma, ferma la «massima generale» in base alla quale «qualunque forestiero» ed i «bastimenti di qualunque potenza» dovessero esser soggetti alla giurisdizione del tribunale di Livorno, tali diritti avrebbero dovuto tacere ogni qual volta l'opportunità lo avesse richiesto, allorché la loro applicazione avesse portato «conseguenze fastidiose» o condotto a «vie di fatto troppo forti». In tutti quei casi nei quali fossero potuti sorgere scontri di tipo giurisdizionale, occorreva distinguere tra quelli ove non si poteva transigere e quelli ove, invece, appariva consigliabile privilegiare altre considerazioni, anche accettando qualche compromesso, purché non si lasciassero tracce scritte, né altre testimonianze che servissero da esempio per successive occasioni[124].

Il Governo di Livorno applicava, così, un diverso rigore nel dirimere i conflitti, differenziando anzitutto tra i casi verificatisi a terra e quelli avvenuti in darsena, sul molo e in spiaggia. Solo per i primi era «indubitato che appartiene al tribunale di Livorno la cognizione delle cause, sì civili, che criminali di qualunque specie, siano queste tra stranieri e stranieri, o tra questi e sudditi, mercanti, capitani, e padroni di bastimenti, e marinari», e restava un principio quasi irremovibile nonostante la contrarietà dei consoli, i quali avevano «fatto ogni sforzo» per affermare la propria autorità soprattutto sulle cause vertenti tra i propri connazionali e tra i capitani e i marinai dei bastimenti di loro bandiera. Pari problematicità era stata riscontrata anche nel dirimere le liti in materia di prede, una prerogativa rivendicata sovente dai consoli esteri nel determinare la legittima pertinenza dei beni predati, ricorrendo anche ad atti testimoniali e notificazioni legali volte a documentare la validità della presa, attività evidentemente condannate dal governo labronico che, su questo punto, si esprimeva in termini contrari a quanto sostenuto dall'abate Galiani, come Pie-

[123] ASLi, *G,* 958, cc. 14v.
[124] «Il governatore non tratta alcuno affare con i consoli in scritto, ma unicamente in voce», in *ibid*., c. 247. Questa prudente disposizione fu confermata più volte: nel 1758, nel 1764, nel 1773 e, ancora, nel 1781.

rallini stesso ebbe modo di precisare[125]. Solo nei casi di prede fatte in violazione della neutralità toscana si consentiva invece ai consoli di gestire il ritiro dei beni sottratti a chi di diritto[126].

Un principio, appunto, quasi irremovibile, perché come ammetteva Pierallini «il più delle volte, si è contentato il Governo di rinunciare» anche ad esercitare la giurisdizione sulle cause a terra, «consegnando i colpevoli ai comandanti respettivi per essere puniti da essi» e assicurandosi solo che tale condotta apparisse come di «mera compiacenza»

[125] ASLi, *G,* 958, cc. n.n. e, sul tema, si rimanda ovviamente anche a F. Galiani, *De' doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali,* Milano, s.e., 1782, vol. II, p. 440. Si noti che, come Pierallini, anche il professore dell'Ateneo pisano Giovanni Maria Lampredi si era espresso contro il giudizio di Galiani rispetto alla possibilità che i consoli esteri – e con specifico riferimento alle pretese del console inglese di stanza a Livorno – potessero rivendicare qualche forma di giurisdizione sull'attribuzione delle prede fatte dai propri connazionali, così in G. M. Lampredi, *Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra,* Firenze, s.e., 1788, parte I, pp. 227-233. Di questo caso si trova riscontro anche in J. Reddie, *Researches, historical and critical, in Maritime International Law,* Edinburgh, Thomas Clark, 1844, vol. I, pp. 426-427, che riprende, contrapponendosi ad esso, von Martens.

[126] L'atteggiamento in materia di prede era chiarito nella lettera del governatore di Livorno Bourbon del Monte del 14 marzo 1777: «Appartiene alle ammiralità respettive de' predatori il giudicare di tali prede ed il governo lascia che si attendano le loro decisioni, ma non è mai stato permesso che se ne faccia causa formale in Livorno davanti a' consoli. E solo quando essi sono stati deputati dalle ammiralità medesime a riconoscere i recapiti riguardanti le prede per poter rilasciare anche senza una sentenza quegli effetti che chiaramente apparissero di pertinenza di neutrali, se le è lasciata eseguire tale incumbenza, come vantaggiosa al commercio in generale e tendente a risparmiare a' proprietari il ritardo e la spese di ricorrere all'ammiralità, ma ciò in linea di un semplice riscontro di recapiti, non di un giudizio, perché di fatto i consoli avevano la facoltà di rilasciare gli effetti indubitatamente spettanti a' neutrali, ma non avevano quella di condannare e dichiarare di buona preda gl'effetti spettanti a' nemici. Ed anche in questi termini si è permesso al più che qualche legale possa assistere i consoli, e dargli il suo parere sopra i recapiti che venissero presentati ma non già che si mescolino in conto alcuno né da vicino, né da lontano in simili affari i nostri tribunali, appunto perché non potesse indursene la minima tolleranza di una specie di giurisdizione ne' consoli, e perché non potesse mai dirsi che ci fossimo mescolati affari di prese fra le potenze straniere». Questo sistema era stato adottato già in diverse situazioni, come nel 1744 col console inglese e alcuni negozianti suoi connazionali, deputati a riconoscere i recapiti delle prede e assistiti dal dottor Gamerra, ma in qualità di semplice notaio. Ancora, nel 1757 e nel 1758 si tollerò che il console inglese fosse assistito dall'avvocato Baldasserini per riconoscere i recapiti delle prede, ma giammai riconoscendogli l'autorità di stilare atti di giurisdizione, bensì solo e in qualche caso specifico, «il potere di liberare gli effetti arrestati»; tutto in ASFi, *SS*, 222, prot. 10, ins. 14, cc. n.n. Analogamente, furono respinte le pretese del console russo, il conte di Mocenigo (per l'esattezza «commissario di Russia, ma ammesso in Toscana con la qualità sola di console», come precisavano dalla segreteria di Stato Vincenzio degli Alberti e Francesco Seratti al granduca, in lettera del 19 dicembre 1778), avanzate in occasione di una causa promossa nel tribunale di Livorno da Demetrio Valsamacchi contro il fratello Giovanni Valsamacchi, entrambi moscoviti ma residenti in Toscana. Il governatore di Livorno, come consta dalla lettera di Bourbon del Monte da Livorno del 16 dicembre 1778 al conte degli Alberti, consigliere di Stato, rammentava le ragioni più volte addotte per non accordare alcuna giurisdizione ai consoli; in ASFi, *SS*, 258, prot. 2, ins. 12, cc. n.n.

e con «il massimo riguardo» a che «non si riduca in obbligo»[127]. Anche nell'evenienza di dover intervenire per punire una rissa, sia che si fosse verificata in città o nella darsena tra nazionali esteri non dimoranti in Livorno, il Governo non avrebbe rivendicato alcun diritto di giurisdizione, anzi, non ne avrebbe preso nemmeno cognizione, salvo che in casi di particolare gravità: «non è stata mai espressa la ragione di simile contegno, – aggiungeva l'auditore, evidentemente in difficoltà nel giustificare tale tolleranza – [...], e solo può credersi che ella dependa dalla massima di evitare quanto è possibile gli impegni con le nazioni straniere»[128].

La difficoltà di fissare un sistema giuridico certo, ma capace di garantire il rispetto della sovranità granducale, il regime di porto franco, le leggi speciali valide a Livorno e il regime eccezionale formatosi nel corso degli anni così favorevole alle nazioni straniere, si rifletteva nella composizione di un ordinamento giuridico-amministrativo cittadino quanto meno caotico. Una complessità che ben colse il console sardo Rivarola, che così ragguagliava il proprio superiore a Torino su quello strano sistema nel quale il sovrano appariva, almeno in parte, assai ridotto nelle proprie prerogative:

Da quanto ho potuto comprendere, l'uso di questa Piazza in non ingerirsi in conto alcuno nelle prede qui portate da qualche legittimo armatore, *non puol essere un effetto del porto franco, ma bensì una regola della legge pubblica*, *perché il porto franco, non riguardando la mercatura ed il commercio, non vorrebbe il sovrano perdere il suo diritto di giudice ne' suoi Stati quando puol esserlo*. E di fatti, una disputa anche fra sudditi d'una medesima Corona, per esempio fra oneglino e nizzardo, ricorrendo uno di loro al tribunale di questo porto, si decide dall'auditore, il quale però cerca dal console dei litiganti le leggi del proprio Paese per adattarsi nel giudizio ai tribunali loro (e per questo supplicai l'eccellenza vostra d'esserne provveduto, poicchè all'occasione mi troverei imbrogliato non avendo le nostre), benché i consoli cerchino di ovviare il ricorso accomodando per lo più esse differenze. Se dunque il porto franco portasse che il giudizio dei stranieri non dovesse aversi dal tribunale di questo Governo, non vedrebbero mai giudicare le persone che, per essere forastiere, sono immuni e dipendenti dal solo console; *bisogna perciò dedurre che il sovrano non ha potuto qui variare questo regolamento*, tanto sento anche dire dagli altri[129].

[127] ASLi, *G,* 958, «Giurisdizione del Governo sopra le persone e bastimenti stranieri», cc. 24r-42v.

[128] *Ibid*.

[129] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n., il console conte Antonio Rivarola al ministro e segretario degli esteri a Torino, da Livorno, il 17 giugno 1761. Il corsivo è mio.

Dalle note di Pierallini, i consoli esteri erano, formalmente, soggetti alla giurisdizione dei tribunali toscani «ed oltre a non essergli stata mai accordata quella prerogativa che si sarebbero voluta arrogare, sono stati rigettati come invalidi gli atti stati fatti da loro nei quali abbia potuto trasparire qualche ombra di giurisdizione»[130]. Anche rispetto ai reati commessi su bastimenti stranieri ancorati al molo livornese, la giurisdizione spettava al tribunale criminale cittadino, tanto più in caso di omicidio o di altro atto di pari gravità, salvo casi eccezionali nei quali, come già visto per le risse, si era «figurato di ignorare simili successi, specialmente quando non si è trattato di casi di molta importanza, e non poteva derivare offesa alla giurisdizione sovrana»[131]. Nell'eventualità poi di dover intervenire a bordo di bastimenti stranieri, si operava preferibilmente in accordo col console e, al fine di «non disgustare i negozianti», si indicò addirittura al governatore, seppur «segretamente», di non perquisire i mercantili, per quanto sospetti di praticare il contrabbando. Per concludere, anche l'arresto di delinquenti stranieri e la loro eventuale estradizione nei relativi Stati di provenienza erano pratiche contrarie, anzi «del tutto opposte» al sistema di Livorno ed ai privilegi del porto franco. La documentazione offre innumerevoli esempi di come, a fronte delle richieste di estradizione avanzate dalle Corti estere, il Governo labronico rispondesse ufficialmente offrendo ogni possibile collaborazione per l'arresto dei soggetti indicati, per poi provvedere piuttosto al loro allontanamento o, qualora si fosse trattato di individui già detenuti nelle carceri labroniche, favorirne la fuga, provvedendo poi a punizioni esemplari per le presunte inadempienze dei carcerieri[132].

La schermaglia giurisdizionale con i consoli, in altre parole, rappresentava una parte integrante della quotidiana ricerca di equilibrio tra i poteri locali, una occasione per misurare le forze reciproche, uno strumento politico per confermare o rinnovare alleanze e strategie. Quel certo «conveniente disimpegno» nel far rispettare le leggi toscane che rappresentava il principio ispiratore per l'amministrazione di Livorno sarebbe, invece, dovuto essere immediatamente rivisto solo qualora

[130] F. Galiani, *op. cit.,* p. 440.

[131] ASLi, *G,* 958, cc. 24r-42v, «Giurisdizione del Governo sopra le Persone e bastimenti stranieri».

[132] ASLi, *G,* 966, cc. 19-20, al cavaliere Siminetti, li 25 gennaio 1771.

fosse stata messa a rischio e «vilipesa in faccia alle nazioni» l'autorità sovrana granducale. Era l'arte del compromesso e della dissimulazione assurte a politica di governo.

2. INTRODURRE NORME CERTE: NOMINE, RINNOVI E NUOVI CONSOLATI

L'arrivo di Francesco Stefano di Lorena quale nuovo granduca fu all'origine di alcuni primi cambiamenti sia per i consoli esteri già residenti in Toscana, sia per i consolati di nuova istituzione. Il Consiglio di Reggenza rivolse una attenzione senza precedenti alla correttezza dei titoli che erano stati addotti per ottenere l'ammissione nei rispettivi uffici consolari. È nella patente che lo Stato di emissione attribuiva al console una determinata funzione e specificava la natura dell'attività che sarebbe stato chiamato a svolgere nel territorio di destinazione. E, infatti, Emmanuel de Nay, conte di Richecourt e presidente del Consiglio di Reggenza del granducato di Toscana dal 1749 al 1757, provvide personalmente e con ogni possibile scrupolo a esaminare la regolarità delle formule utilizzate nelle patenti d'investitura e delle procedure adottate per il loro accreditamento, ricorrendo in più occasioni a verifiche dei testi redatti in altre lingue, come nel caso dei consoli di Spagna, del regno delle due Sicilie, d'Inghilterra e di Francia, per appurare che fossero conformi ai requisiti formali espressamente richiesti dal granduca[133].

Le patenti consolari da sottoporre a *exequatur*, ovvero all'accettazione da parte dello Stato toscano che quel determinato soggetto svolgesse le specifiche attività descritte nella patente e al riconoscimento del carattere pubblico del console così designato, dovevano rispondere a un modello prestabilito. Tale avallo, necessario all'accreditamento del nuovo console a Livorno, assunse immediatamente tutt'altro significato rispetto a un atto dovuto o a una mera formalità, bensì divenne

[133] Si rimanda al parere del Consiglio di Reggenza, con annotazione dei commenti dei consiglieri espressi tra il 30 giugno e il 2 di luglio 1754 a proposito delle formule di investitura usate per le nomine dei principali consoli esteri residenti a Livorno. Tra gli altri, il conte di Richecourt, a proposito delle patenti dei consoli di Spagna e del regno delle Due Sicilie, osservava «comme je n'entends pas bien l'espagnol, je ne puis juger si la forme est égale a celle de sa majesté réale» e, in particolare, se quel *pedimos* fosse conforme alla «requisition formelle enoncèes dans la patente de sa majesté». ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 3.

un passaggio politico di prima importanza, oltre che occasione per affermare tutto il peso dell'autorità del nuovo sovrano lorenese.

La Segreteria degli esteri di Firenze respinse tutte le patenti nelle quali non ci si riferisse al granduca con i titoli di sua spettanza e, in particolare, con quello di «augustissimo imperatore», un errore piuttosto frequente visto l'uso delle Corti di replicare il testo standard utilizzato nelle patenti di età medicea[134]. Maggior rigore ancora fu riservato all'esame dei compiti e delle prerogative consolari generalmente indicati nelle patenti, badando soprattutto a che non fossero introdotte novità in materia giurisdizionale:

> Il console è ammesso in Livorno solamente con le prerogative accordate agl'altri, giacché l'esercizio della giurisdizione de' consoli negli Stati d'altri sovrani dipende non dalla concessione di chi spedisca la patente, ma dalla licenza ed ammissione del sovrano dello Stato ove il console è ammesso e risiede[135].

Nel passaggio dai Medici ai Lorena, anche in conseguenza dell'ingresso del piccolo Stato toscano nella ben più influente orbita asburgica, vi fu chi considerò opportuno stringere rapporti più stretti con il nuovo sovrano rispetto a quanto non fosse in precedenza. Questo si tradusse, talvolta, anche nella richiesta di istituire in Toscana un proprio consolato, un fenomeno che, comunque, rispondeva a una diffusa tendenza di potenziamento delle reti consolari attestata nei decenni centrali del XVIII secolo.

In questo processo, riveste un particolare interesse l'iniziativa intrapresa dallo Stato pontificio di istituire, per la prima volta, un proprio console a Livorno. Tale esigenza rispondeva solo in parte ai compiti di

[134] Esplicativo, in tal senso, il ritardo avvenuto per l'accreditamento del console di Svezia, Pierre-Jean de Bertellet. Nella prima versione del diploma consolare, rilasciato a nome dalla Corona svedese il 27 agosto 1745, non si erano inseriti tutti i titoli dovuti al granduca. Il principe di Craon scriveva al Bertellet, in data 4 marzo 1746, che il Consiglio di Reggenza, pur favorevole a concedergli l'*exequatur*, «avendo osservato nella copia della patente di sua maestà che sono dati all'augustissimo imperatore de' titoli convenienti per tal dignità, ma che per l'altra di granduca di Toscana viene espressa in più luoghi col titolo di granduca di Firenze, non può dispensarsi la Reggenza di far riflettere vostra signoria illustrissima che non essendo la detta patente conforme a quello praticano le altre Corone, non le pare di essere autorizzata a riceverla». Si era perciò richiesta ed ottenuta una nuova patente, redatta il 10 novembre 1746, contenente l'esatta denominazione. Il ministro Tornaquinci concesse finalmente l'*exequatur* il 22 giugno 1747. ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 6, cc. n.n., «1747. Spedizione del console di Svezia in persona del Bertellet console di Francia». Si allega copia delle patenti originali, in latino.

[135] ASLi, *G,* 970, cc. 69r-70r, lettera dal Governo di Livorno al conte Alberti, a Firenze, li 22 giugno 1778.

tutela o di rappresentanza di una non certo numerosa comunità mercantile romana, stanziale o di passaggio dalla città toscana, quanto piuttosto a un piano di rafforzamento della Marina papale che prese avvio proprio in quegli anni. Nel 1747, infatti, Roma aveva chiesto di istituire un consolato pontificio anche a Genova, investendone il suddito genovese Giovanni Battista Paganino. La Giunta di Marina genovese verificò se in città fosse mai esistito un consolato pontificio e se vi fossero state difficoltà nella sua istituzione, formulando poi un parere favorevole all'esaudimento della richiesta papale sulla ragione che «in alcun tempo mai sia stato ammesso in Genova console pontificio, siccome che tampoco ne sia stata fatta instanza». Peraltro, a giudizio della Giunta, pareva legittimo che il papa «possa qui abbisognare di console», «in ragione de' bastimenti che di sua bandiera in oggi trafficano per queste marine», salvo esprimere forti perplessità sulla persona indicata, non tanto per le qualità personali di Paganino, quanto per esser egli suddito della Repubblica, cosa che faceva temere una sua richiesta di esenzione dalle imposte, come già avevano fatto gli altri genovesi investiti dei consolati di Napoli e di Malta. Si prese in esame anche la possibilità di imitare il Senato della repubblica di Venezia che, intorno al 1745, aveva introdotto una tassa annuale di sessanta ducati per tutti i consoli esteri. La trattativa con Roma si concluse comunque positivamente, anche se solo dopo la modifica del testo della patente con l'espunzione di alcune parole «concernenti l'amministrazione della giustizia» e la disposizione che, di lì in avanti, tutti i soggetti di nazione genovese che fossero stati nominati consoli esteri, avrebbero dovuto previamente assicurare, con apposita cauzione, il pagamento delle pubbliche imposte loro dovute quali sudditi genovesi (norma che fu estesa anche ai viceconsoli con un decreto del 1749)[136]. Non andarono invece a buon fine i tentativi dei sovrani

[136] ASGe, *GM*, 8, cc. n.n., relazione della Giunta di Marina del novembre 1747, delibera in data 11 dicembre 1747, lettera da Roma del segretario di Stato, il cardinale Valenti, all'arcivescovo di Genova quanto alla modifica del testo della patente pontificia in data 21 settembre 1748. La norma di esigere una cauzione da parte di consoli e viceconsoli genovesi che prestassero servizio presso potenze estere fu abbandonata dopo pochi anni nell'incapacità della Repubblica genovese di contrastare le resistenze dei governi inglese, francese e del Regno delle due Sicilie, i quali giunsero a ricusare le patenti a tutti i consoli di Genova nel loro territorio qualora non si fosse ritirato tale obbligo, soprattutto rispetto alle cariche viceconsolari; vedasi il decreto del governo genovese del 10 novembre 1757 e le lettere del conte di Neuilly, ministro plenipotenziario di Francia a Genova del 14 ottobre 1756, e di Luigi Molinello, segretario del consolato genovese a Napoli, del 1753; tutte in *ibid.,* cc. n.n.

di Danimarca, nel 1748, e di Prussia, nel 1749, di istituire un proprio consolato presso la Repubblica genovese: entrambi furono infatti respinti sulla base della scarsezza dei traffici mercantili esistenti tra i due Paesi e Genova, nell'irragionevolezza della prolificazione di sedi consolari giudicate inutili[137].

Evidentemente il riconoscimento di una nuova sede consolare, dato il legame che si instaurava tra lo Stato che accoglieva l'agente e lo Stato straniero promotore, aveva anche implicazioni politiche molto sensibili e, nel caso del granducato di Toscana dove non si trovava alcuna nazione mercantile romana che rivendicasse un console, l'iniziativa pontificia apparve promossa surrettiziamente da Roma e sollevò non pochi sospetti su quali potessero essere le reali finalità. Le perplessità e le diffidenze della Corte toscana, non scevre forse dal timore che un occhiuto osservatore papalino fosse quanto meno inopportuno nella tollerante Livorno, finirono per bloccare quel nuovo consolato per parecchi anni, evidenziando le davvero straordinarie capacità di temporeggiamento di Firenze.

È il settembre del 1735 quando, per la prima volta, appare da parte di Roma la richiesta di accreditare un proprio console presso il granducato, proponendo per l'incarico un certo Bussotti, poi mai ammesso perché risultato gravato da molti debiti. La richiesta era stata reiterata il 13 luglio del 1736, stavolta indicando un tale Torremoccia, anch'egli respinto per aver presentato una patente consolare illegittima, o più probabilmente contraffatta, priva della firma del pontefice bensì a nome dei «conservatori del Senato e popolo romano». In entrambi i casi non si espressero da parte toscana obiezioni sostanziali rispetto

[137] «I consolati delle Potenze estere in questa città [di Genova] vengono […] permessi ad oggetto che possano i rispettivi consoli assistere, e procurare i vantaggi de' loro nazionali trafficanti con questa città e porto, come lo sono appunto quelli che in oggi vi risiedono.

Siccome però non si è mai per il passato veduta qui alcuna bandiera di Prussia, e non si sa se nonostante tutta la premura di quella Corte sia la stessa per riuscire nel farvene arrivare, perciò, affine di non moltiplicare in questa città simili carriche in tempo inoportuno e senza bisogno, le quali poi si rovesciano in pregiudizio delle loro finanze non apprende che presentemente vi sia luogo di ammettere il detto consolato», dalla relazione genovese del 7 febbraio 1749, in ASGe, *GM*, 8, cc. n.n. In questa stessa filza è conservata anche la relazione del governo genovese relativa all'affare del consolato danese datata 27 dicembre 1748 e, nel caso specifico, proprio la irrilevanza dei commerci tra Genova e la Danimarca «salvo qualche vela che ben di rado vi comparisce», faceva supporre avere quale unico obiettivo quello dell'aspirante console, l'ugonotto Giovanni Luigi Rigot, «di stabilirsi qui con farvi dei mercimoni in pregiudizio delle nostre finanze, come hanno per lo più praticato gli altri ugonotti nel tempo della loro qui dimora e potrebbe lui ancora più facilmente riuscire con l'amparo di detta patente».

alla possibilità che il papa, «nella sua qualità di sovrano temporale», stabilisse un console nella città labronica come le altre potenze straniere, seppur si avanzassero dubbi sull'opportunità di quell'innovazione, visto che fino a quel momento non se ne era sentita mai l'esigenza[138]; l'iniziativa prese corpo nel proporre, tra il 1740 e il 1741, prima Francesco Papanti[139], poi Ippolito Bonadies già Buoncompagni. In quest'ulti-

[138] ASLi, *G,* 970, cc. 69r-70r, lettera dal governatore di Livorno al conte Alberti, a Firenze, del 22 giugno 1778.

[139] Sul caso di Francesco Papanti, vedasi anzitutto la «patente di console pontificio in Livorno» attribuitagli il 22 novembre del 1740 e conservata in ASV, *SS, Firenze,* 126, cc. 197r-198r: «Dovendo noi deputare nel porto di Livorno un console pontificio il quale in tutte le occasioni di bastimenti, che saranno per giungere con bandiera di nostra Signoria o che siano sudditi della Santità sua possa e debba prestare a' padroni e marinari de medesimi e da passeggeri, che vi fussero sopra ne' di loro bisogni tutta a necessaria assistenza, ed in oltre sostenere tutte le ragioni che potessero competergli, come pure difenderli da qualsisia aggravio e comporre ogni differenza che fusse per insorgere fra di loro o con altri; quindi è ch'essendo pienamente informati dell'idoneità, fede esperienza ed altri lodevoli requisiti del signor Francesco Papanti, da quella città, siamo volentieri condescesi ad eleggerlo, come in virtù della presente, e per l'autorità del nostro uffizio di tesoriere e commissario generale del mare pontificio, lo eleggiamo e deputiamo come sopra con tutti gli onori, facoltà, privilegi esenzioni, emolumenti e tutt'altro solito godersi dagli altri consoli destinati ne' porti di mare. Comandiamo per tanto a chiunque spetta per tale sia riconsociuto, trattato, e stimato sotto le pene in caso contrario a nostro arbitrio. In fede. Data questo dì 22 di novembre 1740». La Reggenza fiorentina avanzò numerose obiezioni a tale nomina, che non ottenne mai l'*exequatur*. Anzitutto il fatto che un suddito toscano doveva chiedere licenza di poter servire in veste consolare un altro principe, cosa che il Papanti non aveva fatto, dubbi sulle qualità del soggetto e infine difetti formali nel testo della patente. Così riferiva il nunzio papale a Firenze al cardinale di Stato vaticano il 29 aprile 1741: «La mente del real Consiglio era lontanissimo dal contrastare alla Santità sua la ragione di mettere un suo console in Livorno, e che anzi si pregerebbe di ammetterglielo, purché si trovasse riparo alla presente difficoltà: la prima si è che la patente non si dia ad un suddito a meno che questo prima di riceverla non ne domandi la permissione al suo sovrano. La seconda riguarda unicamente il Papanti ed è che, oltre il non aver egli chiesta la sopradetta licenza, sia anche immeritevole del favore della patente pontifica, perché altresì già enunciati pregiudizi de' natali e di poco credito, sia stato anche processato per ordine di questa reggenza per mala amministrazione del suo impiego allorchè era ministro nel Bagno e che se bene non comparisca sentenza veruna contro di esso emanata quale per motivi prudenziali fu sospesa, non resti però dal processo d'essere fortemente indiziato. La terza e maggiore difficoltà risguarda la patente medesima di monsignor tesoriere generale: suppone la Reggenza che tutte le patenti de' consoli d'altri principi portino in fronte il nome del sovrano che l concede o che sieno da lui sottoscritte o dal ministro di Stato che come tale è autorizzato a trattare gli affari coi principi stranieri, e poiché il consiglio non riconosce questa autorità al mons. Tesoriere, però difficultà l'ammettere le semplici sue patenti nella maniera che costì non verrebbe ammessa una consimile del depositario generale di queste Finanze» (in *ibid.,* cc. 195r-v). Raffronta anche la documentazione in ASFi, *SMAE*, 2360, inss. 10 e 12, cc. n.n. e, in particolare, in quest'ultimo inserto, la lettera che fu inviata dal governatore di Livorno Giuliano Capponi a Gaetano Antinori il 9 dicembre 1740 ove, contrariamente a quanto riferito al nunzio, si avanzavano eccome perplessità sull'insediamento di un console pontificio a Livorno: «Non vi è esempio che in Livorno vi sia stato alcun console pontificio, né si crede che convenghi l'introdurvelo per non far nascere qualche disputa di precedenza cogl'altri consoli e per esser il nominato Papanti di bassa condizione,

mo caso ne fu promotore personalmente il nunzio pontificio Alberico Archinto, arcivescovo di Nicea, da pochi mesi succeduto alla nunziatura fiorentina a Gian Francesco Stoppani. I rapporti tra granducato e Roma avevano toccato un elevato livello di tensione e conflittualità con lo Stoppani, Archinto perciò si trovò anzitutto l'ingrato compito di riconquistare la fiducia della Reggenza, avviando quella che si rivelò una infruttuosa, quanto estenuante trattativa. Eppure, il Richecourt aveva rassicurato il nunzio, riferendogli di ben conoscere per quali «giuste raggioni la Reggenza ricusava il Papanti per quell'impiego, ma che ignorava per quali motivi pretendesse di non ammettere in Livorno console alcuno pontificio», quasi a voler manifestare il proprio sostegno a tale operazione, una posizione ben diversa rispetto a quella che, in realtà, ebbe in questa complessa vicenda[140]. Nel frattempo, il segretario di Stato pontificio, cardinale Silvio Valenti Gonzaga, riceveva le proteste di un suddito toscano che affermava di essere console pontificio a Portoferraio, tale Giuseppe Palmi, il quale pretendeva un intervento da Roma contro la Corte toscana dalla quale non solo gli si negava il riconoscimento in tale incarico, ma si era promossa un'azione giudiziaria nei suoi confronti con l'accusa di «turbata giurisdizione»[141]. Palmi affermava di aver presentato i documenti necessari al proprio accreditamento al governatore di Portoferraio oltre un anno prima, il quale li aveva rifiutati «con vari pretesti», rimettendone l'eventuale approvazione al granduca. Il caso era complesso perché Palmi adduceva a suo favore l'esser console di Malta presso l'Isola d'Elba e lo Stato di Piombino. Valenti incaricò perciò Archinto di far ratificare il consolato di Palmi, «molto più che, essendo il suddetto console di Malta, viene a non esser sottoposto a quella difficoltà che ha incontrate il console

mediante la quale non potrebbe sostenere questo suo carattere con decoro e poi si suppone che egli abbia procurata l'accennata patente per sottrarsi col mezzo di essa dal pagamento de suoi debiti, dei quali ne ha molti in questa città».

[140] ASV, *SS, Firenze*, 133, cc. n.n, lettera del nunzio Archinto al cardinal Valenti, da Firenze, in data 18 aprile 1741. Vedasi anche in *ibid.,* lettera del 25 aprile successiva, ove Archinto scriveva al Valenti come: «Vedrà vostra eccellenza il buon effetto delle operazioni del signor conte di Richecourt in proposito del console pontificio, avendo fatto mutare linguaggio alla Reggenza, e disapprovando in particolare la risposta consaputa da me dalla medesima. Abbiamo per adesso messo in sicuro il diritto di nostro Signore, vi restano le piccole difficoltà che vostra eccellenza leggerà nella mia lettera, alle quali si potrà trovare qualche temperamento».

[141] ASV, *SS, Firenze*, 128, cc. 125r e 133r, lettere del nunzio alla Segreteria di Stato pontificia, Firenze, 24 aprile e 1° maggio 1742.

eletto in Livorno»[142]. Il nunzio apostolico, appurato che a Firenze non era mai stato riconosciuto alcun ufficio consolare pontificio in Portoferraio, si fece personalmente tramite dell'invio della patente d'investitura del Palmi assieme a una nuova istanza per il riconoscimento granducale. La Reggenza, nel dichiarato desiderio di compiacere il pontefice, si disse pronta a soprassedere sul fatto di «non esser mai stato ne' porti del serenissimo granduca il console della Santa Sede», e di «non aver il Palmi, prima di ricercare il servizio d'altro principe, usata col proprio alcuna convenienza», ma restavano altri ostacoli legati alla formula usata nel testo della patente che non potevano proprio esser tollerati: anzitutto che fosse a nome del tesoriere anziché del pontefice; che «non si usasse uffizio veruno d'urbanità con sua altezza reale presso la quale si voleva costituire il console», esigendo, nello specifico, che ci si rivolgesse al granduca con il titolo di «reale» e, infine, che si omettesse la lista delle incombenze affidate al console nei confronti dei sudditi pontifici, una pericolosa eccezione alla norma che sarebbe potuta esser pretesa anche da altri. A fronte di tali inflessibili richieste, e dopo aver presa visione di altre patenti consolari, nello specifico di quelle francesi e inglesi, ove effettivamente si osservava quanto richiesto dalla corte fiorentina, il nunzio scriveva a Roma che, se davvero il pontefice voleva stabilire propri consoli nei porti toscani, avrebbe dovuto accondiscendere alle pretese fiorentine. «Se poi – concludeva il nunzio – per avere tali consoli, e specialmente in Livorno, sia espediente il sacrificare il decoro della Santa Sede e al vantaggio de' suoi sudditi una consuetudine», spettava ad altri valutarne l'opportunità e prendere conseguentemente una decisione in merito[143]. Il Valenti, che non poteva autonomamente introdurre innovazioni alla tradizionale

[142] ASV, *SS, Firenze*, 225, cc. 67 r, 69r-v e 91r-92r, lettere del cardinal Valenti al nunzio in Firenze, da Roma, del 24 marzo 1742, con l'allegato memoriale redatto dal Palmi, e del 21 aprile 1742. La questione era scaturita a seguito di due episodi nei quali il Palmi era entrato in conflitto con le autorità portuali toscane a favore di due proprietari d'imbarcazioni battenti bandiera pontificia e di passaggio a Portoferraio: nel primo caso il Palmi aveva redatto su richiesta di tale «padrone Giuseppe Rapallo, che si trovava nel suddetto porto con la sua barca di bandiera pontificia» una lettera «testimoniale», un documento di normale amministrazione consolare che poi non era stata riconosciuta valida dai ministri del tribunale di Sanità, i quali avevano invece promosso la causa di «turbata giurisdizione» contro il Palmi; nell'altra circostanza, Palmi aveva preso le difese di un altro «padrone di bandiera romana» contro la richiesta di una tassa d'ancoraggio più alta del consueto avanzata dal guardiano del porto di Portoferraio.

[143] ASV, *SS, Firenze*, 128, cc. 151r-153v, lettera del nunzio alla segreteria pontificia, Firenze, 22 maggio 1742 e cc. 336r-337v, del 25 settembre 1742.

formula delle patenti consolari pontificie, si limitò a prendere in esame la possibilità che la patente del «console pontificio da risiedere nei porti di Toscana» fosse firmata dal cardinal camerlengo[144].

Di lì a poco, il 6 agosto 1742, Gaetano Antinori, su commissione del Consiglio di Reggenza, redasse ad uso del nunzio una memoria contenente «le condizioni che si desideravano adempite quando la Santa Sede avesse pensato di tenere un suo console in Toscana». Tutti gli altri sovrani, ribadiva il Consiglio, avevano munito i propri consoli di una patente stesa in nome proprio e a firma autografa. Qualora tale metodo non fosse rientrato nelle consuetudini pontificie, si sarebbe trovato un aggiustamento tale da consentire reciproca soddisfazione. Nello stesso tempo, però, non solo era «supposto, in ogni caso, che il nuovo console da eleggersi possa esser grato e non abbia pregiudizi col governo», cioè riservando sempre al granduca il diritto di non ammettere personaggi sgraditi, ma si sarebbe presa in esame solamente quella patente che fosse stata «fregiata nel suo principio con le armi pontificie, o della Santa Sede, distesa per modo di motuproprio per ordine e comandamento espresso di sua santità» nella sua veste di sovrano, e poi resa pubblica e autenticata con la firma del cardinale segretario di Stato o del cardinale camerlengo, fermo, in quest'ultimo caso, un avviso preventivo da parte del nunzio apostolico. Il soggetto così designato avrebbe dovuto implorare il granduca, congiuntamente alla presentazione della patente, la grazia dell'*exequatur*, e solo l'ottenimento di un formale rescritto avrebbe ratificato l'inizio dell'incarico. L'irricevibile ulteriore richiesta fiorentina di sostituire una espressione secondo la quale il pontefice non «raccomandava», come d'uso, bensì «pregava» il granduca di riconoscere il console sul proprio territorio, fece sospendere ogni ulteriore negoziato per qualche anno[145].

Nei primi mesi del 1744, il nunzio ricevette una nuova patente consolare, apparentemente sottoscritta dal cardinal camerlengo, per la sede di Portoferraio, a favore di un certo Gasparini che avrebbe dovuto sostituire il Palmi, da poco defunto. L'affare apparve fin da subito quanto meno dubbio, in quanto il soggetto che aveva presentato il documento, un abate non meglio noto se non per essere parente del

[144] ASV, *SS, Firenze*, 225, cc. 125 r-v, lettera del cardinal Valenti al nunzio apostolico a Firenze, da Roma, in data 2 giugno 1742.

[145] *Ibid.*, c. 263 r, lettera del cardinal Valenti al nunzio apostolico a Firenze, da Roma, in data 8 settembre 1742.

Gasparini, non aveva con sé alcuna lettera da Roma, né alcun attestato dal quale si potesse evincere che il Gasparini, suddito granducale, avesse ottenuto dal sovrano toscano l'avallo per svolgere tale ufficio. Il nunzio, pertanto, si rifiutò di intercedere presso la Reggenza, ma l'abate procedette ottenendo un rescritto ove, «oltre il negarla, portava l'ordine di castigarsi il Gasparini per aver preso senza permissione il servizio d'un principe estero». L'episodio fu riferito da Archinto a Valenti al solo scopo di ribadire come «volendosi il console pontificio nei porti di questo Stato, non è mai sperabile venirne a capo se non col dar compimento al progetto intavolato» in precedenza, evitando di ricorrere ad *escamotage* e stratagemmi[146]. Da Roma si tornava perciò sui propri passi e, ai primi di aprile del 1744, il nunzio presentava l'ennesima richiesta per l'ammissione di un console pontificio presso il porto di Livorno nella persona di Bonadies. Persino il governatore di quella città, Giuliano Capponi, si espresse favorevolmente e scrisse a Firenze affinché Bonadies fosse ricevuto e gli fosse consentito di esibire la patente a firma del cardinal Albani. Attorno a questa nomina si articolò una così straordinaria commistione di interessi privati e pubblici utili a rivelare quanto fosse ancora incerta la natura istituzionale dell'incarico consolare e, nel caso specifico (o almeno così si volle far apparire) del tutto svincolato da ogni carattere di rappresentanza ufficiale e ridotto alla stregua di un titolo onorifico[147]. Nonostante i forti contrasti tra i ministri del Consiglio di Reggenza su quell'affare, era chiaro che la vicenda meritava attenzione in quanto la patente del Bonadies giungeva accompagnata da un espresso sollecito papale per-

[146] ASV, *SS, Firenze*, 133, cc. n.n., lettera del nunzio Archinto al cardinal Valenti, da Firenze, il 3 marzo 1744.

[147] Ippolito Bonadies, nato Boncompagni, aveva recentemente contratto matrimonio con la figlia di Santi Du Tremoul, influente negoziante livornese di origine francese e noto per avere introdotto la fabbricazione dell'acido solforico nel granducato (sulla quale per altro conservava un diritto di privativa rispetto all'utilizzo del procedimento di trasformazione dal metalloide). Il governatore informava come Du Tremoul, «il di cui sommo merito – scriveva – da me conosciuto e stimato mi fa prender parte in certo suo interesse», si sarebbe recato personalmente ad esporre a Gaetano Antinori l'opportunità di riconoscere al Bonadies l'ufficio consolare richiesto. Il gentiluomo romano, proseguiva Capponi, sarebbe stata persona degnissima a tale incarico proprio in quanto «caratterizzata di savi ed onesti costumi propri della sua nobile nascita, e provvista di facoltà sufficienti a farsi onore, giacché il consolato poco o niente li può rendere, ed esso solamente l'ha procurato per titolo onorifico di qua trattenersi e domiciliarsi per l'effetto del mentovato matrimonio». Lettera del governatore Giuliano Capponi a Gaetano Antinori, 24 aprile 1744, in ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 10, cc. n.n. Alcuni spunti rispetto all'impegno industriale dei Du Tremoul in G. Mori, *Studi di Storia dell'industria,* Roma, Editori Riuniti, 1967, pp. 111-112.

ché la questione fosse, finalmente, conclusa. Nell'agosto del 1744, la Reggenza mandò nuovamente Antinori dal nunzio pontificio affinché, con tutte le cautele del caso, illustrasse la necessità di stilare una diversa patente, conforme a quanto già esposto nella memoria del 1742 o, per comodità, uniforme a quella conferita al console toscano in Civitavecchia. Ulteriori trattative intercorsero tra il segretario di Stato pontificio e il nunzio, mentre gli incontri tra quest'ultimo e l'Antinori si susseguirono per tutto il mese di settembre senza addivenire ad alcun risultato.

Nel maggio del 1745, il segretario Valenti sollecitava ancora Archinto affinché ottenesse dalla Reggenza il riconoscimento di Bonadies o, almeno, si chiarissero una buona volta le ragioni vere che ostavano alla conclusione della pratica così da trovare una soluzione definitiva: «se poi ve n'erano altre segrete da prodursi l'una dopo l'altra, era superfluo il dar principio e gettare ambedue le parole e il tempo»[148]. Quando, finalmente, alla fine di agosto, si conobbe il parere dei consiglieri della Reggenza sull'«affare del consolato», emerse chiaramente non solo la «repugnanza» che generalmente suscitava tale questione, ma anche «la scoperta opposizione» del Richecourt, il quale, nonostante le rassicurazioni personalmente offerte allo stesso Bonadies, in realtà nutriva ben altra opinione e aveva convinto anche il principe di Craon della inaccettabilità del console pontificio in Livorno se non con una patente identica a quella degli altri consoli presenti e, comunque, solo dopo aver valutato col granduca, ancora all'oscuro di tutto, l'opportunità di tale ammissione[149].

Il 3 settembre del 1745, Antinori consegnava al nunzio una minuta con il modello di patente per i consoli esteri da istallare «in Livorno come negl'altri porti della Toscana», aggiungendo che la Reggenza non avrebbe riferito nulla al sovrano su quell'affare se non dopo aver accertato che la documentazione presentata fosse a norma. Il 13 aprile 1746, il pontefice, in persona, comunicava la propria irritazione per la lentezza con la quale Firenze stava gestendo la trattativa, dovuta

[148] ASV, *SS, Firenze*, 134, cc. n.n., lettere del nunzio Archinto alla segreteria pontificia, da Firenze, in data 18 maggio e 15 giugno 1745.

[149] *Ibid*., lettere del nunzio Archinto alla segreteria pontificia, da Firenze, in data 10 e 17 agosto 1745. Archinto e Valenti nutrivano seri dubbi nel dar peso alle rassicurazioni che erano state date «in voce» a Bonadies da Richecourt, «la di cui sincerità se ci è stata sempre sospetta nel trattare di proposito, molto più deve esserlo in una risposta data su due piedi» (lettera del nunzio da Firenze in data 15 giugno 1745).

evidentemente non alla difficoltà delle comunicazioni con Vienna – come gli si voleva far credere – quanto, piuttosto, ad una vera e propria operazione di ostruzionismo. Stando così le cose, «non dovrà il Consiglio restar sorpreso se la santità sua passerà ad impedire ai consoli di Toscana l'esercitare nei porti dello Stato ecclesiastico le funzioni del loro ministero»[150]. La risposta della Segreteria di Stato granducale ribatté che il Consiglio di Reggenza non era ancora stato autorizzato dal sovrano a «pigliare le desiderate risoluzioni finali sopra il console che sua santità ha mostrato premura di vedere introdotto nel porto di Livorno», né poteva esser altrimenti «per la molteplicità degl'affari rilevanti che deven passar alla cognizione della maestà sua». Si sollecitava piuttosto il pontefice a esprimersi in merito alle variazioni richieste nel testo della patente consolare così da non mettere a rischio la ben più importante trattativa che si stava conducendo in quegli anni tra i governi pontificio e toscano e volta a stabilire su nuove basi il tribunale dell'Inquisizione in Toscana[151].

Le settimane passarono e la situazione diventava sempre più scottante. Archinto tornò a Roma per esser destinato in Polonia, lasciando la gestione dell'affare al canonico abate Martini, internunzio apostolico. Martini, da parte sua, dava oramai per certo che la dilazione facesse parte di una tattica «per straccar in questa forma i ministri di cotesta nostra Corte», e «che realmente da Vienna non si risponda mai, se la massima del ministro potente – cioè del Richecourt – è che il console non si riceva, ma non si dica di non voler riceverlo», analogamente a quanto si stava praticando anche rispetto all'ammissione della patente del re di Svezia che affidava al console di Francia la tutela dei nazio-

[150] Lettera di Alberico Archinto, arcivescovo di Nicea e nunzio pontificio in Toscana, del 13 aprile 1746 alla Reggenza e da inoltrare al granduca, in ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 10, cc. n.n.

[151] *Ibid.,* lettera della Segreteria di Stato al nunzio Archinto, 15 aprile 1746. La vicenda relativa al tribunale dell'Inquisizione a Firenze vide, proprio in quegli anni, una complicata questione sorta nel 1744, a causa di un intervento del padre inquisitore giudicata eccessiva e alla quale Firenze aveva reagito con la stampa di alcuni scritti senza l'altrimenti necessaria approvazione delle autorità ecclesiastiche. Per tutta risposta, da Roma, il pontefice indusse il sant'Uffizio a emanare un editto che metteva al bando tutte le pubblicazioni edite in Toscana privi dell'avallo dei revisori ecclesiastici. La *querelle* si trascinò fino al 1754 quando, il ministro toscano di Sant'Odile conseguì che papa Benedetto XIV rivedesse, su nuove basi, il concordato che ristabiliva il tribunale dell'Inquisizione nel granducato con una composizione mista, alla presenza del nunzio, dell'arcivescovo e di tre senatori regolari. Per una efficace trattazione si rimanda a G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni,* Venezia, Tipografia Emiliana, 1856, v.78, in pp. 190-193 e, soprattutto, ad A. Prosperi, *L'Inquisizione romana. Letture e ricerche,* Roma, Storia e Letteratura, 2003, pp. 211-216.

nali svedesi[152]. Ai rappresentanti della Santa Sede non restò che alzare ancora la voce: «Nostra Santità non soffrirà i consoli toscani se qui non s'ammettono i suoi», scrivevano e, intanto, sollecitarono il pontefice affinché stabilisse quanto fosse opportuno attendere una risposta da Firenze prima di dar seguito alle minacce[153]. Quando finalmente la risposta dal sovrano lorenese arrivò, anziché entrare nel merito, indirizzava un severo rimprovero alla Corte romana per i toni utilizzati dagli emissari pontifici. Francesco Stefano rifiutava espressamente di pronunciarsi finché i «termes aussi peu mesurés» utilizzati non venissero ritrattati e non si fossero date «les satisfactions dues de souverain à souverain»[154]. I ministri fiorentini, interdetti a fronte di tale reazione, preferirono dirsi dispiaciuti per il risentimento dimostrato dal sovrano, «di non esser informati delle soddisfazioni domandate […], né di quali torti si parli»[155], e si scriveva al Martini rassicurandolo che una volta ricuciti i rapporti fra i monarchi, allora il granduca «avrebbe incontrato molto volentieri le occasioni di far vedere la sua costante disposizione alla buona corrispondenza sì necessaria alli due Stati», ma non prima[156]. L'internunzio trovò quanto meno «stravagante» il contenuto della replica e i termini «forti e aspri» usati nel dispaccio (che era riuscito comunque a vedere «occultamente», nonostante gli fosse stato tenuto nascosto dal segretario Tornaquinci), al punto, scriveva, «che non è possibile persuadersi che sia data da un sovrano il quale pensi di essere amico dell'altro». Ciò che era certo, proseguiva Martini, era che la Reggenza, che evidentemente mostrava di non aver alcuna libertà di decisione in quell'affare, utilizzava «querele accattate per non esser in grado di dar una negativa»[157]. Ogni trattiva si arenò e parve restare accantonata definitivamente. Nel frattempo Bonadies, pur in assenza di qualsiasi riconoscimento formale, provvide ugual-

[152] ASV, *SS, Firenze*, 134, cc. n.n., lettere dell'internunzio Martini a Valenti, da Firenze, in data 5 e 12 luglio 1746.

[153] *Ibid.*, lettera di Martini a Valenti, da Firenze, il 2 agosto 1746.

[154] Dispaccio di Francesco Stefano di Lorena del 16 luglio 1746 col quale il granduca incaricava il Consiglio di Reggenza di «de témoigner notre mécontentement et qu'au surplus quand elle nous aura donné sur les griefs concernant notre souveraineté les satisfactions dues de souverain à souverain en conformité des plaintes que nous en avons fait porter reiterement», ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 10, cc. n.n.

[155] ASV, *SS, Firenze*, 134, cc. n.n., lettera di Martini a Valenti, da Firenze, 16 agosto 1746.

[156] Lettera della Segreteria di Stato, a firma dell'abate Tornaquinci, inviata al canonico internunzio Filippo Martini, in data 7 agosto 1746, ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 10, cc. n.n.

[157] *Ibid.*, lettera di Martini a Valenti, da Firenze, il 9 agosto 1746.

mente ad assistere «a' bastimenti di bandiera papalina» che approdavano al porto di Livorno. La questione rimase sospesa finché, nel 1760, il cardinal Colonna, camarlingo presso la Segreteria di Stato pontificia, incaricò il nuovo nunzio apostolico a Firenze, Bernardino Onorati, d'informarsi sulle qualità di un certo Giuseppe Palomba, di Portoferraio, per verificare la possibilità di farlo riconoscere dal governo granducale come console pontificio in quel porto[158]. Il 28 ottobre del 1761, dopo aver preso da Martini tutte le informazioni del caso, Onorati inoltrò con piglio deciso alla Reggenza una istanza formale «acciò siano ricevuti in Livorno e in Portoferraio i consoli pontifici»[159], «tagliando corto sull'antico trattato» condotto dal nunzio Archinto, trattandosi di «istanza semplicissima in se stessa, e che non doveva aver relazione alle cose passate», rifiutandosi di accogliere l'ennesima richiesta del segretario di Stato toscano, il conte Vincenzo degli Alberti, di modificare la formula della patente[160]. Alberti, da parte sua, prima ribadì la necessità che il Consiglio di Reggenza avesse a disposizione la formula delle patenti pontificie così come solite spedirsi dal cardinale camarlengo, così da potersi esprimere definitivamente; poi, fece sapere che il granduca avrebbe consentito «lo stabilimento di un console pontificio in Livorno qualora questo presenti le patenti concepite sul modello […] che fu concertato nel

[158] ASV, *SS, Firenze*, 150, cc. 267r-288v, lettera del nunzio apostolico al cardinale Girolamo Colonna, camarlingo, da Firenze, li 8 settembre 1761.

[159] Come evidenzia il testo del biglietto inviato dal nunzio al Consiglio di Reggenza, la Corte pontificia aveva superato molte titubanze e esigeva da Firenze il rispetto delle regole della reciprocità, senza mezzi termini: «È da qualche tempo che nei porti marittimi di questo granducato mancano i consoli pontifici, lo stabilimento de' quali, conforme al praticato in tutti i porti delle potenze cristiane che sono in amicizia, e corrispondenza, è diretto a proteggere i vari bastimenti e navi del suo Stato, e le galere di quella sua squadra nelle frequenti occasioni che hanno di capitarvi per la qual mancanza ne deriva un grave danno alla pontificia bandiera. La necessità pertanto e il giusto desiderio che ha il santo padre di godere, e far godere ai suoi sudditi e patentati questo beneficio, e vantaggio, sì in Livorno che in Portoferraio, come l'hanno già goduto per il tempo passato, e come questo stesso granducato lo gode reciprocamente ne' porti pontifici, l'hanno determinato a comandarmi di far instanza all'imperial Reggenza che nominandosi i consoli per risedere ne' predetti porti, voglia compiacersi di fargli ricevere ed ammettere ne' termini che sono stati ammessi altre volte e secondo quello che si costuma verso i consoli degli altri sovrani. Supplico pertanto la compitezza di vostra eccellenza a voler rappresentare al reverito Consiglio le premure di sua Beatitudine e attendendo una favorevole resoluzione, mi dò l'onore […]». In ASV, *SS, Firenze*, 150, cc. 322r-323v, biglietto datato 28 ottobre 1761 e inviato dal nunzio Onorati al cardinale segretario di Stato il 3 novembre successivo.

[160] ASV, *SS, Firenze*, 150, cc. 333r-v, il nunzio apostolico da Firenze al segretario di Stato a Roma, li 17 novembre 1761.

1744» col nunzio d'allora[161]. Si arrivò insomma a una ennesima *impasse*, tanto che il nunzio, seppur solo verbalmente, accennò al marchese Botta Adorno che in caso di un ulteriore rifiuto di patenti consolari che erano invece state accettate dalla stessa Corte viennese per il porto di Trieste, ci sarebbero state conseguenze poco piacevoli per il console toscano di stanza a Civitavecchia[162]. Firenze prospettò allora al granduca di cedere sulla formulazione delle patenti pontificie purché, «per il decoro del sovrano», i consoli toscani potessero dal canto loro presentare patenti firmate dal marchese Botta, anziché dal principe, come si scrisse formalmente anche a Roma alla fine di dicembre di quell'anno[163]. Ancora nulla di fatto, per qualche tempo, finché Onorati, nell'estate del 1765, pensò essere forse più semplice, anziché avviare la pratica ex-novo, incaricare piuttosto delle attività di console pontificio un soggetto che avesse già tale incarico a Livorno per un altro Stato. La scelta ricadde sul console sardo, il conte Antonio Rivarola, con il quale il nunzio manteneva un saldo rapporto di amicizia. Si operò con estrema circospezione, come lo stesso Rivarola riferiva alla fine di luglio di quell'anno:

> Egli [il nunzio] mi chiese tempo fa varie informazioni sopra i consoli delle Potenze estere in Livorno; mi consultò se vi erano sudditi pontifici a ciò capaci; e m'interrogò se vi erano esempi che una persona stessa esercitasse due consolati. Io lo contentai alla meglio che seppi in tutti tre i quesiti. L'informai: gli risposi che non erano sudditi del Papa a mia cognizione, e gli addussi gli esempi di console di Francia e Svezia, di Francia e Malta, di Spagna e Napoli esercitati a tempo mio da monsieur di Bertellet padre, da monsieur de Bertellet figlio attualmente, e dal signor marchese Silva.
> Presi dal terzo quesito veramente a sospettare che Egli avesse in qualche misura presa di vista la mia persona, ma non volli prevenirlo […]; onde per lungo tratto né Egli ha più interrogato me di altro, né io gliene ho fatta più parola alcuna. La mattina degli 11, in giorno fuori dal consueto, mi veggo comparire la lettera di esso prelato, […] la quale mi giunse tanto più inaspettato quanto che credevo a quest'ora svanito anche il mio sospetto[164].

[161] ASV, *SS, Firenze*, 151, cc. 76r-77v, il nunzio apostolico al segretario di Stato a Roma, da Firenze, li 13 aprile 1762.

[162] *Ibid.*, cc. 110r-v, il nunzio apostolico al segretario di Stato a Roma, da Firenze, li 18 maggio 1762.

[163] *Ibid.*, cc. 143r e 383r, lettere del nunzio apostolico al segretario di Stato a Roma, da Firenze, in data 15 giugno e 21 dicembre 1762.

[164] ASTo, *MPE*, Consolati nazionali, Livorno, 65, cc. n.n., lettera del console Rivarola da Livorno, il 20 luglio 1765, al conte de Viry, ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri, a Torino.

Il Rivarola, non sapendo come rispondere al nunzio nel timore di far male sia accettando, sia ricusando l'offerta, né prospettando quell'impiego altro utile che «il tenue consolato di pochissimi bastimenti», rimetteva la decisione al sovrano sabaudo[165]. La risposta, positiva, non si fece attendere, ma a patto che ciò fosse con l'accordo del governo fiorentino. Il console sardo si recò dunque a Firenze il 12 agosto, ma da Botta Adorno nulla ancora trapelava «sul noto affare» a distanza di parecchi giorni, né più se ne sarebbe parlato perché la morte improvvisa del granduca Francesco Stefano, il 18 di quel mese, interruppe bruscamente ogni trattativa.

Pietro Leopoldo, dal canto suo, non dimostrò ragioni particolari per avversare l'istituzione di nuovi consolati esteri a Livorno a patto, però, che ciò avvenisse in concomitanza con l'insediamento di nazioni mercantili che vi fossero venute «ad esercitarvi la mercatura, dal che ne è sempre derivato lo stabilimento dei consoli»[166]. Una condizione che pareva non coincidere con la richiesta di un console pontificio. Ciò nonostante, alla fine di giugno del 1778 il nunzio inviò l'ennesima patente consolare da Roma riaprendo, seppur brevemente, la questione. La severa analisi operata dal governatore di Livorno fece emergere intollerabili vizi di forma e tali da rendere nullo ogni effetto: la patente non era stata firmata dal papa, bensì dal cardinale camarlingo, contrariamente a quanto richiesto e prodotto dagli altri consoli presenti al tempo in città (come si evinceva a seguito di verifiche fatte presso i consoli dei regni di Spagna, Francia, Svezia, Danimarca, Sardegna, Inghilterra e dell'impero di Russia). Inoltre, quella patente attribuiva una «giurisdizione sopra le persone de' sudditi del papa, e sopra i bastimenti, specialmente in caso di naufragio e recupero», giammai riconosciuta ai consoli, né sulle persone, né sui beni dei loro connazionali, tantomeno nei casi di naufragio, sottoposti esclusivamente alle competenze del tribunale del Consolato del mare di Pisa (salvo riservare ai consoli un mero compito di assistenza ai soggetti coinvolti, purché su richiesta di questi ultimi e in qualità di arbitri o di amministratori privati). Oltre al rischio di introdurre una pericolosa eccezione in materia e capace di dar luogo a «dispute e imbarazzi», il governatore aggiunge-

[165] *Ibid*., il console Rivarola al de Viry, da Livorno, il 21 agosto 1765.

[166] BLLi, manoscritto 79, «Sommario delle massime governative riguardanti i consoli esteri residenti in Livorno», senza data ma di epoca leopoldina, cc. 104r-117v e, in particolare, c. 106r.

va che, se in altri casi si sarebbe potuto mostrare una qualche elasticità, nessun compromesso era possibile in quello giacché, proprio poco tempo prima, il governo pontificio aveva rifiutato con veemenza una analoga «pretensione» del console toscano a Civitavecchia «appunto perché non se ne accorda una simile in Livorno». Da parte sua, poi, il governatore suggeriva al pontefice di riprendere l'ipotesi avanzata nel 1765 di affidare l'incarico a un soggetto già console per un'altra nazione[167]. Alla fine si dovette soprassedere quanto alle obiezioni sulla patente consolare firmata dal cardinale camarlingo, anziché autografa del pontefice, divenute quanto meno inopportune quando simile forma fu ammessa dall'imperatrice Maria Teresa Asburgo per i consoli pontifici accreditati in Trieste e Fiume. A Pietro Leopoldo non restò che riconoscere quella patente, con la sola esclusione di «qualunque giurisdizione non competente a verun altro console in Toscana»[168]. E così, il 15 gennaio del 1780, da Roma si inviava a Giovanni Antonio Gavi, console di Genova a Livorno, la patente di «console per la nazione romana» sottoscritta dal cardinal camerlengo. Gavi, ricevutala, alzò le armi pontificie sulla porta della propria residenza e si presentò a Firenze per ottenere il debito *exequatur*, cosa che avvenne senza alcun problema un mese dopo, con generale soddisfazione della Corte fiorentina, del granduca Pietro Leopoldo, del governatore di Livorno e, ovviamente, del segretario di Stato pontificio, il quale poté «vedere terminata una pendenza che per molti anni ha provata a questa Corte una molestia maggiore di quello che per sé meritasse»[169].

L'opposizione del governo toscano rispetto all'ammissione di un nuovo console si manifestò anche in altre occasioni, di minor complessità ma pur sempre caratterizzate da una certa dose di conflittualità e, non sempre, la risolutezza del granduca poté avere la meglio. Come quando Andrés de Silva, console per il regno delle Due Sicilie a Livorno, nell'agosto del 1757 e corrispondentemente alle proprie prerogative, nominò tale Antonio Sardi, di Marciana nell'Elba, all'ufficio

[167] ASLi, *G,* 970, cc. 69r-70r, lettera dal Governo di Livorno al conte Alberti, a Firenze, li 22 giugno 1778.

[168] ASFi, *SMAE*, 917, ins. 29, prot. 1, «Istanze della Corte di Roma per mettere un console in Livorno», minuta di lettera per il nunzio pontificio del 7 settembre 1779, sull'impronta di una nota della Segreteria di Stato per gli affari interni diretta a quella degli esteri, cc. n.n.

[169] ASV, *SS, Firenze*, 240, cc. 199r-v, 216r e 226r, lettere del segretario di Stato al nunzio apostolico a Firenze, da Roma, in data rispettivamente del 15 gennaio, 19 febbraio e del 18 marzo 1780.

di viceconsole di stanza in Portoferraio. Il ministro plenipotenziario della Corte napoletana a Firenze, Viviani, presentò, come d'uso, la corrispondente patente alla Reggenza per averne l'*exequatur* granducale ma, «prese segrete notizie sopra le qualità personali» di Sardi, il Consiglio di Reggenza appurò trattarsi di un soggetto tutt'altro che raccomandabile, anzi addirittura «pericoloso per l'esercizio dell'impiego di viceconsole», in quanto «fu sempre dedito alle donne ed al giuoco», «pieno di debiti e lacero di robe», oltre ad aver ferito alcune persone a colpi d'arma da fuoco. Informato di tutto «a voce» il ministro Viviani, la Reggenza rifiutava pertanto di ammettere Sardi al viceconsolato. Il 18 ottobre 1757 il conte Carlo Firmian, ministro tosco-imperiale a Napoli, scriveva immediatamente a Firenze affinché si chiarisse al più presto che non si sarebbe più negato in futuro l'*exequatur* a soggetti proposti dal regno delle Due Sicilie, purché dotati dei requisiti necessari. La Corte borbonica era infatti già pronta a ritirare il riconoscimento a tutti i viceconsoli tosco-imperiali sul proprio territorio che fossero stati anche sudditi di sua maestà siciliana, una misura che avrebbe ridotto il numero degli agenti numero degli agenti da ventiquattro a sei. Il priore Antinori, da Firenze, compresa la gravità della situazione, assicurava prontamente Firmian che «la imperial Reggenza non averà alcuna difficoltà d'ammettere per viceconsoli delle Due Sicilie quelle persone di nazioni estere che piacerà a sua maestà siciliana di nominare», e già nel febbraio del 1763 si riconosceva quale nuovo viceconsole di Napoli in Portoferraio Fortunato Mazzarri, suddito di Piombino e proposto addirittura dal governatore granducale all'Elba, chiudendo così una situazione di innegabile tensione[170].

[170] ASFi, *SMAE*, 2303, inss. 29 e 30.

CAPITOLO 2

I CONSOLI DEL GRANDUCATO DI TOSCANA ALL'ESTERO NEL SETTECENTO

1. DALLA MISSIONE SPECIALE *AD PERSONAM* ALLE ISTRUZIONI

Nell'analisi dell'evoluzione del sistema consolare quale elemento compiutamente integrato nell'organismo statuale, oltre allo studio della reciproca definizione di ambiti e competenze giurisdizionali tra poteri locali e consolati esteri, occorre dedicare pari attenzione a come lo Stato disciplinò l'istituto con riferimento ai propri rappresentanti consolari all'estero. Rispetto al caso toscano, è senz'altro utile iniziare con quanto avvenne in merito a due degli uffici consolari più antichi e importanti della nazione fiorentina, cioè quelli di Roma e di Napoli. In entrambi i casi, si trattava di figure ancora molto legate agli originari *consules electi*, soggetti cioè scelti autonomamente dai membri della nazione fiorentina residente in quelle città[171]. I Medici, inizialmente, avevano tollerato tale tradizione, finché vi intravidero una forma di autorità concorrenziale alla propria e intervennero per riportare tali comunità sotto il controllo ben solido di Firenze. Così, se alla fine del Settecento la nazione genovese a Cadice poteva ancora annoverare una propria deputazione che, seppur eletta da Genova, manteneva saldamente la prerogativa di designare il proprio console e di impartirgli precise istruzioni[172], fin da un secolo prima il granducato toscano aveva ridimensionato quegli antichi corpi rendendoli poco più che residui di un remoto passato e assai più vincolati al principio di fedeltà dinastica.

Quanto alla nazione fiorentina di Roma, l'intervento mediceo fu favorito sia dal graduale assottigliarsi della colonia dei fiorentini re-

[171] Questi consolati di più antica origine subirono la concorrenza prima delle reti diplomatiche e, poi, del sistema consolare moderno, quasi sempre senza riuscire a sopravvivere alla progressiva riduzione delle proprie attribuzioni giurisdizionali da parte dell'autorità dello Stato e all'elevato livello di conflittualità tra le famiglie della nazione che rappresentavano. Un fenomeno assai simile avvenne, ad esempio, nel caso del consolato spagnolo a Venezia, come si evince in I. SZÁSZDI LEÓN-BORJA, *Los cónsules de Portugal, Castilla y Aragón en Venecia durante los siglos XV-XVII,* in «Revista de Historia Moderna», XVI (1997), pp. 179-214.

[172] ASGe, *GM,* 11, cc. n.n., «Ordenanza» con i capitoli per il nuovo console della nazione genovese a Cadice, redatti in nome della deputazione da tre deputati, in Cadice, li 30 gennaio 1781, e inviata a Genova per ottenerne la approvazione.

sidenti in loco, sia dall'azione pontificia che, nell'ultimo decennio del XVII secolo, ridusse drasticamente le prerogative consolari delle nazioni mercantili presenti nella città capitolina. Sorta ai tempi della Repubblica di Firenze, la nazione fiorentina era ben radicata in città ed economicamente fiorente. Si era dotata di un proprio console, con facoltà di eleggere un notaio, a tutela delle vivaci attività commerciali promosse e tali, in virtù delle cospicue ricchezze accumulate, da far erigere a proprie spese la chiesa di san Giovanni dei fiorentini[173]. L'ufficio consolare era sorto anche grazie alla bolla di papa Leone X del 12 giugno 1515 che riconosceva al console protempore «la privativa giudicatura di tutte le cause vertenti fra i negozianti e nazionali fiorentini stabiliti in Roma per gl'atti del notaro del consolato, e di più lo dichiarò pubblico notaro abilitandolo a potere legittimamente stipulare qualunque contratto non solo per i fiorentini, ma anco per i romani». Tale prerogativa, e l'immenso potere che implicava, era però stata abolita da papa Innocenzo XII che aveva avocato a sé, e al tribunale pontificio di Montecitorio, la titolarità di tutte le cause. Nel XVII secolo, la nazione fiorentina di Roma, che pur aveva mantenuto il diritto di nominare un proprio notaio, si era ormai drasticamente assottigliata e i principali commercianti di un tempo si erano naturalizzati sudditi pontifici, come nel caso delle famiglie Chigi, Falconieri, Soderini e Sacchetti[174]. Progressivamente, i Medici avevano saputo assicurarsi ampi margini decisionali proprio rispetto alla nomina dei consoli. Solo l'Arciconfraternita della Pietà di san Giovanni dei fiorentini, antica congregazione sorta a metà del Quattrocento[175], manteneva una significativa influenza sulla nomina dei nuovi consoli, conseguendo quasi sempre che il soggetto nominato dal granduca fosse uno dei confratelli. Ancora negli Anni Settanta del Settecento, nell'accogliere le dimissioni del console

[173] I. Polverini Fosi, *I fiorentini a Roma nel Cinquecento: storia di una presenza,* in S. Gensini (a cura di), *Roma capitale (1447-1527),* Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1994, pp. 389-414.

[174] ASFi, *SMAE*, 901, f.15, ins. 2, «Consolato della nazione fiorentina in Roma e tutto ciò che è relativo a detto consolato, alle persone impiegate ed alla congregazione di san Giovanni dei fiorentini», cc. n.n. Utili note sulla colonia toscana a Roma e sulla sua rappresentanza consolare in V. Pellegrini, *Le rappresentanze diplomatiche e consolari di Sardegna e Toscana a Roma,* in *Roma fra la Restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura,* a cura di A. L. Bonella - A. Pompeo - M. I. Venzo, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pp. 19-32.

[175] I. Polverini Fosi, *Pietà, devozione e politica: due confraternite fiorentine nella Roma del Rinascimento*, in «Archivio storico italiano», CIL (1991), pp. 119-161.

Onofrio Laparelli, il barone di Sainte-Odile, ministro plenipotenziario degli affari toscani presso la corte romana, chiedeva a Firenze se, «come si è altre volte praticato», si volesse affidare alla Congregazione di san Giovanni il compito di individuare il successore, come in effetti avvenne[176]. Al console spettava l'onere di provvedere alle spese necessarie per la celebrazione annuale del patrono e della messa da tenersi alla chiesa di san Giovanni dei fiorentini ogni 24 di giugno. Si trattava di un esborso assai oneroso, soprattutto perché l'ufficio consolare non traeva altro profitto che quanto esatto sulla convalida degli atti e delle procure che da Roma passava in Toscana, pari a meno di un sesto del costo della sola funzione religiosa[177]. I consoli erano perciò ricorsi ripetutamente ai prestiti della Arciconfraternita della Pietà di san Giovanni dei fiorentini fino ad accumulare oltre cinquemila scudi di debito, e mettendo la congregazione in gravi difficoltà viste le già ingenti spese che sosteneva per il mantenimento della chiesa e dell'ospedale annesso. La situazione, divenuta insostenibile, fu risolta proprio grazie alla trasformazione dell'istituto consolare in ufficio di rappresentanza ed espressione dell'autorità sovrana, e non più della nazione. Nei primi anni Settanta del Settecento, infatti, all'acuirsi del problema economico, Bartolomeo Corsini, portavoce della Confraternita, avanzò al granduca Pietro Leopoldo la richiesta che fosse proprio il sovrano a supplire alle spese fino ad allora attribuite al console, senza che vi dovessero più concorrere i membri della nazione:

> Da che la Toscana ha un sovrano, è sempre stata in Esso libera la collazione della carica del console in Roma, e niuno può dubitare che la rappresentanza che egli fa il giorno della festa di san Giovanni Battista la faccia a nome del sovrano e non più a nome della nazione. Essendo ciò tanto certo, quanto è certo che tutte le nazioni che sono sotto il Governo monarchico mai da sé medesime si possono rappresentare, ma debbono essere sempre rappresentate dai respettivi sovrani, e il trattamento distinto e riguardevole che in detto giorno riceve dello sparo del cannone della fortezza di Castel Sant'Angelo, quando si porta ad assistere alla funzione sacra alla chiesa nazionale, non è più una distinzione che si faccia ai Fiorentini, ma è in oggi fatta al sovrano della Toscana.

[176] «Consolato della nazione fiorentina in Roma», cit., lettera di Sainte-Odile da Roma al conte Piccolomini, a Firenze, li 29 aprile 1772.

[177] «Consolato della nazione fiorentina in Roma», cit., in particolare il documento: «Memoria per sua eccellenza il signor senatore conte Piccolomini segretario di Stato per gli affari esteri di sua altezza reale», redatta da Bartolomeo Corsini e indirizzata al senatore Piccolomini e Firenze, da Roma, databile nel 1773 circa.

Se adunque la carica di console in Roma è di libera collazione di sua altezza reale, e se tutte le funzioni che sono annesse a questa carica son fatte a nome del sovrano, pare altresì che dal sovrano istesso debba ricevere quegli emolumenti che gli son necessari per sostenere la sua rappresentanza, né gli conviene certamente farsi per questo prestare il danaro da una chiesa e uno Spedale nazionale che appena ne ha tanto per poter sussistere[178].

L'esattezza di questa interpretazione ricevette ufficiale conferma con il rescritto, emanato il 28 aprile del 1774, nel quale si sanciva formalmente che, ogni anno, sarebbero stati attribuiti al console toscano in Roma 122 scudi romani per coprire il costo della funzione da tenersi il giorno della celebrazione del patrono di Firenze[179]. L'eccezionalità della natura di questo consolato rimase però in buona misura confermata, tanto che in occasione delle istruzioni a disciplina dei consolati toscani del 1820, il Dipartimento degli affari esteri avanzò l'ipotesi di eccettuare dalla vigenza della nuova legge la sede romana[180].

A Napoli, invece, le cose erano andate diversamente. La ricca colonia dei mercanti fiorentini che risiedeva nella città partenopea vantava antiche origini e altrettanto antichi privilegi, oltre ad aver eretto una propria chiesa, anch'essa intitolata al patrono della città di Firenze san Giovanni Battista, della quale conservava la gestione e il mantenimento. Si doveva addirittura a re Ruberto, in data 3 agosto 1317, la prima concessione a Bertuccio Taddei della società di Peruzzi di Firenze, in qualità di «console dei fiorentini a Napoli», della «giurisdizione, a lui come console et a suoi successori, nelle cause civili di tutti i nazionali». Questo privilegio era stato poi confermato il 20 aprile 1344 e il 19 marzo 1354, sempre riconoscendo al console della nazione fiorentina, presumibilmente già eletto a tale ufficio dai propri connazionali «che dimoravano in Napoli per ragion di negozio» oppure nominato dalla Repubblica di Firenze, l'autorità e la giurisdizione di «conoscere delle cause civili de' suoi nazionali privatamente a tutti i tribunali regi del Regno». Il rinnovo del detto privilegio da parte di Carlo III di Du-

[178] «Consolato della nazione fiorentina in Roma», cit.

[179] ASFi, *SMAE*, 901, f. 15, ins. 2, rescritto sovrano e «Provvedimento per liberare la congregazione di san Giovanni dal peso di somministrare al console dalla *nazione* fiorentina le spese per la rappresentanza nel giorno di san Giovanni Battista ed assegnamento di scudi 122 romani acccordato da sua altezza reale per tal funzione», del 1774.

[180] ASFi, *SMAE*, 1113, prot. 64, ins. 19, «Istruzioni consolari. Osservazioni intorno alle medesime communicate alla Segreteria di Stato dietro una relativa di lei richiesta», dalla memoria del Dipartimento degli affari esteri del 14 dicembre 1819, cc. n.n.

razzo, l'otto febbraio 1382, faceva già espresso riferimento ai «consoli delli fiorentini istessi per essi fra loro eligendi», e identica formula era ripresa da Ladislao il 22 marzo 1391 e, recependo la richiesta dei mercanti fiorentini dimoranti a Gaeta, nel 1414 aveva incluso anche i pisani nella giurisdizione del console fiorentino. Così, quelle prerogative, erano state rinnovate dai sovrani aragonesi, da Ferdinando il Cattolico e ancora da Carlo V, senza modifica alcuna. Solo Cosimo I aveva introdotto una modifica nelle modalità dell'elezione consolare stabilendo che, per la sua validità, dovessero esser presenti almeno i due terzi dei soggetti componenti la nazione[181]. Il console non era peraltro dotato di particolari attribuzioni, ma si occupava prevalentemente della gestione dei fondi necessari al mantenimento della chiesa da reperire grazie ai contributi riscossi dai toscani ivi residenti. Negli anni Ottanta del Seicento, la prerogativa di poter eleggere un proprio console era stata revocata a tutte le altre nazioni della Repubblica veneziana, olandese, genovese e ragusea. Pertanto, col decreto del 12 agosto 1686, il granduca Cosimo III avocò a sé la nomina del console destinato a Napoli, stabilendo che tutti i fiorentini ivi residenti si riunissero per indicare, tra tutti i connazionali dotati dei requisiti necessari a rivestire l'ufficio consolare, una lista di coloro che «per la loro sufficienza e pietà» fossero considerati i più meritevoli. A questo punto, però, non ci si affidava più «al giudizio, per lo più fallace, della sorte», cioè all'elezione tramite l'espressione del voto dell'intera nazione e la vittoria del candidato più votato, bensì «alle convenienti reflessioni» del granduca che avrebbe determinato «a suo piacimento» il nuovo console[182].

Tali nomine, rinnovate con cadenza annuale, venivano sistematicamente proposte e definite a Firenze, spesso provocando anche violente resistenze e non poche obiezioni da parte dei connazionali[183].

La determinazione di Cosimo III nel voler definitivamente trasformare l'istituto consolare toscano dall'espressione di autodeterminazio-

[181] ASFi, *ASR,* 281, cc. n.n.,

[182] ASFi, *ASR,* 280, cc. n.n., «Tomo primo. Negozzi di Napoli ove vi ha avuto la mano il signor senatore Alessandro Segni, d'ordine di sua altezza reale Cosimo III dall'anno 1686 al 1691».

[183] ASFi, *ASR,* 282, cc. n.n., vedasi, in particolare, lo «scabroso negozio», o «controversia del consolato», rispetto al caso sollevato dal console Pietro Andrea Andreini il quale, «accecato dalla passione di vedersi escluso dalla continuazione nel ministero del consolato», tra gennaio e febbraio del 1687, avanzò, insieme a un gruppo di connazionali, una vigorosa obiezione alla nomina del nuovo console, tale Alessandro Guidetti, effettuata dal granduca.

ne delle comunità mercantili in un organo di governo coerentemente inserito all'interno del sistema statuale toscano è evidente anche dalla patente consolare che, elaborata in forma standardizzata, fu utilizzata per la nomina dei «consoli della nazione fiorentina eletti dal granduca» e destinati alle sedi di Sassari, Cagliari e Civitavecchia. Il nuovo testo, infatti, precisava che il Medici, nel destinare «in diverse città e porti più celebri, soggetti più accreditati con qualità di consoli della nazion fiorentina», assecondava sì quel «lodevol costume che negli andati secoli praticò il savio governo di questo nostro dominio», ma ne mutava i modi e le finalità, in quanto al posto dell'antico *consul electus* espressione diretta della nazione, vi sarebbe stato un *consul missus* che operava «non tanto a benefizio d'essa e de' suoi nazionali in quelle parti, quanto ad onore della medesima ed in avvantaggio del suo reggimento». Si evidenziava pertanto la volontà di compiere una netta cesura rispetto al passato, svincolando l'ufficio consolare dagli interessi del gruppo mercantile del quale era stato fino a quel momento espressione per assumere, invece, l'obbligo di «prestare ogni più officiosa assistenza e patrocinio alle persone ed agli effetti de' medesimi nostri amati sudditi, come ancora a tutti i capitani di navi e comandanti di legni che spieghino il nostro stendardo»[184].

Tale interpretazione dell'ufficio consolare appariva in maniera ancor più palese nelle istruzioni affidate ai tre nuovi consoli, ai quali si ordinava di assicurare protezione e assistenza «a favore non solo di tutti i nazionali fiorentini, ma anche in generale di tutti i sudditi del serenissimo granduca nelle lor giuste occorrenze, procurando loro ogni comodo ed avvantaggio». In particolare, al console, che avrebbe dovuto consultare previamente il granduca ogni qualvolta avesse dovuto operare in suo nome, si affidava il compito di «prestare ogni assistenza, aiuto e favore» alle galere granducali, a tutti i capitani e navigli battenti stendardo mediceo, operando «vigorosamente nelle cose doverose e giuste che occorressero loro alla giornata» e, infine, l'obbligo di avvertire il Magistrato di sanità di Firenze rispetto a qualsiasi novità in materia di contagi, veri o presunti, e contumacie applicate a merci o a passeggeri[185].

[184] ASFi, *ASR,* 280, cc. n.n., «Formula di patente speditasi dalla segreteria di Stato di sua altezza sovrana per i consoli della nazione fiorentina eletti dal serenissimo granduca».

[185] *Ibid*., «Istruzione per ciascuno delli tre nuovi consoli della nazione fiorentina eletto dal serenissimo granduca, Civitavecchia, Sasseri e sue dependenze, Caglieri e sue dependenze».

Con i Lorena, la revisione delle regole volte a disciplinare il servizio consolare toscano all'estero divenne generale e onnicomprensiva, non più rivolta solo a casi specifici. Ancor prima dell'introduzione di norme tese a definire i compiti dell'ufficio in maniera inequivocabile attività e prerogative dei diversi ruoli secondo una suddivisione gerarchica e basata sulle competenze, ci si preoccupò di conoscere l'esatta estensione del corpo consolare toscano. Nel settembre del 1737 si stilò una nota dei «ministri ed agenti», nominati o confermati presso le Corti straniere e che, se riconosciuti ancora utili, sarebbero dovuti essere pagati dal depositario generale a partire dal gennaio successivo, regolarmente, ogni settimana. Il profilo prevalente è ancora quello di un gruppo di soggetti legati da un esclusivo rapporto di fiducia con il sovrano, i cui interessi tutelano e al quale inoltrano informazioni utili, non necessariamente di natura commerciale, e in conformità a una visione dello Stato che coincideva in tutto e per tutto con il proprio principe. Furono riconosciuti elementi necessari al servizio informativo internazionale del granduca gli agenti toscani di stanza a Venezia[186], a Marsiglia e a Lione «perché ricevono e mandano le lettere di Alemagna e di Francia per questa sua segreteria di Stato». Quanto all'agente a Marsiglia, era anche «incaricato di invigilare a tutto ciò che potesse richiedere il servizio delle galere di vostra altezza reale, quando alcuna di esse toccasse alle volte, come può succedere, quel porto». Per l'Inghilterra si confermò l'incarico a Vincenzo Pucci, residente a Londra, non in veste di console, bensì di *incaricato d'affari* per la Toscana[187]. Quanto alla penisola iberica, vi si trovavano due agenti: uno in Portogallo, Paolo Girolamo Medici, che vi rimase in qualità di agente granducale dal 1737 al 1742; e un altro a Madrid, un certo Michelozzi, che fu dimesso subito dopo la morte di Gian Gastone Medici in quanto, «non rendendo altro servizio che di ricevere e di mandare diverse poche lettere, più per servizio di particolari che della Corte», la Reggenza ne giudicò inutile la conservazione. Fu invece confermato l'agente a Genova, Giuseppe Franchi, residente in quella città da molti anni e ormai settantenne, perché

[186] A Venezia si trovava l'agente granducale Giovan Domenico Cottini, che vi restò dal 1739 fino al 1795, dopo esservi stato confermato anche da Pietro Leopoldo nel 1765. Lo attesta la copiosa documentazione conservata presso l'Archivio di Stato fiorentino. Nel corso della sua lunga carriera, Cottini inviò a Firenze con cadenza settimanale notizie provenienti da varie Corti europee, allegando gazzettine e altre informazioni utili.

[187] Per un più approfondito esame dell'incarico a Vincenzo Pucci, vedi oltre.

rendeva «un buon servizio per le notizie che continuamente manda concernenti la Marina, al qual'effetto vi fu mandato dal granduca Cosimo III, senz'altro appuntamento che di abilitarlo a continuare a godere lo stipendio di dodici scudi il mese», una somma alla quale avrebbe avuto diritto comunque in quanto ufficiale riformato del presidio di Livorno[188]. Inoltre, non solo Franchi aveva dimostrato di saper fare bene il proprio compito, ma soprattutto era vitale mantenere «in quella città un soggetto fedele e capace di avvisare tutto ciò che poteva interessare il commercio di Livorno, che conviene stia sempre in attenzione delle novità che possano introdursi dai genovesi»[189]. Infine, il Consiglio di Reggenza informava il sovrano di aver giudicato opportuno rinnovare la patente anche al console toscano – tale Bianchi – di stanza in Civitavecchia, «ov'è solito che dimori sempre un console di Toscana» e sostituendo la vecchia patente che era ancora a nome del Medici[190]. È il caso di aggiungere che, a fronte di una rete di agenti consolari granducali ancora limitata, pare più che naturale che il governo lorenese, soprattutto nei primi anni dopo il proprio insediamento a Firenze, preferisse ricorrere ad agenti segreti opportunamente incaricati piuttosto che all'ausilio, senz'altro meno discreto, e talvolta anche meno affidabile, del console. Si tratta per altro di un meccanismo riscontrato anche in altre realtà politiche coeve che, a fronte della compresenza di gruppi di potere tra loro antagonisti a seguito di un cambio dinastico o di altre tipologie di alternanza ai vertici dello Stato, ricorsero a più sicure modalità di controllo dei servizi d'informazione, affiancando nuovi soggetti a strutture preesistenti[191]. In questo contesto, sorse la missione affidata al capitano Pier Francesco Cicambelli dal Richecourt, nel maggio del 1744, di recarsi presso la repubblica di Genova per raccogliere, in grande segreto e sotto mentite spoglie, tutte le informazioni possibili rispetto ai metodi praticati «fuori dalle esteriori apparenze» in materia di sanità marittima, di neutralità e commercio, e anche «del modo che vien tenuto nel conoscere e risolvere

[188] ASFi, *R*, 41, ins. 1, cc. nn., rapporto segnato n.1, da Firenze, del 28 settembre 1737, inviato al granduca di Toscana.

[189] Giudizio specifico sul Franchi, in ASFi, *R*, 41, ins. 3, cc. n.n., nota in data 18 novembre 1738, n.1, §3.

[190] ASFi, *R*, 41, cc. n.n., nota in data 15 aprile 1738, §2.

[191] C. Taracha, *El marqués de la Ensenada y los servicios secretos españoles en la época de Fernando VI,* in «Brocar», XXV (2001), pp. 109-122 e, in particolare, pp. 109-110.

le dispute e contestazioni che giornalmente possano accadere fra i consoli delle contrarie nazioni». La scelta di ricorrere al Cicambelli fu motivata dall'aver egli «date diverse riprove di zelo, saviezza e fedeltà nel servizio» granducale e per possedere «molta cognizione dei regolamenti che si praticano nei porti di mare», caratteristiche che lo rendevano un osservatore fidato e competente. Eppure, nonostante la permanenza di oltre un anno a Genova, dal maggio del 1744 all'agosto del 1745, e l'invio di alcune pur pregevoli relazioni sul funzionamento di quella Repubblica, la missione soffrì proprio della segretezza nella quale Cicambelli dovette muoversi, come egli stesso osservava:

> A me non è riuscito di far di meglio [nella raccolta delle informazioni richieste] e però prego vostra signoria illustrissima ad implorarmi un benigno compatimento quando vegga, come lo credo, che io non abbia incontrata quella soddisfazione che tanto mi premeva, sperandolo però sul reflesso che l'esser mancante di conoscenze confidenziali mi è di un grand'impedimento per giunger al proprio desiderio in affari di questa natura, e tanto più che si tratta di un popolo non così facile ad addomesticarsi col forestiero[192].

Non è da escludersi che proprio il relativo fallimento dell'operazione abbia indotto la Reggenza ad investire, piuttosto, sulla riforma dell'ufficio consolare toscano all'estero in modo da farne la principale fonte di reperimento delle informazioni, ferma l'introduzione di un *corpus* di regole che ne assicurassero una miglior efficacia e una più certa affidabilità. Non a caso, proprio per la sede di Genova, ai primi di dicembre del 1757, Stefano Lottinger era nominato «console di sua maestà imperiale, anche come granduca di Toscana», e come tale riconosciuto con *placet* del Senato e del Governo della Repubblica il 21 gennaio successivo. Il 13 marzo del 1759, il «console imperiale per gli Stati di Toscana» in Genova presentava patente della regina Maria Teresa Asburgo per farsi riconoscere, grazie a una procedura separata, anche come «console della regina d'Ungheria per i bastimenti e sudditi della stessa». Per meglio adempiere ai propri compiti, Lottinger nominò fin dal luglio del 1759 un buon numero di viceconsoli dislocati in sette diverse località delle coste liguri, ottenendo il beneplacito

[192] ASFi, *R*, 849, cc. n.n., fascicolo «1744 e 1745. Spedizione a Genova del signor capitano Pier Francesco Cicambelli».

della Repubblica, seppur per un quinquennio, rinnovabile[193]. Lottinger restò a Genova fino al dicembre del 1766 quando, promosso consigliere di Commercio per l'imperatrice, passò in Lombardia, lasciando il posto al toscano Cosimo Conti.

La sovrapposizione tra il sistema consolare toscano e quello imperiale divenne sempre maggiore proprio a partire dagli anni Cinquanta del Settecento. Trovava sponda anche nel disegno degli Asburgo-Lorena di potenziare le proprie capacità marittimo-commerciali, investendo sull'incremento delle attività dei porti franchi di Livorno, ma anche di Trieste e di Fiume. La Regia intendenza di commercio triestina, ad esempio, per raccogliere informazioni sui traffici dei propri connazionali e i mezzi per accrescerli si avvalse, in prima istanza, proprio dei viceconsoli, incarichi spesso svolti da commercianti esperti e quindi dotati dei migliori strumenti d'indagine e d'intervento possibile, anche per poter operare «senza strepito e senza fretta presso i principi stranieri per ottener nuove esenzioni e privilegi, o almeno certa indulgenza nell'esazione dei diritti»[194]. Maria Teresa provvide, fin dal 1752, a introdurre nuovi regolamenti e funzioni, tra le quali l'obbligo di redigere annualmente relazioni informative per i consoli asburgici dislocati nei porti di Ponente: Genova, Marsiglia, Lisbona, Alicante, Napoli, Malta, Ragusa, Zante, Venezia ed Ancona, località ove evidentemente si guardava con particolare attenzione. In molti casi, la legislazione consolare granducale servì da modello per forgiare quella austriaca, e Livorno fu presa ad esempio anche per riformare gli statuti del ghetto ebraico triestino[195]. Ai toscani, Vienna riconosceva una maggiore esperienza nelle

[193] Cfr. lettera del segretario di Reggenza, Ruberto Pandolfini, al segretario di Stato della repubblica di Genova, Domenico Tatis, da Firenze, li 3 dicembre 1757; *placet* della Giunta di Marina e del governo di Genova; patente imperiale firmato da Maria Teresa d'Austria in data 4 novembre 1758 con la designazione di Lottinger anche in qualità di proprio console e riconoscimento da parte della Repubblica di Genova del,13 marzo 1759; approvazione dei nuovi viceconsoli imperiali, con l'indicazione dei loro nomi, insediati a Portovenere, Portofino, Alassio, Diana Marina e sue adiacenze, Porto Maurizio, San Remo l'undici luglio 1759 e, il 16 febbraio 1761, anche a Finale Ligure; tutto in ASGe, *GM*, 9, cc. n.n.,

[194] ASTs, *IC*, 272 «Acta consular», cc. 21r-22v, relazione in data 10 marzo 1757, dal console imperiale a Napoli. Per una prima informazione sulla storia del porto franco di Trieste, si rimanda a G. Luzzatto, *Il portofranco di Trieste e la politica mercantilistica austriaca nel '700,* in «Annali triestini», XXII (1952), pp. 5-15; F.A. Querci, F. Trampus, F. Lodato (coord.), *Internazionalità e storicità del porto franco di Trieste: centro commerciale, emporiale, transitario globale,* Trieste, Università di Trieste, 2001.

[195] Dall'Intendenza commerciale per il litorale di Trieste, Schell scriveva, in data 15 novembre 1766, al governatore di Livorno Bourbon del Monte come, «standosi sul trattato di riformare gli statuti di questo ghetto degli ebrei e pensando io di regolare l'opera secondo

attività mercantili e una più articolata rete consolare[196]. In questa fase si registra pertanto una frequente coincidenza di cariche imperiali a precedenti consoli toscani, soprattutto per la difficoltà di reperire soggetti austriaci adatti e disponibili a svolgere l'ufficio consolare e la crescente insoddisfazione verso l'operato di soggetti appartenenti ad altre nazioni i quali riservavano tutte le proprie attenzioni alla propria patria anziché agli interessi asburgici, che ne uscivano anzi ben spesso pregiudicati. Ancora alla fine degli anni Sessanta del secolo, da Trieste si osservava che la quasi totalità del personale consolare in Levante era «in prestito», cioè dotato di precedente professionalizzazione per altri sovrani[197]. Questa esigenza di ripensare gli incarichi consolari affidandoli a sudditi austriaci o toscani era stata espressa come una strategia vincente per il potenziamento del sistema mercantile tosco-imperiale già nel 1759 da Giuseppe Pasquale Ricci, livornese passato al servizio imperiale come consigliere di commercio presso la suprema cesarea regia Soprintendenza di Trieste[198]. Basandosi sulle notizie raccolte dalle annue relazioni commerciali redatte dai consoli imperiali, Ricci scriveva:

I nostri consolati in Levante sono quasi tutti sostenuti da' consoli di estere nazioni, i quali preferiscono le convenienze de' bastimenti nazionali a quella de' nostri, onde gioverebbe a senso mio instruire seriamente l'internunzio di Costantinopoli, il di cui arbitro o almeno informazione decide della collazione de' regi consolati, che nelli porti o scali del Levante dove sono stabiliti idonei

le massime usitate in altre piazze colte, trovo necessario di rivolgermi sul proposito a vostra eccellenza. Serve adunque la presente per confermare a vostra eccellenza li riguardi che professo al suo merito e per supplicarla allo stesso tempo a compiacersi di comunicarmi copia delle regole con le quali si governa codesto ghetto degli ebrei». Il governatore inviava a Trieste copia del motuproprio del 10 giugno 1693 e quello di Cosimo III relativo alla riforma del governo della *nazione* ebrea di Livorno del 20 dicembre 1715, tutto in ASTs, *IC,* 78, c. 14r. Sul tema, vedasi anche L. C. Dubin, *The Port Jews of Habsburg Trieste. Absolutist Politics and Enlightenment Culture,* Stanford, Stanford University Press, 1999, in particolare pp. 10-63.

[196] Il sistema consolare austriaco era relativamente recente per esser sorto, formalmente, con il trattato di commercio e di navigazione stipulato il 17 luglio del 1718 a Passarowitz e che avviò le basi per stabilire le prime basi consolari nei porti dell'Impero ottomano ove fossero già stati presenti consolati per le altre Potenze cristiane (tra le quali, ovviamente, anche il granducato di Toscana). Cfr. R. Agstener, *Austria (-Hungary) and its Consulates,* cit., pp. 22-24 e Id., *Du Levant au Ponent: le développement du service consulaire autrichien au XVIII siècle*, in J. Ulbert - G. Le Bouedec (ed.), *La fonction consulaire à l'époque moderne*, cit., pp. 297-316.

[197] ASTs, *IC*, 271, cc. 113r-v, lista dei consoli e viceconsoli imperiali in Levante in data 2 marzo 1768. Se ne desume che la quasi totalità degli uffici era in mano a consoli inglesi, francesi ed olandesi.

[198] Sull'importante figura di Giuseppe Pasquale Ricci, vedasi M. G. Biagi, *Giuseppe Pasquale Ricci funzionario imperiale a Trieste (1751-1791). Primi risultati di una ricerca,* Pisa, ETS, 1986.

sudditi austriaci o toscani, sia a questi preferibilmente confidato il consolato. E per ragione d'esempio si è stabilito da molti anni in Salonnicco Pietro Gamera, livornese, e vi conduce sotto il suo nome una casa mercantile con sufficienti fondi; tutta volta nella collazione dell'imperiale e regio consolato è stato preferito e nella recente competenza del Gamera sostenuto, un certo Paradeis console inglese, malgrado le replicate non equivoche prove che quest'ultimo ha date della predilezione per la sua nazione a danno de' sudditi e bastimenti toscani.
Si aggiunge che la collazione dei consolati inviterebbe qualche suddito austriaco e toscano a aprire case mercantili nel Levante e concilierebbe la loro fortuna, e decoro. Ognun ben comprende quanto lo stabilimento di tali case influirebbe a incanalare e rendere regolare il flusso e riflusso del commercio vastissimo e ricco del Levante con il littorale austriaco e con la Toscana, […].
Se sono necessari bravi ambasciatori per il maneggio degl'affari politici nell'estere corti, non sono meno necessari esperti zelanti consoli negl'esteri porti per la direzione delle materie del commercio, e di navigazione. E Napoli mantiene oggi i suoi consoli in Sicilia benché ambii Regni siano soggetti al dominio dell'istesso principe[199].

Il legame del sistema consolare toscano con l'Impero restò stretto anche durante il granducato di Pietro Leopoldo, il quale, nel febbraio del 1766, faceva comunicare da Botta Adorno a tutti i ministri cesarei accreditati presso le Corti estere che da quel momento sarebbero diventati i primi referenti e supervisori dei consoli toscani residenti nei territori corrispondenti, auspicando da parte loro «non minor zelo ed attaccamento» al servizio granducale di quanto non fosse quello per Vienna[200].

Questa sovrapposizione non fu però sempre foriera di buoni risultati. Il console imperiale ad Alicante, ad esempio, nel ricevere la tariffa del 5 agosto 1758 per i diritti consolari, vice-consolari e di cancelleria, valida sia per il granducato, sia per l'Austria, preannunciava che ci sarebbero state difficoltà nella sua applicazione e, per evitare «gravi sconcerti», soprattutto tra i sudditi imperiali, preferì addirittura non applicare almeno per qualche tempo la nuova tariffa nel timore che si «faccia disprezzo della disposizione»[201]. L'uso di affidare alla stessa

[199] ASTs, *IC*, 272, «Acta consular», cc. 280r-304r, «Referatur del consigliere Ricci sopra alcune relazioni commerciali de' nostri consoli», Trieste, giugno 1759.

[200] ASFi, *SMAE*, 884, ins. 3, lettera di Botta Adorno al segretario d'ambasciata e incaricato degli affari imperiali alla Corte di Madrid, il conte Lodovico de Lebzeltern, in data 4 febbraio 1766, cc. n.n.

[201] ASTs, *IC*, 272, «Acta consular», cc. 156r-163r, rapporto di Giovanni Giacomo Bertoldi del console imperiale ad Alicante del 20 giugno 1759, al conte Hamilton.

persona gli affari consolari toscani ed austriaci proseguì anche nella necessità di ottimizzare il servizio abbattendo i costi di mantenimento, ma procedendo a nomine e patenti separate, una da parte imperiale, l'altra da parte granducale[202]. Non era insolito che, invece, gli incarichi vice-consolari, pur avviati su proposta del comune console generale, fossero affidati a due persone diverse a seconda che si prestasse servizio per il granducato di Toscana o per Vienna[203]. Una qualche distinzione tra le due reti consolari fu confermata anche con l'invio di un console imperiale a Livorno, effettuato nel dicembre del 1781 con la nomina di Giuliano Ricci, fratello di Giuseppe Pasquale[204], e di un console granducale a Trieste, nel novembre del 1782, nella persona di Domenico Belletti[205].

Alla preoccupazione di assicurare un efficace controllo del governo centrale sul sistema consolare si era già, in parte, risposto in età

[202] Così, ad esempio, Giovanni Giuseppe Bertoldi, fu originariamente nominato per i porti mediterranei di Maiorca e Ibiza, Oran e Mazalquivir, senza limiti di tempo e con facoltà di nominare propri viceconsoli dall'imperatore con unica patente controfirmata anche dal conte Richecourt l'otto novembre 1756 e, poi, fu rinnovato con una duplice nomina, come console imperiale in data 17 giugno 1772, e come console toscano il 25 luglio successivo. Bertoldi era nato a Trento, ma risiedeva ad Alicante da tempo e vi conduceva i propri affari di commercio. Tutto in AHN, *E,* 630, esp. 1044, e *ibid*., 636, esp. 1206.

[203] Il console generale Bertoldi, sopra citato, nominò nel 1773 due viceconsoli per la sede di Cartagena, entrambi dotati di caratteristiche simili, ma uno in nome di Maria Teresa d'Austria e l'altro destinato al servizio del granduca di Toscana. Si trattava, per l'Austria, di Nicolas Gerardo Zeilmaker, di nazione olandese, convertitosi alla religione cattolica dal 19 gennaio 1770 dopo aver abiurato ed essersi battezzato in Alicante, e residente a Cartagena da tre anni ove era giunto come socio del console generale di Olanda Leonardo Stuk, dando prova di particolare abilità, saviezza e di grande esperienza, ma privo di beni e rendite ad eccezione delle gratificazioni conferitegli dal console olandese. Gli interessi del granduca toscano sarebbero invece stati tutelati da Antonio Berthelemy, di nazione francese, nativo di Marsiglia e cattolico, uomo quieto e di condotta mite, stabilito a Cartagena da circa otto anni ove era giunto al seguito di uno zio viceconsole di Francia, anch'egli privo di beni, si manteneva con alcuni affari particolari e l'aiuto del benestante suocero. Tutto da AHN, *E,* 636, esp. 1210, minuta di consulta della *Junta de comercio y dependencias de extranjeros* che aveva curato la pratica di ammissione il 23 giugno 1773.

[204] Appare interessante quanto scrisse il governatore di Livorno al conte degli Alberti, in data 14 dicembre 1781: «Il consolato imperiale in Livorno non solo è della massima decenza, ma riescirà anche di quiete e di disimpegno al Governo cessando l'imbarazzo in cui sono gl'austriaci di non sapere a chi ricorrere qui per i loro affari e specialmente per la disciplina degl'equipaggi. Il signor Giuliano Ricci è soggetto di ottime qualità. Savio, attivo ed accreditato, onde non potrebbe darsele altra eccezione che quella d'esser suddito e di non potere secondo le massime generali impiegarsi al servizio d'una potenza straniera in qualità di console. Ma abbiamo diversi esempi d'esser stato derogato a tali regole, ed attualmente il console di Ragusa e quello di Venezia sono sudditi, e tale ormai può considerarsi anche quello di Genova e Roma, onde tanto più facilmente può permettersi che un suddito sia console per l'augustissima Casa alla quale appartiene il real sovrano». ASLi, *G,* 972, cc. 246v-247r.

[205] ASLi, *G,* 973, cc. 360r-v, in data 29 novembre 1782.

medicea, sottoponendo i consoli toscani all'autorità della Segreteria di commercio di Firenze, che interveniva in materia e impartiva loro gli ordini del caso, e all'obbligo di corrispondenza regolare con il capitano del porto di Livorno per gli affari riguardanti la Marina e la navigazione dei bastimenti granducali. Dal 1757, invece, istituito il Consiglio di Commercio sotto la presidenza del governatore di Livorno, si assegnò a quest'ultimo esclusivamente l'incarico di mantenere il carteggio coi consoli toscani, anche in materia di commercio e di sanità marittima, salvo la supervisione da parte della Segreteria di commercio fiorentina, poi sostituita dalla Segreteria di guerra[206]. Negli anni successivi, con la soppressione della Deputazione di sanità e l'istituzione del Dipartimento di sanità, il 15 luglio 1785, il governatore di Livorno, presidente del detto Dipartimento, si vide rafforzate le proprie competenze in materia sanitaria per tutto il litorale toscano, il porto e i lazzaretti, incluso il rilascio delle patenti su merci e imbarcazioni in entrata e uscita e il mantenimento della corrispondenza con i consoli toscani residenti nei porti esteri rispetto alle questioni di natura sanitaria[207]. Questo delicato incarico di *trait-d'union* con il sistema consolare toscano rimase prerogativa del governatore di Livorno anche durante la Restaurazione, malgrado che il Dipartimento di sanità marittima venisse soggetto alla soprintendenza di un ministro consigliere di Stato, quindi posto a Firenze, e la creazione, nel 1816, del Consiglio di sanità[208]. Il governatore si confermava pertanto quale primo referente gerarchico dei consoli toscani all'estero, i quali, da parte loro, avevano l'obbligo di inviare alla segreteria del Governo di Livorno anche le informazioni in materia di sicurezza, navigazione e commercio, un dovere di corrispondenza che investì per un certo periodo anche i consoli austriaci in Levante[209].

[206] ASLi, *G,* 958, cc. 263v-264v e lettera del governatore al conte Carlo Piccolomini del 19 agosto 1771, in *ibid.,* 966, c. 193r.

[207] ASLi, *G*, 976, cc. 142r-143v, dal governatore di Livorno, in data 13 giugno 1785, al consigliere Seratti. I regolamenti ufficiali per il Dipartimento di sanità, il motuproprio di soppressione della Deputazione, l'editto generale sui lazzeretti e le istruzioni generali, pubblicati il 15 luglio 1785, furono trasmessi a chi di competenza dal governatore il 26 agosto 1785, cfr. *ibid.*, cc. 182v-183v. Vedasi anche ASLi, *G,* 977, cc. 139v-141r, lettera del governatore a Seratti in data 9 agosto 1786.

[208] ASLu, *AG*, 170, ins. 38, «Prospetto generale del Dipartimento di sanità marittima in Toscana», cc. n.n., s.d. ma della fine degli anni Venti dell'Ottocento.

[209] ASLu, *AG*, 171, ins. 5, lettera del segretario Lodovico Piqué al governatore di Livorno Garzoni Venturi, in data 7 dicembre 1823.

Oltre al governatore, anche la Camera di commercio di Livorno istituita dalla Reggenza, e attiva dal 1746 al 1769, assunse numerose e rilevanti risoluzioni in materia d'istituto consolare toscano, come si desume grazie a uno spoglio assai completo, probabilmente redatto nei primi anni Sessanta, che raccoglieva le disposizioni più importanti introdotte dal Consiglio in materia[210]. Questo organo, prevalentemente dedicato alla tutela ed alla promozione delle attività mercantili toscane, svolse un ruolo essenziale in quel periodo introducendo prime linee guida rispetto alle attività che avrebbero caratterizzato l'ufficio consolare all'estero e, stante la mancanza di regolamenti comuni, offriva una disciplina certa, ampliata di volta in volta sulla base della soluzione di casi particolari. Tra le disposizioni introdotte, regolamentò il rilascio dei passavanti ai bastimenti acquistati fuori dal granducato, informando i consoli su come comportarsi rispetto alle imbarcazioni con il passaporto scaduto e prevedendo anche possibili eccezioni alla regola nel caso si trattasse di consoli in servizio nei porti delle coste barbaresche e «per compiacere al capriccio di quei Bascià». Il Consiglio raccomandava massima vigilanza, invece, contro i bastimenti «mascherati» o appartenenti a «forestieri» registrati sotto il falso nome di sudditi granducali, autorizzando anche verifiche a bordo per appurare che i capitani toscani avessero «la conveniente autorità sul bastimento» e non fossero «solamente per far la figura, come suol dirsi, di capitano di bandiera». I consoli avevano il compito di sorvegliare che gli equipaggi imbarcati fossero conservati invariati durante tutto il viaggio e «tornino a Livorno tali quali» erano partiti, senza permettere sostituzioni o integrazioni se non in caso di stretta necessità o di malattia grave e, in tal caso, dotando il capitano di un certificato dettagliato con le ragioni per le quali fosse stato accordato il permesso di variazione. In nessun caso il console doveva consentire lo sbarco di marinai colpevoli di qualche mancanza, né impartire alcuna pena, bensì, dopo aver verificato «i loro delitti per mezzo di una specie di processo», ne avrebbe assicurato l'arrivo a Livorno, «anche in catena» se necessario, dove sarebbero stati giudicati dal Consiglio di commercio e ricevuto il meritato castigo. Spettava, ancora,

[210] «Spoglio di diverse resoluzioni del Consiglio di commercio di sua maestà imperiale in Livorno circa l'ufizzio de' consoli imperiali e le cose da osservarsi da loro», senza data ma attribuibile agli ultimi anni del Consiglio di Reggenza, senza autore, in ASLi, *G*, 960, cc. 111r-121v.

al console, assicurare il ritorno in Toscana di quei «marinari toscani dispersi» che si trovassero nei porti esteri, e anche di quelli imbarcati sui bastimenti stranieri, assistendoli con «qualche somma discreta e proporzionata a' loro attuali bisogni», rimettendo ogni decisione rispetto a possibili dispute in materia di salario alla Camera di commercio. Si chiariva infine che sarebbero state rimborsate al console solo le somme sborsate «per salvare il decoro della bandiera e liberarla da qualche grave pregiudizio», e in nessun altro caso.

Un aspetto fondamentale affrontato dal Consiglio di commercio fu quello della giurisdizione consolare toscana di stanza all'estero. Tutti i sudditi granducali, fossero ufficiali o semplici marinai non graduati, oltre a corrispondere puntualmente al pagamento dei diritti consolari stabiliti dalle tariffe, dovevano «considerare il console come loro superiore e capo, rispettarlo e dipendere da lui», come pure i «forestieri arrolati ne' bastimenti» toscani i quali, in caso di necessità, avrebbero dovuto ricorrere al console toscano e non a quello della nazione della quale fossero stati originari. In materia di contenziosi tra sudditi toscani o imperiali, l'indicazione era anzitutto quella di distinguere tra i porti europei, ove non era riconosciuta alcuna giurisdizione a prescindere da quanto indicato nelle patenti d'investitura, e i porti di Levante e di Barberia, ove era invece consigliabile regolarsi in base alle consuetudini locali, così da poter trovare qualche accomodamento provvisorio, salvo rimettere ogni decisione finale ai tribunali granducali:

> Rispetto poi ad ogn'altro affare contenzioso fra sudditi imperiali, ne' porti di Europa non compete certamente giurisdizione ai consoli. E quantunque i loro respettivi sovrani regolarmente gliela accordino nelle patenti, ella non se le lascia esercitare dal sovrano del porto in cui sono stabiliti. Ma in Levante e in Barberia, la cosa è diversa, onde su questo punto bisogna conformarsi alla consuetudine de' respettivi Paesi, ed osservare il contegno che tengono alle occorrenze i consoli dell'altre nazioni. Vero è però che, per evitare i ricorsi, se si tratta di gente che deva ritornare in Toscana, il miglior partito è sempre quello di prendere qualche temperamento provvisionale e rimettere gl'affari alla decisione del Consiglio [di commercio] o de' tribunali competenti.
> Di fatto egli è stato deciso che non possono i consoli imperiali pretendere di regolare le avarie de' bastimenti, né ingerirsi nell'altre dispute marittime che devono decidersi da' consoli di mare e generalmente non devono prender cognizione degli interessi fra raccomandatari, proprietari e capitani, ma rilasciarne la decisione a' tribunali competenti.

Adunque la principale incumbenza de' consoli è di invigilare alla disciplina e buon ordine de' bastimenti toscani, e che questi siano in regola e nello stato che indica il passaporto, dovendo poi specialmente proteggere i bastimenti e sudditi imperiali contro qualunque aggravio che le volesse fare[211].

Il quadro normativo generale restava, è evidente, ancora piuttosto incerto. In alcuni casi, si suggeriva ai propri consoli di regolarsi sulla base di quanto consentito ai consoli esteri di stanza in Toscana, nel timore che questi ultimi pretendessero pari prerogative a Livorno. Al console toscano a Marsiglia Kick, ad esempio, la Segreteria degli esteri fiorentina scriveva chiaramente che, giacché ai consoli francesi a Livorno non si riconosceva alcun privilegio, né esenzione, «né se li vuol dar motivo di pretenderne», conveniva astenersi assolutamente dal richiederne in Marsiglia, «tanto più che da cotesto Ministero è stata già fatta parola della correspettività»[212]. In linea di massima si doveva far riferimento alle prassi del luogo e a quanto in uso negli altri consolati.

Facevano eccezione i consoli toscani assegnati nei porti di Levante, ove il carattere giurisdizionale era riconosciuto indifferentemente a tutti e per i quali, infatti, il Consiglio di commercio precisò espressamente di non «giudicare le cause nazionali, né regolare avarie e simili», a meno che entrambi le parti coinvolte non avessero ricorso al loro ausilio[213].

Tra le iniziative intraprese dai Lorena volte a disciplinare il servizio consolare toscano, vi furono una serie di editti e regolamenti, alcuni dei quali specificamente destinati all'istituto, altri invece relativi alla navigazione e al commercio, ma comunque dotati di certa influenza sull'ufficio consolare. Di questi ultimi occorre ricordare almeno i numerosi provvedimenti in materia di navigazione mercantile sanciti con l'editto di Marina del 10 ottobre 1748, poi implementati col motuproprio del 12 marzo 1761 e completati col motuproprio del 19 maggio 1763, specifico sulla navigazione dei piccoli bastimenti[214]. Riguardavano invece da vicino le competenze consolari in materia di passaporti

[211] ASLi, *G*, 960, cc. 111r-121v. Si trascrivono le risoluzioni indicate ai numeri 20-22.

[212] ASFi, *SMAE*, 895, ins. 4, istruzione della Segreteria degli esteri al console Kick, di stanza a Marsiglia, in data 21 ottobre 1770, al quale si inviava un regesto delle distinzioni accordate ai consoli esteri residenti a Livorno e alle quali conformarsi, oltre che i modelli per sua regola dei ruoli, dei passaporti e delle patenti dei quali munire i bastimenti toscani.

[213] ASLi, *G,* 969, cc. 117 r-v, il governatore al conte degli Alberti, in data 16 dicembre 1776.

[214] D. Edigati, *The Tuscan Edict of 1748 and* ancien régime *maritim legislation,* in *War, trade and neutrality. Europe and the Mediterranean in the seventeenth and eighteenth centuries,* a cura di A. Alimento, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 68-81.

tre norme emanate nel giro di un quinquennio, tra il 1753 e il 1758, e per l'esattezza: il motuproprio del 30 agosto 1753, nel quale si attribuivano speciali diritti ai padroni che avevano ottenuto passaporto come domiciliati nel granducato; quello del 18 dicembre 1756, che disciplinava la facoltà di reintegrare il personale dell'equipaggio anche con non toscani se ci si fosse trovati fuori dal granducato; e il motuproprio del 16 marzo del 1758, relativo al da farsi con bastimenti che si trovassero in porti esteri e con il passaporto scaduto o prossimo alla scadenza. Infine, si ricordino l'editto del 12 marzo 1753 con il quale si proibiva di «toccare e prendere robe naufragate e gettate a terra dal mare», e il motuproprio del 7 febbraio 1765, che accordava ai marinai il diritto di muovere direttamente un'azione personale contro il proprio capitano in caso di mancata corresponsione del salario pattuito. Queste ultime disposizioni modificavano, in alcuni casi limitandole, competenze d'intermediazione tradizionalmente di prerogativa consolare.

Tra le novità normative dedicate invece alla regolamentazione specifica dell'ufficio consolare vi furono il motuproprio del 16 marzo 1758, che obbligava i padroni di bastimenti con bandiera toscana di mostrare la propria patente al console all'arrivo nei porti di loro destino, altri specifici provvedimenti tesi a proibire ai sudditi granducali di farsi consoli per altri principi e vi fu, soprattutto, la messa a punto di istruzioni valide per tutti i futuri consoli e viceconsoli toscani da destinare all'estero.

Come avviene per tutti i processi istituzionali, le nuove norme non si affermarono in maniera improvvisa e irrevocabile, ma subirono un lungo periodo di adattamento. Così, il governo lorenese interruppe solo progressivamente l'uso, fino a quel momento praticato, di predisporre istruzioni consolari confezionate sulla base delle peculiarità del soggetto prescelto e della sede consolare ove avrebbe espletato il proprio incarico.

Le prime istruzioni consolari a essere elaborate furono quelle rivolte al personale toscano di stanza in Levante e presso le Reggenze barbaresche, territori nei quali i consolati esteri godevano tradizionalmente di particolari prerogative giurisdizionali grazie al regime delle capitolazioni[215]. Una precedenza sulla quale dovette pesare anche la

[215] Si rimanda, per uno approfodnimento prevalentemente giuridico dell'argomento, a G. Pélissié du Rausas, *Le regime des capitulations dans l'empire ottoman,* Paris, Rousseau, 1902; H. J. Liebensy, *The Development of Western Judicial Privileges,* in M. Khadduri-H. Liebensy, *Law in the Middle Est,* Washington, Middle Est Institute, 1955, vol. I, pp. 279-333.

storia che la presenza consolare toscana annoverava in Levante. La Corte viennese raccolse, infatti, numerose testimonianze documentali sul ruolo che proprio il console della nazione fiorentina residente in Pera e quello in Egitto avevano svolto nel raggiungimento di prime forme di collaborazione marittimo-commerciali con le Potenze maomettane[216]. Appariva, peraltro, di grande interesse quanto si stabiliva rispetto alle prerogative consolari fiorentine nel «Comandamento» concordato col sultano egiziano del 1488, conservato in traduzione toscana dall'originale arabo, ove si stabiliva espressamente che:

Cap: Il console de' fiorentini, da stabilirsi in Alessandria o in altra parte del Dominio mosulmano, goda tutti i privilegi e prerogative del console de' veneziani, sì nelle preminenze, sì nella giurisdizione, del che ordiniamo l'esecuzione;
[…];
Cap: Che succedendo qualche controversia, o dissapore tra' fiorentini medesimi, niuno de' governatori o giudici mosulmanni possa ingerirsi ne' loro affari, ma spetti al console de' fiorentini la giudicatura, il quale dovrà portarsi in simili casi secondo il costume legale de' fiorentini, del che ordiniamo l'esecuzione;
[…];
Cap: Che abbiano il console e mercanti fiorentini un sito determinato per loro abitazione in Alessandria e propri magazzini, sì come l'hanno l'altre nazioni europee, del che ordiniamo l'esecuzione[217].

[216] HHStAV, *LH*, 39, fasc. 1 D III, Akten zur Geschichte der Beziehungen Toskanas zu den mohamedanischen Staaten, ins.XI, «Lettera inviata dalla Signoria di Firenze al gran signore e altra lettera della medesima Signoria al console della nazione fiorentina residente in Pera secondo che appariscono dal registro di lettere di quel tempo», cc. n.n., documenti datati, rispettivamente, 10 e 12 maggio 1480. Il fascicolo contiene anche una relazione, anonima e non datata, di commento e ove si garantisce l'autenticità dei documenti allegati e l'accuratezza delle traduzioni. A Tunisi si attestava per altro una cospicua presenza di mercanti ebrei originari di Livorno, legati alla colonia israelita stanziata nella città tunisina e che, per tutto il XVII secolo rappresentarono la comunità più numerosa di tutte le altre presenze europee, cfr. A. Saadaoui, *Les Européens à Tunis aux XVIIe et XVIIIe siècles*, in «Cahiers de la Méditerranée», LXVII (2003), reperibile all'URL : http://cdlm.revues.org/index124.html e consultato in data 15 agosto 2012.

[217] HHStAV, *LH*, 39, fasc. 1 D III, Akten zur Geschichte der Beziehungen Toskanas zu den mohamedanischen Staaten, ins.XII, «Comandamento del sultano d'Egitto Chasim Abu Elnasar», cc. n.n., datato l'anno 894 dell'Egira (cioè 1488 secondo il calendario gregoriano). La rilevanza di questa documentazione sta non soltanto nel contenuto in sè, ma anche nel far parte di un fascicolo che la Corte tosco-imperiale di Francesco Stefano di Lorena raccolse negli anni Quaranta del XVIII secolo alla ricerca di testimonianze nella storia toscana che suffragassero la sostenibilità dell'avvio di una politica marittima e mediterranea che basasse il proprio sviluppo commerciale nella stipula di accordi e trattati di pace e commercio con la Celeste Porta e le Potenze barbaresche. Questa stessa prospettiva fu, non a caso, la stessa che portò a un ripensamento, e all'implementazione, dell'istituto consolare tosco-imperiale.

La necessità di disciplinare differentemente gli istituti consolari posti sulle due sponde del Mediterraneo era motivata dalle innegabili forti specificità, anche giurisdizionali, dei territori posti in Nord Africa, tali da giustificare disposizioni *ad hoc* rispetto a quelle per le coste europee. Anche la Francia predispose disposizioni separate: anzitutto l'*ordonnance* relativa all'organizzazione ed ai compiti dei consoli in Levante e in Barberia, nel 1776, e poi l'editto del giugno 1778 dedicato alle funzioni giudiziarie e di polizia dei consoli francesi all'estero. Solo nel marzo del 1781 fu introdotta una normativa più generale che disciplinava tutto il corpo consolare francese, pur mantenendo ancora separate le istruzioni per i consolati posti negli scali di Barberia e Levante[218].

Le «Istruzioni per i consoli e i viceconsoli», ratificate dal marchese Botta Adorno il 17 gennaio 1764 e valide per il personale consolare toscano di servizio in Nord Africa, nei porti di Levante e sulle coste di Barberia[219], derivavano inoltre dall'intuizione, promossa dal governatore di Livorno, di utilizzare per località anche molto diverse tra loro uno stesso modello da riprendere per tutti i successivi incarichi. Non era del resto insolito per l'epoca che Firenze prendesse le mosse da una disposizione specifica introdotta dal governatore labronico e la trasformasse in una regola valida per tutti[220]. Fu ciò che avvenne anche con le istruzioni redatte il 9 luglio 1767 per il console toscano e imperiale in Genova, Cosimo Conti, per il quale si stabilì dover essere sua «principal premura» quella di «sostenere il lavoro della bandiera toscana», procurando che i bastimenti granducali avessero pari «vantaggi, privilegi e distinzioni» e «libertà nel traffico» di quelli assicurati alle altre Potenze, raccogliendo «le più esatte informazioni sopra gli ancoraggi, spese di porto, diritti di dogana» vigenti nel porto di sua residenza e

[218] Si fa riferimento alla *ordennance* del 9 dicembre 1776 sui «consules et autres officiers de sa majesté dans les échelles du Levant et de Barberie».

[219] ASLi, *G,* 960, cc. 63r-66v. Il testo integrale di queste «Istruzioni per i consoli e viceconsoli di sua maestà cesarea stabiliti nei porti del Levante e nelle coste di Barberia» è reperibile integralmente trascritto nella terza sezione di questo volume.

[220] È il caso della notificazione del 2 dicembre 1762 del presidente e dei consiglieri del Consiglio di commercio in Livorno e che accoglieva l'ordine della Reggenza del 16 novembre precedente nel quale si determinava una sanzione pecuniaria, pari al triplo del dovuto, da irrogare a quei capitani o padroni di bastimenti che non avessero ottemperato al pagamento dei diritti, secondo le tariffe vigenti, ai consoli e viceconsoli toscani stabiliti nei porti esteri. Come si apprende dalla lettera di Antinori, segretario della Reggenza, tale disposizione era sorta per evitare il ripetersi di quanto già accaduto e riprendeva quanto disposto dal governatore Bourbon del Monte contro alcuni capitani insolventi rispetto ai diritti dovuti al console generale toscano a Granada, Giovan Giacomo Bertoldi. ASLi, *G,* 960, cc. 52r-53r.

assistendo «con tutto lo zelo ed attenzione il commercio dei sudditi toscani»[221]. Quelle stesse istruzioni servirono poi anche al console toscano destinato a Marsiglia nel 1770, e l'anno dopo al console toscoimperiale in Alicante. Proprio per quest'ultimo, Giovanni Giuseppe Bertoldi, il governatore disponeva espressamente di utilizzare ancora le stesse istruzioni in quanto: «le regole di navigazione ed i doveri di un console sono da per tutto i medesimi, né vi sono circostanze speciali relative al nostro commercio che possano far variare le massime da tenersi nei porti di Spagna da quelle dei porti di Francia, non avendo noi su questi due articoli alcun trattato speciale con alcuna delle potenze d'Europa»[222]. Si addiveniva così, quasi incidentalmente, a una uniformizzazione del ruolo e della professione consolare toscana.

Nel frattempo, Pietro Leopoldo dette avvio anche a una razionalizzazione delle agenzie consolari granducali all'estero. Fin dal 1765 si dispose il rinnovo di alcuni incarichi, la soppressione di altri, l'istituzione di nuove sedi, talvolta preferendo però l'invio di ambasciatori o di agenti, anziché di consoli. Vi fu la conferma di alcuni agenti consolari come Giovan Domenico Cottini a Venezia; la nomina di Paolo Girolamo Ronchey a Napoli, ove sarebbe rimasto fino al 1795, e quella di agente toscano per Francesco Favi a Parigi; mentre alle corti di Svezia e di Torino si assegnarono ministri plenipotenziari da affiancare, eventualmente, a inviati straordinari destinati a missioni specifiche[223]. Altre sedi, rimaste vacanti, non furono rinnovate, come nel caso dell'agenzia consolare di Lione, giudicata oramai inutile per il servizio informativo toscano[224]. Non ebbe, invece, successo il tentativo di abolire il consolato della *nazione* fiorentina a Roma per affidarne i compiti al ministro toscano ivi residente[225], e solo dal 1848 si ottenne

[221] ASLi, *G,* 958, cc. 266v-267r.

[222] Il governatore di Livorno al conte degli Alberti, in data 9 agosto 1771, in ASLi, *Governo,* 966, c. 186r.

[223] Tutto da ASFi, *SMAE*, 2360, ins. n.n.

[224] Pietro Leopoldo respinse l'istanza presentata dai fratelli Adamoli candidatisi per il posto di agente in Lione, affermando l'inutilità di tale ufficio al quale non restava ormai altro da fare che ricevere e affrancare le lettere per il servizio di corrispondenza granducale, incombenza soddisfatta egualmente bene dai direttori delle poste toscane e francesi. Supplica degli Adamoli da Milano del 6 settembre 1766 e risposta del 25 marzo 1767, in ASFi, *SMAE*, 889, ins. 32, cc. n.n.

[225] Al fine di convincere la comunità romana dell'opportunità di riunire le competenze del console in quelle dell'attuale ministro toscano *pro tempore*, e allora in carica al Sainte-Odile, Firenze metteva in evidenza come, in tal modo, anche in occasione «della funzione del san Giovanni» la rappresentanza granducale sarebbe stata «molto più decorosa per il

che fosse il rappresentante ufficiale della Corte granducale, cioè il ministro residente presso la santa Sede e non più il console, a presiedere alla celebrazione annuale del patrono nella chiesa di san Giovanni[226].

Nel 1781, il granducato di Toscana contava già almeno una dozzina di consoli nei principali porti europei. Raccogliendo il suggerimento che il governatore Filippo Bourbon del Monte aveva ripetuto anche il 25 maggio del 1773, si andò elaborando uno standard rispetto alle istruzioni da assegnare a tutti i futuri consoli toscani[227], pur con la possibilità di prevedere puntuali aggiunte specifiche, come si era fatto per il console Conti, tramite l'inserimento di un articolo separato[228]. Confermando la descritta tendenza, il cavalier Carlo di Pelgrom, inviato nelle Indie orientali in qualità di console generale toscano, ricevette, il 23 di luglio 1788, istruzioni in tutto e per tutto simili a quelle conferite oltre vent'anni prima, salvo pochissime variazioni[229].

Sulla base di questo modello, il mestiere di console toscano all'estero era riassunto in diciassette articoli. Tra le sue «principali premure» vi era quello di garantire ai toscani e ai loro bastimenti, o a quelli battenti bandiera granducale, gli stessi «vantaggi, privilegi e distinzioni» assicurati ai più favoriti tra gli altri Stati, in particolare quanto ai costi di ancoraggio, dazi e altri diritti doganali da versare alle autorità locali, e attenendosi strettamente alla riscossione dei diritti consolari

maggior riguardo e corteggio che esigerebbe da tutti i nazionali e dai più affezionati a questa real Casa, e sarebbe altresì meglio appoggiata quella tal qual soprintendenza che al detto console possa appartenere sopra i luoghi pii che costì spettano ai toscani». L'operazione non ebbe successo, come dimostra la nomina avvenuta di un nuovo console, nella persona del cavalier Francesco Onofrio Laparelli fin dal luglio del 1768. ASFi, *SMAE*, 889, ins. 31, «Carte relative all'elezione del console per la nazione fiorentina in Roma per l'anno 1767».

[226] ASME, *ACG*, b.19, ins. 2, cc. n.n., comunicazione del decreto comunicata al console da Firenze, in data 9 gennaio 1848.

[227] Una lista dei consoli toscani all'estero al dicembre del 1781 è conservata in ASLi, *G,* 972, cc. 238v-239v. L'elenco è riportato nella terza sezione, al documento n. 15.

[228] L'articolo in questione riguardava la raccomandazione di vigilare con attenzione rispetto al possibile abuso che le piccole imbarcazioni facevano della bandiera toscana, piuttosto comune tra i corsi e i genovesi stante la guerra tra le due nazioni. Tale osservazione, per altro, doveva limitarsi a trasmettere l'informazione dell'eventuale infrazione al governatore di Livorno, senza intraprendere alcuna azione diretta. Massima severità contro la «simulazione» o il «mascheramento» restava invece confermato per i grandi bastimenti. La «Istruzione per il console di Genova», trasformata in modello per gli altri consoli nominati successivamente, è reperibile in ASLi, *G,* 960, cc. 70r-76v ed è integralmente trascritta al documento n. 9, insieme alla patente granducale conservata in ASGe, *GM*, 10, cc. n.n.

[229] «Istruzioni per il sig cavaliere Pelgrom console generale toscano nell'Indie Orientali», dal governatore di Livorno al segretario Galluzzi, li 23 luglio 1788, in ASLi, *G,* 960, cc. 100r-102v.

sanciti dalla tariffe granducali. L'assistenza consolare era dovuta sia ai sudditi, sia ai semplici «domiciliati» toscani in caso di naufragio e di perdita delle merci trasportate, secondo una procedura ben definita nelle modalità, curando le pratiche dell'eventuale recupero, ovvero per il deposito e la custodia delle mercanzie, nonché per provvedere al rimpatrio nel granducato di almeno due terzi dei membri dell'equipaggio, anche accollandosi in prima persona i costi (che sarebbero stati poi rimborsati dal Consiglio di commercio toscano) del viaggio di ritorno e della diaria per ufficiali e marinai nel periodo di attesa precedente all'imbarco.

Tra i compiti più importanti assegnati al console toscano restava senz'altro quello legato alla raccolta d'informazioni. Costituiva oggetto da riferire al governatore di Livorno qualsiasi notizia che riguardasse il commercio toscano e i traffici del porto labronico, ragguagliando sulle arti e manifatture del Paese ospite al fine di potenziare sinergie e individuare nuove opportunità commerciali, oltre a inoltrare tutte le novità che vi fossero state in materia di salute pubblica o in qualche misura utili al «buon servizio» del granduca. I consoli granducali avrebbero tenuto un registro ove annotare scrupolosamente tutti i movimenti dei bastimenti toscani in entrata e in uscita dal porto di loro residenza, ed «ogni altra cosa relativa alla Marina» che vi fosse occorso. Questa mole di informazioni trovava una sua sistematizzazione a livello centrale e, nello specifico, a Livorno. Dalla fine del 1744, il capitano della Bocca del porto labronico e ispettore del commercio, Pietro d'Iharce, ebbe il compito di raccogliere «tutte le novità delle altre piazze marittime risguardanti la salute ed il commercio» corrispondendo regolarmente con i ministri toscani che si trovavano in Inghilterra e in Olanda e «con tutti gli agenti e consoli toscani dimoranti in diverse città marittime dell'Oceano e del Mediterraneo» riferendo poi ogni cosa al governatore[230].

Le «istruzioni modello» del 1767 affidavano ai consoli anche l'onere di far rispettare ai propri connazionali le leggi e le consuetudini

[230] ASFi, *R*, 644, ins. n.n., istruzioni per Pietro d'Iharce, capitano della Bocca del porto di Livorno, nonché castellano del Fanale e ispettore del commercio, investito l'undici novembre 1744. I tre compiti primari affidati a d'Iharce erano, in sintesi, quelli di vegliare sulla sicurezza della salute pubblica, assicurare la conservazione della neutralità del porto labronico e favorire l'aumento del traffico commerciale a beneficio delle «nazioni negozianti» presenti in città. Le istruzioni erano dettagliate in 14 diversi punti dei quali, quella citata, è la dodicesima.

locali, l'editto di Marina toscana e le leggi granducali, vigilando soprattutto in materia di passaporti e sulla condotta dei capitani e dei padroni dei bastimenti toscani affinché consentissero il regolare corso della giustizia a bordo, non praticassero il contrabbando e agissero sempre onestamente. Grande attenzione doveva essere prestata a che la bandiera toscana fosse utilizzata solo dai bastimenti di proprietà e sotto il comando di sudditi toscani, o di coloro che fossero «domiciliati» nel granducato, e giammai per «mascherare» altre imbarcazioni prive del diritto di inalberarla[231].

Al console erano riconosciuti assai limitati margini di autonomia gestionale, non poteva «prendere impegni che possano avere delle dubbie conseguenze», né «fare alcun passo d'importanza» senza il previo avallo dei propri superiori, né tantomeno aspettarsi il rimborso di spese effettuate al di fuori dei casi strettamente previsti. Poteva però scegliere i propri sottoposti, cioè il cancelliere e i viceconsoli da insediare in altre eventuali località d'interesse nel territorio di propria giurisdizione. Questa scelta restava, comunque, soggetta all'approvazione del granduca, al parere del governatore di Livorno e alla comunicazione alla Segreteria di Stato (dalla quale i consoli dipendevano in ultima istanza) [232]. Per altro, ricadeva sul console la piena responsabilità dell'operato svolto dai propri cancellieri e viceconsoli[233].

Tra le principali norme introdotte e volte a uniformare il funzionamento del servizio consolare non si può esimersi dal ricordare l'introduzione di tariffe consolari che disciplinavano le somme che i consoli toscani avrebbero potuto esigere dai capitani e dai padroni dei bastimenti granducali in base al tipo di servizio reso ed alla

[231] La Reggenza mosse spesso per contrastare l'uso della «simulazione», cioé di «mascherare» imbarcazioni mercantili con la bandiera toscana. L'ordine del 12 marzo 1761 aveva previsto un severo inasprimento delle pene per i bastimenti «mascherati», perseguendo i sudditi e ogni «altra persona domiciliata» nel granducato che avesse dato «il nome ai forestieri, o chi stipuli contratti simulati di vendita di bastimenti destinati a navigare sotto il padiglione toscano». In particolare, la pena al pagamento di lire mille e la perdita dell'impiego erano impartite ai «consoli nei porti stranieri che dissimulino tali frodi senza darne notizia o, peggio, dandone mano», in ASLi, *G*, 960, cc. 47r-48r.

[232] ASLi, *G,* 969, c. 189v, lettera dal Governo di Livorno al console toscano in Lisbona, in data 17 settembre 1777.

[233] ASFi, *SS,* 266, prot. 26, ins. 11. Comunicazione dalla Segreteria di Stato, sottoscritta dal granduca, al governatore di Livorno Filippo Bourbon del Monte, del 1 luglio 1779. Lettera del governatore del 28 giugno precisava come «il governo toscano non si mescola nella scelta delle persone quale appartiene al console».

portata dell'imbarcazione approdata nel porto di sua residenza. In primo luogo si definirono le tariffe per i consolati toscani in Barberia, nel 1753, fissando fino a una somma massima lire 275 per i bastimenti di maggior portata, con un dieci per cento in più se la sede consolare avesse avuto anche un viceconsolato, un interprete e un dragomanno[234]. Una seconda tariffa fu emanata il 5 agosto 1758 con vigenza in tutti i porti mediterranei, inclusi Lisbona e Cadice (ed esclusi quelli delle coste barbaresche e degli scali di Levante), stabilendo diritti imponibili fino a lire 70[235]. Oltre al diverso importo richiesto, questo tariffario attribuiva l'esazione del «diritto intiero» solamente nel porto principale ove risideva il console, mentre solo in misura della metà negli altri approdi, generalmente affidati a un viceconsole, una differenziazione non prevista per i Paesi barbareschi. Al momento, dunque, del primo insediamento di un console generale toscano nelle Indie orientali, sorse la difficoltà di stabilire quale dei due modelli tariffari applicare. Il governatore di Livorno, diversamente dall'omogeneità voluta per le istruzioni, propose stavolta di stilare una nuova e diversa tariffa. Le peculiarità del traffico mercantile marittimo del quale si sarebbe dovuto occupare il console Pelgrom, e i maggiori profitti ricavabili, rendevano plausibile disporre diritti consolari fino a 300 lire per il console e a trenta per il viceconsole. Si suggeriva però, giacché il consolato toscano avrebbe coinciso con quello imperiale, di uniformarsi alle tariffe già stabilite dal governatore di Trieste[236]. In questo periodo, infatti, e ancor più negli anni a seguire, dopo una fase di reciproco condizionamento nella quale, anzi, l'esperienza granducale era servita allo sviluppo della rete consolare imperiale, il *corpus* normativo introdotto da Vienna finì per diventare lo standard al quale il granducato si dovette uniformare. Non perché quello austriaco rappresentasse un modello più efficace, quanto perché, evidentemente, il piccolo Stato toscano finiva per scomparire

[234] ASLi, *G,* 979, cc. 115r-118v.

[235] ASFi, *SMAE*, 2997, ins.n.n., copia a stampa delle *Tariffe de' diritti di consolato e di cancelleria dei consoli di sua maestà imperiale stabiliti nei porti del Mediterraneo compresi quelli di Lisbona e Cadice ed esclusi quelli delle coste di Barberia, e degli scali del Levante*, Firenze, Stamperia imperiale, 1758. Vedasi, nella terza parte, il documento n. 6.

[236] «Istruzioni e tariffa de' diritti consolari per il nuovo console generale toscano all'Indie orientali, approvate con lettera della Segreteria di Stato», dal governatore di Livorno al segretario del Consiglio di Stato Riguccio Galluzzi, li 23 luglio 1788, da ASLi, *G,* 960, cc. 99r-105v e, in particolare, «Tariffa de' diritti per il consolato toscano ne' mari delle Indie orientali», *ivi,* cc. 102v-103v.

rispetto alla capacità di visibilità internazionale dell'Impero, rendendo poco difendibile una propria specificità quanto a regolamenti e norme in materia consolare e, qualcosa di analogo, avvenne anche per il sistema diplomatico[237].

2. STRUMENTI DI PACE E OCCASIONI DI GUERRA: QUANDO SERVE UN CONSOLE TOSCANO?

Per comprendere quale ruolo fosse affidato all'istituto consolare toscano, è parso utile verificare se ci sia stato un qualche uso strumentale o strategico in occasione di particolari contingenze storiche. Guerre, epidemie, incursioni corsare, significativi cambi legislativi rispetto ai residenti non nativi e alla normativa di commercio e circolazione marittima, furono tutti momenti nei quali il ricorso alla figura consolare si fece imprescindibile. Le indagini condotte, per altro, rivelano come il consolato toscano sia particolarmente suscettibile tanto all'influenza delle diverse congiunture storiche, e quindi alle scelte di politica estera del granducato sulla scena mediterranea, quanto agli effetti delle politiche legislative riformistiche che interessarono l'ufficio e ne favorirono una miglior regolamentazione.

Una delle più interessanti occasioni fu, senza alcun dubbio, quanto avvenne durante la guerra di successione spagnola. A fronte degli eventi che seguirono il congresso di Utrecht, apertosi a gennaio del 1712, con ancora in corso le delicatissime trattative successorie tra il Medici, l'Elettrice e l'imperatore Carlo VI; a Cosimo III parve che l'alleanza con Filippo V fosse l'unica via per assicurarsi una qualche autonomia rispetto al destino del piccolo Stato toscano. Non così le Repubbliche e alcuni principi italiani che, nel novembre 1711, riconoscevano l'arciduca Carlo d'Asburgo nuovo sovrano di Spagna. Ne conseguì che, da parte spagnola, si intimò di lasciare i Paese a tutti

[237] È il caso della nomina del segretario di legazione presso la corte di Francia Raimondo Niccoli. La sua nomina era stata decisa fin dal 1767. Inizialmente Pietro Leopoldo aveva emanato una lettera patente per formalizzarne la presa di possesso dell'incarico, mentre il ministro toscano Pompeo Neri aveva proposto di inviare un brevetto. Entrambi le formule erano state bloccate in quanto «contrarie a quel che finora si è qui praticato ed a quel che pratica l'istessa corte imperiale per i suoi segretari d'ambasciata, ai quali non spedisce patente o brevetto alcuno», lettera della Segreteria degli esteri all'abate Niccoli in data 2 gennaio 1770, in ASFi, *SMAE*, 889, ins. 28.

i ministri residenti, compresi i consoli, delle repubbliche di Venezia, Genova, Lucca e del ducato di Parma[238], verificandone per altro l'adempimento «con sommo rigore»[239] e si effettuò il ritiro dei rappresentanti della Corona dalle sedi italiane[240]. Le motivazioni di tale decisione non furono però fin da subito chiare a tutti, tanto meno in Italia, ove ci fu chi giudicò l'iniziativa nient'altro che «un risentimento apparente», una «rottura di poca durata»[241] e un pretesto per imporre

[238] «El rey: no siendo yo capaz de dudas según las ultimas noticias la solemnes embaxadas con que las republicas de Venezia, Genoba, y Lucca, y en persona el duque de Parma han hecho el injusto reconocimiento al archiduque, ni decente el disimulo de mi resentimiento por estos ofensivos pasos, para los quales puede ser desigual en unos y otros, la malicia o urgencia para llegar al acto, pero no bastante a desmentir la notoriedad de mi disaires; he resuelto que el marquès Beretti no passe à la embaxada de Venezia, para la quale le avìa nombrado, y que el marques de Monteleón mi embiado extraordinario a la repubblica de Genoba quite mis armas, y salga luego del territorio d'ella, en cuya consequencia mando que los navios genoveses, y vassallos assì de la repubblica de Venezia, como de las de Genoba, y Lucca, y del duque de Parma no sean admitidos en mis dominios, y que los navios que ya estuviesen en mis Puertos salgan d'ellos dentro quinze días, y cessen los privilegios, y exempciones, que por razón de vassallos de aquellas Republicas y del duque de Parma les eran concedidos, y cesen también, y salgan de mis Reynos sus consules, secretarios y ministros. Tendrás entendido en el Consejo de Guerra para su cumplimiento en la parte que le toca, dando luego las ordenes necesarias al cumplimiento de esta resolución en la forma acostumbrada. Madrid, 13 de diziembre de mil y siete cientos y unze años», copia reperita in ASMi, *CC*, 9, cc. 448-449, grafia conforme all'originale. Nella copia che fu inviata il 2 di dicembre del 1711 al governatore di Porto Longone e Porto Ercole (in AHN, *E*, 2878, cc. nn.), si precisava inoltre che «por lo respectivo a ese puerto o lugares de vuestra jurisdicción donde huviere cónsules y substitutos de las dichas naciones los hagáis salir de ellos sin admitirles escusa ni dilación alguna por concernir así a mi real servicio. De cuyo puntual cumplimento me daréis quenta», evidenziando la portata del dispaccio da far valere con rigida severità in tutte le parti, anche più piccole, del regno iberico.

[239] ASMi, *CC*, 9, c. 433, Carlo Bartolomeo Molinari da Genova, li 7 febbr 1712, al generale barone de Martini a Milano: «Si è eseguito in Spagna con sommo rigore l'ordine con sui sono rimasti disterrati tutti i sudditi, consoli e ministri della repubblica di Venezia, di Genova, di Lucca, e del duca di Parma». Molinari fu ministro a Genova per conto di Eugenio di Savoia dall'aprile del 1702 e poi residente cesareo, prima in segreto, dal dicembre del 1702, e poi ufficialmente dall'agosto del 1703 fino al 1718.

[240] «Domani devono partire verso lo stesso Madrid il cardinale Del Giudice ed il marchese di Monteleone. Questi ha levata l'arma dalla sua casa, non avendo più da ritornare. Quella Corte ha preso impegno contro de' veneziani, per aver riconosciuta sua maestà cesarea in re cattolico. Qui [a Genova] si teme lo stesso, il che sarebbe fatale e al Pubblico ed al privato», in *ibid.*, c. 408, Molinari, da Genova, al conte Borromeo viceré di Napoli, in data 2 gennaio 1712. Molinari fu, ministro a Genova per conto di Eugenio di Savoia dall'aprile del 1702 e poi residente cesareo, prima in segreto, dal dicembre del 1702, e poi ufficialmente dall'agosto del 1703 fino al 1718.

[241] *Ibid.*, cc. 430-431, Molinari da Genova al principe Eugenio, Londra, li 31 gennaio 1712, sottolineato nel testo: «Quella corte [la Spagna] ha finalmente levata la corrispondenza con questa Repubblica, quella di Venezia e di Luca e col duce di Parma e bandito il commercio co' loro sudditi. Qui [a Genova] si suppone che il risentimento sia apparente e si spera che la rottura sarà di poca durata».

una nuova tassa[242]. Una lettura che apparve senz'altro accertata quando, dopo pochi mesi, Madrid consentì ai bastimenti veneziani e genovesi di commerciare nei porti spagnoli a cambio del pagamento di un balzello pari al 16% del valore del carico trasportato[243].

Nessun ordine di allontanamento raggiunse invece i toscani, né l'inviato granducale a Madrid, né tantomeno i consoli granducali, come inviava sorpreso l'inviato imperiale a Genova:

> La Corte di Madrid non ha eccettuato che il granduca, mentre contro sua Santità già prese le risoluzioni ed effettuò il suo risentimento sino dal tempo che riconobbe sua maestà cesarea e cattolica. È veramente rimarcabile tale eccezione[244].

Una eccezione in parte giustificata, visto che il granduca non aveva riconosciuta la legittimità del candidato Asburgo, posizione che per altro rischiava di diventare troppo pericolosa per esser sostenibile ancora per molto[245]. Infatti, il 13 maggio 1712, il Medici scrisse alla Corte madrilena perché il proprio emissario, Nero Maria del Nero, venisse allontanato al pari degli altri suoi colleghi nel timore che quel trattamento di favore fosse preso a pretesto per giustificare una rappresaglia da parte delle truppe imperiali presenti sul territorio toscano[246]. Il barone fiorentino lasciò perciò Madrid per Toro, ove si trattenne per circa due mesi, per poi tornare nella capitale a titolo privato. Lo storico settecentesco Galluzzi riferisce questi eventi con

[242] *Ibid.*, c. 407, così Carlo Bartolomeo Molinari da Genova in una lettera inviata al generale barone La Marre di stanza al Finale, in data 2 gennaio 1712, e nella quale si annunciava la prossima partenza del marchese di Monteleone per Madrid «parendo che quella Corte voglia vindicarsi della Ricognizione, fattasi da questa Repubblica [di Genova] di sua maestà cesarea in re Cattolico. Questo è un chiaro pretesto di far danaro, mentre la ragione non può avervi luogo».

[243] *Ibid.*, c. 460, Molinari al vicecancelliere imperiale, in data 28 febbraio 1712.

[244] *Ibid.*, c. 446, Carlo Bartolomeo Molinari da Genova al generale barone de Martini, a Milano, il 14 febbraio 1712.

[245] «El granducque stava en la misma disposición recelando aquella reppubblica que la presencia del archiduque no la pusiera en mayores aprietos y que quedando solo de todos los príncipes de Italia recaería sobre ella todo el odio de los alemanes. Pero que no por esto pensava en mudar de resolución, ni en Génova, ni en Milán, y que solo preveiya un tropiezo insuperable en Viena si la elección de emperador recaiya en este príncipe, pues en este caso se halaría en la precisión de pedir y tomar las imbestiduras de los feudos imperiales y de tratar muchas dependencias que tiene con aquella corte, la cual se había declarado no admitiría algún ministro que no reconociese al archiduque electo emperador con el titulo de cesárea y catholica majestad», tratto da una lunga relazione del Consiglio di Stato spagnolo del novembre 1711, in AHN, *E,* 2878, ins.n.n.

[246] Così J. R. Galluzzi, *Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici,* Firenze, Cambiagi, 1781, t.V, lib. IX, p. 15.

dovizia di dettagli, registrando che nei confronti di consoli e mercanti toscani «non fu fatta intimazione veruna». La documentazione degli archivi spagnoli rivela invece un'altra verità e cioè che, con dispaccio sovrano del 13 maggio, il monarca spagnolo ordinava di lasciare il Paese a «todos los consules, sobstitutos y demàs vassallos del gran duque de Toscana que residiexen en ellos», ad eccezione dei soli «florentines hombres de negocios»[247]. Tutti i governatori dei porti spagnoli dettero esecuzione agli ordini, seppur nella maggior parte dei casi le autorità locali segnalarono di non aver notizia di alcun toscano residente in loco, né di passaggio[248]. La complicata evenienza di dover cacciare il console, ma di trattenere il mercante, si presentò in più di un caso, trattandosi di una coincidenza tutt'altro che peregrina, come nel caso del console toscano a Cadice. Francesco Ginori era console presso la città gaditana fin dal 1679 e diresse un memoriale al Consiglio di Stato ove rammentava meriti grazie ai quali aveva ottenuto la *cedula de naturaleza,* cioè i fruttiferi commerci praticati «con mucho interés de la real Hacienda», i beni immobili acquistati a Cadice e a Jerez, la generosità con la quale aveva provveduto a proprie spese a rifornire di grano la città e a sostenere i traffici mercantili[249]. Il fiorentino, afflitto da gravi problemi di salute e impossibilitato a spostarsi, chiese e ottenne grazia sovrana di poter restare a Cadice, seppur a titolo personale e rinunciando al carico consolare, analogamente a quanto fatto «con otros sugetos dependientes de las Republicas de Italia – e in particolare di Genova e di Venezia – de la graduación que este»[250].

La guerra di successione spagnola fu comunque foriera di non pochi problemi per i consoli toscani in Spagna. Così, ad esempio, Giovan Battista Corsignani, console toscano ad Alicante fin da prima del conflitto, ebbe serie difficoltà nel riassumere il proprio ufficio all'indomani del 19 aprile del 1707, quando la città capitolava alle truppe borboniche dopo essersi schierata a favore dell'arciduca austriaco. Il governatore alicantino respinse la richiesta di reintegro in servizio avanzata dal

[247] AHN, *E,* 861, cc. n.n., vedasi in particolare il rapporto del capitano generale della costa Carlos Carrafa, da Veléz, del 28 giugno 1712.

[248] Fu il caso di Santa Cruz di Tenerife, di Ceuta, di Coruña, di Oviedo, di Fortosa, di Bilbao, di San Sebastian, di Malaga e di Valencia. AHN, *E*, 861, cc. n.n.

[249] AHN, *E*, 661, sc. 2, ins. 26, minuta del Consiglio di Stato del 28 maggio 1712.

[250] Si erano infatti concesse analoghe deroghe anche ai consoli di Venezia in Alicante e in Cadice, ai consoli di Genova in Sanlucár de Barrameda, Alicante e a Cadice. AHN, *E*, 2878, cc. n.n.

Corsignani, che aveva abbandonato la città con tutti i propri beni per non macchiarsi di alcuna forma di collaborazionismo con l'Asburgo. A giudicare da quanto emerso in occasione di una causa aperta presso la magistratura di Valencia, la ragione più probabile di tale contrasto parrebbe doversi attribuire all'avidità del governatore locale il quale, in assenza del Corsignani, si era appropriato dei diritti consolari e di altri emolumenti esatti sulle imbarcazioni battenti bandiera granducale[251]. Da successive indagini, però, emerse che il Corsignani, nel periodo nel quale era stato forzatamente privato del proprio impiego, aveva esercitato la carica di *regidor* per poter sopravvivere, ufficio incompatibile con quello consolare, e che il figlio, impiegato nell'ufficio consolare in ausilio dell'anziano padre, si era schierato con l'Asburgo[252]. Alla luce dei fatti esposti, Giovan Battista Corsignani rassegnò le dimissioni sia da console per la nazione fiorentina, sia per quella maltese, che pure sosteneva, preferendo mantenere l'assai più redditizio compito di *regidor* di Alicante[253]. Nuovo console toscano divenne il figlio Giovanni Antonio Corsignani, come tale nominato dai capitani di parte guelfa della città di Firenze il primo luglio 1710 e approvato dal Consiglio di Stato spagnolo il 26 agosto successivo[254].

Un'altra cesura fondamentale per la messa a punto di un sistema consolare più funzionale ed efficiente fu, come si è visto, il cambio dinastico dai Medici ai Lorena. Fin dai primi anni Quaranta del Settecento, una delle principali preoccupazioni di Francesco Stefano fu di favorire lo sviluppo di una florida Marina mercantile e commerciale, rivolgendosi anche alle coste del nord Africa. I trattati di pace con l'Impero ottomano e le reggenze barbaresche di Algeri, Tunisi e Tripoli[255], rispondevano alla stessa strategia che voleva il granducato, e Livorno in particolare, trasformati nel fulcro cruciale di una nuova politica mediterranea di stampo asburgico[256]. Accanto alle particolari

[251] Tutto da AHN, *E*, 611, esp. 142 in data 18 luglio 1709; *ibid.,* esp. 145, in data 1 gennaio 1710; *ibid.,* esp. 147, in data 1 febbraio 1710; *ibid.,* esp. 149, in data 29 marzo 1710.

[252] *Ibid.*, esp. 152, dalla lettera del governatore di Alicante del 30 aprile 1710.

[253] *Ibid.*, esp. 157, contenente il decreto reale di ratifica e la rinuncia all'impiego consolare di Giovan Battista Corsignani.

[254] *Ibid.*, esp. 165, ove si conserva anche la patente di console di Firenze in Alicante dei capitani di parte guelfa, del primo luglio 1710; e *ibid.,* esp. 166 del 21 aprile 1711.

[255] ASFi, *R,* 741, ins. 2, cc. n.n. e in L. Cantini, *Legislazione toscana,* cit., XXV, pp. 350-362 e XXVI, pp. 210-218.

[256] La riflessione storiografica rispetto alla politica mediterranea asburgico-lorenrese ed al ruolo riservato alla Toscana ha già prodotto lavori esaustivi, ai quali si rimanda. Vedasi,

attenzioni rivolte alla Marina toscana, con l'emanazione dell'editto di Marina e di navigazione mercantile del 10 ottobre 1748, e la quasi contemporanea messa a riposo delle galere dell'Ordine militare dei cavalieri di Santo Stefano (ultimo baluardo della Marina militare granducale di età medicea)[257], giunse il momento anche per un nuovo interesse verso l'istituto consolare, evidentemente riconoscendo l'importanza sia per favorire le relazioni tra le due coste del Mediterraneo, sia rispetto al possibile incremento dei traffici.

Contestualmente alla stipula dei trattati con le Reggenze barbaresche, infatti, si introdussero precise norme in materia di giurisdizione consolare affidando al console toscano e imperiale un ruolo di rappresentanza ufficiale decisivo per la realizzazione del disegno strategico-commerciale espresso dalla Corte lorenese. Condizione necessaria per implementare i traffici con la sponda Sud del Mediterraneo era poter assicurare maggior certezza del diritto per coloro, tra i propri sudditi, che si fossero recati presso quei nuovi mercati, non più nemici, e sotto la vigile tutela di un esponente della Corona tosco-imperiale: il console. L'autorità statuale intese in tale occasione la necessità di superare le istruzioni *ad personam* e le consuetudini legate ai rapporti di forza *in loco*, definendo gli ambiti d'intervento da assegnare agli uffici consolari toscani di stanza in Levante. Così, ad esempio, se un suddito toscano o imperiale nel regno d'Algeri avesse percosso, ferito o ucciso un musulmano, e fosse stato catturato, avrebbe dovuto godere della protezione del proprio console e, se riconosciuto colpevole, sarebbe stato punito secondo le leggi del Paese, ma sempre in presenza del console. Allo stesso modo, i trattati con Algeri dell'otto ottobre 1748 e del 28 giugno 1757 (all'articolo 15), i trattati con Tunisi del 23 dicembre 1748 (all'articolo 9) e del 13 gennaio 1758 (all'articolo 8), e il trattato con Tripoli del 27 gennaio 1749 (all'articolo 8), sancivano che le liti sorte fra sudditi tosco-imperiali in quei territori ricadevano uni-

in particolare, oltre ai lavori già citati di Filippini, D. Baggiani, *Livorno e la polizia del commercio: formula politica, prassi istituzionale (1737-1748),* in *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII,* cit., pp. 589-620, e gli ancora validi C. Mangio, *Commercio marittimo e Reggenza lorenese in Toscana (provvedimenti legislativi e dibattiti),* in «Rivista Storica Italiana», XC (1978), pp. 898-937; F. Mineccia, *Economia e società e Livorno durante la guerra dei Sette anni attraverso alcune annotazioni inedite di Stefano Bertolini,* in «Ricerche storiche», I (1983), pp. 205-232.

[257] Per quest'aspetto, si rimanda a M. Aglietti, *La riforma della Marina stefaniana (1750): l'atto di morte delle galere dell'Ordine,* in *L'Ordine di Santo Stefano e il mare,* Pisa, ETS, 2001, pp. 271-296.

camente nella giurisdizione del loro console, così come le dispute fra i sudditi tosco-imperiali e quelli di altre nazioni spettavano ai corrispondenti consoli, senza ingerenze da parte della giustizia locale. Era inoltre necessario garantire ai propri consoli anche sufficienti condizioni di sicurezza e dotarli di altrettanta credibilità e autorevolezza. Ed ecco, infatti, che nei trattati con Tunisi del 1748 (all'articolo 9, in particolare, ma anche agli articoli 7, 11 e 13), con Algeri del 1748 e del 1757 (all'articolo 21) e in quello con Tripoli del 1749 (all'articolo 8, ma anche agli articoli 10 e 13), si indicavano le immunità e i privilegi convenuti per gli uffici consolari. Conformemente, al console tosco-imperiale si riconosce addirittura una speciale preminenza rispetto agli altri, oltre all'esenzione da ogni dazio su beni mobili e immobili, ad assicurarne l'incolumità fisica e la salvaguardia delle proprietà, la possibilità di esercitare al meglio le proprie prerogative tramite il diritto di assumere un dragomanno e un sensale come aiutanti, di recarsi a bordo delle imbarcazioni dentro o fuori dal porto, e di praticare la religione cattolica in un luogo appositamente deputato e in presenza di un religioso[258].

Un ulteriore esempio utile a verificare l'importanza crescente delle reti consolari, soprattutto quando si fosse stati in possesso di una bandiera neutrale in tempo di guerra, è quello relativo all'iniziativa del granducato toscano volta al reclutamento massiccio di un numero ingente di agenti consolari toscani da stanziare nei più importanti scali mediterranei, e alcuni della Spagna atlantica, in modo da approfittare della congiuntura favorevole determinatasi durante la guerra marittima tra Francia e Inghilterra degli anni Ottanta del secolo. Questa operazione, per altro, fu promossa dalla Segreteria di Stato per gli affari interni, con l'appoggio degli uffici del Governo di Livorno, e solo secondariamente partecipata a quella degli esteri per l'adozione delle opportune disposizioni.

Dopo un periodo di stallo dovuto alle difficoltà riscontrate al porto labronico nella prima metà degli anni Cinquanta del Settecento, si registra un primo reclutamento massiccio di viceconsoli granducali

[258] Notizie tratte dal «Progetto d'un trattato di pace fra sua maestà imperiale il granduca di Toscana e le Reggenze di Barberia», senza data ma presumibilmente dei primi anni Sessanta del Settecento, in ASLi, *G*, 960, cc. 2r-14r. Vi si raccoglievano tutte le principali prerogative giurisdizionali attribuite ai consoli tosco-imperiali presso le Reggenze barbaresche e sancite nei trattati corrispondenti. Si vedano anche la documentazione in proposito, ed i testi dei trattati, conservati in ASFi, *R,* 741, ins. 2, cc. n.n.

tra il 1761 e il 1764, coincidente con una fase di sviluppo e crescita dell'import-export da e per Livorno, forse incoraggiato dalle attenzioni che la Reggenza aveva rivolto al commercio del porto livornese e all'economia granducale nel suo complesso[259], oltre che dagli effetti della crisi che stava colpendo assai severamente la Francia in conseguenza della guerra dei Sette anni[260].

Le attività marittimo-commerciali del porto toscano erano state, in seguito, fortemente ridotte a causa del rinvigorirsi dei conflitti con i barbareschi[261]. Lo segnalava anche il console tosco-imperiale a Genova, Stefano Lottinger quando, al momento di lasciare il proprio ufficio, comunicava la difficoltà di trovare un sostituto alla luce di assegnamenti annuali che davano da vivere per non più di quattro mesi, «cependant dans le système de guerre avec le barbaresques un consul icy y sera plus pour la forme que pour le fondement; et le forme ne mérite pas qu'on y des appointements trop considérables».

L'unica soluzione sarebbe stata quella di affidare il consolato a un toscano residente a Genova, «qui n'eut pas besoin de ce poste pour vivre»[262]. Ancora nel settembre del 1777, il governatore di Livorno scriveva al console toscano di stanza a Lisbona, Giovanni Francesco Stocquelere, di quanto fossero cambiate le condizioni del commercio e della navigazione toscana proprio a seguito della guerra dei Sette Anni:

Son ben diverse le circostanze nelle quali ora si trova la Marina toscana da quelle nelle quali ella era al tempo dell'ultima guerra vegliata fra le potenze marittime dall'anno 1757 al 1762. Allora la nostra bandiera era franca per la pace con i Barbareschi, e molti erano i bastimenti mercantili di grossa portata che navigavano con essa. Ora siamo in guerra con tutte le Reggenze di Barberia e perciò sono stati da gran tempo disarmati e dimessi bastimenti toscani e ci restano solo quelli di piccola portata incapaci di lunghi viaggi e di navigare di là dallo stretto. I veneziani che allora ella non avrà veduti comparire a Lisbona, vi vengono adesso appunto perché hanno la pace con i barbareschi, con i quali

[259] F. Diaz, *La Reggenza,* in F. Diaz, L. Mascilli Migliorini, C. Mangio, *Il Granducato di Toscana: i Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Torino, UTET, 1997, pp. 108-115

[260] C. Mangio, *In margine a una memoria presentata nel gennaio 1759 al Sacro Romano Imperatore: alcuni osservatori italiani di fronte alla crisi marittima e coloniale della Francia,* in *Il Settecento di Furio Diaz,* a cura di C. Mangio - M. Verga, Pisa, Plus, 2006, pp. 151-168.

[261] ASFi, *SS*, 342, prot. 32, ins. 30, lettera del governatore Montauto da Livorno del 17 luglio 1782.

[262] ASFi, *SMAE*, 2339, ins. 6, lettera del console Lottinger del 27 dicembre 1766.

in quel tempo erano in guerra. In vista di tal riflessione cesserà la sua sorpresa e si persuaderà che il credito de' bastimenti non dipende dalla situazione de' respettivi porti, ma dalla combinazione di altre circostanze[263].

Il 21 aprile del 1778, la Segreteria di Stato aveva espressamente sospeso le nomine di consoli e viceconsoli «perché di quel tempo non avevamo bastimenti quali facessero lunghi viaggi»[264]. Quando però la situazione internazionale cambiò di nuovo, come fece rapidamente nel giro di pochi mesi, in conseguenza dello scoppio della guerra «tra le potenze marittime», si vide «somministrata l'occasione a' toscani di frequentare anche que' porti ove prima raramente o mai comparivano, giacché i bastimenti mercantili delle potenze in guerra navigavano con molta soggezione e svantaggio»[265]. Divennero molte le imbarcazioni, anche di grosso tonnellaggio, che ricercarono il padiglione austro-toscano, specialmente per i tragitti verso ponente. La bandiera toscana, come già rilevato da Filippini, nonostante una esigua rilevanza quanto ai traffici del porto labronico, restava una «bandiera di comodo» in tempo di guerra e perciò che appariva con una qualche frequenza, in momenti particolari, sui bastimenti mercantili, per poi scomparire al venir meno dell'esigenza[266].

Così, all'inizio del 1780, l'auditore di Livorno, cominciando «a sperimentare dannoso che non vi fosse nei porti stranieri chi assistesse i nostri bastimenti», avvisava nel febbraio l'ambasciatore imperiale a Londra di nominare soggetti, «senza carattere e nella di lui dipendenza», incaricati di assistere i bastimenti toscani nei porti inglesi. Fu contattato Lodovico conte di Belgioioso, ministro plenipotenziario per gli Asburgo-Lorena a Londra, perché collaborasse alla nomina, per quanto provvisoria, di un soggetto addetto alle funzioni di console o di viceconsole toscano. Belgioioso condivise l'opportunità d'introdurre una simile figura, soprattutto in presenza di un conflitto tra Stati, ma senz'altro utilissima anche in tempo di pace, e evidenziava quali fossero le qualità del candidato che riteneva più adatto all'incarico, Antonio Songa:

[263] ASLi, *G,* 969, c. 189v, lettera dal Governo di Livorno al console toscano in Lisbona, in data 17 settembre 1777.

[264] ASFi, *SS,* 322, prot. 43, lettera di Pierallini da Livorno dell'otto ottobre 1781.

[265] ASFi, *SS*, 342, prot. 32, ins. 30, lettera del governatore Federigo da Montauto da Livorno del 17 luglio 1782.

[266] J.P. Filippini, *Considerazioni sull'attività del porto di Livorno durante il XVII e il XVIII secolo,* in *Livorno 1606-1806,* cit., pp. 291-301.

L'esistenza di un console di Toscana in Londra sarebbe ugualmente utile che necessaria in ogni tempo, ma soprattutto in tempo di guerra, in cui le frequenti catture rendono il consolato quasi indispensabile, poiché li passi giuridici da farsi avanti la corte dell'ammiragliato non possono farsi da' ministri esteri essendo fuori della loro competenza, e quando sono abbandonati a' negozianti agenti del proprietario di vascelli e del loro carico non li fanno bene, come o visto più volte succedere. Giacché il ministro dirigge e comanda al console o viceconsole, ma non può sforzare un negoziante inglese ad ubbidirlo. Oltre di ciò, come vostra eccellenza osserva benissimo, le dispute fra marinai ed il reclamare in via di giustizia i marinari disertori o debitori, e decidere le loro querele, appartiene esclusivamente al consolato. Queste sono riflessioni particolari, ma ve ne sono di generali, ch'hanno luogo in ogni tempo per le quali un buon console zelante ed intelligente, come quello c'ho l'onore di proporre nel seguito di questo dispaccio alla considerazione del reale arciduca, potrebbe essere utilissimo a fare idee di commercio maggiore fra sudditi toscani e questo Regno e potrebbe in caso di bisogno tenere a questo riguardo una corrispondenza di commercio o con Livorno, o con quei dipartimenti cui i consoli sogliono costì appartenere. Vi sono delle speculazioni che potrebbero esser vantaggiose, non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace. Perciò vi vuole un negoziante di uguale onestà che capacità, di credito nel commercio, e che non sia suddito inglese. Non debbo ommettere qui una circostanza molta esenziale da sapersi per regola, cioè che in Inghilterra nissuno si cura di tal impiego, che cagiona incomodi grandissimi e perdita di tempo in una città come Londra, […] e senza che il titolo di console, altrove così ricercato, procuri in questo Paese commerciante alcun particolare vantaggio a chi lo porta. […]
Con tutto ciò, per eseguire nel caso presente li ordini sovrani di sua altezza reale o gettato li occhi sopra un ottimo soggetto, ch'unisce a tutte le qualità desiderabili anche quella d'essere suddito austriaco, pieno di patriottismo e di premura anche per il bene de' sudditi toscani. Questi è il signor Antonio Songa, negoziante milanese, e possessionato di qualche bene stabile presso Treviglio nella Lombardia austriaca, stabilito in Londra e capo della casa di commercio che porta il nome di Antonio e Bartolomeo Songa. Una esperienza di dieci anni m'a fatto conoscere il buon carattere, intelligenza e zelo del medesimo.
Benché egli fosse ben lontano dal sollecitare simile impiego l'o presentito e persuaso ad incaricarsene interinalmente qualora sua altezza reale lo approvi, ma non vorrebbe il solo viceconsolato, bramerebbe d'esser console con qualche qualunque picciola gratificazione annua, quale più piacesse al reale arciduca, e così farebbe allora tutto ciò che da lui dipende potesse per l'esecuzione completa del di lui impiego, e per me credo, stante la cognizione che ne o, che il profitto compenserebbe abbondantemente la picciola spesa che importarebbe una simile annua gratificazione[267]

[267] ASFi, *SMAE,* 922, ins. 9, il conte Lodovico di Belgioioso da Londra in data 14 marzo 1780, cc. n.n.

Il 4 luglio 1780, il granduca nominò Songa quale proprio console a Londra, non come interino ma stabilmente, colla facoltà di destinare viceconsoli negli altri porti d'Inghilterra e l'obbligo di subordinazione al ministro imperiale regio accreditato presso la Corte inglese. Antonio Songa avrebbe corrisposto puntualmente al degli Alberti inviando notizie e informazioni per tutti gli anni Ottanta[268].

Tavola 1. *Agenzie consolari toscane all'estero (1781)*

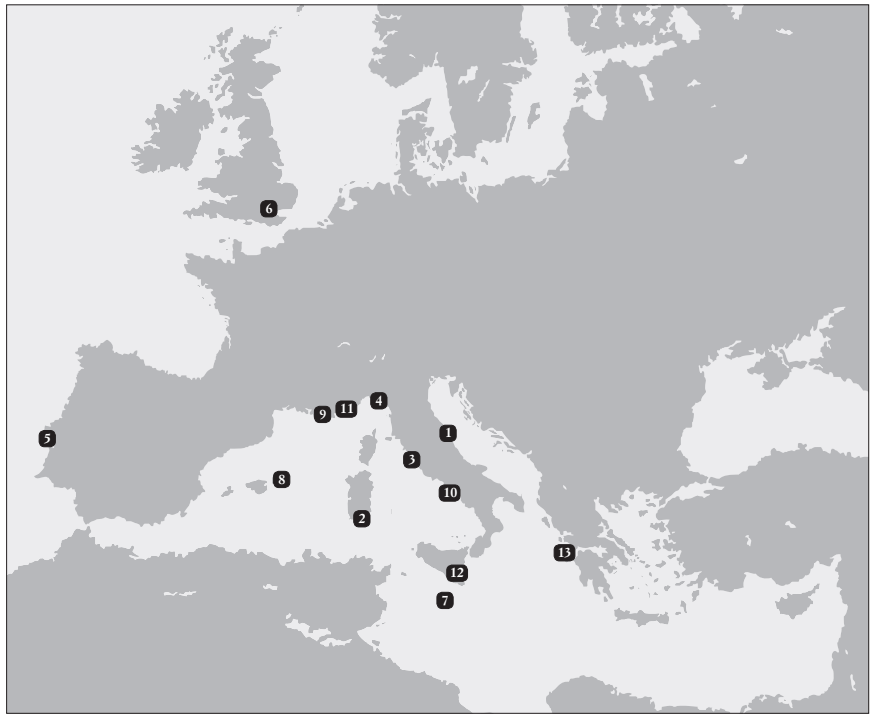

1. Ancona, 2. Cagliari, 3. Civitavecchia, 4. Genova, 5. Lisbona, 6. Londra, 7. Malta, 8. Maone, 9. Marsiglia, 10. Napoli, 11. Nizza e Villafranca, 12. Ragusa, 13. Xante.
Dati da ASLi, *G,* 972, cc. 238v-239v. Elaborazione mia.

La Segreteria degli esteri restò invece, ancora per qualche tempo, contraria a un ampliamento del corpo consolare toscano sulle coste

[268] Un corposo fascicolo contenente il carteggio di Antonio Songa, da Londra, è reperibile in ASFi, *R,* 1032, ins. 33. Songa, originario di Treviglio vicino Milano, era uno stimato agronomo assai ben introdotto nella società londinese, ove possedeva una rilevante casa commerciale, e divenne console anche per l'Impero austriaco.

spagnole, tanto atlantiche che del Mediterraneo. Tale posizione non rappresentava una novità, già nell'ottobre del 1768 il governatore di Livorno aveva rapidamente sbrigato la richiesta di un ricco commerciante di esser nominato console granducale a Barcellona: «non posso credere che egli si muova a domandare questo impiego se non per una certa onorificenza», scriveva, in mancanza di altri possibili vantaggi e risultando completamente superfluo stabilire uffici consolari in Spagna, dove all'epoca non ve ne era nemmeno uno, «giacché senza dubbio non abbiamo bastimenti toscani che navighino alle coste» spagnole, né ve ne sarebbero stati, proseguiva, salvo imprevedibili cambiamenti o «quando mai risorgesse la nostra Marina»[269]. Della stessa opinione anche Francesco Seratti che, nel novembre del 1780 e ancora alla fine del 1781, non considerava conveniente nominare consoli toscani in quegli scali ove non si trovassero che pochi bastimenti con bandiera toscana, ci si accontentasse piuttosto di affidare al ministro plenipotenziario imperiale a Madrid, Joseph-Clemens conte di Kaunitz-Rietberg, la nomina di qualche soggetto da destinare alle località più frequentate «e dove si trova chi non abbia difficoltà a prenderne il carico senza pretendere ad uno stabilimento fisso»[270]. Il granduca accolse il suggerimento e incaricò Kaunitz di occuparsi della nomina di viceconsoli toscani nei porti più frequentati della Spagna, individuando persone capaci a svolgerne le incombenze e con preferenza per quanti già avessero l'incarico di console o di viceconsole imperiale. Kaunitz, da parte sua, fece presente la necessità di provvedere prima alla nomina di un console, o di un console generale, al quale affidare l'onere della proposta di soggetti idonei a svolgere il viceconsolato e la responsabilità, in seguito, del loro coordinamento e direzione; oltre a giudicare quanto meno inappropriato attribuire un carico viceconsolare per il granducato a soggetti che fossero già dotati di quello consolare per l'imperatore austriaco. In conclusione, Kaunitz indicava

[269] ASLi, *G*, 964, cc. 404-405, il governatore di Livorno Bourbon del Monte, in data 21 ottobre 1768, al Rosenberg. L'aspirante console era Salvador Puiguert.

[270] ASFi, *SMAE,* 922, ins. 8, «Consoli toscani. Commissione all'ambasciatore imperiale a Madrid di destinare nei porti di Spagna persone per consoli o viceconsoli toscani», dai memoriali di Francesco Seratti del 9 novembre 1780 e del 6 novembre 1781. Si noti che negli anni tra il 1776 e il 1784 si avvicendarono in veste di ambasciatori imperiali presso la Corte spagnola i due fratelli Dominik Kaunitz-Questenberg e Joseph Clemens Kaunitz-Rietberg, entrambi segnalati nella documentazione come conti di Kaunitz e non sempre identificabili con chiarezza.

di «conférer de la part de la Cour de Toscane aux consuls généraux et aux vice-consuls impériaux, le grade respectif dons ils se trouvent revêtus déjà par la Cour impériale»[271]. Pietro Leopoldo, il 3 agosto 1782, nominò consoli toscani Pietro Arabet, ad Alicante, e Paolo Greppi[272], a Cadice, entrambi consoli imperiali, autorizzandoli – una volta che avessero ricevuto l'*exequatur* dal sovrano spagnolo – a designare per viceconsoli toscani nei porti compresi nella loro giurisdizione i già presenti viceconsoli imperiali, approfittando così di competenze e strutture preesistenti. Arabet e Greppi avrebbero dovuto anche indicare ulteriori nominativi da insediare in località delle coste spagnole che fossero utili alla navigazione toscana e non vi fossero consolati[273]. Si rimise invece al solo Greppi, console generale per il Mediterraneo, il compito di provvedere alla nomina di soggetti idonei ai quali affidare i viceconsolati così individuati[274]. Si propose complessivamente l'istituzione di tredici viceconsolati da affidare ad altrettanti individui, alcuni già presenti e in servizio per Vienna, sulle coste mediterranee (tra le principali località vi erano Maiorca, Matarò, Almeria, Malaga, Valenza, Barcellona, Algeciras, Siviglia, Sanlúcar de Barrameda)[275]. Altri sette erano destinati sulle coste tra la Galizia e le Asturie (quali Pontevedra, Vigo, Jijón e Santander), da assegnare però a sudditi spagnoli,

[271] *Ibid.*, il ministro plenipotenziario imperiale a Madrid, Kaunitz, al conte Piccolomini, in data 8 aprile 1782.

[272] Paolo Greppi doveva la sua nomina all'influenza del padre Antonio, un piccolo commerciante milanese che aveva fatto carriera alla Corte di Vienna, ed era stato scelto con l'auspicio prevalente dell'Impero di veder consolidare rapporti economici tra Trieste e la Spagna. Su Greppi, vedasi S. Levati - G. Liva, *Viaggi di quasi tutta l'Europa colle viste del commercio, dell'istruzione e della salute,* Milano, Archivio di Stato, 2006, ove si raccolgono i carteggi dei fratelli Paolo e Giacomo Greppi.

[273] ASLi, *G*, 25, cc. 45r-46r. Degli Alberti informava il governatore di Livorno, con lettera del 23 luglio 1782, che il granduca aveva «secondato la proposizione dell'ambasciatore imperiale presso la corte di Spagna» e nominato consoli Arabet a Alicante e Greppi a Cadice, con facoltà di esigere i soli emolumenti a forma della tariffa vegliante. Si inviava inoltre la nota del detto ambasciatore indicante i porti nei quali i due consoli avrebbero potuto nominare dei viceconsoli, quando non ci fossero già stati in precedenza. Vedasi, in *ibid.*, c. 47r, «Nota dei posti dipendenti dal console generale in Alicante e dei soggetti che potrebbe nominarsi per viceconsoli» e *ibid.*, c. 48r, «Nota dei posti dipendenti dal console generale in Cadice e dei soggetti che potrebbero essere nominati viceconsoli».

[274] ASFi, *SS*, 342, prot. 32, ins. 29, affari del consiglio del 23 luglio 1782. Non appena Arabet e Greppi avessero ottenuto l'*exequatur* spagnolo avrebbero provveduto alla assegnazione dei vice-consolati toscani ai soggetti già nominati in tale carica per l'Impero.

[275] Sei furono i viceconsoli nominati alle dipendenza di Arabet: Francesco Marle a Denia, Francesco Minghini a Valenza, Giuseppe Sauri y Tria a Barcellona, Felice Gibert a Matarò, Giovan Battista Billon a Maiorca e Francesco la Sala a Malaga, come comunicato al capitano della Bocca del porto di Livorno il 20 gennaio 1783, in ASLi, *G*, 974, c. 22r.

precisava Greppi, «non essendovi colà forestieri stabiliti, né potendosi lusingare che alcuno voglia colà trasferirsi a tal oggetto», e infine uno a Ceuta[276]. Nuove nomine di viceconsoli per i porti di Cartagena, Tarragona e Salou vennero rinnovati ancora nel 1786[277].

Sempre dal 1782, da Livorno, il governatore e l'auditore avviarono il reclutamento e l'istituzione di nuovi consolati e viceconsolati toscani, seppure interini, in altre città di porto ove non erano mai stati, come a Mahón, a Nizza e nel porto francese di Cette, in Linguadoca[278]. «La nomina dei consoli non è di alcun aggravio – commentava il governatore – non essendo stipendiati e venendole solo attribuiti i diritti consolari secondo la tariffa del 1758», e avrebbe offerto in cambio grandi «convenienze» ai toscani. Anche in questo caso, i nuovi consolati furono assegnati preferibilmente a soggetti già investiti consoli o viceconsoli imperiali, ovvero trasformati da interini ad effettivi (o, come si diceva all'epoca, da dotare di «nomina assoluta»), solo se si fosse concluso il trattato di pace con le Reggenze barbaresche. Nel 1783, invece, si escluse l'utilità di istituire un proprio agente ad Amsterdam proprio perché, già «rarissimo il caso» che i bastimenti toscani si dirigessero in quei porti, ancor «più difficile riducendosi a succedere colà la comparsa dei medesimi ora che, a motivo della pace, non si vedranno più i bastimenti toscani esercitarsi nella navigazione verso Ponente»[279].

Evidentemente, a fronte di una scarsa rilevanza del granducato sulla scena internazionale a livello diplomatico, la spinta che in altri tempi aveva diretto la politica fiorentina verso la proclamazione della neutralità, muoveva adesso verso una utilizzazione dell'istituto consolare quale forma ulteriore per garantire e promuovere i propri traffici. Non si può far a meno di pensare che tale cambiamento d'atteggiamento fosse in buona parte motivato anche dall'aver reso possibile, grazie agli interventi settecenteschi, un processo di trasformazione

[276] ASFi, *SS*, 342, prot. 32, ins. 29, affari del Consiglio del 23 luglio 1782.

[277] AHN, *E*, 631, esp. 1339 e 1340.

[278] ASFi, *SS*, 342, prot. 32, ins. 30, cfr., a tal proposito, quanto scritto dal governatore di Livorno Federigo da Montauto, il 17 luglio 1782, evidenziando come i consoli non costituissero alcun aggravio di natura economica per le finanze granducali e come, quindi, ci fossero solo vantaggi alla loro istituzione.

[279] ASLi, *G*, 974, c. 163v, il governatore di Livorno al granduca, in data 13 agosto 1783. Parve più che sufficiente affidare il consolato toscano al console imperiale Felice de' Carli, già presente ad Amsterdam e che ne aveva fatta espressa richiesta.

dell'ufficio tale da renderlo un più docile e controllabile strumento dell'amministrazione statale.

Prima della fine del secolo, lo scoppio della rivoluzione francese aprì un nuovo capitolo nei rapporti tra il granducato di Toscana e la Francia, e il Mediterraneo. Una situazione di elevata complessità che rappresentò un momento di grande incertezza e difficoltà, ad esempio per il console toscano a Marsiglia che operava sia per l'Impero austriaco, sia per il granducato di Toscana. Si trattava di un consolato istituito per la prima volta nell'aprile del 1770, a seguito della decisione di Vienna in risposta all'insediamento a Trieste di un console francese. Il primo titolare del consolato tosco-austriaco di Marsiglia era stato Jean-Jacques Kick, commerciante eminente sulla scena marsigliese e personaggio di spicco dell'élite finanziaria franco-tedesca, di religione protestante nonché membro assai influente della loggia massonica di Francia[280]. Nel settembre del 1793, grazie alle sue conoscenze nel mondo germanico, Kick riferiva dello sgomento provocato presso il governo francese per quanto apparso in un articolo pubblicato a Dusseldorf, e riportato sul «Courier universel» del 9 ottobre, ove si annunciava che il primo ministro d'Inghilterra aveva determinato di fare di Livorno il proprio scalo principale (assieme a La Spezia) e la sede ove la squadra navale inglese avrebbe trascorso l'inverno, che nel granducato toscano si stessero cacciando tutti i giacobini francesi disponendo punizioni esemplari per i toscani che avessero aderito a tale «secte» e, notizia ancor più grave, che ogni tipo di commercio tra i porti del granducato e quelli di Francia sarebbe stato completamente interdetto grazie al controllo delle forze navali britanniche. Evidentemente allarmato, Kick chiedeva da Firenze urgenti istruzioni, soprattutto rispetto all'intenzione o meno di continuare ad «osservare la più esatta neutralità, stante è ben necessario che in circostanze tanto critiche, ed ardisco dire tanto pericolose, io sappia come contenermi»[281]. Dal granducato, invece, non pare riscontrarsi la dovuta consapevolezza della delicatezza del ruolo assunto dal console in un simile frangente, per quanto possa supporsi che il mancato riscontro alle richieste

[280] Utile, per comprendere l'ambiente nel quale si muoveva, P.-Y. Beaurepaire, *Saint-Jean d'Ecosse de Marseille*, in «Cahiers de la Méditerranée», LXXII (2006), rivista elettronica, http://cdlm.revues.org/index1161.html consultata il 3 maggio 2012.

[281] ASFi, *SMAE*, 2338, ins. 4, lettere del console Jean-Jacques Kick al governatore Seratti a Livorno, ottobre 1793.

del Kick fosse in parte dovuto alla difficoltà nella trasmissione della corrispondenza. Il tono delle lettere del console toscano al governatore di Livorno si fecero sempre più allarmate. Tanto più che, in tal modo, il ruolo di principale referente per i propri connazionali che spettava al console veniva soppiantato dalla rete dei commercianti livornesi che avevano, a Marsiglia, le proprie filiali. Così, alla fine di ottobre del 1793, quando i rappresentanti della casa mercantile Berthe informarono i propri corrispondenti a Marsiglia che il granduca aveva dichiarato guerra alla Francia e che il ministro plenipotenziario, il console francese a Livorno e tutti i francesi residenti in Toscana avevano ricevuto ordine di abbandonare il granducato, Kick indirizzava a Francesco Seratti un accorato appello, pur senza rinunciare a contribuire, con le informazioni a propria disposizione, a orientare nel migliore dei modi le decisioni che si sarebbero prese a Firenze:

> Vostra eccellenza può facilmente concepire la mia inquietudine e penosa situazione. Avendo servito sua altezza reale con zelo da venti tre anni senza veruna ricompensa, ardisco domandare a vostra eccellenza la grazia, in queste infelici e pericolose circostanze, di avvisarmi quanto prima possibile se sua altezza reale ha veramente rinunciato alla neutralità che aveva fatto promulgare nei suoi stati e che dietro i suoi ordini io ho comunicato a questi nostri amministratori. Non è senza dubbio di mia sfera il penetrare nei motivi che decisero sua altezza reale, ma in testimonio della verità debbo dire che tutti i sudditi toscani, domiciliati o di passaggio in questa città, sono stati protetti e che loro sicurezza, né loro tranquillità, non sono state molestate[282].

Se un ruolo, per quanto limitato, poté averlo in questo scenario di assai più vasta portata, il console Kick operò per conservare buone relazioni con il governo marsigliese. Così, mentre blandiva il governo toscano assicurando delle buone intenzioni da parte francese, a suo giudizio «convinta delle pacifiche ed amichevoli disposizioni» del Lorena, grazie ai buoni uffici ed ottimi rapporti personali con gli amministratori marsigliesi, Kick riuscì ad esercitare anche nei mesi successivi tutte le prerogative del proprio ufficio, «protetto, considerato, ed esente dell'alloggio de soldati», e persino mantenendo le armi toscane affisse sull'ingresso del proprio domicilio[283].

[282] ASFi, *SMAE*, 2338, ins. 4, il console Kick da Marsiglia, il 26 ottobre 1793, al governatore Seratti.

[283] *Ibid*., il console Kick da Marsiglia, il 14 dicembre 1793, al governatore Seratti.

Capitolo 3

LE RIFORME DELL'ISTITUTO CONSOLARE DAL PRIMO OTTOCENTO ALL'UNITÀ D'ITALIA

1. I CONSOLATI ESTERI E TOSCANI DURANTE LA RESTAURAZIONE. NUOVE NORME, PERDUTE AUTONOMIE

Il periodo dell'occupazione francese del granducato creò non poca confusione al sistema consolare di stanza a Livorno e all'isola d'Elba[284]. Ciò nonostante, durante gli anni del regno d'Etruria la centralità di Livorno sullo scenario mediterraneo non venne meno, anzi, c'è chi ha letto nella decisione di Napoleone di aggregare il territorio toscano all'Impero francese l'intento di porre fine alle operazioni di contrabbando che avvenivano con certa frequenza presso il porto labronico e che avrebbero potuto inficiare l'efficacia delle operazioni anti-inglesi, primo fra tutti dello stesso blocco continentale[285]. Il primo decennio dell'Ottocento si caratterizzò, invece, per la debolezza di Firenze sia in politica estera, sia interna, dando prova di gravi difficoltà nel rispondere, soprattutto, allo strapotere francese. I numerosi episodi che indicano l'insolenza del console di Francia a Livorno, Ferdinand de Lesseps, suffragano, una volta di più, quanto l'istituto si plasmasse, nelle dinamiche con i poteri locali, sulla base degli equilibri di natura internazionale, cogliendo ogni occasione per strappare nuove prerogative ai danni delle autorità territoriali. A fronte di reiterati soprusi contro la giurisdizione sovrana, la regina

[284] Così scriveva il 1 marzo del 1802, da Portoferraio, Giuseppe Calderai a Manuel de Silva dopo avere appreso delle dimissioni di quest'ultimo da console di Spagna: «Un amico mio di Longone mi scrive che il console Gasperi a assunto d'ordine della Corte il titolo non più di console, ma bensì di commissario delle requisizioni commerciali, e che per la cessione stata fatta di quest'isola alla repubblica francese il medesimo a ideato venire a stabilirsi, qua in Portoferraio, nelle presenti circostanze cosa dovrà fare il povero Calderai? Forse andare in altro luogo a discrezione, non li conviene, restare a fare la figura di che non si sa ed il considerare tante disgrazie accadutemi mi fa ardito ricorrere per un consiglio a Vostra Signoria Illustrissima, sicuro vorrà favorirmi […]», in ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere di vari al console Silva (1789-1802), cc. n.n.

[285] Così in R. Dufraisse, *Le rôle de l'Italie dans la politique napoléonienne*, in *Il Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814), Riforma dello Stato e Società,* Atti del Convegno internazionale (Lucca 10-12 Maggio 1984), a cura di Vito Tirelli, Lucca, Banca del Monte di Lucca, 1986, pp. 41-75, e in particolare p. 50.

d'Etruria Maria Luisa di Borbone non esitò, già nel febbraio 1804, a protestare ufficialmente, incaricando il governatore di Livorno Jacopo de Lavillette di rappresentare l'indignazione reale al generale Jean-Antoine Verdier, rappresentante in città delle forze napoleoniche[286]. Il *casus belli* era stato l'arresto effettuato da parte del console francese di due sudditi livornesi, Giovanni Pensa e Antonio Baragli, in aperta violazione della sovranità dello Stato toscano[287]. L'esito della protesta fu pressoché nullo, tanto che, tra il 1806 e il 1807, la giurisdizione toscana fu di nuovo oltraggiata e si dimostrò incapace di impedire, e di punire, le frequenti trasgressioni perpetrate dai corsari francesi alle regole del porto labronico[288].

L'importanza della rete consolare, in particolare se volta a favorire i rapporti commerciali con la Spagna dati i legami della Borbone con la madrepatria, fu confermata anche in questi anni: nel 1801 con la nomina di nuovi consoli, a Barcellona e a Cadice[289], e di viceconsoli, tutti sudditi spagnoli, a Barcellona, Reus, Tortosa e Matarò[290]; ed anche la liberazione di una dozzina di schiavi toscani prigionieri a Tunisi fu possibile solo grazie alla strategica intermediazione del console spagnolo di stanza in quella città[291]. Per inciso, le trattative per il

[286] Per un rapido profilo del governatore de Lavillette e su questo periodo storico, cfr. M. Aglietti, *Politica ed amministrazione periferica durante il Regno d'Etruria. Il caso del Governo di Livorno,* in *Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d'Etruria (1801-1807),* in corso di stampa.

[287] ASLi, *G,* 993, cc. 34v-35r, al segretario di Stato in data 8 febbraio 1804, e *ibid.,* c. 220r., in data 11 novembre 1804; e ancora in ASLi, *G,* 86, cc. 15v-r e 22r, nota scritta al generale Verdier da parte della regina Maria Luisa datata 7 giugno 1804: «Lascio giudicare alla di lei saviezza – vi si scriveva – quanto più sensibile esser dovrebbe a Sua Maestà, quanto più desolante ai suoi sudditi, vedere nel proprio territorio e sotto gli stessi occhi suoi erigersi una commissione straniera e questa giudicare de' propri sudditi».

[288] Ulteriori riferimenti a questo, e ad altri episodi analoghi, in M. Aglietti, *Politica ed amministrazione periferica durante il Regno d'Etruria,* cit.

[289] Cayetano Font y Closas, spagnolo, fu nominato console del regno d'Etruria per la sede di Barcellona (in AHN, *E,* 634, esp. 1592, si trova sia il parere positivo della *Junta de comercio y dependencias de estranjeros* di Spagna dell'otto aprile 1802, sia la patente di nomina del 24 dicembre 1801 del re d'Etruria); mentre Domenico Tomàs Ferry fu nominato console presso la sede di Cadice (*ibid.,* esp. 1601, patente etrusca del 26 novembre 1801 e consulta e approvazione spagnola del 12 giugno 1802).

[290] AHN, *E,* 634, esp. 1609, con la pratica di accreditamento del viceconsole etrusco per Barcellona Raymundo Prats e Ybern, in data 9 ottobre 1802; *ibid.*, esp. 1617, con l'accoglimento di Francisco Martínez de Negrete per la sede di Reus in data 5 febbraio 1803; *ibid.,* esp. 1618, fascicolo relativo a Francisco Xavier Verger, nominato viceconsole in Tortosa e a Eduardo Serra, destinato viceconsole a Matarò, entrambi in data 5 febbraio 1803.

[291] Cfr. ASLi, *G,* 994, cc. 13v-r, il governatore al segretario di Stato in data 25 gennaio 1805; ASLi, *G,* 995, cc. 95v.-96v., al console spagnolo a Tunisi, Francesco Segui, il 16 giugno 1806; *ibid.,* cc. 171r.-v., al console spagnolo a Tangeri, il 10 ottobre 1806 e ove il governatore

riscatto degli schiavi avevano occupato i consoli toscani stanziati sulle coste di Barberia fin dagli anni Quaranta del Settecento, non solo tramite azioni ufficiali, ma anche per mezzo di negoziazioni private. Era stato, all'epoca, il senatore Rucellai a proporre il ricorso a trattative di natura personale in occasione dell'ennesima operazione di riscatto promossa nel 1754 dal governatore Ginori e dai padri Trinitari, nel timore di mettere a rischio il rispetto delle paci da poco strette con le Potenze barbaresche risvegliando «in loro un'idea troppo viva di quello che hanno perduto». Rucellai non aveva esitato a individuare proprio nello «immenso denaro che esce di Spagna per questo titolo», «la base principale della pirateria che infetta tutto il Mediterraneo e l'Adriatico, e il sostentamento a una parte delle barbare nazioni del lido affricano». Assai più saggio sarebbe stato, sull'esempio di quanto faceva Malta, non recuperare i propri uomini ridotti in schiavitù, bensì «considerarli per morti». Se però il granduca, proseguiva Rucellai, avesse voluto «far prevalere alla ragion politica, la pietà», il ricorso ai consoli toscani presenti in tutti gli scali di Levante e di Barberia doveva servire «non già per maneggiare direttamente il riscatto al nome del Pubblico, che costerebbe troppo, bensì per favorire le istanze de' parenti degli schiavi, o di loro medesimi, a' quali potrebbe darsi sottomano qualche aiuto»[292]. L'intermediazione della rete consolare, dunque, sarebbe dovuta avvenire non in virtù del loro ruolo di rappresentanza pubblica, bensì nella loro veste privata. La strategia di Rucellai non ebbe riscontro e, già nel 1768, si affidò agli agenti spagnoli la liberazione di alcuni soggetti prigionieri ad Algeri[293].

Le sedi consolari estere di stanza a Livorno attraversarono pressoché indenni i turbolenti anni francesi confermando l'importanza strategica della sede livornese: lo dimostra la solerzia con la quale l'imperatore austriaco si apprestò a inviarvi un proprio console generale fin dalla fine di dicembre del 1804 con l'importante compito di tenere «continuamente informato» sia Trieste, sia Vienna, «di tutti gli affari di rilevanza dipendenti dal suo consolato e dell'importante

scriveva esplicitamente come «i vincoli di sangue ed i rapporti politici che uniscano sì strettamente sua maestà cattolica all'augustissima sua figlia la regina d'Etruria, mia sovrana, mi fanno sperare che vostra signoria illustrissima, nella qualità di console di Spagna, impegnerà tutto il suo zelo e attività onde questa trattativa [...] sorta un esito il più favorevole».

[292] ASFi, *R,* 853, ins. 4, cc. n.n., in particolare vedasi la relazione del senatore Giulio Rucellai del 24 aprile 1754.

[293] ASLi, *G,* 964, cc. 84r-v, lettera del governatore di Livorno in data 4 marzo 1768.

oggetto di sanità, di tutti gli avvenimenti degni di rimarco, del commercio del porto», nonché dei nuovi regolamenti introdotti in materia di diritti doganali e privilegi consolari[294]. Qualche anno più tardi, anche la Corte sabauda insediò un console generale a Livorno, Luigi Spagnolini[295], personaggio di rilievo anche con riferimento alla storia consolare sarda in quanto, in virtù della grande esperienza in materia acquisita nel granducato, collaborò con Torino alla stesura dei nuovi regolamenti[296]. Spagnolini, ripristinato nel consolato di Livorno dopo aver trascorso ventidue mesi di prigionia sotto l'occupazione francese, incoraggiò il proprio sovrano a implementare la navigazione e i commerci marittimi senza temere la concorrenza dei corsari barbareschi giacché, grazie ai rapporti instaurati nel porto labronico, si possedevano efficaci «mezzi per poter venire in trattative con li bej d'Algieri e di Tunis» e raggiungere con loro qualche forma di pacificazione, come effettivamente accadde nell'aprile del 1816. Il console sardo poteva contare rapporti con «alcuni potenti ebrei che hanno ricche case di commercio, e che godono dei primari onori presso le dette Potenze barbaresche», con i quali diceva di essere in rapporti di «amicizia» e di godere della loro «buona opinione». Il ruolo strategico del porto labronico rispetto al piano di valorizzazione della Marina piemontese, secondo Spagnolini doveva essere rafforzato con l'insediamento di numerosi viceconsoli, in prima ipotesi nelle sedi di Carrara o Massa, Viareggio, Campiglia Marittima, Castiglion della Pescaia, e in Santo Stefano, Talamone e Porto Ercole, oltre a rinnovare prima possibile

[294] ASPi, *CAU*, 88, ins. n.n., dalle istruzioni impartite da Sigismondo di Lovask, consigliere intimo di Stato dell'imperatore e governatore capitano civile e comandante militare della città e portofranco di Trieste a Stefano Ignazio de Reicevich, consigliere e console generale in Livorno, da Trieste, il 31 dicembre 1804.

[295] Luigi Spagnolini, nominato ufficialmente console l'undici agosto 1799, era presente a Livorno già da alcuni anni e vi resterà fino alla morte, lasciando l'incarico al figlio Cesare, nel dicembre del 1819. Notizia di concessione dell'*exequatur* e della presa di possesso dell'incarico consolare di Cesare Alessandro Spagnolini, nato a Torino il 23 aprile 1790, in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 16, cc. n.n, comunicazione dalla Segreteria di Stato per gli affari esteri allo Spagnolini, da Torino, in data 11 dicembre 1819. Cesare, nonostante avesse già intrapreso la propria carriera come funzionario presso le regie finanze a Torino, fu nominato viceconsole sardo a Livorno dal 1815, aveva già sostituito il padre più volte, affetto da una grave forma di febbre petecchiale, nell'estate del 1817 e in altre occasioni.

[296] «Osservazioni del console Luigi Spagnolini sovra li consoli, estratte dai giuspubblicisti più esatti, dalle ordinanze di Marina, d'Inghilterra, e Francia, e dalle consuetudini, quali possono servire di norma per lo stabilimento dei medesimi», inviate, da Livorno, al primo segretario di Stato degli affari esteri, conte di Vallesa in data 18 novembre 1814, in ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, ins. 10, cc. n.n., riportato integralmente al documento n. 3.

quelle di Portoferraio, Longone e Marciana. Il progetto di potenziamento del consolato generale sardo toscano fu, invece, ridimensionato dal governo sabaudo che dispose la riduzione della giurisdizione di Spagnolini al territorio costiero compreso tra il confine con il regno sardo a nord sino a Vada, quaranta chilometri circa a sud di Livorno, scorporando il litorale piombinese, l'ex-Stato dei presidi, le isole d'Elba e del Giglio, riducendo i viceconsolati di sua pertinenza a tre: Viareggio, Massa e, per un breve periodo, Vada[297]. A fronte di quest'attenzione internazionale non stupisce, chiusasi la parentesi francese, la preoccupazione del governo granducale per le prerogative consolari, proprie e altrui, anche a seguito delle sollecitazioni di Francesco Spannocchi, governatore di Livorno. Quest'ultimo, ristabilito nel suo incarico fin dal 1814, godeva di assai ampi margini d'intervento rispetto ai *forestieri* presenti in città, conformemente all'autorità conferitagli di poter allontanare dal territorio livornese qualsiasi individuo, non toscano, ritenuto pericoloso per il mantenimento dell'ordine pubblico[298]. Nessuna competenza gli era stata invece conferita rispetto agli istituti consolari esteri, almeno stando alla lettera delle due versioni delle istruzioni impartitegli nel 1816[299]. Le modalità vigenti di accreditamento dei consoli in quel tempo vedevano infatti il ruolo del governatore confermato solo in parte, e in seconda battuta dopo il granduca e la Segreteria di Stato di Firenze:

> Li consoli di tutte le nazioni per il mezzo della prima autorità del luogo ove risiedono rimettono alla Segreteria di Stato della Dominante le loro patenti in originale, od in copia autentica per ottenere il così detto «regio *exequatur*». Queste patenti sono rimandate dalla Segreteria al governatore del luogo, e da questi rimesse al console, con l'avviso della sovrana recognizione, ed il governatore contemporaneamente manda ordini ai capi dei Dipartimenti, ai ministri di Sanità, lazzaretti, porto, etc., da riconoscere per console della tal nazione il

[297] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., dalle lettere del console Luigi Spagnolini al conte Vallesa a Torino, da Livorno, in data 30 maggio 1814, 21 marzo e 4 aprile 1815.

[298] «Quanto poi allo sfratto dei forestieri – scriveva il presidente del Buongoverno Aurelio Puccini al governatore Spannocchi, il 27 dicembre 1814 – nessuna istruzione vincola i poteri di vostra eccellenza, che può ordinare e fare eseguire tutte le volte che lo reputa opportuno a forma dei soliti regolamenti e solo è stato trovato opportuno che ne sia fatta menzione nei rapporti settimanali almeno per regola e norma delle altre parti del granducato, e affinché sintanto che le circostanze non permuteranno di abbandonare l'attual rigore di vigilanza, l'azione generale della polizia possa perfettamente corrispondersi in tutti i punti dello Stato», in ASLi, *G*, 99, cc. n.n.

[299] M. Aglietti, *I governatori di Livorno,* cit., pp. 225-226.

nominato, ed egualmente si pratica per li viceconsoli nominati e patentati dal console generale nei luoghi di sua giurisdizione. Alle patenti suddette nulla viene apposto, né si accompagnano con supplica, né lettera veruna dal console, se non se quando il console o viceconsole non sia suddito della Potenza presso la quale deve risiedere[300].

Nei primi giorni del 1815, Spannocchi riceveva dalla Segreteria di Stato sei patenti da trasmettere ad altrettanti consoli toscani destinati a porti esteri e chiedeva se, secondo il solito, poteva allegare loro anche un esemplare delle istruzioni e delle tariffe granducali perché se ne servissero, «provvisoriamente, di norma nell'esercizio delle loro funzioni», in attesa di esser autorizzati a stamparne di nuove, con le insegne del granduca *pro tempore* (le altre avevano ancora le intitolazioni del re d'Etruria, Lodovico di Borbone) e con le eventuali modifiche che fossero ritenute opportune[301]. Il giorno successivo, il Dipartimento degli esteri istruiva la Segreteria di finanze affinché esaminasse le istruzioni trasmesse dal governatore e apportasse le innovazioni necessarie anche consultando, se creduto utile, il Dipartimento di sanità e la Camera di commercio. Prima di qualsiasi riforma, però, si chiese a Spannocchi di redigere un sunto completo di tutto quanto riguardava la «giurisdizione, immunità, ed altro di cui godono i consoli esteri» a Livorno, cosa che fu puntualmente eseguita grazie allo spoglio condotto dall'auditore «di tutte le leggi e pratiche alle quali ci attenghiamo nelle molte e diverse difficoltà che spesso insorgono tra governo e consoli»[302]. Sulla base dei dati raccolti, Spannocchi concludeva come, in linea generale, la giurisdizione consolare dei Paesi del Mediterraneo fosse andata determinandosi sulla base dell'esito dello scontro perenne tra i consoli e i governi locali, e del conferimento in diversa misura di privilegi e franchigie: «nulla vi è di positivo e di deciso», commentava, bensì esistevano ambiti giurisdizionali di intervento consolare pari al numero delle città di porto prese in esame. Rispetto poi al caso specifico di Livorno, secondo Spannocchi era «uno dei Paesi nei quali essi hanno minor giurisdizione che altrove», soprattutto

[300] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., il console Luigi Spagnolini da Livorno, al segretario di Stato per gli affari esteri a Torino, in data 15 novembre 1814.

[301] ASFi, *SMAE*, 2997, ins. n.n., lettera del governatore Spannocchi al segretario di Stato e ministro degli esteri Vittorio Fossombroni, da Livorno, li 6 gennaio 1815.

[302] *Ibid.*, ins. «Consoli. Discussioni sulle loro prerogative ed esenzioni», lettera del governatore Spannocchi al Fossombroni, da Livorno, li 13 febbraio 1815.

se al confronto con Genova e altre piazze prossime. Il succinto documento inviato a Firenze riassumeva, in sedici punti, l'esito degli ultimi decenni di relazioni, spesso tempestose, fra i consoli e i governatori labronici. In estrema sintesi, si confermava come la giurisdizione consolare vigente in Toscana fosse quella, e solo quella, che il granduca aveva consentito e, salvo alcuni «riguardi» particolari riconosciuti in via di prassi, i consoli non fossero altro che «i difensori dei mercanti loro nazionali», senza alcun «carattere di ministri pubblici»[303].

La realtà era forse leggermente diversa, almeno a giudizio del console sardo tra il 1814 e il 1815. Spagnolini descriveva i consoli come «persone estere rappresentanti la loro nazione per quello che riguarda il commercio, nel politico non hanno considerazione alcuna», soprattutto se a Firenze si trovava un ministro plenipotenziario accreditato. Qualora però il console non fosse stato un negoziante, ma avesse avuto il titolo di «console generale e di agente» e non vi fosse stato un ministro o un ambasciatore in rappresentanza del proprio Stato, allora era «considerato come rappresentante la Potenza che serve», aveva il diritto di rivolgersi direttamente alla Segreteria di Stato e da questa aver risposta, e si sarebbe visto riconosciute «quelle distinzioni e privileggi che soglionsi accordare ai diplomatici di terza classe»[304]. La stessa amministrazione della giustizia, segnalava in un'altra circostanza Spagnolini, ricorreva ancora a vie compromissorie di reciproca soddisfazione e di spesso solo formale rispetto della sovranità toscana:

> Essendo ispezione dei consoli d'invigilare su la condotta dei suoi connazionali e di allontanare quelli che sono vagabondi e disturbano la quiete pubblica, io, in questi casi, sono sempre andato di concerto con la polizia locale e con il tribunale criminale del luogo, ed impedendo con ciò ogni processo che si farebbe a costoro, ho acconsentito che venghino esigliati segretamente senz'altra formalità di giudizio[305].

Le cose però cambiarono in fretta, dimostrando l'assenza di una linearità di sviluppo delle politiche granducali in materia, tanto che

[303] *Ibid.*, «Estratto dei regolamenti che si osservano in Livorno rispetto ai consoli», cc. n.n., cfr. il documento n. 16.

[304] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., il console sardo Luigi Spagnolini da Livorno, al segretario di Stato per gli affari esteri a Torino, in data 24 ottobre 1815. Il rapporto sui consoli esteri di stanza a Livorno descritto in questa lettera è trascritto, per il suo interesse, al documento n. 17.

[305] *Ibid.*, il console sardo Luigi Spagnolini da Livorno, al segretario di Stato per gli affari esteri a Torino, in data 18 novembre 1814.

nell'agosto del 1816 il console sardo rivedeva drasticamente quanto affermato in precedenza e criticava con severità il fermo intento mostrato dal Governo fiorentino di riacquistare su Livorno tutte le proprie sovrane prerogative, anche a prescindere dal positivo apporto di quel governatore, né sempre a favore di un miglioramento dell'amministrazione della giustizia locale:

> Non è possibile qua di potere esercitare veruna giurisdizione consolare, questo Governo locale non osta ai consoli l'esercizio di questa, ma il Ministero di Firenze non vuole avere riguardi né per ministri, né per consoli esteri, nessuni eccettuati, e li legali di Livorno vogliono assolutamente che negli affari contenziosi tra sudditi e sudditi, anche di estere Potenze, si debba dipendere dai tribunali locali, per potere così squattrinate ed imbrogliare li disgraziati clienti che cadono nelle loro mani. Il signor marchese Brignole Sale ministro plenipotenziario di sua maestà che risiede in Firenze potrà, meglio di me, informare l'eccellenza vostra della condotta che li ministri di questo granducato tengono verso li ministri e consoli esteri al presente, tutta opposta a quella che si praticava in passato dai medesimi, e questi poi esigentissimi che a loro ed ai sudditi toscani si debbano usare tutti li riguardi possibili dalle altre Potenze[306].

La reazione dei consoli esteri di stanza a Livorno all'offensiva riformatrice granducale non tardò. Di lì a poco, e in due diverse occasioni, il console francese nel 1816, poi quello inglese nel novembre del 1817, reclamarono – quale proprio privilegio – la facoltà di ricevere proteste contro gli assicuratori delle merci rimaste danneggiate durante il trasporto su vascelli delle loro rispettive nazioni e di concorrere, su tali materie, con l'autorità e la giurisdizione del tribunale labronico[307]. Per dirimere l'impiccio, ci si rivolse al nuovo ufficio competente in diritto commerciale, marittimo e terrestre, di navigazione, nonché titolare della giurisdizione civile e commerciale che era stata dei consoli del Mare su tutto il territorio livornese e limitrofi, cioè al Magistrato civile e consolare di Livorno. Quest'organo era stato istituito il 13 ottobre del 1814 nell'ambito della riforma dei tribunali e magistrati civili del granducato e le sue decisioni avrebbero rappresentato la fonte della

[306] *Ibid*., il console sardo Luigi Spagnolini da Livorno, al segretario di Stato per gli affari esteri a Torino, conte di Vallesa, in data 3 agosto 1816.

[307] Sul tema delle assicurazioni, si rimanda ad A. Addobbati, *Commercio, rischio, guerra. Il mercato delle assicurazioni marittime di Livorno, 1694-1795,* Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007.

futura giurisprudenza consolare toscana[308]. Il governatore Spannocchi assegnò, infatti, al presidente *pro tempore* del Magistrato, cioè prima al cavaliere avvocato Antonio Michon, poi a Giuseppe Stefano Gasparini, il compito di dimostrare l'infondatezza delle pretese dei due consoli che apparivano così lesive della giurisdizione dei tribunali toscani rispetto ai regolamenti di avaria[309].

Il Magistrato civile e consolare rigettò, in entrambi i casi, l'ammissione di sinistri e danni provati «col solo mezzo di consolati e testimoniali non eseguiti legalmente e giuridicamente avanti l'autorità competente», conformemente a quanto sancito nel codice di commercio toscano, i cui articoli 246 e 247 rimettevano al giudice del tribunale locale la competenza in caso di naufragio, e nel regolamento del 18 aprile 1817 che disciplinava le modalità di verifica degli infortuni addotti da capitani e padroni escludendo le dichiarazioni consolari. Nella relazione redatta da Gasparini insieme ai consoli del Magistrato Paolo Cicambelli e Cosimo Silvestri e inviata all'auditore del Governo di Livorno, non ci si limitò a chiarire le prerogative consolari rispetto agli assicuratori, bensì si specificavano anche quali fossero le attribuzioni dei consoli delle nazioni estere residenti a Livorno. In primo luogo si riaffermava il principio in base al quale il console riceveva dal proprio sovrano mandato di tutela e protezione verso i propri connazionali ma nei limiti e alle condizioni di quanto concesso dallo Stato di destinazione:

> Hanno essi il mandato dal loro principe di vegliare alla conservazione dei privilegi e dei diritti stati conceduti ai mercanti di lor nazione dal sovrano del territorio, nel quale hanno aperta casa di commercio. Ma prescindendo dalle facoltà senza delle quali eseguir non potrebbero il detto mandato, e che tacitamente rimangono approvate da quel Governo che gli riceve, l'esercizio di ogni altro diritto dipende unicamente dall'espressa volontà del principe nel cui territorio sono stati ammessi, né possono spiegare il carattere e le prerogative di pubblici ministri, poiché all'opposto essi pure nel loro particolare come ogni

[308] Il Magistrato civile e consolare di Livorno era formato da un presidente e tre consoli e rimase il tribunale competente sul territorio di Livorno, Collesalvetti e Fauglia fino al 1838, quando fu abolito e sostituito dal tribunale collegiale di prima istanza di Livorno. Questo istituto è stato ben descritto in B. Casini, *L'amministrazione locale del Granducato di Toscana dalla Restaurazione all'annessione,* in «Bollettino Storico Pisano», XXII-XXIII (1953-54), pp. 163-188, e al quale si rimanda.

[309] ASFi, *SMAE*, 1083, ins. 7, cc. n.n., lettera di Spannocchi, da Livorno, li 28 novembre 1817.

altro individuo forestiero restano sottoposti alle leggi sì civili che criminali del luogo ove dimorano[310].

Al console non si riconosceva ancora alcun carattere di pubblico ministro, né tantomeno quello di rappresentanza diplomatica, bensì era da considerarsi alla stregua di un agente di commercio. Questa posizione si appoggiava sulle maggiori opere dottrinarie del secolo precedente in materia di diritto delle genti, anzitutto *Le droit des gens* di Emerich de Vattel, laddove indicava:

L'une des institutions modernes les plus utiles au commerce est celle des consuls. Ce sont des gens qui, dans les grandes places de commerce, et sur-tout dans les ports de mer, en Pays étranger, ont la commission de veiller à la conservation des droits et des privilèges de leur nation, et de terminer les difficultés qui peuvent naitre entre ses marchands. […]. Le consul n'est pas ministre public[311].

E si rifaceva anche alle affermazioni di Kornelius van Bynkershœk che, a sua volta, riprendeva quanto sostenuto alla fine del XVII secolo da Abraham de Wicquefort:

Les consuls ne sont que des marchands, qui avec leur charge de Juge des différends qui peuvent naître entre ceux de leur nation, ne laissent pas de faire leur trafic, et d'être sujets à la justice du lieu de leur résidence, tant pour le civil que pour le criminel, ce qui est incompatible avec la qualité de ministre[312]

Quanto poi alla pretesa giurisdizione sulle cause fra gli appartenenti alla nazione del console, a giudizio del Magistrato labronico non si appoggiava né «sulle leggi universali di tutti i popoli, né appartiene alle ordinarie attribuzioni dei consoli, ma dipende solo dall'espressa convenzione e dalla volontà reciproca delle po-

[310] *Ibid.,* dalla memoria inviata dal presidente Gasparrini all'auditore del governo di Livorno il primo dicembre del 1817.

[311] Il passo ripreso da Gasparini, e sottolineato nella parte giudicata più significativa, era ripresa da E. de VATTEL, *Le droit de gens, ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux affaires des nations et des souvraines,* lib. II, cap. II, § 34, edito in prima edizione a Leida e a Londra nel 1758 poi, ad Amsterdam, da van Harrevelt, nel 1775 e destinato a molte successive riedizioni.

[312] La citazione, con il passo sottolineato nell'originale, era dall'opera K. VAN BYNKERSHŒK, *De foro legatorum* nell'edizione francese *Du juge compétent des ambassadeurs*, La Haye, T. Johnson, 1723, al capitolo X, che a sua volta riprendeva quanto già affermato nell'opera di A. DE WICQUEFORT, *Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics,* La Haye, Jean & Daniel Steucker, 1677.

tenze contraenti, poiché alla qualità di console non va unita per ordinario alcuna prerogativa di giurisdizione». Sulla base di quanto affermato, dunque, tutti i consoli residenti a Livorno, inclusi quelli francesi e inglesi, non avrebbero potuto pretendere l'esercizio di alcun «atto di autorità o di giurisdizione», nemmeno rispetto ai propri connazionali, salvo dimostrare l'esistenza di un privilegio basato sulla consuetudine o su trattati internazionali, ma del quale non vi era traccia a Livorno[313]. La prospettiva sostenuta dal presidente Gasperini ricalcava evidentemente un modello di legislazione dell'istituto consolare ancora radicato a una prospettiva contrattualistica del principio di sovranità d'*Ancien Régime*, regolato sulla base di accordi particolari e prassi specifiche non ancora soggette a una uniformità, anche sul piano internazionale, valida a sancire norme uguali per tutti. L'eccezionalità di Livorno, quale luogo ove le prerogative consolari erano riconosciute solo in misura minima, e comunque più ridotta che in altri luoghi, pare un'affermazione che, rispondendo solo in parte al vero, riprendeva lo spirito insito nella raccomandazione di non lasciare alcuna traccia scritta delle puntuali concessioni riconosciute ai consoli esteri e ne superava i limiti nel tentativo di affermare uno Stato erto a giudice inflessibile contro ogni possibile prevaricazione da parte delle altre Potenze. Parrebbe di assistere, insomma, a una operazione di *camouflage* rispetto alla vera natura giurisdizionale delle istituzioni consolari estere esistenti a Livorno mirata a trasformare in norma certa ciò che era stato, in realtà, solo sancito in via formale e respingendo l'ammissibilità di quanto, invece, era stato senz'altro possibile, seppur in via ufficiosa e di prassi. In buona parte simile fu anche l'indicazione che provenne dall'ufficio delle Riformagioni di Firenze il 18 luglio del 1823 a seguito di un'interpellanza promossa dal vicario regio di Piombino volta a stabilire se si dovesse riconoscere ai consoli esteri, qualora dotati del grado onorifico di ufficiale di Marina, il privilegio del foro militare. In tale occasione, la Consulta granducale promosse una rapida indagine presso l'auditore militare di Firenze, l'auditore del Governo di Livorno e, appunto, l'ufficio delle Riformagioni, che così sintetizzò l'esito delle ricerche:

[313] ASFi, *SMAE*, 1083, ins. 7, cc. n.n., memoria del presidente Gasparrini del primo dicembre del 1817.

Per le massime generali di diritto pubblico è indubitato che i consoli di una nazione residenti presso di un'altra non hanno (a differenza dei legati, ministri e inviati, ecc) verun carattere rappresentativo o diplomatico, ma si riguardano come semplici agenti di commercio, procuratori o commessi delle loro respettive nazioni; son soggetti alle leggi vigenti nel territorio ove riseggono come qualunque altro straniero che vi dimori; ed in mancanza di speciali convenzioni, non godono se non di quei privilegi e prerogative colle quali piaccia alla volontà del sovrano di quello stesso territorio di distinguerli.
In Toscana i consoli esteri si considerano presso a poco sotto lo stesso privato carattere che semplicemente rivestono secondo i principi del gius delle genti; ed a riserva di quei riguardi che per consuetudine si praticano verso di loro (riguardi dei quali parla nella ingiunta informativa l'auditore del Governo di Livorno che più di ogni altro è alla portata di conoscerli) non vi è in Toscana nessuna speciale convenzione che attribuisca ai consoli (avuta relazione a questa loro specifica qualità) prerogativa ed onorificanza [sic] veruna o privilegio di foro, sì militare che civile[314].

Il riferimento restava dunque alle leggi locali e alle consuetudini, affiancate da eventuali convenzioni internazionali, ma era lo Stato sovrano sul territorio di residenza che disciplinava i consoli esteri ivi stanziati e le loro competenze. Ne conseguiva, pertanto, che non potevano esserci regole valide in diverse sedi consolari, ma ci sarebbero stati tanti profili giurisdizionali quanti fossero stati i singoli uffici. Una situazione a dir poco caotica che avrebbe portato, di lì a poco, alla necessità opposta di affermare una produzione normativa che disciplinasse prerogative, compiti e attività consolari secondo un modello univoco e valido per tutti.

La prima tappa in questa direzione fu di stabilire un medesimo ordinamento per i consoli del proprio Stato a prescindere dal luogo di loro destinazione. Tra i primi a muoversi in tal senso vi furono le grandi monarchie, come la Spagna, che introdusse norme omogenee volte a regolamentare le attività di tutte le agenzie consolari della Corona, all'insegna del potenziamento del controllo statale e della riduzione degli spazi di autonomia consolare. Ne offre un esempio il disposto dell'ottobre del 1852, secondo il quale «ninguna autoridad, ni corporación, pueda entenderse directamente con los agentes de su majestad en el extranjero, sino por conducto de la primera Secretaría»[315]. Anche nel caso dei consoli pontifici, se in materia di diritti giurisdizio-

[314] ASFi, *SMAE*, 2997, ins. n.n., dalla lettera dell'ufficio delle Riformagioni del 18 luglio 1823.
[315] AMAE, *CEL,* H1932, ins. 35, il console Balaguer, da Livorno, indata 24 ottobre 1852.

nali da esercitare nei confronti dei propri connazionali si rimandava agli usi dello Stato di residenza e a quanto sancito nei trattati, d'altro lato si esigeva una riserva esclusiva sul rilascio di passaporti e in materia di liti tra i membri dell'equipaggio (tanto rispetto agli ufficiali, alle ciurme o ai passeggeri)imbarcato su bastimenti papali e su altre controversie di natura economica tra sudditi pontifici[316].

Passando all'esame dei consoli toscani all'estero, prima di introdurre riforme legislative, il governo lorenese giudicò necessario rinnovare le patenti consolari rimaste in sospeso durante gli anni francesi, confermando antichi consoli, e sostituendone altri. Si pensò anzitutto agli importanti scali delle coste di Francia e Spagna e, fin dal 1817, fu rimesso in servizio il console toscano a Nizza (la cui patente dal 1796 era rimasta sospesa e priva di *exequatur*, e le correlate facoltà congelate)[317] e si nominarono due consoli toscani a Malaga e a Barcellona in sostituzione di quelli precedentemente investiti dal re d'Etruria, affidando la pratica di riconoscimento delle patenti all'intermediazione del *chargé des affaires* d'Austria accreditato a Madrid[318].

[316] Tratto dal «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», redatto dal console inglese a Roma il 12 gennaio 1857, in NA, *FO*, 170/82, ins. n.n., cc. 8-10, e trascritto al documento n. 4.

[317] ASLi, *G*, 871, cc. n.n., lettera di De Negri, console toscano in Nizza del 6 febbraio 1817 al governatore di Livorno, Francesco Spannocchi.

[318] Sui consoli granducali a Malaga e a Barcellona si possiedono alcune interessanti informazioni raccolte dai ministri spagnoli incaricati di verificare le qualità dei candidati in vista della loro approvazione. Quanto al console di Toscana a Malaga, Manuel María Bazo y Cottela, il governatore malaguegno riferiva trattarsi di un soggetto nato a Malaga, di religione cattolica e «de muy buena conducta y opinión, que ejerce la profesión del comercio en unión con su tío don Antonio María Bazo cónsul de Portugal en aquella plaza, que no ha tenido cargos públicos, ni menos ha ejercido oficios de justicia, no conociéndosele bienes raíces propios, heredaros o adquiridos por compra, cesión o pago de créditos, y últimamente que siempre ha habido cónsul de Toscana en dicha ciudad y que lo conceptúa útil y aun preciso para dicha potencia, ya por la protección que pueda dar a sus súbditos en general y ya por la que puedan necesitar sus buques perteneciéndole el puerto de Liorna especialmente, que es de bastante trafico y comercio», in AHN, *E,* 646, esp. 11. Su José de Platner, console a Barcellona, si ha invece una dettagliata scheda biografica redatta dal capitano generale di Catalogna del 14 febbraio 1718 e dalla quale consta che: «Platner es sugeto de bellas circunstancias, y caballero de la insigne Orden de la espuela de oro y conde palatino, de genio bondadoso y reputado por hombre de buena vida, fama y costumbres, que es nativo de Trieste y vasallo del emperador de Austria, profesa la religión católica y hace unos 20 años que se halla domiciliado en dicha ciudad y no se cree, ni se sabe haya obtenido carta de naturaleza de estos reinos; que no se sabe posea bienes raíces heredados o adquiridos por compra, cesión o pago de créditos y que no ha ejercido oficios de justicia, ni otros públicos; que hace unos 18 años se casó con una señora de su misma nación; que fue a Barcelona directamente destinado a la casa de comercio de Arabet-Gautier-Manning y compañía en calidad de dependiente y continua en la misma casa; que ejerce comercio en dicha casa en calidad de socio y no por si

Si avviò quindi un'accurata revisione della legislazione in materia consolare, nell'ambito di una più generale riorganizzazione dell'ordinamento granducale, che portò anche a una riconfigurazione di ruoli e competenze dei funzionari militari, del comandante delle regie truppe, dei commissari di guerra e dei comandanti dei corpi militari, oltre che dei governatori militari, comprese quelle del governatore civile e militare di Livorno[319].

Il progetto di riforma per «meglio proporzionare le tariffe consolari alle incumbenze affidate ai consoli per la tutela del commercio, la vigilanza sugli oggetti sanitari e la protezione dei basimenti toscani» fu promosso, nel dicembre del 1819, dalla Segreteria di Stato che, per prima cosa, sollecitò dal Dipartimento degli affari esteri una relazione ove evidenziare tutti i punti nei quali apparisse utile esprimersi con un apposito regolamento[320]. Dagli Esteri si sollevarono principalmente due osservazioni. La prima rilevava la necessità di specificare che le gratificazioni concesse ad alcuni consoli toscani non avessero avuto «per oggetto d'indennizzarli delle maggiori spese derivanti dall'aumentata corrispondenza in affari sanitari e commerciali», bensì fossero state conferite a titolo di gratitudine per questioni indipendenti dall'attività consolare, badando perciò a non «far nascere l'idea che la ricompensa di un servizio reso allo Stato volesse stabilirsi sopra un aumento di tariffa che posa a carico di particolari, cioè dei capitani e padroni dei bastimenti». In secondo luogo, si suggeriva di fissare nelle istruzioni un limite economico ai rimborsi esigibili dai consoli per i soccorsi offerti a «qualche miserabile toscano di passaggio» per consentirgli di rimpatriare[321]. Il granduca, il 4 gennaio 1820, apportò a sua volta alcune modifiche. Anzitutto, la scelta dei viceconsoli non doveva restare all'arbitrio del console, ma quest'ultimo avrebbe pro-

solo, no tiene casa abierta y su establecimiento y residencia es fija en dicha ciudad sin haber salido de ella sino cuando fue a casarse a su país, habiendo permanecido ausente cerca de seis meses. Y últimamente que ha habido cónsul con real aprobación de la citada nación cuando existía el reino de Etruria, y lo fue don Cayetano Font y Clozas y considera útil y necesario lo haya», tutto *ibid.*, esp. 12.

[319] «Istruzioni per le diverse autorità militari del granducato e che fissano le loro respettive attribuzioni approvate da sua altezza imperiale e reale con motuproprio del 19 febbraio 1820», in ASPi, *CAU*, 54, cc. n.n.

[320] ASFi, *SMAE*, 1113, prot. 64, ins. 19, «Istruzioni consolari. Osservazioni intorno alle medesime communicate alla Segreteria di Stato dietro una relativa di lei richiesta», dall'estratto del dicembre 1819, cc. n.n.

[321] «Istruzioni consolari», cit., dalla memoria del Dipartimento degli affari esteri alla Segreteria di Stato del 14 dicembre 1819.

posto al governatore di Livorno i candidati ritenuti idonei e il Governo granducale avrebbe dato la superiore approvazione, richiamando su quest'aspetto quanto in uso nel sistema consolare imperiale e discostandosi invece dalla prassi toscana. Inoltre, nessun articolo delle istruzioni avrebbe dovuto fare riferimento ai cancellieri del consolato «onde non autorizzare l'idea che questi agenti subalterni siano riconosciuti dal governo superiore», ma ci si sarebbe limitati ad informare i consoli «in lettere separate» dell'autorità loro concessa di nominarli e di darne informazione al governatore una volta stabilito chi investire[322]. Le prime istruzioni ufficiali della Restaurazione per i consoli toscani nei porti d'Europa e di Barberia furono così pubblicate, con disposizione del governatore di Livorno[323]. Parallelamente si introdusse un analogo provvedimento per i porti americani per i quali, fin dal 1818, il granduca aveva previsto più alti diritti consolari in considerazione della maggior distanza da Livorno e dei migliori profitti di quei commerci. Fu il governatore Spannocchi a elaborare un progetto di tariffa, in parte ispirandosi a quanto a suo tempo stabilito per le Indie e, dopo averlo sottoposto a plurime osservazioni e rielaborazioni, il testo fu trasmesso al Dipartimento degli esteri ai primi di marzo del 1820 e, finalmente, al granduca che formulò la versione definitiva poi inviata ai consoli toscani nelle Americhe[324].

In realtà, il testo delle istruzioni per i consoli toscani all'estero del 1820 non conteneva grandi novità, ma era pressoché identico a quello redatto per il console di Genova nel 1767 e utilizzato, come si è visto, da modello per gli altri consoli toscani. A questa prima versione seguì, col dispaccio del 24 aprile 1826, una integrazione, consistente in un nuovo articolo in materia di spese rimborsabili, e due appendici di chiarimento[325]. Si avvertivano cioè i consoli di non farsi carico di

[322] *Ibid.*, dalla «memoria per la reale segreteria degli affari esteri» redatta da Neri Corsini il 4 gennaio 1820, in nome del granduca.

[323] *Istruzioni per i consoli di sua altezza imperiale e reale il granduca di Toscana residenti nei porti esteri, approvate dalla imperiale e reale altezza sovrana con dispaccio del Dipartimento di Stato del 4 gennaio 1820*, Livorno, Stamperia Pietro Meucci, 1820. In ASFi, *SMAE*, 2997, ins. n.n. Il testo è trascritto al documento n. 12.

[324] Copie a stampa delle tariffe dei diritti di consolato che i capitani di bastimenti toscani dovevano pagare ai consoli e viceconsoli del granduca di Toscana stabiliti nei porti delle Americhe, nei porti d'Europa e delle coste di Barberia sono reperibili in ASFi, *SMAE*, 1113, prot. 64, ins. 19, cc. n.n.

[325] Il citato nuovo articolo e le aumentate due appendici erano del seguente tenore: «Articolo XVIII. Non sarà accordato [al console] il rimborso di alcuna spesa per la quale non fosse intervenuta una preventiva autorizzazione del Governo, essendo soltanto refettibili i

alcuna somma in assenza di una esplicita autorizzazione o non avrebbero ricevuto alcun rimborso, un disposto seguito a un caso specifico occorso con il console toscano a Corfù. Il 23 febbraio dell'anno successivo fu approvata anche la nuova tariffa per i diritti da pagarsi ai consoli e viceconsoli granducali residenti nei porti del Levante ottomano, escluso l'Egitto e la Barberia[326].

Questo sforzo normativo, che rispondeva a un significativo incremento dei traffici e delle attività consolari toscane all'estero, ebbe importanti ripercussioni anche sulle istituzioni locali deputate al loro coordinamento. L'attenzione del governatore labronico fu, infatti, costantemente impegnata a verificare che il processo di potenziamento della rete consolare toscana non si convertisse in una proliferazione inutile delle sedi, soprattutto degli uffici vice-consolari, aggravando inutilmente il lavoro degli uffici del Governo labronico e le attività mercantili toscane di nuove imposizioni[327]. Nel 1829, la segreteria del governatore sollecitava da Firenze l'invio di almeno un'altra unità

soccorsi contemplati negli articoli XIII e XVII delle presenti istruzioni egualmente che le spese di posta commesse per corrispondenza estranea alle funzioni consolari»; la prima appendice precisava: «E quanto al cancelliere di consolato quando lo creda necessario servirà che indichi semplicemente al governatore suddetto il nome ed il cognome della persona destinata a farne le funzioni», e la seconda appendice: «Ed essendo stabilito nel governo di Livorno l'uffizio centrale della Marina mercantile toscana il console dovrà dirigersi direttamente al Governatore di detta città e porto anche per tutto ciò che potrà interessare i capitani, padroni ed equipaggi dei bastimenti dell'isola dell'Elba». Tutto da ASFi, *SMAE,* 1200, prot. 140, ins. 28, «Consoli toscani residenti all'estero, Ristampa delle Istruzioni consolari con appositi cambiamenti», cc. n.n. Le modifiche furono suggerite dal governatore di Livorno Paolo Lodovico Garzoni Venturi al segretario di Stato fin dal primo aprile 1826.

[326] Il testo di entrambi i documenti è reperibile in ASFi, *SMAE*, 2997, ins. n.n., copia a stampa.

[327] Il 20 luglio 1821, ad esempio, il governatore Francesco Spannocchi avanzava forti perplessità ad accogliere la richiesta avanzata dal console generale in Roma di stabilire un nuovo vice-consolato, rispondendo che «in Roma non ha mai esistito un viceconsolato toscano» e che «i naviganti toscani sarebbero di più aggravati nel pagamento anche dei diritti vice-consolari». Il nuovo viceconsole fu poi concesso, ma a condizione che, con una propria dichiarazione giurata, rinunciasse a qualsiasi forma di emolumento o compenso per la propria attività. Cfr. ASME, *ACG*, b. 1, ins. 11, carteggio tra il governatore Spannocchi e il console generale in Roma sull'istituzione di un viceconsole onorario, affare estesosi dal 14 luglio 1820 al 4 settembre del 1821. La stessa preoccupazione di «non esporre, da un lato, i naviganti toscani al pagamento di dazi non compensati da veruna utilità corrispondente, e di non andare incontro dall'altro a domande di sovvenzioni sul regio Tesoro per parte di agenti che, risedendo in punti marittimi co' quali non ha la Toscana verun rapporto, non fossero per conseguenza in grado di provvedere coi tenuissimi proventi del consolato ai carichi della qualunque siasi rappresentanza loro affidata», fu ribadita anche vent'anni dopo quando si dispose la graduale chiusura delle sedi consolari toscane sulle coste italiane dell'Adriatico, ad eccezione del solo consolato generale di Ancona, ASFi, *SMAE,* 1394, prot. 326, ins. 16, affare e relativa determinazione in data 30 settembre 1841.

di personale per poter disbrigare l'aumentata mole delle pratiche ordinarie conseguenti alle riforme introdotte in quei primi anni della Restaurazione e allo sviluppo esponenziale del sistema consolare granducale:

La corrispondenza consolare era [prima] di poco momento, poiché essendo ben scarso il numero dei bastimenti che non facevano che un piccolo cabotaggio sulle coste per esser la bandiera granducale soggetta alle aggressioni dei barbareschi, pochi consoli toscani esistevano, e i rapporti con essi erano rarissimi e di alcuna entità. […]. I passaporti che annualmente si rilassavano erano incompatibilmente di minor numero di quello che oggi rilasciano, i visti ai passaporti degli esteri, le carte di viaggio, le legalizzazioni delle firme, e tanti altri oggetti erano totalmente ignote alla segreteria del Governo. […]. Dopo la felice Restaurazione, però, cambiate totalmente le cose per i nuovi sistemi adottati e per la direzione degli affari, essendo anche immensamente cresciuta la popolazione di Livorno, l'affluenza dei forestieri per l'aumentato loro commercio, in tutti i dicasteri di Livorno sono stati aumentati gli impiegati ed i rispettivi loro stipendi[328].

Per altro, proprio le ribadite prerogative della segreteria del Governo labronico nei confronti del sistema consolare toscano ed estero, legittimavano le aspirazioni di quel governatore di dipendere direttamente dal segretario di Stato, o eventualmente dal Dipartimento degli affari esteri, piuttosto che restare soggetto alla presidenza del Buongoverno:

Propriamente parlando, non può riguardarsi la segreteria di Governo di Livorno come una dipendenza del Dipartimento del Buongoverno, piuttosto di quello degli affari esteri. […]. Una segreteria che corrisponde con tutti i consoli toscani all'estero, ed esteri in Toscana, che è centro di tutta la Marina mercantile del granducato, che si occupa di tutti gli affari all'estero e di quelli di neutralità e di commercio, sembra che non debba considerarsi un dicastero dipendente dal presidente del Buongoverno, ma unicamente, come è stato fin qui, dal segretario di Stato[329].

La natura dei rapporti tra consoli toscani e il governatore labronico restarono in realtà piuttosto confusi e la trasmissione, in particolare,

[328] ASLu, *AG,* 170, ins. 22, cc. n.n., dal progetto per la riforma della segreteria del Governo di Livorno inviato da Garzoni Venturi al segretario Piqué in data 26 aprile 1829.

[329] ASLu, *AG,* 171, ins. 53, s.d. e s.a. ma trattasi di un'annotazione del governatore Paolo Lodovico Garzoni Venturi del settembre del 1827.

di informazioni di natura politica fu spesso foriera di qualche attrito tra Livorno e Firenze e di non pochi problemi per i consoli toscani che si trovarono, in più di una occasione, nel mezzo di un vero conflitto di poteri. Lo testimonia, ad esempio, il formale rifiuto che il console toscano a Roma, Francesco Pandolfini, oppose al governatore di Livorno, Neri Corsini, nell'estate del 1847 a fronte delle reiterate richieste di quest'ultimo di ricevere notizie sugli avvenimenti politici che avvenivano in quel periodo nella capitale pontificia, salvo dirsi disponibile a inviare di tanto in tanto qualche breve ragguaglio in via del tutto confidenziale[330].

Il numero dei consoli che rappresentavano il granducato all'estero risultò assai potenziato nel giro di pochi anni. Particolarmente urgente fu assicurare protezione e assistenza ai toscani che si recavano nei porti e negli scali del Levante ottomano ove si poteva contare solo sul supporto degli agenti consolari austriaci e dai quali, come testimoniavano quanti se ne erano avvalsi, «vengono soltanto severamente richiesti del pagamento dei diritti consolari, anche eccedenti le vigenti tariffe», senza offrire alcun servizio o ausilio. Raccogliendo le lamentele dei naviganti toscani, il governatore di Livorno, allora Paolo Lodovico Garzoni Venturi, sottolineava come, «oltre la nessuna assistenza che prestano gli agenti consolari austriaci ai bastimenti toscani, conviene anche osservare che da questi non si ricevono mai rapporti sugli oggetti sanitari e sulla navigazione toscana», informazioni giudicate invece di primaria importanza per garantire lo sviluppo della navigazione e del commercio granducale in quelle zone[331]. Non solo, i consoli austriaci investiti della rappresentanza toscana tenevano in così poco conto l'autorità granducale che poteva addirittura accadere, come nel caso del console di stanza a Odessa, che un figlio succedesse nell'ufficio al padre senza che il governatore a Livorno ne sapesse niente, nonostante quest'ultimo fosse, formalmente, il diretto superiore gerarchico[332]. Si avviò pertanto una campagna di reclutamento per

[330] ASME, *ACG*, b. 19, ins. 15, «Si rifiuta al governatore di Livorno ogni comunicazione politica e se ne giustifica il motivo», lettera del governatore Neri Corsini del 21 luglio 1847 al console Francesco Pandolfini, da Livorno, in data 21 luglio 1847, e risposta di Pandolfini del 27 luglio successivo.

[331] Lettera del governatore Garzoni Venturi, da Livorno, al consigliere segretario di Stato e ministro degli esteri a Firenze, in data 11 marzo 1831, in ASFi, *SMAE*, 2997, ins. n.n.

[332] *Ibid.,* il governatore Garzoni Venturi al consigliere segretario di Stato e ministro degli esteri a Firenze, in data 12 agosto 1831.

assicurare che le sedi affidate a consoli austriaci passassero a «persone facoltose e di credito conosciuto per i loro rapporti nella Piazza di Livorno» o, ancor meglio, a sudditi toscani, ogni qualvolta possibile. Questi ultimi erano di gran lunga preferiti «perché sono più subordinati ai nostri regolamenti, più affezionati all'interesse dei nostri naviganti e, finalmente, perché si possono tenere a conto delle mancanze e concussioni che potessero da essi commettersi», quando invece non si aveva alcun mezzo per rivalersi contro gli abusi eventualmente perpetrati dagli agenti austriaci[333].

Dalla fine del 1847, la riunione col ducato di Lucca addossò al granducato anche l'onere di assumere le funzioni fino a quel momento svolte dagli agenti consolari lucchesi ma, nell'impossibilità di coprire tutte le sedi dimostratesi necessarie o utili alla tutela dei traffici toscani, si provvide ad appoggiarsi di volta in volta ai servizi consolari dello Stato considerato più affine. Le vicende politiche che caratterizzarono i decenni precedenti l'unificazione portarono, così, ad un continuo avvicendamento tra le rappresentanze austriache e quelle sarde. Durante i mesi turbolenti della guerra contro l'Austria, con le disposizioni del 25 maggio 1848 e del 16 ottobre 1849, i consoli sardi assunsero la tutela dei sudditi e degli interessi toscani e, il 2 novembre 1848, Firenze ordinò la cessazione immediata dal loro ufficio a tutti i consoli e viceconsoli che fossero, a un tempo, investiti dell'ufficio sia per l'Austria, sia per la Toscana[334]. È d'uopo osservare, come faceva qualche anno dopo il ministro degli esteri del restaurato granduca, che tale disposizione riguardò «unicamente la rappresentanza consolare del granducato, la quale si volle d'allora in poi affidata agli agenti sardi in vece che agli austriaci», mentre non fu «menomamente questione della rappresentanza diplomatica», sottolineando ancora una volta la netta differenziazione tra i due corpi. L'unica eccezione aveva riguardato la delega che Firenze assegnò all'ambasciatore e ministro plenipotenziario di Sardegna presso la corte di Madrid, il conte di Montalto, «il quale però poteva esser considerato come un vero e proprio agente del Governo toscano» e, quindi, non faceva che confermare la regola[335].

[333] *Ibid.,* il governatore Garzoni Venturi al consigliere segretario di Stato e ministro degli esteri a Firenze, in data 28 luglio 1830.

[334] ASME, *ACG*, b. 19, ins. 26.

[335] ASFi, *SMAE,* 1525, ins. 73, «Austria, premure a quel Governo onde ottenere che i consolati e i viceconsolati austriaci nei porti della Spagna nei quali non risiedono agenti

Rientrato Leopoldo II e ripristinato il governo granducale, anche il sistema consolare fu di nuovo sottoposto a riassestamento. Un'operazione che fu avviata, almeno apparentemente, per risolvere un reale problema organizzativo sorto su territorio spagnolo. Al ritorno in patria del Montalto, il Governo granducale scelse quale proprio rappresentante a Madrid il conte Nicholaus Esterházy, ministro imperiale. Ciò creò l'anomala situazione per cui i consoli sardi, ove non fossero agenti consolari toscani, mantenevano a proprio carico la tutela dei sudditi e degli interessi del granducato, senza però avere alcun superiore gerarchico competente, non potendo certo dipendere dal ministro austriaco. Si creò insomma una «rappresentanza mista», fonte di immaginabile confusione nel disbrigo degli affari toscani nei porti spagnoli. Pertanto, da Firenze, si propose al granduca di derogare al precedente accordo del 1848 affidando gli interessi dei toscani, anziché ai sardi, di nuovo ai consoli austriaci. Il ministro toscano a Torino, cavalier Martini, comunicata la notizia alla Corte sabauda, riferiva come il governo sardo si fosse detto subito disposto a dare opportune istruzioni ai propri agenti consolari ma che, «all'oggetto di evitare collisioni e imbarazzi nei due governi», avesse richiesto anche che la sostituzione non avvenisse soltanto sul territorio spagnolo «ma si estendesse bensì a tutte quelle località ove la Toscana, non avendo agenti propri», si avvaleva di quelli di Sardegna. Per altro, i consolati sardi di prima e di seconda categoria incaricati degli affari toscani erano moltissimi, quasi uno su due dell'intero corpo consolare sabaudo, con trentasette sedi su ottanta investite della doppia rappresentanza. Evidentemente, come si evince dal colloquio intercorso tra il cavalier Martini e il marchese d'Azeglio, nella sostituzione dei consoli imperiali al posto dei sardi c'erano ragioni politiche assai più corpose rispetto ai meri effetti della sostituzione dell'ambasciatore a Madrid. Così riferiva lo stesso Martini, in via confidenziale, al ministro degli esteri fiorentino Andrea Corsini:

Mi accorsi che le mie previsioni erano ben fondate, giacché trovai il ministro [d'Azeglio] evidentemente consapevole di quanto andavo ad esporgli. Bensì dimostrandosegli da me come la sostituzione dei consoli austriaci ai sardi nei

granducali, riassumano la protezione e l'assistenza dei sudditi e degli interessi toscani», cc. n.n., lettera del ministro degli esteri Andrea Corsini al ministro plenipotenziario per il granducato a Vienna, Lenzoni, da Firenze, il 25 luglio 1851.

porti della Spagna fosse una conseguenza necessaria del cambiamento avvenuto nell'organo principale delle relazioni politiche fra la nostra Corte e quella di Madrid, e come per conseguenza non potesse ammettersi che per la trattativa degli interessi individuali e commerciali dei sudditi del granduca fosse d'ora in poi impiegata la opera di agenti di un'altra Potenza qualunque, costituiti nell'impossibilità di corrispondere coll'autorità superiore che risiede presso la Corte predetta. Il signor marchese d'Azeglio non esitò a convenirne pienamente. Se non che, generalizzando la questione, mi fece sentire che mentre gli correva l'obbligo d'informare il suo sovrano ed il Consiglio della mia comunicazione, si presenterebbe forse per quest'ultimo la convenienza di considerare se di fronte alla linea di politica, sotto certi riguardi diversi, che seguono i governi di Toscana e di Piemonte, potesse il Ministero regio, senza rischio d'imbarazzi o di implicazioni, continuare a permettere ai suoi agenti diplomatici e consolari in ogni altro Stato di disimpegnare le funzioni anche di rappresentanti della Toscana.
Sembrava per esempio di dubitare il signor d'Azeglio che la diversità delle istruzioni che a tali agenti giungerebbero da Firenze o da Torino quanto al rilascio dei passaporti o dei visti per l'Italia potesse porli in uno Stato di permanente contradizione in faccia alle autorità locali, tale da pregiudicare il regolar servizio sia dell'uno, sia dell'altro dei due Paesi. […].
Quanto a sé mi dichiarava il primo ministro di essere alienissimo dal muovere un passo qualunque che potesse essere interpretato o come contrassegno di freddezza del governo piemontese verso quello di sua altezza imperiale e reale o, peggio ancora, come indizio di malo umore, ma aggiungeva che il grado di suscettibilità dei membri del Consiglio non si manifestava sempre per tutti nella stessa misura, e che perciò egli non credeva che la decisione gli appartenesse in modo assoluto ed esclusivo[336].

Riconosciuta la ragionevolezza delle obiezioni piemontesi, la richiesta toscana fu avanzata a Vienna e il gabinetto imperiale aderì «di buon grado», raccomandando anzi una tempestiva trasmissione degli archivi consolari ai nuovi titolari. Nell'agosto del 1851, il ministero degli affari esteri fiorentino comunicava che in quelle località ove la Toscana non avesse avuto agenzie consolari proprie, l'assistenza e la protezione delle persone e degli interessi dei sudditi granducali sarebbe stata affidata agli agenti consolari austriaci[337], mentre ancora una

[336] *Ibid.*, lettera dal cavalier Martini dalla legazione toscana a Torino al ministro degli esteri Andrea Corsini, duca di Casigliano, del 18 giugno 1851.

[337] Circolare del delegato straordinario Primo Ronchivecchi al Governo di Livorno dell'11 agosto 1851 inviata, per effetto del dispaccio del Ministero degli affari esteri, a tutte le sedi consolari toscane e, in particolare, al console toscano in Roma affinché lo comunicasse a tutti i viceconsoli di sua dipendenza, conservato in ASME, *ACG*, b. 20, ins. 13, cc. n.n.

volta nulla fu variato rispetto alle agenzie diplomatiche. La procedura di dimissione e sostituzione delle competenze fu stavolta lunga e complessa. Proseguì, infatti, fino ai primi mesi del 1852 e non fu priva di incidenti come, fra gli altri, uno «spiacevole conflitto di giurisdizione per dipendenza dell'assistenza degl'interessi e dei sudditi toscani» tra il consolato austriaco e il consolato sardo in Elseneur (in Danimarca), dovuto alla mancata comunicazione dell'avvicendamento da parte del governo sardo al proprio console[338]. Né le cose parvero migliorare una volta messe a regime. A Smirne, il console toscano sollevò reiterate rimostranze contro la pretesa del console austriaco ivi residente che i propri viceconsoli stanziati nelle località dove la Toscana non aveva agenti propri, riferissero solo alla sede consolare austriaca atti e notizie riguardanti i sudditi toscani che erano tenuti a curare in virtù del detto accordo. Solo in un secondo momento, e a propria discrezione, il console austriaco riferiva quanto appreso al console toscano. Quest'ultimo, comprensibilmente, lamentava l'irragionevolezza del sistema «in quanto porterebbe a un ritardo gravissimo e pernicioso nel disbrigo degli affari, ed anco perché il console imperiale in Smirne manca di mandato ad erigersi negli affari di sudditi toscani», essendoci un console toscano effettivo e dotato di pieni poteri. A fronte del risoluto rifiuto che il console austriaco oppose alla richiesta di Firenze di consentire una qualche forma di corrispondenza diretta tra i viceconsoli austriaci e il console toscano in materia di interessi toscani, al Ministero degli esteri granducale non restò altro rimedio che ricorrere a una soluzione radicale: incaricò il delegato straordinario al Governo di Livorno, Primo Ronchivecchi, di informarsi per individuare soggetti capaci di prendere in carico un ufficio vice-consolare in tutte le sedi dipendenti dal consolato generale di Smirne[339].

Il Quarantotto fu un anno importante anche in materia di legislazione consolare. Si segnala, in particolare, il decreto del 30 novembre 1848, a firma del granduca Leopoldo II e del presidente del Consiglio

[338] ASFi, *SMAE,* 1525, ins. 73, lettera di Ronchivecchi dal governo di Livorno al ministero degli esteri a Firenze, in data 7 dicembre 1851.

[339] ASFi, *SMAE,* 1552, ins. 10, dispaccio riservato dal Ministero degli esteri a Primo Ronchivecchi, in data 10 agosto 1852. Le sedi vice-consolari dipendenti dal console generale austriaco a Smirne erano peraltro numerose e stanziate nelle località di: Scio, Larnaca, Limassol, Scala Nuova, Ayvalik, Guselhissar, Metelin, Samos, Stanchio (Kos), Canea, Candia, Rettimo.

dei ministri, nonché segretario di Stato per gli affari esteri, Giuseppe Montanelli, con il quale si disponeva una profonda riorganizzazione del Ministero degli affari esteri toscano rivedendo il regolamento introdotto solo pochi mesi prima ed elaborato da Serristori e Neri Corsini. In particolare, se nel primo regolamento del 16 marzo 1848, con il quale si istituiva il Ministero degli affari esteri, non si prevedeva alcuna divisione in sezioni, il decreto di novembre disponeva un ufficio principale del Ministero, incaricato degli affari più sensibili e dei rapporti col sovrano, e una segreteria diplomatica, composta da tre sezioni: una politica, una commerciale e una per l'archivio e i passaporti. La sezione politica si occupava propriamente degli agenti diplomatici all'estero e degli accordi internazionali, mentre alla sezione commerciale si affidava la gestione degli interessi economici e mercantili toscani all'estero e degli stranieri in Toscana, la stipula dei trattati di commercio e di navigazione, e tutti gli affari consolari quali: la stesura dei rapporti per la nomina dei nuovi consoli toscani e la concessione degli *exequatur* a quelli esteri, il coordinamento degli agenti, l'amministrazione delle spese delle cancellerie consolari e le eventuali gratificazioni da assegnare, l'invio delle credenziali e delle patenti consolari ed era competente in materia di cerimoniale, privilegi ed immunità per tutto il corpo diplomatico, sia toscano, sia estero. La Segreteria degli esteri era anche incaricata, nella corrispondente sezione, dell'emissione di passaporti e visti, della loro legalizzazione e registrazione, nonché della riscossione delle tariffe e dei diritti consolari. Il Ministero si componeva di un segretario generale, cui era affidata la direzione dell'ufficio del ministro e della segreteria diplomatica, da un sotto-segretario, dai capi delle quattro sezioni (politica, commerciale, d'archivio e dei passaporti e visti), dagli scrivani e ufficiali ausiliari, ciascuno remunerato secondo un apposito tabellario. Tutti i funzionari del Ministero degli esteri dovevano conoscere la lingua francese mentre, per alcune cariche, era richiesta la laurea in diritto. Infine, e qui stava la maggiore e più importante novità, l'art. 15 del decreto sanciva che, da quel momento, tutte le competenze in materia di gestione del personale consolare spettanti al governatore di Livorno sarebbero passate alla sezione commerciale del Ministero degli affari esteri.

Nel dicembre del 1850, si introdussero anche norme positive per rimediare al diffuso abuso dei consoli toscani di lasciare l'ufficio di propria residenza, anche per prolungati periodi di tempo, affidando

«le gelose attribuzioni a persone ignote» al governo toscano, e talvolta anche «affatto estranee al medesimo, perché non rivestite di alcun carattere ufficiale che possa in qualche modo legittimare il mandato che loro si conferisce dal console che si allontana». Per ridurre simili inconvenienti, i consoli avrebbero potuto assentarsi solo dopo averne ottenuto il permesso dal governatore di Livorno e contestualmente alla nomina di un idoneo sostituto in mancanza del viceconsole[340].

Nel 1858 il granducato di Toscana, in significativo parallelismo col Regno di Sardegna, dotò di un nuovo ordinamento legislativo il proprio sistema consolare. Si emanarono, infatti, le nuove «Istruzioni per i consoli toscani all'estero» e le «Tariffe dei diritti da percepirsi dai titolari consolari toscani». A Torino, invece, si provvide prima all'emanazione della legge consolare del 15 agosto 1858, con la quale si dette una diversa organizzazione al personale consolare e, a questa, seguì il regolamento applicativo del 16 febbraio dell'anno successivo e le corrispondenti istruzioni ai consoli, del 18 aprile, con i fac-simile della modulistica da utilizzare nella produzione della documentazione richiesta. Erano le ultime normative consolari che i due Stati avrebbero redatto separatamente prima dell'unificazione e del nuovo, unico, regolamento consolare italiano.

2. DAI CONSOLATI DEL GRANDUCATO AI CONSOLATI D'ITALIA

La storia degli istituti consolari rappresenta una via privilegiata per osservare le modalità con le quali gli Stati tentarono di tradurre e controllare, grazie al ricorso a funzionari dotati di caratteristiche speciali, le trasformazioni socio-politiche avvenute nel corso del XIX secolo.

Anche il caso toscano offre interessanti esempi in tal senso. Lo rivela la preparazione della missione affidata al marchese commendatore Pompeo Provenzali, nominato agente consolare o, anzi, «incaricato d'affari della Toscana» presso la corte sabauda nell'aprile del 1856. La legazione toscana a Torino era rimasta vacante per un certo periodo, mentre apparve quanto prima necessario ristabilire tale corrispondenza «dirimpetto ai rapporti fra il Piemonte e l'Austria e fra la Toscana e

[340] Dalla circolare del governatore di Livorno, Primo Ronchivecchi, del 17 dicembre 1850, in ASME, *ACG*, b. 20, ins. 4.

Vienna». La riservatissima lettera che il ministro Baldasseroni inviava a Provenzali per istruirlo sui reali contenuti della missione evidenziava la delicatezza dell'operazione e gli equilibrismi che erano richiesti al granducato toscano in quel difficilissimo frangente storico: si dovevano intessere buone e leali corrispondenze col governo sardo, senza però suscitare in quello austriaco «sospetti insussistenti, ma pur capaci di recare imbarazzo e render men facili le reciproche relazioni». Si restasse, pertanto, «in perfetta armonia» col rappresentante austriaco a Torino, evitando però «tutto ciò che possa far perdere l'opinione di indipendenza che pur debbe conservarsi anche dirimpetto al governo austriaco». Il compito di Provenzali era anche quello di raccogliere quante più informazioni possibili su tutti quei toscani emigrati in Piemonte, prevalentemente per ragioni politiche, che si erano conquistati la simpatia della stampa sabauda, indirizzandosi anche a quest'ultima per indurla a non esser più così «sfrenata ed eccitatrice a riguardo del granducato»[341].

Con la rivoluzione del 27 aprile del 1859, e la cessazione del governo granducale, le conseguenze per le istituzioni consolari furono immediate. A giudicare dalle corrispondenze dei consoli con Livorno, si contava ancora su un cospicuo numero di soggetti capaci di ragguagliare il governo labronico con informazioni accurate sia di natura commerciale, sia di tipo politico, per buona parte del Mediterraneo. Tra i rapporti più interessanti di quell'anno, si segnalano quelli sulla situazione dello Stato pontificio e sui movimenti mercantili adriatici del marchese Agostino Trionfi, console generale in Ancona e responsabile dei viceconsolati di Jesi, Ravenna, Senigallia, Rimini, Loreto, Grottammare e Cesena; le note trimestrali dei movimenti dei bastimenti toscani sulle coste spagnole del console generale a Barcellona e responsabile per i porti di Barcellona, Tarragona e Malaga; quelle relative alle coste francesi del console Giovan Battista Ansaldi da Marsiglia (responsabile anche per i porti di Tolone, Cette e Agde) e del console di Nizza (responsabile anche per il porto di Villefranche); i prospetti da Trieste, dai porti russi di Marianopoli, Berdianska e Taganroch e da Odessa, redatti dal consolato generale del granduca di Toscana nei porti russi del Mar

[341] Dalla lettera «riservata» del ministro Baldasseroni al marchese Pompeo Provenzali, da Firenze, il 26 aprile 1856, in AGA, (10) 54/13862, cc. n.n.

Nero ivi residente; ed altre notizie di minor rilievo provenienti dagli agenti consolari residenti in Amsterdam, Bastia, Lisbona, Malta, Civitavecchia, Genova, Napoli e Palermo, oltre che dalle coste del Mediterraneo sud-orientale rese disponibili dal consolato generale toscano in Smirne e dalle sedi in Salonicco, Alessandria d'Egitto, Algeri, Tunisi e Tripoli[342].

In primo luogo vi fu il problema di verificare l'allineamento dei consoli toscani all'estero con il nuovo regime politico, tanto più che, il 7 maggio del 1859, il governatore labronico trasmise a tutti gli agenti consolari all'estero un esemplare a stampa del decreto che stabiliva la bandiera tricolore italiana sia per la Marina da guerra, sia mercantile mentre, con la fine del mese, si effettuò il ritiro degli *exequatur* ai consoli austriaci residenti nei porti toscani e la sospensione delle funzioni dei consoli toscani residenti nei porti austriaci[343]. La necessità di verificare l'affidabilità delle proprie rappresentanze consolari fu affrontato con straordinaria tempestività: trattandosi di soggetti nominati dalla precedente amministrazione granducale e, con tutta probabilità, legati alla dinastia degli Asburgo Lorena, furono rimossi tutti coloro che non garantivano la propria adesione al nuovo regime politico. Anche l'occasione della raccolta di firme per la petizione a favore dell'annessione della Toscana al regno sabaudo, promossa dal consiglio cittadino livornese il 16 giugno 1859, si tradusse in un modo per accertare il consenso tra i livornesi alla causa risorgimentale e, come riferiva il console, il successo ottenuto dall'iniziativa si doveva anche al timore di molti funzionari e impiegati di esser altrimenti rimossi dal proprio incarico[344]. Il 17 giu-

[342] Tutto in ASLi, *G*, 673, cc. n.n

[343] ASFi, *SMAE,* prot. 1, ins. 7, per la disposizione della bandiera tricolore, e *ibid.,* ins. 51, con la comunicazione per il governatore di Livorno della cessazione dei consolati austriaci in Toscana (si trattava del consolato generale di Livorno, del viceconsolato di Portoferraio e dell'agente consolar di stanza a Longone), e dei consolati toscani in Austria (ovvero: i consolati generali di Trieste e Venezia, il consolato di Vienna e i vice-consolati di Fiume, Ragusa e Zara).

[344] Scriveva il console MacBean al ministro plenipotenziario inglese a Firenze, Campbell Scarlett, da Livorno, il 22 giugno 1859: «I understand that several thousand names are already appended to the petition, which no doubt represents the wishes of many respectable, intelligent, and influential citizens of Leghorn, but I am also assured that many signatures on votes have been influenced by fear of becoming unpopular or marked – that in some cases intimidation has been resorted to – and that it has been limited to Government employés that those who did not sign, and give proof of their being good Italians, might lose their situations», in NA, *FO*, 170/89, ins. 218.

gno, il governatore di Livorno, sulla base delle istruzioni ricevute dal Ministero degli esteri, trasmise una circolare a tutti i consoli e i viceconsoli toscani comunicando che l'autorità di Leopoldo II era cessata e la Toscana era passata al governo provvisorio di Ubaldino Peruzzi, Vincenzo Malechini e Alessandro Danzini e, subito dopo, sotto la direzione di un Commissario straordinario nominato da Vittorio Emanuele II, Carlo Boncompagni, con la finalità di «combattere contro l'Austria» e «conseguire la indipendenza italiana»[345]. Ciascuno dei destinatari, dunque, avrebbe dovuto dichiarare «con sollecitudine» se si voleva mantenere l'ufficio, riconoscendo la nuova autorità statuale e la sovranità della monarchia sabauda, ovvero dimettersi, precisando che il silenzio sarebbe stato equiparato a un rifiuto.

Conformemente alle risposte ricevute, il governatore stilò un prospetto nel quale indicava i consoli e viceconsoli toscani che, per espressa rinunzia o per mancato riscontro, ovvero nel caso di riunire su di sé anche la qualità di agente austriaco, sarebbero stati da sostituire[346]. Dai dati emersi, il Dicastero degli esteri, il 5 ottobre successivo, inoltrò al presidente del Consiglio dei ministri la proposta di rimozione dei soggetti stanziati nei consolati toscani di Amsterdam, Anversa, Atene, Bahia, Beirut, Civitavecchia, Francoforte, Ginevra, Nuova Orleans e Rio de Janeiro, e nei vice-consolati di Loreto e Porto Recanati, Civitavecchia, Terracina, Jesi e Porto Fiumicino, Taranto, Manfredonia, Castellammare, Damietta, Il Cairo, Tortosa, Tolone, Cadice, Itaca, Dardanelli, Rodi, Plymouth, Bengasi, Biserta, Susa, Sfax e Djerba.

[345] Cfr. la «Circolare» datata 17 giugno 1859 del governatore di Livorno, in ASFi, *SMAE*, 1722, prot. 3, ins. 21, cc. n.n. Vedasi, oltre, il testo della circolare inviata ai viceconsoli, redatta sul modello di quella inviata ai consoli.

[346] Cfr. la «Nota dei consoli e viceconsoli toscani all'estero i quali, dopo il 27 aprile 1859, si sono mostrati avversi al nuovo indirizzo politico ricusando apertamente l'ufficio, o non porgendo alcuna replica alla circolare del governo di Livorno del 17 giugno prossimo passato», *ibid*. Nello stesso periodo fu compilato anche un prospetto di tutte le agenzie consolari toscane all'estero, e che, per la sua completezza, è riportato di seguito, al documento n. 20, mentre l'originale si conserva in ASFi, *SMAE*, 3028, cc. n.n. Si annoveravano: ventidue consolati generali, ventisei consolati e cento viceconsolati dei quali, rispettivamente, vacanti, cinque tra consolati e consolati generali, e venticinque vice-consolati per un totale di 148 agenzie, delle quali 118 attive e provviste di titolare, e alle quali aggiungere tre viceconsoli «tollerati», ma non ufficialmente ammessi, in Algeciras, in Alicante e a Djerba, e l'agente viceconsolare provvisorio ad Antiochia.

Tabella 1. *Prospetto dei consoli e viceconsoli toscani all'estero ostili al nuovo ordine politico della Toscana dopo il 27 aprile 1859 e, pertanto, rimossi dal proprio incarico. Dall'elaborazione dei dati in ASFi,* SMAE, *1722, prot. 3, ins. 21, cc. n.n.*

Luogo di residenza		Cognome e Nome		Modalità della manifestazione di contrarietà al nuovo regime	
Console	Viceconsole	Console	Viceconsole	Rifiuto esplicito	Rifiuto tacito
	Cairo		Tomagian Giacomo		X
	Damiata		Surur Michele Giorgio		X
Amsterdam		Heukensfeldt Slagheh Francesco		Ricusa con lettera alla circolare del 17/6/1859	
	Loreto e Porto Recanati		Valeri Angiolo		X
	Jesi e Porto Fiumicino		Petrini Ferdinando	Ricusa con lettera alla circolare del 17/6/1859	
Anversa		Verhoustraeten Carlo Augusto		Ricusò fin dal 15/6/1859 ma, essendo anche console sardo, proseguì le sue funzioni in tal veste	
Atene		Ivich Fortunato		Era anche viceconsole austriaco	
Bahia		Buschek Carlo		*idem*	
	Tortosa		Lamotte Giovanni		X
Beirut		Laurella Giorgio		Ricusò fin dal 26/5/1859	
	Cadice		Giordani Girolamo		X
Civitavecchia		Palomba Caracciolo Andrea		Ricusò fin dal 5/5/1859	
	Civitavecchia		D'Ardia Lorenzo	*idem*	
	Terracina		Antonelli Giuseppe		X
	Itaca		Zarò Marco		X[1.]

(*continua*)

Luogo di residenza		Cognome e Nome		Modalità della manifestazione di contrarietà al nuovo regime	
Console	Viceconsole	Console	Viceconsole	Rifiuto esplicito	Rifiuto tacito
	Dardanelli		Hantosmolo Niccolò		X
	Rodi		Biliotti Carlo		X[2]
Francoforte		Goldschmidt Benedetto			X
Ginevra		Bautte di Fauveau Giovanni		Ricusò fin dal 12/5/1859	
	Plymouth		Yre Fox Tommaso		X[3]
	Tolone		Caboulet Giorgio	Ricusò dal 29/5/1859	
	Taranto		Cardiglia Domenico Gennario		X
	Catania		Romano Achille		X[4]
	Manfredonia		Garzia Bartolomeo		X
	Castellammare		Canonici Gennaro		X
New Orleans		Manzoni Carlo Giovanni			X
Rio Janeiro		Gómez Pereira Luigi			X
	Bengasi		Rossono Fortunato		X
	Biserta		Costa Stefano		X
	Susa		Muinetto Giovanni Battista		X
	Sfax		Vassallo Giuseppe		X
	Djerba		Mustafà Ben Braim		X

Annotazioni:

[1] In seguito si appurò che il console era morto nel maggio 1858.

[2] Si appurò che aveva presentato le dimissioni fin dal gennaio 1854.

[3] Il console generale toscano a Londra comunicò, in un secondo tempo, che questo viceconsole era anche agente consolare d'Austria.

[4] Non presente nel prospetto, pur ripetutamente sollecitato, aveva sempre risposto in modo evasivo, tentando così di guadagnare tempo per evitare di prendere «un'attitudine sincera» rispetto al nuovo governo toscano.

Il presidente Bettino Ricasoli ratificò quanto avanzato dagli Esteri l'otto ottobre successivo e, per dare maggior risonanza alla risoluzione, la lista degli agenti consolari licenziati fu pubblicato sul «Monitore Toscano», giornale governativo toscano. In egual modo si pubblicarono tre reintegri, effettuati per il console generale a Rio de Janeiro e i viceconsoli di stanza a Damietta e al Cairo, poiché la loro adesione al nuovo ordine politico arrivò dopo la scadenza a causa della lentezza delle comunicazioni postali.

Il servizio consolare toscano perdeva così, in un sol colpo, una ingente quantità di soggetti, spesso molto qualificati e dotati di una esperienza professionale difficilmente sostituibile in un breve lasso di tempo. Per evitare che gli affari e gli interessi dei sudditi toscani ne risentissero troppo, il Ministero degli esteri di Firenze fu incaricato di concordare l'attribuzione delle attività consolari agli agenti del Regno sabaudo che fossero stati presenti nelle sedi rimaste vacanti. Questa trasmissione fu tutt'altro che semplice, soprattutto in considerazione del «vistoso numero di agenti toscani che, in virtù della precisata risoluzione, venivano ad essere remossi dalle loro attribuzioni e, quindi, [de]lla molteplicità degli affari che potevano andare a ricadere ad un tratto sugli agenti di sua maestà sarda»[347]. E Torino avanzò non poche riserve ad assumersi un così gravoso compito. Vi furono anche consoli granducali che si rifiutarono di consegnare gli archivi della propria agenzia ai colleghi sardi, proseguendo nelle proprie mansioni con tanto di insegne asburgiche affisse nonostante il dispaccio che aveva ordinato l'adozione della bandiera tricolore con lo stemma sabaudo. Sorsero situazioni anche molto spiacevoli, come ad Atene, dove si dovette addirittura ricorrere alla mediazione del ministro plenipotenziario inglese, lord John Russell, perché il governo ellenico interrompesse ogni corrispondenza con l'ex-console granducale, il cavalier Fortunato Ivich, che si rifiutava di abbandonare il proprio posto[348].

Non stupisce, pertanto, che il segretario generale del Ministero degli affari esteri del regno di Sardegna, Domenico Carutti di Cantogno, così replicasse a Giovanni Fabrizi, inviato toscano recatosi appositamente a Torino per trattare del passaggio di consegne:

[347] *Ibid.*, prot. 3, ins. 21, cc. n.n., «Consoli e viceconsoli toscani all'estero: remozioni di coloro che non hanno aderito all'ordine di cose vigente in Toscana», estratto di quanto disposto dal Ministero degli esteri, ottobre 1859.

[348] *Ibid.*, ins. 7.

Mentre questo Ministero era disposto ad annuire alla richiesta del Governo della Toscana, non poteva però acconsentire che gli agenti consolari sardi fossero tenuti a corrispondere in via ordinaria e per regola col governatore di Livorno, anziché col ministro degli affari esteri della Toscana, essendo siffatta pratica del tutto contraria alle discipline vigenti in questo regno. Solo si potrebbe concedere, aggiungeva lo stesso cavalier Carutti, che tal corrispondenza col governatore di Livorno avesse luogo nei casi d'urgenza e in via straordinaria[349].

Inoltre Carutti garantì la tutela degli interessi toscani solo quando espressamente richiesta e, per di più, in via ufficiosa, anziché ufficiale, in tutti quei casi ove ciò apparisse preferibile, come nelle sedi ove le autorità locali non avessero consentito a una stessa persona rappresentanze consolari per Paesi diversi, o vi fossero ex-consoli toscani restii al trasferimento delle loro attività all'incaricato sabaudo. Si concludeva, pertanto:

Questa protezione però non può essere dai consoli di sua maestà accordata in via ufficiale che in quei Paesi nei quali la loro ingerenza in proposito sarà dalle locali autorità ammessa senza difficoltà. Negli altri Paesi, i regi consoli dovranno necessariamente limitarsi a concedere protezione in via puramente officiosa, e sempre che non siavi opposizione per parte delle autorità, e la protezione d'altronde sia volontariamente richiesta. Consta difatti al Ministero che in alcune località (come ultimamente in Amsterdam) gli agenti toscani che finora negarono adesione al nuovo ordine di cose, ricusarono pure l'abbandono della gestione del loro ufficio, e la consegna degli archivi consolari, finché l'attuale Governo toscano non sia riconosciuto dalle autorità presso cui essi erano accreditati. In questi casi il governo del re non potrebbe ammettere che pel fatto di questa protezione avessero a sorgere divergenze e contestazioni fra gli agenti suoi, quelli antichi di Toscana, e le locali autorità[350].

Così delineata la modalità dell'ausilio offerto, Torino si impegnava a impartire le relative istruzioni ai consoli sardi nelle località indicate dal Ministero toscano con l'impegno di segnalare immediatamente a Firenze possibili difficoltà o altre utili informazioni.

Agli inizi del 1860, perfezionato il processo di annessione delle provincie della Toscana allo Stato sabaudo, furono soppresse tutte le agenzie consolari di Sardegna stabilite sul territorio. Il consolato sar-

[349] Lettera da Torino di Giovanni Fabrizi al Ministro degli affari esteri a Firenze, da Torino, li 19 ottobre 1859, *ibid*.

[350] Relazione di Domenico Carutti a Giovanni Fabrizi, inviato toscano a Torino, datata 19 ottobre 1859, in ASFi, *SMAE*, 1722, prot. 3, ins. 21, cc. n.n.

do a Livorno, allora tenuto dal commendatore Giuseppe Magnetto, succeduto dal 17 ottobre 1852 a Cesare Spagnolini, fu così formalmente soppresso il 5 aprile 1860[351]. L'ufficio rimase in realtà aperto e Magnetto si trattenne per espletare le ultime pratiche fino all'undici giugno del 1860 quando, terminata l'inventariazione dell'archivio consolare, lasciò definitivamente Livorno[352].

Il governo sardo avanzò quindi la richiesta che fossero quanto prima dichiarati soppressi anche i consolati toscani stabiliti all'estero, «onde evitare una doppia rappresentanza consolare ed introdurre una perfetta unità di servizio»[353]. Restava però da chiarire in che modo, formalmente, si dovesse procedere per completare la richiesta cessazione, tanto più che il governatore generale per le provincie regie toscane, Bettino Ricasoli, con ogni ragione, riteneva che l'affare dovesse essere completamente diretto da Torino e, nello stesso tempo, sottolineava l'interesse stesso dello Stato sabaudo di mantenere quanto più possibile sia della rete consolare toscana preesistente, sia del personale consolare impiegatovi:

> Convengo pienamente con l'eccellenza vostra che i già agenti consolari toscani debbano sparire e sparire dappertutto. Ma sembra a me che dopo l'unione dei due Stati felicemente compiuta anche di fatto, una tale soppressione non possa oramai esser opera del governo delle provincie della Toscana, ma debba esser effettuata dal governo centrale residente in Torino. È indubitato che un atto di tal natura implica l'esercizio di una eminente autorità, la quale il governo della Toscana non possiede più, essendo la medesima stata trasfusa nel governo di sua maestà il re, nostro augusto signore.
> Se il governo della Toscana volesse adesso nominare degli agenti consolari, è manifesto che nol potrebbe. Per la medesima ragione mi sembra chiaro che non possa sopprimerli.
> Quando l'eccellenza vostra concordasse in questo punto di vista, non spetterebbe al governo delle province della Toscana far altro che inviarle un prospetto di tutte e agenzie consolari toscane già esistenti, con quelle osservazioni che fossero specialmente reputate più idonee a tutelare gl'interessi personali di quegli agenti che dalla soppressione del posto risentissero danno maggiore, o che pei loro titoli e pei servigi resi meritassero maggiori riguardi[354].

[351] ASLi, *G,* 1265, n.767.
[352] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 15, cc. n.n., lettere del console Giuseppe Magnetto, da Livorno, in data 11 e 20 giugno 1860.
[353] ASFi, *SMAE*, 1728, prot. 1, ins. 43, dall'estratto dell'affare.
[354] *Ibid.*, il barone Ricasoli al Ministero degli esteri di Torino, in data 14 aprile 1860.

Il Ministero degli esteri torinese, allora diretto da Camillo Benso conte di Cavour, si disse d'accordo con quanto prospettato da Ricasoli e dette la propria disponibilità, una volta esaminato l'elenco degli agenti consolari toscani da rimuovere dal proprio ufficio, «a prendere in seguito le determinazioni in loro favore che particolari riguardi esigessero e che saranno conciliabili col personale sardo già in ufficio, e col sistema consolare in vigore»[355]. Nel frattempo, i governatori delle provincie di Genova, Cagliari e Sassari e l'intendente del circondario di Oneglia, invitavano i consoli e viceconsoli toscani di quel distretto a «desistere» dalle proprie funzioni e a consegnare gli archivi consolari. Adempiendo all'impegno preso, Ricasoli incaricò il capitano del porto di Livorno di verificare lo stato e il rilievo delle agenzie consolari stabilite all'estero dal passato governo granducale[356]. Si elaborarono così nove diversi prospetti descrittivi delle agenzie toscane cessate volte a evidenziarne «altrettante categorie», mettendo soprattutto in evidenza quelle sedi per le quali si proponeva al governo sardo di «farle sue e di confermarvi gli attuali titolari, quando essi lo domandassero», e tutte le altre ove invece si suggeriva di prendere «l'equo partito» di aggregare il personale a quello sabaudo, intanto «conservando il titolo *ad honorem* finché, per la vacanza dei posti attuali o per la istituzione di nuovi uffici, non si presentasse il modo di collocarli». In totale, vi erano ancora aperti 131 uffici e 93 persone impiegate tra consoli, viceconsoli e agenti consolari.

Ricasoli aggiungeva per suffragare la propria posizione che, qualora si fosse voluto intervenire a sostegno del personale sospeso dall'incarico, non vi sarebbe stato alcun aggravio per le casse piemontesi, ma sarebbe stato sufficiente utilizzare parte dei profitti derivanti dall'aumento dei diritti consolari regi «per il fatto che essi estendono la loro protezione alla Marineria toscana». Il Ministero sardo rimase, ciò nonostante, quasi del tutto sordo alle richieste toscane e, dopo aver sollecitato anche una nota descrittiva della nazionalità dei soggetti impiegati nel servizio consolare toscano per conoscere «quali fossero regi sudditi, e quali no», ad eccezione di tre soggetti che si videro confermati nel loro incarico, niente fu fatto per gli altri. Si provvide anzi a intervenire sollecitamente per «cancellare dai ruoli» alcuni soggetti

[355] *Ibid.,* lettera del Ministero degli esteri, da Torino, a Ricasoli, in data 14 aprile 1860.
[356] ASLi, *G,* 1265, n. 938.

Tavola 2. *Agenzie consolari del granducato di Toscana all'estero (1860)*

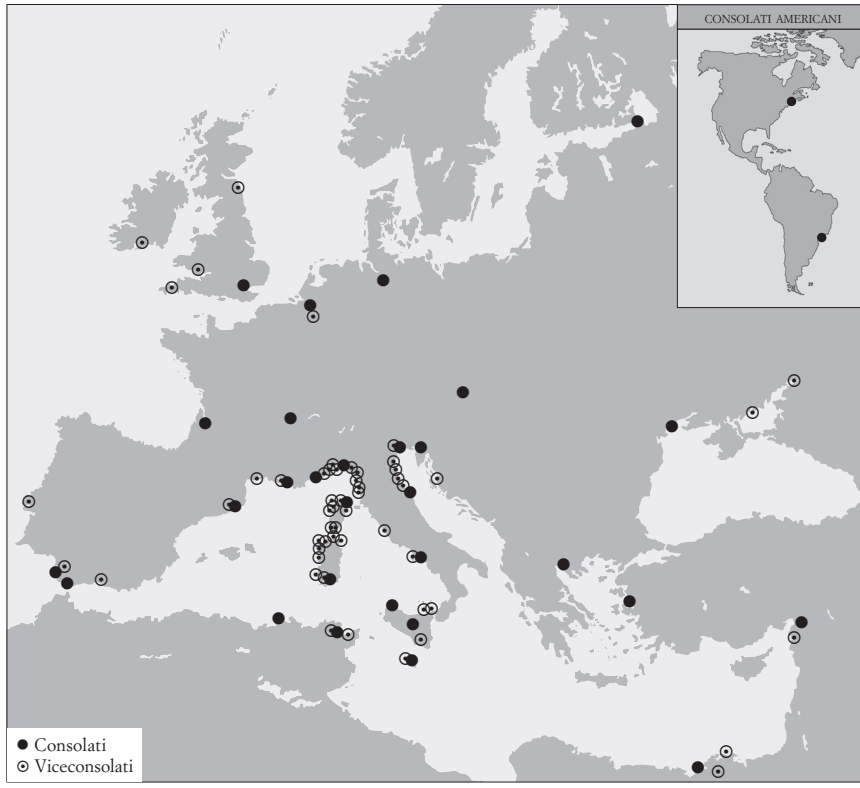

Consolati: Aleppo, Alessandria d'Egitto, Amburgo, Ancona, Barcellona, Bastia, Bona, Bordeaux, Bruxelles, Cadice, Cagliari, Genova, Gibilterra, Lione, Londra, Malta, Marianopoli, Marsiglia, Napoli, New Orleans, New York, Nizza, Odessa, Palermo, Pietroburgo, Rio de Janeiro, Salonicco, Smirne, Trieste, Tunisi, Venezia, Vienna

Viceconsolati: Agde, Ajaccio, Alghero, Antiochia, Barcellona, Bastia, Berdianska, Bonifacio, Cagliari, Cala, Calvi, Cardiff, Centuri, Cesena, Cork, Damietta, Falmouth, Finale, Fiume, Goletta, Iaganrock, Il Cairo, Isola della Maddalena, Isola di S.Pietro, Isola Rossa, Jerez della Frontera, Lerici, Lisbona, Malaga, Malta, Marsiglia, Messina, Milazzo, Napoli, Newcastle, Oristano, Philippeville, Porto d'Anzio, Porto Maurizio, Porto Venere, Portovecchio, Ragusa, Ravenna, Rimini, San Fiorenzo, San Pier d'Arena, Sarzana, Sassari, Savona, Sestri di Levante, Senigallia, Spezia, Tunisi, Venezia, Zara.

Dati da ASFi, *SME*, 1728, prot. 1, ins. 43. Elaborazione mia.

che si rifiutarono di consegnare gli archivi e proseguirono nelle loro funzioni, seppur «illegalmente»[357].

Tabella 2. *Prospetto generale degli uffici consolari toscani col loro personale al 22 marzo 1860*

Paese	Uffici	Personale
Austria	6 (Vienna, Trieste, Fiume, Ragusa, Zara)	8 (2 CG, 2 C, 4 VC)
Belgio	2 (Anversa, Bruxelles)	1 (1 CG, 1 VC)
Brasile	2 (Rio de Janeiro, Bahia)	1 (2 C)
Città libere della Confederazione germanica	2 (Amburgo, Francoforte sul Meno)	1 (1 CG, 1 C)
Regno delle Due Sicilie	9 (Palermo, Catania, Milazzo, Messina, Trapani; Napoli, Castellammare, Manfredonia, Taranto)	5 (1 CG, 1 C, 9 VC)
Francia	21 (Algeri, Bugia, Orano, Bastia, Ajaccio, Bonifacio, Calvi, Centuri, Isola Rossa, Portovecchio, Prunete, San Fiorenzo; Marsiglia, Agole, Cette, Tolone, Bona, Cala, Philippeville, Bordeaux, Lione)	19 (3 CG, 3 C, 18 VC)
Gran Bretagna	13 (Londra, Cardiff, Cork, Falmouth, Newcastle, Plymouth, Corfù, Cefalonia, Cerigo, Itaca, Santa Maura, Gibilterra, Malta)	8 (1 CG, 3 C, 11 VC)
Grecia	1 (Atene)	0 (C)
Paesi Bassi	1 (Amsterdam)	0 (C)
Perù	1 (Lima)	0 (CG)
Portogallo	2 (Lisbona, Oporto)	1 (1 C, 2 VC)
Russia	8 (Odessa, Cherson, Eupatoria, Pietroburgo, Marianopoli, Berdianska, Kertch, Taganrog)	5 (2 CG, 1 C, 6 VC)

(*continua*)

[357] Il 9 e il 31 maggio 1860, Torino aveva nominato consoli in Salonicchio, Cadice e Bona gli ex-consoli toscani Fernández, Oneto e Bensamoni e aveva proposto per alcuni posti secondari e in qualità di delegati consolari, pochi altri soggetti. Si fu, invece, nella «necessità di cancellare dai ruoli del personale toscano i signori Mathieu, già console a Bruxelles, Power, già console a Gibilterra, Pera, già console a Barcellona, e Lengo, già viceconsole e console onorario a Malaga, i quali non consegnarono gli archivi, né cessarono dall'illegale esercizio delle loro funzioni». Lo stesso fu attuato con Carlo Nyssen, già console generale a Tunisi, «perché ricusa egli pure obbedienza agli ordini perentori che ha avuto, e prosegue nelle funzioni esigendo diritti così in materia di passaporti come di carte di bordo nell'antica qualità e giusta la tariffa toscana», da ASFi, *SMAE*, 1728, prot. 1, ins. 43, dalla comunicazione del Ministero degli esteri di Torino, in data 8 giugno 1860, al barone Ricasoli.

Paese	Uffici	Personale
Regno di Sardegna	18 (Genova, Finale, Lerici, Portofino, Portovenere, San Pier D'arena, Sarzana, Savona, Sestri, La Spezia, Caglieri, Alghero, Isola della Maddalena, Isola di san Pietro, Oristano, Sassari, Nizza, Porto Maurizio)	20 (1 CG, 2 C, 17 VC)
Spagna	11 (Barcellona, Águilas, Cartagena, Malaga, Palamos, Tarragona, Tortosa, Valenza, Cadice, Siviglia, Jeréz de la Frontera)	5 (1 CG, 1 C, 11 VC)
Stati pontifici	12 (Ancona, Cesena, Grottammare, Jesi e Portofiumicino, Loreto e Portorecanati, Ravenna, Rimini, Sinigaglia, Civitavecchia, Porto d'Anzio, Terracina, Roma)	7 (1 CG, 1 C, 10 VC e una cancelleria consolare)
Stati Uniti d'America	2 (New Orleans, New York)	1 (2 C, 1 VC)
Svizzera	1 (Ginevra)	0 (1 CG)
Turchia	18 (Aleppo, Antiochia, Alessandria, Cairo, Damiata, Smirne, Adrianopoli, Dardanelli, Rodi, Tripoli, Bengasi, Tunisi, Biserta, Goletta, Sfax, Susa, Beirut, Salonicco)	11 (5 CG, 2 C, 15 VC)
Uruguay	1 (Montevideo)	0 (1 CG)
Totale	131	93

Dati da ASFi, *SMAE,* 1728, prot. 1, ins. 43, ricapitolazione al prospetto n. 1.
Legenda: Per il personale, si indica il numero degli agenti attivi alla data e, tra parentesi, quelli potenziali se tutti gli uffici fossero coperti, distinguendo tra CG: consolato generale; C: consolato; VC: viceconsole.

Si concluse così la vicenda dei consolati del granducato di Toscana, affidando al servizio consolare sabaudo una eredità tutt'altro che semplice da gestire, tanto che per far fronte a un compito così impegnativo dovette sottoporsi in breve a un significativo riordino[358].

Per ricostruire invece cosa accadde alle rappresentanze consolari estere presenti in Toscana, è opportuno fare un passo indietro ed esaminare da vicino alcuni casi in particolare.

[358] Si susseguirono diverse disposizioni volte a riformare il sistema consolare sabaudo per meglio assicurarne il servizio alle esigenze del crescente numero di soggetti che vi avrebbero fatto riferimento. Rilevano, in particolare, il decreto del 12 dicembre 1860 e quello del 12 settembre 1861, con il quale si modificava il ruolo del personale consolare e gli assegnamenti attribuiti. Oltremodo utile, per il reperimento di questa documentazione, il saggi S. Ruggeri, *Fonti per la storia delle diplomazia nazionale presenti nell'archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri,* in *La formazione della diplomazia italiana 1861-1915,* a cura di L. Pilotti, Milano, FrancoAngeli, 1989, pp. 250-265.

Tra le situazioni più delicate, come già accennato, vi era stata quella della delegazione austriaca. All'indomani del 27 aprile 1859 e della partenza di Leopoldo II dalla Toscana, Domenico Bigeschi, viceconsole austriaco di stanza a Portoferraio, rassegnò le proprie dimissioni. Contemporaneamente, il console generale d'Austria, Niccolò Inghirami Fei, si rivolse al viceconsole britannico all'Isola d'Elba, Eugenio Fossi, perché ne prendesse in custodia gli archivi, e nella stessa occasione verificò la disponibilità del console generale d'Inghilterra a ricevere anche gli archivi del consolato generale austriaco «in the event of the chevalier Inghirami's finding it necessary to abandon Leghorn»[359]. In effetti, di lì a poco, Inghirami Fei seppe dal governatore di Livorno che gli era stato revocato l'*exequatur* toscano e, pertanto, dispose sia l'invio presso la sede consolare britannica del proprio archivio, assieme a quello dell'agenzia consolare modenese della quale era pure responsabile, sia l'indicazione ai sudditi austriaci che si trovassero a Livorno di porsi sotto la protezione del console Alex MacBean. Quest'ultimo, comprensibilmente preoccupato rispetto all'aggravio di lavoro che avrebbe comportato «to give protection to Austrian subjects as also to visa their passports, and attest any documents which they might desire to have legalised», chiese subito istruzioni sul da farsi al proprio superiore a Firenze, il ministro plenipotenziario straordinario sir Peter Campbell Scarlett[360]. Era tuttavia assai difficile presagire quale potesse essere il futuro corso degli eventi e quali le possibili conseguenze per la ancora numerosa comunità britannica residente a Livorno sulla cui incolumità il console avrebbe dovuto in primo luogo vegliare. Nonostante il rigoroso mantenimento dell'ordine pubblico e le rassicurazioni che sarebbero giunte dal Ridolfi nei mesi successivi[361], la situazione politica restava piuttosto critica e MacBean pretese

[359] NA, *FO*, 170/89, ins. 109, il console inglese MacBean, da Livorno, al ministro plenipotenziario britannico a Firenze, sir Peter Campbell Scarlett, li 4 maggio 1859.

[360] *Ibid.*, ins. 183, il console inglese MacBean, da Livorno, al ministro plenipotenziario britannico a Firenze, sir Peter Campbell Scarlett, li 30 maggio 1859.

[361] *Ibid.*, ins.n.n., vedasi in particolare la lettera di Ridolfi al segretario della legazione britannica Corbett, a Firenze, in data 8 agosto 1859, quanto alle e avvenute elezioni dei rappresentanti toscani: «L'ordre parfait qu'on a conservé partout, la significative politique qu'on les noms des candidats élus, l'affluence universelle des électeurs sont la preuve la plus éloquente de l'unanimité des sentiments de tout le pays et de sa femre volonté de les proclamer solennement davant l'Europe». Si allegava la lista delle persone risultate elette, cercando l'assenso del Corbett sul fatto che trattavasi della «élite de la Toscane. Toutes les notabilités de la science, de l'aristocratie, de l'industrie figurent en même temps dans cette liste».

che una nave inglese restasse ancorata nel porto labronico a garanzia della sicurezza dei propri connazionali e dei loro interessi[362]. Alla luce di tutto ciò, piuttosto che a MacBean, il lascito austriaco fu destinato, in prima ipotesi, al consolato di Prussia»[363], poi al console generale dei Paesi Bassi che accettò di farsi carico sia degli archivi, sia della protezione degli interessi modenesi e austriaci[364]. Il consolato generale d'Austria rimase così vacante e al console olandese fu affidata la protezione dei sudditi austriaci per quasi dieci anni, dal maggio del 1859 al 1868, quando Inghirami Fei ne fu nuovamente investito[365].

Nel settembre del 1859, tra gli atti del nuovo governo toscano in materia consolare, si succedettero decisioni di opposta direzione. In primo luogo si provvide al riconoscimento, con approvazione definitiva a firma dello stesso Ricasoli, del nuovo viceconsole sardo[366]. Si ritirò invece l'*exequatur* al console degli Stati Uniti, Joseph Binda, con un decreto nel quale non si dava alcuna spiegazione per tale grave risoluzione e che non mancò di suscitare una pessima impressione negli ambienti diplomatici internazionali. La decisione di sospendere il titolare del consolato americano, istituito a Livorno fin dal 1798 e affidato al bostoniano Thomas Appleton, fu da attribuirsi esclusivamente a ragioni di natura politica: sulla base delle informazioni fornite in materia dal console spagnolo a Madrid, Binda – convintamente antisabaudo e filo-francese, e che trascorreva ormai più tempo a Parigi che a Livorno irritando non poco l'amministrazione americana – si

[362] *Ibid.*, ins. 98, il console inglese MacBean, da Livorno, al ministro britannico a Firenze, Scarlett, li 28 aprile 1859.

[363] *Ibid.*, ins. 195, Scarlett, da Firenze, al console MacBean, li 30 maggio 1859.

[364] *Ibid.*, ins.n.n., il console MacBean a Scarlett, da Livorno, li 31 maggio 1859 e ASFi, *SMAE*, prot. 1, ins. 51.

[365] ASPi, *CAU*, b. 15-18. Nella veste di console generale della sede austriaca fu confermato Niccolò Inghirami Fei che vi rimase fino alla morte, il 24 maggio 1869, quando rimase ucciso in occasione dell'attentato che fu organizzato contro il conte Franz Folliot de Crenneville, generale austriaco straordinariamente inviso a Livorno per esser stato, in qualità di governatore militare della città e del porto durante gli anni dell'occupazione austriaca e, in particolare, il principale responsabile delle dure operazioni poliziali di repressione condotte in città dal 1849 al 1851 (cfr. F. Bertini, *Risorgimento e questione sociale. Lotta nazionale e formazione della politica a Livorno e in Toscana (1849-1861),* Firenze, Le Monnier, 2007, pp. 37, 45, 60-61, 70-71, 210-216). Sull'accaduto, che suscitò grande impressione sull'opinione pubblica, è possibile consultare gli atti processuali: *Processo per l'omicidio premeditato sulla persona del console generale Inghirami e per omicidio premeditato mancato sulla persona del generale conte de Crennewille,* Pisa, Tipografia Nistri, 1870.

[366] ASFi, *SMAE*, 1722, prot. 3, ins. 8, fascicolo relativo al vice-consolato sardo in Livorno. L'avvocato Stefano Castelli, nominato con decreto del 7 settembre 1859, fu riconosciuto immediatamente in via provvisoria e, con le formalità consuete il 31 ottobre successivo.

fece promotore assieme al principe Poniatowsky di un movimento popolare a favore della restaurazione del granducato di Ferdinando[367]. Con la rimozione di Binda si aprì un periodo di vacanza dell'ufficio consolare americano fino alla nomina di Andrew Stevens, che prese servizio nel gennaio del 1862[368]. Il governo toscano dovette, poi, decidere che fare quanto al consolato generale di Francia a Livorno, per il quale era stato nominato Louis-Gustave Bernard des Essards, ammesso in tale veste fin dal 9 marzo 1859 e, quindi, dall'autorità del decaduto granduca. Il governatore di Livorno, Annibaldi Biscossi, il 9 ottobre 1859 si consultò col Ministero degli esteri su come comportarsi e, «all'oggetto di evitare spinose e imbarazzanti discussioni col governo francese», ricevette istruzioni di procedere col formale riconoscimento di des Essards senza alcuna innovazione, tanto più – si aggiungeva – «che a ragione non può dirsi che gli ultimi atti decretati dal governo della Toscana abbiano indotto una mutazione delle nostre politiche condizioni»[369].

Vale la pena, infine, osservare fino a che punto i comportamenti dei consoli residenti a Livorno si distinsero tra loro di fronte alle ultime tappe che condussero la Toscana all'unificazione. Il consolato spagnolo, ad esempio, all'epoca affidato in via interina a Carlo Soler, fu l'unico a non partecipare al ricevimento organizzato dal governatore per celebrare l'arrivo del principe di Carignano a Livorno[370]. Con tutt'altro spirito, invece, il console inglese si recò in tutti i collegi elettorali ove si effettuavano le votazioni per l'annessione alla monarchia costituzionale dei Savoia con l'ausilio di alcuni ufficiali della Marina da guerra britannica presenti in città e al fine di assicurarne il buon

[367] AMAE, *CEL,* H1932, dal console Balaguer al primo segretario di Stato della *Dirección política*, da Livorno, in data 2 ottobre 1859. Per un profilo del console Jospeh Binda, e ulteriori notizie rispetto a questo incidente, vedasi P. Castignoli, *Giuseppe Binda, console americano a Livorno (1840-1859),* in *Storia e attualità della presenza degli Stati Uniti a Livorno e in Toscana,* a cura di Paolo Castignoli-Luigi Donolo-Algerina Neri, Pisa, Edizioni PLUS, 2003, pp. 83-91. In questo stesso volume, si trovano altri studi sul rapporto consolare esistente tra granducato di Toscana e Stati Uniti d'America ed ai quali si rimanda, in particolare a M. Argiero, *Il console Thomas Appleton,* in *ibid.,* pp. 75-81 e M. Vernassa, *Il primo console toscano negli Stati Uniti: il livornese Giovanni Francesco Mansoni a Boston (1817-1827),* in *ibid.,* pp. 93-120 e D. G. Lo Romer, *Il commercio, i consoli e il Risorgimento: la presenza degli Stati Uniti a Livorno (1798-1865),* in *ibid.,* pp. 225-234.

[368] D. G. Lo Romer, *op. cit.,* p. 231.

[369] ASFi, *SMAE*, 1722, prot. 3, ins. 23, cc. n.n.

[370] AMAE, *CEL,* H1932, dal console interino Carlo Soler al primo segretario di Stato della *Dirección política* a Madrid, da Livorno, il 29 marzo 1860.

esito[371]. Quanto al console francese, nel luglio del 1860 riceveva l'ordine da Parigi di ostacolare in ogni modo l'imbarco di volontari e seguaci garibaldini per la Sicilia, e di impedire loro di utilizzare vascelli francesi per effettuare il viaggio[372].

Nonostante le radicali distanze rispetto alla direzione che avevano preso gli eventi politici toscani e italiani, tutti i consoli esteri condividevano l'apprensione per le conseguenze economiche che l'annessione avrebbe potuto arrecare al delicato equilibrio del porto labronico. In particolare, si temeva la futura abolizione delle frontiere tra Toscana e Regno di Sardegna e l'introduzione di assai meno vantaggiose tariffe piemontesi, per non parlare della possibile abolizione del porto franco e degli storici privilegi di Livorno. Perdere quella condizione ineguagliabile non poteva che rappresentare una fortissima preoccupazione per tutte le Case mercantili presenti in città. Ai primi di ottobre del 1859 il console inglese riferiva, allarmato, come in conseguenza di questa situazione d'incertezza, numerosi commercianti stranieri, anche tra i maggiori importatori dei prodotti manifatturieri britannici, «have determined to suspend their purchases in England»[373]. Ancor più pessimista, il console spagnolo segnalava i primi effetti devastanti che le nuove politiche economiche e doganali piemontesi stavano procurando:

> El comercio de esta plaza se halla completamente paralizado. La incertidumbre que reina en la cuestión política ha influido esencialmente en las operaciones mercantiles; y también ha contribuido a este estado de cosas la alteración que ha habido en los aranceles y en los derechos de consumo, con la adopción de los del Piamonte[374].

Seguito il plebiscito dell'undici e dodici marzo che decretò l'annessione al regno di Sardegna, già il primo aprile successivo il Ministero degli affari esteri torinese chiedeva a Firenze la lista di tutti gli agenti consolari esteri che si trovavano in Toscana, così da attivare quan-

[371] *Ibid.*, dal console Carlo Soler al primo segretario di Stato della Dirección política a Madrid, da Livorno, il 14 marzo 1860.

[372] *Ibid.*, dal console Balaguer al primo segretario di Stato della Dirección política, da Livorno, in data 13 luglio 1860.

[373] NA, *FO*, 170/89, cc. n.n., il console inglese Alex Macbean al *chargé d'affaires* britannico Corbett a Firenze, da Livorno, li 7 ottobre 1859.

[374] AMAE, *CEL,* H1932, dal console interino Carlo Soler al primo segretario di Stato della *Dirección política* a Madrid, da Livorno, il 26 novembre 1859.

to prima possibile «le pratiche coi governi da cui dipendono per la rinnovazione degli antichi *exequatur*», come già si stava effettuando con gli agenti presenti a Milano[375]. È chiaro che Torino si preoccupava di non perdere nessuno di quegli importanti contatti con l'estero da tempo consolidati in Toscana e che si sperava di conservare nella loro interezza. Il governatore generale della Toscana invitò dunque tutti i consoli esteri residenti a presentare, nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 23 agosto del 1860, i titoli necessari al rinnovo formale dell'*exequatur* da parte del re Vittorio Emanuele II di Savoia[376].

Inevitabilmente però, Livorno divenne una sede consolare di rango inferiore rispetto al passato. Lo dimostra il caso del console inglese Alex MacBean, il quale ottenne la conferma dell'incarico dalla corte sabauda, ma si vide respinta dal proprio sovrano la richiesta di esser promosso console generale, giudicato «not necessary in the interests of the public service»[377].

[375] ASFi, *SMAE*, 1728, prot. 1, ins. 43, lettera dal Ministero degli affari esteri, Torino, in data 1° aprile 1860, al barone Ricasoli a Firenze.

[376] ASLi, *G,* 1265, n.874.

[377] NA, *FO*, 79/215, cc. n.n., minuta di lettera da inviare al console inglese a Livorno, da parte di James Hudson, datata 9 giugno 1860.

Capitolo 4

DI POLITICA O DI COMMERCIO: IL CASO DEL CONSOLATO SPAGNOLO A LIVORNO

La Corona spagnola aveva dimostrato il proprio interesse per Livorno fin dal Cinquecento, ma l'intenzione specifica di insediarvi stabilmente un proprio console emerse, probabilmente per la prima volta, solo nel 1606. Si tratta, a nostro giudizio, di un caso paradigmatico sotto diversi punti di vista. In primo luogo consente di appurare il ruolo politico che l'istituto consolare di una grande monarchia poté svolgere in uno Stato, piccolo ma strategico, del Mediterraneo, com'era il granducato di Toscana, offrendo un esempio concreto dei molteplici utilizzi che l'ufficio consentiva all'evolversi delle diverse esigenze dell'organismo statuale al quale rispondeva e a seconda del mutare delle condizioni della nazione ospitante. In secondo luogo, il fatto che il consolato spagnolo toscano sia stato mantenuto da una stessa famiglia pressoché ininterrottamente dal 1677 al 1802, lo rende un modello prototipico per verificare quale fu il ruolo che questo specifico incarico svolse nel contesto delle dinamiche di costruzione di una peculiare élite internazionale, oltre che caratterizzare parte dei ceti oligarchici toscani e, in particolari, di Livorno[378]. Ottenere l'incarico consolare rappresentava, infatti, un'operazione che richiedeva spesso un importante investimento economico, spesso anche molto gravoso, ma che appariva in grado di offrire vantaggi non solo a livello personale, ma spesso addirittura familiare, grazie alla possibilità di assicurare la trasmissione dell'ufficio per diverse generazioni al pari di qualsiasi altro patrimonio ereditario. I de Silva, in questo senso, sono solo uno dei molti esempi possibili, a fianco dei genovesi Gavi a Livorno, degli spagnoli de Arpe a Genova (che mantennero il consolato spagnolo per tre generazioni, dal 1670 al 1761), degli Spinola a

[378] Cfr. D. Marrara, *Livorno città «nobile»,* in *Livorno e il Mediterraneo in età Medicea*, Livorno, Bastogi, 1978, pp. 77-81; M. Aglietti, *Nobiltà periferiche in Toscana tra Sette e Ottocento,* cit., pp. 47-49; A. Ruiu, *La famiglia Sproni fra Comunità di Livorno, Ordine di Santo Stefano e nobiltà toscana: l'ascesa di una nuova aristocrazia,* in «Nuovi Studi Livornesi», XVI (2009), pp. 97-120.

Napoli, e di molti altri casi registrati soprattutto nelle sedi italiane, corse, maltesi, Atene, Tenerife ed Elseneur[379].

La prosecuzione della titolarità consolare all'interno di uno stesso nucleo familiare favorì inoltre la messa a punto di particolari competenze professionali che si dimostrarono essenziali anche alla trasformazione della carica e alla definizione dei requisiti specifici da possedere da parte di coloro che avessero ambito a svolgerne le funzioni.

1. SAGA DI UNA FAMIGLIA DI CONSOLI TRA CONFLITTI E INTEGRAZIONE

La presenza in Toscana di una nutrita colonia di spagnoli durante l'Età Moderna è ben nota da tempo, al pari della stretta relazione esistente tra il granducato e Madrid[380]. Il legame tra la famiglia Medici e gli Asburgo divenne un elemento integrante nella definizione delle politiche dinastiche di entrambi gli Stati, influenzando gli assetti politico-istituzionali e le strategie adottate volte al controllo militare e commerciale del Mediterraneo occidentale nel più ampio scenario della *pax hispanica*[381]. Sicuramente agevolato da questi fattori, si assiste anche a un tutt'altro che irrilevante fenomeno di emigrazione dalla Spagna alla Toscana di soggetti che cercarono, nel granducato mediceo, l'occasione per ottenere quell'ascesa sociale o quell'affermazione economica che appariva, forse, più difficile da perseguire in patria. Tra le attrattive del granducato, e uno dei canali di inserimento e promozione sociale più efficace, va ricordato anche l'Ordine militare dei cavalieri di Santo Stefano. L'istituzione, infatti, soprattutto tra il XVII e il XVIII secolo, rappresentò un eccellente *escamotage* sia per

[379] Così anche A. Mézins, *Les Consuls de France au Siécle des Lumières,* cit., p. 57.

[380] Non vi è qui spazio di indicare la copsicua bibliografia che si è occupata dei rapporti tra Spagna e granducato di Toscana, basti qui rimandare ai saggi L. Ribot, *Toscana y la política española en la Edad Moderna,* e F. Angiolini, *Spagna, Toscana e politica navale,* apparsi in *Istituzioni, potere e società. Le relazioni tra Spagna e Toscana per una storia mediterranea dell'Ordine dei cavalieri di Santo Stefano,* Pisa, ETS, 2007, a cura di M. Aglietti, rispettivamente alle pp. 15-35 e 41-65, e alla bibliografia ivi indicata.

[381] Si vedano anche i saggi di Angelantonio Spagnoletti, Carlos José Hernando Sánchez, Carlo Bitossi e Franco Angiolini in *Italia non spagnola e monarchia spagnola tra '500 e '600: politica, cultura e letteratura,* a cura di G. Di Stefano - E. Fasano Guarini - A. Martinengo, Firenze, Olschki, 2009. Ancora utile, seppur non più recente, E. Romero García, *El imperialismo hispanico en la Toscana durante el siglo XVI,* Lleida, Dilagro, 1986.

gli esponenti della più modesta *hidalguía* iberica che vi conseguirono un titolo di immediato effetto nobilitante; sia per tutti coloro che, di origine spagnola ma stabilitisi in Toscana, si servirono dell'apprensione d'abito rossocrociato per sancire il proprio inserimento nelle oligarchie locali[382]. Le ragioni per trasferirsi dalla Spagna in Toscana potevano essere molte, soprattutto per quei soggetti che, esponenti di una piccola nobiltà commerciante castigliana o andalusa, o in rappresentanza di società mercantili, trovavano a Firenze, prima, e a Livorno, poi, l'avamposto ideale per espandere le proprie attività anche ad altre zone della penisola[383]. Né vanno dimenticate le efficaci politiche medicee rivolte al porto labronico che seppero assicurare ampi margini di tolleranza religiosa e vantaggi fiscali idonei ad attrarre gli elementi più intraprendenti delle Case mercantili sefardite, molte delle quali di origine spagnola, e che trovarono a Livorno un nuovo punto di appoggio per il transito, il deposito e la redistribuzione delle merci, da aggiungere alla complessa rete commerciale che innervava tutto il Mar Mediterraneo, e non solo[384].

Alla luce di tutto ciò, nel 1606, l'ambasciatore spagnolo residente a Venezia, conformemente al disegno della Corona spagnola di realizzare un efficace sistema di informatori nei luoghi considerati strategici della penisola italiana, segnalava l'opportunità di insediare un proprio

[382] B. Casini, *I cavalieri spagnoli membri del Sacro militare Ordine di Santo Stefano nel secolo XVI,* in *Toscana e Spagna nel secolo XVI. Miscellanea di studi storici,* Pisa, ETS, 1996, pp. 123-187; Id., *I cavalieri spagnoli membri del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano nei secoli XVII-XIX,* in *Toscana e Spagna nell'età moderna e contemporanea,* Pisa, ETS, 1998, pp. 147-190; D. Barsanti, *Presenze spagnole a Firenze nel sec.XVI: Le commende di patronato Sastri e Suarez nell'Ordine di Santo Stefano,* in *Toscana e Spagna nel secolo XVI,* cit., pp. 189-222; M. Aglietti, *Nobili e cavalieri di Santo Stefano tra Toscana e Spagna a metà del XVIII secolo,* in «Quaderni stefaniani», XX (2001), supplemento, pp. 105-173.

[383] B. Dini, *Mercaderes españoles en Florencia (1480-1530),* in *Actas del V Centenario del Consulado de Burgos (1494-1994),* Burgos, Aldecoa, 1995, pp. 323-347 e, in particolare, p. 346. Utili elementi di analisi in grado di evidenziare il ruolo svolto dalla Toscana per il commercio estero spagnolo in M. Berti, *Il commercio estero della Spagna con la Toscana medicea e gli altri paesi europei: una nota sul* Siglo de Oro, in *Istituzioni, potere e società,* cit., pp. 117-172. Si rimanda, inoltre, agli studi condotti da Hilario Casado Alonso e, più recentemente, alla tesi di dottorato di B. M. González Talavera, *Presencia y mecenazgo español en la Florencia medicea: de Cosme I a Ferdinando I,* discussa presso l'Università di Granada nel 2011 sotto la direzione di Antonio Juan Calvo Castellón.

[384] J. Contreras - B. García García - I. Pulido Serrano (eds.), *Familia, religión y negocio. El sefardismo en las relaciones entre el mundo ibérico y los Países Bajos en la Edad Moderna,* Madrid, Fundación Carlos Amberes, 2003; F. Trivellato, *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period,* New Haven, Yale University Press, 2009.

uomo anche a Livorno, uno dei «tres puertos o puertas de Italia», oltre a Venezia ed a Genova, anche in considerazione delle recenti operazioni di messa in sicurezza del Mar Tirreno grazie alle fortificazioni avviate all'Isola d'Elba. Quanto a chi affidare tale compito, Cárdenas suggeriva la scelta di «algún hombre sagaz y prudente», capace di garantire gli interessi dei sudditi spagnoli e di tenere «los ojos abiertos a más» per riferire a Madrid ogni informazione di utilità[385]. Il Consiglio di Stato spagnolo esaminò con grande attenzione la questione e così commentava il *comendador mayor* di Leon, raccogliendo il consenso della maggior parte degli altri consiglieri:

> Es sin duda que por hecho de contratación se viene en conoscimiento de muchas cosas, pero por lo poco que en Liorna contratan españoles, si se embiasse á aquella parte cónsul español, podría parescer [sic] cosa affectada, y causar celos al granduque[386].

Pareva più prudente introdurre un console a Livorno in maniera cauta e graduale, tale da non suscitare sospetti, magari nominandolo «a titulo del reyno de Nápoles, como parte más cerca y con quien se tiene más comunicación». Si propose di scegliere per il primo incarico un napoletano, per il secondo un soggetto che fosse figlio di spagnoli e poi, solo per la terza designazione e dopo aver consolidato l'ufficio, uno spagnolo[387]. Il ruolo del console, questo caso lo rende oltremodo evidente, non rispondeva a necessità di natura commerciale o alla volontà di assicurare assistenza ai mercanti spagnoli. Rientrava piuttosto in un disegno di controllo e monitoraggio diretto dei territori di orbita asburgica. Tale lettura è confermata anche dalle considerazioni del conte de Olivares, anch'egli membro del Consiglio, il quale aggiungeva che, se davvero si volevano ottenere informazioni sensibili e delicate dalla Toscana, sarebbe stato preferibile inviarvi da Napoli una spia in incognito, perché un console, di qualsiasi nazione fosse, il Medici «le hará tener muy espiado», di fatto inficiandone la libertà di recuperare informazioni e di trasmetterle senza essere puntualmente intercettato[388].

[385] AGSi, *E,* 1351, ins. 44, lettera di Íñigo de Cárdenas, ambasciatore residente di Spagna a Venezia, al conte di Villalonga, segretario di Stato, li 5 agosto 1606.

[386] AGSi, *E,* 1928, ins. 176, cc. 437r-438v, consulta del Consiglio di Stato in merito alla lettera di Íñigo de Cárdenas sull'opportunità di introdurre un console spagnolo a Livorno, 12 ottobre 1606. Si conserva la grafia originale, per quanto incorretta.

[387] *Ibidem.*

[388] *Ibidem.*

Queste riflessioni offrono la possibilità di comprendere come, all'epoca, vi fosse una abbastanza netta consapevolezza sia del diverso ruolo svolto dal console e dall'informatore segreto, fermo il legame di entrambi con la Corona più che con la comunità mercantile eventualmente residente a Livorno, sia degli aspetti di rappresentanza ufficiale che l'istituto portava con sé. Quanto alle qualità indicate di sagacia e prudenza ricordano invece, piuttosto, le caratteristiche distintive del diplomatico e dell'ambasciatore, confermando la natura ibrida dell'ufficio consolare[389].

Nessuna decisione fu presa né in quell'occasione, né per qualche tempo dopo, nonostante il susseguirsi degli avvisi che richiamavano l'attenzione da un lato alla crescente rilevanza di Livorno, dall'altro alla dubbia fedeltà dei Medici i quali parevano, nonostante le rassicurazioni ufficiali, sempre più vicini alla Francia, al punto da far temere per la sicurezza dei Presidi spagnoli. Ancora nel 1642, Diego de Castrillo riferiva al re della grande vivacità del commercio livornese e della presenza in città di numerosi mercanti che negoziavano colla Spagna. Il granduca, oltretutto, incoraggiava gli affari di portoghesi e catalani, non solo consentendo loro di acquistare grani e altri beni nonostante l'espressa proibizione fatta da Madrid, ma favorendone anche il trasferimento a Livorno, con le proprie Case mercantili, come si era fatto già da parte di alcune famiglie professanti la religione ebraica e precedentemente residenti a Malaga[390].

Finalmente, nel 1655 fu insediato a Livorno un console per il Regno di Napoli e, tre anni dopo, anche per la nazione spagnola. Il soggetto prescelto fu Antonio Borgi, un livornese ben noto e assai stimato nella

[389] La storiografia sul tema è oltremodo vasta. Senza dimenticare l'opera pionieristica P. Prodi, *Diplomazia del Cinquecento. Istituzioni e prassi*, Bologna, Patron, 1963, si segnalano, tra gli studi più recenti: M. Rivero Rodríguez, *Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna. De la Cristianidad al sistema europeo 1453-1794,* Madrid, Alianza, 2000; A. Hugon, *Au service du Roi Catholique: "honorables ambassadeurs" et "divins espions". Representation diplomatique et service secret dans les relations hispano-francaises de 1598 a 1635*, Madrid, Casa de Velazquez, 2004; S. Andretta, *L'arte delle prudenza,* Roma, Biblink, 2006; M. A. Visceglia, *Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti*, Roma, Bulzoni, 2010; i contributi raccolti in *Formare alle professioni. Diplomatici e politici,* a cura di A. Arisi Tora, Milano, FrancoAngeli, 2009. Per un'esaustiva rassegna storiografica dell'argomento si rimanda invece ai due saggi L. Bély, *Histoire de la diplomatie et des relations internationales des Temps modernes: un état de la recherche en France*, e D. Frigo, *Politica e diplomazia. I sentieri della storiografia italiana*, contenuti in *Sulla diplomazia in età moderna*, cit., alle pp. 19-60.

[390] AGSi, *E,* 3675, ins. 111, Diego del Castrillo al sovrano, da Livorno, in data 10 gennaio 1642 e ins. 131, in data 6 aprile 1642.

sua città, che offriva già i propri servigi di assistenza linguistica e legale anche alla comunità armena[391]. Alla morte del Borgi nel 1676, la monarchia ispanica nominò quale proprio console uno spagnolo, Andrés de Silva, giunto a Livorno da Napoli, prima in maniera sporadica per affari puntuali su incarico del viceré, poi stabilmente dal 1677. La famiglia Silva aveva già al proprio attivo alcuni anni di onorato servizio presso la Corona spagnola dalla quale aveva ottenuto anche alcuni significativi riconoscimenti[392].

Andrés de Silva svolse l'impiego consolare per oltre quarant'anni, favorendo in più modi gli interessi di Madrid: soccorse per ben tre volte e con cospicui finanziamenti la piazza di Longone assediata dai nemici, supplì personalmente al sostentamento delle forze militari di stanza ai Presidi e respinse parecchie occasioni offertegli di lasciare il servizio spagnolo per passare a quello imperiale. Da parte sua, invece, la Corona spagnola non mancò di avanzare qualche sospetto sia sulla fedeltà del de Silva, sulla cui affidabilità si chiesero specifiche rassicurazioni al viceré di Napoli, sia soprattutto rispetto alla sua ortodossia cattolica. Tra l'ottobre del 1682 e il marzo del 1683, Madrid incaricò addirittura Manuel Colonna perché verificasse la fondatezza delle voci che volevano Andrés ben più che simpatizzante verso la religione ebraica[393].

Andrés, insieme al fratello Manuel, che pure si era trasferito in Toscana, furono protagonisti di una rapida ascesa sociale. Manuel conseguì il titolo di dottore in diritto canonico e civile presso lo Studio universitario di Pisa nel 1668[394], mentre Andrés ottenne la più alta delle magistrature di Livorno con la nomina a gonfaloniere nel 1691 e, nel 1698, acquisì il titolo di marchese della Banditella, con il feudo annes-

[391] AGSi, *E*, 3609, ins. 38, rapporto del Consiglio di Stato al sovrano, da Madrid, del 19 gennaio 1658.

[392] La famiglia de Silva era di origini portoghesi, ma si era trasferita a Valencia fin dal 1624. Le origini genealogiche del casato si perdevano nella leggenda, si attribuivano addirittura una linea di sangue discendente direttamente da Enea, probabilmente per nascondere una assai più plausibile origine ebraica. Cfr. L. Salazar y Castro, *Historia genealógica de la casa de Silva donde se refieren las acciones mas señaladas de sus Señores, las fundaciones de sus mayorazgos y la calidad de sus alianças matrimoniales; justificada con instrumentos y historias fidedignas y adornada con las noticias genealógicas de otras muchas familias,* Madrid, por Melchor Álvarez y Marco de Llano, 1685, vol. I, pp. 21-46. Questo processo di progressivo insediamento di un console spagnolo a Livorno, prima ricorrendo a un soggetto che non suscitasse sospetti e, poi, al de Silva, è ben descritto anche in F. J. Zamora, *La pupilla dell'occhio della Toscana y la posición hispánica en el Mediterráneo occidental (1677-1717),* Madrid, FEHM, 2013 (ringrazio l'autore per avermi consentito di vedere la prima versione dell'opera, in corso di stampa).

[393] AGS, *E,* 3642, inss. 220 e 254.

[394] Il titolo è conservato in AHN, *E,* 5046, sc. 1, cc. n.n.

so posto in Porto Ercole (poi perduto nel 1707 a causa della ritorsione delle truppe imperiali verso il soccorso che il de Silva aveva dato alla squadra delle galere napoletane di passaggio da Livorno)[395]. I fratelli de Silva si sposarono con le due figlie, Maria Antonia e Teresa, del colonnello Ferdinando di Grunembergh, originario di Colonia e ingegnere generale per il sovrano spagnolo presso il regno di Napoli[396].

Con il nuovo secolo e lo scoppio della guerra di successione spagnola, Livorno restò un luogo di certo interesse per Madrid, come si evince anche da un memoriale inviato da un convinto sostenitore dell'arciduca Carlo d'Asburgo (il quale, com'è noto, si era autoproclamato re di Spagna, risultando poi, invece, destinato alla sola corona imperiale). Ciò che rende singolare questo rapporto è che fu redatto da un estensore chiaramente ostile al console Andrés de Silva il quale, invece, si era fin da subito schierato per il duca d'Angiò e futuro re Filippo V. Questa netta differenza di prospettiva politica consente all'anonimo scrittore di evidenziare una serie di potenzialità della sede livornese e del ruolo che avrebbe dovuto svolgervi il console spagnolo e che, invece, a suo giudizio, era rimasto del tutto trascurato fino a quel momento. Livorno, scriveva, era strategica in primo luogo per anticipare le mosse dei propri nemici, perché «popoli quali volessero fare piazza d'arme dove arolare genii torbidi non fossero per scegliere […] altra città che Livorno» per essere l'unico porto ove si potevano fare «provisioni per qualunque spedizione con tutto il comodo di coprire il fine per cui si facessero», trovandovi «grani, biade, zolfi e salnitri, polvere e piombi, monture, vestiti per milizie, armi d'ogni qualità». L'aspetto principale, però, era che Livorno offriva l'occasione per far rinascere e sviluppare un florido sistema commerciale con la Spagna. «Non è giorno che non pensi con stupore sopra li molti traffichi che fanno qui le nazioni tutte, quando qui quasi niente traffica la Spagna o, almeno, lo spagnuolo», e per ribaltare quella situazione si suggeriva una soluzione che però, per funzionare, doveva poter contare su un

[395] Per notizie più dettagliate su Andrés de Silva, primo console spagnolo a Livorno, si rimanda all'ottimo lavoro compiuto da Francisco Javier Zamora Rodríguez nella sua tesi dottorale, *El consulado español en Livorno: el caso de Andrés de Silva (1677-1717),* discussa nel 2011 presso la Universidad Pablo de Olavide, sotto la direzione scientifica di Manuel Herrero Sánchez.

[396] Dalla «Información de testigos recibida en la presente ciudad de Valencia a instancia de Antonio Herrera notario procurador de Luis, Andrés, Manuel, Simon y Duarte de Silva y de Maria y Catherina de Silva de la ciudad de Liorna», in AHN, *E,* 5046, sc. 1, cc. n.n.

console capace di metterla in pratica, senza escludere, nello specifico, la convenienza di scegliere un console che fosse anche «negoziante e con negozio aperto»:

Non è una maraviglia che la sola Spagna sia così povera, che niente habbia che trasmettere in questo gran mercato? […] E pure è certo come li legni che vengono dalla costiera spagnuola sul Mediterraneo, da Gibiltera sino a Barzellona, sono rari come tra gli uccelli la Fenice. Mi si dirà che la Spagna e trasmette e riceve, ma non sopra legni suoi, né per mezzo di suoi spagnuoli: e questo è male, e male grande, perché ciò che trasmette lo getta a vilissimo prezzo, dove qui si vende a prezzo carissimo, ciò che riceve lo paga molto dove qui costa poco. […]. Non vi sono negozianti spagnuoli. In poco tempo, quando la maestà del sovrano voglia dar mano, ho sentimento che se ne possino havere molti e molti, perché è facile, con poca spesa, instituire qui in Livorno un seminario di sì fatta gente. […]. Alla prattica, quanti giovani di tutte le provincie di Spagna, civili ma che non sono nobili, vanno vagando fuori della loro città a causa della guerra che continua, o per elezione di non viver sudditi di chi il signore Iddio non ha voluto loro sovrano, o perché sacrificati alla gelosia e sospetti de' franzesi? […] E quanti la pietà del nostro re avrà sovenuto con pensioni e grazie vitalizie? […] Scelga di questi un numero di trenta o quaranta, e assegni loro cento e ottanta pezze l'anno per lo spazio di otto o dieci anni, […], si obblighino a stare in Livorno sotto la disciplina e sia (secondo dicono) nel mezzato di qualche negoziante, e a ritornare due anni prima che finischi il tempo della loro pensione, e se sua maestà gli haverà scelti da tutte le provincie della Spagna, se il console haverà fatto il suo dovere di ben distribuirli tra tutti i negozianti di Livorno, sua maestà averà provista la Spagna e tutte le provincie in poco tempo di suggetti civili che haveranno la cognizione d'ogni sorte di mercatura, cambi, monete, droghe, pellerie, drapperie, pannine, sete, ferrareccia ed altri metalli, ma quello che più importa conosceranno il forte, cioè donde i detti capi di negozio debbino da tutte le parti del mondo estraersi e in quali parti con profitto trasmettersi. Anzi, informati de' corrispondenti, e a' corrispondenti fatti noti con il carteggio fatto negl'anni di loro dimora in Livorno, saranno in stato di condurre seco o parte, o tutto il negozio. Altri ancora, in stato di dover tornare in Spagna, [manderebbero] in Livorno chi il fratello, chi il nipote e chi l'amico per aver colà con chi corrispondere, aperta che havessero la casa di negozio in Spagna e l'aprirebbero certo, che non si può non credere che doppo l'esercizio di più anni e fatto nella più bella loro età non fossero per continuare una professione in cui havrebbero per esperienza appreso che con facilità si arricchisse e per cui si sarebbono già provvisti di capitale, […] in poco tempo vi sarebbe in Spagna un numero tale di negozianti che in Spagna, più che altrove, fiorirebbe il negozio. […] Tutto il già detto non ha opposizione, prova troppa concludente e l'esperienza per la tanta gioventù, anco nobile, che in Livorno si allieva ne' mezzati de negozzianti al detto oggetto e con il detto vantaggio.

Ho detto in Livorno e non in altre piazze, perché Livorno è l'unica per ottenere questo fine, non tanto perché Livorno è fatta la scala per il negozio di tutta l'Europa, quanto perché Livorno è quella sola città dove la gioventù spedita per questo buon fine non può sviarsi da detto fine per occasioni che vi siano di applicare ad altro. In Livorno non corte, non gale, non leteratura, non esercizi cavallereschi, molto meno professione di spada, non conversazione di femmine né di gioco, e dove ognuno professa e forse fa migliore il vivere nella sua religione: non repubblica, e sotto un principe di rigorosa disciplina dove il premio è moderato, e la pena quanto piace alle leggi di prescriverla. […]
Oltre di che in Livorno, tra gli altri negozzi che si fanno, vi è anco quello delle sicurtà, quello di comprare carati di nave per trasporti, di altri legni per arrischiarli al corso, di comprare prede molte volte per rivenderle, molte volte per navigarle a proprio rischio[397].

Non è dato sapere se il progetto di questo anonimo estensore avrebbe potuto avere qualche esito, ciò che è certo è che il console de Silva seppe trovare più di una occasione per avvalersi della felice condizione di Livorno e dei vantaggi offerti dalla posizione consolare per favorire i propri interessi mercantili[398] e, come lui, fecero anche i suoi successori nell'ufficio. Andrés «morì d'accidente» a settantadue anni il 21 ottobre 1717[399], senza eredi diretti, ma grazie ai propri meriti poté trasmettere il consolato a un membro della propria famiglia. Fin dal 1712 aveva richiesto al sovrano spagnolo di assicurare la «futura» del proprio incarico consolare a Livorno a Odoardo (o Duarte) de Silva y Grunembergh, unico figlio del fratello Manuel, cosa che ottenne nel 1716 a seguito di un'ulteriore supplica[400]. Il 2 gennaio 1718, Carlo

[397] «Informazione anonima di quanto può praticarsi in Livorno perché il consolato sia utile agli interessi, Stati e sudditi di sua maestà», HHStW, *S,* Italien, Toscana, K10, ins. 1739, cc. 199r-204v.

[398] Al proposito, vedasi la lucrosa attività di de Silva negli anni della Guerra dei Nove Anni che assicurò alla Francia il proseguimento dei traffici mercantili con la Spagna, nonostante il blocco commerciale sancito fin dal 1689, in F. J. Zamora Rodríguez, *Privato* versus *pubblico. L'attività dei primi consoli spagnoli nella Livorno granducale*, in «Nuovi studi livornesi», XVII (2010), pp. 43-64, in particolare p. 56.

[399] Andrés de Silva era stato battezzato il 15 gennaio 1645 come consta dalla sua fede di battesimo in AHN, *E,* 5046, sc. 2, cc. n.n.

[400] AHN, *E,* 609, sc. 1, esp. 15, supplica del 18 marzo 1716, accordata nel 1716, la successione nel consolato di Livorno a Odoardo de Silva alla morte dello zio Andrés e «Minuta de consulta del Consejo de Estado del 14 maggio 1715», *ibid.,* sc. 2, esp. 31, dalla quale risulta un memoriale di Odoardo Silva ove apparirebbe una prima richiesta di «futura» da parte di Andrés de Silva fin dal 1694 a favore del fratello Manuel, poi morto prima di poter succedere. In AHN, *E,* 861, ins. n.n., supplica del console Andrés de Silva per la «futura» del proprio ufficio consolare, cioè per assicurare la successione nell'incarico dopo la propria morte al nipote Odoardo, in data 16 dicembre 1712.

Rinuccini inviava da Firenze al governatore labronico del Nero il rescritto con il quale si ammetteva il marchese Odoardo de Silva, «eletto dalla maestà del re Cattolico per console della nazione spagnola in codesta città», all'esercizio della carica della quale era stato investito[401]. Odoardo svolse anche il compito console per il regno delle Due Sicilie, seppur senza presentare alcuna patente che lo accreditasse in tale veste[402].

Odoardo si unì in matrimonio con la nobildonna torinese Anna Violante Scozia di Pino e da lei, morta in giovane età, ebbe undici figli. Di questi, tra quanti sopravvissero all'infanzia, si ricordano: Andrés, Manuel e Amadeo, e le figlie Maria Teresa, Bernardina e Anna.

Nei primi anni del suo servizio, il giovane Odoardo de Silva dette non poche preoccupazioni all'inviato della Corona spagnola residente a Firenze, il padre domenicano Salvador Ascanio. De Silva, senz'altro a causa di un carattere esuberante e tutt'altro che remissivo[403], fu al centro in più di un'occasione di veri e propri conflitti giurisdizionali con Ascanio, evidenziando la necessità che Madrid regolamentasse in maniera meno informale le competenze dell'ufficio consolare e, in particolar modo, la natura dei rapporti che dovevano intercorrere tra le rappresentanze diplomatiche presenti a diverso titolo in Toscana. Ascanio, del resto, non aveva ricevuto alcuna investitura ufficiale per rappresentare la Corte spagnola a Firenze, e ciò finiva per avallare un ruolo del console a Livorno di relativa autonomia anche rispetto alla gestione di questioni di natura politica altrimenti preclusegli. La crisi istituzionale scoppiò il 4 marzo 1727 quando, fatto abbastanza frequente, la guardia della Dogana per l'appalto di tabacco e d'acquavite, tale Giuliaccio, accusò un livornese, tale Pantalino, servitore di

[401] ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 3, «1717. Spedizione d'Odoardo de Silva console della nazione spagnola a Livorno».

[402] Il Consiglio di Reggenza, infatti, aveva chiesto all'auditore del Governo di Livorno di verificare nei registri notizie sulla documentazione addotta per l'accreditamento di Odoardo de Silva in qualità di «agente e console delle Due Sicilie a Livorno», come si proclamava, non constando affatto che si fosse mai presentato con credenziali o patenti atte a farlo riconoscere tale dal governo toscano. In effetti, l'auditore Jacopo Mercati Neroni non fu in grado di reperire nulla in merito. ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 3, «1717. Spedizione d'Odoardo de Silva console della nazione spagnola a Livorno».

[403] Ci pare degna di nota, ad esempio, la supplica del gennaio 1716 che il ventunenne Odoardo, «havendo terminato il corso dei suoi studi fino alla filosofia, attendendo all'arti cavalleresche» rivolgeva alle autorità romane di aver il permesso, per un triennio rinnovabile, poter «ritenere e leggere libri proibiti spettanti a dette arti cavalleresche, come pure per sua maggiore erudizione, d'historie, belle lettere e poesia», in AHN, *E,* 5046, sc. 2, cc. n.n.

de Silva, di esser complice del contrabbando di rosolio e di altri approvvigionamenti forniti a una nave di reclute spagnole. Il tribunale labronico aveva prontamente incarcerato il Pantalino «per vedere se risolvevasi a dire la verità» e suscitando l'immediata reazione del Silva il quale, prima, intercedette presso l'auditore del Governo ottenendo la liberazione del proprio dipendente e, fermata la guardia della dogana delatrice in una delle piazze centrali della città e «a vista della casa del signor governatore, per mezzo di due soldati delle reclute l'ha fatta ben bastonare». De Silva aveva infine inviato il proprio viceconsole dall'auditore per rivendicare il gesto e pavoneggiarsi di essersi presa la giusta soddisfazione. Evidente l'imbarazzo dell'auditore Conti che rispose al console «di avere la bontà di non mandargli simili ambasciate», ma soprattutto quello di padre Ascanio a fronte delle lettere che il Silva indirizzò al marchese Carlo Rinuccini affinché, non ritenendo sufficienti le «alcune poche bastonate» impartite alla guardia, si disponesse l'immediata rimozione e l'allontanamento dalla città del detto Giuliaccio[404]. Ascanio, irritato anche per non esser stato messo al corrente da de Silva dell'accaduto, attribuiva la responsabilità ultima della situazione a Madrid che, contrariamente ad altre cancellerie quali, ad esempio, quella imperiale che, per molto meno, aveva richiamato a Vienna l'inviato conte Caymo, non aveva stabilito le reciproche competenze e, in particolare, non aveva provveduto a limitare quelle consolari alle sole materie di natura commerciale con divieto di interferire in quelle politiche e militari:

> No se me ha dado por entendido y no extraño que [il console Silva] me trate de esta forma, porque no solo en las materias de comercio, que son propias de su officio, sino en las de Estado y de guerra se tiene por independiente del ministro, que puede y debe encaminarle en lo que mira al servicio del rey, sobre que en otros tiempos le hizo el señor marques de Grimaldo de orden de su majestad las advertencias necesarias, pero de nada han servido, y yo he tolerado para evitar inconvenientes.
> En medio de esto me sirve de notable mortificación el ver que aviendo yo procurado ganar y mantener, en cumplimiento de las reales ordenes, la benevolencia de estos príncipes, de sus ministros, y de todo el pueblo, salga ahora el 'consulico' que vuestra señoría ilustrísima conoze, y por caprichos de su demasiada

[404] AGS, *E,* 5376, cc. n.n., Odoardo de Silva al marchese Carlo Rinuccini, Livorno, li 5 marzo 1727. Silva, non ricevendo alcuna risposta, inviò a Rinuccini una seconda lettera dal medesimo contenuto il 19 marzo 1727.

vanidad cometa un atentado que por la sustancia, y por las circunstancias con que ha querido acompañarlo, ha produzido efectos tan contrarios a mi conducta, como perjudiciales al real servicio[405].

Ascanio auspicava, pertanto, che si prendessero opportune misure perché «permitiéndose a nuestro cónsul que se haga por si mismo justicia, llegará el tiempo del dominio de nuestro serenísimo Infante y seguirán los cónsules de las otra naciones el exemplar del nuestro», provocando i disordini che si potevano immaginare[406]. Nello specifico, proseguiva, il granduca aveva ordinato a Rinuccini di non dare alcuna risposta al console spagnolo e non aveva adottato alcuna misura punitiva per rispetto al sovrano che rappresentava, ma non necessariamente avrebbe tollerato ancora ulteriori abusi.

Come suggerito dall'Ascanio e in nome del sovrano spagnolo, il marchese de la Paz comunicò al Silva la disapprovazione con la quale era stata accolta quella sua iniziativa, senza però precisare alcun limite rispetto alle questioni di natura politica e militare, ma solo raccomandando una puntuale corrispondenza con Ascanio, «por ser el referido padre Ascanio el único ministro que su majestad tiene en ese dominio», e di seguirne le indicazioni, sempre muovendo nel rispetto del principio di «buena armonía que debe haber entre las dos Cortes», spagnola e toscana[407].

Odoardo svolse un ruolo strategico a Livorno nei mesi assai impegnativi del passaggio e dello stanziamento delle truppe spagnole in città, anche rispondendo personalmente alle necessità della soldatesca e degli ufficiali con denaro, munizioni, vestiario e uomini, oltre che «asistir y protejer las reclutas se hacen en Toscana para los cuerpos de los reales ejercitos», il tutto senza percepire alcun emolumento nemmeno in rimborso delle somme anticipate per il sostentamento degli uomini del presidio di Longone[408]. A titolo compensativo, nel 1731 ricevette da Madrid il desiderato titolo di «comisario ordenador efectivo» della piazzaforte di Longone, che fruttava uno stipendio annuo assai cospicuo, pari a trentamila *reales*, e il permesso

[405] *Ibid.,* Salvador Ascanio a Joseph Patiño, da Firenze, il 21 marzo 1727.
[406] *Ibid.,* in data 7 marzo 1727.
[407] *Ibid*., il marchese de la Paz al console Odoardo de Silva, Aranjuez, 17 maggio 1727.
[408] In AGS, *E*, 5370, cc. n.n. si conservano numerose lettere di Odoardo de Silva da Livorno al cardinale Alberoni del 1718, 1719 e 1720 per lo più riguardanti approvvigionamenti di polvere da sparo e alimentari per il sostentamento delle truppe di Longone.

di mantenere la propria residenza a Livorno, mentre non risulta essergli stata assegnata la «pensión en las Ordenes militares» che pure aveva richiesto[409].

Nel 1735, Odoardo chiese il permesso al re delle Due Sicilie di poter acquistare il territorio di Ansedonia, offrendo una cospicua somma per i lavori di riparazione necessari a quella piazza, assieme al tombolo confinante con il feudo della Banditella che i de Silva erano riusciti a recuperare nel 1730 (dopo un costosissimo processo sostenuto davanti alla Camera di Napoli). La vendita di Ansedonia, nonostante i meriti già esposti e l'aver disposto «a propia costa una galiota de 20 hombres bien tripulada y armada al bloqueo de Puertoercules y Orbitelo para la mas célere rendición de los presidios enemigos»[410], fu respinta dal sovrano per trattarsi di un territorio che si voleva restasse in piena disponibilità ai Presidi, giacché vi si ricavavano i materiali necessari per le fortificazioni e vi si trovava una torre tra le principali del litorale per l'avvistamento del traffico di contrabbando. Del resto, si commentava, l'allora re Carlo di Borbone «conoce muy bien el merito del expresado marqués y tiene toda la propensión a distinguirle y premiarle, como se ha practicado en lo que ha ocurrido, habiéndole su majestad conferido el consulado de estos reynos en Liorna, que es el más lucroso de los que tiene la nación napolitana y siciliana»[411]. Il Borbone rifiutava all'ambizioso console, già commissario, anche la promozione al grado di *comisario ordenador de Marina*, dotato di un assai più pingue compenso, sulla base della ragionevole obiezione che tale incarico non poteva giustificarsi in Livorno quando non c'era nemmeno a Napoli. Si conferiva però al de Silva uno stipendio congruo all'ufficio consolare, una grazia speciale vista la recente disposizione di non corrispondere più alcun salario ai nuovi consoli, ma solo a quanti fossero già in carica e da rivalersi sui vascelli e bastimenti del regno che fossero ricorsi ai loro servizi.

[409] AGS, *E,* 7773, cc. n.n., lettera senza data, ma del 1731, di Odoardo de Silva y Grunembergh, console di Spagna a Livorno.

[410] *Ibid.*, la supplica del de Silva fu inviata allegata a una lettera del generale Montemar a Patiño, il 3 marzo 1735.

[411] AGS, *E,* 5814, ins. 32, lettera del marchese de Salas al marchese de la Quadra, in data 9 dicembre 1738. Odoardo de Silva avrebbe invece acquistato, nel 1751, alcune terre confinanti col feudo della Banditella ed appartenenti alle monache di santa Petronilla di Siena ed alla famiglia senese Lotterengo, ma anche stavolta, a causa di problemi dovuti alla gestione delle terre ed alla loro coltivazioni, sorse un contenzioso – che finì in tribunale – tra il Silva e una rappresentante dei Marescotti Speco, tutto in AHN, *E,* 5046, sc. 1, cc. n.n.

Quanto poi ai rapporti dei de Silva con le autorità di governo locali e centrali del granducato, confermano, nel loro complesso, l'esistenza di reciproca stima e di sostanziale armonia che, però, non misero in salvo da occasioni di conflitto e di forte tensione. Oltrepassando gli anni di Andrés, che sono già stati oggetto di approfondito esame[412], pare invece più pertinente ai fini qui propostici verificare il contributo dato dal consolato spagnolo nella fase così problematica del passaggio dinastico dai Medici ai Lorena. Fu questo un periodo nel quale il consolato spagnolo godette di particolare protagonismo sulla scena livornese. Non solo perché la presenza delle truppe spagnole in città lo trasformò nel principale interlocutore del governatore labronico, Giuliano Capponi, con il quale si mantenne una relazione conflittuale sotto molteplici aspetti[413], ma anche per il ruolo politico che assunse nel più vasto scenario toscano. I de Silva, ovviamente legati ai Borbone, non vedevano di buon occhio l'arrivo in Toscana di un principe così vicino alla Corte asburgica che, in più occasioni, era stata avversaria diretta della monarchia spagnola. Questa naturale insofferenza incontrava il consenso e, spesso, una propositiva complicità in quella parte dell'oligarchia toscana che nutriva ben più di qualche simpatia per l'ipotesi che il trono granducale potesse piuttosto esser destinato a un pretendente spagnolo[414]. A Firenze, l'infaticabile padre Ascanio promuoveva molteplici iniziative volte a tener accesa la devozione della popolazione per la causa borbonica[415], raccogliendo l'aperto sostegno di molti degli aristocratici esponenti della Corte medicea e facenti parte del temuto «partito spagnolo»[416], ma anche tra gli strati più umili della popolazione, soprattutto tra i piccoli e medi artigiani, ai quali Ascanio offriva – dietro la promessa di lauti compensi – la possibilità di diventare suddito di Carlos di Borbone trasferendosi stabilmente nel Regno di Napoli.

[412] F. J. Zamora, *Privato* versus *pubblico*, cit., pp. 53-64.

[413] M. Aglietti, *Giuliano Capponi governatore di Livorno tra Medici e Lorena*, in «Nuovi Studi Livornesi», XVI (2009), pp. 33-63.

[414] A. Contini, *La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766),* Firenze, Olschki, 2002; M. Aglietti, *Il Granducato di Toscana negli anni Trenta del Settecento. Il cambio dinastico e la difficile eredità medicea*, in «Ricerche storiche», II-III (2004), pp. 259-325.

[415] HHStW, *S*, Italien, Toscana, 7 (1726), cc. 96v-97r, lettera di Francesco Lisoni all'imperatore, da Firenze, in data 17 ottobre 1724, e anche *ibid.,* Toscana, 10, II (1738), cc. 5v-6r, lettera di Lisoni al conte Metsch, Firenze, 25 gennaio 1738 e *ibid.,* cc. 44r-v, ancora Lisoni al Metsch, Firenze, 5 maggio 1739.

[416] A. Contini, *La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna,* cit., pp. 103-104, 117-118.

I sospetti di Vienna, che indussero a vere e proprie operazioni di spionaggio volte a conoscere a fondo le inclinazioni politiche dei ministri fiorentini, coinvolsero anche padre Ascanio e il console de Silva, nella certezza che, seppur all'indomani dell'incoronazione granducale di Francesco Stefano, i due spagnoli alimentassero l'opposizione interna tramite il sostegno, anche finanziario, «des créatures dans le Ministère et des pratiques sourdes à Florence»[417].

Negli ultimi mesi del 1737, e ancora per qualche tempo a seguire, infrangendo l'espresso divieto del governo lorenese di arruolare e impiegare sudditi toscani al servizio di un altro sovrano senza espresso permesso granducale, e sotto pena di sanzioni gravi fino alla condanna a morte per gli ingaggiatori, il console de Silva rese possibile a moltissimi toscani di raggiungere la Spagna e il regno delle Due Sicilie, fornendo personalmente lasciapassare, lettere di raccomandazione, contatti sicuri nei luoghi di destinazione e, quand'era il caso, anche il reclutamento nei Corpi militari di Spagna[418].

Quella dei de Silva non fu solo una storia di scontri e contrapposizioni, ma testimonia invece anche una peculiare forma di integrazione nel tessuto sociale toscano, seppur – contrariamente ad altri casi – questa famiglia decise di non naturalizzarsi mai.

Nonostante l'innegabile capacità di assicurarsi uno *status* di tutto rispetto nella comunità labronica e l'attaccamento dimostrato verso la città, come testimoniano i beni cospicui che Odoardo de Silva y Grunembergh lasciò in testamento alla confraternita della Misericordia e all'ospizio per poveri di Livorno[419], la famiglia de Silva fu tra le poche di pari condizione a non chiedere nemmeno il riconoscimento della propria nobiltà a norma della «legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza» del 31 luglio 1750[420]. Se altri casati spagnoli, per certi versi assimilabili ai de Silva per storia e per prestigio sociale quali i Suarez de la Concha, i Narvaez Saavedra e gli Ximenes d'A-

[417] HHStW, *Lothringisches Hausarchiv,* 181, cc. 61r-62r, il segretario di legazione Thierry a Francesco Stefano, in data 13 aprile 1737.

[418] Offrono una testimonianza di quest'attività tutt'altro che sporadica le numerose lettere di gratitudine che il de Silva ricevette da quanti si avvalsero dei suoi servigi. È il caso, a titolo di esempio, del messaggio di ringraziamento che Francesco Marchant inviò al console nel marzo del 1737, in AHN, *E,* 4921, I, cc. n.n.

[419] Copia del testamento è reperibile in AHN, *E,* 5046, sc. 2, cc. n.n.

[420] Il testo è pubblicato in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., 1806, XXVI, pp. 231-280. Per approfondimenti su questo tema, vedasi oltre.

ragona, si sottoposero agli attenti esami della deputazione toscana per vedersi iscrivere nei prestigiosi «libri d'oro» del patriziato fiorentino[421], il console spagnolo non perse invece l'occasione per criticare aspramente la nuova norma. Per il de Silva, infatti, l'unico intento di Vienna era stato quello di prelevare risorse economiche dal granducato, visto che l'accertamento della nobiltà e l'iscrizione nei «libri d'oro» era a pagamento, e di ridurre ancora le tradizionali capacità di autodeterminazione e cooptazione dei ceti dirigenti autoctoni a favore dell'affermazione della superiore autorità sovrana, eretta dalla legge ad unica fonte di nobiltà. Ne informava puntualmente Madrid, a metà di settembre del 1750, dimostrando non solo una conoscenza profonda e acuta delle più antiche istituzioni toscane e delle oligarchie locali, ma anche la bontà delle proprie fonti d'informazione, giacché la legge non sarebbe stata pubblicata a Firenze che il primo ottobre successivo:

> Por influjo de quien gobierna este País, venido oír de Viena de privar a todas las ciudades de Toscana de sus privilegios y prerrogativas, menos siete, que son Cortona, Arez[z]o, Pistoia, Siena, Volterra, Pisa, y Florencia, y de repartir en dos libros los grados de nobleza llamado el uno el *Libro de Oro* y el otro el *Libro de Plata*; en el *Libro de Oro* deven [sic] ser registrados los que hicieron prueba de tres siglos de la más pura nobleza y de pagar 100 florines de decima al año, los cuales serán distinguidos con el titulo de 'Excelencia' y con las prerrogativas que gozavan [sic] antes los senadores, cuya dignidad quedará aniquilada, y en el *Libro de Plata* serán escritos los que tienen dos siglos de la misma nobleza y pagan 50 florines de Decima y estos serán los 'Ilustrísimos'; yo me persuado que los toscanos no tengan mucho que alabarse de tales disposiciones, pero antes bien que deplorar su actual situación, pues mientras se procura deslumbrarlos con este falso brillante, se trastornan en realidad sus constituciones las más antiguas, se le arrebatan sus verdaderos privilegios, se les degrada su nobleza, se le agotan sus sustancias y en fin se les trata como a un pueblo de esclavos[422].

Proprio nell'estate del 1750, una coincidenza temporale evidentemente tutt'altro che casuale, Odoardo, che aveva a suo tempo supplicato di ricevere l'abito cavalleresco dell'Ordine di Cristo o di quello di

[421] M. Aglietti, *Le tre nobiltà,* cit., pp. 239, 248, 251; Ead., *Patrizi, cavalieri e mercanti: politiche di nobiltà tra Toscana e Spagna in età moderna,* in *Istituzioni, potere e socità*, cit., pp. 341-377.

[422] AGS, *E*, 5394, cc. n.n., de Silva al sovrano spagnolo, da Livorno, il 16 settembre 1750.

San Giacomo[423], richiese e ottenne da Madrid il riconoscimento della propria «*naturaleza*» spagnola, per sé e i propri discendenti[424], mentre il figlio Manuel provvedeva a procurarsi i titoli attestanti l'antica nobiltà portoghese[425].

Coerenti con questa posizione, i de Silva non vollero mai richiedere al granduca nemmeno il riconoscimento del proprio rango in qualità di nobili esteri, come la legge toscana consentiva, salvo però presentare tutta la documentazione necessaria ad attestare lo *status* della figlia di Odoardo, Anna, e consentirle così di iscriversi al patriziato fiorentino assieme al marito, Ludovico Antonio Fantoni[426], conformemente

[423] Non è appurato se ottenne l'abito, ma di certo si sottopose alla prove di nobiltà come consta dalla «Información de testigos recibida en la presente ciudad de Valencia a instancia de Antonio Herrera notario procurador de Luis, Andrés, Manuel, Simon y Duarte de Silva y de Maria y Catherina de Silva de la ciudad de Liorna», in AHN, *E,* 5046, sc. 2, cc. n.n.

[424] AMAE, *SS*, 199, ins. 49, «Sobre la naturaleza para el marqués de la Banditela», Aranjuez, 30 giugno 1750, don Joseph de Caravajal al cardinal Portocarrero. «Alega este sugeto que es originario español y que desde que salieron sus avuelos de estos reynos han estado siempre empleados el y sus ascendientes en servicio del rey y estando establezido que los españoles que en servizio del rey se han mantenido y mantienen fuera, no pierdan la naturaleza, ellos ni sus hijos, aunque nazcan fuera». Conformemente a quanto dichiarato, la richiesta avanzata dal marchese era accolta e la Camera di Castiglia avrebbe prodotto la dichiarazione di «naturaleza española».

[425] AHN, *E*, 4953, II, cc. n.n., lettera di Manuel de Silva, da Roma, settembre 1750.

[426] Anna de Silva allegò un certificato attestante la nobiltà familiare redatto da Sebastiano del Castillo Ruiz de Molina, un personaggio di un certo rilievo in quanto membro del Consiglio reale, segretario della real Academia de la Historia, archivista della segreteria della Camera di grazia e giustizia di Castiglia. Le notizie riportate nell'attestato di del Castillo mescolavano dati certi e note folcloristiche, riprendendo da altri autori e da noti *nobiliarios* spagnoli: «Per esser certo che trovarsi notizie evidenti dell'antichità di questa famiglia fin dal secolo decimo, portando il suo origine dai goti e la sua dimora primitica in Galizia, da dove si traspiantò a Portogallo in don Gutierrez de Silva, che fiorì nel regno di don Alonso VI di Castiglia, e negli anni 1070 passò alla conquista del Portogallo con il conte don Enriche, si accasò in quel regno con Maria Pèrez de Ambia, dal quale procede la nobile descendenza che possiede le case dei conti di Porte Alegre e Sifontes [Cifuentes] e marchesato di Montemaggiore [Montemayor] ed altri molti maioraschi in Toledo, Città Rodrigo e Portogallo. Essendosi tanto diffusa la fama di questa illustre famiglia, che scrive Alvaro Ferreira de Vexa nella nota alla pagina 321 del *Nobiliario* del conte don Pietro la clausola seguente: "dirò solo una grandezza del cognome de Silva, di che intendo non potrà gloriarsi altro alcuno, non solo di Spagna, ma ancora di tutta Europa, ed è che al presente vi sono di questo cognome quattordici case titolate per legittima discendenza maschile". […]. Essendo passati in vari tempi cavalieri della famiglia de Silva da Portogallo a Castiglia, come riconoscono alcune case delle riferite nei loro maioraschi, e si verificò nei nonni di don Odoardo de Silva e Grunemberg, marchese della Banditella, commissario ordinatore degli eserciti di sua maestà e console generale di Spagna nei mari di Toscana, i quali, affezionati alla monarchia spagnola, trasferirono il loro domicilio da Portogallo e nell'anno 1624 lo stabilirono nella città di Valencia, ove si mantennero colla maggior decenza, finché passarono a Napoli con particolari commissioni nel servizio della Corona. […]». Tutto in ASFi, *DNC,* 6, ins. 1, cc. n.n.

alla regola in base alla quale la condizione e l'appartenenza sociale di una donna erano date, dopo il matrimonio, da quelle del marito[427].

Quanto ad Andrés, primogenito di Odoardo e dotato di «celosa madurez y talento para desempeñar con las proprias obligaciones cunato se ofrezca al servicio real», fu precocemente avviato verso quella che doveva diventare, nei progetti paterni, una fulgida carriera agli ordini del sovrano di Spagna. Già cadetto delle guardie spagnole e poi commissario di guerra degli eserciti del regno, fu colui per il quale Odoardo chiese nel 1744 la «futura» dei propri «grados y empleos», cioè la possibilità di nominarlo erede sia del titolo marchionale, sia dell'incarico consolare[428]. Andrès ottenne invero l'incarico di console generale non di Spagna, bensì per il regno delle due Sicilie e i Presìdi di Toscana nel maggio del 1747, con facoltà di porre sostituti e viceconsoli «nei luoghi marittimi di Toscana dove convenga», e in virtù e considerazione della rinuncia dell'incarico da parte del padre[429]. Nei primi anni i due consoli, padre e figlio, operarono congiuntamente sia per gli affari spagnoli sia per quelli napoletani, fino al rilascio dell'*exequatur* granducale. Quest'ultimo, richiesto almeno dal 1752, fu concesso dalla Reggenza solo nell'agosto del 1754 a ragione del fatto che – come scrisse Richecourt – «si l'on a admit le père, l'on ne peut rejeter le fils»[430], e come comunicato al governatore di Livorno, all'epoca il marchese Carlo Ginori[431], affinché consentisse al giovane Silva di svolgere il ruolo di console per il re delle due Sicilie «ne' porti

[427] M. Aglietti, *Un'illusione per* status. *L'inferiore nobiltà delle donne nella Toscana dei Lorena,* in *Nobildonne, monache e cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica della Toscana granducale,* a cura di M. Aglietti, Pisa, ETS, 2009, pp. 99-120.

[428] AGSi, *SG,* 5293, lettera di Odoardo de Silva al marchese de la Ensenada, da Livorno, in data 10 aprile 1744. Si faceva presente anche che una simile grazia era stata da poco concessa al console d'Arpe a Genova.

[429] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 3, «1754. Spedizione del signor Andrea de Silva console di Sua Maestà il re delle due Sicilie nei porti di Toscana per la renunzia fatta dal marchese don Odoardo de Silva, suo padre». Si conservano, tradotte all'italiano, due distinte patenti di nomina consolare, una datata 30 maggio 1747, l'altra 26 maggio 1754. I due testi differiscono, seppur lievemente, per alcuni aspetti di qualche rilievo: solo nella patente del 1754, ma non in quella del 1747, si faceva riferimento alla facoltà di nominare sostituti e viceconsoli, mentre scompariva ogni accenno ai Presìdi.

[430] *Ibid.,* pareri del Consiglio di Reggenza, tra i quali questo di Richecourt del 9 agosto 1754. Antinori non ebbe nulla da eccepire, limitandosi a un «Si rimette», similmente ad Antinori che, il 14 successivo, redasse un «non vede difficoltà».

[431] Sull'importante governatorato di Carlo Ginori, si veda M. Aglietti, *I governatori di Livorno,* cit., pp. 105-118.

di questo granducato», «avendo presentato la sua patente ed ottenuta la spedizione del suo memoriale col beneplacito dell'augustissimo imperatore»[432]. Andrés esercitò il suo incarico consolare solo per poco tempo, lasciando il posto al fratello Manuel nei primi mesi del 1762.

Le ragioni delle dimissioni di Andrés non sono note, ma si possono forse spiegare alla luce del matrimonio con Anna Beatrice di Romagnano, figlia di un esponente in vista dell'ufficialità sabauda, il conte piemontese di Pollenzo e, probabilmente, conosciuta grazie alla rete familiare del nonno materno, il conte Francesco Scozia di Pino. Alla fine degli anni Sessanta, infatti, Andrés cambiava residenza e carriera, passando dal servizio del real Infante il duca di Parma in qualità di gentiluomo di Camera, a quello del re di Sardegna come ufficiale di Stato maggiore. Mantenne sempre una regolare corrispondenza col padre, in un perfetto italiano, ragguagliandolo sulle notizie delle quali veniva a conoscenza nelle diverse località nelle quali fu destinato. Andrés divenne anche autore di trattati di strategia militare assai apprezzati e non privi di aspetti innovativi, dimostrando una non insolita coincidenza di un buon livello di cultura e d'istruzione fra coloro che erano deputati all'attività consolare[433]. I suoi tre figli – Giovanni, Giuseppe, e Amadeo – furono invece inviati a Napoli fin dal 1767, ove, «così bene instradati e appoggiati» dall'ancora influente nonno Odoardo, avrebbero potuto avere «tutte le facilità di promuovere i loro vantaggi», nell'auspicio che, a loro volta, intraprendessero un brillante *cursus honorum* al servizio dei Borbone[434]. Tali aspettative vennero

[432] Lettera della Segreteria di Stato al governatore Ginori, da Firenze, li 20 agosto 1754, in «1754. Spedizione del signor Andrea de Silva …», cit.

[433] Fu autore anche di un pregevole saggio di tattica e strategia militare, che dedicò al sovrano sabaudo Vittorio Amedeo, A. DE SILVA, *Pensées sur la tactique et la stratégique ou vrais principes de la science militaire,* Torino, de L'Imprimerie Royale, 1778, con una appendice, intitolata *Considérations sur la guerre de 1769 entre les Russes et les Turcs: ecrites partie au mois d'octobre, & partie au mois de décembre de cette même année*. L'opera aveva visto una prima edizione nel 1768 a Parigi, per i tipi di Charles Antoine Jombert e col titolo di *Pensées sur la tactique et sur quelques autres parties de la guerre*, come si evince anche dal carteggio col padre al quale chiedeva di farsi tramite per ottenere un prestito di cento zecchini «da qualcuno di codesti vecchi ebrei» di Livorno per coprire parte dei costi di stampa (in ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, Lettera di Andrés de Silva al padre Odoardo, da Parma, 18 settembre 1767). Sull'importanza dell'opera nell'ambito degli studi di strategia militare, cfr. C. TELP, *The evolution of operational art, 1740-1813. From Frederick the Great to Napoleon,* London-New York, Franck Cass, 2005, pp. 21-29. Sul livello culturale del personale consolare, utili osservazioni in A. MÉZINS, *Les Consuls de France au Siécle des Lumières,* cit., pp. 79-80.

[434] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettera di Andrés de Silva al padre Odoardo, Parma, li 27 gennaio 1767.

invece deluse dal primogenito Giovanni, sul conto del quale cominciarono ad arrivare numerose rimostranze da parte del suo istitutore perché ben presto «distolto dal suo genio» da «quegli studi che sono relativi e necessari alla sua carriera»[435]. Quanto a Giuseppe, invece, fu colui che proseguì la tradizione di famiglia prima quale informatore particolare di John Acton da Napoli poi, rientrato a Firenze nel 1804, come corrispondente – sempre sui fatti toscani – del ministro degli esteri partenopeo Antonio Micheroux e, in seguito, del marchese del Gallo, ministro durante il governo di Giuseppe Bonaparte[436].

La procedura per il riconoscimento e la presa di servizio di Manuel quale nuovo console «ne' porti della Toscana» per il re delle Due Sicilie fu particolarmente rapida ed espletata dal marchese Botta Adorno in appena tre mesi. Ciò nonostante, pur dopo la concessione del rescritto sovrano e l'espletamento da parte della Reggenza del riscontro necessario, si avvertiva il governatore che solo quando il de Silva si fosse presentato *de visu* e «con le patenti opportune, che originalmente ha esibite ancora a questo Consiglio di Reggenza, possa fargli avere l'opportuno corso», e non prima[437].

Con la morte di Odoardo, anche il consolato di Spagna e il titolo di marchese passarono a Manuel de Silva y Scozia, il quale, nel maggio del 1771, ottenne da Carlo III di Borbone il titolo di console della nazione spagnola nel porto di Livorno, a fronte del riconosciuto servizio che quell'ufficio garantiva al trono di Madrid e ai sudditi spagnoli

[435] Nel luglio del 1768 si inviavano al marchese Odoardo alcune lettere da Napoli nelle quali si riferiva come Giovanni, contrariamente ai voleri del nonno, non studiasse matematica ma poesia, e non si dedicasse all'esercizio delle arti militari, quanto a condurre una vita dissoluta, e si chiedeva perciò di impartirgli una efficace punizione, tutto in AHN, *E,* sc. 2, cc. n.n. e cfr. anche ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettera di Andrés de Silva al padre Odoardo, Ponte d'Attila, li 28 agosto 1767.

[436] Sul tema, vedasi C. D'Elia, *Deriva con spettatore. Il Regno d'Etruria nei rapporti di Giuseppe de Silva, informatore di Acton,* in *Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d'Etruria (1801-1807),* cit., in corso di stampa.

[437] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 3, «1762. Spedizione del nuovo console del re delle due Sicilie in Livorno, in persona di don Emanuelle de Silva, fatta ne' 22 luglio 1762 per la dimissione ottenuta da don Andrés de Silva. Approvata da sua maestà imperiale con suo dispaccio del 1° luglio 1762». In questo inserto si conserva: la supplica di Manuel de Silva del 17 aprile 1762 per la concessione dell'*exequatur*; il «concedesi secondo il solito» sottoscritto da Botta Adorno, per la Reggenza, del 22 luglio 1762; la comunicazione al marchese Bourbon del Monte, allora governatore di Livorno, in data 24 luglio 1762, della nomina di Manuel de Silva «per suo nuovo console, in Livorno e sue adiacenze, per la dimissione ottenuta dal marchese Andrea Silva», avendo ottenuto rescritto per poter svolgere tale incarico, e la lettera con la quale Bourbon del Monte confermava al Pandolfini l'esecuzione degli ordini impartitigli, in data 28 luglio 1762.

«che s'impiegano nel commercio e navigazione del Mediterraneo»[438]. La patente era stata inviata a Firenze per ottenerne l'*exequatur,* come di norma e, alla fine di giugno del 1771, la Segreteria di Stato la inoltrò al governatore di Livorno affinché provvedesse agli opportuni accertamenti sulla conformità del memoriale e della patente presentate. In particolare, si chiedeva di verificare che non vi fossero «espressioni che possino offendere i diritti di sua altezza reale e, specialmente, se sia da ammettersi la penale imposta ai sudditi spagnoli che non attendessero l'arbitrio e l'assistenza del detto console», una clausola quest'ultima piuttosto insolita[439]. Un rescritto granducale del 4 luglio successivo accordò la supplicata ammissione, ma respingendo l'antedetta clausola e confermando piuttosto «le forme solite e consuete, ed a tenore degli ordini veglianti»[440].

Manuel, non diversamente da chi l'aveva preceduto, si avvalse del proprio ufficio consolare per avvantaggiare i propri affari, dedicandosi a proficui e frequenti commerci, anche se non sempre destinati a buon fine, e facendosi spesso nemici pericolosi, come i genovesi che, accusatolo di aver rilasciato una patente di sanità falsa, mossero addirittura nei suoi confronti un ricorso presso la monarchia di Spagna, accusa poi dimostratasi falsa e del tutto pretestuosa contro un uomo «onestissimo», almeno a giudizio del console di Sardegna, e «conosciuto da tutta Livorno incapace d'ogni benché minima appuntatura, o molto più di una così nera azione»[441]. Nella seconda metà degli anni Sessanta, in particolare, si dedicò al traffico dei grani da e per il granducato, in qualità di mediatore per conto della corte di Napoli. Le transazioni effettuate dal marchese erano spesso vere e proprie speculazioni, con l'acquisto di varie partite di grani «a prezzi altissimi e a condizioni gravosissime per i compratori rispetto alla qualità del grano», contando sul fatto che «anco il pessimo grano ritrovava com-

[438] AGSi, *E,* 5415, cc. n.n. e ASLi, *G, Lettere civili,* 11, cc. 235r-236v, patente consolare per Manuel de Silva, tradotto dallo spagnolo, concesso ad Aranjuez il 21 maggio 1771 da Carlo III di Borbone. Nella patente si riconosceva per altro al console Silva anche la facoltà di «nominare viceconsoli nei luoghi che giudicasse convenienti, li quali dovranno servire per conto e rischio del proprietario, e goderanno come esso delle preminenze, privilegi e franchigie e diritti che per ragione di quell'impiego gli appartenghino».

[439] ASLi, *G, Lettere civili,* 11, c. 220r, Francesco Siminetti, direttore della segreteria di Stato per gli affari interni, al governatore di Livorno, Filippo Bourbon del Monte, da Firenze, il 22 giugno 1771.

[440] *Ibid.*, cc. 234r-v, rescritto granducale in data 4 luglio 1771.

[441] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, lettera del console Rivarola del primo ottobre 1763.

pratore». Nel 1764 ne nacque una disputa accesissima rispetto a un carico di grani acquistati in permuta dall'Abbondanza di Firenze, per risolvere la quale Silva non si accontentò di comparire davanti al tribunale di Livorno, ma ricorse ai consoli del Mare di Pisa, poi al Magistrato supremo di Firenze e finalmente alla Consulta, ove la causa rimase aperta per tre mesi. Non ancora soddisfatto, agendo in nome della corte di Napoli e appoggiato dal marchese Viviani, ministro plenipotenziario per la corte borbonica a Firenze, de Silva ricorse al conte Pandolfini esigendo che la questione fosse risolta dal Consiglio di Reggenza. Quest'ultima, come prevedibile, convalidò quanto già sancito dalla Consulta, non mancando di stupirsi di «un litigio tanto molto mescolato di puntiglio, tanto sostenuto e regolato a capriccio per più mesi dal marchese Silva» il quale, «dopo aver straccato tutti i tribunali, dopo aver fatto e poi guastato un onesto accomodamento», aveva coinvolto l'Abbondanza di Firenze riuscendo a «caricarla di sostenere le inconsiderate compre fatte dal marchese Silva di grani di mala qualità, stipulati per tali, e di farle pagare le spese di quel veleno che si vol far credere preparato per lei»[442].

Il consolato di Manuel si distinse però, soprattutto, per la capacità straordinaria che dimostrò di sapersi avvalere di una rete di informatori a lui collegati da rapporti di natura diversa, unendo insieme un numero rilevantissimo di contatti creati a livello locale, nazionale ed internazionale, di natura familiare, amicale ed economica, e tale da assicurargli la ricezione di notizie, affidabili e precise, da moltissime località diverse. Solo prendendo in esame un piccolo campione di lettere, è possibile registrare corrispondenti in grado di far arrivare informazioni da tutta Europa, e in particolare da Vienna, da Trieste[443], ma anche da Roma, da Genova, da Napoli e dalla Sicilia[444], ma anche da Bologna, ove il fidato Giovanni Zambeccari lo ragguagliava sulle novità delle Corti tedesche, francese e russa[445]. Il nipote Amadeo, figlio del fratello Andrés, a fine anni Ottanta si trovava a Barcellona e, da lì, oltre a inviare notizie su quel porto strategico e sulla Spagna,

[442] L'intero affare è descritto, con ampia documentazione, in ASFi, *SMAE*, 886, cc. n.n

[443] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere dalla Germania (1789-1800), Giovan Battista Orlandi, console del re delle Due Sicilie, a Manuel de Silva, da Trieste, li 4 marzo 1789, notizie minute mercantili e sui commerci imperiali.

[444] AHN, *E,* 4994, sc. 3, cc. n.n. e *ibid.,* 5024, sc. 1, cc. n.n.

[445] Il carteggio con Zambeccari, risalente almeno al 1778, è conservato in AHN, *E,* 4899, sc. 1, cc. n.n

assicurava allo zio anche una utile intermediazione commerciale[446]. Alcuni anni dopo, fu ancora Amadeo, stavolta da Madrid, a seguire la non meglio nota questione dei crediti che il Silva adduceva rispetto ad alcuni diritti testamentari di Filippo V, contro un tale Matesanz e Giacomo de Silva[447].

Tavola 3. *Corrispondenze epistolari mantenute dal console Manuel de Silva da Livorno*

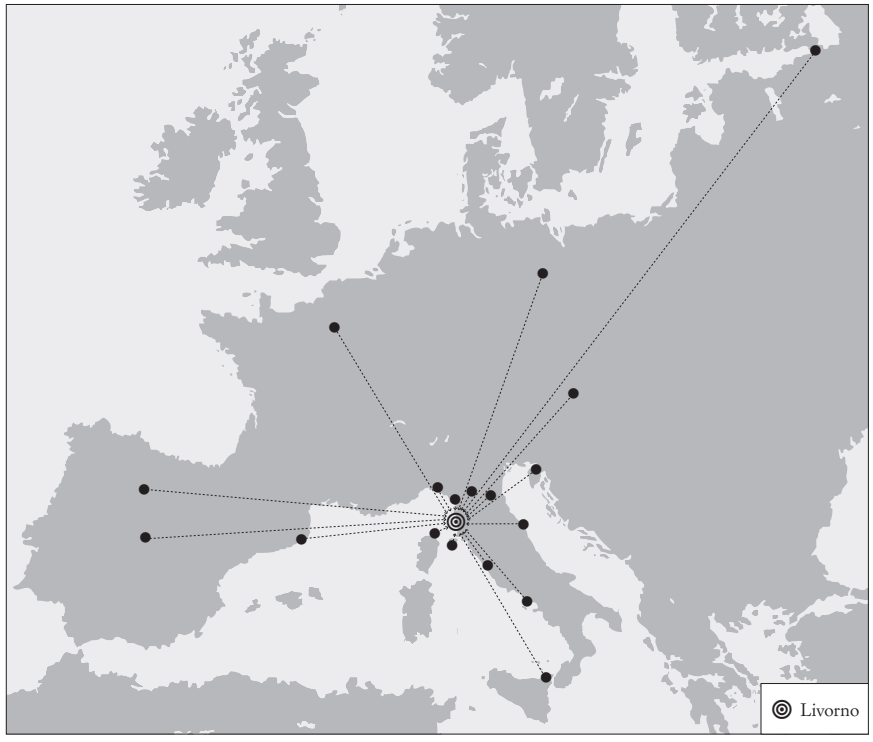

Principali località dalle quali de Silva riceveva corrispondenza: Ancona, Barcellona, Bastia, Bologna, Corte russa, Corte tedesca, Fivizzano, Genova, Longone, Madrid, Napoli, Parigi, Parma, Roma, Sicilia, Trieste, Valladolid, Vienna
Dati tratti da molteplici fonti d'archivio. Elaborazione mia.

[446] Si desume da alcune lettere nelle quali Amadeo informa lo zio di aver fatto accurate ricerche per individuare dei validi produttori di panni bianchi e di tabacco, ben conoscendo anche l'*administrador general* del Tabacco della Catologna, in ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, cc. n.n., lettere di Amadeo de Silva allo zio Manuel de Silva, da Barcellona, in data 25 febbraio, 20 aprile e 13 maggio 1786.

[447] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere di vari al Silva (1789-1802), Pietro Giannini a Manuel de Silva, da Valladolid, il 4 marzo 1801. Giannini scriveva di aver dato «tutte le avvertenze» possibili ad Amadeo per il felice esito dell'assunto ma, aggiungeva, «le circostanze non sono niente a proposito».

Risulta, infine, interessante per ricostruire la mappa dei contatti del console spagnolo a Livorno la corrispondenza mantenuta con Filippo Bernabei, di Ancona, dal quale il de Silva riceveva negli anni tra Sette e Ottocento notizie sullo Stato pontificio e la «democratizzazione» seguita all'occupazione francese, sui movimenti di truppe da e per Roma e dei navigli sull'Adriatico. Bernabei, però, non fu solo un informatore eccellente, ma anche un beneficiario delle operazioni di *patronage* che il de Silva promosse. Bernabei si avvalse, infatti, della sua intermediazione presso il console di Svezia di stanza a Livorno «per vedere se fosse possibile di ottenere col di lui mezzo il consolato» svedese in Ancona, nazione per la quale Bernabei svolgeva già l'incarico di viceconsole fin dalla morte del precedente console, il cugino Francesco Passeri[448]. Al Bernabei mancava la patente consolare per poter agire ufficialmente e, sperava, grazie al de Silva, di poter attivare una mediazione tramite il contatto livornese del cavalier Jonghern. Il consolato di Livorno rappresentava ancora un nodo nevralgico della rete consolare svedese nel Mediterraneo, non solo per la presenza in loco di una significativa nazione mercantile, ma soprattutto per i contatti che assicurava con i Paesi barbareschi[449]. Tramite quel contatto, Bernabei sperava di poter raggiungere l'agente generale di Svezia Laghesverd, residente a Genova, e in grado di concedere l'auspicata investitura: «La circostanza è tale che ella – scriveva Bernabei al de Silva – e per le aderenze che tiene in Genova, e per i rapporti che puole procurarsi con cotesto console svedese, può tutto a mio favore»[450].

Nel 1798, quando si colloca questa trattativa, de Silva, nominato anche commissario di guerra onorario, era ormai anziano e malato: come ebbe modo di scrivere anche il suo viceconsole Lorenzo Gibert al governo di Madrid, era giunto il tempo di sostituirlo con qualcuno che potesse più efficacemente dirigere un consolato di innegabile rilevanza per la Spagna[451], anche in vista dei vivaci traffici commerciali

[448] *Ibid*., lettere di Filippo Bernabei a Manuel de Silva, in data 24 febbraio e 30 marzo 1798.

[449] L. Müller, *Consuls, Corsairs, and Commerce: the Swedish Consular Service and Long-distance Shipping, 1720-1815,* Uppsala, Uppsala Universitet, 2004, pp. 119-123.

[450] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere di vari al console Manuel de Silva (1789-1802), lettera di Filippo Bernabei a Manuel de Silva, in data 30 marzo 1798.

[451] Il 7 febbraio 1798, Lorenzo Gibert, commerciante catalano trasferitosi a Livorno e investito dell'incarico di viceconsole, scriveva come «cada día toma mayor aumento el comercio de este puerto con España, y por consiguiente se necesita en el un cónsul inteligente y activo» capace di sostituire degnamente il de Silva, in AHN, *E,* 4732, cc. n.n.

tra i due Paesi recentemente sviluppatisi e in contrasto con quanto rilevato solo pochi anni prima dal de Silva stesso[452]. Con i successivi, drammatici avvenimenti che videro la Toscana interrompere l'esperienza granducale e subire l'occupazione francese, Manuel de Silva si trattenne ancora qualche tempo in carica, non foss'altro che per sopperire alle necessità di ausilio dei propri connazionali essendo rimasta del tutto vacante la sede della legazione spagnola a Firenze fin dal 1799[453]. Solo alla fine del 1801, poté definitivamente decidere di ritirarsi, e fu allora che inoltrò al sovrano spagnolo le proprie dimissioni. Carlo IV di Borbone concesse quanto richiesto, seppur «con tutti quegli onori e vantaggi che erano dovuti al suo merito», come scrisse l'ormai console svedese Bernabei unendosi ai tanti che si dispiacquero sinceramente della notizia e che, ciò nonostante, continuarono a ricorrere ai consigli del de Silva e alla sua esperienza pluriennale[454].

Con l'uscita di scena della famiglia de Silva si chiudeva l'epoca dei consolati di antico regime, caratterizzati da quella speciale commistione, non certo priva di rilevanza politica, tra interessi personali e affari privati, da un lato, e interessi della Corona e di una comunità mercantile, dall'altro. Si apriva, invece, l'era del console burocrate, sostanzialmente privo di legami forti con il territorio di destinazione ma vincolato, in maniera strettissima, con lo Stato che lo aveva nominato a capo di quell'ufficio.

Manuel de Silva, nato il 29 gennaio 1731 come consta dalla sua fede di battesimo conservata in AHN, *E,* 5046, sc. 2, aveva dunque 67 anni compiuti.

[452] AHN, *E,* 4782, cc. n.n., lettera del ministro plenipotenziario Francisco Salinas y Moñino, da Firenze, il 4 novembre 1789, indicando come il console Manuel de Silva dovesse sostenere spese assai gravose non solo per soccorrere «a varios españoles yentes y vinientes de Roma», ma anche per le costose spese della segreteria consolare e altri esborsi straordinari «que le son gravosos por ser de corta entidad el comercio que hacen los españoles en aquel puerto y lo cara que está allí la vida».

[453] AHN, *E,* 4994, sc. 3, cc. n.n. Si scriveva come «no quedando ahora aquí [cioè in Firenze] representante alguno, ni legación del rey», sarebbe spettato al console de Silva l'onere di conferire il pagamento delle pensioni che spettavano ad alcuni spagnoli presenti in Toscana, come nel caso del pittore Carlos Espinosa che ne usufruiva per ragioni di studio.

[454] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere di vari al console de Silva (1789-1802), Filippo de' Bernabei a Manuel de Silva, Ancona, 6 marzo 1802. Tra i più dispiaciuti per le dimissioni di de Silva vi fu il viceconsole Giuseppe Calderai, il quale, il 1 marzo del 1802, da Portoferraio, scriveva: «Il ricevimento della stimatissima sua nella giornata di ieri è stata il maggiore degli aggravi e danni da me sofferti fino a quest'oggi, e per qualunque piacere abbia apportato a vostra signoria illustrissima il ritiro accordatogli la maestà del nostro re da cotesto impiego, a me mi a reso un grandissimo disturbo e confusione andando a perdere il mio protettore, ed eccone appunto il caso».

Tavola 4. *Quadro genealogico della famiglia de Silva per la parte dei consoli spagnoli a Livorno.*

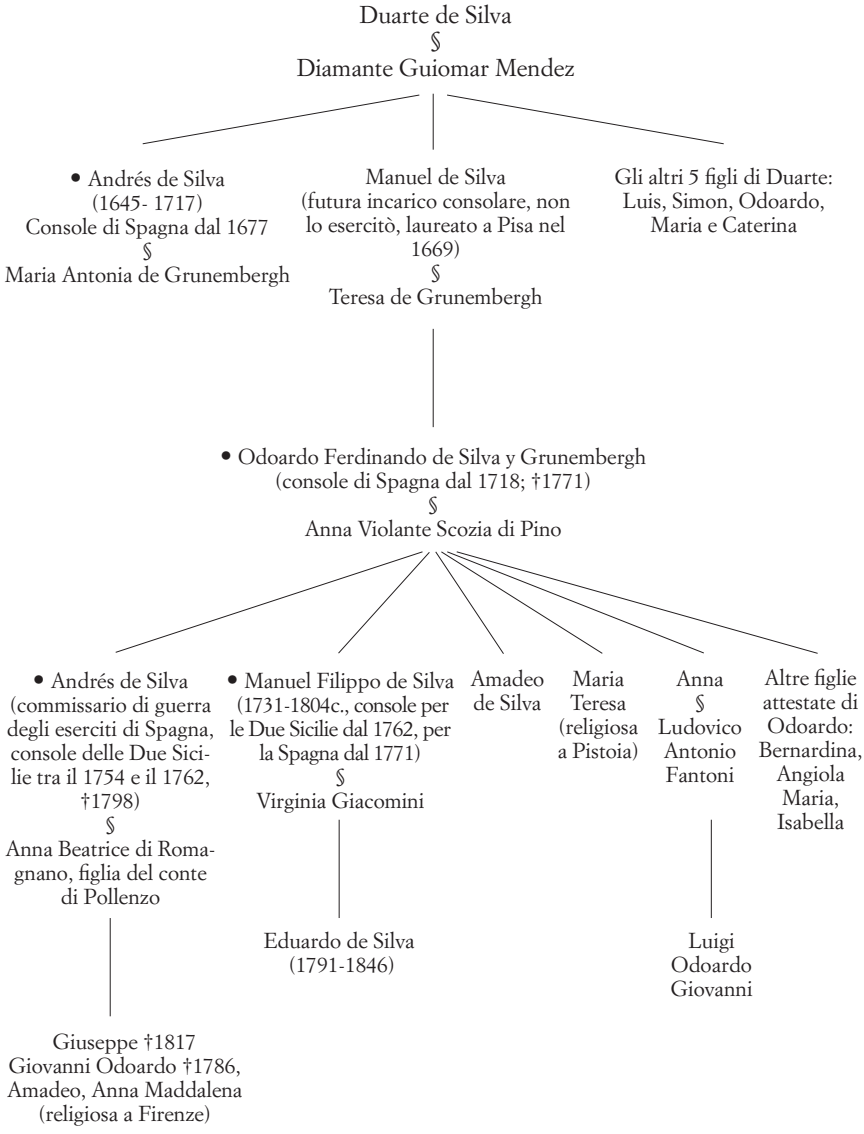

• Sono evidenziati i soggetti che rivestirono l'incarico consolare.
Elaborazione mia da varie fonti, in particolare AHN, *E*, 5046, cc. n.n.

2. IL CONSOLATO DI SPAGNA NELLA LIVORNO DEL PRIMO OTTOCENTO

Il consolato generale di Spagna negli Stati toscani fu affidato, dopo la brevissima permanenza del *afrancesado* Juan Bautista Virio, un personaggio di indubbio prestigio con già alcuni anni d'esperienza consolare e in materia commerciale[455], a Juan Ventura de Bouligny fin dal maggio del 1803[456]. Si apriva però, proprio in quell'anno, un periodo storico di grande turbolenza, sia in Toscana, sia in Spagna, che si sarebbe tradotto per l'ufficio consolare spagnolo di stanza a Livorno in lunghi periodi di vacanza e di interruzione del servizio, lasciando agli spagnoli in difficoltà presenti sul territorio il solo ricorso all'ausilio della popolazione locale[457]. Juan Ventura de Bouligny subì persino l'arresto e la detenzione a Firenze dall'ottobre del 1808 al febbraio del 1809, dopo di che preferì risiedere a Pisa, da privato cittadino, fino ad essere ripristinato nell'ufficio nel 1815.

Nel marzo del 1820 il console de Bouligny fu nuovamente sospeso dal proprio incarico per ragioni politiche[458].

Al suo posto, dopo qualche tempo, fu nominato Mariano Torrente. La patente consolare di quest'ultimo, datata 27 ottobre 1822 e regolarmente sottoscritta da Ferdinando VII di Borbone, re di Spagna «por la gracia de Dios y por la Constitución de la monarquía española» fu inviata da Firenze all'auditore del governo di Livorno il 7 gennaio 1823 per la consueta archiviazione e la presa di possesso dell'ufficio. In tale documento, il sovrano designava Torrente persona dotata dei «conocimientos, zelo y prudencia» richiesti allo svolgimento dei propri compiti consolari a favore del «servicio nacional y bien de mis súbditos que se emplean en el comercio y navegación, y con especialidad en las costas toscanas», in difesa dei sudditi spa-

[455] Su questo ancora poco conosciuto personaggio, è utilissimo il saggio J. Pradells Nadal, *Juan Bautista Virio (1753-1837): experiencia europea y reformismo economico en la Espña ilustrada,* in «Revista de Historia moderna. Anales de la Universidad de Alicante», 8-9 (1988-1989), pp. 233-271.

[456] AMAE, *SP,* P 23, esp. 1041, fascicolo intitolato a Juan Ventura de Bouligny.

[457] AHN, *E*, 6192, ins. 13, Bouligny a Cevallos, 1815. Per le vicende del consolato spagnolo a Livorno negli anni successivi, si rimanda a M. Aglietti, *Echi e memorie in Toscana della* Guerra de la Independencia *(1808-1814),* in *Gli italiani in Spagna nella guerra napoleonica (1807-1813). I fatti, i testimoni, l'eredità,* a cura di V. Scotti Douglas, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2006, pp. 255-278 e, in particolare, pp. 259-261.

[458] Bouligny fu formalmente rimosso il 26 ottobre 1822, AMAE, *SP,* 23, esp. 1041.

gnoli «que comerciaren y navegaren en el mencionado puerto y sus dependencias»[459]. Erano ormai superati gli enfatici riferimenti al più ampio traffico del Mediterraneo come nelle formule delle patenti consolari dei consoli de Silva di fine Settecento[460], mentre restava confermata la prerogativa della nomina dei viceconsoli sotto la propria autorità.

A soli quattro giorni di distanza, una lettera riservatissima dalla presidenza del Buongoverno raggiungeva l'auditore con la raccomandazione di sottoporre Torrente a riservati, quanto scrupolosi controlli volti a appurare la fondatezza del sospetto che il soggetto annoverasse dubbie frequentazioni e poco convenienti simpatie politiche[461]. La «circospetta vigilanza» alla quale fu sottoposto il console spagnolo non parve però fornire alcun elemento concreto, salvo eventuali contatti con alcuni di coloro che avevano preso parte ai moti rivoluzionari del 1821[462]. Con l'arrivo a Livorno di Augustín de Iturbide, le preoccupazioni toscane si fecero concrete e, complice la situazione internazionale, Livorno finì per trasformarsi in un punto di passaggio obbligato per i numerosi spagnoli espulsi dalla Spagna e provenienti dall'esperienza del governo costituzionale, e il salotto di Torrente nel luogo di riunione di liberali, carbonari e altri rivoluzionari italiani. L'emergenza durò fino alla fine di novembre del 1823 quando, con grande sollievo del governatore Garzoni Venturi, Torrente partì per Londra in compagnia dello stesso Iturbide, affi-

[459] ASLi, *G,* 122, cc. n.n., corrispondenza ministeriale, lettera all'auditore Giovanni Falconcini in data 7 gennaio 1823.

[460] Così, ad esempio, nella patente consolare di Manuel de Silva rilasciata da Carlo III di Borbone il 21 maggio 1771, in copia tradotta in ASLi, *G, Lettere civili,* 11, cc. 235r-236v.

[461] «Avendosi de non favorevoli riscontri sul carattere e sul contegno del signor Torrente destinato ultimamente per console spagnolo in cotesto porto in specie nelle materie politiche, è sommamente interessante che siano vigilati con tutta la diligenza ma nel tempo stesso con la massima circospezione ed in modo che la misura sia affatto impercettibile, i di lui andamenti, e prego perciò Vostra Signoria Illustrissima a dare a tale effetto i suoi ordini ed a darmi poi conto di tanto in tanto dei resultati», lettera *riservatissima* dalla presidenza del Buongoverno all'auditore Falconcini in data 11 gennaio 1823, in ASLi, *G,* 122, cc. n.n. L'auditore continuò ad osservare il comportamento del console Torrente e sui movimenti di Iturbide per tutto il 1823, inviando informazioni riservate a Firenze fino a tutto dicembre di quell'anno e conservate in ASLi, *A,* 29, ins. 404.

[462] L'unica segnalazione registrata al 29 gennaio successivo era la frequentazione del cavalier Leopoldo Poerio di Napoli e il tentativo reiterato di incontrare, senza esito, il cavaliere Luigi Sannazzaro, fuoriuscito piemontese e compromesso nei moti del 1821, in ASLi, *G,* 122, cc. n.n., corrispondenza ministeriale, lettera dell'auditore Giovanni Falconcini alla presidenza del Buongoverno in data 29 gennaio 1823.

dando gli affari e l'archivio del consolato alle cure del viceconsole Vincenzo Bracci[463].

La finalità strategica della sede consolare livornese, piuttosto che su motivazioni di natura economico-commerciali, era stata prevalente fin da quando si era insediato il primo console per la Corona iberica, tale si mantenne per tutto il XVIII secolo e, ancora, così si confermava nell'Ottocento quando, seppur senza addivenire a volumi elevati, gli scambi e i traffici commerciali fra il granducato e la penisola iberica raggiunsero comunque risultati di un certo rispetto. Questa scelta del governo di Madrid appare in tutta la sua evidenza nel 1824 quando si rifiutò d'affidare quell'ufficio a colui che, in altre condizioni, avrebbe rappresentato il candidato perfetto. Francisco Jover, nato a Livorno ma figlio di spagnoli originari della Catalogna, presentò istanza per assumere l'incarico consolare presso il porto labronico a Guillermo Curtois, che era il *chargé des affaires* spagnolo di stanza in Lucca e punto di riferimento, in quel giro d'anni, del governo di Madrid per le sedi consolari poste sulla costa tirrenica. Jover, negoziante titolare di una delle Case di commercio più ricche e solide di Livorno, era riconosciuto come un soggetto di sicura onestà e talento, d'indubbio prestigio e influenza al punto che – scriveva Curtois – la sua esperienza negli affari mercantili era talmente nota che «casi todo el comercio entre España y aquella Plaza se hace por su conducto o bajo su dirección, acudiendo todos los españoles a su casa con sus comisiones y consultas», e oltretutto si offriva di svolgere le funzioni consolari senza percepire alcun compenso economico. Il Curtois, pertanto, riconosceva Jover assolutamente adeguato ad assumere l'incarico consolare, che avrebbe saputo svolgere «con acierto y aprobación», salvo però aggiungere un neo, che da solo bastò a far saltare quella candidatura, ovvero l'esistenza di alcune voci, in parte non confermate, che volevano che avesse avuto qualche rapporto con Agostino Iturbide o, quanto meno, si fosse fatto carico degli affari condotti dal console spagnolo Mariano Torrente e da quest'ultimo lasciati pendenti[464]. Se le qualità pur encomiabili atte-

[463] In realtà, poi, Torrente fece presto ritorno a Livorno ove si trattenne fino al maggio del 1824. Su tutta questa complessa vicenda, esiste l'esauriente saggio di M. VERNASSA, *I rapporti tra la Spagna e la Toscana all'indomani del Congresso di Verona. L'arrivo in Toscana di Augustín de Iturbide, ex imperatore del Messico e i suoi riflessi sulla politica granducale,* in *Toscana e Spagna nell'età moderna e contemporanea,* cit., pp. 287-331.

[464] AGA, (10) 54/13648, ins. 6, cc. n.n., Guillermo Curtois, da Lucca, al conte de Ofalia a Madrid, in data primo di agosto del 1824.

state da Jover non furono sufficienti a Madrid per confidare sulla sua affidabilità e per affidargli l'incarico consolare, è evidente che se ne confermava un ruolo principalmente legato all'essere un sicuro punto di riferimento – anche politico – per il governo al quale rispondeva più di quanto non dovesse esserlo per la comunità mercantile spagnola che frequentava il porto toscano.

Nell'aprile del 1824, la Corte toscana ammetteva Vincente Bracci nelle funzioni di viceconsole spagnolo a Livorno, seppur in attesa di poter ripristinare nell'ufficio consolare Juan Ventura de Bouligny, all'epoca sottoposto al processo di «purificación» necessario per essere riammesso al servizio consolare[465]. Bouligny venne reintegrato all'ufficio con l'assegnazione iniziale di metà del salario precedentemente percepito, riportato all'ammontare originario solo dopo che la *Junta de purificación* non ne ebbe sancita la definitiva riabilitazione.

Tra tutti i consoli spagnoli che, per periodi più o meno lunghi, furono a Livorno nel corso della prima metà del secolo, il più importante – sia per la durata dell'ufficio, sia per il rilievo delle operazioni condotte a termine – fu, senza alcun dubbio, Antonio María Balaguer de Irujo. Già tenente del reggimento provinciale di Murcia, ove era nato nel 1804, e cavaliere dell'Ordine militare di Santiago dal 1831[466], Balaguer fu nominato console di Spagna a Livorno nel 1849 e, tranne brevi interruzioni durante le quali fu sostituito da Carlo Soler (per alcuni mesi del 1859), vi rimase fino ai primi di giugno del 1864. Fu quindi il testimone oculare che fornì a Madrid la propria versione della congiuntura storica che condusse il granducato all'unificazione italiana.

Il consolato di Balaguer fu inoltre investito di un compito di particolare importanza nei rapporti tra la Spagna e il granducato in quanto, nel gennaio del 1850, fu soppressa la legazione spagnola che si trovava a Firenze affidata al marchese del Bayamo. La corrispondenza diplomatica tra i due Paesi venne assegnata, secondo quanto disposto da Isabella II il 19 gennaio del 1850, al rappresentante della Corona accreditato a Torino[467], cioè prima a Thomas Ligues y Bardajì, già se-

[465] *Ibid.*, cc. n.n., lettera del conte di Ofalia al *chargé des affaires* del sovrano di Spagna a Lucca, Guillermo Curtois, da Aranjuez, li 28 aprile 1824.

[466] AHN, *OM, Caballeros, Orden de Santiago,* esp. 170, provanze di nobiltà di Antonio María Balaguer de Irujo per l'apprensione d'abito all'Ordine militare di Santiago nel 1831.

[467] AGA, (10) 54/13671, cc. n.n., dalla lettera da Madrid del segretario di Stato Pedro Pidal del 14 maggio 1850.

gretario della legazione spagnola in Piemonte fin dal 25 aprile 1848[468] e promosso a *chargé d'affaires*, poi, dall'ottobre del 1850, al conte de la Vega del Pozo, marchese de los Llanos, in veste di inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso il regno di Sardegna e il granducato di Toscana. La supervisione su tutto ciò che riguardava le coste tirreniche, incluse quelle toscane, spettava invece al console di Genova. È evidente che, ciò nonostante, pur in presenza di questa formale subalternità gerarchica, il più importante e, di fatto, unico rappresentante spagnolo presente in Toscana divenne il console di stanza a Livorno[469]. Per di più, il 19 giugno del 1853, a seguito della morte del console d'Austria che era stato fino a quel momento responsabile anche del consolato di Parma, l'ufficio di console generale per il reale Infante duca di Parma fu affidato a Balaguer e, come tale, fu riconosciuto dal governatore civile di Livorno[470].

I costi della neo-istituita legazione di Spagna per Parma e Firenze[471] parvero ben presto troppo alti per giustificarne il mantenimento e ne determinarono la soppressione fin dal 1857 e la destinazione del ministro plenipotenziario Gerardo de Souza a Costantinopoli, alla quale giurisdizione, fu poi aggiunta anche Roma dal 1861[472]. Nel luglio del 1858, la sovrana di Spagna dispose la missione di un nuovo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Corte sabauda, responsabile anche per quella di Firenze, ma residente a Torino. A Balaguer fu, invece, conferito l'obbligo di informare su tutto ciò che fosse accaduto in Toscana tramite una puntuale e costante corrispondenza[473].

[468] AGA, (10) 54/13668, cc. n.n.

[469] AMAE, *CEL,* H1932, lettera del console Balaguer del 21 febbraio 1850. Si dava notizia dell'imbarco del ministro spagnolo residente a Firenze, già rimosso dall'incarico, e dello stoccaggio presso il consolato labronico di tre casse contenenti l'archivio della soppressa legazione.

[470] *Ibid.,* ins. 20, il console Balaguer al primo segretario di Stato, Livorno, li 19 giugno 1853.

[471] In AGA, (10) 54/13683, ins. n.n., si conserva notizia della presa di servizio del cavaliere Luis Carlo de Onis in qualità di *chargé des affaires* in detta legazione, mentre in AMAE, *P-PE, Italia (1838-1860), Toscana,* H2529, cc. n.n., dispaccio reale di avallo dei costi straordinari affrontati, in data 21 ottobre 1853.

[472] AMAE, *CEL,* H1933, cc. n.n., il console Balaguer confermava la spedizione di cinque casse contenenti l'archivio delle soppresse legazioni di Parma e di Firenze a Torino, per tramite del viceconsole spagnolo a Genova, da Livorno, li 7 novembre 1857. Informazioni utili sulla carriera e il ruolo che Gerardo de Souza svolse negli anni seguenti in A. Albònico, *La mobilitazione legittimista contro il Regno d'Italia: la Spagna e il brigantaggio meridionale postunitario,* Milano, Giuffrè, 1979, in particolare p. 34.

[473] AGA, (10) 54/13685, cc. n.n., lettera del 5 luglio 1858 con la quale si comunica la notizia al console di Spagna a Livorno. A Torino furono inviate anche le cinque casse contenenti

Balaguer, coadiuvato dal cancelliere e poi viceconsole Bartolomè Barela[474], inviava regolarmente accurate annotazioni sui prezzi delle imposte esatte presso il porto franco labronico su merci e imbarcazioni, sui costi dei generi di sussistenza, sulle eventuali modifiche alle rotte di navigazione conseguenti ad interventi di ampliamento della rada del porto (come avvenne nel caso dei lavori promossi nel 1853)[475] e sul rischio di epidemie o di altre emergenze sanitaria[476]. Inoltre, seguendo le istruzioni sovrane impartite a tutto il corpo consolare spagnolo il 24 dicembre 1849, manteneva un registro degli spagnoli che si immatricolavano presso il consolato e, soprattutto, redigeva puntuali relazioni sullo stato del commercio e della navigazione esistente tra il porto labronico e gli scali di Spagna. Sulla base di questi rapporti, appare piuttosto evidente che gli interessi di natura economica e commerciale esistenti tra il granducato di Toscana e la Spagna non rivestissero un particolare rilievo né per il volume delle merci, né per il numero delle imbarcazioni mercantili che facevano scalo a Livorno nelle rotte da e per la Spagna. Così concludeva anche il console nel 1855, dopo il primo quinquennio di attente rilevazioni:

Por el resultado que ellos arrojan podrá vuestra excelencia comprender desde luego que no es de una grande importancia la balanza de comercio y navegación entre España y la Toscana para que su acción pueda influir sensiblemente en la mejora y fomento de nuestra agricultura, comercio y navegación, pues si bien el movimiento mercantil sostenido en este ultimo año, aunque siguiendo en general en menores proporciones que en los años precedentes, haya sido sin embargo más elevado, su valor en cuanto a la exportación de España con motivo de

la documentazione degli archivi delle legazioni spagnole a Parma ed a Firenze, imbarcate sul vapore Galileo, per il tragitto da Livorno a Genova, il 7 novembre del 1857, come riferito dal Balaguer stesso che si era occupato della gestione di quella delicata transazione.

[474] Bartolomè Varela (attestato anche come Barela) già esercitava la funzione di cancelliere presso il consolato spagnolo a Livorno fin dal 1851, ma era nato a Cadice il 15 maggio 1791 e, negoziante, si era trasferito a Livorno ove risiedeva stabilmente dal 1825 e vi aveva sposato la livornese Adelaide Tiribilli. Rimase in servizio fino al 4 gennaio del 1855, quando fu sospeso a seguito di una incresciosa sequela di errore, e sulla narrazione della quale ci soffermero più avanti. AMAE, *CEL,* H1932, lettera del console Balaguer del 3 febbraio 1855.

[475] *Ibid.*, ins. 16, il console Balaguer al primo segretario di Stato, da Livorno, li 12 aprile 1853, allegando tutte le indicazioni nautiche rispetto alle opere che sarebbero state realizzate sotto la direzione del francese Poiret, capo della Direzione di *Ponts et Chaussés*, nella rada del porto di Livorno affinché venissero rese note a tutte le imbarcazioni spagnole interessate.

[476] *Ibid.*, ins. 26, il console Balaguer informava il primo segretario di Stato, da Livorno, in data 1° di agosto 1854, come «el estado sanitario de esta ciudad no es por cierto el más satisfactorio» e, a fronte di allarmanti indizi che facevano presumere la comparsa di casi di colera, anche in diversi punti del granducato, se ne temeva un probabile «intenso desarrollo».

la falta absoluta en la cosecha del vino y escasa de los cereales que ha padecido todo este territorio en los últimos años, no es tampoco tan favorable esta causa pasajera para que ofrezca una expectativa mas lisonjera en lo venidero ya que la experiencia y el resultado de los años anteriores viene demostrando evidentemente que el cambio mercantil entre ambos países es de limitada condición, reduciéndose generalmente la exportación de España a vinos, cuando en este país es escasa o nula la cosecha, sardinas, plomos, una poca de espartería y algunos azucares y cafés que proceden la mayor parte de los depósitos de Genova y Marsella, recibiendo en cambio de la Toscana carbón vegetal, trapos, zumaque, potasa, aceite de linaza, mármoles y algún cáñamo de Bolonia, pues todos los demás artículos dependen de la eventualidad de las circunstancias y son comúnmente en pequeñas partidas como se echa de ver en las de las Duelas, puzolana, drogas, camas de hierro, y otros efectos de poco momento que van anotados y que solo figuran este año en los mencionados Estados[477].

Conclusioni analoghe sono possibili anche esaminando i dati relativi al movimento delle imbarcazioni mercantili nel porto labronico e al valore dell'import-export tra i due Paesi, tenendo conto che il valore crescente delle esportazioni attestato a metà degli anni Cinquanta risultò in buona misura gonfiato dalla crescita dei prezzi del vino e dei cereali e non da un accrescimento delle quantità vendute.

Nonostante i limiti evidenziati, per altro coerentemente allo scarso volume dei traffici spagnoli che oramai da tempo, per non dire almeno da un secolo e mezzo, caratterizzava lo scalo labronico, la corrispondenza del consolato spagnolo a Livorno manteneva soprattutto un rilievo di natura strategica in virtù delle notizie di natura politica. Balaguer riferì con precisione i fatti del «movimiento revolucionario, reprimido prontamente», del 30 giugno del 1857[478], gli avvenimenti più significativi dei convulsi mesi del 1859, la partenza del granduca da Firenze e la nascita del governo provvisorio dell'aprile di

[477] AMAE, *CEL,* H1932, «Resumen general de los estados de navegación y comercio con separación de buques españoles y extranjeros respectivos al año próximo pasado acompañados de una exposición del movimiento mercantil de España con este puerto en el año que ha espirado, en la forma determinada dalla real orden de 1849», dal console Balaguer in data 3 gennaio 1855.

[478] AMAE, *CEL,* H1933, dal console Balaguer al primo segretario di Stato della *Dirección política*, in data 1° luglio 1857. Il moto livornese del 1857 era stato organizzato da un gruppo di patrioti mazziniani congiuntamente all'operazione diretta da Carlo Pisacane con il previsto sbarco a Sapri. Cfr. G. Paolini, *Mazziniani, assolutisti e costituzionali nella Livorno di metà Ottocento: il moto del 30 giugno 1857*, in «Rassegna Storica Toscana», XLVIII (2002), pp. 87-106.

Tabella 3. *Registro degli spagnoli immatricolati presso il consolato spagnolo di Livorno al 1850*

Stato di famiglia	Nome e cognome	Nazionalità	Data di nascita	Ultimo domicilio in Spagna	Professione	Stato civile	Residenza in Toscana		Data d'immatricolazione
							Dal	Città	
Capofamiglia Moglie Figlio	Bartolomé Barela Adelaide Tiribilli Leopoldo	Cadice Livorno Livorno	15/05/1791 17/08/1826 20/09/1845	Cadice	Negoziante, esercita le funzioni di cancelliere del consolato	Sposato	1825	Livorno	Gennaio 1849
Capofamiglia Moglie Figlia	José Parades Fortunata Santoponte Giuseppa	Bagur (Tarragona) Livorno Livorno	11/03/1811 17/10/1823 19/11/1849	Barcellona	Commerciante	Sposato	1837	Livorno	Gennaio 1845
Capofamiglia Moglie 5 Figli	Salvador Palau Teresa de Casa Sophia Pedro, Pablo, Miguel, Carlota, Elvira	Genova Genova Livorno	18/01/1815 29/02/1821 Nati tra il 1840 e il 1848	?	Commerciante, figlio di spagnoli residenti in Genova	Sposato	1838	Livorno	Gennaio 1849
Capofamiglia Nipote Servitore	Angela Soler Magdalena Soler Sebastian Escudero	Mahon Mahon Mahon	19/12/1798 30/08/1804 02/09/1814	Madrid Madrid Madrid	Proprietaria terriera	Nubile Nubile Celibe	1848	Pisa	Gennaio 1849
	Hilario de Almaradi	Alicante	10/04/1820	Valencia	Frate cappuccino, fuggito dal convento in Roma ove si trovava, a causa dei moti risorgimentali	1849	Livorno	-	
	Salvador Rubio	Granada	29/03/1785	nessuna	Medico	Vedovo	1847	Livorno	Gennaio 1849

Dal registro del console Antonio María Balaguer de Irujo del 2 gennaio 1851, in AMAE, *CEL*, H1932, ins. 78.

Tabella 4. *Movimento mercantile spagnolo da e per Livorno, nel 1850*

Entrate					
Provenienza	N° imbarcazioni	Tonnellate	Equipaggio	Carico	Valori dichiarati (*reales de vellón*)
Barcellona	3	180	22	Zucchero, sardine salate, zavorra	245796
Villajoyosa (Valencia)	1	139	11	Sardine salate	91780
Noia (Galizia)	1	95	9	*Idem*	28834
Corcubion (Galizia)	1	70	8	*Idem*	45952
Blanes (Catalogna)	1	96	8	*Idem*	81859
La Habana (Cuba)	1	37	10	Zucchero	65095
Marsiglia	6	481	44	Zucchero, sardine salate, zavorra	277569
Cadaqués (Catalogna)	4	230	30	Zavorra	0
Palamós (Catalogna)	1	29	8	*Idem*	0
PortoVenere	1	49	7	*Idem*	0
Genova	17	956	132	Vino, lane, zavorra	46266
Nizza	3	123	22	Sardine e zavorra	58500
	40	2535	311		901651
Uscite					
Destinazione	N° imbarcazioni	Tonnellate	Equipaggio	Carico	Valori dichiarati (*reales de vellón*)
Barcellona	16	1276	123	Canapa, marmo e alabastro lavorato, cappelli di paglia, porcellane, potassio, sfoglie di stagno, pinoli, legno, barre di ferro, olio di lino	1590562
Palamós	6	360	49	Canapa, doghe di legno, barre di ferro, sfogli di stagno, spezie, olio di lino, barre e lamine di ferro	697260
Porto Mahon	4	168	28	Legno da costruzione, catrame, canapa, catene e ancore, carbone vegetale, piombo bianco, sommaco, doghe di legno	316474
Rosas	11	565	87	Canapa, panni, olio di lino, pinoli, acciaio	804869
Alicante	1	117	10	Lupini	46000
Gran Canaria	1	127	10	Marmi, canapa, olio comune, alabastro lavorato, cotoni	110078
Civitavecchia	1	46	7	Zavorre	0
Totale	40	2659	314		3565243

Osservazioni: la differenza rilevata tra le entrate e le uscite è da attribuirsi al fatto che, seppur il numero delle imbarcazioni tra arrivi e partenze resti invariato, non si tratta delle medesime navi. Infatti, tra le uscite figurano imbarcazioni approdate nel 1849 mentre alcune di quelle arrivate nel '50 erano rimaste in rada in attesa di imbarcare il carico.

Riepilogo delle imbarcazioni mercantili spagnole entrate e uscite dal porto di Livorno, con descrizione del carico, loro provenienza e destinazione, per l'anno 1850, come da resoconto del console Antonio María Balaguer de Irujo del 31 dicembre 1850, in AMAE, *CEL*, H1932, ins. 78.

Tabella 5. *Movimento mercantile straniero con il Regno di Spagna, da e per Livorno, nel 1850*

Entrate					
Bandiera	N° imbarcazioni	Tonnellate	Provenienza	Carico	Valori dichiarati (*reales de vellón*)
Sarda	2	279	Barcellona	Zucchero, piombo, Vino e cordami	265695
Toscana	22	2165	Barcellona	*Idem,* acquavite, noci, mandorle, caffè	1345461
Toscana	8	819	Almeria	Piombo, acquavite e cordami	524633
Toscana	9	967	Malaga	Vino, acciughe, cordami e zavorre	456040
Toscana	3	203	Tarragona	Vino e zavorre	9000
Inglese	1	313	Alicante	Zavorre	0
Toscana	1	120	Mahon	Zavorre	0
Totale	46	4866			2600829
Uscite					
Bandiera	N° imbarcazioni	Tonnellate	Destinazione	Carico	Valori dichiarati (*reales vellones*)
Inglese	10	1689	Cadice	Zavorre	0
Svedese	1	384	Cadice	*Idem*	0
Toscana	1	133	Cadice	Legno da costruzione	30000
Toscana	3	348	Cartagena	*Idem*	88500
Toscana	1	99	Tarragona	Doghe di legno e carbone vegetale	21700
Toscana	2	219	Mahon	Legno da costruzione e carbone vegetale	31410
Toscana	32	2542	Barcellona	Carbone vegetale, marmi e alabastro lavorato	457603
Inglese	1	228	Alicante	Zavorre	0
Inglese	2	748	TorreVieja	*Idem*	0
Totale	63	6390			629213

Riepilogo delle imbarcazioni mercantili straniere, provenienti o dirette al Regno di Spagna, entrate ed uscite dal porto di Livorno, con descrizione del carico, loro provenienza e destinazione, per l'anno 1850, come da resoconto del console Antonio María Balaguer de Irujo del 31 dicembre 1850, in AMAE, *CEL*, H1932, ins. 78.

Tabella 6. *Relazione sullo stato della navigazione tra Toscana e Spagna, a Livorno*

Anno	Movimento navi dirette verso la Spagna			Merci in uscita (tonnellate)	Movimento navi provenienti dalla Spagna			Merci in entrata (tonnellate)	Osservazioni
	Spagnole	Straniere	Totale		Spagnole	Straniere	Totale		
1849	-	-	76				81		
1850	40	63	103	+250	40	46	86	-65	
1851	29	82	111	+3358	29	38	68	-1342	
1852			90				84		
1853	28	65	93	-1380	34	58	92	+3932	
1854	56	81	137	+5154	52	55	107	-3820	
1855	29	63	92	-3806	32	58	90	-2083	
1856			109				75		
1857	39	175	214		43	96	139		
1858	42	195	237	+3869	44	44	88	-4744	
1859			125				89		
1860	20	138	158	-4296	24	41	65	-2830	
1861	42	111	153	+2296	43	34	77	+830	

Relazioni commerciali e marittime tra Toscana e Spagna. Elaborazione mia sulla base dei dati raccolti dai consoli spagnoli di stanza a Livorno conservati in AMAE, *CEL*, H1932, vari inserti.

Tabella 7. *Relazione sullo stato del commercio tra Toscana e Spagna*

Anno	Importazioni		Esportazioni		Osservazioni
	Merci dalla Toscana alla Spagna	Valore merci importate in Spagna (*reales de vellón*)	Merci dalla Spagna alla Toscana	Valore merci esportate dalla Spagna	
1849		2,149,847		2347,312	
1850	Carbone, canapa, panni e tele di cotone destinati al mercato americano	4,194,456	Piombo, zucchero, caffè, acquavite e vino da Malaga e da Barcellona	3502,480	Aumento delle importazioni dovuto agli effetti della riforma *de los aranceles*
1851	Canapa, panni, potassio, sebo e carbone	4,256,151	Zucchero, caffè, acquavite, piombo, vino	2378,955	La diminuzione delle esportazioni era attribuita alla crisi commerciale che aveva ridotto esponenzialmente la vendita in Toscana di zucchero e caffè.
1852		4492081		2719883	
1853		2806320		4935,649	La diminuzione delle importazioni tra il 1852 e il 1853 era giustificato dalla perdita del raccolto della canapa del bolognese, che ne aveva fatto crescere il prezzo da non renderlo più conveniente, in Spagna, rispetto a quella proveniente da Buenos Aires. Il sensibile e costante incremento delle esportazioni di questo periodo era attribuibile invece alla scarsità di vini e di cereali italiani, e ai conseguenti prezzi molto elevati di tali prodotti in Toscana, favorendo l'acquisto di quelli spagnoli.
1854		2832,360		6681,180	
1855	Carbone vegetale, panni, potassio, olio di lino, marmi e altre merci in piccole quantità	2530765	Acquavite e vini, sardine, piombo, cordami, zucchero e caffè dai depositi di Malaga e Barcellona o, più raramente, da Cuba	7872095	

(*continua*)

Anno	Importazioni		Esportazioni		Osservazioni
	Merci dalla Toscana alla Spagna	Valore merci importate in Spagna (*reales de vellón*)	Merci dalla Spagna alla Toscana	Valore merci esportate dalla Spagna	
1856		Non leggibile		8176820	
1857		23,757,200		9937,360	
1858	Canapa, carbone vegetale, panni, somacco, potassio, marmi, e piccole quantità di pinoli, ferro, spezie.	17996,500	Vini e acquavite; sardine; piombo; cordami; zucchero, cacao e caffè provenienti da Malaga, Barcellona o da Cuba	3981,300	L'incremento significativo delle importazioni era attribuito alla temporanea carestia dei raccolti cerealicoli. Il calo delle esportazioni era, invece, da spiegarsi con la produzione in grandi quantità, e a bassi costi, del vino locale e, quindi, il mancato acquisto di quello spagnolo.
1859		Non reperito		3,868,700	
1860	Carbone vegetale, panni, potassio, marmi e legno da costruzione, oltre a piccole quantità puntuali di pinoli, ferro e spezie provenienti dall'Egitto	7167,700	Acquavite, limitate quantità di vino comune e di Malaga, piombo, sardine, qualche cordame, poche quantità di merci provenienti da Cuba e Antille, o dal deposito di Barcellona	3,152,000	Si segnala la cessazione del commercio di canapa per il trasporto della quale si preferiva all'imbarco a Livorno l'utilizzo del trasporto ferroviario, più economico e rapido, che da quell'anno univa Bologna a Genova. Si suppone che il completamento della linea fino a Firenze renda di nuovo il trasporto da Livorno più conveniente. Da notarsi anche il declino dei vini spagnoli, divenuti impopolari e non competitivi con quelli locali.
1861		7,604,300		4,386,400	

Relazioni commerciali e marittime tra Toscana e Spagna. Elaborazione mia sulla base dei dati conservati in AMAE, *CEL*, H1932, vari inserti.

quell'anno[479], l'effettuarsi del voto per l'annessione della Toscana al Piemonte e la conseguente abolizione di dogane e passaporti per il movimento di merci e persone tra le provincie dell'Italia centrale[480].

Inizialmente, i timori assai diffusi in Spagna di un inasprimento delle imposte e degli aggravi fiscali vennero almeno in parte mitigati dal nuovo regolamento per la Sanità marittima della Toscana introdotto nell'agosto del 1859, che per le merci spagnole confermava le stesse tariffe precedentemente stabilite[481]. Ben presto però, il console cominciò a inviare notizie sempre più negative e di crescente preoccupazione, mentre l'iniziale entusiasmo della popolazione locale pareva trasformarsi, ai suoi occhi, in sentimenti di generale insoddisfazione per le iniziative intraprese dal nuovo governo. Gli effetti deleteri cominciarono a influire non solo da un punto di vista squisitamente politico[482], ma anche da quello economico, giacché i rapporti commerciali che intercorrevano con la Spagna, soprattutto rispetto ad alcune merci in particolare, parvero notevolmente compromessi:

Respecto a nuestro comercio con este País, y cuyos géneros principales de introducción son los coloniales, los licores, y las sardinas, no es tan notable el aumento que han tenido estos en los derechos de consumo por el interior, pues que por este puerto franco son siempre los mismos.

[479] AMAE, *CEL,* H1932, dal console Balaguer al primo segretario di Stato della *Dirección política*, in data 28 aprile 1859.

[480] *Ibid*., dal console Balaguer al primo segretario di Stato della *Dirección política*, da Livorno, in data 5 settembre e 2 ottobre 1859.

[481] *Ibid*., dal console Balaguer al primo segretario di Stato della *Dirección política*, da Livorno, in data 16 agosto 1859.

[482] «A medida que la idea de la independencia de Italia que se había acogido en Toscana con general entusiasmo, ha empezado a variar sobre la forma bajo la cual se constituiría, y que últimamente y con obstinación se ha fijado en la unión de este granducado al Piamonte; desde entonces ese entusiasmo ha sufrido serias modificaciones. Los que había halagado mucho un pacto federal, los que lisonjeaba un segundo reino de Etruria, con una nueva dinastía; y los que también veían con satisfacción que la Toscana conservando su completa autonomía, sus leyes leopoldinas; su libertad de comercio y su tradicional tolerancia política y religiosa, podría formar parte de un reino fuerte de la Italia, bajo el centro constitucional de Víctor Emanuele, ahora que conocen que todas las tendencias son para reducir la Toscana a una simple provincia del Piamonte; ahora hacen serias reflexiones; y si la natural timidez de estos pueblos, educados en la prosperidad, en la tranquilidad, y hasta en la molicie, no hubiese preponderado en la parte que se ha puesto en acción, la tranquilidad publica hubiera peligrado. Con todo ya se empieza a conocer una cierta alteración en el espíritu publico, sordamente trabajando por los partidarios de la casa de Savoia, por lo agentes franceses en el sentido de una restauración; y por los continuos manejos de la Inglaterra que pertinaz en suscitar enemigos a la Santa Sede por medio de la asociación bíblica estimula hasta las pasiones republicanas y demagógicas», in *ibid*., dal console Carlo Soler al primo segretario di Stato della Dirección política a Madrid, da Livorno, il 10 novembre 1859.

Lo que podría hacernos resentir notables perjuicios son los derechos impuestos a la extracción de la madera de construcción, que en el corriente año se ha exportado en cantidad relevante para nuestros arsenales de Cartagena y de Cádiz, y que para lo venidero prometía elevarse a mucho más[483].

Tra i temi che furono presi maggiormente a cuore da Balaguer, una volta assodato che la popolazione toscana «de índole tan poco guerrera por su educación y por sus costumbres» non appariva incline, a suo giudizio, a violente forme di resistenza contro l'ordine pubblico nemmeno a fronte di misure capaci di suscitare grande contrarietà generale[484], fu quello relativo alla situazione religiosa. Il console spagnolo, fortemente influenzato dalla posizione di Madrid che, seppur senza reale entusiasmo, né convinzione, si ergeva a baluardo della Santa Sede contro le ambizioni piemontesi su Roma[485], vaticinava addirittura una prossima guerra di religione che avrebbe scosso l'Italia intera, e che aveva nelle comunità protestanti toscane, appoggiate dagli inglesi, i promotori di una campagna contro il cattolicesimo:

No se echa de ver otra actividad que la de la propaganda publica y escandalosa protestante, sostenida por las autoridades y alimentada por los numerosos ingleses que han venido a pasar en Toscana el invierno, y si bien esta secta no logra afiliar mucha gente, porque domina el indiferentismo en materia de religión, en cambio malea y aún pervierte a los tivios católicos que se familiarisan con el pernicioso y falso principio de que todas las religiones son santas y buenas a parte lo que ellos llaman oligarquía clerical.
Así pues lo grave de la situación presente está en la guerra de religión, envuelta en la cuestión política. Detrás de Garibaldi y de la revolución ha habido en la Italia meridional una verdadera invasión de agentes y ministros protestantes, los cuales se dedican asiduamente y con el fanatismo y furor proprio de esta

[483] *Ibid*., dal console Carlo Soler al primo segretario di Stato della *Dirección política a Madrid*, da Livorno, il 26 novembre 1859.

[484] Tra gli episodi ricordati dal console spagnolo e che suscitarono maggior malcontento si annoveravano l'abolizione dell'Ordine di Santo Stefano, nonostante le assicurazioni in contrario date dal principe di Carignano, e l'introduzione di una leva militare obbligatoria di cinquemila uomini anziché, come in precedenza, di 1700. Cfr. *ibid*., lettere del console interino Soler al primo segretario di Stato della *Dirección política* a Madrid, da Livorno, in data 27 novembre 1859 e 14 marzo 1860.

[485] Su questi aspetti, vedasi I. M. Pascual Sastre, *La Italia del* Risorgimento *y la España del Sexenio democrático (1868-1874),* Madrid, CSIC, 2001 e M. Aglietti, *La Spagna e la questione romana: i pellegrinaggi carlisti a Roma (1876-1882),* in «Rassegna storica del Risorgimento», III (2002), pp. 381-406.

secta infernal a la corrupción más activa y funesta, inundando todo el país de folletos impíos y de biblias que difunden por todas partes con profusión.
En muchas ciudades han establecido escuelas, capillas y oratorios en donde predican públicamente, como lo hacen todas las noches en Liorna con grande aparato y ostentación las extravagancias y ridiculeces de ese culto nefando, entre cuyos dogmas especiales y predilecto entra su odio a la Virgen santísima y contra la cual vomitan las blasfemias más execrables.
Todos estos manejos del protestantismo, doloroso es decirlo, son apoyados y abiertamente favorecidos por el Gobierno sardo que trata por este medio de desmoralización, de minar el poder y acabar si pudiera con la influencia religiosa del sumo pontífice[486].

Le preoccupazioni di Balaguer rispetto alla presunta «prepotencia que se permite a los protestantes para descatolizar el país» proseguirono anche nei mesi successivi, evidenziando una innegabile parzialità, se non di vera e propria faziosità, nella interpretazione degli avvenimenti trattati nella propria corrispondenza con Madrid. La realtà dei fatti indicava piuttosto il tentativo degli organi di governo di Livorno e di Pisa di placare i disordini e le manifestazioni d'intolleranza popolare che si accesero, spesso con inaudita violenza, contro alcune forme d'espressione della libertà di coscienza[487]. Per altro, come dimostrano i carteggi consolari e diplomatici intercorsi tra Firenze e Londra, l'iniziativa di introdurre una «legge sulla libertà di coscienza e di culto, parificando i diritti politici e civili di tutti i cittadini qualunque sia la religione da essi professata» era stata promossa dal ministro dei culti toscano Vincenzo Salvagnoli, che ne aveva data notizia alla legazione britannica a Firenze solo per ottenere un più efficace intervento presso i ministri di culto anglicano delle città di Firenze e Livorno, i quali fino a quel momento non avevano risposto alle sollecitazioni, nell'auspicio di averne invece un proficuo coinvolgimento per la stesura della norma[488].

Nel corso del 1860, la Spagna richiese, e senza alcuna difficoltà ottenne, il rinnovo dell'*exequatur* del proprio console a Livorno[489]. Un

[486] AMAE, *CEL,* H1932, dal console Balaguer alla *Dirección política* a Madrid, da Livorno, il 26 novembre 1860.
[487] *Ibid*., inns.15 e 24, dal console Balaguer alla *Dirección política* a Madrid, da Livorno, in data rispettivamente 31 marzo e 21 maggio 1861.
[488] NA, *FO,* 170/89, ins.n.n., Ridolfi a Corbett, segretario della legazione britannica, Firenze, li 28 luglio 1859.
[489] AGA, (10) 54/13693, cc. n.n.

passaggio tutt'altro che scontato tenendo conto che il regno di Spagna avrebbe riconosciuto ufficialmente quello italiano solo nel 1911.

Il consolato spagnolo, affidato ad Antonio de Dominé a partire dal 1864, fu però declassato a consolato di seconda classe con ordine reale del 27 settembre del 1866, e la conseguente riduzione delle spese di rappresentanza e del contributo statale per le spese ordinarie[490].

Consolidatosi il regno d'Italia, Madrid ridimensionava evidentemente l'importanza, e il corrispondente investimento economico, da riconoscere allo scalo labronico.

Tabella 8. *Consolati spagnoli a Livorno*

1658-1676	Antonio Borgi
1677-1717	Andrés de Silva
1718-1771	Odoardo de Silva
1771-1802	Manuel de Silva (viceconsoli Lorenzo Gibert a Livorno e Fortunato Mazzari a Portoferraio)
1802-1803	Juan Bautista Virio
1803-1808	Juan Ventura Bouligny
1811-1814	José Martínez
1815-1822	Juan Ventura Bouligny
1822-1823	Mariano Torrente
1826	José Filiberto Rostán (viceconsole Vicente Bracci)
1827-1828	Juan Evangelista de Erro (viceconsole Vicente Bracci)
1829-1832	Pio Gomez de Ayala (viceconsole Vicente Bracci)
1833-1834	N. Badan (console interino, ma viceconsole, senza dotazione)
1835	Lorenzo Abascal (N. Badan viceconsole, senza dotazione)
1836	Juan Gavarron (N. Badan viceconsole, senza dotazione)
1837-1838	José Valeriano Gómez
1839	Santiago Aldama
1840-1845 1847-1848	José Valeriano Gómez (nel periodo 1844-45 è console generale)
1849-1864	Antonio María Balaguer de Irujo

Dati tratti da differenti fonti d'archivio e a stampa. Particolarmente utili sono state le pubblicazioni annuali: «Kalendario manual e guía de forasteros en Madrid», «Guía patriótica de España», «Guía política de las Españas», «Guía de forasteros en Madrid», «Guía política y militar».

[490] AMAE, *CEL,* H1932, ins. 49, il console Antonio de Dominè confermava la ricezione del *real orden* del 27 settembre con il quale la regina di Spagna dichiarava di seconda classe il consolato di Livorno. Il console avrebbe proseguito il proprio ufficio con uno stipendio pari a 1800 scudi annuali, oltre all'assegnamento di 1200 scudi per le spese di rappresentanza e altri 600 scudi per le spese ordinarie. Da Livorno, in data 24 ottobre 1866.

Parte Seconda

PERCORSI PROFESSIONALI E DINAMICHE DI NAZIONALIZZAZIONE

Capitolo 5

IL CONSOLE DI PROFESSIONE

L'organizzazione e il progressivo potenziamento di una amministrazione pubblica che fosse funzionale alla affermazione di uno Stato dotato di una azione di controllo più efficace su nuovi e più estesi ambiti[491], contemplò anche l'avvio di un vero e proprio funzionariato consolare. I consoli non furono però trasformati in ministri, bensì in «impiegati del re, stabiliti con patente di sua maestà», come precisava – tra gli altri – la Segreteria di Stato degli affari esteri del Regno sabaudo nel 1814[492]. Questo processo di burocratizzazione dell'ufficio rispondeva alla riflessione condotta negli ultimi decenni del Settecento dagli Stati dell'Europa occidentale e favorì l'affermarsi di pratiche comuni e condivise[493].

In un contesto in cui erano ancora rari percorsi di formazione specializzati e volti alla creazione di un corpo professionale vero e proprio, i requisiti della competenza e della nazionalità divennero poco a poco essenziali per poter aspirare a rivestire la carica. Allo stesso tempo, l'elevato grado di variabilità tra le diverse realtà statuali e gli ordi-

[491] Così, solo per ricordare i testi più importanti, si rimanda a J. Goldthorpe, *On the service class, its formation and future*, in *Social class and the division of labour*, a cura di A. Giddens - G. Mackenzie, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, e *Histoire de la fonction publique*, a cura di M. Pinet, Paris, Librairie de France, 1993, in tre volumi. Sul caso toscano, cfr. L. Mannori, *Stato e amministrazione nel Granducato preunitario,* in «Rassegna Storica Toscana», II (2003), numero monografico, e A. Chiavistelli, *La contraddittoria affermazione dello "Stato amministrativo" nella Toscana della Restaurazione,* in «Storia, amministrazione, Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'amministrazione», XII (2004), pp. 125-177 e, in forma ampliata, in Id., *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849,* Roma, Carocci, 2006.

[492] «Osservazioni del console Luigi Spagnolini sovra li consoli, estratte dai giuspubblicisti più esatti, dalle ordinanze di Marina, d'Inghilterra, e Francia, e dalle consuetudini, quali possono servire di norma per lo stabilimento dei medesimi», inviate, da Livorno, al primo segretario di Stato degli affari esteri, conte di Vallesa in data 18 novembre 1814, in ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, ins. 10, cc. n.n. e riportato integralmente nella sezione documentaria, n. 17.

[493] Si riportano, a tal scopo, alcune delle raccolte più interessanti condotte dagli stessi uffici consolari sui sistemi in uso in altri Stati europei. In questo senso, tra gli altri, anche il «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», redatto dal console inglese a Roma il 12 gennaio 1857, in NA, *FO*, 170/82, ins. n.n. e riportato nella terza sezione, al documento n.4.

namenti normativi rimase una costante per buona parte della prima metà del secolo XIX ma, come dimostra una osservazione condotta in termini comparativi, pur nell'impossibilità di ricondurre l'eterogenea casistica a unità, è facile evidenziare alcune linee costanti e, in ampi termini, condivise dai sistemi consolari nazionali vigenti.

Il mestiere del console andò lentamente assumendo caratteristiche professionali proprie e distintive. Negli Stati ove si annoverava una più antica tradizione dell'istituto, gli interventi volti a disciplinarlo furono più precoci. Questo fu il caso del Senato della repubblica di Venezia che, con decreto del 21 settembre 1786, approvò il Codice per la Marina mercantile veneta col quale disciplinò minuziosamente, in un titolo apposito composto da ben trentaquattro articoli, quella «antichissima istituzione», «quelle pubbliche figure la di cui principale ispezione si è di vegliar sul commercio, e di proteggere i sudditi che lo esercitano in que' domini dove i consoli stessi vengano ammessi»[494]. Altrove, l'iniziativa venne presa più tardivamente ma adottando modelli più innovativi e avanzati, come il regno di Sardegna che, tra il 1835 e il 1839, dispose una serie di regolamenti volti a disciplinare il personale delle legazioni, anche istituendo nuove professionalità[495]. Lo Stato pontificio, nello stesso periodo, distingueva già gli «ufficiali» consolari in cinque diversi ranghi, gerarchicamente ordinati, ossia: il console generale, il console, il viceconsole, l'agente consolare e il cancelliere del consolato[496]. I consoli erano subordinati ai funzionari del servizio diplomatico così come, «in a certain sense», i consoli papali lo erano ai nunzi, agli internunzi e ai *chargés d'affaires* residenti nei Paesi di loro residenza. Nonostante ciò, permaneva una separazione netta tra il servizio consolare e quello diplomatico al punto che, ancora nel caso dell'ordinamento pontificio, anziché rimandare a possibili analogie

[494] *Codice per la Veneta Mercantile Marina approvato dal decreto dell'eccellentissimo Senato, 21 settembre 1786,* Venezia, per i figli di Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1786, pp. 118-132.

[495] Si ricordi, almeno, la *Provvisione con la quale Sua Maestà crea l'impiego di secondo segretario di legazione,* pubblicata a Torino, il 19 novembre 1839, su ordine di Carlo Alberto di Savoia. Il regolamento per le legazioni, emanato contemporaneamente all'altro regolamento per il servizio interno del ministero degli esteri, era stato pubblicato il 28 maggio 1835. L'aspetto interessante è che questi nuovi regolamenti attrassero subito l'attenzione di altri Stati europei, come la Spagna, che provvide a farne una copia tradotta, e dove questi documenti si sono reperiti, cfr. AGA, (10) 54/13690, «Papeles que se refieren a la carrera diplomatica italiana», cc. n.n. Il fascicolo conteneva anche documenti relativi alla carriera diplomatica toscana.

[496] «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», cit., cc. 1-2.

con il servizio diplomatico, si faceva piuttosto riferimento all'organizzazione della Marina papale, riconoscendo al console generale il grado del maggiore di Marina, al console quello di capitano, al viceconsole quello di luogotenente o – in caso di grazia speciale – quello di capitano, mentre agli agenti consolari e ai cancellieri quello di sotto-tenente. Nel granducato di Toscana, invece, non si attribuiva ai consoli esteri alcun grado onorifico, tanto meno quello di ufficiale di Marina, così come si escludeva categoricamente che, «essendo sempre stati considerati per meri agenti di commercio» e non ministri pubblici, venisse loro «mai riconosciuta alcuna qualità propriamente militare», né alcun «privilegio di foro militare», bensì – sia in materia di cause criminali, sia civili – restavano soggetti ai tribunali ordinari al pari di tutti gli altri stranieri, salvo ovviamente «qualche convenienza e riguardo»[497].

Per offrire un quadro il più possibile completo dell'evoluzione della professione consolare e nel tentativo di enucleare caratteri comuni esistenti a dispetto dell'estrema variabilità registrata tra caso e caso, sono stati individuati alcuni momenti ricorrenti dell'esperienza consolare rispetto ai quali si sono condotte verifiche puntuali sulla base della documentazione relativa a ordinamenti giuridici diversi al fine di evidenziare le più significative analogie e differenze.

1. PATENTI E ISTRUZIONI: DOVERI E INCOMBENZE DEL CONSOLE

Le formule utilizzate nelle patenti con le quali gli Stati provvedevano alla nomina e all'attribuzione dei compiti al console paiono seguire una traccia comune e di poco difforme. L'ufficio aveva tra i propri impegni principali quello di assistere i connazionali, commercianti, naviganti o proprietari di bastimenti che fossero, e di raccogliere notizie in materia di sanità. Su questa base, vi erano infinite varianti possibili dovute alle specificità del luogo di destinazione, alle qualità del soggetto investito e alle occorrenze *pro tempore* espresse dallo Stato che affidava l'incarico consolare.

Nella patente del Magistrato dei Savi alla Mercanzia di Venezia che assegnava l'incarico dell'ufficio consolare in Livorno a Giovanni

[497] ASFi, *SMAE*, 2997, ins. n.n., dalle relazioni redatte in materia di consoli esteri dell'auditore militare residente a Firenze, Giovanni Virgili, in data 29 aprile 1823, e dell'auditore del Governo di Livorno, Giovanni Falconcini, in data 23 maggio 1823.

Sebastiano Bichi, in data 12 agosto 1717, vi era ad esempio un efficace elenco dei compiti conferiti:

> Esercitare la detta carica personalmente e non per via di sostituto, senza pubblico aggravio, oltre l'obbligo in consonanza delle sue commissioni di eseguire tutti l'incarichi che secondo l'occasione de' tempi gli saranno dati dal Magistrato nostro e da' pubblici rappresentanti ancora, dovendo pure rassegnare al Magistrato l'informazioni e requisiti di quelle persone che potessero occorrere in altre parti del consolato per agenti, viceconsoli o sostituti, per dovere eseguire in tal proposito quanto dal Magistrato nostro gli sarà prescritto[498].

Di poco diversa, ma senz'altro più sintetica, la patente del 13 luglio del 1754 con la quale la Serenissima incaricava Francesco Bichi, figlio del precedente, del consolato labronico con la missione di risiedere «in detta città, ed in consonanza delle commissioni ed ordini che gli furono o gli fossero in seguito rilasciati dal Magistrato de' V Savii, e da' pubblici rappresentanti, accudisca agli affari nostri e sudditi nostri e singolarmente alle cose commercievoli, prestando agli affari e sudditi predetti ogni possibile assistenza e favore»[499].

A giudicare dalla patente del 31 marzo 1736 per il console inglese, Burrington Goldsworthy, Giorgio II assegnava invece solo brevi e succinte istruzioni ai propri rappresentanti consolari. Si limitava, infatti, a indicare:

> Essendo che sia stato reputato espediente che nel porto e città di Livorno, nel ducato del granduca di Toscana, sia destinato qualche uomo di probità il quale communemente provveda agli affari de' nostri sudditi che ivi in detto luogo dimorino o pure approdino per causa della mercatura e faccia l'ufficio di console[500].

Una formula che appare quanto meno reticente rispetto agli assai più ampi compiti cui i consoli inglesi dovevano rispondere e dei qua-

[498] Copia di questa patente è reperibile in ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 2 e si evince che il primo incarico, di durata quinquennale, era stato conferito al Bichi il 10 dicembre 1699, poi rinnovato il 21 febbraio 1714.

[499] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 17, «Ottobre 1754. Spedizione del console di Venezia in Livorno per Francesco Bichi. Approvata da sua maestà imperiale con dispaccio de' 14 ottobre 1754».

[500] *Ibid.*, cc. n.n. La patente, redatta in latino, era allegata al fascicolo tradotta in italiano. La Segreteria di guerra accolse la supplica di ammissione e concesse la presa di possesso dell'ufficio consolare l'undici ottobre 1736.

li Goldsworthy, almeno a giudicare dalla lettera nella quale riferisce della propria presa di servizio, mostrava chiara consapevolezza, affermando di essere, in primo luogo, un attento informatore pronto a trasmettere «whatever intelligence I can think worth»[501]. La tutela degli interessi della Corona, nel caso del sistema consolare britannico, prevedeva infatti l'obbligo di prediligere gli affari nazionali su quelli privati che caratterizzavano le colonie mercantili stanziate all'estero e, da ciò, discendeva anche il valore strategico che la rete consolare assumeva nel diventare soprattutto un «intelligence network» capace di intercettare ogni tipo d'informazione utile alla madrepatria[502].

Le sette Province Unite, da canto loro, affidavano al console il compito di assistere e aiutare «i mercanti e loro fattori, e padroni di nave» appartenenti alla nazione olandese «in tutte le loro sopravenienti giuste occorrenze nelle quali potessero avere necessità del suo aiuto, consiglio, informazione, ed assistenza», nonché di assicurare una congrua «reparazione» in tutti quei casi nei quali si fosse verificata «qualche ingiustizia o impertinenza da quelli di Livorno, o dal Governo, o da qualche d'un altro delli abitanti». Le attività assegnate al console olandese non si esaurivano qui, ma prevedevano anche servizi informativi destinati al governo di Amsterdam dando «avviso, di tempo in tempo, e in tutte le occasioni, quel che sentirà esser d'importanza per il buon servizio del Paese», mentre erano del tutto escluse competenze di carattere politico[503]. Venezia invece rilevava più chiaramente il duplice compito affidato all'istituto consolare, l'uno attinente alla sfera politica e pubblica, l'altro alle attività economiche e di natura privata: «sicuri noi di ritraere dalla sua abilità e cognizione frutti corrispondenti non meno a' riguardi, sempre importanti, del pubblico servizio, che a quegli pure anco sempre gelosi del commercio»[504].

Tra le più complete e dettagliate, vi è la patente d'investitura del console del re di Prussia, datata 10 gennaio 1750, nella quale Federico

[501] NA, SP, 98/39, c. 4, lettera del console Burringhton Goldsworthy a Horace Walpole, da Livorno, li 15 ottobre 1736.

[502] Così anche J. Dickie, *The British Consul: Heir to a Great Tradition,* New York, Columbia University Press, 2008, pp. 9-11.

[503] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 4, patente di console Giovanni Francesco Bower, approvata in virtù di *exequatur* concesso dal granduca toscano in data 27 luglio 1734. Cfr. A. E. Kersten - B. van der Zwan, *The Dutch Consular Service: In the Interests of a Colonial and Commercial Nation,* in *Consular Affairs and Diplomacy,* cit., pp. 275-302 e, in particolare, p. 279.

[504] Copia della patente consolare in Livorno a Giovanni Sebastiano Bichi per la Repubblica di Venezia, decreto in data 12 agosto 1717, in ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 2.

Il assegnava a Henry Cristian Luytens molteplici attività di supporto per i propri connazionali e i loro commerci e gli ulteriori compiti che sarebbero stati definiti meglio in seguito rispondendo alle necessità del caso, per altro richiedendo al granduca di assecondare il lavoro del console al fine di veder riconosciuti pari poteri agli agenti toscani in Prussia, secondo un principio di reciprocità[505].

Più vicino al carattere tipico del servizio d'informazione, l'incarico assegnato dal governo di Algeri al proprio agente (e indicato come 'console' nelle carte del Ministero degli esteri fiorentino) di «agire in tutti gl'affari riguardanti ed appartenenti al governo e milizie nostre nella nominata città di Livorno»[506].

Le istruzioni della repubblica di Genova, affidate nel 1776 al console di stanza a Cadice, seguivano invece già un formulario abbastanza consolidato, di poco o nulla alterato dal mutare del luogo di destinazione. In primo luogo si chiarivano gli obblighi di rappresentanza nei confronti della propria nazione, tutelandone gli interessi, i diritti e i privilegi. In secondo luogo, si affidava al console il dovere di proteggere i sudditi genovesi, aiutandoli e prestando loro ogni assistenza e favore necessario, anche intervenendo per ricomporre le liti che potessero sopraggiungere con «l'esercizio di quella giurisdizione relativamente ad essi che è solita ed in regola», rimandando così a quanto di prassi e di regola in loco, senza ulteriori precisazioni. In terzo luogo, il console avrebbe informato il governo della Repubblica di tutte quelle «novità o fatti che possano interessare», indirizzandosi direttamente al doge e ai governatori genovesi, badando con grande scrupolo a farsi sempre consegnare tutte le scritture dell'ufficio consolare dal pro-

[505] «Sa majesté le roy de Prusse ayant trouvé bon de choisir un homme capable de faire les fonctions de son consul dans la ville de Livourne; elle déclare et constitue pour tel Henry Chretien Lutÿens [sic], habitant de cette ville là, l'autorisant de faire et d'exécuter ce que la dite majesté jugera a propos de lui ordonner de tems en tems touchant le commerce que ses sujets font a Livourne, ou ce dont il sera requis pas les dits sujets de sa majesté pour le bien, la sureté et l'avantage de leur trafic, de faire pour cet effet et présenter lettres, mémoires et instruments et d'en présenter a telles personnes et en tels endroits ou il conviendra, comme aussi d'en solliciter et recevoir la résolutions. Sa majesté priant et requérant sa majesté l'empereur des romains, grand duc de Toscane, de vouloir bien reconnaître le dit Lutÿens pour son consul de lui faire donner toute sorte d'aide et d'assistance dans les fonctions de sa change, comme aussi de le laisser jouir des immunités, privilèges, et prérogatives, dont les autres consuls des rois et républiques, amis et allies de sa dite majesté impériale jouissent en Livourne, ce que sa dite majesté le roy de Prusse ne manquera pas de reconnaître dans les occasions pareilles», *ibid.*, ins. 14.

[506] *Ibid.*, ins. 19, patente consolare per Chakti Demetrio Marcakcki conferita in Algeri il 6 giugno 1759.

prio predecessore e a conservare gelosamente l'archivio[507]. A giudizio dei consoli sardi, che dal 1815 assunsero la tutela anche dei genovesi divenuti sudditi sabaudi, la Repubblica ligure aveva accumulato un gran numero di regole e norme diverse senza riuscire ad affermarne nessuna in maniera efficace, col risultato che i genovesi erano ormai i naviganti più insubordinati in tutto il Mediterraneo, oltre a non riconoscere «altra divinità, né altro superiore temporale ed ecclesiastico che il loro proprio interesse», e ciò proprio dall'assenza di un univoco «codice o pubblica legge marittima, [di] una stabile osservanza nello spedire patenti di navigazione e nell'esiggere che inalterabili siano li ruoli; [di] istruzioni ai consoli ed agenti di sanità, capitani dei porti e simili, e [di] ordini rigorosi ai naviganti, con una tariffa generale ed inviolabile per la percezione dei diritti sopra li naviganti»[508].

Passando alle patenti consolari toscane, il granduca Pietro Leopoldo ricercava «fedeltà, zelo, abilità ed esperienza in materia di commercio», caratteri che spesso coincidevano in soggetti che rivestivano già l'incarico per la Corona imperiale. Si instaurò così un circuito virtuoso, almeno in un primo periodo, tra i due Paesi in vista della formazione di un corpo consolare quasi intercambiabile, capace e affidabile[509]. Il legame con l'Impero venne gradualmente meno solo a partire dai primi decenni dell'Ottocento, a fronte dell'intensificarsi dei conflitti d'interesse commerciali tra le due nazioni e, quando si nominava un console granducale in una località ove risiedeva un console imperiale, si provvide sempre a verificare quali fossero le prerogative riconosciute all'austriaco per eventualmente contrattare condizioni più favorevoli per il toscano. Così, per la stesura della patente del proconsole toscano in Sicilia che si sarebbe insediato a Palermo alla fine dell'estate del 1840, l'ambasciatore austriaco a Napoli, Adam Lebzelter, raccomandava al ministro Fossombroni di indicare con chiarezza che, nel granducato, contrariamente a quanto vigente a Vienna, l'autorità di nomina dei viceconsoli non era esclusiva prerogativa della Corte bensì conferita direttamente ai consoli. In caso contrario il sovrano napoletano non avrebbe mai riconosciuto le eventuali

[507] ASGe, *GM,* 11, cc. n.n., «Istruzione per il nuovo console di Cadice», agosto 1776.

[508] Dalla lettera del console sardo Luigi Spagnolini alla Segreteria di Stato per gli affari esteri e di marina a Torino, da Livorno, il 4 luglio 1815, in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n.

[509] ASGe, *GM*, 12, cc. n.n., patente di nomina del console Giuseppe Lorenzo barone di Brentano de' Cimaroli, con destino presso la repubblica di Genova in sostituzione del recentemente defunto Cosimo Conti, data in Pisa il 27 febbraio 1789.

nomine effettuate dal console toscano, con i conseguenti problemi che si lasciavano immaginare[510].

Quanto all'istituto consolare austriaco, negli anni Quaranta dell'Ottocento fu dotato di un *corpus* normativo in materia consolare del tutto nuovo[511], a partire dalla «Istruzione d'ufficio per l'imperiale e regio consolato generale in Livorno», redatta il 29 novembre del 1842 e inviata all'ufficio del console generale di stanza nella città labronica. Vi si indicavano anzitutto gli uffici superiori ai quali il console avrebbe dovuto rivolgersi e collocati a Vienna, a Trieste o a Firenze secondo le competenze di ciascuno. Si collocava così l'ufficio consolare all'interno di un preciso sistema gerarchico amministrativo nel quale le diverse questioni trattate, di natura anzitutto commerciale, ma anche di marina e di politica estera, trovavano un proprio referente specifico. Quanto, ad esempio, ai rapporti con il governo toscano, si lasciava il console libero di rivolgersi alle autorità locali di Livorno e, qualora non ne fossero sortiti i risultati sperati, la successiva trattativa passava all'esclusiva pertinenza della legazione imperiale presente a Firenze, proibendo categoricamente l'uso – invece assai diffuso per i consoli esteri per tutto il secolo XVIII – di ricorrere al Ministero fiorentino anche a prescindere dall'aver o meno previamente consultato l'ambasciatore residente o, persino, il governatore labronico. I compiti affidati al console austriaco a Livorno erano quelli consueti: proteggere e assistere i connazionali e le loro attività di commercio e navigazione; emettere certificati, passaporti, passavanti e tutti gli altri documenti necessari ai navigli mercantili in arrivo e partenza dal porto, indicando i cambiamenti avvenuti rispetto alla rotta prevista, al carico e alla composizione degli equipaggi; assicurarsi che il capitano

[510] ASFi, *SMAE*, 1381, prot. 313, ins. 14, lettera del 29 settembre 1840 dal ministro plenipotenziario austriaco a Napoli, il conte Lebzelter, al ministro Fossombroni a Firenze. Si informava Fossombroni anche di precisare nella patente che trattavasi della nomina del proconsole generale per la Sicilia, e non per la sola città di Palermo, o la di lui attività giurisdizionale sarebbe stata limitata a quella città e non a tutti i porti del Regno delle Due Sicilie come, invece, si pretendeva.

[511] La rivoluzione del Quarantotto portò a sostanziali riforme costituzionali ed alla creazione dei dicasteri, in particolare dopo il 1849 gli affari consolari furono posti in carica al Ministero del commercio e vi restarono fino al 1853 quando, le sedi poste nell'Impero ottomano e in Grecia passarono al Ministro degli esteri. Nel 1850, invece, l'imperatore Francesco Giuseppe provvide all'organizzazione dei consolati austriaci in America. R. Agstener, *Austria (-Hungary and its Consulates,* cit., pp. 26-27 e Id., *Les services consulaires autrichiens (austro-hongrois) entre 1800 et 1914,* in J. Ulbert - L. Prijac (Hg.), *Consuls et services consulaires au XIX^e siécle*, Hamburg, 2010, pp. 175-190.

o il direttore del naviglio fossero sudditi austriaci e garantire il rimpatrio di coloro che ne potessero necessitare; esigere i diritti consolari dovuti in conformità alle tariffe prestabilite, dando annualmente nota delle somme esatte assieme alle spese postali sostenute (e per le quali aveva diritto a rimborso); esercitare le proprie prerogative quanto agli «affari di diritto civile, in affari criminali e di polizia» nel rispetto delle leggi locali. Il console aveva diritto a nominare un cancelliere, del cui operato però restava interamente responsabile e, se ritenuto utile, poteva proporre la nomina di agenti consolari non salariati, per i quali doveva garantire l'idoneità a svolgere i compiti loro affidati o, in caso contrario, destituirli. Inoltre, assegnava le istruzioni per l'adempimento degli affari del consolato ai propri subalterni. Al console austriaco era affidato anche il delicato incarico di raccogliere quelle informazioni che potessero essere di utilità alla madrepatria, in particolare su sanità, navigazione e traffici del porto, redigendo accurate relazioni, periodiche e straordinarie, da inviare a Trieste e a Vienna, suggerendo soluzioni per implementare il volume degli scambi con l'Impero, per ridurne le eventuali difficoltà e per assicurarne un costante incremento; ma anche di «prendere notizia offiziosa» sul conto dei sudditi austriaci che si trovassero nel distretto consolare e che non appartenevano al «ceto dei naviganti»[512].

Il regno di Sardegna provvide con qualche ritardo alla messa a punto di istruzioni per i propri consoli all'estero. Così, almeno, appare dalle continue richieste avanzate dai rappresentanti consolari che si susseguirono a Livorno a partire da Gregorio Mendes, giunto in città ai primi di ottobre del 1714[513]. Oltre cinquant'anni dopo, Antonio Rivarola lamentava ancora la mancanza di istruzioni da Torino e il vedersi costretto a regolarsi in maniera estemporanea o sull'esempio di quanto praticato dai propri colleghi[514]. Un primo

[512] «Istruzione d'ufficio per l'imperiale e regio consolato generale in Livorno», in ASPi, *CAU*, 89, ins. 9138, e conservato datato in *ibid*., 88, cc. n.n. Il testo di queste istruzioni è riportato al documento n.13.

[513] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., lettera di Gregorio Mendes, da Livorno, in data 2 ottobre 1714.

[514] Scriveva, infatti, Rivarola da Livorno, il 26 ottobre 1774, rispondendo al ministro per gli affari esteri piemontese e marchese d'Aigblanche il quale lo accusava di non aver ben compiuto il proprio compito: «Può l'eccellenza vostra degnarsi di rendermi la giustizia che merito, e credermi tanto lontano dal volermi esentare dalla subordinazione dovuta a codesto suo Dicasterio per la qualità di console e per tutti gli altri riflessi, quanto che con mia dei 25 luglio 1760, principio di questo mio impiego, chiesi all'allora signor cavaliere Ossorio una

regolamento fu introdotto il 26 dicembre del 1815, richiedendo ai consoli di inviare una relazione annuale sul Paese di residenza e, di lì a poco, si aggiunsero le «Istruzioni segrete» del 12 gennaio del 1816. Per la stesura delle «Istruzioni» si riprese in parte il modello usato nel secolo precedente, assegnando cioè compiti «segreti», conferiti singolarmente all'incaricato e validi solo in quella specifica missione. La riservatezza di queste disposizioni era salvaguardata con la pena della destituzione per chi ne avesse «permesso la lettura» a soggetti non autorizzati. Dall'altro canto, rispondendo all'opposta esigenza di introdurre regole uniformi, si adottava una medesima istruzione per tutti i nuovi consoli e da consegnarsi insieme alle patenti sovrane. Si trattava di tredici brevi articoli che disciplinavano le attività consolari dal momento dell'ottenimento dell'*exequatur*, raccomandando «ogni circospezione e prudenza» nei rapporti con le autorità locali e con tutti gli altri Paesi con i quali il console fosse entrato in contatto, e restando soggetto in materia civile e criminale alle leggi vigenti nello Stato ospite. Avrebbe dovuto far rispettare i diritti propri e dei bastimenti sabaudi – commerciali e da guerra – e le prerogative loro spettanti in pari misura a quanto assicurato alle nazioni più favorite, senza prendere formalmente alcuna decisione prima di averne informato la Segreteria di Stato per gli affari esteri a Torino, oltre che l'ambasciatore residente a Firenze[515].

Come si è visto, tra i compiti più comuni affidati dagli Stati ai propri consoli all'estero vi era quello di raccogliere informazioni e d'inviarle regolarmente in patria, spesso attraverso la compilazione di registri appositi o seguendo un formato prestabilito. Quest'attività poteva rappresentare un impegno tutt'altro che semplice o richiedere abilità particolari al punto che vi fu chi, come il console tosco-imperiale ad Alicante, si disse incapace di fare un rapporto sulla situazione economica

istruzione di come guidarmi, per uniformarmici, ed a lui non piacque forse d'esaudirmi; indi ne rinnovai l'istanza con altra mia degli 11 dicembre 1765 al già signor conte di Viry nell'occasione appunto che si dolse di avere io informata la Segreteria di guerra, e non lui di certo incontro accaduto in Bonifazio ad una delle gondole della porta di Sardegna, ed in replica egli pure m'impose solo di dovere a lui riferire su di esse gondole tutti gli incidenti che interessassero le Potenze estere, e soggiunse non potermi mandare un regolamento. Quindi, acciò che io possa eseguire perfettamente in tutto i voleri di vostra eccellenza, a cui mi vanto attaccato fin dall'anno 1747, permetta che ardisca supplicarla di onorarmene, o almeno prescrivermi quelle cose che vuole che io osservi», in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 66, cc. n.n.

[515] Le «Istruzioni segrete» del 1816, conservate in ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, cc. n.n., sono riportate anche al documento n.11.

spagnola come richiesto da Trieste «per esser un'opera che non basta tenere molta luce nel commercio, ma eziandio ancora essere bene instruito nelle dipendenze di Stato, come li imbasciattori, per sapere e tenere presente li trattati di pace, così generali, come particulari, che tiene questo monarca con nostra Corte»[516]. Si profilava, insomma, la necessità che l'ufficio consolare dovesse esser ricoperto da soggetti dotati di requisiti non acquisibili in virtù della conduzione di pur redditizie attività commerciali, ma piuttosto attraverso adeguati percorsi di formazione per molti versi affini alla carriera diplomatica o, per lo meno, a quella amministrativa. L'obbligo di annotare e trasmettere tutti i dati relativi alla navigazione ed al commercio dello Stato di destinazione, come previsto dall'imperiale Intendenza di commercio di Trieste fin dal 19 maggio 1756[517], divenne prassi comune con la prima metà dell'Ottocento, attestando peraltro un fenomeno di graduale omologazione sia rispetto alla tipologia delle informazioni da recuperare, sia alla modalità della loro rilevazione.

Ciò non significa che non vi fossero specificità o differenze.

Ai consoli pontifici era richiesta la redazione di registri annuali contenenti solo informazioni relative al servizio di tipo burocratico da loro espletato, mentre non erano tenuti a riferire in materie politiche, giuridiche, religiose o su altre caratteristiche del territorio di residenza[518]. Nel caso dei consoli sabaudi, invece, il regolamento del 26 dicembre 1815, poi ripreso nelle «Istruzioni segrete» del 1816, esigeva piuttosto l'invio alla Segreteria di Stato per gli affari esteri di elenchi nominativi, stilati annualmente, di coloro che, stabilitisi nel Paese di residenza del console, avessero voluto «conservare la loro qualità di

[516] ASTs, *IC,* 274, cc. 12r-14v, lettera di Giovanni Giacomo Bonechi, da Alicante, in data 3 dicembre 1763.

[517] Questo decreto, in virtù del quale i consoli imperiali dovevano inviare alla fine di ogni anno al dicastero del Commercio del litorale di Trieste lo stato del commercio dei porti di loro residenza e in quelli vicini quanto a «quei negozi che in qualunque conto e maniera influiscono nel commercio del littorale austriaco, con suggerire ogni volta quei mezzi e modi» giudicati «propri e efficaci» per accrescerlo (in ASTs, *IC*, 250, «Istruzioni consolari, 1756-1760», c. 1r), fu poi rafforzato con la risoluzione del 7 febbraio 1758 nella quale la sovrana Maria Teresa ingiungeva all'Intendenza di commercio di Trieste di istruire i consoli sulle coste di Ponente su come redigere correttamente tali relazioni (*ibid*., 272, «Acta consular», cc. 68r-69v). Nell'estate del 1761, parzialmente insoddisfatto dei risultati delle relazioni pervenute dai consoli imperiali, il consigliere dell'Intendenza del commercio triestino Giuseppe Pasquale Ricci mise a punto un nuovo modello d'istruzione commerciale da inoltrare ai consoli per la redazione dei rapporti annuali, *ibid.,* 273, cc. 310r-313v.

[518] «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», cit., c. 7.

suddito» del regno sardo, indicandone i «mezzi di sussistenza, le occupazioni e la condotta», oltre agli eventuali incarichi, civili o militari, rivestiti in loco[519]. Relazioni di diversa natura erano richieste da Torino su questioni specifiche, come nel giugno del 1823 quando i consoli sardi all'estero furono coinvolti per comprendere le «vere cause che incagliano l'incremento della Marina nazionale, che così belle speranze lasciava pochissimi anni addietro» e di redigere:

> nel più breve spazio di tempo possibile una ben precisa relazione sulle singole qualità dei vantaggi che da cotesto governo sono accordati alla propria bandiera ad esclusione delle altre in generale, distinguendo i favori particolari accordati per avventura a qualche bandiera di preferenza ad altre, sia in virtù di trattati speciali, sia in virtù di relazioni di amistà o di famiglia o altrimenti. Non occorre che io la prevenga che il di lei rapporto deve aggirarsi non solamente sulla differenza che passa nei diritti così detti di Marina, cioè a dire di ancoraggio, di stellaggio, di pilotaggio, di porto, di sanità o simili ma altresì in quelli di dogana, di polizia, od altri di qualunque specie essi siano, […]. Un parallelo dimostrativo tra ciò che paga un legno di una data portata coperto dalla bandiera di sua maestà e quello coperto dalla bandiera nazionale del luogo della di lei residenza, sarebbe assai utile[520].

Ancora, nell'ottobre del 1825, a beneficio della Segreteria per gli affari interni torinese, il console Cesare Spagnolini fu incaricato della raccolta di «tutte le nozioni le più positive» sul modo con cui il governo granducale recuperava «le informazioni sui bisogni dell'agricoltura e del commercio», di verificare se esistessero «camere o consigli, oppure accademie, o società particolari, oppure se le autorità distrettuali o commerciali ne sono incaricate esclusivamente», e di recuperare copia di tutti i regolamenti in materia[521].

[519] A Livorno, questa disposizione in base alla quale i sudditi sabaudi dimoranti in città e nelle sue adiacenze, desiderando mantenere la propria nazionalità sarda, avrebbero dovuto registrarsi presso la cancelleria del consolato, ebbe un certo successo e furono in molti a iscriversi. Per poter affiggere la notificazione all'ingresso del consolato per darne notizia ai propri connazionali, il governo toscano chiese però a Spagnolini di indicare non «sudditi sardi *domiciliati* in Livorno», bensì «*dimoranti* in Livorno», dato il significato che il primo termine aveva rispetto al diritto di acquisizione della cittadinanza toscana, cfr. ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n, lettere del console Spangolini al conte di Vallesa del 27 luglio e del 7 settembre 1816.

[520] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 16, cc. n.n, lettera dalla Segreteria di Stato per gli affari esteri ai consoli sardi all'estero, da Torino, 14 giugno 1823.

[521] *Ibid.*, lettera dal segreterio di Stato per gli affari esteri Della Torre al console Cesare Spagnolini a Livorno, Torino, ottobre 1825.

Rispetto ai consoli spagnoli, le istruzioni affidate loro a partire dalla metà del XVIII secolo definivano una funzione dedicata pressoché esclusivamente alla tutela e all'implementazione delle attività commerciali nazionali, nonché ad assicurare alla propria marina mercantile ed agli spagnoli che si dedicassero ai traffici la possibilità di usufruire di esenzioni ed altre franchigie godute e stabilite dai trattati e dalle prassi *in loco*, mentre restavano escluse attività che avessero un qualsivoglia carattere di natura politica[522]. Nel secolo successivo, però, le attribuzioni consolari parvero ampliarsi a nuove competenze. Con le disposizioni del 24 dicembre del 1849, si definì l'obbligo dell'invio dettagliato e regolare dei movimenti mercantili e navali, informazioni sulla situazione sanitaria, socio-politica, economica e su quant'altro fosse stato possibile conoscere del proprio luogo di residenza, oltre alla compilazione di registri nominativi dei sudditi spagnoli residenti nel territorio[523]. In seguito, al console di stanza a Livorno si riconobbe anche un compito di controllo sui movimenti degli esuli politici spagnoli, affidandogli l'incarico di ricevere il giuramento di fedeltà al sovrano, e di adesione alla vigente Costituzione monarchica, da parte di coloro che, reduci da uno dei tanti *motínes* e diversi esperimenti istituzionali susseguitisi nel corso del turbolento primo Ottocento spagnolo, decidessero di approfittare dell'amnistia per riabilitarsi e ottenere il passaporto per far ritorno in patria[524].

Vienna, confermando la necessità di elaborare e predisporre a livello centrale uno standard rigido e uniforme da mettere a disposizione dei consolati per la raccolta dei dati secondo un uso che si impose rapidamente in tutta Europa, e accelerando la burocratizzazione della

[522] J. Pradells Nadal, *Diplomacia y comercio,* cit., pp. 53-56.

[523] AMAE, *CEL,* H1932, come risulta dalla lettera del console Balaguer in data 3 gennaio 1855.

[524] Cfr. il giuramento prestato da Ignacio Dameto, discendente diretto dei conti di Perelada di Palma di Maiorca. Il Dameto, ex guardia reale, divenuto poi gentiluomo di Camera del conte di Montemolin, dichiarava di esser giunto prima a Modena ed essersi poi trasferito a Firenze, ove aveva vissuto per molti anni «separado de la política, como declara bajo su honor, y completamente ajeno á todas las intrigas, manejos, y conspiraciones que se han frraguado en este tiempo por los enemigos de la dinastia reinante de España. Que habiendo ya muerto en Trieste la causa a que se unió por los compromisos y errores que se siquieron a la muerte de don Fernando Septimo, cree haber llegado el momento, [...], en que [...] puede acogerse sin tacha alguna al generoso olvido que le ofrece el art. 3 del real decreto de amnistia general publicado en la gaceta del dia 2 de mayo del pasado año […]», in AMAE, *CEL,* H1932, ins. 26, il console Balaguer de Yrujo al primo segretario di Stato, da Livorno, in data 8 giugno 1861.

funzione, perfezionò e distribuì, nel 1850, un modello per la registrazione delle imbarcazioni in arrivo e in partenza dai porti del territorio di giurisdizione del console[525].

Non era infrequente che uno stesso soggetto fosse console per più nazioni, soprattutto quando serviva Stati di piccole dimensioni o in assenza di comunità mercantili numerose. Questa eventualità poteva verificarsi in caso di nazioni tra loro amiche, geograficamente prossime e accomunate da interessi comuni, o che fossero governate da principi e sovrani legati da vincoli di parentela. La Francia escluse, invece, espressamente questa possibilità con *l'ordonnance* del 1781 (all'art. 18, titolo I), una disposizione che fu generalmente rispettata seppur non senza eccezioni, come a Livorno. Qui, infatti, l'evenienza della doppia investitura consolare su uno stesso soggetto succedeva abbastanza spesso e Jean-Pierre de Bertellet, console per la nazione francese, ottenne l'*exequatur* per poter svolgere tale funzione anche per la Svezia e la Danimarca, così come il figlio Luigi Antonio fu console per la Francia e per l'Ordine di Malta[526]. Una analoga pratica si registrava anche tra i consoli sardi di stanza a Livorno: Paolo Baratti era stato insieme console sabaudo e di Malta, e così, forte dei precedenti, anche Luigi Spagnolini accettava l'incarico di agente consolare per il duca di Modena e Reggio, Francesco IV d'Asburgo-d'Este, certo che al mo-

[525] ASPi, *CAU*, 88, ins. «Diritti ed istruzioni consolari 1783-1847», cc. n.n., «Istruzione per gli imperiali e regi uffizi consolari austriaci nell'estero relativamente ai prospetti della navigazione austriaca ed estera nelle respettive girusidizioni», Trieste, 28 agosto 1850, esemplare a stampa. A dire il vero, la pratica di predisporre dei formulari prestampati da utilizzare per la raccolta delle informazioni era già piuttosto diffusa, come attestano alcuni manuali ad uso dei consoli che includevano spesso questo tipo di documenti, e a dimostrazione dell'elevato livello di burocratizzazione che la funzione consolare aveva raggiunto al tempo. Un esempio tra i più completi è rappresentato dal manuale francese A. J. H. De Clercq, *Formulaire à l'usage des consulats suivi d'un appendice contenant le tarif des chancelleries consulaires et les principales lois et ordonnances relatives aux consulats,* Paris, Guillaumin Libraires, 1848. De Clercq stesso, in apertura, specificava come fosse oramai giunto il momento di sostituire le fin troppe opere teoriche con altre, più pragmatiche, necessarie al concreto esercizio della funzione consolare: «L'institution des consulats a été l'objet de plusieurs ouvrages spéciaux, dans lesquels elle a été envisagée tantôt sous un point de vue historique, tantôt sous un point de vue théorique. Tous ces ouvrages sont dignes de l'attention des publicistes qui s'occupent de l'étude des relations internationales, mais ils laissent beaucoup à désirer à ceux que leurs fonctions appellent à mettre l'institution en pratique», in *ibid.,* p. V.

[526] A. Mézin, *Les Consuls de France au Siècle des Lumières (1715-1792),* cit., p. 13, ma soprattutto ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 6, ove si conserva il riconoscimento di Bertellet per la Corona di Francia nel luglio del 1731, per quella di Svezia nel giugno del 1747 e per la Danimarca nel luglio successiva (*ibid.,* ins. 11). Il figlio Luigi Antonio, invece, esercitò prima il consolato per l'Ordine di Malta, nel 1763 (*ibid.,* ins. 18) e poi quello francese, assunto nel settembre dello stesso anno (*ibid.,* ins. 6).

narca sabaudo non sarebbe dispiaciuto trattandosi, in fin dei conti, di un membro della famiglia sabauda (Francesco IV era infatti genero di Vittorio Emanuele I per averne sposata la figlia Maria Beatrice)[527].

Ben altra questione era quando si trovarono contemporaneamente due consoli per uno stesso Stato. È ciò che avvenne allo stesso Spagnolini nel momento in cui il regno di Sardegna annetté la repubblica di Genova a seguito del Congresso di Vienna, e l'ex console genovese a Livorno, Niccolò Casanova, si rifiutò di lasciare il proprio ruolo. Fu necessario un intervento da Torino volto a regolarizzare la situazione e, alla fine del 1815, il sovrano sabaudo determinò che in presenza di due consoli, uno sardo e uno genovese, «ragion vuole che il primo sia al secondo preferito, quando la sua condotta non gli abbia demeritato la grazia sovrana»[528]. Qualcosa di analogo accadde con l'unione del ducato di Lucca al granducato di Toscana, alla fine del 1847, ma in questo caso il governatore di Livorno informò della cessazione immediata dalle proprie funzioni tutti gli agenti consolari lucchesi all'estero e l'obbligo per i toscani di farsi consegnare al più presto tutte le «carte d'uffizio, dei sigilli, e di ogni altro oggetto attenente al ducale servizio lucchese». Solo alcuni dei soggetti impiegati nelle attività consolari del ducato furono trasferiti presso gli uffici consolari toscani, ma furono loro ridotte mansioni e rango e, per lo più, per quel breve lasso di tempo nel quale quale si conservò il sistema tariffario e i diritti consolari precedentemente vigenti per i bastimenti lucchesi e in vista di estendere a tutti i criteri stabiliti per la Marina mercantile toscana[529].

[527] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., il console Luigi Spagnolini al ministro degli affari esteri a Torino, il conte Vallesa, da Livorno, li 29 luglio 1814.

[528] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 16, cc. n.n., dalla Segretaria di Stato per gli affari esteri al console Luigi Spagnolini, Torino, 8 novembre 1815.

[529] Offre un esempio in tal senso quanto avvenne a Roma ove, il console generale di Toscana Francesco Pandolfini affidò a Gregorio Nocella, incaricato del consolato lucchese a Fiumicino, di «assumere le funzioni di cancelliere del consolato di Toscana» in tale scalo, col compito di «visare le sole carte di navigazione dei naviganti toscani e lucchesi, divenuti ora toscani», inviando ogni tre mesi al consolato generale il rapporto dei bastimenti toscani giunti in Fiumicino indicandone il nome del capitano, del bastimento, le caratteristiche dell'equipaggio in arrivo e in partenza, la portata. Avrebbe inoltre dovuto portare a conoscenza del consolato le «lagnanze dei naviganti toscani», ma solo il consolato avrebbe determinato quali determinazioni prendere. Quanto ai diritti da esigere ai bastimenti lucchesi, si precisava, si sarebbe dovuto mantenere il vecchio sistema (cioé basato sulla tonnellata indicata in ruolo) finché non fosse stato rinnovato espressamente e adottata la «stagliatura toscana» per tutti. Lettera di Pandolfini a Nocella in data 22 novembre 1847, in ASME, *ACG*, b. 19, ins. 21, «Il real governo di Livorno partecipa che per l'avvenuta riunione del ducato di Lucca alla Toscana cessano dalle loro funzioni gli agenti consolari lucchesi all'estero».

2. INSEGNE E SIMBOLI CONSOLARI

L'acquisizione da parte dell'istituto consolare di un profilo pubblico ben definito, e assimilabile a quello di un funzionario statale, favorì la messa a punto di apparati simbolici che fossero idonei a formalizzarne il ruolo e l'appartenenza nazionale.

In primo luogo, si regolamentò la pratica di affiggere sulla residenza consolare le insegne del sovrano e dello Stato estero per il quale si prestava servizio.

Quest'uso fu inizialmente avversato dai governi ospiti, ad eccezione che nella sola città di Marsiglia, nonostante fosse rivendicato come una prerogativa propria e inalienabile da parte di alcuni consoli, e in particolare da quelli di Francia e d'Inghilterra. In realtà, dietro il diritto di innalzare le insegne nazionali stavano anche ragioni di natura giurisdizionale e la rivendicazione di un ruolo, ufficiale e pubblico, per sé e per lo Stato che si rappresentava, tutt'altro che generalmente riconosciuto. Ne offrì una interessante interpretazione la *Junta de comercio y dependencias de estranjeros* spagnola quando, il 30 marzo 1744, così giustificava il divieto permanente per i consoli esteri di esporre le armi del proprio Stato sulla facciata delle sedi consolari insediate in terra di Spagna:

La introducción de semejante abuso fue desde el año de 1717, siendo el primero que usó de el en la Coruña y Barcelona el cónsul de su nación [francese], y a su ejemplo el de Inglaterra, reconociéndose de las mismas respuestas, que entonces dieron, que ninguno avía tenido aquel distintivo por cuya razón, y comunicación del ministro de Francia, se les privó de esta señal demostrativa de exención o privilegio, y sin embargo intenta ahora persuadir con la mayor eficacia que los cónsules son ministros, aunque inferiores, de sus soberanos y pueden tener las armas, […], sin que pueda servir de ejemplar el que alega de estar en posesión de tenerlas en Marsella los cónsules de España y los de las demás naciones, lo cual no se les ha permitido jamás en España, como está justificado de más de lo acordado en los capítulos de los tratados de paces, no les da la menor autoridad la cual está reducida a la que pertenece a ser un agente de los de su nación, según lo tiene vuestra majestad resuelto y declarado, con que solo sirven para instruir a los vasallos de sus soberanos que vienen a los puertos de España a sus comercios, tráficos y otras dependencias, y solicitan se les despache breve y sumariamente, y componer amistosamente y sin formalidad de juicio las controversias que entre si, o con los maestres de navíos, hubiere, pero con tal calidad que sino se ajustasen con su providencia pueden acudir a la justicia a quien pertenezca en sus respectivos territorios […]. De que se califica que semejantes sujetos ni son

ministros, ni tienen el menor titulo, ni razón para ser distinguidos con aquella insignias sin que haga fuerza los demás ejemplares que cita el embajador de tenerla en Francia los cónsules de España, y de las demás naciones[530].

Nel granducato di Toscana, in realtà, l'uso di affiggere sull'edificio consolare le insegne per lo Stato estero fu contrastato solo per un breve periodo al momento del passaggio del governo dai Medici ai Lorena. In particolare, la questione fu sollevata in occasione della presentazione delle patenti dei viceconsoli ammessi dal granduca Gian Gastone e in attesa del rinnovo dell'*exequatur* da parte di Francesco Stefano. Si precisò infatti come, fermo il rispetto delle «solite forme», da allora in avanti i consoli avrebbero dovuto astenersi dal porre le armi nazionali sull'edificio di propria residenza, trattandosi per altro di una distinzione «nuova e singolare in quella terra» e che non sarebbe stata tollerata dalla Reggenza «per la gelosia di non vederne sparso l'esempio in altre parti»[531]. Evidentemente, il tentativo del governo lorenese ebbe poco o nessun esito: tra le prime iniziative del console sardo Rivarola dopo aver ottenuto il riconoscimento granducale, tra la fine del 1759 e i primi del 1760, vi fu la richiesta di «un modello con i colori ben distinti» delle insegne sabaude da affiggere sopra la porta della propria residenza[532], mentre già alla fine degli anni Sessanta del secolo il governatore riferiva che, quale «sola distinzione che si permette loro in Livorno», i consoli esteri potessero innalzare sulla facciata delle loro case le armi dei propri sovrani, senza con ciò riconoscere agli edifici alcuna forma di immunità[533].

[530] AHN, *E,* 607, sc. 2, esp. 937.

[531] Così fu nel caso del viceconsole di Genova a Castiglion della Pescaia, Giovanni Paolo Camaiori, nominato in prima istanza dal console Giovanni Andrea Gavi il 28 maggio del 1714 e che, ottenne *exequatur* del proprio ufficio il 21 marzo 1740 firmato di pugno del principe di Craon e dell'Antinori, con l'espressa limitazione surriferita, ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 5 anche, *ibid*, ins. 28, ove il governatore Capponi tenta di intercedere presso il console genovese a Livorno, Gavi, di convincere il collega a Castiglione ad abbassare le armi della Repubblica ma, quest'ultimo, rispondeva di aver semplicemente seguito l'esempio dei propri predecessori. Alla morte di Giovanni Paolo Camaiori, il console Bartolomeo Domenico Gavi, figlio di Giovanni Andrea, nominò al suo posto Giuseppe Camaiori, figlio anch'egli del precedente viceconsole, in data 9 luglio 1755, cfr. ASGe, *GM*, 9, cc. n.n.

[532] Dalla lettera del console Antonio Rivarola, da Livorno, il 17 settembre 1760, in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n.

[533] Così riferiva il governatore di Livorno al conte di Rosemberg, in data 30 gennaio 1767, sull'uso dei consoli esteri di inalberare le armi del proprio sovrano: «Osservo primieramente che non da per tutto sono autorizzati i consoli a tenere inalberate le armi dei loro sovrani, ed in Livorno è stato introdotto questo stile senza che se ne sappia precisamente l'origine, e forse per dare un allettamento di più a quei negozianti forestieri a concorrervi mediante

All'arme restava comunque legata una qualche forma di rappresentanza ufficiale. In caso di guerra fra il proprio Stato e quello di residenza, infatti, il console avrebbe dovuto cessare le proprie funzioni e, quale segno palese dell'interruzione dei rapporti fra i due Paesi, abbassare le armi dalla facciata del consolato. Inoltre, in caso di esecuzione reale, cioè di pignoramento o altro tipo di sequestro da effettuarsi sui beni del debitore inadempiente, prima di eseguirlo, se a carico di un console, si inviava un aiutante del Governo per «far levare l'arme consolare e trasportarla in fortezza» mentre, se a carico di un forestiero, «è solito che non si arrestino nelle loro case […], ma si gravino nelle loro case e si catturino quando escano da quella del console»[534]. Solo nel 1790 il governatore di Livorno compì un arresto all'interno di un consolato, affermando come, da quel momento, le residenze consolari non avrebbero goduto più di alcuna franchigia, ma solo di certi «riguardi» ed esclusivamente se «combinabili col corso della giustizia»[535].

Da canto suo, la repubblica di Genova proibì proprio nel 1768 ai «nazionali e sudditi» che avessero svolto l'incarico consolare in nome di sovrani esteri «di alzare armi alle case di loro abitazione o in altro sito», a pena di non vedersi riconosciuti nella loro funzione[536].

La presa di possesso dell'ufficio da parte di un nuovo console rappresentava peraltro un evento ufficiale di primo piano nella città di destinazione, regolato da un cerimoniale apposito e minuziosamente disciplinato.

Nella Livorno degli anni della Restaurazione, una volta espletata la procedura di accreditamento presso il granduca, il console designato riceveva gli omaggi e la visita dei colleghi e delle autorità locali, e addirittura del governatore in persona qualora si trattasse di un console generale in rappresentanza di uno Stato privo di un ministro

tal distintivo onorifico che si concedeva al loro capo. Si è però sempre preteso che questo diritto di alzar l'arme sia un semplice onore, senza che dall'esistenza della medesima derivi alcun privilegio o esenzione, avendo sempre sostenuto che né il carattere di console esimerà la persona, né l'arme la casa dalle procedure di giustizia», ASLi, *G,* 963, cc. 156r-v. Cfr. anche ASFi, *SMAE*, 895, ins. 4, «Consoli esteri residenti in Livorno. Distinzioni loro accordate»

[534] ASLi, *G,* 958, c. 222r-223v-

[535] Dalle lettere dell'auditore Pierallini al ministro Serristori in merito all'arresto del conte Rocherolles, in data 8 ottobre 1790, in ASLi, *G,* 981, cc. 287r-288r e 13 ottobre, *ibid*., cc. 292r-v.

[536] ASGe, *GM*, 12, cc. n.n., «Notizie relative a' consoli e viceconsoli delle nazioni estere nella presente città e dominio», s.d. ma redatta tra il 1783 e i 1792.

residenti a Firenze. In caso di riunioni pubbliche, ricevimenti a Corte, occasioni e cerimonie laiche o religiose di rilievo e al cospetto del sovrano, ogni console aveva assegnato un proprio posto conformemente all'ordine gerarchico e all'etichetta stabilita per i propri ambasciatori e ministri esteri plenipotenziari o straordinari residenti a Firenze[537].

La formalizzazione di questi cerimoniali portò anche la necessità di dotare il console di una propria divisa. Molto spesso furono i consoli stessi che richiesero ai propri governi di esser dotati di una livrea specifica e inconfondibile da poter indossare.

Nei primi tempi, e per buona metà del Settecento, la sola uniforme non fu sufficiente ad affermare anche una diversa considerazione in termini di *status* e, come vedremo meglio nel capitolo successivo, il rango al quale si ambiva si otteneva solo col contemporaneo conferimento di un grado militare. È ciò che si evince con chiarezza dal caso del console di Genova in Portoferraio, Antonio Giobbe, che nell'estate del 1767 chiese di poter indossare una uniforme utile a essere immediatamente riconoscibile nel proprio ruolo da parte di tutti coloro che frequentavano il porto elbano. Il 5 luglio successivo, i governatori della Repubblica incaricavano la Giunta di Marina di elaborare e inviare al console un modello di divisa atta allo scopo, risultata poi essere una «uniforme bianca con mostre e bavarese». Di lì a poco, Giobbe implorava i governatori della Repubblica per il rilascio anche di un titolo di ufficiale «onde, munito di tale patente, non incontri difficoltà in Portoferraio la divisa suddetta» e, per ovviare al problema di indossare un abito che evidentemente pareva illegittimo su di un semplice console, gli fu conferito il grado di capitano delle milizie scelte[538]. Nell'agosto del 1779, fu il console toscano di stanza a Cagliari, Francesco Baille, ad avanzare supplica per il conferimento di una uniforme e di un titolo militare in analogia a quanto praticato

[537] Il console sardo Luigi Spagnolini da Livorno, al segretario di Stato per gli affari esteri a Torino, in data 15 novembre 1814. Spagnolini qui riferiva anche un episodio occorso durante il regno d'Etruria quando i consoli esteri furono invitati alla cerimonia del baciamano per omaggiare la regina di passaggio da Livorno. Il console sardo, chiamato al bacio della mano, preferì invece limitarsi a un inchino, «giacché quest'atto di sudditanza nel baciare la mano era solo dovuto ai propri rispettivi sovrani e tal cosa, eseguitasi nel modo suddetto, non venne disapprovata, anzi adottata per massima». ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n.

[538] Autorizzazione concessa ad Antonio Giobbe di vestire una uniforme secondo un modello fornito dalla Giunta della Marina in data 5 luglio 1767, e «Relazione dell'eccellentissima Giunta della Marina per Antonio Giobbe console in Portoferraio», cit. tutto in ASGe, *GM*, 11, cc. n.n.

dagli altri Stati nella stessa Livorno ove, come confermava anche il governatore, i consoli esteri avevano già tutti una propria uniforme e, per lo più, il grado di commissario ordinatore della Marina. La prima ipotesi per la realizzazione di una uniforme ufficiale da dare in dotazione ai consoli e viceconsoli toscani è, invece, assai più tarda, e fu stabilita solo con rescritto sovrano del 23 settembre 1791. Rimase immutata fino al 1825 quando, il governatore Garzoni Venturi, ritenne necessario variarne le caratteristiche a ragione della «meschinità e la mancanza di gusto» di quel primo modello contro l'eleganza delle divise adottate «modernamente» altrove. Tale «disaggradevole inferiorità nell'estrinseco degli agenti consolari toscani» era stata peraltro più volte segnalata dagli stessi consoli, «giacché troppo scomparivano di faccia agli altri nelle pubbliche cerimonie», una constatazione che rendeva urgente introdurre qualche variazione tanto più, aggiungeva il governatore, che il costo dell'uniforme era completamente a carico di chi la indossava, senza alcun onere per l'Erario granducale. Il Consiglio di Stato, e di seguito il granduca, approvarono senza alcuna riserva la proposta di Garzoni, salvo consentire a quegli agenti che non avessero voluto sobbarcarsi immediatamente la spesa del nuovo abito di poter utilizzare il vecchio ancora per qualche tempo[539]. Ulteriori modificazioni furono poi apportate nel settembre del 1841 dal granduca, mosso stavolta dall'intento di «porre in armonia con gli usi e le costumanze del tempo l'attual divisa»[540].

3. COMPENSI, ONORARI ED EMOLUMENTI

Quando previsto, il salario di base assegnato al console, al netto di altre somme dipendenti da servizi resi più o meno pertinenti all'ufficio, poteva variare di molto da Stato a Stato, da destinazione

[539] ASFi, *SMAE*, 1200, prot. 140, n.55, «Aprile 1826, consoli di Toscana all'estero. Nuova uniforme per uso dei medesimi». Si fa riferimento, in particolare, alla lettera del governatore Garzoni Venturi del 2 marzo 1825 al direttore del dipartimento di guerra, la relazione del consiglio di Stato a firma di Neri Corsini, Francesco Ciampini e Giovanbattista Nomi al sovrano del 22 aprile 1826 e al rescritto granducale del 27 aprile 1826.

[540] Risoluzione granducale delle modificazioni in data 18 settembre 1841, redatte a stampa il 24 settembre successivo e, il primo ottobre, inviate con circolare dal governatore di Livorno a tutti i consoli toscani all'estero per loro adeguamento, notizia in ASME, *ACG*, b. 13, ins. 33, cc. n.n.

Figura 1. *Bozzetto delle uniformi consolari toscane (1791)*

Da ASFi, *SMAE*, 2997, cc. n.n. (Su gentile concessione dell'Archivio di Stato di Firenze, aut. prot. n.5039, class.28.28.01/482)

Figura 2. *Bozzetto delle uniformi consolari toscane (1791)*

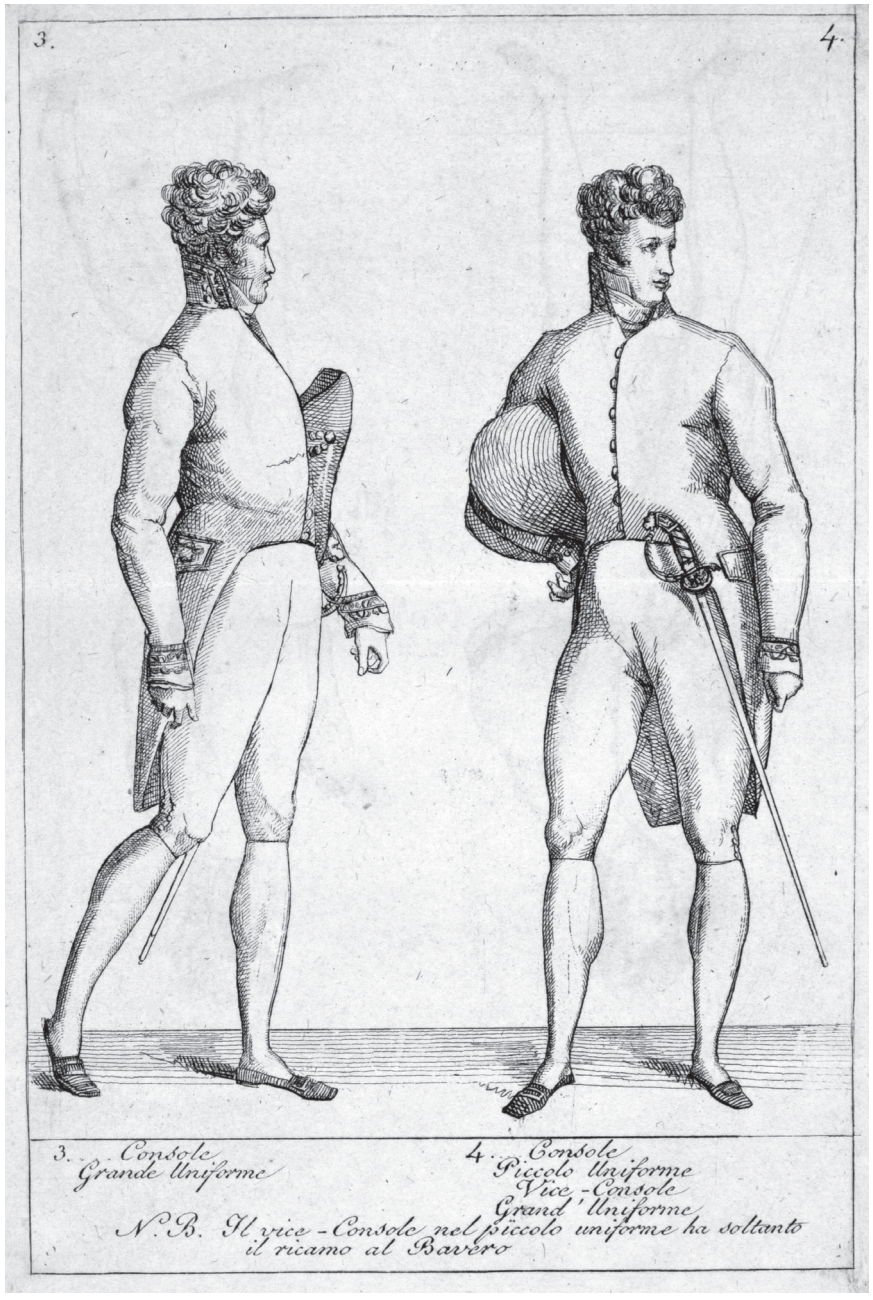

Da ASFi, *SMAE*, 2997, cc. n.n. (Su gentile concessione dell'Archivio di Stato di Firenze, aut. prot. n.5039, class.28.28.01/482)

Figura 3. *Bozzetto della uniforme viceconsolare toscana (1826)*

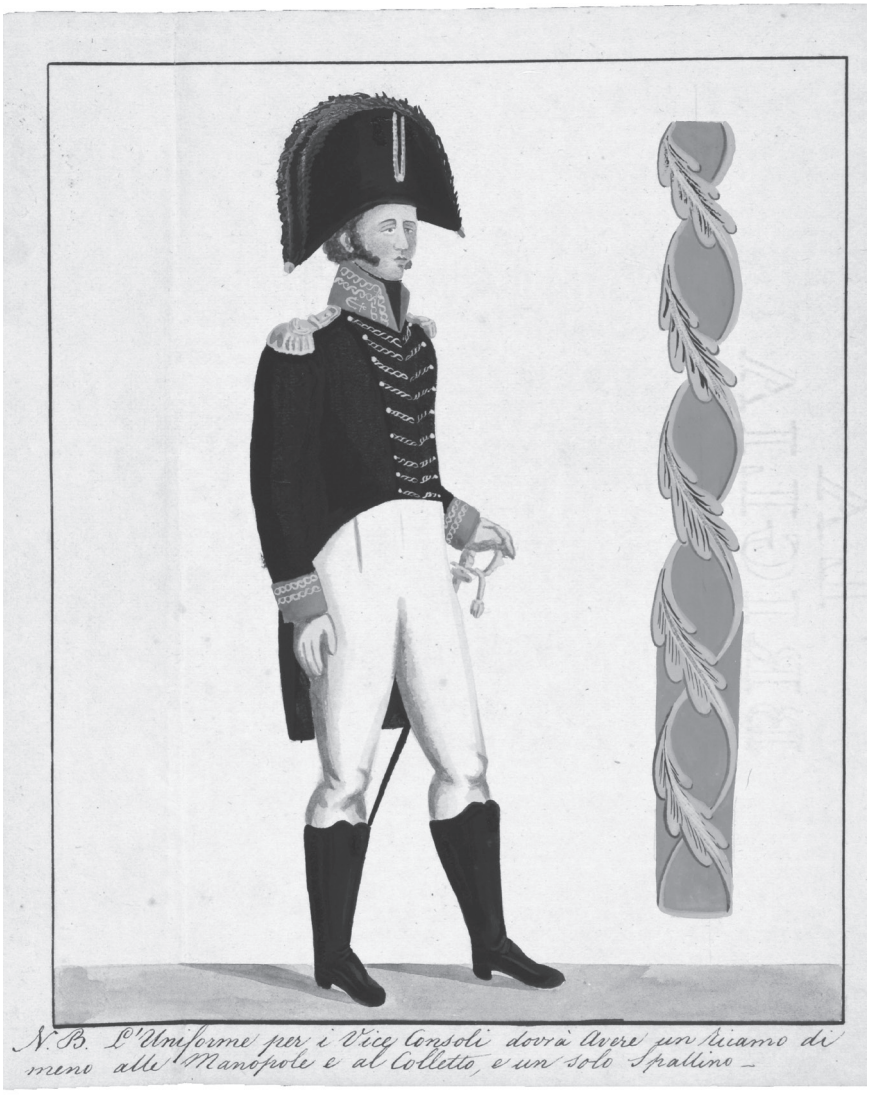

Da ASFi, *SMAE*, 2997, cc. n.n. (Su gentile concessione dell'Archivio di Stato di Firenze, aut. prot. n.5039, class.28.28.01/482)

a destinazione all'interno di uno stesso Stato e al mutare della normativa vigente, e in maniera non difforme a quanto avveniva anche per il corpo diplomatico. Alla remunerazione fissa potevano poi essere aggiunti altri tipi di rimborsi legati alla assunzione dell'ufficio come la copertura dei costi di viaggio e di primo insediamento, le spese di rappresentanza da affrontare a fronte di eventi particolari più o meno frequenti frequenti (come in caso di lutto, nascita o matrimonio del sovrano ospite o di quello mandante), o di natura straordinaria.

La maggior parte dei consoli esteri presenti a Livorno all'inizio del XVIII secolo percepivano un qualche compenso per il servizio reso[541], un fattore che poteva addirittura trasformarsi in un incentivo per trasferirsi in città[542].

Il console francese, ad esempio, almeno dalla prima metà del Seicento riceveva un emolumento fisso da parte della Corona e, poiché non ritenuto più sufficiente all'esercizio dell'incarico «avec la decence requise» e per far fronte «au grand travail qui est requis […] & aux dêpense extraordinaires qui lui convient journellement faire pour s'y maintenir avec honneur», fu puntualmente incrementato e regolamentato dalle *patentes* del 30 marzo del 1644. Da quel momento in poi, al posto del salario annuale, il console residente a Livorno avrebbe ricavato il proprio compenso esigendo, a titolo di diritti consolari, determinate somme opportunamente stabilite a tutte le imbarcazioni battenti bandiera francese (vascelli, barche e tartane) che fossero approdate in città o in altri porti toscani, così come pure ai vascelli con altre bandiere ma al comando di capitani o con padroni francesi[543]. Questo sistema rimase vigente fino al 1755 in tutte le sedi consolari di Francia italiane, spagnole e nei Paesi dell'Europa del Nord, quando il Ministero degli affari esteri di Parigi dispose la sostituzione delle

[541] Tutti meno il rappresentante del Savoia, a giudicare da quanto scriveva quest'ultimo nel richiedere una qualche forma compenso, «non chiamando emolumento, come qui hanno tutti l'altri consoli, ma solo tanto da poter vivere decentemente», dalla lettera del console Gregorio Mendes, da Livorno, lettera del 11 novembre 1718, ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 64, cc. n.n.

[542] «Tutti i consoli sono provveduti di fisso assegnamento e percipendo i soliti diritti si fa una carica che cumple di venire a stabilirvisi per esercitarla», così il console genovese Giovanni Antonio Gavi da Livorno, il 4 marzo 1767, ASGe, *GM,* 10, cc. n.n.

[543] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere ed altri documenti riguardanti il console spagnolo Emanuel de Silva (1766-1807), «Patentes du roy, avec declaration & reglement pour les émolumens de la charge du consul des françois en Toscane», del 30 marzo 1644.

tasse consolari esatte in quantità diverse da località a località, con il conferimento di un salario omogeneo e prestabilito[544].

Anche al console della *nazione* fiamminga, le Province Unite assicuravano «per il suo mantenimento e la sua carica […] di poter levare e ricevere per diritto del consolato d'ogni vascello» di sua nazione giunta a Livorno quanto fosse stato da Amsterdam «stipulato e regolato e concesso» nella propria patente o in successivi regolamenti, «con che avrà a contentarsi, senza che possa chiedere, né pretendere altro in aggravio de' mercanti e padroni de' bastimenti di questi Paesi»[545]. Non differiva il trattamento riservato al console del regno delle Due Sicilie: Carlo di Borbone, fin dal 1738 almeno, aveva «resuelto en cuanto a cónsules, de no establecerles sueldo alguno, y únicamente gozarán aquellos dueños de consulados ya establecidos y que pagan sin repugnancia los capitanes y patrones de estos bastimentos»[546], mentre per i consoli spagnoli si tentò un primo regolamento generale nel 1749 che, però, non riuscì ad imporsi davvero in permanenza di una troppo elevata variabilità di retribuzioni, anche cumulate a titolo diverso, su coloro che rivestivano l'incarico consolare[547].

Nemmeno la repubblica di Genova corrispondeva alcun assegnamento fisso ai propri consoli all'estero, salvo qualche rara gratificazione concessa *una tantum* e il reintegro delle spese sostenute nell'ambito delle proprie funzioni, previa verifica e giustificazione della loro congruità e ragionevolezza e, per altro, con certa irregolarità, almeno a giudicare dai frequenti e reiterati solleciti dei consoli genovesi a Livorno ed a Portoferraio[548]. Per altro, la situazione economica del console genovese a Livorno peggiorò gravemente nella seconda metà del Settecento a causa del verificarsi di una serie di evenienze negative e concomitanti:

[544] A. Mézin, *Les Consuls de France au Siècle des Lumières (1715-1792),* cit., pp. 61-68.

[545] Patente di console in Livorno per Giovanni Francesco Bower, rilasciata dal collegio degli Stati Generali delle Province Unite il 22 marzo 1734, tradotta all'italiano, in ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 4, cc. n.n.

[546] AGS, *E,* 5814, ins. 32, lettera del marchese de Salas al marchese de la Quadra, in data 9 dicembre 1738.

[547] J. Pradells Nadal, *Diplomacia y comercio,* cit., pp. 72-76.

[548] ASGe, *GM*, 8, cc. n.n., lettera di Bartolomeo Domenico Gavi al doge della repubblica di Genova, Giovan Francesco Brignole, da Livorno, in data 22 novembre 1747, nella quale accusava di non aver ricevuto alcun rimborso da oltre tre anni e mezzo e «Relazione dell'eccellentissima Giunta della Marina per Antonio Giobbe console in Portoferraio», datata 31 luglio 1772, in ASGe, *GM*, 11, cc. n.n.

A motivo dello scarso prodotto cagionatomi non tanto dall'illecito abuso e costumanza di navigare i sudditi della Serenissima Repubblica con padiglioni esteri, ma specialmente dalla perdita fatta di tutti e quanti gli incerti certi che lucravo e ricavavo dalla Corsica quando era in nostro potere, […].
E siccome il mio caso mi sembra totalmente diverso da qualunque altro nostro console, sì per non avere le medesime ragioni sopra la seguita cessione della Corsica e della grave perdita che soffro, come anche per essere assai lontano dalla Corte et al risiedervi in essa ministro di maggior sfera, la di cui vicinanza a me non lascia di essere molto più dispendiosa per la frequente comparsa che qua fa il granduca, convenendo in tale occasione essere provveduto di abiti decenti per presentarsi all'udienza del sovrano dello Stato[549].

Similmente ai casi già visti, anche i consoli imperiali non ricevevano alcun compenso, ad eccezione di chi risiedeva nella sede più antica di Venezia, ma solo i diritti consolari e, a partire dal rescritto sovrano del 24 aprile 1762, il rimborso delle «spese di posta nella corrispondenza dipendente dal suo uffizio» e da riscuotere dalla Cassa camerale di Trieste a condizione di addurre dettagliate informazioni su ogni operazione effettuata, precisando mittente, destinatario, «come pure la materia che formava l'oggetto»[550].

La mancanza di un compenso annuo fisso, per quanto comune a molti sistemi consolari, come si è visto, originò invece situazioni di gravissimo disagio per molti e furono più d'uno i consoli che si trovarono impossibilitati a mantenersi, come nel caso del console imperiale residente a Livorno[551].

Quanto ai consoli pontifici, solo gli ufficiali consolari di più alto rango ricevevano una remunerazione annuale a titolo di copertura dei costi per l'affitto dei locali e altre spese d'ufficio, ma in linea generale traevano anch'essi ogni dall'esazione delle tariffe, salvo il rimborso

[549] ASGe, *AS*, 2693, cc. n.n., il console Giovanni Antonio Gavi, da Livorno, alla Giunta di Marina di Genova, li 16 maggio 1770. Gavi documentava la perdita di oltre la metà dei propri introiti a causa della cessione della Corsica.

[550] ASPi, *CAU*, 88, cc. n.n.

[551] La Reggenza informava il granduca, in data 9 giugno 1739, che il console imperiale Giannelli, di stanza a Livorno fin dai tempi dell'ultimo granduca Gian Gastone Medici, si fosse ridotto a vendere licenze e patenti false di esenzione dalla giurisdizione granducale sia a sudditi del granduca, sia ad altri abitanti della città. Il governatore Capponi, incaricato di di intervenire per porre fine a tale mercimonio, rivelava che Giannelli viveva ormai in grave indigenza da anni, in una casa affittata a una vedova senza pagarle la pigione, trovandosi «miserabile, non ha di che vivere, si aiuta con la vendita delle patenti [...], ha molti altri debiti» e perciò s'implorava il granduca di ritirarlo da quell'incarico e assegnargli un altro impiego. ASFi, *R*, 41, ins. 4, cc. n.n.

delle spese postali, di cancelleria e di eventuali altre spese straordinarie, sempre dopo preventive verifiche di merito. Consta per altro l'attribuzione di compensi diversi a seconda dell'importanza della sede di destino: se i consoli pontifici a Trieste e a Marsiglia ricevevano annualmente 4000 scudi, quello a Livorno ne percepiva solo milleduecento, mentre quelli a Fiume ed a Venezia solamente ottocento. Il pontefice, infine, non riconosceva ai consoli nessun tipo di pensione d'anzianità, salvo circostanze particolari e conferite con speciale grazia sovrana[552].

Il granduca di Toscana pagava i propri agenti con gratificazioni variabili a seconda del luogo di destinazione e della rilevanza dell'incarico. Nel 1738, a Giuseppe Spontone, agente toscano a Lione, si pagavano 400 franchi annuali oltre al rimborso delle spese sostenute, mentre al tenente Giuseppe Franchi, agente toscano in Genova, si corrispondevano venti scudi al mese a titolo di onorario[553]. In alcuni casi si attribuivano compensi regolarmente, a scadenza mensile o annuale, mentre i rimborsi spese erano saldati di solito in determinati periodi dell'anno. In linea generale, però, i consoli toscani non percepivano alcuna provvisione (ad unica eccezione di quello di stanza a Napoli)[554], né Firenze ammetteva rimborsi spese da attribuire a cause che non fossero strettamente vincolate al concreto svolgimento del servizio[555]. Era, invece, più frequente il conferimento di una pensione al momento del ritiro dall'impiego tramite l'erogazione di piccoli indennizzi straordinari (come avvenne con i consoli di stanza a Marsiglia e ad Alicante), in alcuni casi anche reversibili agli eredi.

[552] «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», cit., cc. 3-4, 12.

[553] ASFi, *R*, 546, ins. 20 per la pratica di Giuseppe Spontone e ins. 42 per quella di Giuseppe Franchi. Entrambi i compensi erano pagati dalla Depositeria generale toscana.

[554] ASLi, *G,* 984, c. 117v, così il governatore di Livorno al granduca in data 10 giugno 1793.

[555] Vedasi la lettera della Segreteria di Stato del 16 febbraio 1777 con la quale si informava Angelo Tavanti, consigliere di Stato, della decisione del granduca Pietro Leopoldo di respingere la supplica del console della nazione fiorentina in Roma, marchese Filippo Bonadies, per esser rimborsato della supposta spesa di 500 scudi sostenuta – a suo dire – per l'investitura consolare e l'acquisto di livree, carrozze ed altro. La richiesta venne respinta anzitutto perché – come scriveva Tommaso Piccolomini dalla Segreteria di Stato, il 15 febbraio 1777 al granduca – «il supplicante ricercò da per sé un tale incarico», non c'erano prove che avesse davvero sofferto qualche spesa e infine, quand'anche fosse stato così, «non sarebbe di buon esempio l'accordare la compensazione richiesta perché non essendo la carica di console perpetua, ma soggetta a frequenti mutazioni, si darebbe luogo ad ogni nuovo console di chiedere una simile compensazione»; in ASFi, *SMAE*, 901, f. 15, ins. 2, «Consolato della Nazione fiorentina in Roma», cit. Vedasi anche *ibid.*, «Rimborso di spese domandato e negato al console Bonadies», del 1777.

Poter percepire un emolumento fisso oppure contare su buoni redditi, al pari di altri fattori come, anzitutto, la rilevanza dello Stato che si rappresentava, erano tutti elementi che contribuivano alla capacità di affermazione professionale, sociale e politica del console:

> Riguardo alle distinzioni, franchigie ed esenzioni […] sono qui distinti i consoli delle Corone più assai e senza paragone degli altri piccoli consoli, che sono riguardati come i viceconsoli degli altri, ma quelli possono far qui una figura da esser rispettati. Quello d'Inghilterra non averà di consolati meno di duemila pezze all'anno, e di più si vuole che in questa guerra abbia guadagnato, dicono, meno di quarantamila pezze, e di fatti fa più figura dello stesso governatore! Quello di Francia, oltre il grosso reddito del consolato, ha una forte pensione dal suo sovrano. Quello di Spagna ha assicurato che fra consolati, pensioni ed altri incerti, averà cinquemila pezze, ma io non gliene voglio dar che tremila; gli altri tutti o sono sudditi di qui o vi negoziano, e dal Governo, e dalla città, se ne fa poco conto[556].

Inoltre, come segnalava Giuseppe Pasquale Ricci nel 1763, tale prassi diveniva spesso causa di gravi inefficienze e dell'adempienza di quei consoli che, «attesi li angusti attuali confini della nostra navigazione», con i diritti consolari non coprivano neppure le spese, «così non possiamo prometterci da' consoli atti straordinari di zelo, di diligenza e tattica», né tantomeno la redazione di buone relazioni commerciali, considerabile un «atto straordinario il quale esige ancora destrezza, attività e cognizione»[557].

Nel tentativo di porre rimedio a queste situazioni, si implementarono sistemi regolamentati a livello statale che assicurassero sia un reddito minimo al console, sia il tipo di prelievo richiesto ai naviganti, auspicando così anche la riduzione degli abusi perpetrati tanto ai danni del primo, che dei secondi. Peraltro, il mantenimento degli uffici consolari divenne sempre più elevato al pari dell'aumento delle incombenze burocratiche loro affidate. Il costo per le spese ordinarie del consolato spagnolo a Livorno, ad esempio, se nel 1855 poteva stimarsi annualmente pari a seimila *reales*, solo nel primo semestre del 1862 avrebbe raggiunto i diecimila *reales*[558].

[556] Dal console sardo Antonio Rivarola, da Livorno, lettera del 10 ottobre 1760, ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n.

[557] ASTs, *IC,* 274, cc. 5r-7r, rapporto di Pasquale Ricci, da Trieste, in data 13 settembre 1763.

[558] AMAE, *CEL,* H1932, ins. 23, il console al segretario di Stato della *Dirección comercial*, da Livorno, in data 4 luglio 1862.

A partire dalla metà del Settecento si generalizzò l'introduzione di tariffari e di dettagliate tabelle contenenti l'esatto ammontare delle somme da esigersi dagli uffici consolari per i servizi resi. Un primo esempio è offerto dalla «tariffa di regolamento dei diritti consolari» per il console genovese a Livorno, dell'ottobre 1752. Vi si fissavano, in termini ancora indicativi, i diritti consolari esigibili ferma però la facoltà del console di «potersi prevalere della detta tariffa a suo arbitrio». Quest'ultimo poteva proporre all'approvazione di Genova e del Consiglio di Reggenza di Firenze un proprio «moderato e distinto regolamento di detta tariffa», adeguandolo alle circostanze del luogo. Cosa che, infatti, il console Gavi fece nell'agosto successivo[559]. Potevano quindi potenzialmente esistere tante tariffe quanti erano i consoli della Repubblica. Ancora nel 1765, il Magistrato dei conservatori del mare di Genova segnalava come «assolutamente necessaria una inviolabile norma e regola» per poter disciplinare le modalità di applicazione dei diritti consolari in maniera uniforme e affinché «non si aggravi soverchiamente i marinari senza buon diritto o raggione»[560]. Fu, invece, il granducato di Toscana tra i primi Stati italiani ad introdurre, il 5 agosto del 1758, un tariffario unico per tutti i consoli toscani nei porti del Mediterraneo, compresi Lisbona e Cadice, valido anche per i consoli dell'Impero asburgico. Per questi ultimi, il presidente dell'Intendenza commerciale di Trieste, Niccolò Hamilton, aveva in precedenza già adottato, il 15 luglio 1755, specifiche tariffe oltremodo dettagliate[561].

Dopo l'ascesa al trono di Pietro Leopoldo e la fine del governo congiunto di Firenze e Vienna da parte di Francesco Stefano, l'Impero austriaco predispose diritti consolari distinti da quelli toscani, spesso anche molto differenti, seppur senza mai perdere di vista quanto fosse vigente nel granducato e proseguendo quella collaborazione avviata

[559] ASGe, *AS,* 2690, cc. n.n., lettera del console Bartolomeo Domenico Gavi, da Livorno, in data 29 agosto 1753.

[560] Nell'interessante relazione del Magistrato dei conservatori del mare si sollecitava la Giunta di Marina a prendere informazioni e a chiarire tutti i casi dubbi in maniera tale da evitare il frequente ricorso al Magistrato stesso e la formazione di litigi e pratiche che, nella «incertezza del come doversi contenere», costringeva a lasciare in sospeso, cfr. ASGe, *GM,* 10, cc. n.n.

[561] Si trattava di tre distinte tariffe, ovvero: la «Tariffa secondo al quale si esigeranno in avvenire gl'imperiali e reggi consoli e viceconsoli nel Ponente i diritti consolari delli cesarei e reggi bastimenti che approderanno in un porto estero dove essi risiedono», la «Tariffa delle sportule prescritte e placidate agl'imperiali e regi consoli e viceconsoli», e la «Tariffa secondo cui si esigeranno le sportule nella cancelleria degli imperiali e regi consoli e viceconsoli», tutte pubblicate il 15 luglio 1755 e reperibili in ASTs, *IC, 275*, cc. 110r-115v.

proficuamente anni prima. Ancora nell'autunno del 1763, l'Intendenza commerciale triestina aveva coinvolto sia il governatore, sia la Camera di commercio di Livorno per l'elaborazione del progetto che avrebbe condotto alle nuove tariffe[562]. Vienna introdusse altri tariffari a breve distanza di tempo: nel febbraio del 1783, per i consoli e viceconsoli imperiali stanziati nei porti di Ponente; nel maggio del 1824, le tariffe per consoli, viceconsoli e per gli agenti consolari; mentre un altro tariffario, di poco successivo, fu applicato per i porti di Ponente e in materia di rimborsi spese per la corrispondenza di consolati generali, consolati e vice-consolati, con l'esclusione invece degli agenti consolari «giacché, a norma dell'attuale sistema, essi devono riguardarsi come semplici impiegati privati di quegli imperiali regi consolati o viceconsolati che li avessero scelti»[563].

Poter contare su dignitose possibilità economiche e su un buon reddito rientrava certamente tra i requisiti di *status* di un console estero. Fissare la propria residenza a Livorno rappresentava, infatti, un grosso investimento per chi vi si trasferiva, non solo a causa del costo per il proprio mantenimento molto elevato rispetto ad altre città italiane ed europee, ma anche per la necessità di assicurarsi un tenore di vita che fosse per lo meno paragonabile a quello dei consoli di Stati considerati di livello pari al proprio. Vedersi assicurata una sufficiente condizione economica e sociale fu sempre un problema, ad esempio, per i consoli sardi. Lo fu per il console Rivarola da poco giunto a Livorno e che, nel 1761, chiedeva un sostegno economico per coprire almeno le spese necessarie ad assicurarsi un congruo alloggio[564], lo era

[562] Si veda la dettagliata redazione di Pasquale Ricci dall'Intendenza commerciale di Trieste dell'otto novembre 1763, rivolta al presidente Hamilton, nella quale si mettevano a confronto, punto per punto, le vigenti tariffe per i diritti consolari toscani con quelle triestine. In sintesi, Ricci riteneva migliore il metodo adottato a Trieste in quanto il maggior dettaglio nei tariffari triestini li rendeva più chiari e adatti nel prevenire interpretazioni sbagliate e contestazioni. Inoltre, la tariffa austriaca stabiliva somme più basse da corrispondere ai consoli e ai viceconsoli risultando, pertanto, più vantaggiosa per i naviganti.

[563] Tariffa a stampa, pubblicata a Trieste il primo febbraio 1783; «Regolamento e respettiva tariffa de' diritti che competono agl'imperiali e regi consoli, viceconsoli, ed uffiziali consolari austriaci nel Ponente» emanato in forza del decreto della Camera Aulica del 4 maggio 1824; «Istruzione agli imperiali e regi consolati generali, consolati e viceconsolati del Ponente per la manipolazione e rimborso delle spese di corrispondenza d'uffizio e di oggetti straordinari», pubblicato a stampa a Trieste il 9 ottobre 1824, ASPi, *CAU*, 88, «Diritti ed istruzioni consolari 1783-1847», cc. n.n.

[564] «Se non fosse troppo ardire il mio, mi avanzerei a supplicare l'eccellenza vostra che, avend'io dovuto fare delle forti spese per metter casa di pianta in un Paese ove tutto è estremamente caro, e dove mi conviene tenermi non dico uguale ai consoli di Francia, Spagna

ancora per il console Spagnolini nel 1814 che così scriveva a Torino implorando mezzi e riconoscimenti commisurati al servizio reso e al proprio ruolo:

Sono diciassette anni che servo il mio re e con fedeltà e attaccamento testimoniato da tutti. Ho molto e moltissimo sofferto, senza lagnarmi, per la mia costante fedeltà conservata per il mio naturale sovrano. Non ho mai avuto stipendio di sorte alcuna, ed una pensione assegnatami su la regia Cassa di Sardegna, allora quando fui decorato del grado di capitano di Marina di sole lire duecento di Piemonte, già da molti anni non mi è stata più pagata. Dopo che li sudditi della maestà sovrana non navigano più con bandiera sarda, nessun incerto gode questo consolato. Sono in Livorno il decano dei consoli, quelli delle altre nazioni sono tutti stati insigniti di decorazioni e pensioni, ed io sono il solo non solamente impremiato, ma in qualche modo inconsiderato e condannato a vergognosa, non meritata, ritrattazione, quando che per la sua posizione ed i suoi attributi, il consolato sardo in Toscana ha più occupazioni di un ministero[565].

Il regno di Sardegna adottò un proprio «Regolamento per la tariffa dei diritti che competono agli uffiziali consolari di sua maestà in Paese estero» il 26 dicembre del 1815, poi – seguendo il modello che separava il servizio consolare in Levante da quello europeo – introdusse separatamente una nuova riforma con il regolamento consolare del 14 settembre 1816[566] e le «Provvidenze relative ai suoi consolati, al commercio ed alla navigazione dei suoi sudditi in Levante e in Barbaria» del 16

ed Inghilterra che anno o dalla Corte o dai bastimenti redditi da mantenersi con lustro, ma almeno non inferiore a quelli di Genova e Venezia che fanno la minor figura, si volesse degnare di impetrarmi dalla maestà sovrana unitamente al rimborso delle spese portate in essa nota un aiuto di Corte per rinfrancarmi almeno in parte di tant'altre che ho dovuto fare per più di 200 zecchini in mobili ed altro, giacché gli utili del consolato non possono che appena pagarmi la piggione di casa», in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 65, cc. n.n., il console Antonio Rivarola al ministro degli esteri, da Livorno, il primo di luglio del 1761.

[565] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., il console Luigi Spagnolini al ministro degli affari esteri a Torino, da Livorno, in data 6 settembre 1814. Ai primi di luglio dell'anno successivo, Spagnolini ottenne il riconoscimento di una pensione di 600 franchi all'anno, ma in cambio gli venne sospeso il rimborso delle spese sostenute per la cancelleria, pari a 1000-1200 franchi annui, per il costo di «carta, penne, inchiostro, fitto del locale del consolato e simili».

[566] Questo regolamento dimostrò non pochi limiti al mmomento della sua applicazione, soprattutto rispetto al consolato e ai viceconsolati presso il granducato di Toscana. Le molte lettere inviate dall'allora console sardo a Livorno rimasero però apparentemente inascoltate e, spesso, anche piuttosto male accolte a Torino da dove si invitò lo Spagnolini ad obbedire agli ordini senza introdurre modifiche a suo piacimento. Alcune interessanti obiezioni al regolamento, si trovano nelle lettere di Spagnolini e del viceconsole sardo a Vada, Antonio Ricci, del 4 gennaio 1817, tutte in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 2, cc. n.n.

settembre 1816. Questi tariffari furono entrambi significativamente riformati con il «Regolamento per le tariffe consolari» del 12 gennaio 1825, nel quale si adottava una classificazione dei consoli in base alla «loro lontananza dalla Centrale marittima dello Stato e del commercio, e frequentazione dei bastimenti nazionali in quelli»[567]. Si distinguevano, infatti, cinque diverse classi a seconda di dove fosse dislocato l'ufficio: erano di prima classe i consolati posti nell'Oceano, nel Mare del Nord, nel Mar Nero, nel Baltico, nelle Indie orientali comprese le isole adiacenti, quelli in Levante e in Africa; di seconda classe erano i consolati che si trovavano sulle coste di Spagna, compreso Cadice, le isole Baleari, le Canarie e Gibilterra, nel Mediterraneo comprese Mogador, Malta, le isole Ioniche, e infine negli Stati austriaci nell'Adriatico; di terza classe erano i consolati di Napoli, Palermo e Messina e di Ancona; di quarta classe i consolati di Tolone, Cette, Corsica e Roma e, infine, di quinta classe, i consolati di Marsiglia e di Livorno.

Questa organizzazione e differenziazione in ordini, o gradi, dei consolati era comune anche ad altri sistemi consolari[568]. La «Tariffa generale dei regi consolati del regno delle Due Sicilie, approvata con regio decreto del 16 luglio 1817», oltre al tariffario per la stesura dei diversi documenti e variabile in proporzione alla portata dei bastimenti, prevedeva che i consoli, viceconsoli e cancellieri delle sedi consolari nelle Indie e sulle coste dell'Africa fossero autorizzati a esigere un quarto in più rispetto a quanto stabilito. Quanto invece ai viceconsoli, non si riconosceva loro più del 5% da trarre sui diritti consolari, salvo il caso in cui fosse stata una sede priva del console[569]. Una simile impostazione fu confermata, in buona misura, col «Decreto portante la nuova organizzazione del Corpo consolare» emanato da Ferdinando II, a Napoli, il 4 dicembre 1844[570].

[567] Copie a stampa di tutti questi regolamenti sono conservate in ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, cc. n.n.

[568] Un utile raffronto tra le diverse tariffe dei diritti consolari applicate è reperibile in «1827. Tariffe dei consolati di Francia, Sardegna, Napoli ed Inghilterra, austriaca per il Levante, a Livorno, e tariffa austriaca nostra del 24 giugno 1824», ASPi, *CAU*, 88, ins. «Diritti ed istruzioni consolari 1783-1847», cc. n.n.

[569] Dalla «Tariffa generale dei regi consolati del regno delle Due Sicilie», del 16 luglio 1817, *ibid.*

[570] Il Borbone distingueva, «in modo da ottenere de' risparmi sulle somme che sono attualmente destinate a questo ramo», tre ordini: la prima classe comprendeva le sedi di Milano, Trieste, Genova, Marsiglia, Livorno, Malta, Ancona, Tunisi, Algeri; la seconda classe faceva riferimento alle sedi di: Tripoli, New York, Cadice, Odessa, Alessandria d'Egitto; la terza classe, infine, distingueva tra consolati generali, cioè Londra, Napoli di Romania (oggi

Nonostante la generale diffusione dei tariffari per i diritti consolari, ancora nel 1855 si osserva una estrema eterogeneità nelle retribuzioni riconosciute ai consoli, non solo quanto all'ammontare, ma anche alle modalità di conferimento di tali compensi economici, testimoniando l'evidente sopravvivenza di regole diverse da Stato a Stato e alle quali corrispondevano anche prospettive differenti rispetto a quale dovesse essere il compito affidato all'ufficio. Grazie a fonti spagnole[571], è stato possibile ricostruire con buona precisione il quadro dei compensi erogati ai principali consoli esteri di stanza a Livorno per quell'anno e tali da giudicarsi non particolarmente pingui, tenendo conto l'elevato costo della vita e il tenore, comunque decoroso, che il console doveva mantenere. Questi i redditi indicati dal console spagnolo a Livorno nel 1855:

- Consolato austriaco: al console non è assegnato alcun salario e conta solo sulla riscossione dei diritti consolari, stimabile attorno ai quattromila *duros* annui
- Consolato del regno di Sardegna: al console è assegnato un salario fisso di 10.000 franchi, 3500 al viceconsole e 1800 all'apprendista, inoltre trattengono per sé, nella misura del 5% il console e del 2% il viceconsole, una parte dei diritti consolari e di cancelleria, nel loro complesso mai inferiori ai 55-60.000 franchi annui.
- Consolato degli Stati Uniti d'America: il console ha ricevuto, forse a titolo di *una tantum*, una somma forfettaria di mille talleri aggiunti al reddito variabile (cioè dipendente dal volume degli affari trattati) pari a circa 4000 *duros*.
- Consolato di Francia: il console riceve un salario di ventimila franchi annui, più il rimborso di tutte le spese fisse sostenute (compreso l'affitto dei locali di sua residenza e i costi di mantenimento); al cancelliere sono invece assegnati quattromila franchi annui.
- Consolato britannico: al console sono corrisposti, oltre a un salario fisso di 350 sterline, la totalità del reddito variabile (pari a una somma mai inferiore ai 25-27.000 franchi all'anno), ma non riceve alcun rimborso per le spese sostenute, ad eccezione di quelle per la posta.

Nafplio), Stettino (oggi Szczecin), Amsterdam, Lisbona, Bordeaux, Stoccolma, Francoforte sul Meno, Rio de Janeiro, Corfù e i consolati di Anversa, Elseneur, Pietroburgo e Gibilterra. Si veda il testo completo in R. Ventimiglia, *Collezione delle leggi dei reali decreti sovrani rescritti regolamenti delle ministeriali risguardanti la Sicilia dal 1817 al 1838,* Catania, Stamperia Domenico Camparozzi, 1844, vol. II, pp. 735-736.

[571] AGA, (10) 54/13683, dalla corrispondenza consolare da Livorno alla legazione spagnola a Firenze, cfr. la relazione di Balaguer de Irujo del 12 luglio 1855.

- Consolato del regno di Napoli: al console sono assegnati 1200 ducati di stipendio e altri 150 a titolo di copertura delle spese, dalla quale somma doveva però detrarre, nella misura del 5% del totale, il salario per il viceconsole.
- Consolato di Russia: al console è riconosciuto un salario di ottomila franchi, più il rimborso delle spese postali e l'attribuzione dell'intero reddito variabile.
- Consolato di Spagna: sulla base dei dati presentati, il console richiedeva, pur in considerazione delle necessità dell'Erario pubblico di fare economia, non meno di 42-45.000 *reales* annui a titolo di stipendio personale, tenendo conto che la sede di Livorno rendeva pochissimo in termini di reddito variabile e, comunque, non oltre i diecimila *reales* annui.

Per ridurre ulteriormente i costi del mantenimento dei consolati, gli Stati europei avviarono misure di contenimento degli sprechi come la sospensione del pagamento dell'onorario durante i periodi di assenza del console dalla propria sede, talvolta – e poi in via definitiva e generalizzata – attribuendo la somma trattenuta, interamente o in parte, a chi avesse svolto interinalmente l'ufficio.

Capitava però anche che i consoli non ricevessero per nulla quanto loro dovuto, o per l'impossibilità di riscuotere o effettuare il cambio nella moneta in uso nella città di residenza, come avveniva al console sardo che dovette ricorrere alla triangolazione su Genova[572], o a seguito dei disordini politici che potevano rendere anche molto complicato assicurare i trasferimenti di denaro da Stato a Stato. Il console spagnolo a Livorno, ai primi del 1849, denunciava il mancato pagamento da oltre quattro mesi dello stipendio proprio e di quello del ministro residente a Firenze, somme indispensabili non solo per «los escasos recursos» del consolato, ma anche per l'aumento vertiginoso delle spese occorrenti per garantire la sicurezza dei propri familiari e «por la sensible carestía que motiva el funesto aislamiento en que se ha constituido esta sediciosa ciudad»[573]. Alle difficoltà locali, nel caso specifico, si aggiunse anche l'inaffidabilità

[572] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., il console Spagnolini al ministro degli affari esteri il conte di Vallesa a Torino, da Livorno, li 14 giugno 1814.

[573] AMAE, *P-PE, Italia (1838-1860), Toscana,* H2529, cc. n.n., lettera del console spagnolo a Livorno, Antonio María Balaguer de Irujo al ministro residente spagnolo a Firenze, marchese di Bayamo, li 1 maggio 1849.

dei banchieri Degas di Napoli, responsabili di non aver versato le somme dovute all'ufficio di *pagaduría* e necessarie per il pagamento dei funzionari spagnoli in Italia. Per rimediare, Madrid dispose prima la corresponsione di almeno due mensilità per tutti gli impiegati spagnoli posti a Torino e a Firenze affidando il compito di inviare le somme mancanti alla *pagaduría* posta in Parigi e, nel frattempo, di cessare ogni incarico al banco Degas di Napoli a favore dell'individuazione di un altro banco di fiducia a Genova, senza con ciò risolvere – se non temporaneamente – gli annosi problemi di insolvenza[574].

4. I VICECONSOLI: VARIABILITÀ DI UN RUOLO ANCORA DA DEFINIRE

A fianco del console si trovava, quasi sempre, un viceconsole. Si tratta di una funzione che tardò a definirsi con chiarezza, soprattutto nelle sedi consolari degli Stati più piccoli ove, almeno per tutto il XVIII secolo, il viceconsole non fu altri che un aiutante, spesso il figlio o un parente del console stesso, e al quale si affidavano compiti meno importanti o di ordinaria amministrazione in caso di vacanza del titolare. In certi casi era invece inteso come un periodo di apprendistato necessario alla formazione dei futuri consoli[575].

Il governo toscano non riconosceva alcun carattere ufficiale al viceconsole, se non quello di un segretario personale alle dipendenze del console e considerando quest'ultimo, in tutto e per tutto, responsabile di ogni atto o iniziativa presa dai propri viceconsoli. Nella maggior parte dei casi e fino al termine del XVIII secolo, nessun compenso era assegnato ai viceconsoli, salvo forme di risarcimento per l'attività svolta poste a carico delle finanze del console e a sua totale discrezionalità, poi erogato in base a una percentuale fissa da detrarre dai di-

[574] *Ibid.*, lettere del residente della legazione spagnola a Firenze, marchese di Bayamo, al primo segretario di Stato a Madrid, da Firenze, in data 3 maggio, 2 giugno e 12 agosto 1849.

[575] La Francia, ad esempio, lo disciplinava fin dalla *ordonnance* del 1781, stabilendo il numero di anni necessari di tirocinio per poter richiedere l'assegnazione di un proprio ufficio consolare. J. ULBERT, *A History of the French Consular Services,* cit., p. 318. Casi analoghi sono attestati anche per la Spagna, per il regno delle Due Sicilie che lo disciplinò con il «Decreto che detta le norme per la nomina e per gli ascensi de' consoli e de' viceconsoli, e prescrive lo stabilimento di un alunnato consolare», dato a Napoli il 4 dicembre 1833 (cfr. R. VENTIMIGLIA, *Collezione delle leggi dei reali decreti sovrani*, cit., vol. II, pp. 736-737) e persino per il regno sabaudo.

ritti consolari, finché anche i diritti vice-consolari non furono espressamente previsti nei tariffari.

Col tempo e per via di prassi, il ruolo del viceconsole finì per formalizzarsi. Per lo più la prerogativa della loro nomina spettava ai consoli, in particolare ai consoli generali, seppur con gradi di autonomia differenti. Persino in Francia, il potere esclusivo esercitato dal re conosceva alcune, rilevanti eccezioni: l'ambasciatore di Costantinopoli mantenne il diritto di designare i consoli e viceconsoli in località specifiche soggette alla propria giurisdizione fino al 1756, mentre i consoli francesi stanziati a Genova, a Cagliari, a Palma di Maiorca e a Barcellona designarono i viceconsoli da collocare nei porti secondari dei propri territori, e così è attestato anche in Portogallo e, in misura minore, nelle regioni greche allora di orbita ottomana, nei Paesi del Nord Europa e, più limitatamente, in alcune località del Levante e della Barberia[576].

La Corte di Torino impartì precise istruzioni al proprio console generale a Livorno sulle modalità con le quali effettuare tali nomine, mettendo ben in evidenza come non rispondesse a una scelta libera volta a individuare una persona di fiducia del console, quanto l'esercizio di un compito delegato dallo Stato sabaudo e soggetto a precise condizioni:

> Norma nella nomina dei viceconsoli: in questa circostanza credo bene di farle presente che, avuto riguardo al tenue prodotto dei regi viceconsolati, deve perciò la scelta dei viceconsoli cadere di preferenza sopra persone già domiciliate nei porti dei rispettivi viceconsolati, e che abbiano mezzi sufficienti di sussistenza onde potere coprire simile impiego col dovuto decoro, senza far caso dei diritti che loro accorda la tariffa consolare per così evitare le solite lagnanze che sogliono esternare gli uffiziali consolari subalterni che debbono ricavare la loro sussistenza dai soli provventi del loro impiego, tanto più che per non avere i medesimi alcun diritto a stipendio, o gratificazioni, nulla può essere loro accordato da questa regia Segreteria di Stato[577].

Le candidature avanzate dal console venivano vagliate accuratamente a Torino, dove non solo si potevano respingere ma persino accusare il console di non essersi «sufficientemente informato» e di aver

[576] A. Mézin, *Les Consuls de France au Siècle des Lumières,* cit., pp. 10-12.

[577] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 16, cc. n.n, lettera dalla Segreteria di Stato sabauda per gli affari esteri al console Cesare Spagnolini, Torino, 4 maggio 1825.

proposto soggetti «immeritevoli», come avvenne a Spagnolini quando aveva fatto il nome di un toscano che «conviveva con donna non sua il di cui marito legittimo era ancora vivente»[578].

Nel caso, invece, dell'Impero austro-ungarico, i viceconsoli erano nominati direttamente dalla Corte a Vienna e, peraltro, assegnando loro un ambito di competenza territoriale non necessariamente coincidente con quella del loro superiore gerarchico[579]. Ai consoli generali restava assegnata solo la facoltà di designare i cancellieri e gli agenti consolari[580]. Lo Stato pontificio, al contrario, non solo riconosceva al console generale l'autorità di nomina, sotto la propria responsabilità, di viceconsoli, agenti consolari e cancellieri, fatta salva una generica autorizzazione preventiva del cardinale segretario di Stato, ma anche il potere della loro rimozione, in via ordinaria sotto il controllo della Segreteria di Stato che verificava le imputazioni mosse al viceconsole prima di avallare il licenziamento, ovvero in via straordinaria, e con efficacia immediata, in caso di particolare gravità ed urgenza[581].

Poco a poco, le Corti europee riconobbero la necessità di introdurre regole più stringenti per la disciplina dell'ufficio vice-consolare, per quanto subalterno esso fosse, e volte ad assicurare il rispetto del principio di sovranità dello Stato sia da parte dei vice-consolati altrui, sia da parte dei propri. Quanto al primo aspetto, la repubblica di Genova e il granducato toscano condivisero inizialmente la preoccupazione che l'incarico non fosse attribuito in maniera indiscriminata ai propri sudditi, come spesso accadeva, in quanto avrebbe potuto esser causa di conseguenze a dir poco nefaste:

Il carattere di viceconsole, per qualunque nazione, frutta poco a chi ne è investito, ma il medesimo dà certi privilegi i quali sono sempre da ricercare da famiglie un poco commode e questi privilegi sono alcune volte d'imbarazzo per

[578] *Ibid.*, lettera dalla Segreteria di Stato per gli affari esteri, in Torino, al console Cesare Spagnolini, il 18 giugno 1825.

[579] Le competenze territoriali attribuite al viceconsolato imperiale di Viareggio si estendevano «nel territorio compreso fra l'imboccatura dell'Arno e quella della Magra sul littorale toscano e su tutto il ducato di Lucca e lo Stato estense di Massa», mentre il distretto del consolato generale in Livorno dal quale dipendeva comprendeva «tutti i porti e scali del littorale toscano situato a ponente e levante di Livorno e le isole del granducato». Cfr. «Istruzione per l'imperiale e regio viceconsolato di Viareggio» dell'8 marzo 1842 e «Istruzione d'ufficio per l'imperiale e regio consolato generale in Livorno», in ASPi, *CAU*, 89, cit., cc. n.n.

[580] ASFi, *SMAE*, 1381, prot. 313, ins. 14.

[581] «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», cit., cc. 2-3.

il corso della giustizia e per un governo. Questo distintivo per le famiglie nelle quali entra è ancora spesso un motivo per dare in un certo lusso, il quale pregiudica il loro stato e all'attenzione dovuta alla buona condotta dei loro effetti di campagna[582]

Da parte sua, Carlo III di Borbone, all'indomani dell'ascesa al trono di Spagna, estese l'obbligo anche per i viceconsoli esteri di ottenere l'*exequatur* da parte della *Junta de comercio y de extranjeros* di Madrid per poter esercitare l'ufficio, seppur riconoscendo il diritto di proporne la nomina da parte del corrispettivo console, una prerogativa che si vedeva di certo assai ridotta dall'introduzione di detta norma[583].

Quanto al secondo aspetto, ovvero alla necessità di assicurarsi che soggetti, per quanto sudditi del sovrano del territorio ospite, rispondessero invece al sovrano in nome del quale avevano assunto l'incarico vice-consolare, si introdusse l'uso di pretendere giuramento di fedeltà al momento della presa di servizio. Così fecero il re di Sardegna, né più né meno di come richiesto anche per l'investitura consolare[584], e la Corte pontificia, come dimostrano le cerimonie effettuate a breve distanza di tempo da Roberto Parenti, aspirante viceconsole sardo a Livorno dal gennaio 1820, e da Francesco Mibelli, futuro viceconsole pontificio in Portoferraio e Longone dal luglio del 1823. I due Stati adottarono prassi e formule di giuramento perfettamente identiche tra loro, offrendo un ulteriore esempio di reciproca contaminazione e di circolazione dei modelli. La formula prevedeva che, «con le ginocchia a terra e tenendo le mani sopra i santi Evangeli», il futuro viceconsole giurasse in nome di Dio e del sovrano per il quale si assumeva l'incarico, al cospetto del console generale di stanza in Livorno, di esercitare puntualmente i propri compiti a tutela dei sudditi del detto sovrano, di eseguire gli ordini e le incombenze affidategli di volta in volta e, soprattutto, di non rivelare «cosa alcuna che in segreto sia per essermi confidata o commessa» dai propri superiori, di comportarsi «con tal

[582] ASFi, *E*, 2360, ins. 22, memoriale del governatore di Portoferraio Villeneuve in data 25 luglio 1761 rispetto alla nomina del viceconsole per il re Sardo nell'isola. Cfr. anche ins. 23 ove si conteneva la richiesta di nominare un altro soggetto al posto di de Silva.

[583] AMAEF, *Memoires et Documents, Espagne*, t. 133, ins. 23, «Memoire sur les consuls et viceconsuls de France en Espagne», rapporto del 1777.

[584] Cfr. la formula di giuramento inviata al console sardo a Livorno Luigi Spagnolini, in attesa dell'invio delle regie patenti consolari, e necessaria per la sua investitura nell'ufficio, in ASTo, *MPE,* CN, Livorno, 16, cc. n.n., inviato dal Ministero degli esteri torinese in data 1 novembre 1815.

circospezione che nemmeno indirettamente ne possa traspirare la notizia» e, infine, «di non appartenere ad alcuna società riprovata dalle leggi», né di iscriversi ad alcuna di esse nemmeno in futuro[585].

Nei decenni successivi, e pressoché definitivamente dalla metà dell'Ottocento, l'ufficio vice-consolare si caratterizzò come uno dei ranghi inferiori della carriera consolare e si vide assegnare compiti sempre più importanti e di responsabilità. Questa evoluzione portò alla scomparsa progressiva della regola che, in alcuni Stati, aveva sancito la incompatibilità per i sudditi di uno Stato di esercitare la carica per un altro sovrano, fino al punto che l'appartenenza nazionale parve diventare un carattere del tutto irrilevante. Da una indagine condotta nel 1858 dal console sardo a Livorno rispetto alla «sudditanza» dei propri viceconsoli, su sei tutti erano nativi toscani, anche se quattro di loro si consideravano comunque «sudditi sardi». È interessante notare che quell'incarico non era stato assunto nemmeno più in virtù della esperienza acquisita in materia di negozi e traffici, in quanto nessuno dei sei era dedito al commercio, ma piuttosto ci si trovava di fronte a veri e propri funzionari di professione, consacrati al servizio consolare da molti anni o, addirittura, da più di una generazione[586]. Allo stesso tempo, però, la burocratizzazione dell'ufficio condusse alla necessità di essere affidato a soggetti appartenenti allo Stato estero che si rappresentava. Solo in tal modo, infatti, si poteva garantire che il viceconsole possedesse, oltre a una idonea conoscenza della lingua di coloro che fossero ricorsi ai suoi servigi, anche sufficienti competenze da assicurare una idonea gestione delle attività affidategli.

Le sedi consolari estere di stanza a Livorno offrono esempi paradigmatici anche rispetto agli aspetti appena illustrati. Un primo caso interessante nella definizione del ruolo attribuito al viceconsole estero è quello accaduto durante il regno d'Etruria, nel 1807, a fronte della possibilità perseguita dall'ambasciatore spagnolo a Parigi, il principe

[585] Il testo del giuramento effettuato dal viceconsole sardo, identico a quello pontificio, è conservato in *ibid*., allegato alla lettera della Segreteria di Stato per gli affari esteri, Torino, li 24 dicembre 1817. Il giuramento del viceconsole pontificio, prestato il 28 luglio 1823 davanti al console generale in Toscana residente a Livorno e ad alcuni testimoni, fu in realtà effettuato da Agostino Bettarini, cognato di Mibelli e da quest'ultimo delegato in propria vece poiché era impossibilitato a lasciare Portoferraio per recarsi a Livorno, come da atto di procura del 21 luglio 1823, ed è conservato in AGA, (10), 54/13836, cc. n.n.

[586] ASTo, *MPE,* CN, Livorno, 15, «Sudditanza e professione dei viceconsoli dipendenti», relazione del console sardo a Livorno, Giuseppe Magnetto, in data 9 febbraio 1858, al ministro degli affari esteri Camillo Benso conte di Cavour.

di Masserano, di concordare con l'ambasciatore ottomano l'instaurazione, per la prima volta, di un rappresentante consolare per la Celeste Porta a Livorno. In prima ipotesi, si contemplò l'eventualità di stabilire solo un viceconsole nominato dal console ottomano a Genova. Tale soluzione non soddisfaceva affatto né il ministro degli esteri toscano, Giulio Mozzi, né il governatore Mattei a Livorno che sottolineò l'irregolarità della procedura e, soprattutto, di quella designazione effettuata da un ambasciatore anziché, come dovuto, dal sovrano e da quest'ultimo ratificata con patente. Mozzi, pertanto, oltre a ricordare sommessamente che Costantinopoli non aveva ancora riconosciuto formalmente il regno d'Etruria, così scriveva a Masserano:

> Sarebbe veramente irregolare, e nel tempo stesso poco decoroso alla reale dignità di questo governo, l'istituzione ed ammissione di un semplice viceconsole e nominato dal console generale di quella nazione residente in Genova, dal quale sarebbe in conseguenza dipendente.
> I viceconsoli si nominano negli scali e nei piccoli luoghi di un littorale, ma non vi è esempio che in un porto di prima classe sia esistito un viceconsole e che sia dipendente da un console residente in un porto forse inferiore a quello di Livorno[587]

Si incaricava, pertanto, l'ambasciatore spagnolo di comunicare la disponibilità ad accettare un console ottomano, «consolato che io credo utile in detto porto – aggiungeva Mozzi – per il commercio de' suoi sudditi, ma che inusitato, irregolare e indecoroso sarebbe la elezione di un semplice viceconsole in Livorno, e nominato dal console di Genova»[588].

Tra gli episodi documentati con maggior completezza vi è, inoltre, quello relativo a un grave caso di inefficienza imputabile all'ufficio vice-consolare del regno di Spagna, e alle difficoltà incontrate dal console generale per porvi una soluzione nell'estate del 1855. Il soggetto al centro di questa vicenda fu il gaditano Bartolomé Varela che, a causa della sua «nulidad bien reconocida y sobretodo el estado de decrepitud en que ha caído», commetteva gravi errori nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, nella redazione delle note di carico dei bastimenti ove andava indicata l'esatta quantità e qualità delle merci trasportate. Le inesattezze attribuitegli provocarono gravi pre-

[587] ASFi, *SMAE*, 1028, prot. 28, ins. 74, lettera di Giulio Mozzi, da Firenze, al principe di Masserano, a Parigi, il 24 settembre 1807.
[588] *Ibid.*

giudizi ai commercianti spagnoli che, una volta giunti nei porti di loro destinazione, venivano puniti con multe e gravosi balzelli perché giudicati colpevoli dagli ispettori doganali di aver dichiarato il falso. Del tutto ignaro della lingua spagnola, Varela era diventato motivo «de escándalo y de descrédito» per il consolato, oltre che ragione di grave imbarazzo per il console Balaguer il quale, tenuto a validare la documentazione di carico, ma sulla quale aveva competenza solo in materia di forma e non di sostanza, finiva per contrassegnare patenti errate e incomplete, subendo i giusti ricorsi dei negozianti danneggiati. Per tutte queste ragioni, Varela era stato licenziato una prima volta, su istanza dello stesso Balaguer, alla fine del 1851. In seguito, però, aveva domandato grazia alla regina di Spagna e, il 16 aprile 1852, era stato reintegrato nell'ufficio con stipendio di 4000 *reales*, seppur a condizione di occuparsi solo delle mansioni che il console avesse ritenuto opportuno. Forse per la possibilità di trarvi qualche profitto, Varela riprese invece le sue precedenti funzioni, né il console Balaguer poté impedirglielo «mientras este funcionario tenga el derecho incontestable de venir a la chancillería de este consulado con el carácter propio y peculiar de vicecónsul de su majestad con real nombramiento». Le vittime degli errori di Varela aumentavano esponenzialmente finché, Balaguer, fu costretto a proibirgli di ripresentarsi presso il consolato, ma solo il 4 gennaio 1855 Madrid dispose l'interruzione della corresponsione salariale al viceconsole. Ottenuto il proprio obiettivo, Balaguer fece conferire comunque a Varela una tenue pensione, come già si faceva alla vedova del precedente viceconsole Bernardo Mercader, a titolo di riconoscenza per il servizio reso durante moltissimi anni come cancelliere del consolato[589]. Da quel momento, seguendo quanto indicato dello stesso Balaguer, il consolato generale spagnolo non avrebbe più avuto un viceconsole né a Livorno, ove non fu giudicato necessario «bastando en mi concepto para el buen desempeño del servicio un canciller con la dotación de 6000 reales», né in altre località delle coste toscane, «puesto que no existe en este corto territorio otra plaza de comercio, ni puerto habilitado que el de Liorna»[590].

[589] AGA, (10) 54/13683, ins. n.n. contenente la corrispondenza per l'anno 1855 del console spagnolo Balaguer de Irujo da Livorno con la legazione di Spagna a Firenze, lettera di Balaguer datata 10 agosto 1855 inviata in copia anche al primo segretario di Stato a Madrid.

[590] *Ibid.,* inserto contenente la corrispondenza consolare da Livorno alla legazione spagnola a Firenze, cc. n.n., relazione di Balaguer de Irujo del 12 luglio 1855.

Il consolato spagnolo a Livorno fu di nuovo al centro della riflessione su come assicurare la professionalità degli agenti consolari, ma in senso diametralmente opposto alla precedente, alla fine del 1861. Il problema, stavolta, fu che i commercianti spagnoli che conducevano i propri traffici presso il porto di La Spezia – quindi formalmente tenuti a compilare i registri delle merci acquistate presso il viceconsole ivi residente e dipendente dal console generale di Spagna residente a Genova, di nazionalità italiana – preferivano piuttosto recarsi fino al porto di Livorno per avvalersi dei servigi di Balaguer e lì dotarsi della documentazione necessaria per rientrare in patria. Quando la notizia arrivò a Madrid, nella urgenza di dirimere il caso di invasione di competenze effettuato dal console di Livorno ai danni del viceconsole di La Spezia, sorsero evidenti dubbi sulla capacità di quest'ultimo di redigere correttamente quanto dovuto: «aunque esto no aparece cierto, hay motivo para creerlo cierto, puesto que el citado vice-cónsul en Spezia es extranjero y puede conocer imperfectamente nuestro idioma, naciendo de aquí las faltas o errores en que incurre». Di conseguenza, concludevano a Madrid, i commercianti avevano tutto il diritto di rivolgersi al console spagnolo di Livorno e, anzi, si invitava il console generale genovese di verificare la detta ipotesi e, se certa, di rimpiazzare il viceconsole con altro di nazionalità spagnola[591].

5. QUALE RAPPRESENTANZA POLITICA PER L'UFFICIO CONSOLARE?

Sulla base dei dati reperiti, si è voluto verificare fino a che punto, nella scelta del soggetto al quale affidare l'incarico consolare, influirono anche considerazioni relative all'appartenenza politica del candidato non solo, come appare ovvio, rispetto allo Stato d'origine, ma anche a quello di destinazione. Intanto, con il progressivo affermarsi dell'autorità del principe sull'istituto, il requisito di fedeltà al sovrano venne considerato una *conditio sine qua non*[592]. Sovente gli Stati dispo-

[591] AMAE, *CEL,* H1932, ins. 58, lettera del console Balaguer al primo segretario di Stato della direzione commerciale, da Livorno, li 11 novembre 1861, con annotazione degli ordini impartiti da Madrid per risolvere il caso.

[592] Già Cosimo III Medici affidava l'incarico consolare solo dopo essersi assicurato «dell'amorevole affetto» che il prescelto fosse stato «sempre per dimostrare in tutte le cose di riguardo» del granduca e di tutti i suoi sudditi, in ASFi, *ASR,* 280, cc. n.n., «Istruzione per ciascuno delli tre nuovi consoli della nazione fiorentina eletto dal serenissimo granduca, Civitavecchia, Sasseri e sue dependenze, Caglieri e sue dependenze».

sero l'obbligatorietà di sottostare a veri e propri processi coi quali accertare l'affidabilità politica del futuro console, oppure atti solenni nei quali l'aspirante attestava la propria adesione al sistema costituzionale e al sovrano per il quale si sarebbe esercitata la funzione consolare. Come nei casi già visti del regno sabaudo e della Santa Sede, anche le Province Unite prescrivevano un giuramento ben regolamentato, oltre al requisito di «fedeltà» da appurare in via preventiva, da prestarsi di fronte agli Stati Generali o, in caso di impossibilità attestata di raggiungere detta sede, al cospetto di un altro soggetto appositamente incaricato da L'Aia a tale compito[593].

In linea generale, in caso di successioni dinastiche per motivi naturali o a seguito di cambiamenti politici più o meno violenti, parrebbe confermarsi per tutto il Settecento la tendenza a mantenere in carica i consolari dimostratisi capaci, piuttosto che sostituirli con altri soggetti che fossero maggiormente legati al nuovo governo, lasciando supporre una scarsa politicizzazione dell'ufficio consolare. Questo comportamento parrebbe invece modificarsi drasticamente nel secolo successivo in corrispondenza con la diffusione dell'uso di far prestare giuramento di fedeltà al sovrano, o alla Carta costituzionale, al momento della presa di servizio. In alcuni casi, quando le vicende politiche europee si fecero turbolente e, in certi Stati più che in altri, i cambiamenti di governo furono più radicali, non era insolito assistere a veri e propri controlli di massa tesi alla verifica della adesione dei propri agenti consolari al nuovo ordine costituito, ovvero ad escluderne ogni coinvolgimento con il precedente. Ne abbiamo già visto un esempio nell'operazione di schedatura politica effettuata in Toscana nel 1859, e nella conseguente epurazione, così come i processi di «purificazione e riabilitazione» condotti dai governi spagnoli, e come ciò si riflesse sull'istituto consolare labronico. Per altro, nello stesso periodo del processo cui fu soggetto il console de Bouligny, la Spagna sottopose allo stesso tipo di esame anche il console a Genova, Antonio Beramendi. Per istruire la causa di fronte alla *Junta de purificación*, il rappresentante della Corona spagnola di stanza a Lucca era chiamato a testimoniare per poterne effettuare la riabilitazione e, a tal fine, ne attestava la presa di servizio il 7 marzo 1820 e l'esonero dall'incarico

[593] Dalla patente di console in Livorno per Giovanni Francesco Bower del 22 marzo 1734, in ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 4, cit.

fin dal momento del cambio di regime politico. Si attestava, inoltre, che il Beramendi si era mantenuto lontano da ogni coinvolgimento con il governo che era stato espressione del *trienio liberal*, non aveva partecipato ad alcuna delle società segrete che tramavano contro la legge, né aveva dato mai motivo di credere che «fuese exaltado en opiniones políticas» o «para dudar de su amor y adhesión a la real persona» del sovrano[594].

I compiti dei consoli assunsero insomma sempre più il rilievo di un portavoce internazionale del proprio Stato e a loro spettava la responsabilità di tutelare l'immagine della nazione all'estero, cosa che invece era ancora tutt'altro che definita alla fine del Settecento. Anzi, in alcuni casi, il possesso del titolo consolare aveva costituito nient'altro che un ostacolo quasi insormontabile per poter svolgere un incarico dotato dei caratteri della rappresentanza del proprio Stato di origine all'estero.

Nel 1790, Genova dovette assegnare lo *status* di «agente diplomatico» a colui che era invece già console per la Repubblica a Londra, Antonio Mangini, perché solo così lo si sarebbe reso abile a presentare al governo britannico un messaggio ufficiale da parte delle più alte autorità genovesi. Così, infatti, illustrava nella sua relazione la Giunta di Marina:

> Sebbene da' pubblicisti li semplici agenti non vengano considerati del Corpo diplomatico, a meno che non siano muniti di lettere di credenza, pure si accorda loro particolare considerazione e riguardo, così che il console Mangini, qualora venisse vestito della qualità di agente, resterebbe abilitato a presentare alla Corte quelle memorie che occorressero di farle per suo mezzo pervenire, *perché la qualità di agente lo costituisce speciale procuratore del principe o sovrano, a differenza che il console non sia che un procuratore della nazione*[595].

In base allo stesso principio, ma per opposti fini, il sovrano sabaudo avrebbe tolto il titolo di «agente», conferito fin dal febbraio del 1798 al console generale sardo in Toscana, con tutta probabilità mosso dal desiderio di limitarne in qualche misura l'eccessiva intraprendenza[596].

Questa caratteristica di rappresentanza dello Stato per il quale si prestava servizio appare affermarsi definitivamente anche nei piccoli

[594] AGA, (10) 54/13648, cc. n.n., relazione di Guillermo Curtois, da Lucca, li 15 giugno 1824.

[595] ASGe, *GM*, 12, cc. n.n., «Relazione dell'eccellentissima Giunta di Marina per il titolo di agente da darsi al console Mangini di Londra», 1 marzo 1790. Il corsivo è mio.

[596] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, il console Luigi Spagnolini al conte di Vallesa, ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri, da Livorno, li 31 dicembre 1816.

Stati italiani nel convulso periodo che precedette l'unificazione nazionale. A questo proposito, è ancora il console di Spagna a Livorno a offrirci un esempio paradigmatico. Balaguer denunciò, infatti, in più occasioni, gli attacchi sferrati al governo di Madrid da parte della stampa democratica francese, belga ed italiana, ed in particolare quest'ultima, soprattutto per quanto era apparso nel corso del 1861 sulle pagine de «Il Diritto». Il foglio torinese pubblicava sovente articoli provenienti da collaboratori e corrispondenti da Madrid, spesso non firmati, e in più di un'occasione erano stati stampati lunghi redazionali in prima pagina. Il console spagnolo vi riconosceva, per la violenza degli attacchi mossi alla monarchia dei Borboni ed al governo di Isabella II, «la mano de ciertos hombres políticos» suoi connazionali che trovavano simpatie e connivenze all'estero e che, accecati dalla propria faziosità, non si curavano di arrecar danno in primo luogo alla propria patria[597]. L'aspetto interessante dell'episodio non sta nel fatto che periodici italiani di stampo democratico pubblicassero articoli avversi al regime borbonico, né nei rapporti che il console inoltrava a Madrid, trattando materia indubitabilmente politica, per riferire le notizie che sulla Spagna apparivano sulla stampa locale, quanto piuttosto nella reazione che vi fu da parte della Corte borbonica. Si ordinò, infatti, a tutti gli agenti del governo spagnolo che si trovassero all'estero, di smentire sistematicamente e con ogni possibile strumento le notizie denigratorie che fossero riportate a mezzo stampa e di limitare l'effetto sull'opinione pubblica che quegli articoli diffamatori avrebbero potuto provocare. Per conseguire tale scopo, gli agenti consolari, «cualquiera sea su clase y categoría», dovevano provvedere «ya por medio de sus amigos, à quienes deben informar de la situación de España; ya por medio de la prensa», a diffondere piuttosto un'immagine, non priva di elementi apologetici, della nazione spagnola, e cioè:

> Que la reina es universalmente querida, que la Monarquía está más que afianzada que nunca a pesar de los trabajos democráticos, que la España prospera y que la difamación y la calumnia son armas que se embotan en la probidad y rectitud de los que gobiernan[598]

[597] AMAE, *CEL,* H1932, ins. 25, il console alla direzione politica a Madrid, da Livorno, in data 4 giugno 1861.

[598] AMAE, *CEL,* H1932, ins. 42, minuta di *real orden* ricevuta da Madrid al console spagnolo in Livorno il 16 settembre 1861, in risposta a missiva consolare del 24 agosto precedente.

Ecco così che il console, oltre che strumento di raccolta delle informazioni, si era trasformato a pieno titolo in un elemento strategico anche in qualità di promotore fondamentale della rappresentazione internazionale che del Paese si offriva all'estero, non senza evidenti ricadute in termini di ritorno d'immagine sulla politica interna.

La funzione consolare rimase evidentemente investita di nuove responsabilità con la straordinaria diffusione che conobbero i mezzi a stampa a partire dalla metà dell'Ottocento e con la velocità di circolazione delle notizie, anche di carattere politico, che apparivano sui maggiori quotidiani delle capitali europee. Non stupisce dunque che, a fronte dell'articolo pubblicato dal quotidiano madrileno «La Época» dei primi di ottobre del 1864, ove si dava conto di «grandes reclutamentos revolucionarios» nei maggiori porti italiani e volti a una probabile spedizione promossa dai mazziniani e dai garibaldini contro Roma[599], spettò proprio al console spagnolo a Livorno intervenire per rendere nota una immediata rettifica e assumersi un ruolo di monitoraggio e verifica anche rispetto alla diffusione delle informazioni attraverso i *media*, un compito che, senza alcun'ombra di dubbio, rientrava ormai a pieno titolo tra le sue responsabilità consolari:

> Como este Diario merece crédito por estar generalmente bien informado, el silencio por parte mía como cónsul de su majestad podría interpretarse como aquiescencia en cuyo caso habría incurrido en cierta responsabilidad por no haber tenido informado de ello al gobierno[600].

[599] *Parte política*, in «La Época», 2 luglio 1864, p. 2. L'articolo, dedicato alla situazione politica dell'Italia ed alle conseguenze sul piano dei rapporti internazionali con la Spagna, si avvaleva di corrispondenze da Roma, da Torino e da Firenze.

[600] AMAE, *CEL,* H1932, ins. 31, il console Antonio de Dominé a Madrid, da Livorno, in data 8 luglio 1864.

Capitolo 6

L'AFFERMAZIONE DI UNA NUOVA ÉLITE: MODELLI A CONFRONTO

Per comprendere le diverse tappe che contraddistinsero il processo con il quale l'istituto consolare poté affermarsi nel più complesso organismo amministrativo dello Stato, occorre dedicare spazio anche a un altro aspetto fondamentale, e cioè alla costruzione di un ruolo che divenne, poco a poco, socialmente rispettato e ambito al punto da rappresentare, pur con tutti i distinguo, una nuova élite[601]. La funzione esercitata dal console si mutò in professione, mentre il capitale culturale costituito dalle competenze acquisite assunse il profilo di un vero e proprio patrimonio, personale o familiare, dotato di rilevanza politica e indizio di reputazione sul piano sociale. Per comprendere questo fenomeno, si è creduto opportuno reperire, sia per il caso dei consoli esteri, quanto per quelli toscani, quali fossero i requisiti che rendevano un individuo adatto a svolgere l'attività consolare, come tali competenze e i valori di riferimento della professione cambiarono nel tempo e in che modo contribuirono alla formazione di una nuova oligarchia.

L'attrazione che l'incarico consolare cominciò a esercitare sui rappresentanti dell'alta società, e di quello strato intermedio che aspirava a farne parte, divenne sempre maggiore a mano a mano che, col tempo, se ne definirono le caratteristiche e a dispetto del fatto che l'istituto andasse perdendo rapidamente le sue più importanti prerogative giurisdizionali. Si assisteva, insomma, a una variazione culturale nella percezione dell'istituto tale da consentire la sostituzione di poteri reali con apparati simbolici di natura onorifica, non diversamente da quanto stava avvenendo con i gruppi nobiliari di antico regime. Proprio la relazione tra l'appartenenza nobiliare e il titolo consolare ci consente un importante approfondimento, seppur circoscritto al caso toscano, utile a comprendere fino a che punto la progressiva intersezione tra conso-

[601] Così anche in J. Pradells Nadal, *Familia, élites y administración: Los cónsules españoles del siglo XVIII,* in *Familia y poder: sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII),* a cura di J. Hernández Franco, Murcia, Universidad de Murcia-EDITUM, 1995, pp. 165-185.

li e ambizioni di nobilitazione poté realisticamente convertirsi nella costruzione di una nuova oligarchia dotata di precipue caratteristiche socio-economiche, culturali e di esercizio del potere.

Nella Livorno del XVIII secolo l'incarico di console estero era rivestito prevalentemente da un commerciante, non un mercante comune, bensì un «negoziante». La precisazione non è peregrina poiché l'essere un negoziante indicava una figura ben determinata, dotata di uno *status* sociale rispettabile e tale da essere ben inserita nella comunità d'adozione, in possesso di una ragguardevole disponibilità economica e di una rete di contatti personali, a Livorno e fuori dal granducato, il più possibile estesa ed affidabile. Le attività commerciali condotte a titolo personale costituivano del resto quasi sempre un buon titolo di credito: il console, in una città come Livorno, doveva esser in grado di ben conoscere e tutelare gli interessi economici e i traffici altrui come fossero i propri, mentre dalla possibilità di ricorrere a un numero maggiore possibile di corrispondenti fidati dipendeva anche la sua attendibilità d'informatore.

Si dica subito che, in linea generale, l'ingresso di soggetti di ceti altolocati tra le file dei consoli assegnati a Livorno e di quelli toscani fu relativamente ridotta e può essere decifrata alla luce delle possibilità che la gerarchia consolare offriva di crescita professionale: vi si entrava dai livelli più bassi e, in genere, si veniva promossi poco a poco fino alle cariche più prestigiose[602]. Si spiega, ad esempio, solo con la speranza di assicurarsi una carriera amministrativa di prestigio che un soggetto come Roberto Parenti, giovane trentenne livornese, descritto come «nobile e gentiluomo fiorentino» e persino «possidente» (cosa che escluderebbe una scelta determinata da difficoltà economiche), nel 1815 diventi un semplice cancelliere presso il consolato generale del regno di Sardegna a Livorno[603].

Il conferimento di un incarico consolare non equivaleva peraltro necessariamente a un momento di affermazione sociale, molto dipendeva dalla situazione personale del soggetto investito. Lo mostra chiaramente il caso del consolato asburgico-lorenese a Marsiglia. Affidato a partire dal 1770 a Jean-Jacques Kick, per il quale il conseguimento del titolo consolare era stato il coronamento dell'avvenuta ascesa so-

[602] «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», cit., cc. 1-2, 6.

[603] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc.n.n, lettera del console sardo Spagnolini, da Livorno, in data 20 aprile 1816.

ciale e un mezzo efficace per incrementare contatti e affari[604], ebbe tutt'altro significato per il figlio Nicolas Kick, prima affiancato al padre come viceconsole nel 1770 e poi succedutogli nel 1799, come console generale, incarico che detenne fino alla morte, nel 1833. Nonostante il prestigio familiare e le rilevanti fortune economiche, oltre al possesso del titolo di cavaliere dell'Ordine toscano di San Giuseppe, Kick descriveva al governatore di Livorno le gravi difficoltà nelle quali si trovava nell'esercitare le proprie funzioni e il quotidiano impegno per assicurarsi il rispetto delle autorità locali:

> Confesserò ancora francamente all'eccellenza vostra quanto è crudele e poco lusinghiero d'essere console senza emolumento, senza distinzioni, senza prerogative, senza attribuzioni, senza considerazione, infine senza occupazioni, e pure è questo quanto succede. Il sistema francese è tale in tutto che non ha altro in vista se non di privare i consoli stranieri di tutte le loro attribuzioni e di tutte le loro prerogative. Se invece di provare col risultato dei miei reclami in Vienna, Trieste, Parigi ecc. che le cose non dovevano andare come qui si voleva, avessi piegata la fronte, i consoli non eserciterebbero più nessuna delle loro attribuzioni, non potrebbero né dovrebbero più spedire i bastimenti della loro nazione, non potrebbero più rilasciare passaporti ai loro nazionali né per la Francia, né per i paesi esteri, ecc ecc; non sarebbero finalmente più consoli che di nome e per la forma, senza considerazione; situazione ridicola, umiliante e vergognosa alla quale non mi lascerò mai ridurre[605].

La classe consolare del granducato di Toscana, come vedremo, ancora per buona parte degli anni della Restaurazione, si caratterizzò per esser composta di soggetti fortemente disomogenei fra loro sia in termini di appartenenza sociale, sia professionale. Del resto, l'assenza di un riconoscimento specifico in termini di prestigio sociale all'incarico consolare parrebbe confermata anche a giudicare dal numero esiguo di nobilitazioni conferite dai granduchi quale titolo di merito in virtù degli uffici resi. Tale caratteristica appare senz'altro rilevante soprattutto alla luce della dinamica, ben nota, in base alla quale era tutt'altro che insolito per i Lorena ricorrere al conferimento di titoli

[604] L. Dermigny, *Escales, échelles et ports francs au Moyen Age et aux temps moderne,* in *Les Grandes escales,* III, Bruxelles, 1974, t. XXXIV, pp. 213-644, in particolare pp. 479-480. Utili estremi biografici sui due Kick, padre e figlio, da R. Szramkiewicz, *Les régents et censeurs de la Banque de France nommés sous le Consulat et l'Empire,* Ginevra, Librairie Droz, 1974, pp. 245-246.

[605] Lettera del console austro-toscano da Marsiglia, Nicolas Kick, del 4 gennaio 1817, diretta al governatore di Livorno Francesco Spannocchi, in ASLi, *G*, 871, cc. n.n.

nobiliare per consolidare o premiare la lealtà dinastica dimostrata rivestendo i ranghi dell'amministrazione dello Stato.

1. IL CURRICULUM DEL CONSOLE TOSCANO

Durante il governo della Reggenza lorenese non si possedevano ancora criteri univoci e prerogative standardizzate per disciplinare l'istituto consolare toscano. Si preferì, più spesso, mantenere l'esistente e intervenire con nuovi metodi solo qualora si dovesse sostituire qualcuno che, nominato in età medicea, interrompeva il proprio servizio consolare per raggiunti limiti di età, per scelta o per morte. Un caso interessante fu quello del rinnovo del rappresentante granducale in Inghilterra.

A Londra risiedeva, non come console bensì in qualità di «incaricato degli affari della Toscana», tale Vincenzo Pucci, investito dal Medici fin dal 1719. Il granducato aveva propri agenti in Inghilterra almeno dai tempi di Cosimo III con il compito di ragguagliare Firenze degli affari politici inglesi[606], e a metà Settecento tale presenza appariva ancora senz'altro opportuna. L'incarico di Pucci fu confermato fin dal 14 dicembre del 1737 dal nuovo granduca Francesco Stefano di Lorena con l'attribuzione di un reddito annuale pari a 2696 scudi, ma senza alcuna investitura di natura diplomatica, attività affidata – anche per gli interessi toscani – al residente imperiale. Fino alla morte, sopraggiunta ai primi del 1757 all'avanzata età di ottantadue anni, Pucci comunicò settimanalmente con Firenze aggiornando delle novità del Regno britannico, delle turbolenti relazioni con la Spagna e di molte altre notizie che si ricevevano da diversi corrispondenti[607]. L'improvvisa scomparsa del Pucci lasciò pendente anche un fruttuoso affare che stava seguendo da tempo e la cui conclusione doveva favorire l'introduzione delle drapperie toscane in Inghilterra. Per poterne assicurare l'esito, la Reggenza provvide in tutta fretta ad incaricarne il nipote, Domenico Pucci, attribuendogli fin dal 1757 il carattere di «agente», come comunicava il marchese Botta Adorno al segretario

[606] Cfr. S. Villani, *Per la progettata edizione della corrispondenza dei rappresentanti toscani a Londra: Amerigo Salvetti e Giovanni Salvetti Antelminelli durante il Commonwealth e il Protettorato (1649-1660)*, in «Archivio storico italiano», CLXII (2004), pp. 109-125.

[607] ASFi, *SMAE*, 2360, ins. n.n.

di Stato britannico Pitt[608]. Con tale qualità il granduca gli affidava il compito di «assistere il commercio dei toscani in Inghilterra», come precisava nelle istruzioni inviategli, mentre non vi era cenno alcuno a compensi o salari. Domenico Pucci restò a Londra fino all'estate del 1764 e, nonostante le innegabili doti dimostrate, quando indirizzò richiesta a Firenze di ritornare in patria per curarsi dei gravi problemi di salute dei quali era afflitto e di avere un nuovo incarico «non potendo dependere dalla professione di legale, dopo averla per diecinove anni abbandonata per applicarmi al servizio della Toscana», Botta Adorno assentiva rispetto al riconoscimento di un prossimo congedo, ma ammetteva anche gravi «difficoltà nel restar provvista d'altro impiego […] conveniente, giacché presentemente non ve ne sono de' vacanti e, quando venghino a vacare, è troppo incerto se li possa esser preferito»[609]. Evidentemente, la difficoltà di offrire un collocamento era da attribuirsi alla peculiarità delle professionalità conseguite con l'esperienza consolare e tali da non poter essere messe a frutto altrove. Solo alcuni anni dopo, al momento della nomina di un nuovo soggetto che seguisse gli interessi toscani a Londra, sarebbe stato nominato piuttosto un «console o d'incaricato», una comparativamente tardiva apparizione di una figura che era stata, di fatto, fino ad allora sopperita – almeno nominalmente – da quella dell'«agente»[610].

Il profilo del suddito toscano adatto a rivestire un incarico consolare non differiva ormai molto da quello richiesto negli altri Paesi. Lo si può desumere facilmente dal *curriculum vitae* che Pietro Gentili inviava al conte Rosenberg nell'offrire la propria candidatura, risultata poi vincente, proprio per la sede londinese. Il Gentili, cittadino fiorentino, metteva in luce il valore di una pluriennale esperienza tale da essere «al tanto degli affari politici e del commercio della Toscana». Ormai maturo (di 54 anni di età) e da diciassette anni residente a Londra, Gentili era stato per circa un decennio segretario di Gaetano Antinori, affiancandolo nei suoi compiti di segretario di Stato e di membro della Reggenza. Aveva poi avuto un impiego presso il Banco Frescobaldi fino a che, nel 1745, si era trasferito a Parigi «alla direzio-

[608] ASFi, *SMAE*, 2328, ins. 65, cc. n.n.

[609] Lettera di Domenico Pucci al degli Alberti, in data 15 aprile 1763, in ASFi, *SMAE*, 2328, ins. 65, cc. n.n., e cfr. anche la lettera di Botta Adorno a degli Alberti, da Firenze, del 7 giugno 1762, *ibid*.

[610] ASFi, *SMAE*, 889, ins. 14.

ne di una di quelle primarie case che nella guerra antepassata ebbe da quel ministero l'ingerenza di supplire al mantenimento dell'armata francese in Italia», potendo così conoscere lo «stato politico e delle finanze della Francia». Dopo la pace di Aix la Chapelle, il ministro viennese Molitoris lo aveva incoraggiato a trasferirsi nella capitale anglosassone, ove il Gentili risiedeva dal 1750, dedicandosi con certo profitto al commercio e a «li vari rami del traffico d'Inghilterra, che tutto viene in questa piazza riconcentrato»[611]. Ci si trova cioè al cospetto della ideale via di mezzo tra il commerciante e il funzionario, fondendo così le due anime, quella antica e quella moderna, dell'esperienza dei mercati e delle finanze con le qualità di un fidato servitore della dinastia.

Per altro, nel granducato di Toscana, l'attività mercantile non era mai stata considerata incompatibile con l'ufficio consolare, purché si trattasse di mercatura «magna et copiosa». Già Cosimo III de' Medici sceglieva i propri consoli in base ai «buoni ragguagli» ottenuti sulle loro «attività, maturità, ed esperienza»[612] e, d'altra parte, l'esser assenti dalla Toscana per svolgere affari all'estero era stato addirittura un titolo non solo per conservare la prestigiosa cittadinanza fiorentina, che dava accesso alle maggiori magistrature pubbliche della Dominante, ma anche, in piena età lorenese, per acquisire la nobiltà[613].

Sostituire le modalità di designazione dei nuovi consoli conformemente a un sistema centralizzato e ordinato, per altro, necessitò di un certo periodo di rodaggio e di messa a punto. Capitò persino che si rivelasse un metodo inadeguato e tale da rendere necessaria la immediata sostituzione di soggetti rivelatisi del tutto inadatti. Fu ciò che accadde a Lisbona, dove il ministro imperiale plenipotenziario presso la Corte portoghese, il conte di Kevenhüller, a seguito di alcuni incidenti avvenuti nel 1757 ai danni dei bastimenti imperiali sottoponeva al proprio sovrano la necessità di insediarvi un console tosco-imperiale. Francesco Stefano, accolta la richiesta, nel dicembre 1757 affidò alla Reggenza il compito di reperire un soggetto idoneo. Il governatore e

[611] *Ibid.*, ins. 14. Alcune notizie su Pietro Gentili nel suo ruolo di *agente* toscano a Londra sono reperibili in B. Moloney, *Florence and England: essays on cultural relations in the second half of the eighteenth century*, Firenze, Olschki, 1969, pp. 138 e 141-142.

[612] ASFi, *ASR,* 280, cc. n.n., dalla formula usata nella patente elaborata dalla segreteria di Stato di Firenze per i consoli della nazione fiorentina eletti dal granduca Cosimo III e utilizzata per le nomine consolari di Cagliari, Sassari e Civitavecchia.

[613] M. Aglietti, *Le tre nobiltà,* cit., pp. 128-129.

il Consiglio di commercio di Livorno, incaricati delle selezioni, avanzarono tre nominativi: un tale Targini, che era già stato viceconsole toscano, ma aveva complessivamente referenze poco buone; Giovanni Battista Ubaldini, un commerciante di «mediocre fortuna» residente a Lisbona da alcuni anni e membro di una nobile famiglia fiorentina, un aspetto quest'ultimo giudicato apprezzabile giacché «la sua distinta nascita poteva essere un requisito valutabile in una città ove risiede la Corte»; e infine un certo Tommasini, anch'egli mercante toscano stabilito a Lisbona e dotato di ottime referenze, o almeno così sembrava giacché, ammetteva il governatore, non si erano reperite informazioni sufficienti per verificarne la veridicità. Kevenhüller cassò Targini come non affidabile, e da Firenze si volle procrastinare ancora la conclusione della nomina, come era stato invece suggerito dal governatore che aveva chiesto di poter ottenere maggiori ragguagli direttamente dal Portogallo, data l'impossibilità di avere notizie certe su soggetti «stabiliti da molto tempo in un Paese così remoto».

Il ministro Pompeo Neri, il 7 luglio 1758, optò così per proporre subito al granduca Ubaldini e Tommasini, lasciando la scelta finale a Kevenhüller «che è a portata di aver conoscenza più esatta delle abilità dell'uno e dell'altro». Per tutta risposta, il 27 settembre 1758, il sovrano intimò al governatore labronico di indicare il soggetto più idoneo e, messi alle strette, fu scelto Ubaldini per i motivi «fondati specialmente nella accennata circostanza di esser egli di una illustre famiglia della nostra Toscana e, per conseguenza, fregiato d'un distintivo assai proprio ad incontrare il genio della nazione portughese e di quel ministerio». L'elezione si dimostrò fin da subito pessima: il nuovo console, in poco più di un biennio, restò «oppresso dai debiti e, non curando gl'avvisi datigli di quietare i suoi creditori, ed essendo impossibilitato a soddisfarli, si è ridotto ad esser detenuto nelle pubbliche carceri con grave disdoro del suo carattere»[614]. Il Consiglio di Reggenza interpellò ancora il governatore e l'auditore esigendo le ragioni che avevano condotto a tale nomina scellerata e, soprattutto, quale dovesse essere il comportamento da adottare in simili circostanze. Rispetto alla scelta di Ubaldini, il governatore non poté che giustificarsi adducendone le buone credenziali familiari, ammettendo che «nulla poi ci era noto della sua cattiva condotta, né per verità avrebbemo mai

[614] ASFi, *R*, 741, ins. 14, cc. n.n.

potuto credere che i di lui zii, e specialmente Zanobi Ubaldini, […] volesse lasciare un nipote in un Paese straniero senza soccorrerlo, se ei lo meritava, o senza richiamarlo, se la sua condotta non corrispondeva al suo grado». Quanto poi al da farsi, occorreva senza dubbio provvedere alla pronta rimozione di quel console e a nominarne un altro al suo posto ma, stavolta, valutando le qualità del soggetto sulla base di quanto appurato sia in Toscana, sia direttamente in Portogallo, ricorrendo all'ausilio dell'ambasciatore imperiale ivi residente:

> Se l'Ubaldini si è ridotto in uno stato da meritare non la considerazione, ma la disistima ed il disprezzo della piazza di Lisbona, e da esporre il carattere che vostra maestà si era degnata di conferirgli, crediamo che altro partito non resti da prendere se non quello di ordinare al suo ambasciatore in Lisbona che immediatamente ritiri da lui la patente consolare, privandolo affatto dell'impiego conferitogli e passando ad investirne un altro soggetto.
> E siccome non dandosi stipendio a quel console non è possibile trovare chi si parta di Toscana per andare a cuoprire quel posto, e converrà sceglier persona che colà si trattenga nell'esercizio della mercatura, ci protestiamo che saranno sempre fallaci quelle notizie che qui si potranno raccogliere sul vero carattere di questi postulanti che si presentino e crediamo che sarà sempre del meglior servizio della maestà vostra se ella vorrà degnarsi di ricercare oltre le nostre anche le informazioni del suo ambasciatore alla Corte di Portogallo[615].

Così, nell'agosto del 1761, dalla segreteria del Consiglio di commercio, Carlo Ippoliti inviava il dispaccio con le dimissioni per Giovanni Battista Ubaldini e la nomina di Francesco Xavier Stocquelet. Da parte sua, Ubaldini, forse per evitare uno scandalo che avrebbe arrecato danno agli interessi di famiglia, trasmetteva a Firenze le dichiarazioni dei consoli generali di Francia e di Spagna in Portogallo ove si testimoniavano il suo aver svolto i compiti consolari «con onore, probità e decoro dovuti al suo carattere ed alla sua nascita». Ubaldini giustificava, inoltre, le gravi difficoltà incontrate a ragione della «perdita totale» dei propri beni a seguito del terremoto del 1755 e «per fallimenti accaduti in detta città» di Lisbona, «ritrovandosi in stato di non poter più sostenere nella forma ha fatto fino a questo giorno, con il decoro dovuto, l'onore di un tal posto, per non esser a quello unito alcuno appuntamento», e desiderando, egli per primo, «lasciar un Pa-

[615] Dal memoriale in data 14 gennaio 1761 del governatore di Livorno Bourbon del Monte e dall'auditore Pierallini, in ASFi, *R*, 649, ins. 35, cc. 531r-v e 604r-v.

ese così contrario alla sua fortuna e all'istessa sussistenza mediante le gravi angustie nelle quali generalmente si trova quel commercio»[616].

Una più incisiva forma di regolamentazione dell'incarico consolare toscano fu avviata negli anni Sessanta del Settecento coerentemente sia alla crescita degli affari commerciali e il desiderio di implementarne il volume, ma anche alla volontà del granduca Pietro Leopoldo di introdurre percorsi di specializzazione delle funzioni amministrative, iniziando da quelle centrali e proseguendo con gli uffici periferici.

I parametri in base ai quali si sceglieva il soggetto più adatto al quale affidare i servizi consolari toscani all'estero non cambiarono in maniera significativamente rilevante durante la Restaurazione, se non adottando una procedura di selezione maggiormente razionale ed efficiente. Così, nel rinnovare l'incarico consolare di Toscana in Ancona che era rimasto vacante a causa della morte del precedente titolare e dovendo scegliere tra sei candidati, il governatore di Livorno affidava al console generale granducale in Roma il compito di raccogliere, «con quella circospezione e cautela che la natura delicata dell'affare richiede», «precise e sicure informazioni» rispetto a quelle che si consideravano le qualità essenziali per poter svolgere la funzione consolare, ovvero «sulla loro moralità, condotta e buona reputazione, sia sulla più o meno agiata loro posizione sociale, sia infine sull'attitudine e capacità di ognuno di essi a disimpegnare le consolari ingerenze»[617]. Questo caso conferma anche l'attenzione che si prestava a che i consoli fossero ineccepibili anche rispetto alla propria vita privata. Due dei candidati furono, infatti, respinti a ragione, in un caso, per i rapporti intrattenuti con «la moglie di un ex-presidente che in di lui casa dimora» e del «massimo imbarazzo» registrato per un altro soggetto di non poter assicurare i mezzi economici sufficienti al matrimonio di una figlia ormai da tempo in «età da marito»[618].

Considerazioni basate sull'opportunità e la convenienza furono invece i criteri utilizzati per determinare l'investitura della rappresentanza consolare toscana in Sicilia. Le caratteristiche che potevano influire sulla scelta tra più aspiranti variavano, infatti, anche in dipen-

[616] *Ibid.,* c. 586r, dalla lettera di Ubaldini al sovrano, s.d.

[617] ASME, *ACG*, b. 15, ins. 28, dalla lettera riservata del governatore Neri Corsini al console di Toscana in Roma, Francesco Pandolfini, da Livorno, in data 27 luglio 1843.

[618] *Ibid.*, dalla relazione della Direzione generale di polizia di Roma trasmessa dal console granducale, Francesco Pandolfini, al governatore Neri Corsini, in data 26 agosto 1843.

denza delle specificità della sede di destinazione[619]. Il 10 marzo del 1840 aveva cessato di vivere Francesco Carollo, già viceconsole per la Toscana di stanza a Palermo. Quella morte rendeva finalmente possibile una riorganizzazione del servizio consolare sull'isola e alla quale si stava già pensando da tempo. In primo luogo, infatti, si credette opportuno spostare il consolato generale toscano da Messina, ove si trovava, a Palermo, «capitale dei domini napoletani di là dal faro e divenuta oggi centro di tutte le autorità amministrative e giudiziarie di quell'isola», seguendo in ciò l'esempio di quanto messo in atto da altri Stati, incluso dall'Impero austriaco. Detto trasferimento era stato fino a quel momento ostacolato dalla presenza del Carollo il quale, seppur poteva vantare «alcun titolo alla considerazione sovrana», non possedeva le qualità di «rango ed attiva sorveglianza» necessarie ad assumere il ruolo di console generale. Doti speciali per quella sede che richiedeva un uomo di polso e di fiducia, capace di garantire la cessazione dei frequenti abusi denunciati e attribuiti agli agenti consolari subalterni.

> Di qui la necessità che nella persona da eleggersi a console generale toscano in Sicilia si riscontrassero oltre ai soliti requisiti d'agiatezza, di fortuna, e di capacità, quelli non meno essenziali d'illibata reputazione e di fermezza di carattere atte a dargli la preponderanza che si ravvisava indispensabile per ricondurre e mantenere sulla retta via, fra gli Agenti che ne dependono, quelli che se ne fossero talvolta allontanati[620].

Come di prassi, Firenze affidò al governatore di Livorno Neri Corsini di proporre la persona più adatta tra i possibili pretendenti, raccomandandogli la verifica del possesso dei requisiti specifici richiesti.

Dei sette candidati che si presentarono, il governatore segnalò che solo Odoardo Cusieri era suddito granducale, qualità «degna in se stessa di uno speciale riguardo», ma il cui curriculum professionale non offriva sufficienti garanzie di esperienza e perizia adeguati all'incarico al quale ambiva. Cusieri, infatti, era un medico figlio di medico, tale Gaspero Cusieri di Fojano, annoverava lunghe permanenze

[619] ASFi, *SMAE*, 1381, prot. 313, ins. 14, cc. n.n., fascicolo relativo al consolato generale in Palermo, istituzione del medesimo e nomina a detto posto di Niccolò Raffo; e al viceconsolato in Messina, destinazione di Luigi Catanoso. Tutto datato settembre 1840.

[620] *Ibid.*, estratto dell'affare inviato dalla segreteria del Ministero degli esteri al granduca in data 6 agosto 1840.

in Asia, Africa, Grecia e Malta, fino al 1839 quando si era fermato a Palermo ove, dedicatosi alla medicina, aveva ottenuto un posto di professore di filosofia presso il prestigioso Istituto d'istruzione superiore di San Rocco[621]. Sugli altri cinque, Pier Lorenzo Cammineci, Domenico Maria Adamo, Giulio Cesare Sessa, Luigi Pisanti e Niccolò Raffo non si avevano notizie sufficienti da poterli raccomandare «con tranquillità d'animo», salvo per Raffo, «di molto credito nel commercio che decorosamente esercitava a Palermo», di dove era originario, «provveduto di larga fortuna» nonché fornito di «assicurazioni sulla di lui idoneità al disimpegno delle ingerenze consolari». Restava, infine, un ultimo aspirante, il cavaliere Stanislao Waltenburg, al tempo console generale austriaco a Palermo e che, agli occhi del governatore Corsini, pareva la persona più adatta per gestire in via permanente gli affari consolari toscani, dei quali si era preso carico provvisoriamente negli ultimi mesi.

A Firenze, però, non si condivise l'indicazione di Corsini poiché contrastava con la volontà di evitare, per quanto possibile, la coincidenza di consolati toscani su soggetti già investiti per conto dell'Impero, e si preferì piuttosto assegnare l'incarico a Raffo. Già altre volte ci si era trovati, infatti, nella necessità di segnalare al sovrano «l'incongruità di cumulare, in certi casi speciali, negli agenti consolari dell'Austria anche la protezione degli interessi dei sudditi granducali», e ciò perché:

> Se una favorevole presunzione di perizia assista da un lato gli agenti austriaci, ben altrimenti si riscontrava in essi, dall'altro, un ragionevole titolo d'esclusione, nel desiderio sempre presente al governo di sua altezza imperiale e reale di non permettere che i toscani andassero incontro ad un facilmente prevedibile sacrificio nella emulazione che, non di rado, si verificava negli affari commerciali dei due Paesi[622].

Il granduca accolse le ragioni esposte dal Ministero degli esteri e il console austriaco Waltenburg ottenne, anziché un secondo incarico, i ringraziamenti ufficiali e la preghiera di inviare quanto prima gli archivi consolari toscani a Niccolò Raffo, che fu investito della qua-

[621] Sulla storia dell'istituto, si rimanda a A. Flandina, *Origini e progresso del Collegio S. Rocco di Palermo*, Palermo, Virzì, 1875.

[622] ASFi, *SMAE*, 1381, prot. 313, ins. 14, estratto dell'affare inviato dalla segreteria del Ministero degli esteri al granduca in data 6 agosto 1840.

lità di proconsole generale in Sicilia, con sede a Palermo. A Messina fu mantenuto solo un viceconsolato, affidato a Luigi Catanoso, allora cancelliere, e che aveva sopperito agli oneri del servizio fin dalla morte di Girolamo Catanoso, suo fratello, e console toscano nella città peloritana.

Un ultimo aspetto interessante è che, nel granducato, non si consentisse alcun tipo di attività di natura consolare, nemmeno nelle funzioni più ordinarie, ai religiosi. Si trattava di una incompatibilità assoluta non solo con l'ufficio consolare, ma anche nelle vesti di semplice sostituto interino, come severamente sancito dal Ministero degli esteri nel 1839 quando, nonostante il governatore di Livorno si fosse pronunciato positivamente sull'esempio di un altro caso verificatosi nel consolato toscano a Cagliari, negò invece al console toscano a Genova, Carlo Pietro Cecconi, di farsi sostituire dal fratello sacerdote al fine di potersi recare a Londra per alcuni affari: «un sacerdote, occupato nell'adempimento dei sacri doveri del suo ministero non sembra che possa, né debba, ingerirsi negli affari ai quali è chiamato a dedicarsi un agente consolare». Tantomeno poteva giustificare «un così insolito provvedimento» l'esempio avvenuto di Cagliari, si precisava dal Ministero fiorentino, ove il fratello canonico del defunto console Baille suppliva illegittimamente ai compiti consolari, e solo in attesa che si provvedesse formalmente a una nuova nomina. Il Ministero ordinava piuttosto al governatore di individuare fra gli impiegati della sede consolare genovese, «o fra i mercanti ivi stabiliti di origine toscana», un soggetto idoneo a «rimpiazzare il Cecconi durante la sua assenza», altrimenti di verificare la possibilità di delegare le attività consolari toscane a un altro console estero disponibile e di fiducia[623]. Tale inconciliabilità tra i due uffici, quello ecclesiastico e quello consolare, fu ribadita anche per il ruolo di cancelliere consolare, come comunicò il Ministero degli esteri fiorentino, il 9 aprile 1854, al governatore di Livorno Ronchivecchi, ordinandogli di annullare immediatamente la nomina effettuata dal viceconsole toscano in Loreto del sacerdote Francesco Pichi, ribadendo sia a quel viceconsole, sia al console granducale in Ancona, la «riconosciuta incompatibilità degli ecclesiastici

[623] ASFi, *SMAE*, 1365, ins. 40, istruzione del Ministero degli esteri al governatore di Livorno Giovanni Spannocchi, in data 29 maggio 1839. Il console Cecconi propose poi quale supplente un altro fratello, Vincenzo Cecconi, già cancelliere del consolato toscano a Bastia, che corrispose ai requisiti pretesi da Firenze.

dell'esercizio delle attribuzioni consolari e, quindi, anche di quelle del cancelliere, che in certi casi è chiamato a farne le veci»[624].

2. IDENTIKIT DEL CONSOLE ESTERO A LIVORNO

Come già visto, il console era, principalmente, deputato a difendere gli interessi commerciali dei propri connazionali in terra straniera. La scelta della persona più indicata per rappresentare gli interessi di uno Stato estero, a Livorno come in altri casi, stava pertanto nella ricerca di una serie di elementi e caratteristiche abbastanza comuni tra i soggetti delle differenti nazioni, ma non per questo del tutto identiche.

I sovrani di Francia preferivano soggetti appartenenti a ceto sociale medio-alto e con precedenti esperienze negli uffici pubblici, in grado di dare precise garanzie quanto alla «probité, capacité et expérience» e con assoluta proibizione di esercitare attività commerciali a pena della revoca dell'incarico, in evidente conseguenza del carattere di pubblico ufficiale che gli si riconosceva[625]. Quanto al console francese di stanza a Livorno, si incaricava delle opportune verifiche l'inviato straordinario a Firenze per accertare le qualità di «bonne vie, moeurs et religion catholique, apostolique et romaine» del soggetto che avrebbe dovuto svolgere l'incarico, rinnovabile di triennio in triennio conformemente all'uso, e così si fece nel caso della nomina di Pierre-Jean de Bertellet, investito per la prima volta nel 1731 e confermato fino alla morte, e anche dopo, in qualche misura, con il conferimento dell'incarico al figlio[626]. La rilevanza per la confessione

[624] Comunicazione di disapprovazione ufficiale da Firenze inviata a Ronchivecchi in data 9 aprile 1854, estratto dell'affare in data 28 aprile 1854. La nomina di Pichi era stata ritirata e l'incarico assegnato al secolare Angelo Valeri. ASFi, *SMAE*, 1594, ins. 2, cc. n.n.

[625] A. Mézin, *Les Consuls de France au Siècle des Lumières,* cit., p. 24.

[626] Per altro si trattava di trovare un degno sostituto ad Alphonse-François de Moy, gentiluomo e cavaliere dell'Ordine di Saint-Michel, il quale aveva chiesto ed ottenuto di far ritorno in patria dopo aver retto il consolato francese a Livorno dal 1719, non senza aver dato prova di fors'eccessivo temperamento. La scelta ricadde su Pierre-Jean de Bertellet, membro di una distinta famiglia della Linguadoca e avvocato presso il *parlement* di Tolosa. ASFi, *SMAE,* 2303, ins. 6, brevetto reale datato Versailles, 28 aprile 1731, registrato alla Camera di commercio di Marsiglia il 16 luglio 1731. Il 24 luglio successivo, Bertellet prestò giuramento al cospetto dell'inviato straordinario di Francia presso la Corte toscana, il marchese de la Bastie, e ricoprì l'incarico fino alla morte, avvenuta il 14 febbraio del 1763, mentre dal 1747 fu anche titolare del consolato svedese. Lasciò l'incarico al figlio Luis-Antoine, in *ibid*. Sintetiche schede biografiche su de Moy e su Pierre-Jean de Bertellet sono reperibili in A. Mézin, *Les consuls de France au siècle des Lumières*, cit., pp. 458-459 e 141-142.

religiosa è espressa con chiarezza anche nel caso dei consoli spagnoli. Un console affidabile doveva essere di specchiata rispettabilità e non avere frequentazioni imbarazzanti né simpatie per soggetti poco raccomandabili. La Corona di Spagna mantenne alta l'attenzione sui de Silva non solo rispetto alle probabili simpatie per il giudaismo, ma anche assumendo il controllo di decisioni personali quali la scelta della consorte. Odoardo chiese preventivamente il permesso al proprio sovrano di poter sposarsi con «dama piamontesa, hija del conde de Piño», cioè con Ana Violante Scozia e Pino, ottenendone finalmente l'avallo solo nell'aprile del 1726[627].

Gli Stati Generali delle Province Unite d'Olanda prediligevano «una persona prudente, capace e pratica», una «persona fidata» sulla quale vi fossero «buone informazioni» rispetto alla «fedeltà, pratica abilità e diligenza», un *curriculum* ove l'esercizio del mestiere di «mercante» rappresentava sempre un titolo di merito[628]. La Repubblica di Venezia, ove la procedura di 'elezione' del nuovo console – generalmente di durata quinquennale – era affidata al Magistrato dei Savi della Mercanzia, si limitava a segnalare il requisito della «fedeltà» del candidato[629].

La repubblica di Genova, invece, in maniera non troppo difforme da quanto si faceva nel granducato di Toscana contando sul lavoro istruttorio svolto dal governatore di Livorno, affidava alla Giunta di Marina il compito di esaminare le qualità dei candidati disponibili, richiedendo che fosse prestata particolare attenzione a quelle ritenute meritevoli di considerazione più delle altre, quali essere negoziante o soggetto «versato nelle cose di mare», aver praticato qualche altro incarico pubblico affine o essere figlio di un console, risiedere nella città sede del consolato vacante o aver contratto matrimonio con una donna del luogo, avervi Casa di commercio capace di assicurare utili rendite, poter contare di validi contatti con altri commercianti e godere sia in patria, sia nella città estera, di buona reputazione. Si sottoponevano quindi tutti i candidati, con le rispettive informazioni, al

[627] AGS, *E,* 5376, cc. n.n., lettera di Odoardo de Silva, con annessa l'approvazione sovrana, da Livorno, li 12 aprile 1726.

[628] Patente di console in Livorno per Giovanni Francesco Bower, rilasciata dal collegio degli Stati Generali delle Province Unite il 22 marzo 1734, ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 4. Copia tradotta all'italiano. Bower dette avvio alle proprie funzioni solo dopo aver ottenuto *exequatur* granducale il 27 luglio 1734.

[629] Copia della patente consolare in Livorno a Giovanni Sebastiano Bichi per la Repubblica di Venezia, decreto in data 12 agosto 1717, *ibid*., ins. 2.

giudizio del doge e dei governatori risultando designato, per cinque o dieci anni rinnovabili, il concorrente che avesse raggiunto il maggior numero di voti[630].

Come sopra accennato, chi poteva annoverare la discendenza da un console offriva spesso qualche garanzia in più allo Stato, soprattutto fino a quando non ci si preoccupò di predisporre per quell'incarico un *cursus honorum* e un percorso formativo specifico, di contare su un soggetto che avesse già avuto qualche utile esperienza professionale in tale funzione, mentre, per quest'ultimo, significava un possibile titolo preferenziale per poter mantenere in famiglia quel patrimonio socio-economico e relazionale che l'esercizio dell'ufficio consolare assicurava. Anche a Livorno si trovano esempi di individui che, giunti in città a ragione dei propri affari e divenuti rappresentanti consolari della madrepatria, vi si stabilirono definitivamente e, senza mai perdere la propria nazionalità originaria, riuscirono a conservare l'ufficio consolare passandolo di padre in figlio o, in sua mancanza, tra parenti stretti, per più generazioni.

La trasmissione dell'ufficio poteva essere tutt'altro che scontata, soprattutto in presenza di un numero più elevato di aspiranti rispetto alle sedi disponibili. Lo dimostrano le non sempre facili successioni, generazione dopo generazione, avvenute in uno dei casati forse più noti tra i consoli esteri a Livorno, cioè i Gavi, rappresentanti per la repubblica di Genova fin dal 1650[631].

Bartolomeo Domenico Gavi, nato a Livorno, fu nominato all'incarico consolare nel dicembre del 1719 succedendo al padre Giovanni Andrea, morto dopo trentacinque anni di servizio e che era, a sua volta, succeduto al capostipite dei Gavi a Livorno, Giovanni Domenico[632]. Bartolomeo Domenico, figlio e nipote di console, resse egregia-

[630] Rappresenta un caso emblematico delle modalità di elezione di un console genovese da destinare in una sede estera, e delle modalità con le quali si procedeva alla scelta tra i vari candidati, la procedura per la designazione del nuovo titolare al consolato di Marsiglia, risultando eletto al secondo turno Francesco Gazzino, preferito tra sei diversi candidati. In ASGe, *GM,* 10, cc. n.n, relazione sui candidati per il consolato di Marsiglia nella allegata relazione della Giunta, estremi della votazione e patente consolare del 24 novembre 1768.

[631] C. Bitossi, *L'occhio di Genova. Livorno nella corrispondenza dei consoli genovesi nell'età moderna,* in *Livorno 1606-1806,* cit., pp. 86-94.

[632] Giovanni Andrea Gavi era morto il 6 dicembre 1719, Bartolomeo Domenico fu eletto console per la città di Livorno e le sue adiacenze l'undici dicembre del 1719, patente poi estesa «sulla sostanza e tenore di quella» già concessa al padre solo il 2 gennaio del 1720, in ASGe, *GM,* 6, cc. n.n.

mente il proprio ufficio fino alla fine di novembre del 1759 quando, giudicato ormai anziano e non più affidabile alla luce «dei riscontri che [attestavano] non usi quella circospezione che è necessaria», la Repubblica incaricò la Giunta di Marina di prendere con «mezzi segreti» informazioni sul figlio per valutarne «qualità, condotta e contegno», così da prepararne la possibile successione oppure, in caso di rilievi negativi, per avviare la ricerca di un altro possibile candidato. Il 13 maggio 1760, Giovanni Antonio Gavi, in considerazione dei suoi «ottimi costumi» e di essersi dimostrato «applicato al servizio», ottenne patente di successione al padre e facoltà di poter agire da subito in sua vece, di fatto sostituendolo nel servizio. Nel granducato di Toscana, però, la formula della così detta «futura», cioè l'investitura di un ufficio alla morte del titolare *pro tempore*, non era riconosciuta, tantomeno lo erano i consoli esteri che non presentavano a tempo debito supplica per ottenere l'*exequatur* del proprio incarico. Ciò nonostante, morto il padre, Giovanni Antonio non provvide a presentare alcuna patente consolare per esser ammesso in tale veste dal granduca. La Reggenza toscana trovò anche ulteriori motivi per trattare quell'affare con attenzione. Anzitutto Giovanni Antonio era nato a Livorno, come suo padre, e a rigor di logica e di legge si poteva considerare un suddito toscano a tutti gli effetti, per quanto non fosse iscritto alla cittadinanza. Inoltre, si nutriva il sospetto che il padre non avesse mai presentato regolare patente per il proprio accreditamento, ma si fosse limitato a supplicare personalmente il granduca senza addurre nient'altro che un memoriale autografo, della patente infatti non vi era traccia neppure presso l'archivio del Governo di Livorno, nonostante «le più esatte diligenze in tutti questi registri». Così, il 22 febbraio 1763, Pompeo Neri scrisse personalmente al doge di Genova Agostino Lomellino per far metter in regola il Gavi, raccomandando di provvedere al più presto a far recapitare una nuova patente. Come richiesto, il 26 febbraio successivo la patente – di durata decennale – fu redatta e inviata a Firenze[633], da qui venne inoltrata a Vienna e graziata di sovrano *exequatur* il 4 luglio 1763, mentre

[633] L'intero fascicolo relativo alla successione del consolato genovese in Livorno da Bartolomeo a Giovanni Antonio Gavi tra il 1759 e il 1763, e le patenti consolari, sono reperibili in ASGe, *GM,* 10, cc. n.n. e in ASGe, *AS,* 2692, lettera di Giovanni Antonio Gavi del 5 gennaio 1763 nella quale comunicava l'avvenuta morte del padre e l'avvio della procedura per il proprio riconoscimento presso la Corte di Firenze; vedasi anche le altre lettere, *ibid,* in data 12 gennaio, 2 febbraio, 13 aprile e 31 agosto 1763.

il rescritto di riconoscimento fu concesso dalla Reggenza solo il 18 agosto successivo[634].

Un nuovo momento in cui la continuità dell'incarico consolare nella famiglia Gavi fu messa a repentaglio fu tra il 1790 e il 1793 quando, Giovanni Antonio dovette contrastare la possibilità che, dopo la propria morte, l'ufficio passasse a Niccolò Francesco Giorni. Anche quest'ultimo era figlio di un console, cioè di Carlo Agostino, che era stato console genovese a Nizza per ventisei anni e aveva lasciato l'ufficio al primogenito, Felice Giovan Battista, nonostante avesse meno titoli per tale carica del fratello. Era stato infatti Niccolò ad aver coadiuvato il padre «in tutte le occorrenze di pubblico e privato riguardo», oltre a possedere titoli di certo prestigio come l'esser «giureconsulto laureato in Torino e l'acquisto di varie lingue estere». La Giunta di Marina genovese pareva favorevole a destinare Giorni a Livorno, anche sul presupposto che il console in carica, Gavi, non aveva né prole, né fratelli. Giorni dimostrava inoltre ottime credenziali per l'egregio servizio che aveva reso negli anni precedenti, per esser «giovine di ottimi costumi e dotato di prudenza e sapere, in modo che gode in Nizza della miglior riputazione presso ogni ceto di persone» e al punto da esser «stato preso di vista dal governo piemontese per promuoverlo ad una delle principali cariche di quella città» (evenienza che si sarebbe senz'altro verificata, commentava la Giunta, «se i riguardi politici motivati dalla attinenza di un fratello console della Serenissima Repubblica non vi avessero frapposto ostacolo»), nonché per appartenere a famiglia che, «per quanto gravata di alcuni debiti e sfornita di beni di fortuna, altrettanto è benemerita del governo». Il Senato accoglieva pertanto la supplica del Giorni eleggendolo fin dal 18 febbraio 1790 alla successione del consolato labronico in caso di vacanza. Meno di due settimane dopo arrivavano a Genova le lettere di «sommo cordoglio e afflizione» del Gavi il quale, a fronte delle «insussistenti esposizioni» di Giorni, invocava una diversa decisione rispetto alla *futura* di quel consolato che da trentuno anni esercitava, da oltre due secoli era stato esercitato dalla sua famiglia e che sperava di poter lasciare, a tempo debito, al figlio Girolamo, allora sedicenne. Il Senato riapriva la pratica, affidando alla Giunta il compito di approfondire la questione ma lasciando ben chiaro che, fermi gli indubitabili meriti del Giorni, «quando non si volesse privare il figlio del console di Livorno

[634] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 24.

della successione al padre nella detta carica, a cui però non vi ha un diritto speciale, potesse almeno pensarsi di fornire al Giorni un altro consimile stabilimento». Alla luce dei nuovi elementi emersi, il Senato genovese assegnò Giorni all'ufficio di sindaco del primo Magistrato dei conservatori del Mare e riconobbe a Girolamo Gavi che, quando avesse avuto età e requisiti convenevoli alla carica consolare, avrebbe goduto di «speciale considerazione». Poi, su nuova istanza del console Gavi, il 28 febbraio 1793 conferì a Girolamo la successione alla carica consolare dal momento della morte del padre, seppur non prima del compimento del ventunesimo anno di età[635]. La famiglia Gavi si assicurava così la quinta generazione di consoli della repubblica di Genova a Livorno.

La possibilità di praticare personalmente attività commerciali non era però una costante indiscussa per tutti i consoli. Avevano infatti espressamente proibito l'attività commerciale ai propri consoli l'Inghilterra, la Francia, e in modo meno rigido la Spagna che, pure in assenza di un ordine espresso, aveva disposto in più occasioni, non senza alterni pareri, tale incompatibilità[636]. Così faceva, non senza evi-

[635] Cfr. in ASGe, *GM*, 12, cc. n.n., «Relazione dell'eccellentissima Giunta di Marina per Niccolò Francesco Giorni» e delibera del Senato, in data 18 febbraio 1790; «Relazione dell'eccellentissima Giunta di Marina sopra i reclami del console di Livorno e le instanze di Niccolò Giorni» del 10 gennaio 1791 e corrispondente delibera del Senato; «Relazione dell'eccellentissima Giunta di Marina per la successione al consolato di Livorno a favore di Girolamo Gavi figlio di quell'attuale console» e corrispondenti deliberazioni del Senato del 28 febbraio 1793 e del 12 aprile successivo; lettere di Giovanni Antonio Gavi, da Livorno, in data 3, 10 e 17 marzo 1790 rivendicando i diritti della *futura* del consolato per il figlio, del 15 agosto 1792 richiedendo l'elezione di Girolamo in successore al consolato, e lettera del 24 aprile 1793 con la quale ringrazia per l'elezione del figlio in suo successore.

[636] Si veda, ad esempio, il caso del commerciante Carlo Fonticelli che, nel novembre 1724, richiedeva avallo sovrano per esercitare l'ufficio consolare in rappresentanza di Genova nell'isola di Maiorca. La *Junta de comercio y dependencias de estranjeros* chiese lumi al sovrano proprio in merito al fatto di poter essere console e commerciante. Si ricevette in risposta un laconico «que se elija una de las dos profesiones». Nella stessa occasione, la Segreteria di Stato appurava come non esistesse alcuna «separada orden general prohibiendo al cónsul que pueda ser al mismo tiempo comerciante o mercader», ciò nonostante «se ha estado siempre en inteligencia de no poder ejercer a un tiempo las dos ocupaciones, pues en las patentes en que los soberanos nombran sus cónsules, ni en las reales cedulas de aprobación que se les despacha por vuestra majestad para ejercer de tales se habla, ni toca cosa alguna de que sean al mismo tiempo mercaderes o comerciantes». D'altro canto, la *Junta*, in quella stessa occasione, giudicava non rappresentare alcun ostacolo l'esser consoli e anche commercianti, restando le due attività tra loro separate e soggette a forme di giurisdizione diversa: «siempre que ejerciese de cónsul, se le guardarían las exempciones de tal, pero que como vasallo y mercader, debía estar bajo la ley impuesta a los demás en quien residiesen estas ultimas calidades sin exceptuación alguna». Un casi analogo si registrò anche nel 1712 a proposito di Bartolomè Mitre, console di Malta in Cartaghena. Tutto in AHN, *E*, 605, sc. 2, esp. 628.

dente contraddizione, la Corona sabauda che, prima sceglieva i propri consoli in considerazione dello «zelo e dell'esattezza» del servizio prestato a favore dello Stato, anche in attività di natura mercantile, e poi li sospendeva dal servizio se esercitavano tali attività durante l'incarico consolare, come avvenne al console sardo a Livorno Giuseppe Balbis, sostituito nel febbraio del 1777 con Beretti proprio perché «volendo metter Casa di negozio», «né può badare agli affari consolari, né se ne cura»[637].

Di tutt'altra opinione era il barone Johan Liljecrantz. Ministro di Stato a capo della Segreteria di commercio e manifattura per Gustavo III re di Svezia e fine economista, nel 1770 pubblicò un importante scritto nel quale sosteneva che il ruolo dei consoli sarebbe stato fondamentale per incoraggiare e promuovere all'estero le attività commerciali delle Case mercantili nazionali, una strategia che si dimostrò vincente come confermano i più recenti studi in materia e dai quali si evince il profondo coinvolgimento dell'istituto nell'affermazione della potenza commerciale e marittima della Svezia sulla scena internazionale nonostante che i Paesi scandinavi si fossero dotati di una propria rete consolare solo dalla fine del XVII secolo[638]. Il console svedese, dunque, avrebbe dovuto occuparsi non solo di gestire le pratiche burocratico-amministrative di *routine* ma, soprattutto in quei mercati ove il commercio nazionale non era ancora così radicato e fiorente, di incentivare la qualità e la quantità dei rapporti economici con la madrepatria, ed esser pertanto scelto in base ad una comprovata esperienza in materia mercantile. Tale qualità, secondo Liljecrantz, era addirittura più importante dell'essere suddito svedese: meglio sarebbe stato affidare le funzioni consolari a un ricco ed abile forestiero, magari a condizione che prendesse con sé un giovane svedese per insegnarli il mestiere, piuttosto che a un mercante suddito della Corona di Svezia ma privo delle capacità, delle abilità e, ancor

[637] Cfr. lettera di Antonio Rivarola al cavalier Raiberti a Torino, da Livorno in data 28 gennaio 1770, all'arrivo di Giuseppe Balbis in veste viceconsolare, e lettera di Balbis al marchese di Aigblanche, sempre da Livorno in data 5 febbraio 1777 e ove si rammaricava, nel consegnare a Torino le proprie patenti, di esser «unico esempio seguito a me dopo tanti consoli negozianti che hanno in passato mancato in questa Piazza», entrambe in ASTo, *MPE,* CN, Livorno, 66, cc. n.n.

[638] Cfr. L. Müller-J.Ojala, *Consular Services of the Nordic Countries during Eighteenth and Ninetenth Centuries: did they really work?,* in G. Boyce-R. Gorski (ed.), *Resources and Infrastructures in the Maritime Economy, 1500-2000,* Newfoundland, St. John's, 2002, pp. 3-39 e L. Müller, *Consuls, Corsairs and Commerce,* cit., pp. 37-48; 75-131.

più, delle risorse economiche necessarie per svolgere bene il proprio compito (la stragrande maggioranza dei consoli di Svezia non riceveva infatti alcun compenso per i servizi resi). Per il ministro svedese, almeno nelle piazze di mercato più importanti, l'incarico consolare doveva essere considerato alla stregua di un periodo di formazione preparatorio per assumere incarichi pubblici più importanti, e non un ufficio vitalizio. Per accedervi, l'aspirante console, purché dotato di buona reputazione, avrebbe dovuto dotarsi di una conoscenza di base nella scienza del commercio e una approfondita padronanza delle condizioni economiche della loro patria e degli altri Stati, mentre sarebbe stato indispensabile garantirgli uno stipendio stabile o un reddito sufficiente da trarre dai diritti consolari[639].

Come già visto, i consoli prescelti dagli Stati generali per la nazione fiamminga-alemanna di Livorno rispondevano in buona misura al modello suggerito da Liljencrantz. Così, una volta appurato «esser molto necessario per servizio utile e profitto» dei propri commercianti e capitani che si trovassero a navigare e a condurre i propri traffici a Livorno «che vi sia messo ed autorizzato in detto luogo una persona prudente, capace e pratica per consulo», l'incarico era stato affidato a Giovanni Francesco Bower, «mercante a Livorno», sulla base delle «buone informazioni» ottenute anche sulla sue doti di «pratica abilità», riferendosi evidentemente alle sue qualità professionali di negoziante[640]. Anche il console di Prussia era stato scelto dal proprio sovrano in quanto, trattandosi di un ben noto negoziante di Livorno, era parso «un homme capable de faire les fonctions de son consul dans la ville»[641]. Non differiva di troppo da questo canone nemmeno l'Impero austriaco, almeno nel caso del barone Bartolommeo

[639] J. Liljecrantz, *Tal om Sveriges utrikes handel i allmänhet och den levantiska i synnerhet, hållet för Kongl. Vetenskaps Academien, vid Praesidii nedläggande, den 31 januarii 1770 af Johan Westerman, Commerce-Råd,* Stockholm, Lars Salvius, 1770, pp. 20-22. Ringrazio Jesper Meijling per la gentile segnalazione e la traduzione del testo. Sull'autore, vedasi anche Å. W. Essén, *Johan Lilijencrantz som handelspolitiker. Studier i Sveriges yttre handelspolitik 1773-1786,* Lund, 1928. Un interessante contributo al tema anche in J. Meijling, *La lenta diffusione di un modello: il porto franco da Livorno a Marstrand nel Settecento*, «Nuovi Studi Livornesi», XVII (2010), pp. 95-120.

[640] Patente di console in Livorno per Giovanni Francesco Bower, rilasciata dal collegio degli Stati Generali delle Province Unite il 22 marzo 1734, ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 4, copia tradotta all'italiano. Bower sostituiva il precedente console, Frederik Broeg, che aveva tenuto l'ufficio dal 1716 al 1732 e morto poco prima.

[641] Dalla patente di Heinric Cristiano Luythens di Hemburg, negoziante in Livorno, eletto console dal re di Prussia a Livorno nel gennaio del 1750, *ibid*, ins. 14.

de' Carignani che ottenne, nel 1768, il consolato imperiale a Cadice «sull'istanza d'una compagnia mercantile di telerie» dal Carignani stesso istituita e così da consentirgli, allo stesso tempo, di «accudire all'interesse della medesima compagnia» e di adempiere ai consueti compiti affidatigli «per il vantaggio de' bastimenti procedenti da' porti» del litorale triestino[642].

Con l'istituzionalizzazione della carica, durante l'età della Restaurazione, il profilo cetuale dei consoli di stanza a Livorno finì per coincidere sempre più con quello di un soggetto di ceto sociale medio o medio-elevato, possibilmente dotato di titolo nobiliare e di onorificenze militari e cavalleresche. Altrimenti ci si trovava di fronte a veri e propri funzionari di carriera come nel caso, tra i numerosi analoghi, di Carlo Fiorentini, nominato nel 1800 viceconsole e agente sabaudo in Toscana, quindi passato a Cagliari in servizio presso la Segreteria di Stato, poi tornato a Livorno come viceconsole e poi console interino durante gli anni francesi, e che nel 1814 ambiva al consolato a Genova, che non ebbe, né quello di Civitavecchia, che aveva pure richiesto, per ottenere, nel settembre del 1815, il consolato sardo all'Isola d'Elba, ove rimase fino alla morte[643].

Senza alcun dubbio, i consoli esteri assunsero sempre più un ruolo ufficiale e compiutamente rappresentativo dello Stato del quale portavano le insegne, e soprattutto in città ove non si annoverava una aristocrazia di antica origine, finirono per diventare un gruppo oligarchico di riferimento cui rivolgersi e da coinvolgere in tutte le occasioni importanti da celebrare, a Livorno, come altrove[644].

[642] Nomina del barone Bartolommeo de' Carignani in qualità di console a Cadice da parte dell'imperatrice Maria Teresa Asburgo, in data 5 maggio 1768, in ASTs, *IC*, 253 «Consolato austriaco a Cadice», cc. 38r-v.

[643] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., lettere di Carlo Fiorentini al ministro degli affari esteri, il conte Vallesa, a Torino, da Livorno, il primo giugno 1814 e il 27 giugno 1815, e di Luigi Spagnolini del 16 settembre 1815. Carlo Fiorentini morì a Portoferraio nel novembre del 1819.

[644] «D'ordine di Sua Maestà l'imperatore, calato dal Consiglio bellico di Vienna a questo comandante militare, generale Gattinelli, fu la passata domenica coll'intervento di tutta l'officialità, governo politico, e consoli dell'estere Nazioni, celebrata in questa chiesa di S. Pietro dal cappellano della guarnigione solenne messa cantata col Te Deum in rendimento di grazie all'Altissimo per l'avvisato vantaggio riportato dall'Armi austriache-russe nella Valacchia, contro i Turchi», in ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere dalla Germania (1789-1800), Giovan Battista Orlandi, console del sovrano delle Due Sicilie residente a Trieste, a Manuel de Silva, il 26 agosto 1789.

3. CONSOLATI E NOBILTÀ

Per individuare le modalità con le quali l'esercizio della funzione consolare andò cambiando le proprie caratteristiche in termini di rappresentazione e di *status* è parso utile verificare, in ultima analisi, anche se, e in che misura, quello di console costituisse un titolo curriculare spendibile al fine dell'ascesa nella gerarchia sociale. A tal fine, si sono cercate tutte quelle situazioni nelle quali l'attività consolare appariva soggetta ad una valutazione qualitativa in termini di un possibile riconoscimento pubblico di una condizione sociale privilegiata e, in special modo, rispetto alla acquisizione della condizione nobiliare.

Date le rilevanti specificità territoriali in materia di nobiltà, e nell'impossibilità di fare riferimento a una univoca disciplina internazionalmente valida, si è optato per restringere l'analisi al caso toscano, dimostratosi fin da subito, anche per la sua complessità, un valido modello non privo di possibili aperture comparative.

Si dica subito che il granducato di Toscana non riconosceva all'incarico consolare, almeno per massima parte del XVIII secolo, alcun valore onorifico che potesse giustificare, di per sé, l'appartenenza alla classe privilegiata, riprendendo in questo un modello comune ad altre realtà, prima fra tutte la Spagna[645]. Si annoverano però esempi difformi in termini di valutazione corrispondenti alla necessità di contemplare ragioni di opportunità politica e che potevano portare a scelte diverse e, tra l'altro, a comportamenti anche molto diversi a seconda che si tratti di consoli propri od altrui.

Il granducato, invece, si dimostrò sempre particolarmente avverso a attribuire ai propri agenti consolari un qualche speciale carattere nobiliare. Le eccezioni in tal senso furono sporadiche e attribuibili a casi particolari poco significativi.

I consoli esteri di stanza a Livorno non esitarono a fregiarsi di titoli ed onorificenze, innescando ben presto un processo imitativo non foss'altro che per stare al passo coi propri colleghi e testimoniando, una volta ancora, come si trattasse, nonostante le specificità locali, di un gruppo professionale internazionale dotato di caratteristiche proprie e condivise. Così, nel 1765, quando il governatore di Livorno invitò i consoli esteri a riaccreditarsi presso il nuovo granduca Pie-

[645] J. Pradells Nadal, *Familia, élites y administración: Los cónsules españoles del siglo XVIII,* cit., pp. 171-172.

tro Leopoldo, Giovanni Antonio Gavi chiedeva subito al Governo di Genova perché nella propria patente fossero indicati il titolo di «console generale» «per uniformarla a quella della maggior parte di questi altri consoli delle estere potenze», la sua «autorità di poter fare i viceconsoli nella Toscana» e, soprattutto, la «qualità di nobile sarzanese» della quale era stato decorato nel 1764[646]. Non fu certo un caso che, proprio nel 1766, fu richiesto un titolo militare o civile anche dallo stesso governatore di Livorno, perché «più rispettabile si renderebbe la rappresentanza che egli sostiene in Livorno agli occhi delle *nazioni* estere», tanto più che «la maggior parte dei mercanti di Livorno […] anno il titolo d'illustrissimo»[647].

I consoli della più antica nazione fiorentina di Napoli, ad esempio, seppur non più eletti dal corpo dei connazionali ma designati dai Medici, videro riconosciute dai granduchi fin nel testo della patente le qualità di «nobiltà dei natali» e «la virtù dell'animo» del nuovo console, caratteri posti come condizione del saper ricorrere alle «forme più proprie per corrisponder degnamente alle parti dovute nell'esercizio della carica». Lo *status* di «nobil fiorentino» diveniva così condizione ineludibile per poter «esso godere, usare et esercitare tutti i privilegi, prerogative, giurisdizione et autorità tanto sopra le persone ed effetti de' nazionali, quanto sopra gl'affari della chiesa di san Giovanni Battista»[648]. Inoltre, come altrove già accennato e non diversamente da quanto in uso nelle precedenze tra Ordini diplomatici, militari o cavallereschi[649], anche per i consoli esistevano regole e i diritti di precedenza che rispondevano al più generale sistema di onori, segni e etichetta di Corte che tanta importanza rivestiva nelle società di anti-

[646] Giovanni Antonio Gavi da Livorno, in data 16 aprile 1766, al Governo di Genova, in ASGe, *GM,* 10, cc. n.n. Le richieste di Gavi furono accontentate, come testimonia il testo della patente concessagli il 19 luglio 1766.

[647] ASFi, *SF, Affari prima del 1788,* 795, cc. n.n., «Memoria dei diversi gradi militari che Filippo Bourbon del Monte, generale maggiore e governatore per sua altezza reale il serenissimo gran duca di Toscana in Livorno, ha occupati nel servizio austriaco e in quello toscano», autografa del Bourbon del Monte e inviata al granduca alla fine del 1766.

[648] ASFi, *ASR,* 280, cc. n.n., motuproprio del 19 agosto 1690, dato in Firenze, con sigillo e controfirma di Francesco Panciatichi, per la nomina di Filippo Maria Gondi, «nobil fiorentino» e successore di Andrea Federighi.

[649] Sull'importanza dei diritti di precedenza, anche tra i cavalieri dell'Ordine militare di Santo Stefano, e tra cavalieri di Ordini militari diversi, si rimanda a quanto esposto in M. Aglietti, *L'invenzione del cavaliere. Simboli, privilegi e valori della nobiltà stefaniana nella Toscana granducale (XVI-XIX secolo)*, in *Omaggio a Rodolfo Bernardini,* a cura di D. Barsanti, Pisa, ETS, 2009, pp. 175-207.

co regime[650]. Così, i consoli di Cosimo III avrebbero dovuto «ricever luogo e tener rango superiore» a tutti gli altri consoli al cospetto dei sovrani stranieri e, in particolare precedere i consoli genovesi e piemontesi, ad unica eccezione di quelli di Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Venezia, Olanda, Napoli e Milano, ai quali evidentemente si riconosceva una comprensibile primazia[651].

A fronte di ciò, si ricordi piuttosto la già citata norma di età leopoldina in base alla quale il suddito toscano che avesse ottenuto grazia sovrana di servire in qualità di console un altro Stato, avrebbe *ipso facto* perduto, assieme ai diritti della nazionalità, anche la nobiltà toscana (a meno che il granduca non avesse voluto stabilire diversamente)[652].

La tendenza diffusa fu, infatti, quella di conservare una certa distanza tra i consoli toscani e lo *status* privilegiato con – anche durante gli anni lorenesi – alcune poche, ma interessanti eccezioni. Si ricordi almeno il *cursus honorum* di Cosimo Conti, console toscano a Genova dal 1767 e ivi destinato in sostituzione di Stefano Lottinger[653]. Conti era stato precedentemente console toscano presso la Reggenza di Tripoli e il granduca Pietro Leopoldo, nel desiderio di dargli «riprove vantaggiose del godimento e soddisfazione [...] dei di lui buoni servizi resi per molti anni di esercizio di tale sua commissione»[654], lo incaricò del consolato presso la repubblica di Genova (destino evidentemente tra i più prestigiosi tra le sedi consolari toscane), nel 1769 gli conferì un diploma di nobiltà semplice di Livorno, nel 1772 riconobbe il titolo di conte che aveva ricevuto molti anni prima dal duca di Massa e in seguito, nel 1802, i discendenti del Conti poterono ascrivere il proprio casato nei «libri d'oro» della più prestigiosa nobiltà pisana[655].

[650] Si veda, sul tema, l'opera collettanea *La Corte in Toscana dai Medici ai Lorena,* a cura di A. Bellinazzi - A. Contini, Roma, Ministero dei Beni Culturali, 2002, e la bibliografia ivi indicata.

[651] ASFi, *ASR,* 280, cc. n.n., «Istruzione per ciascuno delli tre nuovi consoli della *nazion* fiorentina eletto dal serenissimo granduca, Civitavecchia, Sasseri e sue dependenze, Caglieri e sue dependenze». Solo nel caso di Cagliari, si poteva omettere di pretendere la precedenza sul console genovese.

[652] ASLi, *G*, 958, c. 235v.

[653] Anche Stefano Lottinger ricevette per volontà granducale la nobiltà di Firenze in virtù di diploma sovrano conferitogli nel 1762, da M. Aglietti, *Le tre nobiltà,* cit., pp. 256.

[654] ASGe, *GM*, 10, cc. n.n., «Patente di console di Toscana per Cosimo Conti» presentata al segretario della Giunta di Marina ligure il 18 giugno 1767. Il documento è riportato oltre, al n. 8.

[655] ASFi, *DNC*, 55, ins. 12 e *ibid.,* 73, ins. 3.

Per indagare le forme con le quali il governo toscano si orientò verso una innegabile contrarietà nei confronti del riconoscimento della nobiltà a quanti, toscani o meno, svolgessero funzioni consolari per Stati esteri, è necessario soffermarsi brevemente su cosa s'intendesse nel granducato per condizione nobiliare.

Com'è noto, il granducato di Toscana si era dotato fin dal 1750 di una normativa statale volta a disciplinare lo *status* aristocratico dei propri sudditi (e degli stranieri che ne avessero fatto richiesta), delineando i lineamenti di una vera e propria «nobiltà di Stato»[656]. In base a quanto previsto dalla legge «per il regolamento della nobiltà e della cittadinanza», una apposita commissione – la deputazione sopra la nobiltà la cittadinanza – avrebbe avuto l'onere di verificare le richieste di eventuale riconoscimento o ascrizione al ceto gentilizio, distinto nei due ranghi della nobiltà semplice e nobiltà patrizia, sulla base del possesso di requisiti e di procedure scrupolosamente disciplinati nel testo normativo e nelle istruzioni accessorie allegate[657]. L'esame condotto dalla deputazione non si limitava a una mera certificazione di possesso o acquisizione di *status,* bensì rifletteva il ruolo attivo e propositivo di quell'organo, non solo in termini interpretativi rispetto alla legge, ma anche favorendo la mediazione tra il sovrano (che restava a tutti gli effetti la *fons honorum*), le istanze espresse dalle comunità

[656] Con questa accezione B. Sordi, *L'amministrazione illuminata*, cit., p. 41. L'elaborazione della legge fu preceduta da un interessante dibattito al quale parteciparono alcuni tra i più noti personaggi della Toscana dell'epoca. Ciò nonostante, il testo finale fu sostanzialmente frutto delle idee del ministro Richecourt il quale, oltre al sostanziale accoglimento di quanto già previsto dagli statuti dell'Ordine militare dei cavalieri di Santo Stefano, mirò ad affermare l'autorità del principe quale fonte prima ed autentica della nobiltà. La legge venne ratificata a Vienna il 31 luglio 1750 e pubblicata a Firenze il primo ottobre seguente. Il testo è pubblicato in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., 1806, XXVI, pp. 231-280. Per l'analisi della norma e delle numerose implicazioni conseguitene si rimanda agli scritti di Danilo Marrara, e in particolare a Id., *La nobiltà civica toscana nell'età della Reggenza. Dagli statuti dell'Ordine di Santo Stefano alla legge del 1750,* in Aa.Vv., *L'Ordine di Santo Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche*, Pisa, ETS, 1995, pp. 9-27, oltre che a M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990; C. Pazzagli, *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna,* Firenze, Olschki, 1996; M. Aglietti, *Le tre nobiltà*, cit., e infine C. Rossi, *Nobili, Patrizi e Cavalieri. Contributi alla storia dei ceti dirigenti toscani nel Settecento,* Pisa, ETS, 2011.

[657] Si tratta della «Istruzione alli deputati sopra la descrizione della nobiltà del granducato di Toscana, ordinata da sua maestà imperiale sotto questo istesso giorno», promulgata insieme alla legge. Tale norma restò in vigore fino all'emanazione del motuproprio del 12 giugno 1793 col quale il granduca Ferdinando III, proclamata conclusa la fase di regesto della nobiltà toscana predispose che, di lì in avanti, tutte le nuove ascrizioni fossero concesse con rescritto sovrano, quand'anche ammissibili per giustizia.

locali a fronte della necessità di preservare numericamente le proprie classi dirigenti[658], e i *desiderata* di quanti aspiravano, a diverso titolo, ad inserirsi nei ranghi nobiliari. Le autorità locali supportavano le indagini della deputazione sulla qualità dei candidati esprimendo pareri *ad hoc* mentre, soprattutto tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento non fu inconsueto che la Comunità si facesse direttamente promotrice di nobilitazioni per assicurare un numero congruo di soggetti appartenenti al ceto gentilizio o alla cittadinanza.

Tra i fascicoli relativi a Livorno, giacché generalmente si otteneva l'ascrizione ai «libri d'oro» della nobiltà della città in cui si risiedeva, vi sono anche alcune pratiche promosse da parte di consoli esteri aspiranti ad ottenere l'ammissione al ceto privilegiato toscano. I deputati, nell'ambito delle operazioni di valutazione e di esame delle qualità esibite, non attribuirono mai alcuna speciale rilevanza – né positiva, né negativa – all'esercizio della funzione consolare. Così, giudicarono positivamente l'aggregazione alla nobiltà di Giovanni Calamai non perché fosse console generale di Russia, come suo padre Giuseppe, ma in virtù del cospicuo patrimonio posseduto, dei nobili matrimoni contratti e della cittadinanza labronica ottenuta fin dal 1745, quindi in ragione non certo di quell'ufficio quanto dell'inserimento a tutti gli effetti nell'oligarchia commerciale livornese[659].

Ciò nonostante, si attesta una costante e ferma avversione da parte del governatore di Livorno a concedere la nobiltà a chi esercitava l'ufficio consolare nel timore che, a fronte di una prima nobilitazione, si potessero «indisporre» gli altri consoli esteri o, peggio, «eccitarli» a pretendere un pari riconoscimento. Occorre peraltro ricordare che non esisteva in Toscana alcun pregiudizio nei confronti di chi esercitava la professione mercantile o imprenditoriale, purché esercitata «per

[658] Alcuni elementi di approfondimento sul tema sono reperibili in M. Aglietti, *Nobiltà periferiche in Toscana tra Sette e Ottocento. Il caso di Colle Val d'Elsa*, in *Colle Val d'Elsa e l'Ordine di S. Stefano. Istituzioni, economia, società*, a cura di D. Marrara, Pisa, ETS, 2008, pp. 43-53.

[659] ASFi, *DNC*, 122, cc. 183v-184v. Informazione del segretario della deputazione Luigi Gaulard e dei deputati Giovan Battista Nelli, Sigismondo della Stufa e Fabio Orlandini in merito alla supplica di Piera Chicchini, vedova ed erede usufruttuaria del console generale in Toscana dell'imperatrice delle Russie Giuseppe Calamai di Livorno. La donna chiedeva il grado di nobiltà per sé ed i propri figli, tre maschi (Giovanni, primogenito e nuovo console delle Russie, Piero e Gaetano impegnati nella «mercatura all'ingrosso») e tre femmine, con i loro discendenti. Rescritto granducale, in *ibid.,* c. 185r, datato 24 agosto 1792, concesse la nobiltà ai figli, ma la «sola nobiltà personale» alla madre.

una forma riguardevole»[660], attività così comune anche tra i consoli di stanza a Livorno[661]. Né esisteva alcuna incompatibilità tra l'esercizio dell'istituto consolare granducale e l'impegno in attività mercantili, una regola invece vigente in altri Stati europei. I consoli toscani, inoltre, non disdegnavano neppure di ricorrere a forme alternative di acquisizione di titoli utili a migliorare il proprio *status*, primo fra tutti l'ammissione all'Ordine militare dei cavalieri di Santo Stefano, anche tramite l'ottenimento di una commenda di grazia[662], e coerentemente alla strategia utilizzata per secoli dai granduchi di nobilitare coloro che avessero dimostrato la propria fedeltà dinastica o per meriti di servizio[663].

A Livorno, poi, ove la classe dei nobili fu sempre troppo esigua e numericamente ridotta, come scriveva nel 1792 il Governo labronico al segretario della deputazione sopra la nobiltà Luigi Gaulard a proposito del console Calamai, non si tardò a invertire la rotta del rigore e a sostenere apertamente l'opportunità di aprire i *libri d'oro* a coloro che, «per un tempo esercitata con buon successo la mercatura ed assicurato un patrimonio», avessero desiderato ottenere un adeguato riconoscimento in termini di *status* sociale. Tanto più, aggiungeva il governatore Seratti, che qualora non si fosse loro concessa l'attesa promozione, l'avrebbero cercata altrove «ove trasporterebbero i loro fondi; onde l'accordare la nobiltà nei casi nei quali convenga è un favorire, al tempo stesso, la mercatura»[664].

[660] Così stabiliva la stessa legge per regolamento della nobiltà e la cittadinanza del 1750, cfr. M. Aglietti, *Le tre nobiltà,* cit., pp. 96-97.

[661] Gli esempi in questo senso potrebbero essere innumerevoli. Si ricordi almeno il caso di Paolo Baretti, console del regno di Sardegna a Livorno dal 1772. Costui esercitava la mercatura ma, nei primi anni Ottanta del Settecento, si trovò in gravissime difficoltà economiche. Lo stesso governatore di Livorno ne informava il ministro Seratti a Firenze rassicurandolo che quell'uomo così intraprendente avrebbe senz'altro trovato i capitali necessari per proseguire le proprie attività (ASLi, *G,* 973, cc. 92r-v, Federigo da Montauto a Francesco Seratti, da Livorno, il 10 maggio 1782). Nel 1780, il Baretti – fratello del ben più celebre Giuseppe – realizzò le prime strutture balneari nell'area litoranea subito a sud della città e che avrebbero avuto così tanta fortuna qualche decennio più tardi. In seguito, il Baretti, passò a Malta.

[662] ASFi, *SMAE*, 901, f. 15, ins. 2, «Cavalier Onofrio Laparelli console della nazione fiorentina supplica per una commenda di grazia», del 1771.

[663] Su questo tema, vedasi T. Kroll, *La rivolta del patriziato. Il liberalismo della nobiltà nella Toscana del Risorgimento,* Firenze, Olschki, 2005.

[664] ASLi, *G,* 983, cc. 151r-v, parere inviato dal Governo di Livorno, per mano del governatore stesso (all'epoca si trattava di Francesco Seratti), a Luigi Gaulard, segretario della deputazione sopra la nobiltà, in data 23 luglio 1792. A sostegno ulteriore della ammissibilità alla nobiltà degli eredi del console Calamai, si aggiungeva: «Questi sono figli di mercante,

Dai primi decenni dell'Ottocento, quando divenne sempre più difficile poter contare su soggetti capaci e disponibili a risiedere nelle magistrature pubbliche riservate alla nobiltà, l'atteggiamento nei confronti dei consoli cambiò definitivamente. Già negli anni Venti i consoli erano formalmente invitati a presenziare agli eventi pubblici dall'autorità governativa e prendevano «posto semplicemente fra la nobiltà senza distinzione», come si osserva in occasione della presa di possesso del governatore Lodovico Garzoni Venturi nel 1823[665]. Si dissolveva, seppure poco a poco, anche la avversità dei governatori per la nobilitazione dei consoli esteri e persino la deputazione riconobbe la legittimità di quell'aspirazione. È il caso della decisione assunta dai deputati il 9 agosto 1832 quanto alle nove nobilitazioni proposte dalla Magistratura civica livornese, «all'effetto di supplire alla diminuzione di quei due ceti nobile e cittadinesco», tra le quali appariva anche il noto commerciante Antonio Filicchi, console di Lucca di stanza a Livorno[666]. Il governatore Garzoni Venturi espresse un parere negativo rispetto al conferimento della nobiltà a Filicchi a meno che, scriveva, non si volesse fare lo stesso con tutti i consoli, evenienza che giudicava da evitare in ogni modo. La deputazione giudicò invece ammissibile la grazia perorata, avallata poi da rescritto sovrano, alla luce, anzitutto, del «lungo domicilio e stabilimento di sua famiglia in Livorno», ma anche in virtù dello «special concorso dei molti ed importantissimi servigi dalla medesima [famiglia Filicchi] notoriamente resi alla città ed al ceto commerciale di Livorno nei passati tempi». Questa nobiltà, quindi, si concedeva soprattutto in base a un principio di merito civico del tutto indipendente dall'esercizio dell'ufficio consolare, quanto

hanno contratto tutti matrimonio nobili. Uno di essi ha per moglie una Ricci, hanno maritate le loro sorelle: una al signor cavalier Sproni, una al vice ammiraglio Kalalinof, e una al general Tamarra. Non è dubbia la loro ricchezza. Possiedono degli stabili ed altri possono obbligarsi in dato tempo ad acquistarne, e ne hanno già l'intenzione, senza pregiudicare a quel ramo di commercio che fanno molto largamente».

[665] ASFi, *SMAE*, 2997, ins.n.n., relazione dell'auditore militare di Firenze Giovanni Virgili, in data 29 aprile 1823 e ASFi, *SMAE,* 2622, ins. 20, lettera del segretario Lodovico Piqué al cavalier Humbourg, segretario del dipartimento degli Esteri a Firenze, da Livorno, il 28 maggio 1823.

[666] Appartenente a una nobile famiglia di Gubbio e unitosi in nozze con la livornese Amabilia Barigazzi, Antonio Filicchi promosse, assieme al fratello Filippo, importanti affari commerciali con gli Stati Uniti. Ulteriori informazioni sono reperibili in L. Codignola, *Gli imprenditori livornesi Filippo e Antonio Filicchi e il Nord America (1785-1806)*, in *Storia e attualità della presenza degli Stati Uniti a Livorno e in Toscana*, a cura di P. Castignoli, L. Donolo e A. Neri, Pisa, Edizioni Plus, 2003, pp. 43-66.

intrinsecamente vincolato all'attività commerciale svolta e alle capacità dimostrate di contribuire al benessere della propria comunità[667].

Nello stesso periodo fu preso in esame anche la richiesta di nobilitazione di un altro personaggio, anch'egli negoziante livornese, Carlo Grabau. Di origine amburghese, Grabau era «console di Hannover e di altri Stati di Alemagna» e, nel suo caso, vi era anche l'«ostacolo, finora creduto tale, della religione» giacché praticava il culto protestante. Le preoccupazioni del governatore furono assecondate dalla deputazione che respinse l'ammissione alla nobiltà livornese escludendo esplicitamente che l'istituto consolare potesse in alcun modo giustificare l'acquisizione dello status nobiliare. Si adottò però l'*escamotage* di iscrivere Grabau alla nobiltà volterrana (grazie alla condizione che l'uomo aveva acquisito sposando Enrichetta Inghirami, degli Inghirami antichi patrizi di Volterra[668]), e così si era evitato il rischio che «altri forestieri consoli di potenze estere potrebbero forse esternare qualche rammarico di non esser stati contemplati», pretesa questa giudicata del tutto priva di fondamento, ribadiva la deputazione, «non essendo la concessione della nobiltà in nessun modo motivata dalla qualità consolare»[669].

Nel gennaio del 1836, il gonfaloniere di Livorno Albizzo Martellini indirizzava una supplica al sovrano nella quale, a nome della Comunità di Livorno e «all'oggetto di ampliare il ceto nobile livornese, troppo scarso di famiglie ascritte alla nobiltà», proponeva l'ascrizione alla nobiltà di ventiquattro candidati. Si trattava di «persone collocate in eminenti dignità e primi impieghi, infra i cittadini distinti per antica cittadinanza o per cospicua fortuna, e intra i primari commercianti che, benché di estera nazione, alle qualità personali riuniscono importanti possessi nella città o territorio di Livorno», dotate di «ottima reputazione» e capaci all'occorrenza di risiedere nelle cariche pubbliche a servizio del granduca e «della patria», cosa che molti di loro avevano già dimostrato in passate occasioni «con zelo e posposizione dei propri interessi». In questa lista apparivano, fra gli altri, il console Carlo Grabau, già nobile volterrano; Giovacchino Bertolli, qualificato come «marito della figlia del console d'Olanda»; Panajotti Palli, console ge-

667 ASFi, *DNC*, 89, ins. 4.

668 C. Pazzagli, *op. cit.,* pp. 14, 125-130, 144, 146.

669 ASFi, *DNC*, 89, ins. 5, dalla relazione della deputazione per regolamento della nobiltà e la cittadinanza in data 9 agosto 1832.

nerale presso il granducato di Toscana e Lucca per il re della Grecia, e Pietro Ulrich, console del re di Danimarca. Stavolta la deputazione si espresse favorevolmente sulle qualità dei soggetti proposti, pur appartenendo in gran parte alla «classe dei negozianti», ma dal momento che esercitavano il commercio «in grande» non era da giudicarsi «di veruno ostacolo al conseguimento, né alla conservazione dei titoli e prerogative di nobiltà, in ispecie poi nelle città commercianti e nobili nel tempo medesimo, qual è Livorno». Non una parola fu fatta quanto all'esercizio dell'ufficio consolare, nemmeno nel rescritto sovrano del 24 gennaio 1836 che riconobbe, d'un sol colpo, tutte le nobilitazioni richieste[670].

Le cose stavano però evidentemente cambiando quanto alla considerazione dell'incarico consolare.

Solo pochi anni più tardi, il governatore Neri Corsini interpellava lo zio, segretario di Stato e anch'egli di nome Neri Corsini, rispetto a se il console di Grecia a Livorno, Palli, dovesse considerarsi o meno di nazionalità greca dato che aveva acquisito la nobiltà livornese, concessagli pochi anni prima dal granduca. A giudizio del governatore, infatti, tale onorificenza, al pari dell'ascrizione a un Ordine cavalleresco, non implicava necessariamente né la naturalizzazione, né «la subiezione nel Governo», testimoniando come, ormai, l'attenzione fosse ormai spostata più sul possesso della cittadinanza quale elemento dirimente della titolarità di diritti e doveri giuridici e politici, piuttosto che sull'attribuzione della qualità nobiliare, che appariva assai ridimensionata nelle sue prerogative rispetto agli antichi splendori a poco più di un titolo onorifico[671].

È da osservare che, con l'affermarsi della professionalizzazione dell'ufficio e il consolidarsi del legame tra il console e l'autorità statale di riferimento, i consoli esteri a Livorno ricercarono forme di riconoscimento soprattutto attraverso l'ascrizione alla nobiltà o l'ammissione a Ordini cavallereschi del proprio Paese, piuttosto che a quelli del granducato. Questo fu il caso dei de Silva e dei Gavi nel XVIII secolo, e che divenne comune a molti altri consoli esteri nel secolo successi-

[670] In ASFi, *DNC*, 93, ins. n.n., sono conservati la lettera del cavalier balì Albizzo Martellini, gonfaloniere di Livorno, datata 19 gennaio 1836; il rescritto sovrano del 24 gennaio 1836; la relazione della deputazione per nobiltà al sovrano e i fascicoli con gli estremi anagrafici e brevi note biografiche sui nobilitandi.

[671] ACFi, stanza 2, armadio D, 125, ins. 3, lettera di Neri Corsini allo zio, Neri Corsini, da Firenze, s.d. ma collocabile tra luglio ed ottobre del 1842

vo. Il console sardo Luigi Spagnolini, personaggio d'indubbio rilievo sulla scena labronica e completamente inserito in città come membro del Consiglio di sanità e direttore generale provvisorio dei lazzaretti di Livorno, ricusò di ricevere la croce dell'Ordine militare toscano di Santo Stefano papa e martire che gli era stata offerta dalla regina d'Etruria, allora reggente, in riconoscimento dei meriti avuti nel debellare l'epidemia di febbre gialla che aveva colpito la città. Chiese invece al Savoia il «diploma di cavaliere della Religione dei santi Maurizio e Lazzaro», della quale già era stato autorizzato a portare le insegne, fu nominato cavaliere dell'Ordine supremo della santissima Annunziata nel 1815 e, infine, decorato della croce dell'Ordine militare di san Maurizio e san Lazzaro nel 1818[672].

Un simile cambiamento rispetto alla rappresentazione e alla percezione del ruolo consolare è attestato anche in altri Stati dell'Europa di metà Ottocento, a fronte della permanenza nell'ufficio di soggetti provenienti dalle più disparate estrazioni sociali: un console dello Stato pontificio, ad esempio, poteva essere indifferentemente un membro della comunità mercantile, un «bourgeois» e persino un nobile, senza alcun tipo di pregiudizio o incompatibilità[673].

Si registra un'altra tendenza che pare confermare l'affermarsi di una diversa considerazione dell'ufficio consolare, cioè l'incremento di titoli onorifici e di decorazioni cavalleresche.

A tale proposito, il ministro del Dipartimento degli affari esteri toscano, Lenzoni, affidò al governatore Bargagli, il 28 agosto 1857, una indagine allo scopo di redigere una nota esatta di tutte le onorificenze godute dagli agenti consolari esteri presenti nel granducato[674]. Il prospetto fu inviato a Firenze in due parti, il 30 settembre e il 4 ottobre successivo. Dai dati raccolti emerge che oltre il 60% dei consoli esteri accreditati possedeva un titolo, nella stragrande maggioranza

[672] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc. n.n., notizie tratte dalla lettera del console Spagnolini da Livorno in data 20 agosto 1814, dalla supplica al sovrano sabaudo in data 8 maggio 1816 e – in ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 16, cc. n.n. – dalla lettera del conte di Vallesa, da Torino, nelle quale si dava notizia dell'apprensione d'abito cavalleresco dell'Ordine dell'Annunziata l'otto novembre 1815, e dalla lettera datata 22 agosto 1818 del primo ufficiale della Segreteria di Stato Della Valle con la notizia del conferimento della croce dell'Ordine militare dei santi Maurizio e Lazzaro. Spagnolini era laureato in *utroque iure* e in medicina all'università di Torino, professore di diritto pubblico e di filosofia morale in Toscana, medico e alchimista, poi commerciante e decorato del grado militare di capitano piemontese.

[673] «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», cit.

[674] ASFi, *SMAE*, 1676, prot. 514, ins. 38.

dei casi appartenente a un Ordine cavalleresco estero, o altri tipi di onorificenze, come si evince dalla tabella allegata. Solo in un caso si registrava un titolo cavalleresco granducale.

Appaiono privi di decorazioni solo i consoli dei Paesi più piccoli o molto distanti che, evidentemente, avevano maggiori difficoltà a destinare soggetti di rango in tutte le proprie sedi consolari. Rientravano in questa casistica l'Assia-Cassel, della Baviera, il Belgio, il Messico e la repubblica dell'Uruguay, la Svizzera e l'Oldemburgo.

Merita invece una considerazione a parte Gherard Stub, console per la Svezia e la Norvegia, il quale, pur apparendo nel prospetto di Bargagli senza alcun titolo, aveva invece ottenuto, al pari del Grabau e anche di Nicola Manteri, un altro console «negoziante» (aveva rappresentato gli interessi del Brasile), il riconoscimento alla classe nobiliare toscana e l'iscrizione ai libri d'oro labronici fin dal 1838[675].

Quanto infine al console dei Paesi Bassi, il cui immediato predecessore era però fregiato del titolo di cavaliere, e soprattutto ai due consoli anglosassoni, quello britannico e quello statunitense, ci si trova molto probabilmente di fronte a realtà istituzionali nelle quali entravano in gioco diversi parametri di *status*.

Un'ultima considerazione è invece da fare rispetto ai viceconsoli: su trentasei soggetti, compresi sei agenti consolari, solo in tre casi sono segnalati titoli onorifici, a dimostrazione del fatto che tale ufficio restasse ancora prerogativa di individui appartenenti a più modeste estrazioni sociali.

[675] ASFi, *DNC*, 96, ins. 13 per Nicola Manteri e *ibid.,* ins. 15 per Gherard Stub. La richiesta di nobilitazione di Manteri e di Stub era stata avanzata congiuntamente dal gonfaloniere di Livorno che, il venticinque gennaio 1838 supplicava il granduca di accogliere nel ceto nobile livornese quindici soggetti. Il diploma granducale concesse la nobiltà impolrata il 15 febbraio 1838.

Tabella 9. *Personale consolare estero dotato di titolazioni onorifiche e cavalleresche con sede nel granducato di Toscana nel 1857*

Consoli generali e consoli				
Nome Cognome	Ufficio consolare	Stato rappresentato	Sede	Titoli attestati
Cristiano Appelius	Console	Mecklemburgo-Schwerin, Prussia	Livorno	Commendatore dell'Ordine pontificio di san Silvestro, ufficiale dell'Ordine reale dell'aquila rossa di Prussia
Antonio Maria Balaguer de Irujo	Console generale	Spagna e Parma	Livorno	Cavaliere professo dell'abito di san Giacomo di Gerusalemme, cavalier dell'Ordine della Legion d'onore, di quello del Merito di san Lodovico di Parma, segretario onorario della regina di Spagna, decorato con onorificenze di distinzione per azioni di guerra (la croce di distinzione per la difesa eroica di Valenza e la Dichiarazione di benemerenza per la patria), marchese
Vincenzo Calza	Console generale	Stati pontifici	Livorno	Commendatore dell'Ordine pontificio di san Silvestro
Cristiano Augusto Dalgas	Console	Danimarca	Livorno	Cavaliere dell'Ordine danese del Dannebrog
Niccolò Fei Inghirami	Console generale	Austria	Livorno	Cavaliere di seconda classe dell'Ordine militare di san Giorgio di Lucca, medaglia di Amburgo, fregiato del titolo di maggiore nelle Armate imperiali, già capitano di cavalleria
Carlo Grabau	Console generale	Amburgo, Annover, Lubecca	Livorno	Cavaliere dell'Ordine di Annover dei guelfi
Guglielmo Hähner	Console	Sassonia	Livorno	Cavaliere del regio Ordine sassone del merito
Costantino Ischerati	Console generale	Russia	Livorno	Consigliere di Stato dell'imperatore di tutte le Russie, cavaliere di seconda classe degli Ordini di sant'Anna e di san Stanislao con la corona imperiale, cavaliere di quarta classe dell'Ordine di san Vladimiro
Giuseppe Magnetto	Console generale	Regno di Sardegna	Livorno	Commendatore dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e cavaliere della Legion d'onore

(*continua*)

Consoli generali e consoli				
Nome Cognome	Ufficio consolare	Stato rappresentato	Sede	Titoli attestati
Niccola Manteri	Console generale onorario	Brasile e Portogallo	Livorno	Cavaliere dell'Ordine portoghese della concezione e di quello della rosa del Brasile
Eduardo Mayer	Console	Württemberg	Livorno	Cavaliere dell'Ordine reale della Corona di Württemberg
Pandely Rodocanacchi	Console	Repubbliche del Chili e dell'Equatore	Livorno	Cavaliere dell'Ordine greco del Salvatore e di altre due decorazioni greche
Carlo Senevier	Console generale	Francia	Livorno	Cavaliere dell'ordine della Legion d'onore
Leconte de Sousa	Console generale	Brasile	Livorno	Commendatore dell'Ordine di san Stanislao di Russia
Pietro Tausch de Glőckelthurm-Roth	Console generale	Turchia e Tunisi	Livorno	Cavaliere, decorato dell'Ordine sultanico ottomano di Nishan Iftikhar
Costantino Tossizza	Console generale	Grecia	Livorno	Commendatore dell'Ordine toscano di san Giuseppe, ufficiale dell'Ordine reale del Salvatore di Grecia, barone e cavaliere dell'Ordine di san Lodovico di Parma, cavaliere dell'Ordine gerosolimitano decorato dell'Ordine sultanico ottomano di Nishan Iftikhar,
Giuseppe Tschudy	Console generale	Due Sicilie	Livorno	Barone, commendatore di san Lodovico di Parma, cavaliere del regio Ordine militare di san Giorgio costantiniano, dell'Ordine di Francesco I, del giglio di Francia; onorato della medaglia d'oro di Ferdinando I per merito militare

Viceconsoli e agenti consolari				
Nome Cognome	Tipologia di ufficio consolare	Stato o Stati rappresentati	Sede	Titoli attestati
Sebastiano Lombardi	Agente consolare	Francia	Porto Santo Stefano, Orbetello, Porto Ercole e Talamone	Capitano, fregiato «dalla decorazione toscana dell'Ordine di santo Stefano»

(*continua*)

Viceconsoli e agenti consolari				
Nome Cognome	Tipologia di ufficio consolare	Stato o Stati rappresentati	Sede	Titoli attestati
Pietro Tausch de Glőckelthurm-Roth	Viceconsole	Turchia, Tunisi e Modena	Livorno	Cavaliere, decorato dell'Ordine sultanico ottomano di Nishan Iftikhar
Luigi Tschudy	Viceconsole	Regno delle due Sicilie	Livorno	Cavaliere di san Lodovico di Parma

Prospetto dei consoli e viceconsoli esteri, residenti nel granducato di Toscana, per i quali erano note decorazioni cavalleresche o altri titoli onorifici, redatto sulla base delle relazioni del governatore Luigi Bargagli del 30 settembre e del 4 ottobre 1857, in ASFi, *SMAE,* 1676, prot. 514, ins. 38. Elaborazione mia.

Capitolo 7

DA CONSOLE DELLA «NAZIONE» A CONSOLE DELLO STATO

Nella seconda metà del Settecento si andò affermando un differente atteggiamento rispetto alla possibilità che i sudditi di uno Stato esercitassero, in patria, l'ufficio consolare in rappresentanza di altri Stati. Nello stesso periodo, per altro, si registra il fiorire di una copiosa produzione normativa volta a introdurre vincoli e limiti all'assunzione degli incarichi di console, di viceconsole e persino di agente rifacendosi ad antiche consuetudini alle quali si attribuirono nuovi significati. La regola che vincolava il suddito al proprio sovrano veniva riesumata a sostegno di un concetto di sovranità che si rivolgeva adesso a quell'insieme di «cittadini o sudditi» che si caratterizzavano per far parte di una nazionalità anche territorialmente intesa.

1. CONSOLI PER UN SOLO SOVRANO: LA RIFLESSIONE SULLA CITTADINANZA

La necessità di investire soggetti esperti del luogo e la mancanza di un *cursus honorum* ufficiale per la formazione di una categoria specificamente dedicata all'ufficio consolare, aveva determinato spesso la scelta di soggetti che non appartenevano alla nazione della quale erano chiamati a difendere gli interessi. Con la metà del Settecento questa eventualità cominciò a essere ostacolata dai governi. In alcuni casi, come per esempio nel regno di Spagna, già dai primi del XVIII secolo si erano introdotte regole più stringenti in proposito e tali da rifiutare l'*exequatur* anche a soggetti di nazionalità estera, ma «naturalizzati» spagnoli in virtù del semplice domicilio[676].

[676] In Spagna esisteva fin dal primo decennio del XVIII secolo un *foro de extranjería,* cioè un tribunale addetto a distinguere gli stranieri domiciliati nel Paese da quelli «*transeuntes*», di passaggio. I primi sarebbero stati soggetti alla giurisdizione del console e del diritto commerciale e mercantile, i secondi, invece, all'autorità del *juez conservador* e al *jus gentium*, sul tema cfr. A. Crespo Solana, *El juez conservador: una alternativa al cónsul de la nación (1670-1716),* in corso di stampa negli atti del convegno *Los cónsules de extranjeros*, cit. In

A Genova, in particolare, si tentò in più occasioni di affermare l'incompatibilità per i genovesi di svolgere sul territorio della Repubblica incarichi consolari per Stati esteri, un «troppo grande abuso» sul quale la Giunta di Marina cominciò a «riflettere» dalla fine degli anni Trenta del Settecento, giudicandola una pratica «riprovata ed abortita da tutti gli altri principi». La disposizione si fondava sull'autorità dei «decreti antichi di non potersi esercitare la carica di ministro o simile per principi stranieri da' sudditi»[677], e si richiamava a una legge del 1413 che proibiva ai genovesi di essere ambasciatori per un altro sovrano. La Giunta rammentava come già da tempo si fosse sollevata la questione dell'inopportunità di tale pratica, appoggiandosi su di una interpretazione restrittiva delle prerogative consolari proprie ed altrui:

I consoli, l'istituto de' quali s'estende a nulla più che a diffendere e proteggere il commercio delle loro nazioni, non anno diritto alcuno di godere dell'*jus* delle Genti, non essendo caratterizzati in modo da rimaner essenti dalla giurisdizione territoriale e dalla giustizia civile e criminale di quel principe nel di cui Stato si trattengono. Questa proposizione, fissata da tutti gli autori più insigni ed approvati che trattano di questa materia, è stata due anni fa circa riconosciuta e confermata in contraddittorio giudicio dal gran cancelliere d'Inghilterra nella carcerazione che seguì per debiti in persona dell'agente per il commercio del re di Prussia, e sebbene ne fece sua maestà prussiana qualche strepito pretendendo che l'agente del commercio ed il console fossero due cose differenti, pure per la stima della virtù e intelligenza del gran cancelliere d'Inghilterra si aquietò

base a precise verifiche condotte nell'agosto del 1775 dalla *Junta de comercio y dependencias de extranjeros*, risultò che il consiglio di Stato fin dal 1703 si era proibito ai sudditi spangoli di esercitare incarichi consolari per altri sovrani, principio affermato con regolamento del 30 giugno 1763 e da ulteriore *real cedula* del 23 giugno 1765 nella quale, addirittura, «se manda literalmente que los que pretendan ser consules hayan de justificar ser vasallos nativos del principe o Estado que los nombre, sin que les aproveche tener carta o privilegio de connaturalizacion en sus dominios y no estar domiciliados en alguno de los de España», in AHN, *E,* 636, esp. 1231. Ci pare, in questo senso, oltremodo significativo anche il caso di un soggetto al quale fu respinto, per diverse volte tra il 1722 e il 1731 volte, l'*exequatur* per esser riconosciuto console per la Corona di Francia in quanto, pur essendo nato in Francia, risiedeva da dodici anni in Oviedo, ove aveva avviato una propria attività commerciale di certo successo, si era sposato con una spagnola ed era stato riconosciuto *hijosdalgo,* tutti caratteri dai quali conseguiva che «se apartaba enteramente del vasallaje de la Francia y se sujetaba al de vuestra majestad [cioè il re di Spagna], de modo que siéndolo ya, como lo hera, no podía ser cónsul de nación alguna», anche per non rappresentare un precedente per casi analoghi successivi. Dalla relazione della *Junta de comercio y dependencias de extranjeros* del 7 dicembre 1729, in AHN, *E,* 608, sc. 2, esp. 26.

[677] ASGe, *GM*, 10, cc. n.n., relazione sul regolamento in materia di consoli e viceconsoli dal 1766 al 1768.

alla di lui decisione, onde convenne al sopradetto agente, seppur volle uscir di prigione, pagar per intiero i suoi debiti[678].

La preoccupazione principale restava, comunque, quella che «un cittadino vestito del carattere di un altro Stato, o sovrano, non si esenti in primo luogo dai pubblici carichi, mandandone il peso a danno dei restanti cittadini, ed in secondo luogo non imponga nuovi carichi a' suoi concittadini». A tal scopo, la norma quattrocentesca fu riformulata in modo da consentire una più ampia e corretta applicazione: se nel «1413 altra parola non conoscevasi che quella di ambasciatore per esercitare gli affari di un principe e di uno Stato straniero», tale parola «si è indi moltiplicata in mille sinonimi», con più o meno estese prerogative. Nei primi anni Quaranta del Settecento, quindi, la Giunta di Marina dispose «che non si ammettessero patenti di consoli che in persone nazionali dello stesso principe di cui hanno la patente»[679]. Dopo pochi anni tale incompatibilità fu estesa fino a proibire ai propri «cittadini o sudditi» di svolgere funzioni consolari e vice-consolari sul territorio genovese, salvo quanti fossero stati già riconosciuti in precedenza in tale ruolo. La regola, introdotta in via di prassi, divenne legge con decreto del Minor Consiglio l'8 agosto 1766 e, formalmente, allo scopo di evitare i «disordini» dovuti alla «maggior animosità» riscontrata nei genovesi che esercitavano l'ufficio consolare e che, con ciò, pretendevano di avvalersi di esenzioni e privilegi, reali e personali, e di «restare esclusi dalle cariche comunali a misura delle proprie convenienze»[680]. La legge introdotta riprendeva la bozza preparata dalla Giunta, modificando solo il riferimento al «principe» o alla «Potenza» d'appartenenza utilizzate in prima versione con la parola «nazione».

Fatta la legge, fu trovato l'inganno o, meglio, l'eccezione. Al rifiuto della patente consolare inviata dal re di Svezia al genovese Girolamo Marchelli, le pressioni furono tali che la Repubblica dovette ritornare sui propri passi e adottare una forma di compromesso già praticata nello Stato pontificio, cioè si riconobbe al Marchelli la credenziale

[678] ASGe, *GM,* 6, cc. n.n. «Relazione dell'illustrissima ed eccellentissima Giunta della Marina nella pratica dei consoli e viceconsoli per le nazioni forastiere», in data 20 luglio 1739.

[679] ASGe, *GM*, 8, cc. n.n., «Ricordi del Minor Consiglio del mese di aprile 1748».

[680] ASGe, *GM*, 10, cc. n.n., «Relazione dell'eccellentissima Giunta di Marina riguardo ai consoli e viceconsoli di Principi esteri» inoltrata in data 25 settembre 1767 al Minor Consiglio della repubblica di Genova.

d'incaricato di affari, cosa ripetuta di lì a poco col ligure abate Bollo, ammesso con quello stesso titolo per conto del re di Polonia[681].

E non bastò. Quando rimasero vacanti i vice-consolati dei regni di Spagna, Francia e Inghilterra, i rispettivi consoli, vistisi rifiutare le nomine che investivano genovesi, denunciarono l'impossibilità di seguire la legge «giacché non era possibile, particolarmente nei luoghi di riviera, di stabilirvi persone non suddite della Repubblica alle quali la tenuità dell'uffizio non poteva servire per il necessario sostentamento»[682]. Se applicata rigidamente, dunque, la norma avrebbe impedito la conservazione delle rappresentanze consolari ed estere danneggiando anzitutto il commercio e i traffici mercantili locali. Fu il console francese a dare più di tutti battaglia, appoggiato anche dall'inviato ufficiale della Corona, al punto da obbligare la Repubblica a ritrattare per evitare un incidente internazionale. Forte però dell'esempio degli altri Stati italiani che avevano introdotto analoghe regole, e sostenendo con forza il valore di un principio di uniformità in materia ritenuto auspicabile e necessario[683], alla fine di settembre del 1767 il Minor Consiglio decise in prima istanza di non derogare alla legge[684], poi il 29 aprile del 1768, a seguito di un acceso dibattito, la norma fu modificata. Si sarebbero ammessi consoli esteri solo a Genova «ove risiedono i consoli generali delle nazioni», e «per riparare poi all'abuso introdottosi di venire ammessi dei viceconsoli in qualche città e luoghi del Dominio ove sono del tutto inutili» li si ammettevano solo in dieci località predefinite: Savona, Finale, Portomaurizio, Alassio, San Remo, Diano, Portofino, La Spezia, Portovenere e Lerici[685]. Si lasciava infine la possibilità di provvedere diversamente, in

[681] A seguito di questi episodi ci fu chi, tra i membri della Giunta di Marina della repubblica genovese, avanzò la necessità di rivedere un'applicazione troppo rigorosa del divieto per tutti i sudditi genovesi di nomine consolari previsto dalla legge nel timore «di dar luogo, col rifiuto dei consoli, ad ammettere qui una quantità d'incaricati d'affari, agenti o ministri» in loro vece e con l'effetto di vanificare gli effetti perseguiti. In «Relazione dell'eccellentissima Giunta di Marina riguardo ai consoli e viceconsoli di principi esteri», cit.

[682] *Ibid*.

[683] ASGe, *GM*, 10, cc. n.n., «Proposizione, o sia legge, che i sudditi non esercitino il consolato o viceconsolato di alcuna Potenza», approvata l'otto agosto 1768.

[684] *Ibid.,* relazione sul regolamento in materia di consoli e viceconsoli dal 1766 al 1768.

[685] Dal parere espresso il 26 giugno 1753 in virtù del quale fu respinta la richiesta inoltrata dal cardinale segretario dello Stato pontificio, di introdurre un proprio console ad Ajaccio. Tale principio fu affiancato anche da un'altra considerazione, aggiunta al momento in cui l'arcivescovo di Genova propose di insediare in Corsica almeno un viceconsole, e cioè dal fatto che, «attese le circostanze in qui tuttavia si ritrovano gli affari di quel regno, e l'incertezza de' sentimenti e del contegno di que' nazionali», non si credeva ninet'affatto

casi eccezionali e giudicati tali dal Minor Consiglio radunato in numero minimo di 130 dei suoi membri. I sudditi genovesi eventualmente investiti di attività consolari estere o restavano a condizione che:

> Non sia loro lecito di alzare armi alle case della loro abitazione o in altro sito, e ben inteso che non possano mai allegare – conformemente loro non ne compete alcuna di ragione – alcuna esenzione di foro, né alcuna altra prerogativa per qualsivoglia cosa, pretesto o motivo e debbano essere soggetti a tutti i pesi, carichi di avarie reali e personali et uffici delle respettive comunità e luoghi[686].

Non era invece riconosciuta alcuna qualità vice-consolare a quanti, ausiliari in servizio presso l'ufficio consolare e individuati come «sotto-consoli», erano incaricati di «spedire i bastimenti e per altre emergenze, e questi sono anche genovesi ma non [h]anno alcuna distinzione, essendo come dei giovani di scagno», cioè una sorta di apprendisti[687]. Nel giro di brevissimo tempo, due genovesi divennero consoli per sovrani esteri, uno per il regno delle Due Sicilie e l'altro per il Portogallo, e poco dopo accadde lo stesso anche per l'Assia-Cassel e Monaco. Il governo di Genova sapeva bene che questi soggetti finivano per «approfittare in qualunque maniera, conoscendo perfettamente il Paese perché genovesi, armati che sieno dello scudo di una Corte straniera, e con più facilità ritrovano la maniera di frodar le gabelle e i pubblici introiti», ma ciò nonostante non fu capace che di formulare leggi inefficaci, o rapidamente abrogate, quanto meno in via di prassi, o addirittura rimaste in progetto, a causa dell'azione contrastante promossa dalle «Corti straniere, che hanno sempre una violenta ed imperiosa preponderanza sulla debolezza della Repubblica»[688]. L'ultimo *escamotage* escogitato dai governi esteri fu quello di affidare l'incarico consolare a soggetti nati a Genova, quindi ben esperti del luogo e delle sue caratteristiche, ma che la Repubblica non potesse considerare

conveniente «l'innovazione di ammettere alcun nuovo viceconsole nel Regno suddetto» di Corsica. Ci pare utile osservare che, il 14 agosto di quello stesso anno, ottenne beneplacito per il proprio insediamento il viceconsole spagnolo di stanza ad Ajaccio. Tutto in ASGe, *GM*, 9, cc. n.n.

[686] ASGe, *GM*, 10, cc. n.n, «Proposizione riguardo a consoli e viceconsoli», approvata dal Minor Consiglio il 29 aprile 1768 con 102 voti favorevoli contro 44 contrari.

[687] ASGe, *GM*, 12, cc. n.n., «Notizie relative a' consoli e viceconsoli delle nazioni estere nella presente città e dominio», s.d. ma redatta tra il 1783 e i 1792.

[688] ASGe, *GM*, 11, cc. n.n., «Osservazioni di fatto e di ragioni sopra la legge e decreto proibitivi ai genovesi di esercitare in città qualsivogliano cariche di esteri sovrani», s.d. ma del 1780 circa.

sudditi in quanto figli di stranieri. Così, senza che la Giunta di Marina potesse sollevare la benché minima obiezione, Giovanni Battista Lotier e Giovanni Barberi, entrambi nati a Genova ma «considerati come francesi perché figli di due francesi», erano divenuti l'uno console per il sovrano di Svezia e l'altro per la Religione di Malta; Giovanni Pisoni fu ammesso console per lo Stato pontificio benché nato a Genova ma da padre milanese e, in seguito, naturalizzatosi tale; e infine Giuseppe Lorenzo barone di Brentano, anch'egli nato a Genova «per accidente e per ragion di mercatura che suo padre esercitava», ma «reintegrato alla cittadinanza milanese come figlio di un padre nativo di Como» nel 1782, riconosciuto console imperiale cesareo il 24 luglio 1788 e, il 4 giugno 1789, per il granducato di Toscana[689].

Al pari o, forse, in maniera ancor più determinata, anche la Reggenza lorenese tentò di inibire l'aumento delle rappresentanze consolari estere sul proprio territorio, avallando con particolare parsimonia l'istituzione di nuovi consolati. In alcuni casi, il rifiuto di un *exequatur* si doveva all'inadeguatezza del soggetto proposto, altre volte, a non esser gradita, era una presenza troppo ingombrante in un sistema così delicato qual era la città di Livorno. Lo dimostrava la vicenda del console per lo Stato della Chiesa, non troppo diversa da ciò che avvenne con la richiesta del gran maestro di Malta[690]. Alla base dell'accoglimento di un nuovo console vi era ben altro che un atto formale, ma anche precise ragioni di Stato, riflesso di complicate strategie e di equilibrismi tra poteri spesso ignorati persino dal Governo di Livorno. L'auditore Franceschini, «parlando in astratto e in generale», scriveva di non aver nulla in contrario nel riconoscere «consoli di qualunque potenza» in città, anzi, quanti più consoli ci fossero stati, meglio sarebbe stato, non solo per favorire lo sviluppo del commercio in loco, ma anche perché si sarebbe conosciuta la rigorosità con la quale a Livorno si applicavano le regole sanitarie, riducendo così auspicabilmente i casi di contumacia imposti ai bastimenti provenienti dal porto labronico. Tanto meno, proseguiva il Franceschini, si sarebbe dovuto temere alcuna forma di «soggezione» rispetto all'ammettere rappresentanti di altre Potenze: l'esser il granduca anche imperatore

[689] ASGe, *GM*, 12, cc. n.n., deliberazioni del Senato genovese sulla base delle relazioni della Giunta di Marina, contiene anche le patenti consolari di Brentano del granduca Pietro Leopoldo e dell'imperatore Giuseppe II.

[690] ASFi, *E*, 2360, ins. 18, cc. n.n.

rappresentava in tal senso la miglior garanzia, riconoscendo implicitamente che, al contrario, in età medicea, aprire un canale privilegiato di osservazione e influenza agli agenti consolari di determinati Stati fosse una considerazione da valutare con grande cautela[691]. Anche in Toscana ci si occupò di disciplinare l'accesso agli incarichi consolari o vice-consolari esteri da parte dei sudditi granducali. Non senza difficoltà. Uno dei primi casi si presentò il 15 gennaio 1753, quando il console inglese a Livorno nominò viceconsole a Portoferraio il toscano Filippo Betterini. Il Consiglio di Reggenza espresse immediatamente parere negativo, in quanto «simili impieghi ad altro non servivano che a dare delle inquietudini, perché non parevano convenienti ai sudditi, e perché questi se ne servono per un pretesto di sottrarsi dalla dovuta obbedienza per il governo»[692]. L'occasione parve opportuna per l'emanazione di un dispaccio, il 12 aprile successivo, col quale il granduca «ordinò espressamente che per l'avvenire a nessuno de' suoi sudditi, sotto qualunque pretesto, fosse permesso di servire in simili impieghi le potenze straniere». Il 30 aprile, l'ordine fu trasmesso ai governatori di Livorno e di Portoferraio perché ne osservassero puntuale esecuzione. Detto fatto, Carlo Ginori, governatore a Livorno, inviava al Consiglio di Reggenza l'indicazione di cinque soggetti «nati qui in Livorno o da gran tempo domiciliati, colla distinzione delle potenze alle quali [h]anno servito e continuano a servire attualmente in qualità di viceconsolati», per capire se intimargli di lasciare l'impiego e, soprattutto, dopo quanto tempo di residenza a Livorno uno straniero fosse da considerarsi suddito e, quindi, inabile a svolgere la funzione consolare estera[693]. Il Consiglio prese tempo, trovandosi evidentemente in grave difficoltà sul principio generale, e si limitò a sancire che la norma valeva solo per l'avvenire e non per il passato, anche perché erano molti i toscani, consoli e viceconsoli per altri Stati. In seguito si presentarono nuovi casi, come quello del toscano

[691] ASFi, *SMAE*, 2360, ins. 18, cc. n.n., lettera dell'auditore Franceschini al Pandolfini datata primo luglio 1757.

[692] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 26, cc. n.n., annotato a lato del dispaccio granducale del 12 aprile 1753.

[693] I cinque soggetti individuati erano l'ebreo Calvo de Silva, viceconsole per Francia e Svezia; Francesco Blasini, viceconsole d'Inghilterra; Gaspero Vannacci, viceconsole per la Danimarca; Giuseppe Navarrino, viceconsole d'Olanda e, infine, tale Pope, viceconsole Prussia. ASFi, *R*, 647, ins. 47, cc. n.n., lettera del governatore Carlo Ginori a Roberto Pandolfini, da Livorno, in data 4 maggio 1753.

Giovanni Sebastiano Bichi, console per la repubblica di Venezia fin dal dicembre del 1699 «con concessione della licenza dell'armi», e riconfermato in tale ufficio nel 1714, nel 1717 e, ancora, con ratifica e dispaccio granducale, fu riconosciuto console per la Serenissima suo figlio, il livornese Francesco Bichi, nel 1754. Al sovrano non restò che tornare almeno parzialmente sui propri passi e permettere anche a Betterini di svolgere la funzione di viceconsole inglese a Portoferraio.

Descritto come soggetto «quieto e di buoni costumi e buon suddito» dal governatore di Portoferraio, Betterini ottenne finalmente, il 12 giugno del 1758, il riconoscimento di Francesco Stefano[694]. Nel febbraio del 1765, il console britannico a Livorno John Dick sostituì Filippo, oramai settantenne e inabile, col figlio Lorenzo Betterini, proseguendo la tradizione familiare per la terza generazione. Sul piano più generale, ne conseguì la regola che, fermo il principio generale, la grazia sovrana consentiva di aggirare la regola, come ebbe modo di riferire anche il console genovese Giovanni Antonio Gavi il 4 marzo del 1767[695].

La norma rimase formalmente vigente anche sotto il granducato di Pietro Leopoldo che, di certo, non incoraggiò la prassi contraria, né indebolì l'obbligo di ottenere previamente la sovrana approvazione e la perdita dei diritti di cittadinanza e della nobiltà toscana (salvo grazia sovrana disponesse diversamente)[696], oltre la inderogabile soggezione alla giurisdizione dei tribunali granducali.

[694] ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 16, cc. n.n., «1752. Betterini, nominato dal console inglese di Livorno (e da questi aveva ottenuta la patente) per viceconsole d'Inghilterra in Portoferraio. Non fu approvato, come dalla nota e dal dispaccio di sua maestà imperiale de' 12 aprile 1753». Il testo del rescritto granducale, invece, sanciva: «Nous permettons a Philippe Betterini, notre sujet, d'accepter l'emploi de vice-consul d'Angleterre a Portoferraio»

[695] «Intorno poi a quello che desiderano sapere rapporto all'esclusiva dei nazionali dall'esercizio dei consolati e viceconsolati forestieri, come più volte le ho segnato, devo confermarle sussistere ciò in tutte le sue parti, non volendosi sudditi che servino nello Stato principi stranieri, a meno che a questi non sia fatta special grazia dal sovrano, come alcuni anni sono ne fu graziato il signor Bichi console di Venezia, […]. Sarà un anno che vaca il consolato di Ragusa ed essendo stato eletto un suddito immediato del granduca di Toscana, per anche non ha potuto ottenere l'*exequatur* della patente, quantunque da un suo corrispondente gli viene ultimamente scritto che spera di avere la grazia; […]; e siccome non è tanto facile di trovare persone estere e che voglino accudire a detti impieghi, così rimarranno per lo più senza rimpiazzargli, non essendo a mia notizia, per informazione, che dalle dette Potenze estere, particolarmente dalla Francia, Spagna e Inghilterra [com'era invece successo a Genova] siano stati portati reclami al governo di Firenze su tale particolare; quello che si pratica in Portoferraio è che una persona averà due vice-consolati; qua [a Livorno], poi, per lo più sono sudditi del respettivo sovrano che servono, oppure naturalizzati», Giovanni Antonio Gavi da Livorno, il 4 marzo 1767, ASGe, *GM,* 10, cc. n.n.

[696] ASLi, *G*, 958, c. 235v.

Si trattò, per altro, di episodi isolati, come quello del consolato di Ragusa esercitato da Tommaso Batacchi[697], del consolato austriaco esercitato da Giuliano Ricci[698] e del consolato di Russia rivestito da Pietro Calamai[699], tutti toscani che si videro riconosciuto il diritto di innalzare le armi consolari e di vestire l'uniforme del sovrano per il quale esercitavano la carica. Diverso fu il destino di Francesco Camaiori e Giovacchino Mangani, aspiranti rispettivamente al viceconsolato delle Due Sicilie in Castiglion della Pescaia e quello di Genova a Portoferraio, ai quali fu negato il preliminare avallo granducale. Come scriveva il 17 dicembre del 1763 dalla Segreteria del Consiglio di commercio di Livorno, Carlo Ippoliti, al consigliere di Stato, Francesco Siminetti, recentemente erano stati rspinti alcuni incarichi per viceconsole imperiale a Genova e a Napoli affidati a soggetti del luogo[700], quindi, non solo si attestava un aumento delle «difficoltà per accordare ai sudditi la permissione di servire in qualità di viceconsoli le Potenze estere», ma anche in rispetto del principio di reciprocità tra gli Stati si dovevano seguire regole analoghe a quelle in uso negli Stati liguri e partenopeo. Il priore Luigi Viviani era contrario a rendere incompatibili ai sudditi anche i vice-consolati esteri, «i quali non avendo soldo, ma pochissimi emolumenti, conviene che il re mio padrone si adatti a prender sudditi toscani poiché i forestieri o non servirebbero, o sarebbero obbligati a commettere delle avarie per vivere», ma non così il conte Vincenzo degli Alberti che, pur ammettendo che la funzione vice-consolare non conferiva alcun privilegio a chi l'esercitava, decise di non sottoporre nemmeno all'attenzione del granduca

[697] ASLi, *G*, 963, cc. 199v., lettera del 20 aprile 1767.

[698] ASLi, *G*, 958, c. 235v., lettera del governatore di Livorno del 14 dicembre 1781.

[699] Rescritto granducale, *ibid.*

[700] Il degli Alberti si premurò di raccogliere accurate informazioni sulla situazione dei viceconsoli tosco-imperiali in servizio presso il regno delle Due Sicilie e le coste della repubblica di Genova. Sulla base dei dati reperiti, si redasse l'elenco dei viceconsoli, con l'indicazione della loro nazionalità. Si concludeva che «nel regno delle Due Sicilie vi sono tredici viceconsoli imperiali sudditi di sua maestà napoletana, due de' quali soli però esercitano l'impiego viceconsolare con regio *exequatur* per averlo ottenuto avanti che fussi posta in osservanza la proibizione di accordare l'*exequatur* ai sudditi del re; sicché tutti gli altri viceconsoli che non [h]anno ottenuto l'*exequatur* regio sono semplici procuratori del console et assistono i nazionali senza però però potere comparire avanti i ministri col carattere di viceconsole»; mentre rispetto ai «viceconsoli imperiali nella Riviera, sono tutti genovesi a riserva di quello di Portovenere, col benepalcito della Repubblica. Si sa però che in Genova, quando i consoli propongano al governo qualche soggetto suddito della Repubblica per viceconsole, non è così facilmente accettato e spesse volte dopo un anno il governo risponde che per delle ragioni particolari non è gradito il soggetto proposto». In ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 26, cc. n.n.

la possibilità di concedere grazia ai due toscani, respingendone direttamente le istanze[701]. Il principio si diffuse rapidamente anche in altri ambiti: il 26 febbraio 1789 la Corte di Vienna inoltrava al Capitanato del porto di Trieste, un rescritto nel quale si avvertivano tutti i «sudditi austriaci naviganti di non prendere servizio sopra Bandiere estere, e molto meno di emigrare, sotto seriose pene», ma piuttosto di arruolarsi al servizio imperiale sul Danubio[702].

A dimostrazione del fatto che si trattava di esigenze condivise e di modelli normativi che circolavano conformemente a dinamiche emulative, si prenda in esame anche quanto praticato dalla Corte pontificia. Nel 1757 fu, infatti, adottata la norma, poi ribadita da Benedetto XIV nel 1758, che vietava ai sudditi l'esercizio dei consolati per nazioni estere. Anche in questo caso, si assisté a riforme e a controriforme. A fronte delle rimostranze del regno di Spagna che aveva designato un suddito romano, tale Romolo Pucitta, all'incarico di console in Civitavecchia, il Ministero papalino concesse l'esercizio del ruolo in cambio della mutazione del titolo: così che il console divenne un semplice agente[703]. Anche a Napoli si prevedeva una disciplina abbastanza simile: i consolati esteri erano rigidamente preclusi ai sudditi, mentre si era più flessibili rispetto ai vice-consolati – appurata l'impossibilità di assicurarne la copertura altrimenti – precisando però nel regio *exequatur* l'esclusione di ogni forma di esenzione fiscale.

Con il passare del tempo, alcuni Stati divennero assai più inflessibili rispetto al conferimento degli incarichi consolari nazionali, come nel caso del sistema consolare pontificio che reclutava i propri consoli esclusivamente tra i sudditi, conferendo l'incarico ad altri solo raramente, se in presenza di particolari qualità e dopo aver accertato la fede cattolica, una condotta morale irreprensibile e una condizione sociale adeguata al rango consolare. L'eventualità di affidare le funzioni consolari a un soggetto estero, magari appartenente allo Stato ove

[701] Tutto *ibid*., Vincenzo degli Alberti era stato incaricato della soprintendenza degli affari e del porto di Livorno fin dal 1765, per poi passare alla direzione degli affari interni.

[702] ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, lettere dalla Germania (1789-1800), lettera di Giovan Battista Orlandi, console del re delle Due Sicilie residente a Trieste, a Manuel de Silva, console generale di Spagna a Livorno, Trieste, li 4 marzo 1789, notizie minute mercantili da Trieste e sui commerci imperiali.

[703] ASGe, *GM*, 10, cc. n.n., «Relazione dell'eccellentissima Giunta di Marina riguardo ai consoli e viceconsoli di principi esteri» inoltrata in data 25 settembre 1767 al Minor Consiglio della repubblica di Genova. Anche il figlio di Romolo, Giuseppe, fu console a Civitavecchia per il regno di Napoli fin dal 1761.

avrebbe dovuto svolgerle, si presentò con qualche frequenza in più per i viceconsolati e le cancellerie, data la difficoltà di trovare sudditi pontifici disposti a trasferirsi[704].

In parte diverso il caso toscano ove, alla luce della più volte occorsa necessità di affidare le funzioni consolari granducali ora al sistema consolare austriaco, ora a quello sardo, non era anomalo nè affidare i propri consolati all'estero a soggetti non toscani, come appare chiaramente dai dati emersi sulla nazionalità di quanti rivestivano l'incarico al 1860, nè consentire ai toscani di accettare «ingerenze consolari per conto di governi che sieno in rapporti di buona intelligenza» con Firenze, addirittura al punto da non esigere più nemmeno l'obbligo di ottenerne il permesso dal governo granducale[705].

Tavola 5. *Distribuzione dei consoli e dei viceconsoli secondo la loro nazionalità*

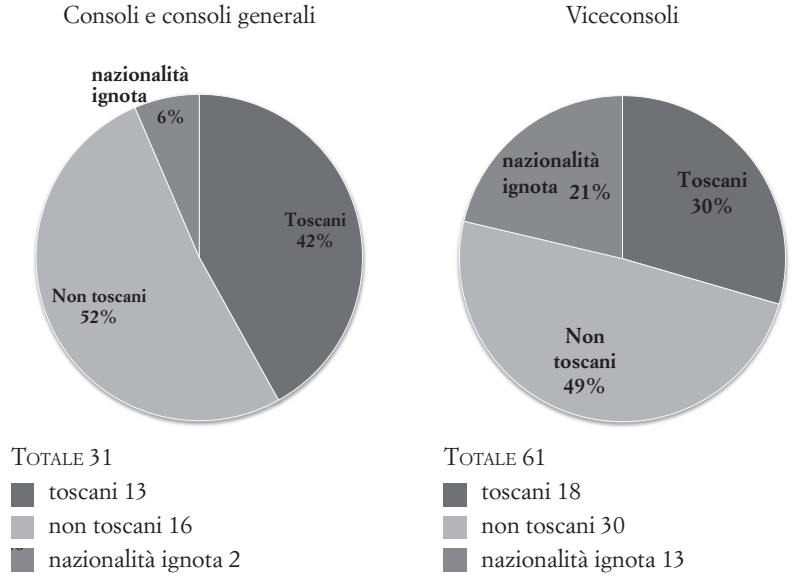

Dati tratti da ASFi, *SMAE*, 1728, prot. 1, ins. 43, cc. n.n., elaborazione mia.

[704] «Memorandum respecting the consular system of the Papal States», in NA, *FO*, 170/82, ins. n.n.

[705] ASFi, *SMAE*, 2484, «1858. Legazione austriaca a Costantinopoli», dalla lettera del ministro degli esteri toscano Lenzoni, da Firenze, del 21 maggio 1858, rispetto al caso del suddito toscano e negoziante Costantino Reggio, dimorante a Scio, divenuto viceconsole per il re delle Due Sicilie.

2. DALLA SOVRANITÀ DELEGATA ALLO STATO TERRITORIALE

La storia dell'istituto consente di approfondire alcuni dei momenti nei quali lo Stato rivendicò il controllo di spazi precedentemente delegati ad altri poteri. Tra questi, e circoscrivendo l'argomento al granducato di Toscana, se ne sono individuati alcuni che sono parsi più significativi rispetto alla trasformazione delle politiche pubbliche istituzionali.

In particolare, si è presa in esame una delle occasioni nelle quali i consoli esteri instaurarono una speciale relazione con lo Stato toscana. Nonostante, infatti, che nel quadro giuridico toscano non avessero riconosciuto alcun carattere di ministro pubblico, qualcosa di profondamente insolito, e contrario a tale principio, avveniva in caso di stipula dei trattati. Ancora una volta, la prospettiva prescelta non sarà quella giuridica, né della storia delle relazioni internazionali, bensì quella istituzionale rivolta a evidenziare il passaggio verso una irrevocabile affermazione della sovranità del principe in sostituzione al regime sostanzialmente pattizio vigente fino alla prima metà del XVIII secolo.

Infatti, oggetto d'indagine non sono stati tanto i trattati internazionali di pace e di commercio che, se rivestirono una importanza indubbia per il successo del servizio consolare toscano, svolsero un ruolo a dir poco esiguo nella definizione della funzione riconosciuta all'istituto consolare estero in Toscana. Si osservi, ad esempio, che mentre la Corona asburgo-lorenese stringeva accordi con le Potenze barbaresche, contemporaneamente la comunità algerina a Livorno doveva ancora far riferimento alle *livornine* e alle consuetudini del porto franco, e solamente nel caso della nazione turca si assicurava il diritto a ricevere un trattamento in tutto e per tutto analogo a quello garantito alle altre nazioni «amiche e più favorite». Non solo, il governo toscano impose che né a Livorno, né in altro luogo sul territorio del sovrano lorenese, vi fosse «persona alcuna residente col titolo di agente d'Algeri, ma tutti gli affari dovranno trattarsi con quella reggenza per mezzo del console imperiale»[706], violando palesemente ogni regola di reciprocità nel rapporto tra Stati.

Di grande rilievo fu invece il percorso con il quale vennero stipulati i trattati di neutralità, offrendo una dimostrazione straordinaria

[706] «Progetto d'un trattato di pace fra sua maestà imperiale il granduca di Toscana e le reggenze di Barberia», cit., in ASLi, *G*, 960, cc. 2r-14r.

dell'ambiguità istituzionale della funzione consolare e delle soluzioni che furono introdotte dagli Stati per limitarne gli effetti. In occasione dei molti conflitti europei scoppiati tra la fine del Seicento e la guerra di successione austriaca compresa, si procedette seguendo uno stesso copione e nel quale ai consoli esteri degli Stati in guerra era affidato un compito fondamentale:

> Le leggi solite pubblicarsi in Livorno in tempo di guerra per l'osservanza della neutralità, si concertavano in passato con i consoli delle nazioni belligeranti prendendo da loro la firma degli articoli di neutralità, a forma de' quali emanavano in seguito le leggi e queste, appoggiandosi a un concordato, non potevano estendersi al di là di quel che egli contenesse[707].

Tali trattati si riducevano sostanzialmente a vincolare i Paesi coinvolti nel conflitto all'osservanza di tre brevi articoli, riducibili in estrema sintesi al divieto di commettere atti ostili nei porti e spiagge granducali e al rispetto di una pur temporalmente limitata tregua tra le imbarcazioni di passo da Livorno e dagli altri approdi secondari della Toscana. Una traccia minima, quindi, che lasciava adito ad ampi margini di manovra e d'interpretazione tanto quanto a frequenti dissidi e scontri con altrettanti raggiunti compromessi sotto la direzione dei governatori labronici. In più circostanze si era tentato, da parte toscana, di introdurre integrazioni e più puntuali regole, ma sempre senza successo.

Il primo trattato di neutralità stipulato dal granducato di Toscana e con il quale si sanciva «l'osservanza della neutralità e sicurezza di tutti nel porto e spiagge di Livorno» era stato concluso tra il governatore di Livorno, Alessandro Del Borro, e i consoli di Spagna, Inghilterra, Francia e Province Unite il 9 ottobre 1691, un documento che pure, in qualche misura, era stato preceduto dall'editto del 1689[708]. Seppur con non poche difficoltà, i consoli coinvolti erano stati dotati di spe-

[707] ASLi, *G,* 1025, cc. n.n, «Osservazioni sopra la neutralità», s.a. e s.d., ma redatta probabilmente da un collaboratore del governatore di Livorno negli anni immediatamente successivi al 1764.

[708] L'editto del 1689 era composto di tre articoli tesi a proibire ai bastimenti delle potenze belligeranti di armare nel molo, di avviare tra loro atti di ostilità di fronte al molo o a distanza di tiro da esso, e di reclutare marinai toscani, in ASFi, *M,* 2209, cc. n.n. Queste disposizioni vennero confermate nel 1702, nel 1739 e, ancora, nel 1757. ASFi, *SMAE,* 2360, «Indice degli affari di neutralità». Cfr. anche A. V. Migliorini, *Diplomazia e cultura nel Settecento. Echi italiani della guerra dei sette anni,* Pisa, ETS, 1984, pp. 111-124.

cifiche deleghe da parte dei propri Stati seguendo una procedura che venne seguita anche nelle occasioni successive, rinnovando la neutralità del porto livornese ogni qualvolta che lo scoppio di una guerra lo rendeva necessario: durante la guerra di successione spagnola, nel 1718 durante il conflitto ispano-asburgico, e nel 1727, sempre seguendo più o meno la traccia del primo trattato.

L'aspetto interessante di questi accordi sta innanzitutto nel fatto che la gestione delle trattative restava interamente nelle mani dei consoli quali rappresentanti della sovranità dello Stato estero ma anche, nello stesso tempo, degli interessi delle nazioni mercantili che a Livorno svolgevano i propri traffici, assicurando in tale veste un equilibrio imparziale tra tutte le parti in causa. Quanto alla sovranità del granduca, restava a sua volta espressa dal governatore labronico che conduceva, in totale autonomia, le estenuanti trattative che precedevano la firma del trattato.

Appare illuminante quanto scriveva il governatore Giuliano Capponi al marchese Carlo Rinuccini, da Livorno, il 28 ottobre del 1733, all'indomani della dichiarazione di guerra di Luigi XV all'imperatore. Si tratta delle «riflessioni» del governatore e della richiesta di istruzioni che Firenze giudicasse «opportune e giovevoli al traffico e libertà di questa Piazza, quando però la medesima deva continovare ad essere neutrale com'è seguito nelle passate guerre». La procedura da seguire rispettava un preciso protocollo, evidentemente già ben rodato:

> Anticipatamente e prima che la guerra s'incalorisse, si formavano i capitoli di neutralità per un regolamento da tenersi in questo porto tanto per la partenza dal medesimo di qualsisia bastimento sì regio, che corsaro e mercantile, quanto anche per la proibizione di non potersi qui creare nuovi armamenti dalle nazioni interessate in guerra, et i suddetti capitoli venivano approvati e firmati respettivamente da consoli delle potenze guerreggianti e dal Governo di Livorno, poi s'incaricava chi occorreva per una religiosa osservanza de' medesimi, e con questo contegno si manteneva la piazza e il porto con un'ottima neutralità[709].

Lo stesso meccanismo, seppur con qualche piccola, ma significativa modifica, si ripeté col trattato di neutralità del 28 dicembre 1739, stipulato durante la guerra tra Spagna e Inghilterra. Le modalità di

[709] ASFi, *M*, 2259, cc. n.n. Il governatore Capponi al marchese Carlo Rinuccini, da Livorno, in data 28 ottobre 1733.

quella trattativa furono riferite, con dovizia di dettagli, dal console genovese a Livorno, che così ne riportava gli estremi alla Repubblica:

> Devo divisarle esser verissima la sussistenza di tal regolamento promosso da questo Governo a questi consoli di Spagna et Inghilterra quale è stato disteso secondo la formalità della guerra dell'anno 1700, che pure in quel tempo fu fissato per la neutralità di questo porto, et avendo la Reggenza di Firenze per ordine del granduca voluto farlo rinnovare in questa congiuntura, ne mandò il disteso a questo signor tenente generale governatore marchese Capponi, quale lo communicò non tanto al console di Spagna, che a quello d'Inghilterra, acciò che lo avanzassero alle respettive loro Corti per avere la loro approvazione et autorità di firmarlo, et essendo stato approvato dalla medesima; ambi consoli nel palazzo del predetto signor governatore di giustizia lo firmarono tutti due in un istesso tempo in mantenimento degli articoli in esso contenuti, che per quanto ho potuto ricavare mi è stato asserito essere questi ristretti al numero di tre[710].

Fin dalla fine di settembre del 1739, il barone Rinuccini aveva incaricato il comandante generale barone di Braitwits di «invitare alla neutralità» i consoli d'Inghilterra e di Spagna affinché ottenessero apposita «permissione» dalle proprie Corti di un regolamento provvisorio «sul modello di quello stipulato in altri simili casi». Non si escludeva l'opportunità di introdurre alcune modifiche per porre rimedio agli inconvenienti precedentemente riscontrati e, a tal fine, il governatore di Livorno, «di concerto con i consoli», avrebbe dovuto proporre i rimedi ritenuti più convenienti. I consoli avrebbero poi sottoscritto «l'accennato regolamento provvisionalmente e in nome proprio, come è seguito per il passato», fino all'arrivo della licenza dei rispettivi sovrani e necessaria a «concludere e promettere formalmente la desiderata neutralità»[711]. Il primo dicembre successivo si inviava al granduca copia del «Regolamento per la neutralità del porto di Livorno accordato dai consoli di Spagna e d'Inghilterra e dai medesimi sottoscritto dopo la ratificazione permissione ottenuta dalle loro rispettive corti», allegando due copie identiche, entrambe datate 23 novembre 1739, e firmate dal console spagnolo de Silva, di comandamento del re e

[710] Dal console Bartolomeo Domenico Gavi al Governo di Genova, da Livorno, in data 9 dicembre 1739, in ASGe, *AS,* 2688, ins. «Toscana, Livorno, 1739-1741», mazzo 14-13, cc. n.n. Copia a stampa del trattato di neutralità così stipulato fu distribuito a tutti i consoli esteri dal governatore di Livorno fin dai primi di gennaio del 1740.

[711] ASFi, *R,* 41, ins. 4, cc. n.n, dispaccio dalla Reggenza al granduca in data 22 settembre 1739.

per ordine del segretario di Stato Villarias, e dall'inglese Burrington Goldsworthy, anch'egli su ordine sovrano e del segretario di Stato il duca di Newcastle, in accordo col marchese Capponi governatore di Livorno, «per l'osservanza della neutralità e sicurezza di tutti nel porto e spiaggia di Livorno». L'editto di neutralità fu così perfezionato presso il Consiglio di Reggenza e proclamato in nome del granduca il 28 dicembre 1739[712].

In apertura del testo, Francesco Stefano di Lorena rinnovava la validità della formula consueta che assicurava libero accesso e mutua sicurezza del granducato e dei suoi porti conformemente a quanto concordato dal governatore Capponi e dai consoli delle rispettive nazioni coinvolte ma, allo stesso tempo, rivendicava la superiore autorità sovrana nel precisare che il governatore agiva «in conseguenza delle opportune facoltà avutene dal nostro Consiglio di Reggenza», così come i consoli erano stati «autorizzati nelle debite forme dalle loro Corti».

Non va dimenticato il lavoro affidato ai servizi d'informazione che precedeva l'elaborazione di un testo di questa rilevanza e che, per il caso toscano, si concentrava nella raccolta, più o meno occulta, di notizie sui sistemi adottati altrove, a Genova in modo particolare, così da servirsene come modello, pur con qualche aggiustamento, per Livorno. Lo si evince anche nel 1744, quando la Reggenza inviò una spia a Genova per impossessarsi con «destrezza, prudenza e senza dar punto nell'occhio» dei concordati stipulati dalla Repubblica con le nazioni in guerra, appurare la natura dei rapporti mantenuti con i rispettivi consoli e osservare quali metodi di applicazione della neutralità consentissero di «renderla giovevole al suo commercio», soprattutto se fossero stati diversi rispetto a quelli in uso in Toscana, «con le spiegazioni e schiarimenti che occorressero»[713]. In questo periodo, per altro, il granduca si conferma restio a trasformare l'editto di neutralità in un vero e proprio trattato internazionale, geloso di mantenere l'assoluto controllo sui contenuti sanciti. Nonostante i problemi riscontrati per il rispetto della neutralità che pur era stata convenuta fin dall'aprile del

[712] Copia del regolamento provvisorio e dell'editto di neutralità definitivo sono reperibili *ibid*.

[713] ASFi, *R*, 849, cc. n.n., fascicolo «1744 e 1745. Spedizione a Genova del signor capitano Pier Francesco Cicambelli», e in particolare le istruzioni date a Cicambelli per lo svoglimento della sua missione, dalla lettera di Antinori del 7 maggio 1744.

1744 tra i consoli francese e inglese[714], e tali da indurre Capponi a far ricorso al tiro di un cannonata per dissuadere una nave inglese dall'attaccare una francese in prossimità del porto labronico. La Reggenza, pur conscia della necessità di «pigliare di concerto con le altre nazioni qualche espediente» per garantire «alla quiete loro e miglior armonia nel porto di Livorno», respinse subito ogni possibile applicazione di un testo alternativo, in dieci articoli, che era stato proposto nel dicembre 1744 dalla Francia. Tale rifiuto non solo muoveva dal fatto che tale nuovo testo non sarebbe mai stato accolto dall'Inghilterra, ma soprattutto perché non conveniva al governo toscano. Gaetano Antinori, infatti, ricordava che il granduca non dovesse mai erigersi quale «pubblico garante alle nazioni della osservanza dei patti, che conosca e punisca le trasgressioni», come invece era prospettato nell'ipotesi francese, una eventualità che era stata accuratamente evitata già da Cosimo III. Era da «esigere – piuttosto – il dovuto rispetto dei suoi porti», impedendo le trasgressioni a costo di ricorrere all'uso del cannone, ma senza essere «garante che qualche *nazione* trasgredisse e non voleva pigliar parte nelle querele che potevano fra loro suscitarsi»[715].

In ideale prosecuzione di questo processo e sull'onda di una serie di riforme volte proprio a rafforzare l'autorità sovrana, in occasione della guerra dei Sette anni e a fronte del fallimento delle trattive preliminari tra i consoli di Francia e d'Inghilterra, il granduca Francesco Stefano di Lorena «si determinò per la prima volta a pubblicare la legge di neutralità da osservarsi ne' suoi Stati di Toscana indipendentemente dal consenso delle nazioni in guerra»[716]. L'editto di neutralità del 5 febbraio del 1757, più ampio e dettagliato rispetto ai trattati che lo avevano preceduto, proclamava dunque la neutralità di Livorno, di Portoferraio e di tutte le coste toscane senza ricercare alcuna conferma, né partecipazione da parte dei consoli. Questi ultimi furono infatti invitati a firmare il documento senza alcun margine di negoziazione. Si sanciva soprattutto un nuovo principio di sovranità ponendo fine a quel regime compromissorio che aveva dotato i consoli esteri di incomparabili poteri di trattativa:

[714] ASFi, *R,* 48, ins. n.n., minute in data 28 aprile, 5 e 12 maggio 1744; rapporto del Consiglio di Reggenza al granduca in data 2 giugno 1744.

[715] ASFi, *SMAE*, 2244, ins. n.n., rapporto del Consiglio di Reggenza al granduca, per mano di Gaetano Antinori, del 29 dicembre 1744.

[716] ASLi, *G,* 1025, cc. n.n, «Osservazioni sopra la neutralità», cit.

[…] giacché si è sciolti dalla soggezione di dipendere dal consenso delle *nazioni* ed è stato introdotto l'esempio che il sovrano di Toscana dica quella legge che egli stima più adatta al buon regolamento de' suoi Stati ed alla imparziale osservanza della neutralità[717].

Una nuova tappa fu rappresentata dal successivo editto promulgato da Pietro Leopoldo nel 1769 e che segnò la definitiva affermazione dell'autorità del principe con la proclamazione dello stato di neutralità di tutto il territorio granducale, coste e mari della Toscana compresi[718]. Essenziale per quel risultato furono i lavori preparatori condotti dall'auditore del Governo labronico Pierallini, il quale, su incarico di Rosenberg, aveva redatto un lungo memoriale dedicato alla storia della neutralità livornese, con particolare riguardo al rapporto intercorso con l'autorità dei consoli esteri residenti in città. Nelle sue «Osservazioni sopra la neutralità», Pierallini ricordava come:

Le leggi solite pubblicarsi in Livorno in tempo di guerra per l'osservanza della neutralità si concertavano in passato con i consoli delle nazioni belligeranti prendendo da loro la firma degli articoli di neutralità, a forma dei quali emanavano in seguito le leggi, e queste appoggiandosi a un concordato non potevano estendersi al di là di quel che gli contenesse. Questo stile fu tenuto in tutte le guerre precedenti, compresa quella che insorse fra le potenze di Europa nell'anno 1740 per la successione dell'imperatore Carlo VI. Gli articoli di neutralità solevano restringersi a tre:

1) Che non si commetterebbero ostilità nei porti e spiagge di Toscana.
2) Che non potrebbero partire bastimenti di nazioni in guerra quando fossero segni al fanale, né dentro le ventiquattr'ore dalla partenza di bastimenti nemici.
3) Che non potrebbero armarsi bastimenti al corso nei porti di Toscana.

Tali convenzioni erano molto ristrette e lasciavano indecisi molti casi ovvi e frequenti, onde sono state proposte ai consoli delle aggiunte e spiegazioni, specialmente nel 1718 ed in altre guerre successive, ma non è stato possibile indurgli a concordare se non ne' tre accennati articoli e per tutto il restante ha dovuto il governo di Toscana prendere quelle determinazioni che ha credute le più convenienti, incontrando spesso delle contradizioni e delle inquietudini per parte delle nazioni belligeranti[719].

[717] *Ibid.*

[718] Su questo punto, si rimanda alla convincente analisi effettuata da J.-P. Filippini, *La graduelle affirmation de la souveraineté du Grand-Duc sur le port de Livourne: les édits de neutralité de la période des Habsbourg-Lorraine,* in «Nuovi Studi Livornesi», XVI (2009), pp. 22-32.

[719] ASLi, *G,* 964, cc. 218-244, «Osservazioni sopra la neutralità», in data 22 luglio 1768, dall'auditore Pierallini al conte Rosenberg.

Tutt'altra storia era stata invece la formula che aveva condotto alla legge promulgata nel 1757, ottenuta senza interpellare i consoli, e quell'esempio avrebbe dovuto, secondo Pierallini, ispirare anche la nuova legge di neutralità, la prima di età leopoldina, tenendo in conto che il punto principale era quello di garantire, e proibire, le stesse cose a tutte le nazioni indifferentemente, coll'unico obiettivo di assicurare la quiete e la tranquillità alla Toscana e a Livorno[720].

Il primo agosto 1778 fu emanata una ulteriore legge di «esattissima neutralità» «del porto di Livorno e degli altri porti, scali e litorali del granducato di Toscana», aggiungendo un tassello all'affermazione della sovranità statuale poiché vi si sancì la «neutralità costituzionale della Toscana»[721], come tale da osservarsi «in qualunque caso di guerra marittima fra le potenze di Europa» senza nessuna trattativa, limitandosi a far inviare ai consoli esteri per mezzo del segretario del Governo di Livorno copia della legge che era stata, per altro, già affissa in città[722]. Niente restava più dell'accordo su base pattizia con i rappresentanti consolari. Le disposizioni del 1778 furono rinnovate una prima volta il 2 marzo 1790, ancora in nome di Pietro Leopoldo nonostante «l'assunzione al trono dei domini austriaci», e inviate ai consoli delle nazioni coinvolte nello scontro allora vigente fra Austria, Russia, Svezia e la Porta ottomana; e una seconda volta da Ferdinando III, il 28 aprile 1792. Un motuproprio del 4 luglio del 1796 designava il ministro degli affari esteri, nominato proprio in quell'occasione nella persona di Vittorio Fossombroni, quale unico referente «per tutte le nazioni con le quali è in relazione la Toscana […] per tutti gli affari che respettivamente occorreranno loro ed in ispecie per quelli che in qualunque senso riguardino la città e porto di Livorno»[723], esautorando così anche i residui poteri detenuti in materia dal governatore di Livorno.

Durante l'età della Restaurazione, la stipula dei trattati fu conforme al modello impostosi di definitiva centralizzazione e vide la gestione diretta degli accordi a carico del ministro di legazione estero di stanza

[720] *Ibid.* e, sullo stesso argomento, cc. 278-288, sempre Pierallini al Rosenberg, in data 22 agosto 1768.

[721] Questa significativa definizione fu confermata dal granduca Ferdinando III, come riportato in A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, Firenze, L. Molini, 1851, l.VII, p. 139.

[722] Così riferiva il console genovese Giovanni Antonio Gavi da Livorno, in data 5 agosto 1778, in ASGe, *AS*, 2694, cc. n.n.

[723] ASFi, *SS,* 6546, prot. 7, ins. 1.

a Firenze e il governo toscano. Né i consoli, né il governatore ebbero ad esempio alcun coinvolgimento nella stipula del *Coasting Trade Treaty,* cioè del nuovo trattato di navigazione tra l'Inghilterra e il granducato il 30 dicembre del 1854, volto all'estensione del «principio di reciprocità respetto al trattamento dei bastimenti dei due Paesi» in materia di navigazione e commercio di cabotaggio, e dei rispettivi sudditi. Tutta la negoziazione intercorse, a partire dai primi di luglio del 1854, dopo un primo incontro del ministro Baldasseroni e il rappresentante inglese Scarlett, tra Andrea Corsini duca di Casigliano, incaricato dal granduca Leopoldo II per la Toscana, e il ministro plenipotenziario e inviato speciale britannico a Firenze, Enrico Lytton Bulwer, che ne aveva ricevuto appositamente dal proprio governo «the full powers»[724].

Nell'estate del 1856, infine, il granducato di Toscana fu invitato dai governi di Austria, Francia, Inghilterra e Sardegna ad accogliere «come princìpi del suo diritto internazionale» i quattro punti in materia di diritto marittimo (in particolare, vi si sanciva la fine della guerra di corsa e l'esclusione dalla presa delle merci neutrali, anche in caso di guerra) che erano stati stipulati, dai rispettivi plenipotenziari, durante il congresso di Parigi[725].

Le condizioni internazionali erano profondamente cambiate e, al granduca toscano, non era ormai più possibile rivendicare un ruolo maggiore di così.

3. NEGLI INTERESSI DI CHI? LA TUTELA CONSOLARE DI «NAZIONALI» E «FORESTIERI», SUDDITI E CITTADINI

Nell'esame della pluralità di norme e istituzioni che furono messe a punto durante l'età moderna e agli inizi dell'età contemporanea per disciplinare la condizione giuridica dello «straniero», e quindi il complesso normativo volto a definirne lo statuto, le prerogative e

[724] La preparazione del progetto, proposto dal ministro inglese a Firenze, e tutte le successive trattative, sono reperibili in NA, *FO*, 170/66, ins. n.n., in particolare cfr. la lettera di Scarlett a Baldasseroni del 6 luglio, di Bulwer a Baldasseroni dell'otto luglio, di Bulwer al Corsini del 14 ottobre e del 27 novembre, e infine la lettera nella quale Bulwer accoglieva la versione italiana del testo del trattato (allegato) in data 20 dicembre, sempre del 1854.

[725] Il ministro Baldasseroni al marchese Pompeo Provenzali, da Firenze, il 5 giugno 1856, in AGA, (10) 54/13862, cc. n.n.

la fisionomia, il consolato appare immediatamente come uno degli organismi istituzionali più importanti[726]. Così come, analogamente, intervenire sulla giurisdizione dell'istituto consolare implicava, in primo luogo, rivedere anche la disciplina che regolamentava i diritti degli stranieri, non foss'altro che per distinguere quali soggetti dovessero essere considerati sudditi propri o piuttosto individui residenti sul proprio territorio ma ancora da considerare sudditi di un altro sovrano. Se a metà Settecento il dibattito ebbe soprattutto a oggetto la questione dell'incompatibilità a esercitare l'incarico consolare per un principe diverso dal proprio, fu nell'Ottocento che questo aspetto fu trattato con grande estensione contribuendo alla circolazione tra le Corti europee di documenti e memoriali in materia.

Anche nel granducato di Toscana, quel *corpus* di norme che comprendeva l'insieme delle «esenzioni e privilegi per i forestieri» furono oggetto dell'attenzione dei granduchi lorenesi fin dal momento della successione al trono di Firenze. Anzitutto si confermarono con uno dei primi provvedimenti presi dal nuovo governo e volto ad assicurare la conservazione di tutto quell'insieme di attribuzioni straordinarie che erano andate stratificandosi, anche per via di prassi, dai tempi delle *livornine* in poi[727]. Restava però da capire come disciplinare quelli che, da privilegi, si sarebbero dovuti trasformare in diritti, e come renderli compatibili con il moderno principio di cittadinanza e di nazionalità che si andava affermando dalla fine del XVIII secolo. I rapporti, inizialmente conciliatori e collaborativi, tra i consoli esteri

[726] Utili, su questo tema, J. Glissen, *Le statut des étrangers à la lumière de l'histoire comparative*, in *L'étranger. Recuils de la Société J. Bodin,* Bruxelles, Edition de la Librairie Encyclopédique, 1958, vol. IX, pp. 5-57; M. Ascheri, *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. Rossetti, Napoli, GISEM-Liguori, 1989, pp. 33-46; S. Feci, *Cambiare città, cambiare norme, cambiare le norme. Circolazione di uomini e donne e trasformazione delle regole di antico regime,* in *L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea,* a cura di A. Arru - F. Ramella, Roma, Donzelli Editore, 2003, pp. 3-32; e si rimanda anche alla scrupolosa rassegna storiografica offerta da O. Recio Morales, *Los extranjeros y la historiografía moderna,* in «Cuadernos de Historia Moderna», X (2011), pp. 33-51.

[727] ASFi, *M,* 2263, cc. n.n., il granduca Francesco Stefano ordinò che venissero «mantenuti nella più religiosa osservanza tutti i privilegi, franchigie, libertà ed esenzioni state concedute e praticate nei governi dei serenissimi granduchi a benefizio e comodo di codesto commercio e che tutti gli abitanti e negozianti stranieri e nazionali che si trovano e si troveranno in Livorno sieno assistiti e favoriti coi più particolari riguardi a forma delle leggi veglianti e secondo gli stili consueti», e il marchese Rinuccini ne informò il governatore Capponi, in data 13 luglio 1737, con l'incarico di darne immediato avviso a tutte le nazioni estere presenti in città.

e le autorità governative toscane, divennero sempre più conflittuali in corrispondenza della generalizzata affermazione del carattere di rappresentanza non più della nazione mercantile, ma dello Stato nazionale per il quale si prestava servizio. Il governatore di Livorno, nei primi anni Settanta del Settecento, faceva osservare il significato politico profondo che tale cambiamento significava in termini di relazioni istituzionali a livello di governo locale della città:

> Primieramente conviene procedere con molta cautela allorché si tratta di nazionali stranieri relativamente a quelle cose che interessano il commercio di Livorno. Su questo punto non sono state sempre uniformi le massime del Governo di Toscana. Anticamente, quando i consoli stranieri si contentavano di sostenere quel carattere che gli è naturale, cioè di Capi di mercanti, e quando i nazionali non avevano estese tant'oltre le pretensioni di una certa indipendenza, dedotte dai loro privilegi, non aveva difficoltà il Governo di consultarli alle occorrenze, servirsi di loro in alcuni atti ed attendere le loro istanze negli affari di commercio. Perciò si vedono nel 1675, le istanze separate di ciascun console, e dei nazionali suoi dipendenti nell'affare delli stallaggi quale fu conchiuso unicamente in vista delle medesime. E nel 1692 si vede stabilito lo squittinio de mezzani da farsi coll'intervento dei consoli e di quattro mercanti di ogni nazione. Ma in seguito, avendo cominciato i consoli a volersi dar l'aria di ministri, si vede che il Governo s'astenne da mescolarli negli affari e nel secolo presente non si trova memoria che siano stati mai consultati o impiegati nei medesimi[728].

La problematicità della questione è dimostrata dalla produzione di una significativa quantità di disposizioni e norme volte a disciplinare la giurisdizione sugli stranieri, e soprattutto a dirimere i conflitti, fissando limiti e prerogative del governatore toscano, da una parte, e dei consoli delle nazioni, dall'altro; ma anche stabilendo compiti precisi per i propri consoli all'estero rispetto servizi da assicurare ai propri connazionali, e non ad altri. A Livorno però, ove la popolazione era formata da un coacervo di presenze insediatesi da una o due generazioni, capaci di integrarsi a pieno nella vita politico-economica della società labronica ma senza perdere mai i contatti con la patria di origine, non era sempre semplice distinguere tra coloro che avessero acquisito la «cittadinanza» da quanti, piuttosto, avessero ottenuto la «naturalizzazione». Solo quest'ultimo termine, infatti, faceva riferimento a un

[728] ASLi, *G,* 966, cc. 335r-347r, dal 'foglio di osservazioni' del governatore al cavalier Siminetti, in data 6 marzo 1772, sopra la «Memoria sopra l'instanza di stabilire in Livorno una Deputazione di negozianti», presentata dai negozianti di diverse *nazioni* al granduca.

procedimento in virtù del quale un individuo, a seguito della verifica di una ben definita serie di requisiti (solitamente la presa del domicilio per un certo numero di anni, l'acquisto di beni stabili, la «volontaria aggregazione ad un corpo suddito», come poteva essere l'inclusione nel registro della cittadinanza, e – ovviamente – l'accoglimento di una motivata richiesta di grazia in tal senso), veniva riconosciuto a tutti gli effetti suddito del sovrano e del granducato, con l'acquisizione di tutti i diritti e i doveri degli altri sudditi per diritto di nascita[729]. Peraltro a Livorno, a complicare la situazione, esisteva anche una terza categoria intermedia, quella degli «stabiliti», come ben illustrava il governatore Bourbon del Monte al priore Gaetano Antinori, il 3 aprile 1758:

> Per *suddito toscano* intendiamo non solamente colui che nasce in Toscana, ma quello ancora che colla maggior parte delle sue sostanze e con la famiglia viene in questo Stato, con animo di non più partirne; siccome per *stabilito* intendiamo colui che, venendo in questo porto franco di Livorno, quivi apre Casa di negozio trasferendovi la famiglia e sostanze a distinzione di quella specie di mercanti che si trasferiscono in un luogo per poco tempo con poco fondo, e senza la famiglia, e senza stabilimento di Casa positiva[730]

Non mancavano esempi di come altrove situazioni analoghe fossero state risolte, e spesso la via era stata proprio quella di normare limiti e competenze delle attività consolari. Un decreto imperiale del 1759 indicava ai consoli austriaci di stanza all'estero che la «sudditanza austriaca» dovesse essere «legittimata», cioè attestata con documento

[729] Alcuni interessanti contributi in merito ai processi di naturalizzazione degli stranieri, comune a buona parte dell'Europa dell'epoca, in G. Muto, *Cittadini e forestieri nel Regno di Napoli. Note sulla presenza genovese nella capitale fra Cinque e Seicento*, in *Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII),* a cura di M. Del Treppo, Napoli, Liguori, 1994, pp. 163-178; gli studi editi nel numero monografico *Cittadinanze*, in «Quaderni storici», XXX (1995); C. Wells, *Law and Citizenship in Early Modern France,* Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1995; D. Statt, *Foreigners and Englishmen. The Controversy over Immigration and Population (1660-1760),* Newark, University of Delaware Press, 1995; *La Monarquía de las naciones: patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España,* a cura di B. J. García García - A. Álvarez-Ossorio Alvariño, Madrid, Diputación San Andrés de los Flamencos-Fundación Carlos de Amberes, 2004; M. Rovinello, *Cittadini senza Nazione*, cit., pp. 23-56 e A. Bartolomei, *La naturalización de los mercaderes franceses de Cádiz a finales del siglo XVIII y principios del XIX,* in «Cuadernos de Historia Moderna», X (2011), pp. 123-144.

[730] ASLi, *G,* 960, cc. 31r-37r. L'esistenza di una numerosa gamma di casi intermedi e non perfettamente definibili compresi all'interno dei due estremi tra il «naturale» e lo «straniero» è riscontrabile anche in realtà statuali più complesse, come ben illustra T. Herzog, *Naturales y extranjeros: sobre la construcción de categorías en el mundo hispánico,* in «Cuadernos de Historia Moderna», X (2011), pp. 21-31.

legale negli uffici consolari e presso i capitanati di porto, solo tramite l'esibizione di fedi battesimali o la testimonianza di due persone degne di fede. Questa procedura valeva però solo per i «sudditi naturali austriaci», e non per i «sudditi naturalizzati», i quali avrebbero invece dovuto addurre prova di possedere quelle «qualità e circostanze inducenti in persone estere la naturalizzazione al sovrano» come sancito il 26 novembre 1751, e cioè:

1. Gli esteri i quali con tutta la famiglia e facoltà si stabiliranno de eserciteranno il commercio in qualche porto del littorale austriaco, acquisteranno inmediatamente il *gius* e prerogative del domicilio, e saranno reputati per sudditi.
2. A riguardo delle persone libere o non stabilite si renderà necessario il soggiorno di cinque anni in alcun de' suddetti porti per esser abilitati all'officio di capitano, padrone o piloto.
3. Sarà sufficiente il soggiorno di tre anni per esser ammesso a minori e comuni offici di bastimenti.

Indipendentemente da' quali articoli del normativo rescritto s'intende da per sè che:

4. Saranno parimenti riguardati per sudditi gli esteri ammessi alla naturalizzazione con in special diploma di sua imperiale regia de apostolica maestà o de' suoi competenti dicasteri come pure quelli
5. Che saranno stati effettivamente e legittimamente ascritti alla nobiltà o cittadinanza di qualche comunità di Stati ereditari. E finalmente a favore della navigazione e per la più facile completazione dell'equipaggi
6. Il servizio non interrotto sopra bastimenti nazionali potrà reputarsi equivalere al soggiorno ne' porti del littorale.

Ma

7. Tanto questa o quella qualità e circostanza inducente la naturalizzazione dovrà esser legittimata con sufficienti prove negli offici consolari[731].

Anche ad Ancona, porto franco fin dal 1732, la residenza continuata di oltre sei anni con il trasferimento della propria famiglia e l'acquisto della abitazione principale in città era sufficiente, a norma dello statuto anconetano, per diventare suddito pontificio[732].

Quanto poi all'acquisto della cittadinanza livornese, intesa in estrema semplificazione come l'aggregazione all'omonimo registro della

[731] ASTs, *IC,* 250, «Istruzioni consolari 1756-1760», cc. 14r-15r, dall'istruzione inviata dall'intendenza di Trieste a tutti i consoli imperiali all'estero con circolare del 15 dicembre 1759.

[732] Così scriveva il cardinal Rezzonico, camarlingo papale, da Castel Gandolfo, in data 6 ottobre 1764, al console pontificio a Genova, in ASGe, *GM,* 10, cc. n.n.

città d'origine e l'acquisizione dei connessi diritti politici per l'accesso agli uffici municipali minori[733], non equivaleva né a diventare suddito del granduca, né a non esserlo più del proprio sovrano d'origine. Lo si evince chiaramente nel caso di Giovan Filippo Berthe, nato a Livorno ma figlio di un noto commerciante francese, il quale pretendeva di conservare la nazionalità francese nonostante l'esser stato descritto come cittadino, al pari di suo padre prima di lui. Il governatore Capponi, chiamato a pronunciarsi in merito, ricordava anzitutto che a Livorno, «nella solita condescendenza che sempre si è avuta verso le nazioni a riflesso dell'ampliazione desiderata del commercio, non si è mai stilato questi tali così semplicemente descritti [alla cittadinanza] giudicarli soggetti», cioè sudditi. Capponi distingueva tra due differenti casi: da un lato quello di quanti, originari di altri Paesi, si erano trasferiti nel porto labronico e vi avevano ottenuto la descrizione alla classe della cittadinanza, senza con ciò perdere né la nazionalità francese, né i privilegi goduti da tutti gli altri abitanti stranieri; dall'altro, invece, la condizione dei loro discendenti, nati a Livorno – spesso da madre livornese – e qui vissuti per tutta la vita, e per i quali invece doveva restare fuor di dubbio la soggezione al granduca e a tutte le sue leggi, imposte e tribunali[734].

L'istituto consolare svolse inoltre una importante operazione di controllo e tutela dei diritti delle minoranze religiose. Lo dimostra, forse meglio di altri, il caso del consolato britannico, il quale seppe difendere gli interessi della comunità protestante muovendosi addirittura contro, o almeno in relativa concorrenza, con i *desiderata* di Londra.

[733] Come nel caso della nobiltà, anche lo *status* della cittadinanza fu oggetto di riforma a seguito della legge del 31 luglio 1750 e, nello specifico, il «rango della cittadinanza» fu riconosciuto soltanto nei nuclei urbani del granducato ove, «stante la distinzione degli onori, si trova già stabilito» al momento dell'introduzione della legge (ovvero laddove vigesse l'uso di assegnare le magistrature di secondo grado a un gruppo di persone distinte dall'oligarchia nobiliare). Cfr. L. Cantini, *Legislazione toscana,* cit., XXVI, pp. 231-241, al titolo *Della cittadinanza*, artt. 33-41 e, in particolare, l'art. 33. Per una succinta disamina su questo aspetto specifico, si rimanda a D. Marrara, *La nobiltà e l'Ordine di Santo Stefano nella Toscana del Settecento,* in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII (1990), pp. 119-142 e, in particolare, pp. 138-139. Per un quadro più generale della questione, resta imprescindibile M. Verga, *Da «cittadini» a «nobili»,* cit. Interessanti spunti comparativi, e per approfondire il legame tra battesimo e acquisto della cittadinanza, E. Brambilla, *Il giuseppinismo e il suo influsso in Lombardia: battesimo e diritti civili dalla Riforma protestante all'editto di tolleranza del 1781,* in *Storia religiosa dell'Austria*, a cura di F. Citterio - L. Vaccaro, Milano, Centro Ambrosiano, 1997, pp. 223-251.

[734] ASFi, *M,* 1807, ins. 27, il governatore Giuliano Capponi a Carlo Rinuccini, da Livorno, il 22 marzo 1735, cc. n.n.

Tutto iniziò a seguito della scoperta da parte del ministro di sua maestà britannica Holler Newcastle dell'esistenza di un accordo, sottoscritto il 3 marzo 1744 da buona parte della *British Factory* di Livorno e sotto l'egida del console Goldsworthy, volto ad assicurare l'esercizio esclusivo delle attività mercantili e del trasporto sulle rotte tra il porto labronico e l'Inghilterra estromettendo gli stranieri e gli inglesi di fede cattolica. In particolare, i contraenti si vincolavano mutuamente e a pena di una ingente penale, di proteggere i propri traffici dalla crescente concorrenza altrui e in tal modo individuata[735].

All'epoca, la nazione inglese contava circa quindici *houses*, delle quali tre o quattro professavano la religione cattolico-romana, mentre le altre erano protestanti. Si trattava pertanto di una misura che Newcastle, spiacevolmente sorpreso di aver dovuto apprendere tale notizia non dal console ma grazie a un memoriale inviatogli da un numero assai cospicuo di negozianti e padroni di Livorno, non esitava a giudicare «very pregiudicial to the trade and navigation». Il ministro inglese, inoltre, si auspicava che Goldsworthy non avesse avuto parte nella messa in atto di detto *agreement*, assolutamente disdicevole per un console inglese sia nel merito, in quanto teso a danneggiare an-

[735] «Whereas the British trade to this port of Leghorn has of late fallen much into the hands of foreigners, which in a great measure we attribute to their indefatigable endeavours to procure the address and consignment of British ships and vessels, to encourage which they are become part owners, though perhaps in an indirect manner, and in consequences may arise there from very prejudicial to our establishment. We the underwritten, to prevent this growing evil, do voluntarily subscribe and oblige ourselves to pay forthwith into the hands of the treasurer of the British nation one hundred dollars, current money of Leghorn, for every respective firm to remain in deposit for the ends and purposes hereafter mentioned. That is to say, that we have unanimously resolved and to hereby strictly oblige ourselves from the date hereof, not to load directly or indirectly in our own names, or in the names of any person or persons whatsoever any parcel or parcels of money, jewels, goods, or merchandise on board any British ship, or vessel bound to any place whatsoever, nor to freight wholly, or in part any such ship, or vessel; only those that shall be recommended to some one of the subscribers hereunto, or such other person, or houses as may hereafter be admitted into the British nation, and shall enter into this agreement, under the penalty of forfeiting the above mentioned sum of one hundred dollars, it being hereby agreed, and covenanted, that whenever any of us shall be suspected to have failed in the premises the final decision, and determination shall remain in us alone, to extend to the forfeiture of the aforesaid one hundred dollars to be applied for the use and benefit of the British nation here established. […]. And to prevent, as much as possible, any evasive collusion we expressly oblige ourselves not to lend our names to any other House or person countenance or take under our direction any British ship or vessel, which is not actually and bonafide originally addressed or recommended, on her arrival to once of the subscribers to this agreement under the above mentioned penalty», NA, *SP*, 98/39, cc. 234r-235v. Il documento era firmato in data 3 marzo 1744.

che sudditi britannici, sia nella forma, perché come console era privo dell'autorità di avallare un simile accordo[736]. Goldsworthy, dal canto suo, si rammaricò del rimprovero ricevuto ribattendo che l'atto era stato regolarmente stipulato in occasione di un *national meeting* da lui stesso convocato presso il consolato come d'uso e, per di più, non faceva che ratificare una convenzione vigente già da moltissimi anni, per l'esattezza a partire dal 1708 e solo ultimamente disattesa. Quanto poi all'esclusione dei membri cattolici dalla partecipazione alla vita della nazione inglese, si trattava di un fatto innegabile quanto parte inscindibile delle tradizioni della comunità britannica livornese:

> The resolution not to admit Romans catholicks to the National Assembly is founded upon ancient custom, and can I find by the Nation's Book, which I have examined very carefully on purpose, any ever were admitted on that, their names so much as even appear to any of the resolutions[737].

In un memoriale allegato, i membri della *British Factory* di Livorno giustificavano espressamente che l'estromissione degli inglesi cattolici dai *national meeting* era consuetudine comune a molte altre *British Factory* sparse nel mondo, e anche laddove fossero stati invece accolti, come avveniva nel caso eccezionale di Cadice per il fatto che lì, gli inglesi cattolici, costituivano la stragrande maggioranza dei britannici stabiliti, era loro concessa solo la direzione di compagnie assicurative, e mai «in the Bank, South Sea or East India companys». La stipula dell'*agreement* di Livorno, inoltre, era stata necessaria per frenare le pratiche illegali e «very pregiudicial to the natural born subjects of his majesty established here» che venivano messe in atto da quei soggetti, pratiche alle quali si attribuiva la responsabilità di aver consentito e che avevano favorito il passaggio delle attività di trasporto e commercio dei beni inglesi in mani straniere. Era infatti invalso l'uso nefasto da parte dei negozianti di altre nazionalità di costituire, in via del tutto surrettizia, società commerciali insieme a cattolici inglesi e irlandesi mentre poi, questi ultimi, mantenevano un ruolo pari a poco più di quello di un prestanome o erano messi rapidamente in minoranza. Tali società, grazie a quell'inganno, avrebbero potuto comunque av-

[736] *Ibid.*, cc. 162r-v, Newcastle a Goldsworthy, da Whitehall, li 12 febbraio 1745.

[737] *Ibid.*, cc. 232r-233v, il console inglese Goldsworthy al duca di Newcastle, da Livorno, li 5 aprile 1745.

valersi dei fondi messi a disposizione dalla Monarchia britannica per favorire il traffico mercantile nazionale:

That, if a stop be not put to it, this evil will go increasing, as there are already some English roman catholick associated with Foreigners, whereby these latter, enjoy under the cloak of the former, the advantages of natural born british subjects, and other foreigners, upon this example might take into their service an English, or Irish roman catholick, in order to partake of the same benefit[738].

Tra le ragioni addotte dai «natural born British subjects» contro quella che viene descritta come una vera e propria fazione «in opposition to the Factory», si formulavano anche precise accuse quanto al presunto comportamento sleale dei cattolici inglesi nei confronti della Corona britannica, sostenendo che molti di loro avessero mantenuto ben note corrispondenze con «the Pretender», cioè con Charles Edward Stuart, capo della rivolta giacobita e pretendente al trono inglese, «and consequently may be looked upon as enemy to our present royal family and happy Constitution». Quale ulteriore aggravante, gli inglesi cattolici si distinguevano per praticare meccanismi di assimilazione e naturalizzazione rispetto alle comunità locali che erano giudicati con evidente sospetto da parte degli altri inglesi, e attestabili non solo nel caso di Livorno, ma anche in altre città del Mediterraneo:

Since they would always find a protection for their persons, and effects, not only in this State, but even from our enemies, some through their alliances by marriage into Italian families, and all of them on account of their religion, which His Majesty's Protestant subjects would not experience, nor could even expect[739].

Un aspetto interessante di questa vicenda è l'atteggiamento assunto dal console inglese rispetto alle ragioni addotte contro l'accusa mossagli da Newcastle di non adempiere ai doveri del proprio ufficio e per difendersi dalla denuncia di «several merchants residing in the city of London and traders to Leghorn» contro «these violent proceedings

[738] *Ibid.*, cc. 236r-239r, «Reasons humbly offered in answer to a Memorial and other papers transmitted by his grace the duke of Newcastle to Burrington Goldsworthy, esquire his majesty's consul at Leghorn, and by him communicated to us in defence of a convention lately entered into, and support of our resolution to exclude roman Catholick members from being admitted to our national assemblys», fatto in Livorno il 5 aprile 1745 e sottoscritto da sedici soggetti quali rappresentanti della *British Factory*.

[739] *Ibid.*

of the Factory as illegal and detrimental». Goldsworthy, infatti, pur dimostrando ogni dovuta obbedienza al proprio superiore, non esitò in nessun momento a dare tutto il proprio sostegno a quelli che considerò essere gli interessi prevalenti espressi dalla comunità mercantile britannica di Livorno ed evidentemente giudicati prioritari rispetto a qualsiasi altra considerazione.

La necessità di poter fissare regole certe, soprattutto a tutela della giurisdizione toscana contro le crescenti pretese consolari, si fece sempre più pressante seppur a fronte della opportunità di incoraggiare una applicazione flessibile del diritto, tanto più quando si trattava di stranieri, spesso consentendo ben oltre quanto sancito dalle norme granducali. Era la ricetta che anche il console tosco-imperiale presso le Due Sicilie suggeriva al governo triestino per l'affermazione della nazione mercantile austriaca e per accrescere i traffici di Trieste, operando:

> senza strepito e senza fretta presso i principi stranieri per ottener nuove esenzioni e privilegi, o almeno certa indulgenza nell'esazzione de' diritti, usando altresì dolcezza nelle proprie dogane, almeno nell'apparenza, e lasciando talvolta a bella posta al mercante la viva, benché illegittima, compiacenza di aver defraudato il diritto, chiamando et invitando con delle facilità un maggior numero di negozianti ad abitar la nostra città[740].

L'approccio tendenzialmente compromissorio difeso dai governatori di Livorno per buona parte del XVIII secolo, finì per apparire sconsiderato e inopportuno dai granduchi lorenesi che vi scorsero il rischio di conferire troppa libertà giurisdizionale ai consoli esteri e un eccesso di autorità ai governatori della città di Livorno che, in ultima istanza, definivano prassi e modalità d'applicazione delle leggi in base a parametri personali e a considerazioni di natura squisitamente opportunistica[741]. I Lorena, gelosi di riaffermare la propria sovranità nei confronti dei sudditi propri ed altrui, procedettero ad esautorare il potere del governatore di Livorno e impostarono su basi diverse il loro rapporto con le comunità estere stanziate in città. Ancora alla fine del

[740] ASTs, *ICLT*, 272, «Acta consular», cc. 21r-22v, il console Carlo Stendardi, da Napoli, in data 10 marzo 1757. Carlo Stendardi, a Napoli dal 1755, era già stato console per il granducato di Toscana ad Algeri.

[741] Per approfondire questa evoluzione istituzionale, si rimanda a M. Aglietti, *I governatori di Livorno,* cit.

1761, in occasione delle nozze del futuro granduca Pietro Leopoldo, il Consiglio di Reggenza si era trovato in gravi difficoltà per stabilire da chi esigere il «donativo», cioè una tassazione straordinaria esatta sotto forma di dono offerto spontaneamente dalle nazioni estere di Livorno. A fronte del ricorso dei consoli esteri contro tale richiesta, Firenze chiese un rapporto ai deputati della Comunità labronica per potersi orientare sul da farsi, ma ottenne uno scenario quanto meno caotico. Risultavano dispensati, in virtù dei privilegi medicei, gli spagnoli, gli inglesi, i francesi, i fiamminghi, gli olandesi e gli armeni; i sudditi dell'imperatore non erano esentati, nei loro confronti però era stato ordinato «di non molestarli, ma che ciò apparisse un arbitrio del governatore, senza mostrare d'averne ordine»; i greci erano stati esonerati solo in alcune circostanze, non meglio chiarite; erano invece tenuti a corrispondere il donativo i veneziani e i genovesi, benché per i veneziani un ordine del 1740 ne avesse disposto l'esonero. Avrebbero invece dovuto pagare gli «artisti», cioè tutti coloro che non esercitavano il commercio, anche se appartenenti alle nazioni esentate, e tutti gli iscritti alla cittadinanza livornese, mentre restava il dubbio se i figli degli stranieri, qualora nati a Livorno, dovessero o meno esser soggetti a detta imposta[742].

Il tentativo di dotare questa materia così articolata di una disciplina normativa più sistematica parve trovare un primo compimento durante il governatorato di Francesco Seratti. Quest'ultimo, esponente di una nuova visione di Stato compiutamente accentrato, scriveva nel 1795 a Bartolomeo Martini, a Firenze, chiedendo una ristampa in più copie dei privilegi concessi a Livorno nel 1591 e nel 1593, così da averne ben chiaro il contenuto e affermare irrevocabilmente i limiti a quanti, tra i consoli, si fossero fatti forti di copie contraffatte e conformi ai propri interessi, cosa che già in passato aveva esposto il Governo labronico al rischio di introdurre nuovi privilegi, del tutto indebiti, per via consuetudinaria[743].

[742] ASFi, *R*, 644, ins. n.n., dal rapporto compilato dai deputati della Comunità labronica Ferdinando Sproni, Lazzero Damiani, Benedetto Balbiani, Giovanni Mazzoni e Jacopo Finocchietti, in Livorno, il 5 agosto 1761.

[743] «Qui non abbiamo alcun esemplare in stampa dei privilegi di Livorno del 1591 e 1593. Non sarà male se ne sarà fatta una ristampa e ne saranno mandati alcuni esemplari ancora qui. Se la ristampa potesse avere una autentica sopra l'originale, firmata dal direttore dell'archivio delle Riformagioni, crederei che non fosse male. Il signor avvocato Vannucchi nel volersi giustificare mi ha presentato un attestato del console Udny che più lo aggrava. Resulta

Passato il periodo degli anni francesi e del regno d'Etruria, la condizione degli stranieri nel granducato della Restaurazione parve assumere un profilo più chiaro. O almeno, così appariva al console sardo il quale, in data 17 maggio 1817, riferì del sistema in uso in Toscana alla propria Segreteria degli esteri:

In Toscana, gli sudditi esteri, o per nascita, o per origine, non possidenti, né mercanti, non sono sottoposti a nessun aggravio.
1. Quelli che possiedono beni stabili, sono trattati in parità, come gli sudditi nazionali, riguardo alle imposizioni e pesi pubblici, non avvi distinzione alcuna tra i sudditi di una Potenza estera, con altre simili.
2. Un Estero dopo dieci anni di soggiorno in Toscana acquista il domicilio e può acquistarlo anche prima, facendone richiesta formale, e quelli che hanno acquistato domicilio possono essere chiamati al servizio militare a qualunque classe essi appartengano.
3. Godono gli sudditi esteri possidenti, o commercianti, tutti i privilegi accordati ai negozianti, sono compresi nelle pubbliche rappresentanze, deputazioni, e soltanto quelli non cattolici possono farsi rappresentare.
4. Nelle contribuzioni straordinarie, sono obbligati tanto gli sudditi esteri, che negozianti, e tassati in proporzioni delle loro rendite, senza differenza alcuna tra gli uni e gli altri. La Banca di commercio tassa ugualmente i negozianti esteri che nazionali, all'occasioni che questa deve concorrere a qualche straordinario disborso in favore dello Stato.
5. Gli artisti, bottegai esteri sono ugualmente trattati che gli sudditi nazionali e fanno parte come sopra.

Ognuno in Toscana, estero o nazionale, ha diritto di esercitare arte o mestiere senza dar saggio di sua capacità, con ciò però che l'estero ne chiede il permesso d'esercizio al Governo, che glielo concede ad eccezione, però, delle professioni scientifiche di legale, medico, chirurgo, chimico-farmaceutico per le quali tanto il nazionale, che l'estero, devono esserne approvati[744].

L'intervento regolatore degli Stati non intervenne soltanto in difesa delle proprie prerogative, ma anche per tutelare i sudditi, propri e al-

tra le altre cose che, nella difesa di una causa tra gli olandesi e gli amburghesi, lo stesso signor avvocato ebbe il coraggio di produrre in atti una copia delli stessi falsi privilegi che trovò in un libbro del console di Olanda, senza data e senza firme, e che probabilmente fu presa dallo stesso foglio che per una millantatura diede fuora un console di Francia nel 1729. Si è parlato col signor auditore Frullani di proporre che per sovrano ordine il detto foglio sia tolto dagli atti del tribunale, perché col tempo non acquisti una autenticità», in ASFi, *R,* ins. 11, cc. n.n., lettera di Francesco Seratti a Bartolomeo Martini, da Livorno, il 6 marzo 1795.

[744] ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 2, cc. n.n., rapporto redatto il 17 maggio 1817 dal console sardo a Livorno in risposta a una circolare dalla Segreteria degli esteri sabauda che richiedeva informazioni in materia a tutti i consoli all'estero.

trui, dai possibili abusi che i consoli, propri e altrui, avrebbero potuto perpetrare nell'esercizio delle loro attività. Furono a tal scopo introdotti regolamenti volti a garantire i diritti dei soggetti che – a norma dei regolamenti vigenti in materia di disciplina consolare – avrebbero dovuto affidare i propri beni, merci o proprietà, alle rappresentanze consolari del proprio Stato all'estero. A Livorno, alla fine del 1822, si abolì la tradizionale prerogativa che assegnava al console la presa in consegna di beni ed effetti dei propri connazionali defunti *ab intestato,* così come dei beni salvati dai naufragi, e la redazione dell'inventario alla presenza di due negozianti, anch'essi connazionali. La competenza sui beni lasciati in eredità da «forestieri» morti in città che non avessero lasciato «congiunti conosciuti abitanti famigliarmente con esso», fu infatti avocata alle autorità locali: il commissario di polizia di Livorno avrebbe preso in consegna il patrimonio del defunto apponendovi i sigilli e trasmettendo l'informazione alla Segreteria degli affari esteri, mentre il commissario di Firenze comunicava l'avviso al Magistrato supremo fiorentino e al Magistrato civile e consolare di Livorno. Quest'ultimo, incaricato il cancelliere di procedere all'inventario di tutti gli effetti e documenti appartenuti al morto e al loro trasporto presso il pubblico depositario, o a metterli sotto custodia, pronunciava il decreto col quale si fissava il termine ultimo nel quale chiunque avesse avuto interesse nell'eredità avrebbe potuto presentarsi per rivendicarne i diritti. Se non si fosse presentato nessun erede di diritto, o dimostratosi tale a seguito di opportuna sentenza, il Magistrato civile e consolare avrebbe nominato un curatore del patrimonio rimasto giacente, dando massima pubblicità alla notizia[745].

L'eventualità che lo Stato pretendesse esclusiva competenza in materia di «sigillamento ed inventario dei beni del defunto» non fu solo toscana: il governo sabaudo aveva previsto fin dal 1816 che i propri consoli si «contentassero di fare i passi necessari per la conservazione dei diritti degli eredi», assicurandosi la custodia di una copia dell'inventario che fosse stato effettuato dalle autorità locali[746]. Nella «Istruzione pegli uffizi consolari intorno ai depositi» del 1835, Vienna disciplinava il caso in cui i propri uffici consolari si fossero trovati

[745] Dalla «circolare sull'eredità degli esteri», del 16 dicembre 1822, in ASPi, *CAU*, 54, cc. n.n.

[746] «Istruzioni segrete», in ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, cc. n.n., trascritte al documento n.11.

nell'eventualità di prendere possesso di «denari, strumenti di debito, importanti documenti, gioie ed altri effetti di valore coll'incarico o ad oggetto di tenerli in custodia ed averne cura». Con tale istruzione si mirava a introdurre, «per quanto è possibile, uniformità di procedere e doverosa circospezione e cura» nelle fasi di accettazione dei beni in deposito, di custodia e di «estradazione» (cioè di restituzione a chi ne aveva diritto), e in tutte le altre «operazioni offiziose dipendenti dalle operazioni coi depositi»[747].

Un capitolo a parte merita, infine, la gestione del diritto di estradizione dei criminali, stranieri e sudditi, e al qual proposito l'interazione dei consoli con il sistema politico e giudiziario toscano fu particolarmente intensa e significativa[748]. Fin dall'editto del 10 ottobre 1603, Firenze aveva revocato, salvo una sempre possibile grazia sovrana, quelle disposizioni precedentemente concesse a quanti avessero deciso di stabilirsi a Livorno che assicuravano l'immunità rispetto a un numero assai esteso di delitti (erano esclusi solo quelli di lesa maestà, eresia, assassinio e falsificazione di moneta), e che avevano rischiato di trasformare la città in un «asilo per debitori e per delinquenti»[749]. Dai registri del Governo labronico è possibile ricavare l'insieme delle immunità ancora riservate ai delinquenti che fossero venuti ad abitare a Livorno e nel suo capitanato; gli obblighi imposti a chi avesse ottenuto la grazia dalla persecuzione dei reati commessi e, soprattutto, i riguardi riservati ai criminali provenienti dagli Stati esteri verificando quanto spesso si oltrepassasse il disposto giuridico. Così, solo a titolo di esemplificazione, se uno dei rarissimi casi nei quali si escludeva perentoriamente ogni immunità era quello relativo ai reati di natura «religiosa»[750], ciò nonostante nel 1749 il napoletano Gaetano D'Auria, reo di furto sacrilego e contumace, non venne consegnato al console spagnolo che ne aveva fatto richiesta, bensì fu rimesso in libertà dopo un breve interrogatorio[751].

[747] «Istruzione pegli uffizi consolari intorno ai depositi», esemplare a stampa, Vienna, 13 novembre 1835, in ASPi, *CAU*, 88, «Diritti ed istruzioni consolari 1783-1847», cc. n.n.

[748] Sul tema, per un'analisi storico-giuridica dell'istituto, si rimanda a D. EDIGATI, *Aspetti giuridici delle franchigie di Livorno: l'immunità personale* in criminalibus *ed il problema dell'estradizione (secoli XVI-XVIII),* in «Nuovi Studi Livornesi», XVII (2010), pp. 17-41.

[749] ASLi, *G,* 958, «Delinquenti forestieri e sudditi», cc. 169r-198r.

[750] *Ibid*.

[751] L'auditore del Governo di Livorno, allora il cavalier Neroni, spiegava l'accaduto accusando a sua volta il console de Silva di non aver prodotto sufficienti documenti volti a attestare che il soggetto fermato fosse davvero D'Auria e non, come piuttosto si credeva, altra persona innocente. ASFi, *SMAE,* 2241, ins. 3, c. 1.

Le istanze promosse dai consoli esteri per la restituzione e la consegna dei delinquenti appartenenti al proprio Stato furono numerosissime. In linea generale, il Governo di Livorno non vi dava seguito, salvo il caso in cui il console provasse giusta causa e gli si consentiva di tenere in custodia soggetti giunti in porto già in stato di detenzione e a bordo di bastimenti stranieri. Non si procedeva nemmeno all'arresto di quei capitani che fossero coinvolti in cause «meramente civili», ma si offriva l'assistenza armata necessaria a che il console potesse togliere al pregiudicato il comando della nave e il passaporto. Erano invece eseguiti gli arresti di marinai disertori, purché la diserzione fosse avvenuta nel porto labronico, e su richiesta, indifferentemente, del console della nazione o del capitano dell'equipaggio cui i marinai appartenevano[752]. Le regole solitamente attese potevano poi variare a seguito del mancato rispetto della reciprocità, così se l'otto dicembre 1760 il governatore di Livorno, «in esecuzione degli ordini del Consiglio di Reggenza», comunicava al console di Genova la carcerazione di un soldato e di un marinaio genovesi colpevoli di diserzione e la disponibilità a consegnarglieli a richiesta, solo un paio d'anni prima il segretario della Reggenza, Roberto Pandolfini, aveva scritto al governatore che, sebbene si fossero «sempre restituiti tanto marinari che soldati che desertano nel porto, all'eccezione però dei genovesi, che non vollero restituire alle galere di santo Stefano nell'ultimo viaggio alcuni desertori toscani»[753].

Vi erano anche altre consuetudini che prevalevano sul diritto di estradizione dei criminali, come l'uso che i «rapitori, seduttori delle altrui mogli e figli non si arrestano in Livorno, si arrestano bensì le persone sedotte e rapite alle istanze dei genitori, mariti e respettivi maggiori»[754]. È il console spagnolo a subirne le conseguenze vedendo inattese le richieste per la detenzione di un tale Antonio Filomarino, fuggito con la legittima moglie di un suddito napoletano, e del quale si fornivano tutti i «contrassegni» – cioè i tratti fisiognomici – necessari

[752] ASLi, *G,* 958, cc. 209r-210v.

[753] ASFi, *SMAE,* 2241, ins. 1, fascicolo 28, lettera del governatore Bourbon del Monte da Livorno al conte Roberto Pandolfini, li 8 dicembre 1760 e nota, copia di lettera scritta dal Pandolfini al Governo di Livorno, del 7 marzo 1758.

[754] «Delinquenti forestieri e sudditi», cit., e vedasi, per una maggiore analisi di questi casi, M. Aglietti, *Vita, passioni e trasgressioni delle donne nella Livorno fra Sette e Ottocento*, in *Sul filo della scrittura. Fonti e temi per la storia delle donne a Livorno*, a cura di L. Frattarelli - O. Vaccari, Pisa, PLUS, 2005, pp. 239-265

per il suo riconoscimento. Il Consiglio di Reggenza, infatti, per penna di Gaetano Antinori, dispose nella seguente maniera:

> Convien rispondere, per avere la corrispondenza, che si danno tutti gli ordini necessari, ma perché dovrebbero capitare probabilmente a Livorno, farebbe scrivere a quel signor auditore che per mezzo del capitano del porto di assicurare con ogni destrezza che se ne partissero prima di metter piede a terra, in forma perciò che non possa mai sapersi che vi abbiano approdato[755].

La prassi voleva che il console, per promuovere l'azione nei confronti di un criminale di passaggio in Toscana al fine di poterlo giudicare nel proprio Stato, ne sollecitasse la cattura o l'estradizione avanzandone la richiesta al Governo di Livorno, prima cercando un accomodamento per le vie informali e poi, solo se necessario, rivendicando l'autorità del sovrano che rappresentava. A partire dagli anni Quaranta però, quando Firenze avocò a sé il trattamento di questi affari e senza più alcun passaggio dagli uffici labronici, ad eccezione dell'esecuzione delle operazioni di polizia, le cose cambiarono. Così si annotava nella minuta della lettera che il Consiglio di Reggenza scrisse, in tal merito, al console spagnolo a Livorno (e qui trascritta con le importanti correzioni fattevi al tempo della sua redazione):

> Per quello che poi appartiene al desiderio che vostra signoria illustrissima mostra che da questo imperial Consiglio di Reggenza venga imposta al governatore di Livorno che attenda all'istanze di simil genere che le occorresse fare in avvenire, mi trovo in obbligo di significarle che l'istanze degl'arresti delle persone estere ~~in Livorno~~ [cancellato, con l'annotazione: «da levare la parola Livorno»] sono state sempre e devono indirizzarsi al Consiglio di Reggenza, il che rigorosamente si osserva e si pratica per tutto il rimanente di questo granducato. E profittando di quest'occasione per rassegnare a Vostra Signoria Illustrissima il mio solito ~~rispettoso~~ ossequio ho l'onore di soscrivermi [cancellato, con l'annotazione: «è troppo da un secretario di Reggenza a un console»][756].

Con il passare degli anni, la pratica del diritto di estradizione finì per consolidarsi e il granducato toscano si dotò di regole specifiche

[755] ASFi, *SMAE,* 2241, ins. 3, cc. n.n e c. 43, lettera di Odoardo de Silva al conte Roberto Pandolfini, Livorno 25 agosto 1749, e in data 26 agosto 1749, i vari pareri espressi dai ministri della Reggenza. Il passo citato è da attribuirsi al ministro Antinori.

[756] ASFi, *SMAE,* 2241, ins. 3, minuta di lettera dalla Reggenza al console Odoardo de Silva del 3 giugno 1749.

volte a normare le condanne all'esilio e al confino con l'editto del 26 aprile 1779 e del successivo motuproprio del 24 luglio 1795.

Si tenga però conto che si disciplinarono solo i reati gravi, senza intervenire sulle forme più antiche di tutela che si erano tradizionalmente riservate ad altri tipi di reati, com'era il caso dei debitori inadempienti.

Ancora nel 1815, il granduca assegnava alla regia Consulta e, dal 1816, anche all'auditore del Governo labronico (in sostituzione al Magistrato civile e consolare di Livorno che aveva avuto tale competenza l'anno precedente), la facoltà di «spedire salvacondotti», cioè di accordare, «con vedute favorevoli al commercio, le solite assicurazioni di forestieri che desiderano domiciliarsi nel granducato per debiti contratti fuori del medesimo, e con persone non suddite». Si riteneva, per altro, di non violare in alcun modo «la giurisdizione della polizia, perché non trattasi che di affari meramente civili», tanto più, scrivevano dalla Consulta, che il salvacondotto così assegnato non aveva altro effetto che proteggere il soggetto dall'esser perseguito per debiti contratti fuori dal territorio granducale, mentre per ogni altro aspetto restava sottoposto «ai regolamenti di polizia e governativi tanto locali che generali»[757].

Solo il 14 aprile 1824 Firenze introdusse una norma univoca, valida per tutto il granducato, e espressamente compresa anche Livorno, per disciplinare gli arresti di «persone estere» dietro richiesta dei rispettivi governi. Nel caso in cui il crimine riguardasse Stati esteri con i quali esisteva un concordato si rimandava a quanto stabilitovi, fermo l'obbligo di non procedere alla consegna «delle persone arrestate, né dei corpi di delitto o oggetti furtivi assicurati, senza l'ordine espresso» della presidenza della Rota criminale di Firenze e solo dopo che fossero state condotte le «consuete diplomatiche trattative», di fatto esautorando il ruolo che fino a quel momento era stato esercitato in materia dai consoli e dai governatori labronici. Qualora invece non vi fosse alcun concordato internazionale, i giusdicenti toscani avrebbero proceduto all'arresto in caso di delitti di «perduellione o di omicidi premeditati, il primo come interessante l'ordine pubblico di tutti gli Stati, ed il secondo come delitto atrocissimo per il quale può essere

[757] Questione trattata nelle lettere della Consulta del 9 marzo 1815 e de 20 aprile 1816. dirette all'auditore Giovan Paolo Serafini, con riferimento al rescritto granducale del 21 gennaio 1815 e del 5 aprile 1816, in ASLi, *A,* 1, inss. 112 e 601, cc. n.n.

dovuta la reciproca assistenza di tutti i governi». Anche in questo caso si sarebbe agito solo su istanza dei tribunali o delle «superiori autorità politiche estere, e non d'esteri agenti subalterni», di nuovo escludendo la possibile interazione consolare[758].

Nel corso della prima metà dell'Ottocento proseguì la stipula di convenzioni puntuali volte a regolare separatamente, a seguito di trattative intercorse *ad hoc* tra Stato e Stato, le modalità per la reciproca consegna dei delinquenti, spesso prevedendo in maniera puntuale e rigorosa quali fossero i reati per i quali si prevedeva o meno l'obbligo di estradizione, come nel caso dell'arresto e consegna dei disertori [759]. Appare, allora, significativa, la rescissione effettuata da parte del Governo sardo della convenzione stipulata nel 1836 con il granducato toscano per la reciproca consegna dei delinquenti e a ragione, formalmente, dell'auspicata attuazione di una nuova convenzione «che più consonasse con le attuali forme politiche vigenti nel regno sardo»[760]. In realtà, Torino decideva di esimersi dall'osservanza di quell'accordo per evitare di trovarsi obbligato a consegnare a Firenze «delinquenti politici», data la «contraria volontà espressa dalla Camera dei deputati e purtroppo comune – come riferiva il ministro di legazione toscano Martini al ministero degli esteri a Firenze – alla massima parte dei suoi membri, ancorché ivi appartengano alla opinione la più moderata»[761].

Rispetto, invece, all'antica tutela per i debitori inadempienti, il colpo decisivo all'eccezionalità del regime vigente a Livorno nei loro confronti fu inferto con il motuproprio granducale del 10 agosto 1836, con il quale si abolirono le leggi *livornine* del 12 febbraio 1591 e del 10 giugno 1593. Il granduca Leopoldo II, infatti, riconosceva che tali

[758] Si vedano, in particolare, gli articoli I, II, IV e VII, dalla circolare inviata all'auditore Serafini dal presidente della Rota criminale di Firenze, del 14 aprile 1824, in ASLi, *A,* 8, ins. 193, cc. n.n.

[759] Si vedano, a titolo di esempio, le convenzioni intercorse tra il granducato di Toscana e l'Impero austriaco: una prima convenzione per l'arresto e reciproca consegna dei disertori, valida 5 anni e rinnovabile automaticamente fino a dichiarazione contraria, fu data a Firenze il 12 ottobre 1829 e ratificata dall'imperatore il 31 ottobre successivo, poi ratificata da entrambe le parti il 6 agosto 1834; un'altra convenzione separata fu invece stipulata, nelle stesse date, per disciplinare la consegna di disertori e rei.

[760] Il testo della «Convenzione tra l'Austria e la Toscana per la reciproca consegna dei delinquenti» è conservata in ASPi, *CAU*, 88, cc. n.n. Si veda anche la convenzione stipulata tra il granducato di Toscana e il regno di Sardegna, sempre per l'arresto e consegna dei disertori, del 15 febbraio del 1836, testo conservato in ASLi, *A,* 83, ins. 113.

[761] ASFi, *SMAE,* 1515, ins. 81, lettera di Martini al ministro degli esteri Neri Corsini in data 3 gennaio 1851.

privilegi rappresentavano oramai «una limitazione al diritto pubblico universale» e, pertanto, il *corpus* di «leggi, regolamenti e consuetudini che ammettevano e concedevano l'immunità personale e reale per debiti civili ai forestieri, e ai sudditi toscani, che si stabilissero nella Piazza di Livorno» restava abrogato senza alcuna limitazione, salvo la vigenza dei salvacondotti nei limiti delle condizioni postevi e ferme «tutte le altre franchigie e vantaggi» del porto franco.

Non per questo però cessarono le difficoltà nei rapporti tra Stati nella gestione di alcuni particolari tipi di soggetti, come testimonia quanto accadde nell'estate del 1856 quando il governo toscano, nel tentativo di fermare le operazioni propagandistiche antiasburgiche, volle detenere un gruppo di toscani aderenti alla causa risorgimentale e rifugiatisi a Genova. La polizia granducale, grazie all'incessante lavoro investigativo condotto dal console generale toscano a Genova, Carlo Pietro Cecconi, aveva scoperto l'intenzione di alcuni membri di quel gruppo (composto dal fiorentino Tito Neri, il pisano Enrico Monni, il livornese Jacopo Bichi, e da Costantino Mini, Lodovico Canini, dal professor Marmocchi e da alcuni altri ancora) di passare a Livorno. Fu pertanto disposto l'invio della gendarmeria del porto labronico a perquisire il piroscafo sardo proveniente da Genova e ove si pensava fossero nascosti. L'imbarcazione giunse nella rada labronica il 10 luglio e il console sardo fu invitato ad assistere all'operazione d'indagine, se lo avesse ritenuto necessario. I sospetti non furono trovati, ma l'equipaggio del piroscafo portava carte e lettere che appartenevano ad alcuni membri del gruppo e destinate a simpatizzanti della causa risorgimentale presenti a Livorno e a Firenze. Il ministro Baldasseroni informava di tutto il governo di Torino in quanto, qualora qualcuno di quei soggetti che nel frattempo erano stati trattenuti a Genova avesse chiesto di esser trattato come un suddito sabaudo, anziché come un toscano, nel tentativo così di evitare il rimpatrio, si fossero comunque adottate misure opportune e consone al trattamento di personaggi pericolosi[762].

Di lì a poco, visto che le ultime raccomandazioni datavano oramai aprile del 1859, l'intera materia sarebbe passata alle competenze ed esclusiva prerogativa del Ministero sabaudo.

[762] Lettera del ministro Baldasseroni al marchese Francesco Maria Sauli, ministro sabaudo residente presso la Corte di Toscana, Firenze, li 16 luglio 1856, in AGA, (10) 54/13862, cc. n.n. Cfr. anche le lettere del console Cecconi, da Genova, in data 9 marzo 1858 e poi 17 marzo, 2 aprile e 13 aprile 1859, *ibid.*

Parte Terza

I DOCUMENTI

I DOCUMENTI

Al fine di mettere a disposizione degli studiosi alcuni dei documenti apparsi più significativi per l'analisi della storia dell'istituto consolare, si presenta una selezione del materiale inedito reperito nel corso delle ricerche e che è parso di maggior interesse per la ricostruzione dell'ufficio e degli aspetti di natura squisitamente istituzionale.

Con l'intento di rispettare l'impianto comparativo osservato finora, la scelta dei testi è stata effettuata sulla base della rilevanza delle informazioni contenute, nonché dalla loro difficile reperibilità, piuttosto che prediligere una rigida pertinenza con la storia del granducato di Toscana.

Per comodità della consultazione, i testi sono stati organizzati in tre distinte sezioni tematiche.

La trascrizione dei documenti, sia nel testo, sia in nota, è aderente all'originale, ad eccezione degli accenti e dei segni di interpunzione, portati all'uso moderno. Si è inoltre uniformato l'uso delle maiuscole.

Documenti relativi alla giurisdizione consolare

.1.

«Note des privilèges dont jouit le consul de France et les français à Livourne»

ACFi, *Fondo Scotto*, Stanza 6, ins. «Lettere ed altri documenti riguardanti il console spagnolo Emanuel de Silva 1766-1807», cc. n.n., attribuibile al console francese a Livorno, data ignota ma attribuibile agli anni Quaranta del Settecento.

Première. Nous jouissons des privilèges suivantes, savoir de pouvoir arborer les armes de France en dehors sur la porte de la maison ou nous habitons.

2^{me}. Nos dites maisons ne sont sujets a la visite des sbires, ni de telle autre que se puisse être de la part du gouvernement, de la douane et des fermiers de douanes, et de nulle autre ferme pour quelque cause et sous quelque proteste qui soit .

3me. Nous avons droit d'asile dans nos maisons hors des cas exceptes de droit savoir crime de lèse majesté, conspiration, incendiaire et sacrilège du première ordre.
4e. Ni nous, ni ceux à nous apartenant, ni sommes point sujets a la procédure de la justice du Pais les quels peuvent, en qualité de nos domestiques porter les armes.
5me. Nous avons de droit pleine et ample justice civille et criminelle sur les français qui ont des intérêts contre d'autres François a moins que l'un des parties n'aie pris un saufconduit du prince.
6me. Nous jouissons du droit d'avoir une chancellerie pour y recevoir les testaments, passer les procurations, légaliser les signatures des notaires, délivrer des passeports aux François et en un mot y passer tous les actes qui sy présenteront a faire pour ceux qui en auront besoin pour envoier en France ou en quelque autre lieu que se puisse être.
7me. Tous les français domicilies, ou passagers ne sont sujet à aucun service, corvée, ni autre de quelque qualité que ce soit, ni au logement des gens de guerre pour quelque cause et raison que ce soit.
8me. Les français domicilies, et tenant a louage un maison, ou portion de maison, peuvent louer, ou prester der lits aux personnes de leur nation sans paier aucun taxe, ni gabelle pourvu néant moins qu'ils ne donent point a manger.
9me. Les marchands, négociants, boutiquiers et autres peuvent tenir leurs écritures en la langue qui leur est la plus propre, et qui convient le plus a leur commerce, et a leur correspondance.
10me. Les batimens portant le pavillon de France grands et petits, c'est a dire navires, polacres, pinques, barques, tartane, chaloupe et tells qu'ils puissent être ne pouvent être visités pour quelque cause et raison, que ce puisse être par autorité de justice du Pais.
11me. En cas de quelque décret de justice qui ordone l'arrentement et le vente de quelqu'un des dits batimens pour debtes, on doit nous de participer afin de retirer l'équipage, le pavillon, et les expéditions de l'amirauté du roy.
12me. On ne peut arrêter aucune persone de quelque nation que ce soit su les dits batimens pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, et si on cite des cas ou cela soit arivé on procurerà la réparation qui s'en est suivie.
13e. La justice du Pais ne peut avoir action contre les capitaines ou patrons français, ni aucun matelot de la dite nation pour paiement des salaires, ou autre contestation entre aux, pas mesme en faveur d'un Italien, s'il se trouve engagé et écrit su le rôle d'équipage en qualité de matelot, ou oficier marinier, et sont renviés en cas de contestation par devant nous.
14me. Le gouvernement nous donne main forte pour arrêter ceux de notre nation, et les metre en prison en paient la capture.
15e. On ne peut, et on ne doit arrêter aucun français passager au autre sans nous en faire part auparavant si ce ne sont des persones de mauvaise vie qui son sous la protection du gran-duc ou des particuliers qui ont des contractées avec des étrangers.

.2.

«Metodo che si osservava coi consoli esteri in Genova prima del 1797»

ASTo, *MPE*, Consolati nazionali, Consolati in generale, 22, cc.n.n. Anonimo e senza data, ma attribuibile al console sardo Luigi Spagnolini di stanza a Livorno. Sottolineato nell'originale.

I consoli delle nazioni estere in Genova sotto il governo dell'antica repubblica non godevano né privilegi, né prerogative che facessero distinzione tra quelli d'una nazione o d'un'altra.
Il solo console di Francia aveva il diritto di giudicare in prima instanza le lite inter gallos et gallos, et ubi galli sunt rei. Queste erano le parole precise della legge che le accordava questo privilegio. Il console francese però giudicava per mezzo di un uditore che doveva essere un avvocato laureato genovese, ed agiva come delegato del governo genovese, e dai suoi giudizi si dava appello al serenissimo Senato.
I consoli non erano esenti dalla giurisdizione dei tribunali, potevano essere chiamati in giudizio ed anche tradotti in carcere per delitti, come diffatti arrivò ad un console Inglese.
Per evitare però simili incontri usavano quasi tutte le nazioni di rivestire i loro consoli d'un uniforme e ve n'erano alcuni, come quello di Svezia, e quello d'Austria che, oltre di essere consoli, erano ancora agenti diplomatici, o incaricati d'affari, ed in tale caso, come membri del corpo diplomatico, avevano diritto ai privilegi che gode un tale corpo.
Così era il console di Svezia Lagesvende ed il console austriaco conte Girola.
Intanto i consoli, che i viceconsoli per essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni presentavano al Senato le loro lettere patenti, e da questo erano tramandate alla Giunta di Marina o Magistrato del mare pel loro exequatur, ossia placitata, ed il placet era ristretto a durare sino a che il Governo non avesse stimato di rivocarlo.

.3.

«Osservazioni del console Luigi Spagnolini sovra li consoli, estratte dai giuspubblicisti più esatti, dalle ordinanze di Marina d'Inghilterra e Francia, e dalle consuetudini, quali possono servire di norma per lo stabilimento dei medesimi».

Inviate, da Livorno, al primo segretario di Stato degli affari esteri, conte di Vallesa in data 18 novembre 1814. ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, ins.10, cc. n.n.

Il documento originale organizza su due colonne le osservazioni del console sardo a Livorno, Luigi Spagnolini, e le annotazioni critiche apposte dal Ministero degli esteri di Torino. Il rapporto del console costituisce un raro studio comparativo esteso allo scenario europeo sul funzionamento dell'istituto consolare. Si met-

tono in rilievo differenze e specificità, sempre con un occhio di riguardo al caso toscano il quale, in più di un articolo, è preso a modello di riferimento alla luce della sua rilevanza. Non risulta conservato niente di simile che sia stato redatto da parte degli altri consoli del Regno sardo in questa data o precedentemente.
Si riportano grafia, sottolineature e punteggiatura del testo originale.

Osservazioni del console Spagnolini sovra li consoli, estratte dai gius pubblicisti più esatti, dalle ordinanze di Marina, d'Inghilterra, e Francia, e dalle consuetudini, quali possono servire di norma per lo stabilimento dei medesimi ed in aggiunta e correzione della copia delle istruzioni ai consoli già mandata e per le riforme necessarie a farsi	*Contr'osservazioni a ciascheduno degli articoli contenuti nella nota Spagnolini*
Art.1	Art.1
Li consoli sono ministri del re, stabiliti con speciale commissione di sua maestà nelle città, porti e scali di Potenze estere, ove il commercio è in vigore.	Li consoli sono impiegati del re stabiliti con patente di sua maestà nelle città, porti e scali di Potenze estere per favorire il commercio marittimo, ed assistere tutti i bastimenti con bandiera di sua maestà
2°	2°
a. Le funzioni dei consoli si riducono a sostenere li privilegi della loro nazione, a tenore del convenuto tra le due Potenze. b. A proteggere li sudditi di sua maestà che si trovano nei loro dipartimenti, cioè nell'estensione della giurisdizione del console, e singolarmente hanno l'ispezione sopra il commercio, e li negozianti suoi nazionali. b. Nei scali e porti del Levante, in tutta la Barbaria, Impero ottomano, Marocco, etc., li consoli hanno anche la giurisdizione civile e criminale sopra li sudditi del re loro, assistiti nelle loro sentenze da un numero di negozianti nazionali che gl'inglesi chiamano Fattoria, e negli Stati sudditi di Levante ec. li consoli	a. Sembra massima erronea, o almeno troppo generica. b. Giusto c. Sarebbe utile di conoscere ben a fondo la verità di quest'asserzione.

hanno l'intiera giurisdizione sopra li sudditi delle loro Potenze (Vedi le ordinazioni suddette Casaregide[763])	
3°	3°
Tanto in Inghilterra, che in Francia per legge, il console deve avere l'età compita d'anni 30.	Sembra conveniente di fissare l'età che devono avere i consoli ed altri impiegati subalterni.
4°	4°
Li consoli devono prestare giuramento, prima di assumere la loro carica, e far registrare le loro patenti all'Ammiragliato, od uffizio di Marina, ed alla Camera del commercio.	Articolo da adattarsi alla forma del governo di sua maestà.
5°	5°
Nel giungere il console alla sua destinazione, deve far nota la sua venuta a tutti li suoi nazionali, e registrare nella sua cancelleria li medesimi.	Cosa da riconoscere, quale ne sia il vantaggio prima di stabilirla.
6°	6°
La giurisdizione del console nel suo dipartimento, si estende, non solo ad essere capo della Marina per quello che riguarda li suoi nazionali, ma è il giudice ordinario, tanto dei naviganti con bandiera della sua Potenza, che dei nazionali negozianti stabiliti nei luoghi di giurisdizione di esso console.	Il sig. conte Des Geneys[364] potrà giudicare di quest'articolo.

[763] Si fa riferimento all'opera dell'avvocato genovese ed auditore della Rota fiorentina, Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi (1670-1737), Il consolato del mare colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregi, pubblicata in più edizioni dopo la prima fiorentina (1719), quella lucchese del 1720 (contenente alcune correzioni e molte integrazioni, oltre a notizie sui consolati di Barcellona, Venezia e Genova); una – prima di molte successive – veneziana del 1737, contenente anche i riferimenti in materia alle leggi della Serenissima Repubblica di Venezia, e una edizione livornese, del 1738, alle quali seguiranno molte altre edizioni successive. Lo scritto costituiva una sintesi esplicativa, in lingua italiana, del testo originale redatto tre secoli prima e fu de*stinato a grande fortuna proprio per le sue qualità manualistiche.*

[764] Si tratta del conte Giorgio Des Geneys (1761-1839), ammiraglio comandante in capo della Regia Marina Sarda, al cui potenziamento aveva ampiamente contribuito fin dal 1815, presidente del supremo Consiglio dell'Ammiragliato e del Consiglio amministrativo di Marina. Su di lui, vedasi E. Prasca, *L'ammiraglio Giorgio De Geneys e suoi tempi: memorie storico-marinaresche (1761-1839),* Pinerolo, Tipografia Chiantore-Mascarelli, 1926; G. Po*, L'ammiraglio Giorgio Des Geneys fondatore della marina sarda ed assertore degli interessi mediterranei dell'Italia*, Roma, Ufficio storico del comando di Stato Maggiore, 1929 e il più recente *La famiglia Des Geneys. Storie private e pubblici successi*, a cura di D. Fantino, Pinerolo, Biblioteca Civica Alliaudi, 2004.

7°

Il console deve avere presso di sé un cancelliere di sua elezione, del quale ne è lui responsabile, e nella cancelleria del console si depositano gli atti, ed archivi del consolato; in Francia li cancellieri dei consolati sono di nomina regia, e pagati, ossia stipendiati dallo Stato, e prestano giuramento nelle mani del console presso cui sono destinati.

7°

Va modificato coll'approvazione della Segreteria.

8°

Il console deve abbandonare la sua dimora al dichiararsi la guerra fra la sua Potenza, e quella presso la quale egli risiede.

8°

Falso, ma deve bensì abbassare le armi del sovrano e cessare le sue funzioni.

9°

Il console deve prima di assumere le sue funzioni ottenere l'exequatur del sovrano presso cui deve risiedere, e deve essere inscritto negl'uffizj di Marina e di sanità, nella Segreteria di Stato.

9°

Il signor conte Des Geneys giudicherà di ciò che riguarda l'uffizio di Marina e di sanità, quanto all'exequatur è giusto.

10°

Il console deve tenere esatta, e fedele memoria degli affari più importanti accadutigli, ed inviarne ogni anno copia al segretario di Stato per gli affari di Marina.

10°

All'avviso del prelodato signor conte Des Geneys.

11°

Siccome la giurisdizione del console non si estende soltanto sopra li nazionali stabiliti nell'estenzione del suo consolato, ma ancora sopra li capitani, e patroni, e marinari dei bastimenti a lui soggetti, perciò si deve esiggere dai medesimi che appena approdati rimettino nel consolato le lor patenti di congedo, la relazione del loro viaggio, per ricevere poi nel giorno della loro partenza, un certificato del giorno del loro arrivo, dello stato e qualità

11°

Idem.

del loro carico, ed ove non risiedono consoli, o viceconsoli di loro nazione, questo certificato deve riportarlo dal primo Magistrato del Paese ove approda. Li capitani e patroni d'Oneglia, di Loano, e di Nizza specialmente non si presentano al console, per il solito, che al momento della partenza per prendere le spedizioni, forse perché non istruiti da chi si da lettere di congedo, ed alcuni perché così consigliati dal mercante a cui sono raccomandati.

12°

Deve il console tenere affissa nella sua cancelleria la tariffa dei diritti consolari, e registrare le percezioni d'ogni diritto, e copia di questa mandarne ogni anno al segretario di Stato per gli affari di Marina.

12°

Sta benissimo questo registro, ma deve essere spedito alla Segreteria di Stato per gli affari esteri.

13°

Le sentenze date dal console si devono ogni anno rimettere al magistrato del Consolato di mare.

13°

Da spedirsi come sovra e la Segreteria le farà passare a chi spetta.

14°

Il console o suo cancelliere può ricevere il testamento di un suo nazionale nel distretto del suo consolato, e questo è riconosciuto per valido, se firmato da essi e da testimoni idonei.

14°

Si chiede il parere del sig.r conte Des Geneys.

15°

Il console è tenuto di fare, o far fare dal suo cancelliere l'inventario dei beni, ed effetti dei suo nazionali, morti *ab intestato*, come degli effetti salvati dai naufraggi e ciò alla presenza di due negozianti connazionali, quali si firmeranno col console, o cancelliere al medesimo.

15°

Sta bene.

16°

Gl'inventari devono dal console inviarsi subito al magistrato del Consolato di Marina, ovvero alla Segreteria di Stato.

16°

Da spedirsi alla Segreteria di Stato (Esteri).

17°

Ogni genere di contratto marittimo deve passarsi nella cancelleria del consolato, sotto pena di nullità, deve essere firmato da due testimoni, nazionali a preferenza.

17°

Si crede che sia giusto, però il sig.r conte suddetto potrebbe dare il suo avviso.

18°

Tutti gli atti fatti in Paesi esteri, ove risiede il console, dai suoi nazionali, non sono ammessi nei regi Stati, se non legalizati dal console, e parimenti ogni qualunque atto da esibirsi anche dagli esteri, nei tribunali della Potenza che il console representa.

18°

Sempre quando non vi è un ministro di sua maestà o se vi è mediante il suo assenso.

19°

Negli Stati esteri ove risiede un altro ministro della stessa Potenza del console, presso il sovrano di essi, il console è tenuto di corrispondere con il medesimo, anche negli affari di sua ispezione, qualora questi esiggano qualche soverchia considerazione, ed avendo affari da trattare direttamente con il governo e la Corte.

19°

I consoli sono dipendenti diretti da' ministri e ricevono i loro ordini.

20°

L'instituzione dei consoli generali che da quasi tutte le Potenze è praticata, serve per li Paesi ne' quali il sovrano del console non ha altri ministri, né agenti diplomatici presso la Corte del luogo ove risiede il console generale, quale ha pure il titolo d'agente per essere così autorizzato, in un certo modo, a presentarsi e trattare, in caso di bisogno, con il supremo governo locale.

20°

Spiegazione mal intesa.

21°

Li consoli generali hanno l'ispezione sopra gli altri consoli posti nei porti e scali si un litorale designato dal governo, come per esempio il console generale estero residente in Marsiglia,

21°

Si è già altrove spiegata questa ispezione in una memoria separata.

sopra quelli della costa meridionale francese. Il console generale di Livorno sopra quelli delle coste del genovesato, dalla riviera di Ponente sino a Fiumicino, o Roma, e simili.

22°

Questi consoli generali invigilano sulla condotta degli altri consoli, corrispondono con li medesimi per parte della Segreteria di Stato, e del Ministero di Marina, ricevono dai consoli copie dei loro atti, e registri, e corrispondono direttamente con il Ministero, per tutto ciò che può riguardare il regio servizio nell'estenzione locale di sua giurisdizione.

22°

Idem.

23°

La Danimarca ha già da qualche anno istituita una carica di ministri diplomatici riconosciuti da tutte le Corti, ossia Potenze marittime dell'Italia, quali devono invigilare sopra la condotta dei loro consoli, e fare le funzioni di console generale, senza residenza fissa, e similmente tal cosa viene praticata dalla Svezia. In Italia vi sono due di questi ministri, uno di Danimarca, altro di Svezia, quali risiedono per lo più in Toscana, quello di Svezia in Firenze, e per qualche tempo in Genova, quello di Danimarca in Livorno, ed annualmente per mesi a Napoli e Genova.

23°

Nella memoria separata il console generale ha queste attribuzioni.

24°

Il titolo di console generale di sua maestà il re di Sardegna non dà, a chi ne è decorato, altra facoltà superiore agli altri consoli, che quella di poter nominare viceconsoli, dare dei passavanti, e patenti di navigazione secondo le clausole e riserve.

24°

Spiegato nella memoria separata; non si saprebbe però dove abbia potuto prendere questa definizione così precisa.

25°

Due sono le agenzie, l'una diplomatica, l'altra mercantile. L'agente diplomatico tiene luogo d'incaricato d'affare straordinario. L'agente di commercio fa per lo più gli affari di console, e nei luoghi ove manca il console vi è per lo più un agente degli affari commerciali, come per esempio in Livorno la Svezia tiene un agente di commercio, che gode gli onori, e prerogative di console.

25°

La Segreteria provvederà per gli agenti da lui chiamati diplomatici il titolo che talvolta può convenire di dare ai consoli generali. Gli agenti di commercio sarebbero quelli che sua maestà avrebbe nelle città di commercio di terraferma, a cui per forma si aggiunge quello di console generale.

26°

Molte Potenze stipendiano li loro consoli, ai quali però è vietato solennemente di fare il commercio, e queste sono l'Inghilterra, la Francia, la Spagna e Napoli (per il presente).

26°

Articolo inutile.

27°

Li consoli sono stipendiati a proporzione delle fatiche alle quali può portargli il luogo della loro residenza e degli incerti che percepire possono.

28°

In Livorno il console inglese ha tre mille pezzi duri di appuntamento annuo, quello di Francia 15mila franchi, quello di Napoli 2mila ducati, e pagati li loro viceconsoli e cancellieri e tutti gli incerti a loro. Il console di Spagna ha 12mila reali, tutte le spese di cancelleria pagate, una gratificazione annua e tutti gli incerti-

26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°

Articoli inutili.

29°

Li consoli di Danimarca, Prussia, Svezia, sono facoltati a negoziare e così quelli di Roma, di Russia, e della Porta sono indennizzati delle spese, godono una provisione di 4 per cento sopra le provviste per i loro Stati, e bastimenti, se sulla nota delle spese.

30°

Il console di Danimarca dopo sei anni di servizio ha avuta la croce dell'Ordine reale con pensione di 400 scudi; quello di Russia la croce di sant'Anna di seconda classe con pensione, quale conserva tutto che stato dimesso.
Quello di Roma è pensionato, come lo è il suo coadjutore. Quei di Svezia e Prussia, il primo è agente di commercio da poco tempo, l'altro è console di Prussia e Svizzera da due anni sono, ad honorem. Manca il console di Genova, coperta pro interim questa carica da un negoziante genovese stabilito in Livorno, manca il console di Russia.

31°

Il console austriaco ha titolo di console generale, e di consigliere aulico, gode 3mila fiorini d'annuo stipendio, e tutti gli incerti, indennizzato per le spese di cancelleria, e quando in Livorno vi era guarniggione austriaca, avea la guardia d'onore alla sua porta di casa.

.4.

«Memorandum respecting the consular system of the papal States»

Si tratta di una minuta inviata a lord Clarendon dal console inglese a Roma, Lyons, il 12 gennaio 1857, in risposta al dispaccio inviato a tutti i consoli inglesi con la richiesta di informazioni sui metodi del sistema consolare in uso negli Stati di loro residenza.
In NA, *FO*, 170/82, ins. n.n.

Memorandum respecting the consular system of the papal States

Grades and titles of consular officials

Consul general
Consul
Vice consul
Consular agent

Cancelliere

Comparative rank and precedence with officials in the diplomatic, naval and military services

To comparative rank has been established between the diplomatic and consular services: a rank in the papal Navy is conferred upon consular officials, and they are entitled to the distinctions of that rank.

Consuls general are created majors in the Navy,

Consuls – captains,

Vice-consuls – lieutenants (and sometimes, by special favour, captains),

Consular agents and cancelliere – sub-lieutenants

Original appointments

Promotion

Consular officials are selected from the noble, «bourgeois», and also from the mercantile classes. If the papal subjects can be found suitable for the consular appointment is sometimes conferred upon a foreigner, who applies for it. But this is not done unless undoubted for of has been obtained that the foreigner in question is a roman catholic, of irreproachable conduct in all respects, and of a station in society suitable to the office. The superior consular officers are seldom selected from the subjects of the State in which they are to reside: but the vice consuls, consular agents, and cancellier, are often selected from such subjects, in the absence of papal subjects fit fort the posts.

In all cases of appointing a consul confidential steps are previously taken to ascertain that the individual selected is acceptable to the State in whose dominions he is to reside, to that there may be no difficulty in obtaining the exequatur.

Persons at present enter the consular service in the lower grades, and rise by gradual promotion to the higher, except in special and extraordinary cases.

The form of appointment of the superior consular official is a patent issued by order of the sovereign, by the cardinal secretary of State.

Consuls general name, on their own responsibility, vice consuls, consular agents and cancilliers, but not without the previous approval of the cardinal secretary of State.

In grave and urgent cases, consuls general and consuls have the power of suspending and even of dismissing vice consuls, consular agents, an cancellieri; but they must immediately report thereon to the cardinal secretary of State. If the case is not urgent, consuls generals and consuls cannot suspend vice consuls etc. without the previous authorization of the cardinal secretary of State. The secretary of State does not grant such authorization until he has fully examined the question, and heard the defence of the official, whose suspension form office or dismissal is proposed.

Remuneration

A few of the higher consular officers have an annual allowance, for house rent or for office expenses, but as a general rule, the consular officer are remunerated solely by fees.

The expenses incurred for postage, stationery, etc etc. are reimbursed by the government every quarter, except in the few cases mentioned above where a fixed annual allowance is given. An account of these expenses is sent in to the office of the secretary of State, accompanied by the necessary vouchers. Extraordinary expenses are also in general repaid when they have been incurred on special treasonable grounds or have been approved by superior authority.

Retiring pensions

Consular officials are not entitled to retiring pensions, although sometimes, under extraordinary circumstances, such pensions are granted, by as a matter of special grace by the sovereign munificence.

Leave of absence

Consular officials named by the sovereign must obtain leave of absence from the cardinal secretary of State. Those named by consuls general or consuls, from their immediate superior, who, on his part, must immediately report to the cardinal secretary of State the length of leave granted.

There is no fixed rate laid down by law respecting the deduction to be made from the emoluments of a consular officer during his absence from his post, but the custom prevail of giving the person who discharges the duties a fourth or a half of the fees.

The duties are discharges by the cancellier, if there is one at the consulate – or by a colleague of other Power, or some other suitable person.

Subordination to the Rome government and to its diplomatic department

The consular service is immediately upon the cardinal secretary of State. There is a special consular division in the secretary of State's office.

In matters concerning navigation, commerce and public health, the consuls officials are subordinate also to the authorities who direct those branches of the public administration.

All consular officials are moreover in a certain sense subordinate to the nuncios, internuncios and chargés d'affaires of the Holy See in the Countries in which they reside. They are bound to inform those functionaries of the most important affairs of their consulates, and to execute the orders etc. they may occasionally receive from them.

In political matter the superior consular officers communicate directly with the cardinal secretary of State, and if the nature of the case requires it, they refer also to the nuncio or other diplomatic representative.

The consuls receive their instructions direct from the cardinal secretary of State. They are not obliged to furnish the diplomatic representative with copies of their reports to the secretary of State. […].

The consular officers are bound to make at the end of each year returns of commerce navigation etc. of their respective districts.

They are bound to keep the government informed on all matters which concern the public service.

(It does not appears that they are specially expected to make reports on statistics, laws, religion, national character, etc.)

Jurisdiction over their countrymen

The authority of the consular officials over the papal subjects abroad is regulated by the customs of the State in which they reside, or by special treaties, except in the following particulars. The consuls have exclusive jurisdiction to decide all questions arising between persons belonging to the crews of ship, respecting pay or obligation concerning the service of the vessel, as well as questions arising between captains of ship, and passengers being papal subjects, respecting passage money. Contracts between captains and their crews are also to be made before the consul. The consuls superintend the formation of the muster rolls and receive reports of damage for shipwreck from the captains of vessels.

Captain of ships arriving at or quitting places at which there is a papal consular officer, are required to present to him and take back from him the ship papers. They may also obtain from him other documents of which they may stand in need. All other persons, whether papal or foreigners may also apply to the papal consular officer aboard for any papers etc. and they may require. In all cases the regular fees are of course to be paid. If papal subject fall in distress abroad, without fault of their own, the consular officers have the authority to give them necessaries assistance and, in certain cases, to send them home, and are reimbursed by the government for expenses their incurred.

The consular officers are also bound to administer to the estates of countrymen dying within their districts.

There are not at present any regulation respecting the keeping by the consuls of register of births, deaths, and marriages of their countrymen.

The consuls have full authority to administer faiths, certify signatures, etc.

The superior consular officials are authorized to grant passports, or visas, to their countrymen, unless those should be in the same place an apostolical nunciature (diplomatic mission), in which case the nunciature has the sole authority respecting passports. Vice consuls and consular agents also sometimes grant or «visas» passports but only in the name and by authority delegated to them by their superiors.

Passports of foreigners

The papal consular officer can in no case grant passports to foreigners. Foreigners visiting the papal States are required to procure the visa to their passports of the papal consul of the place from which they set out to proceed directly without passing through any other State to the dominions of the Holy See. Unless their passports have already the visa of a papal representative of much higher rank than such consul».

List of papal consulates general and consulates

America: United States

New York – Consul general

New Orleans – Consul

America: South
Lima – Consul general
Monte Video – id.
Guatemala – id.
Austrian Empire
Trieste – Consul general
Venice – Consul
Fiume – Consul
Ragusa – Consul
Belgium
Antwerp – Consul
France
Marseilles – Consul general
Bordeux – Consul
Bayonne – id.
Bastia – id.
Great Britain
Malta – Consul general
Corfù – Consul general
Greece
Athens – Consul general
Hamburg – Consul general
Netherlands
Amsterdam – Consul general
Portugal
Lisbon – Consul general
Russia
Odessa – Consul general
Sardinia
Genoa – Consul general
Sassari – id.
Nice – Consul
Spain
Barcellona – Consul general
Cadiz – Consul
Valencia – Consul
Sweden
Stockholm – Consul general
Tuscany
Leghorn – Consul general
Two Sicilies
Naples – Consul general
Palermo – id.

In almost all the above consular districts there are several vice consuls and some consular agents.
The emoluments of the consulates of Trieste and Marseille are calculated to amount annually about sc. 4000 (£403), of that of Leghorn to about 1200 (£258), of Fiume and Venecia of about 800 (£ 172).

Trading

The consular officials are allowed to trade, proceeded they do not earn on retail and provided also that branch of commerce in which they engage be not incompatible with consular functions.

Promotion

In the consular service, men enter in the lower grades and are advanced by gradual promotion except in special and extraordinary cases.

Patenti consolari, istruzioni e tariffe

.5.

Patente di nomina per il console toscano Lorenzo Bianchi a Civitavecchia, Stato pontificio, del 2 giugno 1738. ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 10, cc. n.n., copia.

Si tratta di una delle prime patenti consolari emanate dalla Reggenza lorenese.

Francesco Terzo per grazia di Dio, duca di Lorena e di Bar, granduca di Toscana, re di Gerusalemme, li 2 giugno 1738.
Desiderando noi di promuovere e d'incoraggire sempre più il commercio e la navigazione dei nostri amati sudditi e di procurare loro in ogni luogo tutti gli aiuti ed assistenze più favorevoli all'esigenze dei loro interessi, ed essendo noi bene intesi della probità, saviezza, capacità ed esperienze colle quali Lorenzo Bianchi per più anni ha esercitato lodevolmente nella città e porto di Civitavecchia impiego di console della nazione Toscana, ci siamo volentieri determinati per si giusti motivi di confermarlo e di eleggerlo nella medesima qualità.
In virtù dunque di questa nostra lettera patente elegghiamo e deputiamo il nominato Lorenzo Bianchi per console della nazione toscana nella città e porto di Civitavecchia e come tale vogliamo che sia riconosciuto, rispettato e trattato da tutti i nostri sudditi e dai capitani e padroni che navigano colla nostra bandiera e supplichiamo il sommo pontefice e preghiamo i governatori, ministri, e uffiziali di terra e di mare di sua santità di riguardarlo e di trattarlo come console della nazione toscana, e di fargli godere i diritti, privilegi, ed esenzioni godute da lui medesimo e dai suoi antecessori nello stesso impiego della città e porto di Civitavecchia e nelle coste adiacenti dello Stato ecclesiastico e che vi godono e goderanno i consoli delle altre nazioni, offerendo in casi simili una uguale e grata corrispondenza.

In fede di che sarà la presente firmata di nostra mano, munita col nostro sigillo, e contrassegnata dal nostro segretario di guerra.
Data in Firenze questo giorno.

Figura 4. *Tariffe de' diritti di consolato e di cancelleria dei consoli toscani stabiliti nei porti del Mediterraneo, 1758*

TARIFFE

DE' DIRITTI DI CONSOLATO

e

DI CANCELLERIA

Dei Conſoli di S. M. I. ſtabiliti nei Porti del Mediterraneo, Compreſi quelli di Lisbona e Cadise, ed eſcluſi quelli delle Coſte di Barberia, e degli Scali del Levante.

Fatte in Firenze li 5. Agoſto 1758.

IN FIRENZE NELLA STAMPERIA IMPERIALE.

ASFi, *SMAE,* 2997, ins. n.n. Su gentile concessione dell'Archivio di Stato di Firenze (aut. prot. N°5039, class.28.28.01/482)

.6.

Tariffe de' diritti di consolato e di cancelleria dei consoli di Sua Maestà Imperiale stabiliti nei porti del Mediterraneo compresi quelli di Lisbona e Cadice ed esclusi quelli delle Coste di Barberia, e degli Scali del Levante, Firenze, Stamperia imperiale, 1758.

ASFi, *SMAE,* 2997, ins. n.n., copia a stampa. Queste tariffe, pubblicate congiuntamente in Firenze e in Trieste il 5 agosto 1758, furono confermate nuovamente nel 1766. Una copia trascritta della tariffa è conservata anche in ASTo, *MPE,* CN, Consolati in generale, 22, ins. n.n.

Tariffa de' diritti di consolato che i capitani e padroni de' bastimenti imperiali toscani devono pagare a' consoli e viceconsoli di sua maestà cesarea stabiliti nei porti del Mediterraneo, compresi quelli di Lisbona e Cadice, ed esclusi quelli delle coste di Barberia e degli scali di Levante.

	Tonnellate	Moneta di Toscana Lire - Soldi
Bastimenti sottili a remo dal più piccolo fino alla portata di sacca 300 che sono:	N° 15	1 . 10
	Latini	
Felughe coralline e pescarecce che frequentano il porto e pagheranno per ogni stagione della pesca, per ciascheduna		6 . 10 . -
Filughe, navicelli a ruota e leuti	Da 16 a 25	3 . 10 . -
Barche tartane	Da 26 a 50	10 . - . -
Simili	Da 51 a 75	17 . 10 . -
Simili	Da 76 a 100	25 . - . -
Simili	Da 101 a qualunque maggiore portata lire 25 per le prime tonnellate 100, e soldi quattro e danari quattro per ogni tonnellata di più e così a detto ragguaglio	
Barca di	150	32 . 10 . -
Detta di	200	40 . - . -

(*continua*)

	Tonnellate	Moneta di Toscana Lire - Soldi
	Quadri	
Navi d'ogni sorta comprese pollacche dalla più piccola sino	A 50	15 . - . -
Simili	Da 51 a 75	22 . 10 . -
Simili	Da 76 a 100	30 . - . -
Simili	Da 101 a qualunque maggiore portata a ragione di lire 30 per le prime 100 tonnellate, e soldi 5 per ogni tonnellata di più al qual ragguaglio	
Nave	Di 200	50 . - . -
Simile	Di 300	70 . - . -
E così a ragguaglio della portata espressa nel passaporto di riscontro imperiale, che deve essere la norma per il computo del diritto consolare		

La presente tariffa sia solo esigibile per intiero nel porto principale, ove risiede il console di sua maestà imperiale ne' casi che i bastimenti vi scarichino e carichino, o si noleggino, mentre non scaricando, caricando o noleggiandosi doveranno solo pagare la metà della tariffa, e pagato il consolato per intiero nel porto principale, non pagheranno nei porti da quello dependenti ne' quali gli occorresse approdare, scaricando, caricando e noleggiandosi o no, che la quarta parte dei diritti notati nella presente tariffa. Nel caso poi che facessero altri porti della dependenza del porto principale senza avere toccato in questo, con avere già pagato il consolato per intiero, paghino allora la metà della tariffa ne' suddetti porti ove scaricassero, caricassero e si noleggiassero e non scaricando, caricando o noleggiandosi paghino la sola quarta parte della tariffa.
Il vice-consolato nel porto principale deve esigersi sul piede di dieci per cento oltre il consolato, ma ne' porti della dependenza, il diritto di vice-consolato resterà compreso nel pagamento delle rate di sopra notate.
E ad effetto che sia esattamente adempito quanto di sopra viene prescritto, restano incaricati i consoli imperiali dei porti principali e i viceconsoli imperiali de' porti subalterni di munire i capitani e padroni toscani d'una quietanza secondo la formula qui sotto espressa, nella quale doveranno precisamente confessare la somma dei diritti precetti.

Formula di quietanza: Capitano N. N. per la sua nave N. N. della portata di tonnellate … pagò a me N. N. per il diritto consolare a tenore della tariffa in questo porto di … la somma di … che al cambio fisso di … fanno moneta toscana lire …
N.N.

Tariffa di cancelleria tanto consolare nel porto principale che vice-consolare nei porti subalterni per tutti i porti del Mediterraneo come sopra, esclusa la costa di Barberia e gli scali di Levante.

	Monete di Toscana Lire - Soldi
Per un protesto fatto in cancelleria	3 . - . -
Per una carta autenticata	1 . 10 . -
Per un contratto di noleggio	3 . - . -
Per ciascheduna copia del medesimo	1 . - . -
Per ogni attestato di legalizzazione sotto firma del console o viceconsole compreso il sigillo	2 . - . -
Per il primo intervento del console per la posizione del sigillo in caso di morte	20 . - . -
Per ogni suo susseguente intervento	10 . - . -
Per il primo intervento del cancelliere in simili casi	10 . - . -
Per ogni suo susseguente intervento	5 . - . -
Gli stessi diritti si dovranno pagare in occasione d'inventario, o vendita di navi, mobili e mercanzie	
Per un atto di deposito di danaro, gioie, mercanzie e attrazzi nella cancelleria	3 . - . -
Per una copia autentica	1 . 10 . -

Per diritto del deposito di danaro, gioie, mercanzie, compreso il magazzinaggio e dovuto di buona custodia uno per cento, ma quando si tratti di roba povera allora si raddoppi il diritto

Le sopra notate tariffe de' diritti di consolato e cancelleria devono restare affisse nel luogo più visibile dell'ufizio, per informazione e soddisfazione di tutti quelli che vi possono avere interesse.
I consoli, viceconsoli e cancellieri non potranno per alcun titolo o causa esigere altri, o maggiori diritti di quelli notati nelle presenti tariffe e per i soli casi in quelle espressi.

I diritti tanto di consolato che di cancelleria notati a moneta toscana dovranno riscuotersi al ragguaglio del cambio fisso che sarà prescritto a ciaschedun console.
I cancellieri saranno come i consoli obbligati di fare la ricevuta dei diritti che esigeranno e tanto gli uni, che gli altri, doveranno fare gratis dette ricevute.
In oltre, sarà obbligo de' consoli e viceconsoli di dare ai capitani e padroni prima della loro partenza un attestato distinto dei diritti d'ancoraggio e spese di porto che averanno questi pagate nel porto della loro residenza, dichiarandosi che quest'attestato doverà pure farsi gratis.
Tutti i capitani e padroni toscani saranno obbligati nel termine di 24 ore dopo il loro arrivo o libera pratica nel porto, di presentarsi avanti il console o viceconsole, rendendogli esatto e fedele conto del loro viaggio, carico e destino come d'ogni altra circostanza che possa interessare la pubblica salute e la navigazione della bandiera imperiale, così pure doveranno presentarsi avanti il console o viceconsole avanti la loro partenza con soddisfare prima i diritti ordinati nelle presenti tariffe.
Chiunque contravverrà a' presenti ordini, ne sarà responsabile e sarà condannato a quella pena che sarà giudicato che meriti la qualità della trasgressione secondo le circostanze.
Tale essendo la volontà di sua maestà imperiale.
Fatto in Firenze li 5 agosto 1758.
Il marchese Botta Adorno.
Ippoliti.

.7.

«Istruzioni per i consoli e viceconsoli di sua maestà cesarea stabiliti nei porti del Levante e nelle coste di Barberia», emanate il 17 gennaio 1764. In ASLi, *Governo*, 960, cc. 63r-66v.

Sono le prime istruzioni consolari ufficiali emanate nel granducato di Toscana e valide per una intera categoria consolare, superando le disposizioni *ad personam* come in uso fino a questo momento.

Uno dei principali doveri de' consoli che sua maestà imperiale si è degnata di stabilire ne' porti stranieri è quello di assistere e proteggere i sudditi della maestà sovrana che si trovano nelle loro respettive giurisdizioni.
Ma perché non vi sia chi possa abusare delle paterne clementissime intenzioni e premure di sua maestà Imperiale che, con tanta sollecitudine e dispendio mantiene la pace con la Porta Ottomana e con le reggenze di Barberia in vantaggio del commercio e navigazione toscana, e non si corra risico che la buona armonia resti alterata per le azioni poco convenienti di qualche particolare, dalle quali derivi pregiudizio e discredito alla nazione toscana, dovrà il console imperiale osservare in quella materia gli appresso regolamenti.

In primo luogo non dovrà considerare e riconoscere come sudditi toscani né accordare la protezione del consolato imperiale se non a quelli che si presenteranno muniti di un passaporto spedito in Toscana, e firmato da sua eccellenza il capo del governo o da sua eccellenza il signor segretario di Stato.
A quelli che sono descritti come sudditi al ruolo de' nostri bastimenti, e che si sbarcassero e rimanessero in terra per giuste cause, e con la permissione del console. A quelli che presenteranno recapiti autentici fatti in Toscana non da persone particolari, ma da pubblici ministri, da' quali apparisca che sono sudditi toscani o per origine, o per domicilio, e provino di non essere stati in grado di poter domandare il passaporto, ed a quelli finalmente che essendo trasportati per qualche caso fortuito e non avendo potuto premunirsi di alcuno di detti recapiti, proveranno con prove chiare, concludenti ed incavillabili di avere effettivamente la qualità di sudditi toscani nel quale ultimo caso però dovranno essi dentro un congruo termine far venire di toscana le giustificazioni opportune da presentarsi al console.
Fuori de' casi suddetti, ed in mancanza di qualunque giustificazione della qualità di suddito, il console non dovrà accordare ad alcuno la protezione consolare. gli ebrei che giustificheranno appartenere a famiglie domiciliate in Toscana con recapiti non equivochi, legalizzati e fatti in Toscana da pubblici ministri, o che esibiranno de' passaporti ottenuti in Toscana o da sua eccellenza il capo del governo, o da sua eccellenza il segretario di Stato, che gli giustifichino per sudditi, dovranno essere considerati e protetti come tali.
In secondo luogo, se qualche suddito toscano che avesse ottenuta la protezione consolare volesse eriger casa di negozio in qualche luogo della dipendenza del consolato imperiale, dovrà prima ottenere la permissione da sua eccellenza il capo del governo di toscana dal quale non sarà accordata se non quando si abbiano sufficienti notizie delle facoltà e credito del soggetto che volesse aprir Casa di negozio per non esporre il carattere consolare a delle avarie, e l'erario cesareo a delle pretensioni per la parte de' Turchi, nel caso che tali negozianti contraessero de' debiti e fossero impotenti a pagargli. E quando dal signor internunzio di sua maestà cesarea in Costantinopoli sia creduto opportuno al vantaggio del commercio toscano di anticipare a qualcuno una tal permissione, dovrà subito darne parte in Toscana a sua eccellenza il capo del governo, dal quale saranno avanzate al signor internunzio le necessarie informazioni.
Il disposto de' due precedenti articoli riguarda le persone che venissero a stabilirsi o aprissero Casa di negozio in avvenire, ma per quelle che vi sono già stabilite ed alle quali è stata già accordata la protezione, non dovrà farsi novità alcuna senza prima parteciparlo.
In terzo luogo, se comparissero de' sudditi toscani vagabondi quali non si impiegassero in veruna arte e professione, e fossero privi d'industria per mantenersi, e di qualunque indirizzo e appoggio, il console dovrà obbligarli a tornare in cristianità con la più pronta occasione, valendosi a tale effetto per quanto

sia possibile di bastimenti toscani sopra i quali procurerà di arruolargli per marinari a fine di evitare qualunque spesa, e mentre ciò non potesse riuscire ed i capitani non fossero in caso di incaricarsene, e passargli il vitto senza esserne rimborsati, il console potrà accordare ai capitani di mezza lira toscana il giorno per il vitto di tali vagabondi, che gli sarà fatta pagare in Livorno dal Consiglio di commercio.

In mancanza poi di qualunque occasione di bastimento toscano, potrà il console valersi di bastimenti stranieri, accordando il prezzo del loro vitto e passaggio. E se tali vagabondi ricusassero d'imbarcarsi, e tornare in cristianità, implorerà il braccio e l'assistenza del governo turco per obbligarvegli e quando mai questo venisse negato, dovrà il console darne parte al signor Internunzio e protestargli appresso i ministri turchi che non accorda la sua protezione a tali soggetti e non è in grado di rispondere in conto alcuno delle loro operazioni.

Si avverte peraltro il console di usare con tutta la moderazione della facoltà che gli si accorda, di rimandare in cristianità i vagabondi, e non ne faccia uso se non con quelli che veramente siano tali ed in cui si verifichino le antedette circostanze di non avere o esercitare alcuna arte o mestiere e di esser privi di qualunque appoggio o direzzione, e per conseguenza in grado di non poter sussistere e di recar pregiudizio alla nazione, lasciando in pace ed in piena libertà di trattenersi tutti quelli che in qualunque maniera s'impiegano o possono impiegarsi ed hanno modo di mantenersi.

Finalmente premendo per giuste cause di aver notizia dello stato nel quale di tempo in tempo si troverà la nazione toscana in ogni dipartimento de' porti di Levante, e della Barberia, oltre l'obbligo che viene imposto a ciaschedun console di dar parte col primo passaggio, tanto delle licenze che fossero concesse d'aprir Casa di negozio, e de' vagabondi che discaccerà, dovrà ogni console ancora formare prontamente una nota di tutti i sudditi imperiali che si trovan sotto la di lui protezione, indicando precisamente la loro patria e ed età, il tempo nel quale siansi stabiliti, la professione che esercitano, e tutte le altre circostanze necessarie a sapersi, rimettendola col primo passaggio a sua eccellenza il capo del governo. E successivamente ogni anno dovrà formare di nuovo e trasmettere a sua eccellenza il capo del governo una nota simile, segnando poi in un foglio a parte tutti quelli che mancheranno dalla nota dell'anno precedente e le cause per cui non vi saranno descritti, come pure quelli che di nuovo fossero ammessi come sudditi con l'espressione de' recapiti sopra i quali gli è stata accordata la protezione ed un duplicato di simili note dovrà sempre dal console rimettersi al signor internunzio cesareo a Costantinopoli.

Resta adunque incaricato il signor console imperiale dell'esatta osservanza del presente regolamento e d'invigilare che sia pure osservato coll'ultima accuratezza da tutti i suoi dipendenti.

Fatto in Firenze, a 17 gennaio 1764

Marchese Botta Adorno

.8.

Lettera patente del granduca Pietro Leopoldo per la nomina di Cosimo Conti a console del granducato di Toscana presso la repubblica di Genova, in data 12 marzo 1767.

Risulta interessante evidenziare come il granduca affidi a Conti l'incarico consolare a Genova a titolo di gratitudine, senz'altro rispondendo a una richiesta di quest'ultimo di ritornare in Italia dopo molti anni trascorsi in Barberia, a Tunisi. È evidente che il consolato genovese era considerato una sede di particolare prestigio. La formula d'investitura utilizzata denota una miglior capacità di definizione dei compiti e delle prerogative consolari di quanto non fosse in precedenza. ASGe, *GM,* 10, cc. n.n., copia.

Pietro Leopoldo per grazia di Dio principe reale di Ungheria e di Boemia, arciduca di Austria, granduca di Toscana etc.

Volendo noi dare a Cosimo Conti della nostra città di Livorno, già nostro console presso la reggenza di Tripoli in Barberia, delle riprove vantaggiose del gradimento e sodisfazione che risentiamo dei di lui buoni servizi resi per molti anni di esercizio di tale sua commissione, abbiamo volentieri aderito a prescierglielo, destinarlo e nominarlo, come in vigore delle presenti lo prescielghiamo, destiniamo e nominiamo al posto vacante di nostro console presso la serenissima repubblica di Genova per esercitarne le funzioni, e godere delle prerogative e facoltà annessevi, collo stipendio assegnato a tal posto, come ne ha goduto il di lui antecessore.

Vogliamo, pertanto, che per ragione di tale impiego, egli abbia facoltà di esiggere e ritirare i diritti consolari stati regolati proporzionatamente alla portata dei bastimenti che, inalberando il nostro reale padiglione, approderanno al porto di Genova, ai capitani e padroni de' quali dovrà il nostro console Conti prestare tutti i dovuti uffizii ed appoggio nei casi ne' quali saranno per richiederli o potranno averne bisogno. Comandiamo finalmente che da ogni e qualunque dei nostri sudditi commoranti o per ragione di commercio, o per altre cause nella città e Stato della prefata Repubblica, sia riconosciuto e trattato nella qualità di console nostro, e che dal canto suo debba prestare ai medesimi ogni assistenza nelle circostanze nelle quali sia loro necessaria. A tal fine richiediamo dalla serenissima Repubblica, e dal suo governo, che sia liberamente ammesso al godimento delle prerogative attribuitegli come nostro console, e sia lasciato godere, ed esercitare tanto nel porto di Genova, quanto negli altri della Riviera, delle facoltà annesse al posto di cui viene incaricato, specialmente di nominare o confermare i viceconsoli respettivi, previa la nostra approvazione. In conferma di che saranno le presenti nostre lettere patenti firmate di nostra mano, munite del nostro reale sigillo, viste dall'infrascritto consigliere intimo attuale di Stato e di guerra, e contrassegnate da uno dei nostri segretari.

Dato in Firenze, nella Segreteria di guerra, questo dì dodici marzo 1767

Pietro Leopoldo

.9.

Modello di istruzioni consolari elaborato dal governatore di Livorno Filippo Bourbon del Monte, ricavato da quelle impartite il 12 marzo 1767 al console Cosimo Conti.

Questo documento, che sarà utilizzato per le future istruzioni dei consoli toscani destinati nei porti del Mediterraneo, testimonia l'evolversi dell'istituto consolare verso una standardizzazione dei compiti secondo uno schema comune a tutti. In calce, restava un articolo separato con alcune raccomandazioni particolari valide solo per il console toscano a Genova.
In ASLi, *G*, 960, cc. 70r-76v, s.d. ma di poco posteriore al 1767.

Istruzioni per il signor ... destinato console in ...
Essendosi degnata sua altezza reale, con suo benigno rescritto de ..., di nominare per suo console in ... il signore ..., si danno al medesimo le seguenti istruzioni per regola e governo nei casi occorrenti e che egli osserverà fino a nuovo ordine.
PRIMO – Che sia una delle principali sue premure sostenere il decoro della bandiera toscana, procurando che tutti i bastimenti coperti colla medesima godano tutti quei vantaggi, privilegi e distinzioni che vi godono i bastimenti delle altre Potenze più favorite. A tal effetto prenderà le più esatte informazioni sopra gli ancoraggi, spese di porto, diritti di dogana o altri che pagano i bastimenti esteri, e delle distinzioni che a quelli sono accordati, per poter esser precisamente al fatto di quello si competa e debba domandare per i bastimenti toscani.
2° – Assisterà con tutto il zelo e la più esatta attenzione il commercio dei toscani procurando che godano tutti quei vantaggi e libertà nel traffico che godono i sudditi delle altre Potenze secondo le leggi e consuetudini del Paese. Informerà esattamente il primo ministro di sua altezza reale in Toscana, ed il governatore di Livorno, di qualunque novità o successo che possa interessare in qualunque maniera il commercio di Toscana e quello del porto di Livorno. Prenderà tutte le possibili notizie relativamente alle arti e manifatture, ed in specie a quelle che sono le più particolari ed utili, comunicando tutto ciò che possa giovare a rendere migliori quelle di Toscana o introdurre delle nuove con tutto quel più che possa contribuire ad accrescere le nostre arti e manifatture.
3° – Sarà cura del console di invigilare che i toscani non contravenghino alle leggi e consuetudini del Paese e non commettino contrabbandi, essendo intenzione di sua altezza reale che i suoi sudditi osservino religiosamente le leggi de' Paesi ove abitano anche per passo, quando non ne siano esentati per un particolar privilegio.
4° – Quando si rifugiassero delinquenti a bordo dei bastimenti toscani, obbligherà il capitano o padrone a consegnarli al governo del Paese, procurando però di averne prima la richiesta per parte del governo medesimo, alla quale dovrà subito aderire. Trattandosi poi di sudditi toscani, che avessero commesso qualche delitto, o si trovassero a bordo di qualche bastimento toscano venendo

reclamati, si conterrà in questo caso a forma di ciò che vien praticato dai consoli delle altre nazioni e principali potenze di Europa.
5° – E siccome i capitani e padroni de' bastimenti sono quelli che con più facilità possono o sogliono commettere delle mancanze contro le leggi del Paese, specialmente in materia di contrabbando con pregiudizio del decoro della bandiera e del credito della nazione, così il console esattamente osserverà la loro condotta, riprendendo i trasgressori e chiedendone quando occorra la carcerazione, con renderne informati il primo ministro ed il governatore di Livorno, affinché ritornando in Toscana possa darsegli il meritato gastigo.
6° – Dall'esemplare dell'editto di Marina che deve esistere nei registri del consolato, e dal tenore dei passaporti e recapiti de' quali sono muniti i bastimenti toscani, rileverà il console con quali condizioni sua altezza reale accorda ai suoi sudditi di navigare col suo padiglione, e qual debba essere la disciplina della Marina toscana. Avrà dunque tutta la maggiore attenzione perché i capitani, padroni, ed equipaggi toscani si uniformino con esattezza a quanto vien loro comandato nel citato editto. E siccome posteriormente alla pubblicazione della legge sono emanati diversi ordini particolari, quali devono trovarsi registrati nella cancelleria del consolato, esaminerà attentamente i registri e memorie della medesima per venirne in cognizione ed invigilare all'osservanza degli ordini suddetti e specialmente:

- Del motuproprio de' 30 agosto 1753 sopra la continuazione della dimora in Toscana di quei padroni che hanno ottenuto il passaporto come domiciliati;
- Del motuproprio del 18 dicembre 1756 sopra la facoltà di completare gli equipaggi fuori di Stato con forestieri in mancanza di toscani;
- Del motuproprio de' 16 marzo 1758 riguardante i bastimenti che si trovano ne' porti stranieri col passaporto spirato o vicino a spirare;
- Del motuproprio de' 19 maggio 1763 sopra i ruoli di cui devono esser muniti i piccoli bastimenti che navigano col solo passaporto di riscontro.

7° – Non permetterà il console che in alcuna maniera si mascherino con la bandiera toscana i bastimenti di altre nazioni e che non appartengono intieramente a sudditi di sua altezza reale o a persone stabilite ne' suoi felicissimi Stati, e nel caso che scuoprisse qualche bastimento mascherato o ne sospettasse, avrà tutta l'attenzione di porre in chiaro la verità e, trovata la frode, ritirerà da quello i passaporti e prenderà i passi più opportuni per impedirla, rimandando a Livorno nella maniera più sicura quei toscani che vi avranno avuto parte, osservando esattamente su questo punto il motuproprio de' 12 marzo 1761.
8° – Il console non concederà mai alcun passaporto per inalberare la bandiera toscana sopra alcun bastimento dovendosi sempre staccare i passaporti dalla segreteria di guerra di sua altezza reale. E solamente in caso di malattia grave, o morte di capitani o padroni, surrogherà altri al comando, con scegliere a tale effetto il più capace fra i sudditi toscani che sono nell'equipaggio ed in mancanza de' sudditi, fra i domiciliati. E non essendovi alcuno capace, potrà surrogare qualche altro suddito che si trovi nel luogo, benché non descritto al ruolo e, in

tal caso, o gli darà un passavanti o noterà la surrogazione a tergo del passaporto, di cui dovrà sempre restar munito.
9° – Siccome per mantenere il credito della bandiera toscana si deve avere tutta la premura perché i capitani e padroni toscani osservino fedelmente i patti convenuti con i loro noleggiatori e caricatori, e non manchino mai ai doveri di persona onesta, così sarà ancora necessario che il console abbia de' medesimi tutta la protezione quando dalla prepotenza, o malizia di qualche negoziante venisse loro fatta ingiustizia, sopra le mercedi e noli dovutigli.
10° – Si avverte però il console a non prendere impegni che possano avere delle dubbie conseguenze, e prima di fare alcun passo d'importanza ne renderà conto per attendere gli ordini, e neppure s'impegnerà a fare spese, specialmente giudiciali, per i capitani e padroni toscani, ed in rapporto a' loro bastimenti, quando non ne abbia le istanze in scritto da' capitani e padroni de' medesimi, o loro raccomandatari, affine di poterne ottenere il rimborso.
11° – Per facilitare la navigazione toscana, il primo e più efficace mezzo è quello di sottoporre i bastimenti a minori spese che sia possibile, sicché oltre il procurare che non sieno ingiustamente aggravati ne' soliti dazzi di ancoraggio, dogana, spese di porto etc., conviene pure praticargli ogni maggior facilità nell'esazione de' diritti di consolato, al quale effetto se gli prescrive di non esigerli giammai maggiori di quelli che furono fissati e determinati nella tariffa stabilita per i porti del Mediterraneo ne' 5 agosto 1758.
12°- Anche in caso di naufragio e recupero, non potrà esigere diritti maggiori di quelli notati nella tariffa. Dovrà bensì esser rimborsato delle spese e potrà ricevere in deposito le mercanzie ed altro ricuperato quando fosse perito il padrone, e non vi fosse raccomandatario, né sopraccarico; ed allora esigerà l'1% per il deposito, e custodia; e se gli interessati gli commetteranno l'amministrazione e l'esito del recupero e la rimessa del ricevuto etc. potrà esigere le solite provvisioni mercantili. Non potrà però pretendere di mescolarsi nel recupero quando il padrone, raccomandatario o sopraccarico voglia averne esso la cura, ed in tal caso presterà solo la necessaria assistenza ed attenderà le istanze che gli verranno fatte.
13° – In caso di naufragio, preda o disarmo del bastimento, procurerà di rimandare in Toscana i due terzi de' sudditi e domiciliati componenti l'equipaggio ed anche i forestieri, quando domandino di ritornarvi, procurandogli il passaggio gratis sopra bastimenti toscani o di altra bandiera, o permettendogli di impiegarvisi come marinari. Se poi non fosse praticabile di rimandargli senza spesa, questa sarà fatta col ritratto del bastimento o del recupero, quando vi sia, e non essendovi, assegnerà una diaria di due pavoli il giorno ai capitani e padroni, di un pavolo agli ufficiali, e di sei crazie ai marinari che gli sarà poi abbuonata dal Consiglio di commercio unitamente alla spesa che fosse indispensabile di fare per il passaggio a forma degli ordini che sono stati dati al detto Consiglio.
14° – Sceglierà a suo arbitrio il viceconsole, o cancelliere del consolato, come pure tutti i viceconsoli negli altri porti, e scali di sua dependenza, ove è solito

tenerli. Essendo credibile che non rimuoverà quelli che già sono in possesso di tale uffizio senza giusti motivi.
15° – Terrà esatto registro di tutti gli affari del consolato con la comparsa de' bastimenti toscani, partenza, disbarchi ed ogni altra cosa relativa alla Marina.
16° – Terrà esattamente ragguagliati il primo ministro ed il governatore di Livorno di tutte le nuove relative alla pubblica salute e di tutto ciò che può interessare il buon servizio di sua altezza reale.
17° – Finalmente si rimette all'attenzione e zelo del console di prendere ne' casi occorrenti quei provvisionali compensi e proporre que' mezzi che giudicherà più confacienti al decoro della bandiera ed all'augumento del commercio e navigazione toscana, ragguagliando esattamente come sopra di tutto ciò che può essere di qualche importanza, affine di ricevere le ulteriori intenzioni che secondo le circostanze sia necessario di aggiungergli.

Tale essendo la volontà di sua altezza reale.

Fatto in Firenze, li 9 luglio 1767

Articolo separato per le istruzioni al console di Genova

All'articolo 7° delle istruzioni si incarica il console di invigilare perché non seguano simulazioni circa a proprietà de' bastimenti toscani a forma del motuproprio de' 12 marzo 1761. Deve però avvertire su questo punto che rispetto a' piccoli bastimenti muniti del solo passaporto di riscontro, e che navigano lungo le coste del littorale italico, non si usa un eccessivo rigore per tenergli a conto circa la proprietà. E la proibizione di simulare riguarda principalmente i grossi bastimenti che in tempo di pace con la Barberia si volevano pienamente in regola.
Presentemente vi sono diversi piccoli bastimenti di bandiera toscana, sospetti specialmente di appartenere a' corsi ed ai genovesi, attesa massime la guerra vegliante fra le due nazioni, e non si crede necessario opporsi rigorosamente a tal simulazione.
In conseguenza, trattandosi di piccoli bastimenti muniti col solo passaporto di riscontro, potrà il console dissimulare i sospetti che egli avesse intorno alla simulazione della proprietà, e non procederà mai a togliersi il passaporto e solamente darà al governatore di Livorno quelle notizie che crederà necessarie perché possano prendersi le convenienti misure al ritorno dei medesimi in quel porto.

.10.

«Regolamento per le tariffe dei consoli della serenissima repubblica di Genova»

ASGe, *GM*, 11, cc. n.n., in data 2 settembre 1784

Regolamento per le tariffe dei consoli della serenissima repubblica di Genova
Quali tutte devono essere considerate in moneta nostra corrente fuori banco.
Approvato dal serenissimo Senato con il previo consulto de' serenissimi Collegi il giorno 2 settembre 1784.

Località	Navi di tre alberi di mine 3500 e più	Dette di min.3000 a 3500	Dette di 2 alberi di mine 2500 e più sotto qualsivoglia denominazione	Dette più piccole	Polacche di mine 3200 e più	Dette di mine 2000 a 3200	Dette più piccole, barche, pinchi e sciabecchi di mine 2000 e più	Dette di mine 1500 a 2000	Dette di mine 1000 a 1500	Tartane di mine 1000 e più	Barche e pinchi di 600 a 1000	Pinchi e barche più piccole, tartane, brigantini, navicelli, liuti e feluche di mine 300 a 600	Altri più piccoli bastimenti in mercanzia	Gozzi
Lisbona, Porto, Bordeaux, Dunkerque, Inghilterra, Olanda e scali del regno di Francia di là dallo stretto. Al viceconsole sarà dovuto il quinto rispettivamente	120	100	80	60	70	55	50	36	30	24	24	-	-	-
Cadice, Canarie e Mogador. Restando alli capitani e padroni li soliti carichi per la cappella in Cadice. Al viceconsole il quinto come sopra	76	70	60	50	40	50	40	30	24	20	20	-	-	-
Majorca, Minorca, Barcellona, Alicante, Evizza, Cartagenova, Valenza, Malaga, Gibilterra, Almeria. Al viceconsole il quinto come sopra	50	40	36	30	36	30	24	20	16	14	14	12	6	2

(*continua*)

Località	Navi di tre alberi di mine 3500 e più	Dette di min.3000 a 3500	Dette di 2 alberi di mine 2500 e più sotto qualsivoglia denominazione	Dette più piccole	Polacche di mine 3200 e più	Dette di mine 2000 a 3200	Dette più piccole, barche, pinchi e sciabecchi di mine 2000 e più	Dette di mine 1500 a 2000	Dette di mine 1000 a 1500	Tartane di mine 1000 e più	Barche e pinchi di 600 a 1000	Pinchi e barche più piccole, tartane, brigantini, navicelli, liuti e feluche di mine 300 a 600	Altri più piccoli bastimenti in mercanzia	Gozzi
Marsiglia. Al viceconsole un quinto come sopra	50	40	36	30	36	30	24	20	16	12	12	9	3	1
Tolone, Antibbo e sue vicinanze, Andra, Ceuta, Tolosa, Perpignano e scali di Provenza, Linguadoche. Al viceconsole un quinto come sopra.	40	30	24	20	24	20	18	16	12	10	10	6	2.10	1.4
Cagliari e scali della Sardegna. Al viceconsole il quinto come sopra e per gli altri scali della Sardegna la metà del presente consolato	36	30	24	20	24	20	16	14	10	8	9	8	6	3
Palermo e Messina. Al viceconsole un quinto come sopra.	30	24	20	16	20	16	14	12	10	8	8	6	4	3
Malta	30	24	20	16	20	16	14	12	10	8	8	6	4	3
Trapani, costa di Sicilia, scali di Mezzogiorno, Siracusa, Agotta, Catania, Lipari	15	12	10	8	10	8	7	6	5	4	4	3	2	1.10
Nizza e Villafranca	30	24	20	16	20	18	16	14	12	10	7	6	6	1
Napoli. Al viceconsole un quinto come sopra	60	55	45	30	45	36	24	20	16	14	14	12	6	4

(*continua*)

Località	Navi di tre alberi di mine 3500 e più	Dette di min.3000 a 3500	Dette di 2 alberi di mine 2500 e più sotto qualsi-voglia denomina-zione	Dette più piccole	Polac-che di mine 3200 e più	Dette di mine 2000 a 3200	Dette più piccole, barche, pinchi e sciabecchi di mine 2000 e più	Dette di mine 1500 a 2000	Dette di mine 1000 a 1500	Tartane di mine 1000 e più	Barche e pinchi di 600 a 1000	Pinchi e barche più piccole, tarta-ne, brigantini, navicelli, liuti e feluche di mine 300 a 600	Altri più piccoli basti-menti in mer-canzia	Gozzi
Venezia, Corfù, Zante. Al viceconsole un quinto come sopra	60	55	45	30	45	36	24	20	16	14	14	12	6	4
Ancona	40	30	24	20	18	15	13	12	9	9	6	4	3	3
Portoferraio, Porto Ercole, S.Stefano, Piombino, Longone, Pozzuolo e caricatori di Puglia e Calabria. Al viceconsole un quinto come sopra. Navicelli e pinchi senza legna e carbone, con altri piccoli bastimenti, senza spesa di viceconsole	16	14	12	10	12	10	8	7	6	4	4	2	1.10	1
Civitavecchia e Capo d'anzo ossia Nettuno. Navicelli e pinchi con le-gna e carbone, con altri piccoli bastimenti, senza spesa di viceconsole	30	24	20	18	20	18	12	10	8	6	4	3	2.10	1
Livorno. Al vicecon-sole che sarà eletto sarà dovuto il quinto rispettivamente. Navicelli con legna e carbone, con altri piccoli bastimenti, senza spesa di viceconsole	30	24	20	18	20	18	12	10	8	6	4	3	2.10	1

Dichiarazione

Essendosi come sopra regolati li pagamenti dei diritti consolari secondo la portata dei rispettivi bastimenti, così s'intenderà questa fissata secondo che dal prestantissimo nostro Magistrato de' padri del Comune sarà stata regolata per il pagamento degli ancoraggi, e poiché questa viene ragguagliata a salme, ognuna delle quali si calcola della capacità di mine 2 ed un terzo, così a tale ragguaglio dovrà valutarsi la portata dei respettivi bastimenti.

Per quelli bastimenti poi, per i quali la detta portata non fosse stata come sopra stabilita dal prestantissimo nostro magistrato de' padri del Comune, potranno i consoli esigerne il pagamento con un proporzionato ragguaglio, risalvando a' padroni in caso di preteso aggravio il diritto di portarne i riclami al prestantissimo nostro magistrato de' Conservatori del mare al quale spetterà di provvedere di giustizia.

Li capitani e padroni de' bastimenti che approderanno a qualche porto o scalo per la sola forza del tempo, non saranno tenuti al pagamento d alcun diritto consolare, ed egualmente li capitani o padroni di quelle navi, o altri bastimenti, che toccheranno a Nizza o Villafranca per il solo motivo del pagamento di quel diritto, senza caricare o scaricare cosa alcuna, non saranno tenuti al pagamento di alcun diritto consolare. Nel caso però che per il pagamento del suddetto diritto il console dovesse prestar loro qualche assistenza o fare qualche fatica per il rispettivo capitano o padrone, allora sarà dovuta al console la ricognizione della metà dell'importare del consolato. E saranno li capitani e padroni delle navi, ed altri bastimenti tenuti pure al pagamento della metà del consolato, arrivando a qualche porto o scalo anche di mero passaggio e non caricando, né scaricando merci tuttoché dovessero passare avanti per scaricare altrove.

Venendo occasione che qualche capitano o padrone avesse bisogno di qualche passavanti il rispettivo console non potrà prendere per le navi di qualunque qualità polacche, barche, pinchi e sciabecchi di prima portata più di lire 12, e lire 6 per gli altri.

Dovendo i capitani o padroni vendere o comprare qualche bastimento, non saranno tenuti a pagare provvisione alcuna al console quando di esso non si servano per detta vendita o compra.

Quando dovessero capitani o padroni di qualunque bastimento far variare qualche marinaro da' rolli avuti dal magistrato illustrissimo de' Conservatori del mare, non potrà prendere il console più di soldi 8 per testa.

E ad effetto che sia esattamente adempiuto quanto vien sopra prescritto, restano incaricati i consoli de' porti principali e viceconsoli dei porti subalterni di munire i capitani o padroni di una quittanza, facendo la formola qui sotto espressa, nelal quale dovanno precisamente confessare la somma dei diritti percepiti.

Formula di quittanza

Capitano o padrone N.N. essendo stato assistito secondo posta il mio ufficio in ciò gli abbisognava, pagò a me il diritto consolare a tenore delle tariffe in questo porto di … che al giusto ragguaglio fanno moneta di Genova … . N.N.

.11.
«Istruzioni segrete»

Si tratta delle prime istruzioni ufficiali per i consoli all'estero del regno di Sardegna emanate a Torino, a firma del ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri il conte di Vallesa, il 12 gennaio 1816. ASTo, *MPE*, CN, Consolati in generale, 22, cc. n.n.

Noi, Alessandro conte di Vallesa, cavaliere dell'Ordine supremo della ss. Annunziata, gran croce di quello de' santi Maurizio e Lazzaro, maggiore generale di fanteria, ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri;
In esecuzione del sovrano comando contenuto nel proemio delle regie patenti emanate il 26 dicembre ultimo scaduto, portanti istruzioni ai regi uffiziali consolari, abbiamo formato le istruzioni segrete in esse accennate, ed avendole sottomesse alla sanzione di sua maestà, si è ella degnata di approvarle. Epperò abbiamo stabilito ed ordinato, come stabilito ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Subito giunti nel luogo dove debbono risiedere, i consoli generali ed i consoli adempiranno a tutte le formalità necessarie per ottenere dal governo di quel Paese l'*exequatur* delle loro patenti, ed essere riconosciuti nella loro qualità; né potranno intraprendere l'esercizio delle loro attribuzioni prima di averlo ottenuto: essi in ciò si conformeranno all'uso che ivi troveranno stabilito, ed a quanto sarà praticato dai loro colleghi.

Art. 2

Eviteranno gli uffiziali consolari di prendere fuor di luogo o, sconvenevolmente degli impegni tanto colle autorità dello Stato dove risiedono che con quelle degli altri Paesi esteri, procurando anzi di rendersi accetti ad esse ed alle persone tutte cole quali devono trattare.
Se poi, malgrado ogni circospezione e prudenza, si trovassero nella circostanza di dover necessariamente prendere qualche impegno, prima di fare alcun passo formale, prenderanno gli ordini del ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri e , se l'impegno sarà nato col governo dello stato dove essi risiedono, ne informeranno pure l'ambasciatore o ministro di sua maestà ivi residente.

Art. 3

Quantunque gli uffiziali consolari siano soggetti in materia civile e criminale alle leggi ed alle autorità dei diversi luoghi ove risiedono, devono però gioire de' riguardi dovuti a persone rivestite di un impiego al servizio di un sovrano estero onde, nel caso che loro fossero negati, potranno indirizzarsi all'ambasciatore o ministro di sua maestà risiedente nello Stato dove si trovano ed alla regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, acciò possano far valere i loro diritti: avranno per altro cura di non esporsi a insulti e di non far nascere disordini con un'inutile resistenza ai mandamenti di giustizia ed altri ordini della autorità locali.

Art. 4

Nelle circostanze spiegate nell'articolo precedente, gli uffiziali consolari devono usare massima prudenza ed avvedutezza, esimendosi con garbo, per quanto potranno da ciò che da essi ingiustamente si esigesse, sino a che abbiano ricevuto ordini ed istruzioni opportune dalle autorità sovra indicate.

Art. 5

Essi dovranno per quanto concerne le prerogative dei loro impieghi, delle loro persone e delle loro case, uniformarsi a ciò che viene praticato nello Stato in cui si trovano riguardo ai loro colleghi delle altre nazioni le più favorite.

Art. 6

Essendo stabilito dal regolamento sulla navigazione e Marina commerciale che i capitani e padroni dei bastimenti non debbano ricevere a bordo nei porti esteri alcun delinquente, se non vi sono autorizzati dal console o viceconsole, invigileranno gli uffiziali consolari acciocchè venga una tale disposizione esattamente osservata. E se verranno in cognizione che siavisi qualcuno rifuggito per sottrarsi alla giustizia, obbligheranno i capitani o padroni a cacciarli dal bordo del bastimento e faranno eziandio arrestare e consegnare il rifuggito alle autorità locali quando lo crederanno opportuno.

Art. 7

Se però nei porti dello Stato in cui risieggono gli uffiziali consolari sarà dell'uso stabilito che i bastimenti commerciali con bandiera estera servano d'asilo ad ogni sorta di delinquenti, o ad alcuna classe dei medesimi, i consoli o viceconsoli procureranno che i bastimenti di sua maestà godano della stessa prerogativa, ed accorderanno ai capitani o padroni la dovuta autorizzazione a tal riguardo.

Art. 8

Gli uffiziali consolari sosterranno in favore dei bastimenti della Marina reale di sua maestà la prerogativa di cui godono in generale i bastimenti da guerra, di essere cioè immuni dalla giurisdizione dell'autorità estere per quanto riguarda i delinquenti che rifuggissero al loro bordo, ad eccezione però che tra sua maestà e lo Stato estero di cui si tratta, o tra il comandante del bastimento da guerra o della squadra e lo Stato suddetto, vi fosse una convenzione che a tale uso derogasse.

Art. 9

Quando qualche marinaro avrà disertato sia dai bastimenti da guerra di sua maestà, sia da quelli di commercio, ne procureranno l'arresto richiedendo, ove d'uopo, l'assistenza delle autorità locali. Saranno essi rimessi a bordo del bastimento da cui avranno disertato ed in caso che fosse già partito, saranno consegnati nello stesso modo che si è detto pei delinquenti all'art. 57 del regolamento di sua maestà del 26 dicembre 1815.

Art. 9 [bis]

In quei Paesi ne' quali, secondo l'uso stabilito dal governo dello Stato in cui risieggono, non fosse permesso agli uffiziali consolari il giudicare in tutte o in

alcune materie, i consoli generali, i consoli o viceconsoli a cui spetterebbe la cognizione della causa, potranno permettere ai sudditi di sua maestà di provvedersi davanti i tribunali ordinari locali.

Art. 10

In que' Paesi ove, in vigor delle leggi ivi vigenti, le autorità locali procederanno al sigillamento ed inventario dei beni del defunto, il console o vicconsole si contenterà di fare i passi necessari per la conservazione dei diritti degli eredi col domandare copia del detto inventario che deporranno negli archivi del consolato.

Art. 11

I consoli dovranno, alla fine di ciaschedun anno, trasmettere alla regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, un estratto del registro di tutti i sudditi di sua maestà i quali si stabiliranno in paese estero e vorranno conservare la loro qualità di suddito (come all'art. 133 del regolamento del 26 dicembre 1815), sul quale aggiugneranno le osservazioni loro riguardo ai mezzi di sussistenza, le occupazioni e la condotta di questi individui.

Art. 12

I consoli informeranno pure la regia Segreteria di Stato per gli affari esteri della condotta dei sudditi di sua maestà i quali fossero impiegati al servizio civile o militare della Potenza presso cui essi risieggono, come dei gradi ed avanzamenti che ivi i medesimi ottenessero e del favore di cui godono.

Art. 13

Gli uffiziali consolari che riceveranno una copia di queste istruzioni segrete, le conserveranno colla massima cautela e gelosia e non lascieranno mai vedere ad altri fuorché i loro subalterni nei casi in cui lo crederanno necessario od utile al regio servizio e soltanto per quegli articoli che saranno adattati al caso, ciò che faranno, altresì, qualora occorrerà loro di trasmetterne qualche estratto per iscritto nella loro corrispondenza coi subalterni dei porti della loro divisione.

Gli uffiziali consolari che avranno permesso la lettura di queste istruzioni segrete a persone estere, saranno destituiti.

Mandiamo a tutti e singoli gli uffiziali consolari di uniformarsi esattamente ai precedenti articoli, considerandoli come parte integrante delle narrate regie patenti e di invigilare all'intiera loro esecuzione, tale essendo la mente di sua maestà.

Torino, il 12 gennaio 1816

Il conte di Vallesa

Per sua eccellenza il ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri,
il segretario di Stato Pozzi.

.12.

Istruzioni per i consoli di sua altezza imperiale e reale il granduca di Toscana residenti nei porti esteri, approvate dalla imperiale e reale altezza sovrana con dispaccio del Dipartimento di Stato del 4 gennaio 1820, Livorno, Stamperia Pietro Meucci, 1820.
In ASFi, *SMAE*, 2997, ins. n.n.

Essendosi degnata sua altezza imperiale e reale il granduca di Toscana di nominare per suo console … come apparisce dalla sovrana patente del dì …, si danno al medesimo le seguenti istruzioni per sua regola, e governo nei casi occorrenti, e che egli osserverà fino a nuov'ordine.

I

Che sia una delle principali sue premure sostenere il decoro della bandiera toscana, procurando che tutti i bastimenti coperti colla medesima, godano tutti quei vantaggi, distinzioni, privilegi ecc., che godono i bastimenti delle altre Potenze più favorite.
A tale effetto prenderà le più esatte informazioni sopra gli ancoraggi, spese di porto, diritti di dogana, o altri, che pagano i bastimenti esteri, e delle distinzioni, che a quelli sono accordate, per poter essere precisamente al fatto di quelli si competa, e debba domandare per i bastimenti toscani.

II

Assisterà con tutto lo zelo, e la più esatta attenzione il commercio dei toscani, procurando che godano tutti quei vantaggi, e libertà nel traffico, che godono i sudditi delle altre Potenze secondo le leggi, e consuetudini del Paese.
Informerà esattamente il segretario di Stato, ministro degli affari esteri, di sua altezza imperiale e reale, e il governatore di Livorno, di qualunque novità, o successo, che possa interessare in qualunque maniera il commercio di Toscana, e quello del porto di Livorno.
Prenderà tutte le possibili notizie relativamente alle arti e manifatture, e in specie quelle che sono le più particolari, e utili, comunicando tutto ciò, che possa giovare a rendere migliori quelle di Toscana, o introdurne delle nuove, con tutto quel più, che possa contribuire ad accrescerle.

III

Sarà cura del console d'invigilare che i toscani non contravvengano alle leggi e consuetudini del Paese, e non commettano contrabbandi, essendo intenzione di sua altezza imperiale e reale che i suoi sudditi osservino religiosamente le leggi dei Paesi ove abitano, anche per passo, quando non ne siano esentati per particolare privilegio.

IV

Quando si refugiassero delinquenti a bordo dei bastimenti toscani, obbligherà il capitano, o padrone a consegnargli al governo del Paese, procurando però di averne prima la richiesta per parte del governo medesimo, alla quale dovrà subito aderire.

Trattandosi poi di sudditi toscani che avessero commesso qualche delitto, o si trovassero a bordo di qualche bastimento toscano, venendo reclamati dal governo del Paese, si conterrà in questo caso a forma di ciò che si è praticato dai consoli delle altre nazioni e principali Potenze d'Europa.

V

Se i capitani e padroni dei bastimenti commettessero delle mancanze contro le leggi del Paese, specialmente di contrabbando, con pregiudizio del decoro del paviglione, e del credito della nazione toscana, il console, cui spetta di osservare attentamente la loro condotta, riprenderà i trasgressori, e ne chiederà quando occorra la carcerazione, con renderne informato il segretario di Stato ministro degli affari esteri, ed il governatore di Livorno, affinché i detti capitani e padroni ritornando in Toscana, possano essere sottoposti al meritato gastigo.

VI

Dall'annesso esemplare dell'editto di Marina, rileverà il console con quali condizioni sua altezza imperiale e reale accorda ai suoi sudditi di navigare col suo paviglione, e quale debba essere la disciplina della Marina toscana. Avrà dunque tutta la maggiore attenzione, perché i capitani, padroni ed equipaggi toscani si uniformino con esattezza a quanto vien loro comandato nel citato editto.

VII

Non permetterà il console, che in alcuna maniera si mascherino colla bandiera toscana i bastimenti di altre nazioni, e che non appartengano intieramente ai sudditi di sua altezza imperiale e reale o *a persone stabilite nei suoi felicissimi Stati*[765], e nel caso che scuoprisse qualche bastimento mascherato, o ne sospettasse, avrà tutta l'attenzione di porre in chiaro la verità, e trovata la frode, ritirerà da quello il passaporto, e prenderà i passi i più opportuni per impedirla, rimandando a Livorno nella maniera più sicura quei toscani che vi avranno avuto parte, con renderne conto.

VIII

Il console non concederà mai alcun passaporto per inalberare la bandiera toscana sopra alcun bastimento, dovendosi sempre staccare i passaporti dalla segreteria di guerra di sua altezza imperiale e reale, e solamente in caso di malattia grave o morte dei capitani o padroni surrogherà altri al comando, con scegliere a tale effetto i più capaci fra i sudditi toscani, che sono anche nell'equipaggio, ed in mancanza dei sudditi, fra i domiciliati e, non essendovi alcuno capace, potrà surrogare qualche altro suddito che si trovi nel luogo, benché non descritto nel ruolo e, in tal caso, o gli darà un passavanti, o noterà la surrogazione a tergo del passaporto, di cui dovrà sempre restar munito.

IX

Siccome per mantenere il credito della bandiera toscana si deve avere tutta la premura perché i capitani o Padroni toscani osservino fedelmente i patti convenuti con i loro noleggiatori e caricatori, e non manchino mai ai doveri

[765] In corsivo nel testo.

di persona onesta, così sarà ancora necessario che il console abbia dei medesimi tutta la protezione, quando dalla prepotenza o malizia di qualche negoziante venisse fatta loro ingiustizia o rappresaglia sopra le mercedi o noli loro dovuti.

X

Si avverte però il console a non prendere impegni che possano avere delle dubbie conseguenze, e prima di fare alcun passo d'importanza ne renderà conto, per attendere gli ordini, e neppure s'impegnerà a fare spese, specialmente giudiciali per i capitani e padroni toscani, ed in rapporto ai loro bastimenti, quando non ne abbia le istanze in scritto dai capitani e padroni dei medesimi, o loro raccomandatarj, a fine di poterne ottenere il rimborso.

XI

Per facilitare la navigazione toscana, il primo e più efficace mezzo è quello di sottoporre i bastimenti a minori spese che sia possibile, sicché oltre il procurare che non siano ingiustamente aggravati nei soli dazi di ancoraggio, dogana, spese di porto, ec., conviene pure praticar loro ogni maggiore facilità nell'esazione dei diritti di consolato, al quale effetto se gli prescrive di non esigerli giammai maggiori di quelli che sono stati fissati e determinati nell'annessa tariffa.

XII

Anche in caso di naufragio, o recupero, non potrà esigere diritti maggiori di quelli notati nella tariffa medesima. Dovrà bensì essere rimborsato delle spese e potrà ricevere in deposito le mercanzie, e altro recuperato, quando fosse perito il padrone, e non vi fosse raccomandatario, né sopraccarico; e allora esigerà per il deposito e custodia quanto stabilisce la tariffa; e se gl'interessati gli commetteranno l'amministrazione e l'esito del recupero e la rimessa del ricevuto ec., potrà esigere le solite provvisioni mercantili. Non potrà però pretendere di mescolarsi nel recupero quando il padrone, raccomandatario, o sopraccarico voglia averne esso la cura, ed in tal caso presterà solo la necessaria assistenza, ed attenderà le istanze che gli verranno fatte.

XIII

In caso di naufragio, preda, o disarmo del bastimento, procurerà di rimandare in Toscana i due terzi dei sudditi e domiciliati componenti l'equipaggio, ed anche i forestieri, quando domandino di ritornarvi, procurando loro il passaggio gratis sopra bastimenti toscani o di altra bandiera, e permettendo loro d'impiegarvisi come marinari. Se poi non fosse praticabile di rimandarli senza spesa, questa sarà fatta col ritratto del bastimento, o del recupero, quando vi sia, e non essendovi si regolerà nel modo seguente.

Per i bastimenti dalle cinquanta tonnellate in giù, assegnerà una diaria di due paoli il giorno ai capitani o padroni, d'un paolo agli uffiziali, e di sei crazie ai marinari. E per i bastimenti di portata superiore alle cinquanta tonnellate assegnerà la diaria di crazie venti il giorno ai capitani o padroni, di una lira agli uffiziali, e di un paolo ai marinari, le quali diarie gli saranno poi abbonate unitamente alla spesa che fosse indispensabile di fare per il loro passaggio.

XIV

Per mezzo del governatore di Livorno farà le convenienti proposizioni per essere superiormente approvate, tanto del viceconsole nel luogo di sua residenza, che degli altri viceconsoli nei porti e scali del suo circondario.

XV

Terrà esatto registro di tutti gli affari del consolato, colla comparsa dei bastimenti toscani, partenza, disbarchi, ed ogni altra cosa relativa alla Marina.

XVI

Terrà esattamente ragguagliato il segretario di Stato ministro degli affari esteri, ed il governatore di Livorno, di tutte le nuove relative alla pubblica salute, e di tutto ciò che può interessare il buon servizio di sua altezza imperiale e reale.

XVII

Resta poi il console autorizzato, secondo la consuetudine fino ad ora tenuta, a somministrare dei soccorsi a qualche miserabile toscano che domandasse mezzi per rimpatriare; dovrà però prima di accordarli, assicurarsi bene della nazionalità del richiedente, non ammetterlo a questo sussidio se non è latore di carte in regola rilasciate dal governo toscano, o dai suoi agenti nei Paesi stranieri, e limitare tali soccorsi a quella stretta misura che può occorrere, considerate le distanze; preferendo sempre, quando sia praticabile e se ne presenti l'opportunità, di rimandarlo per la via di mare, o in un porto toscano, o in un porto del continente d'Italia, e raccomandandolo in quest'ultimo caso al console ivi residente.

XVIII

Finalmente si rimette all'attenzione, e zelo del console di prendere nei casi occorrenti quei provvisionali compensi, proporre quei mezzi, che giudicherà più confacenti al decoro della bandiera di sua altezza imperiale e reale e all'aumento del commercio e navigazione toscana, ragguagliando esattamente come sopra di tutto ciò che può essere di qualche importanza a fine di ricevere le ulteriori istruzioni che secondo le circostanze sia necessario di aggiungerli.

.13.

«Istruzione d'ufficio per l'imperiale e regio consolato generale in Livorno».

ASPi, *CAU*, 89, ins. 9138 e, conservato con l'indicazione della data di emissione al 29 novembre 1842, in *ibid.*, 88, cc. n.n.

§1 – Il distretto consolare dell'imperiale e regio consolato generale in Livorno comprende tutti i porti e scali del littorale toscano situato a ponente e levante di Livorno e le isole del granducato, colla direzione superiore di tutti quegli uffizi consolari dipendenti che si trovassero di già o verrebbero stabiliti nel circondario di sua competenza. Oltre di ciò il consolato generale, giusta le analoghe disposizioni, sta in relazione di corrispondenza ufficiosa coll'imperiale e regio viceconsolato in Bastia, il quale è subordinato del resto all'imperiale e regio consolato generale in Marsiglia.

§2 – Il consolato generale è subordinato immediatamente al Ministero del commercio come autorità superiore, con cui coltiverà la regolare relazione e correspondenza d'uffizio in tutti gli oggetti generali del servizio consolare, e particolarmente anche in tutti gli affari personali, disciplinari, di cassa e di conteggio consolare, come pure negli oggetti più importanti di commercio e di navigazione.
Riguardo agli affari di navigazione, di sanità marittima e specialmente negli oggetti che concernano la Marina mercantile austriaca, ovvero il commercio del littorale austriaco, l'imperiale e regio consolato generale inoltrerà i suoi rapporti all'imperiale e regio Governo centrale marittimo residente a Trieste ed eseguirà puntualmente gli ordini pervenutigli da quel dicastero centrale.
In oggetti di politica esteriore, l'imperiale e regio consolato generale dipende dall'imperial Ministero degli affari esteri ed in prima linea dall'imperial legazione austriaca in Firenze, colla quale manterrà la corrispondenza uffiziale.
In quei casi ove l'intervenzione del consolato generale presso le autorità locali essendo rimasta infruttuosa, si rende necessario il ricorso alle autorità centrali del granducato, l'imperiale e regio consolato generale si rivolgerà alla suddetta imperiale legazione e si conformerà alle indicazioni che gliene perverranno.
§3 – È principal dovere del consolato generale di promuovere con ogni premura, per quanto sia possibile, gl'interessi del commercio e della navigazione austriaca.
§4 – Da ciò ne deriva pel consolato generale il dovere d'attentamente sorvegliare acciocché venga sempre dimostrato il dovuto rispetto al vessillo di sua maestà imperiale reale.
§5 – Ne segue inoltre l'obbligo di sostenere innanzi alle autorità locali i diritti nazionali austriaci, di rappresentare e difendere i naviganti, mercanti, ed in generale tutti i nazionali austriaci, di proteggerli possibilmente contro ogni arbitrio e di assisterli dietro loro richiesta con consiglio e coi fatti, sì negli affari di commercio che in altri, sempre però conforme alle leggi del Paese.
§6 – Il console generale dirigerà la propria attenzione specialmente sul movimento della navigazione, tanto austriaca, che estera, nei porti del suo distretto consolare, così pure sul traffico delle merci estere e nazionali, che ha luogo in quel porto e nel distretto consolare, raccoglierà dati precisi sulla navigazione e sul traffico, si procurerà la conoscenza di tutto ciò che potesse favorire o essere di ostacolo ai nostri interessi marittimi e commerciali, ed inalzerà i risultati delle proprie investigazioni ed osservazioni.
L'attenzione del consolato generale si fermerà specialmente sugli oggetti formanti il commercio attivo dell'Austria e che sono i più ricercati nel distretto consolare, sui motivi a cui devesi ascrivere l'accrescimento o la diminuzione del loro smercio e sul modo in cui potrebbesi aumentare tale smercio.
Il consolato generale osserverà attentamente lo stato ed i progressi della produzione ed industria nel distretto consolare e l'accrescimento di questi rami di ricchezza nazionale.

§7 – Sopra i risultati di queste osservazioni il consolato generale dovrà far rapporti o all'imperiale e regio Governo centrale marittimo in Trieste, o a questo ministero di commercio.
Questi rapporti dividonsi in periodici ed estraordinari.
§8 – Rapporti periodici da inoltrarsi al Governo centrale marittimo in Trieste sono:
1) i prospetti annuali; a) sopra tutti i navigli austriaci che approdano o partono in o da tutti i porti del distretto consolare; b) sul movimento delle altre bandiere in detti porti. Questi prospetti saranno da trasmettersi al Governo centrale marittimo all'espiro di ogni anno solare.
2) Un annuale rapporto ragionato sul movimento del commercio e della navigazione nel distretto consolare in due esemplari, di cui l'uno verrà inoltrato al Ministero del commercio e l'altro in pari tempo al Governo centrale marittimo.
La compilazione e trasmissione di questi prospetti e rapporti periodici, si faranno a norma delle apposite vigenti prescrizioni.
§9 – Rapporti straordinari verranno rassegnati dal consolato generale sopra notabili emergenze nel movimento della navigazione e del commercio, che avessero influenza sul commercio austriaco di egual natura e la cui indicazione per l'importanza ed urgenza dell'oggetto non potesse venir ritardata fino all'epoca del rapporto annuale ragionato; inoltre sopra quei fatti concernenti l'interesse dell'Impero o di un nazionale austriaco, che esigessero un qualche pronto provvedimento.
§10 – Il consolato generale dovrà tenersi a giornata di tutte le leggi e prescrizioni vigenti o che venissero emanate nel suo distretto consolare, le quali risguardano il commercio, la navigazione, l'industria, il sistema daziario e gli oggetti di sanità, e se queste fossero interessanti per il commercio austriaco, le dovrà senza ritardo portar a cognizione di questo Ministero del commercio e del Governo centrale marittimo in Trieste.
§11 – Coll'attività del commercio e della navigazione sta in stretta connessione lo stato pubblico sanitario. Il consolato generale dovrà colla maggior possibile sollecitudine partecipare tutti quei cangiamenti che vi potessero aver luogo, non solo al ministero del commercio ed al Governo centrale marittimo in Trieste, ma pur anche quando questi fossero d'una maggior importanza, a quegli imperiali consolati austriaci per cui la notizia potesse aver un urgente interesse.
§12 – Riguardo agli oggetti accennati nei §§6, 9, 10 ed 11 dovrà il consolato generale communicare in modo conveniente ai nazionali austriaci che trovansi nel suo distretto ciò che potrebbe riuscire di utilità ai medesimi.
§13 – In quanto alle attribuzioni ufficiose devolute al consolato generale sui navigli austriaci e loro equipaggio, approdanti nel distretto consolare e circa i doveri di questi ultimi, il consolato generale viene rimesso alle determinazioni dell'editto politico di navigazione mercantile austriaca (edizione dell'anno 1847) e delle ulteriori prescrizioni annessevi.

Appartiene specialmente agli obblighi consolari l'esaminare i documenti di bordo di tutti i navigli austriaci approdanti nel porto dell'ufficio consolare e l'estendere ai capitani mercantili ed ai conduttori d'un naviglio nella partenza dei medesimi, la certificazione sul loro arrivo e partenza come pure sul carico dei loro navigli al momento tanto dell'arrivo che della partenza.
§14 – In ogni caso in cui un naviglio austriaco o viene venduto o diventa inservibile, o fa naufragio, il consolato generale avrà cura di raccogliere tutti i documenti di bordo al medesimo appartenenti, e li invierà al Governo centrale marittimo onde venga impedito ogni disordine od abuso che potessero venir commessi con questi documenti.
§15 – Circa l'emissione di passavanti per navigli esteri acquistati all'estero da nazionali austriaci, il consolato generale si dirigerà dietro alle prescrizioni dell'ordinanza governativa 10 settembre 1827 num. 17885.
§16 – Quando vengono esibiti sovrani recapiti e documenti di navigazione di già scaduti, o vicini alla scadenza, allora non solo sarà da istradarsi direttamente per un porto austriaco il conduttore del naviglio con ordine scritto sul ricapito di bordo, ma il consolato generale dovrà al tempo stesso renderne avvertito il governo centrale marittimo.
Il consolato generale è però autorizzato di permettere al capitano ancora un viaggio intermedio, mediante un passavanti, se egli lo domandasse per motivi degni di riguardo, se non si presentassero circostanze contrarie richiedenti l'immediato ritorno del naviglio in patria.
§17 – In egual modo, quando nel ristauro del naviglio venissero nello stesso effettuati cangiamenti essenziali nell'alberatura ecc. ecc. questa circostanza dovrà essere accuratamente indicata a tergo del documento di bordo, acciocché non possa venir posta in dubbio l'identicità del naviglio.
§18 – Se per qualunque siasi motivo venisse sostituito al capitano o al direttore del naviglio un altro individuo, il consolato generale avrà cura che il sostituto sia suddito austriaco e l'attestazione di questo provvedimenti dovrà venir aggiunta al documento di bordo con l'indicazione della necessità occorsa. Il consolato generale in casi simili dovrà sempre far contemporaneamente rapporto al Governo centrale marittimo in Trieste.
§19 – In riguardo all'equipaggio ed ai passaggieri il consolato generale indicherà tutti i cangiamenti successi nelle persone dei medesimi, unitamente ai motivi che li effettuarono, a tergo del ruolo d'equipaggio.
Il consolato generale non permetterà che marinai austriaci venano licenziati senza dimostrata necessità o che abbandonino il servizio a loro piacere, e sarà attento acciocchè marinai esteri siano presi soltanto in caso di bisogno ed in numero non maggiore di quello fissato dall'editto politico di Marina.
In questo riguardo il consolato generale è specialmente obbligato di attenersi quanto lo permettono le circostanze alle prescrizioni di quest'ultima legge ed alle determinazioni dell'editto n. III di data 6 ottobre 1759 e delle ordinanze di data 27 dicembre 1832 ed 11 settembre 1834 n. 25819 e 17118.

§20 – Quando i conduttori di navigli austriaci portassero a cognizione del consolato generale che un individuo dell'equipaggio sotto infondati pretesi voglia abbandonare il bordo del naviglio o che questi sia di già effettivamente disertato, il consolato generale si darà in allora premura di richiamare simili marinai al loro dovere ponendo in opera tutti quei mezzi legali che stanno in suo potere.
Ove non riuscisse il consolato generale di far ritornare i marinai al bordo da loro abbandonato, si raccomanda al medesimo di rilevare il fatto e di far rapporto al Governo centrale marittimo in Trieste, indicando il nome del disertore e della sua patria perché possa il medesimo venir assoggettato alla meritata pena in caso del suo ritorno negli imperiali e regi Stati.
§21 – Quei marinai austriaci che rimasti fossero per qualunque siasi motivo nel distretto consolare, dovranno quando nulla vi osti, venir adoperati sui navigli austriaci come marinai di rinforzo ed inscritti nel ruolo d'equipaggio.
Se ciò non potesse aver luogo, il consolato generale cercherà di procurare ai medesimi un imbarco sopra legni esteri diretti alle coste austriache.
In riguardo all'assistenza pecuniaria da concedersi ai marinai austriaci che mancano dei mezzi necessari pel loro rimpatrio, il consolato generale si atterrà all'articolo quinto della circolare governativa dei 9 ottobre 1824 n. 20149.
Pria di chiedere la cooperazione del governo per le assistenze pecuniarie da concedersi alle persone accennate, dovrà il consolato generale, usando di tutti i mezzi in suo potere, esattamente convincersi che l'individuo non solo sia effettivamente nazionale austriaco, ma che sia eziandio sprovvisto di tutti i mezzi necessari al suo rimpatrio.
Riguardo alle sovvenzioni da accordarsi ai nazionali austriaci che non appartengono al ceto dei naviganti, ossia al corpo della marina mercantile, onde facilitare ai medesimi la loro imbarcazione per gli Stati austriaci, il consolato generale procederà a norma dell'istruzione in data 30 novembre 1840 n. 23174.
§22 – Fuori del caso in cui il capitano venisse specialmente indirizzato al consolato generale o si rivolgesse egli stesso al medesimo, non prenderà quest'ultimo alcuna ingerenza privata, né nell'imbarco, né in riguardo alle merci che formano il carico importato o da esportarsi.
§23 – Possono per solito aver luogo tre soli casi nei quali il conduttore d'un naviglio ricorra al consolato generale onde dichiarare il suo viaggio compito ancor prima d'arrivar al luogo del discarico: 1) quando una parte del equipaggio cadesse ammalata, o divenisse in altro modo inabile al servizio; 2) quando il naviglio danneggiato non potesse continuare il suo corso, 3) quando il carico avesse troppo sofferto per qualunque siasi cagione.
Il consolato generale esaminerà attentamente l'insinuazione del capitano e quando mancasse soltanto il necessario equipaggio, cercherà di rimediare a questa mancanza nel miglior modo possibile, acciò il naviglio possa giungere nel luogo di sua destinazione, non essendo ammissibile in questo riguardo scusa di sorte.
Se negli altri due casi poi fosse possibile o di riparare a sufficienza il naviglio o di preservare e meglio stivare il carico, perché non vada soggetto alla fermen-

tazione, scolo e guasto ecc. fino al tempo necessario al suo arrivo nel luogo di destinazione, allora dovrassi assistere con ogni attività il capitano affinché egli possa continuare il suo viaggio colla maggior possibile sollecitudine.
Se a bordo vi rinvenisse danneggiata una parte delle merci e fattane la separazione, la parte maggiore ne rimanesse sana, in tal caso, e quando il naviglio sia ancor atto alla navigazione, dovrà essere il capitano assistito perché possa continuare il suo viaggio fino al luogo di discarico colla parte delle merci rimasta illesa.
Se poi il naviglio fosse danneggiato in modo da richiedere pel suo ristauro lungo tempo e vistose spese, si presterà allora al capitano ogni possibile assistenza affinché le merci illese possano venir trasportate con altro legno austriaco o di nazione amica al luogo di loro destinazione.
§24 – S'intende da sé che in tutti questi casi, sia che si tratti di separare o di trasportare le merci rimaste illese, o di ristaurare il naviglio danneggiato, o di vendere degli articoli divenuti inatti all'ulteriore loro spedizione sul luogo del discarico, dovrà sempre assumersi un dettagliato processo verbalmente munito di una relazione dei periti in arte per far emergere chiaramente non solo la necessità del provvedimento adottato, ma ben anche la legalità dell'operato.
§25 – In riguardo alle avarie, al salvamento delle merci ed all'assunzione delle pruove di fortuna, si atterrà l'imperiale e regio consolato generale alle determinazioni dell'editto politico di marina che risguardano simili oggetti ed al contenuto della circolare governativa dei 20 novembre 1834 n. 21435.
§26 – In affari di diritto civile, in affari criminali e di polizia, incombono all'imperiale e regio consolato generale le attribuzioni specificate nei paragrafi seguenti.
§27 – Tutti gli atti notarili estesi nel distretto consolare come contratti, proteste, cambiali, testamenti ecc. onde possano questi essere validi d'innanzi alle autorità austriache, devono a richiesta delle parti essere legalizzate dall'imperiale e regio consolato generale. Quegli atti notarili in cui fossero interessati nazionali austriaci, possono dietro la loro ricerca venir estesi ed emessi nella cancelleria consolare.
§28 – È dovere dell'imperiale e regio consolato generale, quando le leggi del Paese o la distanza locale non frapponessero ostacoli, di assumere in persona o col mezzo d'un proprio incaricato gli inventari sopra l'eredità dei sudditi austriaci decessi nel distretto consolare e farne di volta in volta rapporto al ministero del commercio, o, trattandosi di persone appartenenti al ceto marittimo, al Governo centrale marittimo.
Che se le autorità del Paese non permettessero alcuna ingerenza all'imperiale e regio consolato generale, in tale vertenza esso sarà sollecito di guarantire i diritti dei sudditi austriaci nel modo il più acconcio e convenevole, e di riferire quanto trova di provvedere in proposito.
§29 – Quando viene promossa una causa contenziosa innanzi all'imperiale e regio consolato generale fra nazionali austriaci negli affari di commercio e di navigazione, si dovrà prima di tutto tentare un accomodamento.
Se questo non potesse effettuarsi, allora è da lasciarsi libero corso alle disposizioni di legge.

È però permesso all'imperiale e regio consolato generale a richiesta delle parti, e qualora le leggi del Paese non lo vietino, di passare ad un atto compromissorio di scegliere a tal'uopo giudici arbitri, possibilmente fra nazionali austriaci, nelle cognizioni e probità dei quali abbiano i litiganti fiducia e di definire in tal modo la lite in via compromissoria a termini di giustizia e di equità.

§30 – Il consolato generale, fino ad ulteriori disposizioni, riguardo ai passaporti è autorizzato soltanto in casi urgentissimi di rilasciare passaporti e ciò unicamente ai sudditi austriaci e pel loro ritorno nell'Impero, egli non vidimerà che i passaporti dei sudditi austriaci pel loro ripatrio [sic].

Sopra i passaporti rilasciati o vidimati egli presenterà mensilmente una distinta all'imperiale e regia legazione in Firenze.

Il consolato generale dovrà prendere notizia uffiziosa della presenza dei sudditi austriaci che si attrovano nel distretto consolare e che non appartengono al ceto dei naviganti, e procurarsi la certezza se questi vi dimorino con o senza permesso del governo austriaco.

Se il governo del granducato di Toscana fosse per introdurre dei cambiamenti nei regolamenti relativamente ai passaporti per codesti sudditi, dovranno questi venir portati a cognizione delle rispettive imperiale e regie autorità.

§31 – Se il consolato generale venisse nel caso di assumere un'inquisizione sommaria con nazionali austriaci per delitti, specialmente quando questi vengono commessi a bordo di navigli austriaci, dovrà nelle rilevazioni di entità del fatto, nel costituito da assumersi dei testimoni e dell'incolpato ed in generale nel condurre l'inquisizione preliminare, sempre che quest'ultima non sia per le leggi del Paese riservata ai tribunali locali residenti nel distretto consolare, dirigersi a norma delle leggi austriache.

§32 – Ciò che concerne la sorveglianza dettata da buon governo riguardo alla gente di marina che attrovasi nel distretto consolare, le norme rispettive sono contenute nell'editto politico di marina e nelle relative disposizioni posteriori. Corre l'obbligo all'imperiale e regio consolato generale di riferire al Governo centrale marittimo tutte le mancanze che i marinai fossero per commettere e per cui non potessero venir sottoposti all'istantanea punizione, affinché i rei possano esser castigati al loro ritorno negli Stati imperiali.

§33 – Il consolato generale è autorizzato all'esazione dei diritti consolari dalle parti per cui sarà nel caso di agire ufficiosamente, e ciò a stretta norma del regolamento sui diritti consolari approvato con sovrana risoluzione 30 giugno 1846. Il detto regolamento è da tenersi affisso nella cancelleria del consolato in una situazione adattata per l'ispezione di chiunque appartiene.

All'espiro di ciascun anno camerale, l'imperiale e regio consolato generale dovrà inviare al Ministero del commercio un prospetto dei diritti consolari percepiti dal medesimo, nonché dagli uffici dipendenti, per proprio conto in conformità dell'apposita istruzione emanata con dispaccio ministeriale 4 settembre 1851 n. 6968.

§34 – Il console generale resta in persona responsabile della piena regolarità nell'esazione dei diritti consolari.

§35 – Il console generale resta pure personalmente responsabile per l'ordine e sicurezza nell'amministrazione e conservazione dei depositi dietro alle norme dell'istruzione dei 19 dicembre 1836.
§36 – Il Consolato generale ha diritto di chiedere il risarcimento delle spese postali ed estraordinarie conformemente all'istruzione circolare dei 23 marzo 1850 n. 2064. Avvanzerà su di ciò di semestre in semestre un conto regolare a questo ministero ed indicherà il procuratore che da lui verrà autorizzato in Trieste ed in Vienna per l'incasso dei suoi crediti presso l'imperial tesoreria camerale.
§37 – Resta libero al consolato generale di scegliersi un cancelliere, egli però è obbligato d'indicare l'individuo da lui scelto al Ministero del commercio per la conferma, indicandone le qualità personali. Il capo d'ufficio resta responsabile dell'operato e delle funzioni d'un tale cancelliere.
§38 – Il consolato generale è autorizzato alla nomina di agenti consolari non salariati in quei luoghi del distretto consolare ove potessero essere giovevoli al traffico austriaco, attenendosi alle prescrizioni delle circolari ministeriali 28 novembre e 8 dicembre 1850 n. 5718 e 7622. Il consolato generale dovrà inalzare le relative proposte al ministero del commercio ed attenderne l'ulteriore decisione.
§39 – Il consolato generale è responsabile delle sue proposte e nomine personali riguardo alla non dubbia fede ed alla necessaria idoneità delle persone pel disimpegno dei servizi per cui vengono proposte e nominate.
§40 – Il consolato generale deve poi attentamente invigilare la gestione di tutti gli uffici consolari dipendenti e sarà risponsabile per la regolarità del servizio. È obbligo del console generale di fornire i funzionari consolari a lui subordinati delle necessarie istruzioni pel disimpegno degli affari consolari. A tal uopo il consolato generale presenterà al Ministero del commercio per la sua disamina ed approvazione il progetto d'istruzione, dandone copia in pari tempo al Governo centrale marittimo in Trieste.
Servirà in questo riguardo al console generale di norma, che ai menzionati agenti consolari possano venir affidati quegli affari consolari nel luogo e distretto loro fissato, i quali devono venir pertrattati [sic] in loco che non esigono l'ingerenza ufficiosa dell'ufficio consolare superiore e che non sono espressamente riservati alla persona del capo d'ufficio del consolato generale.
§41 – Gli agenti consolari sono autorizzati all'esazione dei diritti consolari per proprio conto, escluso però ogni ulteriore risarcimento di spese, dipendendo qualunque altra rimunerazione da apposito superiore permesso.
§42 – È dovere del consolato generale di sorvegliare rigorosamente l'amministrazione degli affari degli uffici dipendenti, e d'aver cura che questa abbia luogo in conformità delle leggi e regolamenti esistenti. In ispecialità osserverà attentamente che nell'esazione dei diritti, onde non recare danno alle parti, vengano sempre scrupolosamente osservate le determinazioni della tariffa e le prescrizioni dell'esazione.
§43 – Essendo il consolato generale autorizzato all'istituzione di agenti consolari, ne viene che dietro ai bisogni del servizio, potrà egli destituirli, facendo

rapporto al Ministero ed al Governo centrale marittimo in Trieste.
§44 – Sarà tenuto un registro, ovvero protocollo di gestione, sopra tutti gli oggetti uffiziosi da pertrattarsi, nel quale dovranno essere riportati tutti gli esibiti, perché possa il console generale scorgerli a colpo d'occhio ed esser in caso di poter dare esatta informazione sopra ogni oggetto.
§45 – Il console generale conserverà in ordine tutti gli atti consolari e quindi terrà un proprio archivio d'uffizio. Essendo il consolato generale tenuto all'esatta osservanza di tutte le ordinanze di tempo in tempo emanate sopra gli affari del consolato generale, avrà egli a tenersi in continua ed esatta evidenza delle medesime facendone una raccolta in un libro a ciò solo destinato (Libro delle normali).
§46 – Il consolato generale dovrà fornirsi d'un sigillo d'uffizio munito dell'imperiale e regio stemma austriaco e colla legenda «imperiale e regio consolato generale austriaco in Livorno» il quale verrà apposto sopra tutti gli atti consolari uffiziosi.
§47 – Quando il console generale o in conseguenza d'ottenuto permesso d'assenza o per altro inevitabile motivo sarà necessitato d'affidare ad un altro la direzione dell'uffizio, indicherà egli sempre tale circostanza a tempo debito al ministero del commercio. Resterà però finché non venga presa altra disposizione sempre risponsabile per la condotta del suo supplente.
§48 – Resta finalmente il consolato generale obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi e regolamenti in genere, che presentemente vengono o verranno al medesimo comunicati dai superiori dicasteri in oggetti di sua competenza.

Documenti diversi relativi agli uffici consolari toscani

.14.
«Nota di tutti i consoli e viceconsoli delle potenze straniere che ritrovansi al presente in Livorno».

Si riporta la grafia originale come in ASFi, *SMAE*, 2303, ins. 27, s.d. ma attribuibile alla seconda metà del 1754. ma si aggiungono per completezza, in nota, alcune informazioni aggiuntive reperite da un «Indice» dei consoli esteri presenti a Livorno e altri porti toscani (in *ibid.,* 2360, cc. n.n., riferibili allo stesso giro d'anni considerato) e da altre fonti, come indicato.

Spagna

Marchese Odoardo de Silva console[766]
Giuliano Pampaloni, toscano, col titolo che gli viene attribuito di cancelliere.
Manca il sotto-console.

[766] Odoardo de Silva ottenne il riconoscimento della propria patente consolare nel 1717, rinnovata nel 1754 e ancora nel 1762.

Francia[767]

Luigi Bertellet francese
Pietro Bertellet sottoconsole, suo figlio[768]

Svezia

Il detto Luigi Bertellet
Pietro Bertellet suddetto, sottoconsole

Inghilterra

Console Burringhton Goldsworthij, inglese[769]
Sottoconsole Francesco Blasini, livornese

Prussia

Console Cristiano Lutyens[770]
Sottoconsole Giovanni Poppe, inglese

Olanda

Francesco Bover console[771]
Sottoconsole Guglielmo Sciome, olandese

Danimarca

Console Pietro Bertellet[772]
Sottoconsole Gasparo Vannacci, toscano

Venezia

Essendo morto da pochi mesi il già console Bichi livornese[773], rimane in suo luogo un suo figlio, il quale ha fatto da viceconsole vivente il padre.
Non ha sottoconsole.

[767] La Francia aveva anche un viceconsole, qui non attestato.

[768] I de Bertellet avevano ottenuto il consolato francese nel 1731, rinnovato nel 1742 e nel 1763.

[769] Burrington Goldsworthy aveva ottenuto l'ammissione al consolato di Livorno l'undici ottobre del 1736, ASFi, *SMAE*, 2303, ins.7.

[770] Henrico Cristiano Lutyens di Amburgo, negoziante in Livorno, fu ammesso quale console di Prussia dal granduca di Toscana con dispaccio del 2 novembre 1750. Lettera dalla segreteria di guerra del 12 novembre 1750 ne riconobbe l'ammissione al godimento e all'esercizio della carica, come da rescritto del Richecourt in detta data. Si coneserva la patente, in lingua francese, del re di Prussia Federico II rilasciata in Berlino il 10 gennaio 1750. ASFi, *SMAE*, 2303, ins.14.

[771] Si tratta di Giovanni Francesco Bower, console per le Province Unite d'Olanda dal 1734.

[772] Riconosciuto console per la Danimarca fin dal 17 agosto 1747, allegava patente del sovrano Federico V datata 12 dicembre 1747, ASFi, *SMAE*, 2303, ins.11.

[773] Si tratta di Giovanni Sebastiano Bichi, nominato console di Venezia a Livorno nel 1717 e rinnovato nel 1754.

Genova[774]
Bartolomeo Gavi, console, livornese
Sottoconsole Giovanni Fenach, livornese

Malta[775]
Agente Salvo di Bona, maltese

Ragusi
Antonio Raffaelli, il quale agisce come console della detta Repubblica[776]

Sardegna
Bernardino Clerico

.15.

Elenco dei consoli toscani all'estero e dei consoli esteri nel granducato nell'anno 1781.

Liste redatte e inviate dal governatore di Livorno a Giovan Battista Pavini, segretario di Corte, il 7 dicembre 1781, con alcune osservazioni aggiunte dal Pavini stesso (riportate di seguito in corsivo e in nota). ASLi, *G,* 972, cc. 238v-239v. Quanto alla lista dei consoli granducali, si proponeva di pubblicarla a stampa con una nota nella quale si dichiarava che «oltre i predetti consoli vi sono, in tutti i porti del Levante, dei viceconsoli nominati dall'internunzio in Costantinopoli e dipendenti da lui, e negl'altri porti del Mediterraneo vi sono i viceconsoli nominati da' consoli rispettivi e nella loro dipendenza». La grafia dei nomi è stata rispettata come nell'originale.

Consoli di sua altezza reale posti per ordine alfabetico
Alessandria d'Egitto – Giovanni Francesco Agostini[777]
Alicante – Giovanni Giuseppe Bertoldi[778]
Ancona – conte Pietro Pironi
Cagliari – Francesco Baille
Civitavecchia – Agostino Francesco Bianchi
Genova – conte Cosimo Conti

[774] La repubblica di Genova aveva anche un viceconsole, Giovanni Paolo Camaioni, in Castiglion della Pescaia dal 1739.

[775] Il console di Malta si trovava invece, tradizionalmente, insediato a Portoferraio. Dal 1744 vi si trovava Silvestro Palmi.

[776] Nel 1756, fu nominato console per la repubblica di Ragusa, Tommaso Batacchi.

[777] Dall'annotazione di Pavini: «Questo ha una patente di console toscano, ma l'internunzio lo riguarda per viceconsole come tutti gli altri stabiliti in Levante, e nominati da lui ed ha fatte modernamente delle rimostranze circa la patente speditale di Toscana».

[778] Dall'annotazione di Pavini: «È morto ed il consolato è vacante».

Lisbona – Xaverio Francesco Stocqueler[779]
Malta – Antonio Baucielque[780]
Maone – Giuseppe Chiesa[781]
Marsilia – Giovanni Giacomo Kick
Messina – marchese Ottavio Tettamanzi[782]
Napoli – Giuseppe Bonechy
Nizza e Villafranca – Francesco Maria de' Negri[783]
Palermo – Innocenzo Lugaro[784]
Ragusi – abate Michele Milliseick
Smirne – conte Daniel Giovanni d'Hochepied [785]
Xante – dottor Giovanni Crisopleueri[786] [sic]

Consoli stranieri residenti in Livorno per ordine alfabetico

Amburgo – Enrico Nolte
Danimarca – Paolo Barbaud
Francia – cavaliere Luigi de Bertellet
Genova – Giovanni Antonio Gavi
Inghilterra – Giovanni Velny
Malta – cavaliere Luigi de Bertellet
Napoli – marchese don Manuel de Silva
Olanda – Teodoro Kerfbill
Ragusi – Tommaso Batacchi
Roma – Giovani Antonio Gavi
Russia – conte Demetrio Mocenigo[787]
Sardegna – Paolo Baretti
Spagna – marchese don Manuel de Silva
Svezia – Pietro Gugliemo Torngreen
Venezia – Francesco Bichi

[779] Dall'annotazione di Pavini: «Questo manca nella nota, ed è descritto all'ufficio di Marina».
[780] Dall'annotazione di Pavini: «Questo manca nella nota, come sopra».
[781] Dall'annotazione di Pavini: «Console interino. Questo manca nella nota, come sopra».
[782] Dall'annotazione di Pavini: «É stato nominato modernamente, ma è viceconsole dipendente dal console generale in Napoli».
[783] Dall'annotazione di Pavini: «Console interino. È stato nominato modernamente».
[784] Dall'annotazione di Pavini: «Sta bene, ma è viceconsole dipendente dal console generale in Napoli e ve ne sono molti altri simili in diversi porti».
[785] Dall'annotazione di Pavini: «Sta bene ma questo pure è viceconsole nominato dall'Internunzio. Ve ne sono altri nei porti principali del Levante, come Salonicco e Cipro, e converrebbe nominargli tutti, ma non avendone ancora la nota precisa sarebbe meglio ometterli tutti egualmente».
[786] Dall'annotazione di Pavini: «È stato nominato modernamente in luogo del conte Sicuro defunto».
[787] Si annotava come il conte Mocenigo fosse stato nominato «commissario generale di Russia nei porti d'Italia», ma ammesso in qualità di mero console e con le sole prerogative che si accordavano agli altri consoli.

.16.

«Estratto dei regolamenti che si osservano in Livorno rispetto ai consoli»

Inviato al segretario di Stato Vittorio Fossombroni, in data 13 febbraio 1815, dal governatore di Livorno Francesco Spannocchi. Il documento era stato redatto sulla base delle indagini condotte dall'auditore di Governo Giovanni Paolo Serafini e dello spoglio condotto rispetto alle norme e prassi in uso a Livorno in materia di giurisdizione consolare. ASFi, SMAE, 2997, ins. n.n., «Consoli. Discussioni sulle loro prerogative ed esenzioni».

1. I consoli di qualunque nazione, all'effetto che possa in Livorno[788] esercitare le loro funzioni, devono supplicare il granduca per essere ammessi, presentando le loro patenti.
2. Ciò ottenuto, possono inalzare le armi del proprio sovrano, il che per altro spiega un semplice onorifico, ma non gli attribuisce alcuna esenzione o privilegio.
3. I consoli non sono che i difensori dei mercanti loro nazionali, sebbene abbiano qualche volta preteso di arrogarsi il carattere di ministri pubblici.
4. Essi non hanno alcuna giurisdizione sopra i nazionali, né sopra i bastimenti, e quando è stata promossa qualche pretensione di simil genere, il Governo vi si è opposto. In sostanza i consoli non hanno altra giurisdizione che quella che permette loro il sovrano della Toscana.
5. I consoli non possono fare alcun atto giudiciario, né tenere cancelliere o cancelleria presso di sé e se alcuno vi è che abbia cancelleria, il Governo lo dissimula ma gli atti non sono ammessi nel foro.
6. Essi non hanno veruna giurisdizione sulle cause vertenti fra i loro nazionali, né si eseguiscono le loro istanze tendenti a fare arrestare un loro nazionale, se il Governo non è d'altronde assicurato dell'esistenza d'una causa giusta. Se per altro un loro nazionale giunge in porto su un bastimento straniero, già arrestato, non si vieta al console di tenere a bordo delle persone per la custodia del detenuto.
7. Neppure si arrestano a richiesta dei consoli, e per cause civili, i capitani di bastimento, ma solo il Governo dà assistenza per levargli il comando della nave.
8. I consoli non possono dispensare patenti e certificati, se non a' propri nazionali.
9. Si costuma (ma non è obbligo) avvisare i consoli allorché si deve arrestare un delinquente dello Stato che si trova sopra un bastimento di loro nazione; quando questi è sbarcato non si stila darne avviso.

[788] Il nome «Livorno» appariva come correzione del precedente nome, poi cancellato, di «Firenze».

10. I consoli sono sottoposti come tutti gli altri alle procedure di giustizia; ciò non ostante gli si usano dei riguardi e si evita di fare delle esecuzioni contro le loro persone e robe.
11. Nell'indispensabile caso di effettuare l'esecuzione, si è atteso che i consoli fossero privi di tal carattere, il che si è domandato ai loro sovrani. Dovendosi consumare l'esecuzione reale contro i consoli, se gli notificherebbe mezza giornata avanti per via di tribunale.
12. L'esecuzione personale, poi, non si accorda senza autorizzazione del sovrano. In tal caso, un ajutante va a fare levare l'arme, la quale viene trasportata in fortezza ove quindi va il console.
13. A scanso di dispute, non si arrestano nelle case dei consoli i debitori; rispetto poi ai contumaci della giustizia si ammette una distinzione tra l'arresto che si facesse nella casa di città del console, da quello che si eseguisse nelle loro ville o carrozze.
14. Ciò nonostante, questi riguardi si ammettono, solo, allorquando sono combinabili colla giustizia.
15. A scanso di questioni, non si citano i consoli al tribunale per affari criminali, quand'anche vi dovessero comparire come semplici testimoni; e se talvolta hanno commesso dei delitti, si è preferito reclamare alla loro Corte.
16. È permesso ai consoli di vestire l'uniforme d'uffiziale, quando gli viene accordato dal padrone che servono, e si stila invitarli alle funzioni pubbliche in occasione di nascite di sovrani.

.17.

I privilegi dei consoli esteri a Livorno secondo il console sardo Luigi Spagnolini

Il console sardo Luigi Spagnolini inviava, da Livorno, al segretario di Stato per gli affari esteri a Torino, il conte di Vallesa, una completa relazione sul sistema dei consoli esteri a Livorno. ASTo, *MPE*, CN, Livorno, 1, cc.n.n.
Redatto in data 24 ottobre 1815, questo documento riveste un particolare interesse giacché mette in luce aspetti meno noti della funzione consolare nella sua pragmatica attività quotidiana, evidenziando anche rilevanti differenze di trattamento tra i consoli appartenenti a Stati diversi e nei rapporti con le autorità locali e la società toscana. Queste informazioni rappresentarono inoltre un importante riferimento per l'elaborazione dei primi regolamenti del servizio consolare piemontese.

Eccellenza,
In adempimento dei veneratissimi ordini dell'eccellenza vostra oggi ricevuti con di lei dispaccio dei 18 stante con il quale mi richiama ad una categorica risposta sulla circolare stampata segnata n. 1, oltre a quanto le ho di già esposto sul particolare dei consoli di estere potenze residenti in Livorno devo soggiungerle:

Che i consoli esteri in Livorno, se sono addetti al commercio, non godono nessuna esenzione come consoli, né prerogative e privileggi, essendo parificati agl'altri negozianti in tutto, e soltanto nella loro qualità di console sono esenti dagl'alloggi militari ed è rispettata la loro casa per le armi (che tiene nella facciata di essa arborate) del suo sovrano. Non pagano essi testatico, benché negozianti, sono ammessi ai circoli di corte quando questa è a Livorno, e vestiti dei loro rispettivi uniformi gli si rendono gl'onori militari e nelle pubbliche adunanza godono distinto posto.

Se il console ha ministro della sua Corte residente presso quella di Toscana, corrisponde direttamente con questi per gl'affari da discutersi con la regia Segreteria di Stato e, per li locali, od in voce, o per scritto li tratta direttamente con la suprema potestà locale e con li capi dei tribunali e dipartimenti.

Non per diritto, ma per consuetudine, le carrozze dei consoli, purché sia il console presente, non sono fermate, né visitate dalle guardie di dogana, entrando o sortendo dalle porte delle città del granducato. Godono tutti li consoli che lo chiedono il fido dell'uffizio della Posta per le lettere e sono essi serviti nella distribuzione di queste contemporaneamente al governo del luogo.

Li consoli in Livorno sono dal Governo considerati quali persone estere rappresentanti la loro nazione per quello che riguarda il commercio, nel politico non hanno considerazione alcuna se vi è il ministro di quella nazione presso la Corte di Toscana, ma può bensì il console chiedere l'arresto di qualche suo connazionale, se lo crede necessario, e non gli viene negato, e può reclamare per fare, in ogni occorrenza, rispettare la bandiera del suo sovrano.

Si dirigge il console, in ogni occasione, con note, tanto al governatore che alle altre autorità, e gli viene egualmente risposto.

Se poi li console non è negoziante (come non possono esserlo quelli di Inghilterra, Francia e Spagna), se ha il titolo di console generale e di agente, se non ha ministro della sua Corte presso quella di Toscana, allora viene considerato come rappresentante la Potenza che serve, può diriggersi con nota alle reali Segreterie di Stato, li di cui ministri, o direttamente od indirettamente per mezzo del governatore, li rispondono, ed a costui le si accordano quelle distinzioni e privileggi che soglionsi accordare ai diplomatici di terza classe.

Dandosi il caso che un console negoziante fallisca, e che la forza pubblica debba assicurarsi della sua persona, gli si dà l'arresto in sua casa su la sua parola d'onore, né viene tradotto sotto la pubblica custodia se prima non ne ha il Governo dato avviso alla Corte dalla quale il console dipende e, nel caso di dovere essere carcerato, è tradotto in carceri militari, scortato dalla forza militare quale non s'impadronisce di lui che quando si è scostato alcuni passi dalla di lui casa.

La Danimarca e la Svezia hanno per li porti del Mediterraneo due ministri quali hanno la sopraintendenza sopra li consoli delle loro nazioni; li consoli generali presso le altre Potenze fanno l'ufficio di questi, ed il Ministero dello Stato presso cui risiedono in diversi porti dei consoli della detta nazione tratta negl'affari

in generale che occorrono nei diversi porti e scali dello Stato direttamente con il console generale, epperciò mai in Toscana vi sono esistiti consoli di Potenze estere che in Livorno, non avendo mai voluto il granduca Leopoldo (di gloriosa memoria) riconoscere che un console di una nazione estera in Livorno, quale rispondesse per li suoi consoli ossia viceconsoli sparsi negli altri porti e scali del granducato. Né mai l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, ed altre Potenze, come anche di presente, hanno avuto altro console in Toscana che nella piazza di Livorno, e la sola repubblica di Genova, negl'ultimi suoi periodi, addottò di nominare consoli li viceconsoli residenti in qualche più distinto subalterno porto della Toscana.
Generalmente li consoli di ogni Stato, ed in ogni Stato, godono dei privilegi ed esenzioni e considerazioni che li regolamenti di Marina francesi assegnano ai medesimi, a parte però quelli accordati privatamente ai consoli della Barberia e dei porti e scali del Levante.
Molti abusivi privilegi la consuetudine ha accordati in diversi Stati ai consoli delle Potenze estere, quali in sostanza non dovrebbero essere considerati che come semplici agenti commerciali destinati dal loro rispettivo governo per proteggere li naviganti e diffenderli nell'occorrenza, ed essere mediatore nelle loro differenze in porto estero. Ma siccome negli Stati ove non ha l'estera Potenza un ministro diplomatico residente, il console è stato anche incaricato degl'affari di questa branca della pubblica giurisprudenza, perciò si sono introdotti degl'abbusi di usurpazioni di privileggi quali, benché non sanzionati dal diritto, ma dalle Corti sono tollerati, e sono passati in consuetudine, epperciò li consoli inglese, spagnolo e francese in Livorno non hanno minore considerazione di un ministro estero, e la Danimarca, la Svezia che ha creati cavalieri li suoi consoli, gareggiare fa questi con li sudditi dei quali sono parimenti insigniti di Ordini quel di Francia e quello di Spagna.
Nelle pubbliche adunanze, la preminenza fra consoli in Livorno è regolata in questo modo: il console austriaco, come console di un sovrano della famiglia regnante in Toscana, e console generale, consigliere aulico e cavaliere, prende il primo posto, a lui succedono li consoli di Francia, Inghilterra, Spagna, Roma, Napoli, America, Danimarca, Svezia, Olanda e Svizzera, ed il console ottomano. Per una altercazione nata tra il console austriaco e pontificio su la preminenza del posto in chiesa, è stato deciso fra consoli che il console generale sardo, come agente e come il più anziano di servizio, dopo il pontificio, fra' consoli di Livorno prenda il primo posto, dopo di lui gl'altri per anzianità di consolato, cavalieri e non cavalieri.
Eccole quanto io so e posso genuinamente dirle, in soddisfazione di quanto mi chiama la sua accennata circolare e l'ultimo dispaccio dell'eccellenza vostra.
[…].
Supplico l'eccellenza vostra di volermi onorare della continuazione dei di lei sospirati comandi, di tenermi nella di lei grazia e protezione, e frattanto, con

profondissimo rispetto passo a confermarmi dell'eccellenza vostra umilissimo e obbedientissimo servitore, Luigi Spagnolini. Di Livorno, 24 ottobre 1815.

.18.
Verifica della fedeltà politica dei consoli e viceconsoli toscani

Circolare del 17 giugno 1859 del governatore di Livorno, Teodoro Annibaldi Biscossi, inviata ai viceconsoli del granducato di Toscana all'estero, e di poco dissimile da quella inviata ai consoli, per vagliarne la fedeltà alla causa risorgimentale, ai Savoia e alla nuova situazione politica, dopo la caduta del granduca Leopoldo II di Lorena. ASFi, *SMAE*, 1722, prot. 3, ins. 21, cc. n.n.

Governo civile e militare di Livorno
n.1060
Illustrissimo Signore
Tengo per fermo che a quest'ora vostra signoria illustrissima abbia appreso dai pubblici fogli il cambiamento politico che avvenne in Toscana nel dì 27 aprile prossimo scorso. Di tal cambiamento dovrebbe anche averla informata il console toscano residente in .... coerentemente all'incarico affidatogli da questo governo con le circolari dei 3.12.14.19 maggio prossimo passato e 4 giugno stante. Tuttavia vengo con la presente a notiziarla direttamente ed in quanto possa occorrere che fino dal suddetto giorno è cessato in Toscana il governo di sua altezza reale Leopoldo secondo, e che un commissario straordinario di sua maestà il re di Sardegna regge la Toscana, onde possa questa concorrere efficacemente alla guerra che si combatte contro l'Austria per conseguire la indipendenza italiana.
Ella è dunque invitata a dichiararmi con sollecitudine se intenda aderire a questo nuovo ordine di cose e conservare le funzioni di viceconsole toscano in codesto porto, prevenendola che se decorso un discreto termine non riceverò da lei categorica replica, onde non recare imbarazzi al pubblico servizio, il silenzio sarà considerato come un rifiuto, ed il governo di Toscana provvederà alla propria rappresentanza nel modo che reputerà migliore.
Le rinnuovo le assicurazioni della più distinta considerazione.

Li 17 giugno 1859

Il governatore

.19.
«Agenzie consolari estere in Toscana»

Il rapporto si compone del «Prospetto delle agenzie consolari estere in Toscana» e dello «Stato nominativo degli agenti consolari esteri residenti in Toscana». Senza data, ma corrispondente alla situazione esistente a fine 1859, con qualche annotazione successiva. ASFi, *SMAE*, 3029, cc. n.n.
Si riportano, per completezza, le cancellature e le correzioni reperite sul documento originale.

I . Prospetto delle agenzie consolari estere in Toscana
(NB. Il segno † indica che il posto è vacante)

Sede in Toscana	Consolati generali	Consolati	Viceconsolati
Livorno	Amburgo		
		Annover	
		Assia Cassel	
	Austria		Austria †
		Baviera	
		Belgio	Belgio †
	Brasile		Brasile †
		Brema †	
		Chili	
		Danimarca	Danimarca
	Due Sicilie		Due Sicilie
		Equatore	
	Francia		Francia †
		Gran Bretagna	Gran Bretagna
	Grecia	Grecia	Grecia †
	Lubecca		
		Mecklemburgo	
			Messico
		Modena (agenzia)	
		Oldemburgo	
	Paesi Bassi		Paesi Bassi
	Parma		
	Portogallo		
	Prussia		
	Russia		
	Sardegna		Sardegna
		Sassonia	

(*continua*)

Sede in Toscana	Consolati generali	Consolati	Viceconsolati
		Spagna	Spagna †
	Stati pontifici		
		Stati Uniti d'America	Stati Uniti d'America †
		Svezia e Norvegia	
		Svizzera	Svizzera
		Tunisi	
	Turchia		Turchia
		Venezuela	
			Uruguay
		Wurttemberg	
Lucca			Francia (agente consolare)
Viareggio			Francia
			Sardegna
			Spagna
			Stati Uniti D'america
Vada			Sardegna
			Stati Uniti D'america
Piombino			Austria †
			Due Sicilie †
			Francia †
			Sardegna †
			Spagna
Torremozza			Due Sicilie
Castiglion della Pescaia			Due Sicilie
			Sardegna
Talamone			Due Sicilie
			Francia
			Sardegna
Orbetello			Francia
Porto S.Stefano			Due Sicilie
			Francia
			Sardegna
			Stati Uniti D'America
Port'Ercole			Due Sicilie
			Francia
			Sardegna

(*continua*)

Sede in Toscana	Consolati generali	Consolati	Viceconsolati
Isola del Giglio			Due Sicilie
			Sardegna
Portoferraio			Austria
			Due Sicilie, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Sardegna, Stati Pontifici, Stati Uniti d'America †, Svezia e Norvegia, Tunisi
		Parma †	
Rio			Due Sicilie, Francia (agenzia consolare)
Longone			Austria (agenzia consolare), Due Sicilie, Francia, Paesi Bassi, Sardegna, Stati Pontifici

II. Stato nominativo degli agenti consolari esteri residenti in Toscana
[NB. Tra parentesi quadre si indicano le annotazioni segnate a matita sull'originale]

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Livorno	console generale	Carlo Grabau	30/08/1841	Amburgo
Livorno	console	Carlo Grabau	02/06/1824	Annover
Livorno	console	Stichling Giovanni Enrico	07/09/1822	Assia Cassel
Livorno	console generale	~~Tausch di Glöckelthurm Roth~~ (morto, il consigliere di Legazione barone de Testa ne fa le funzioni)	27/02/1823	Austria
		Inghirami Fei Niccola	28/07/1853	
Livorno	viceconsole	~~Tausch Giovanni cancelliere esercente le funzioni di viceconsole~~ [alienato di mente]	~~02/07/1844~~	Austria

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Piombino	viceconsole	[vaca per la morte del titolare Filippo Maresma avvenuta nel dicembre 1843]		Austria
Portoferraio	viceconsole	Bigeschi Candido, ~~gerente~~	~~21/04/185~~0; 17/08/1851	Austria
Longone	agente consolare	Scotto Santi	17/05/1847	Austria
Livorno	console	Gebhard Enrico Rodolfo	03/03/1827	Baviera
Livorno	console	~~Binard Claudio~~	~~25/04/1833~~	Belgio
		Binard Ernesto (ottobre 1859, in assenza del Binard la gestione del consolato è affidata per circa 2 mesi al console greco)	21/08/1855	
		-	-	
	Viceconsole	~~Binard Ernesto~~	~~24/01/1848~~	
Livorno	Console generale	~~Nanteri Niccola~~	~~16/10/1830~~	Brasile
		De Sousa Leconte Ernesto Antonio	13/09/1850	
Livorno	Console generale onorario	Manteri Niccola Incaricato della gestione del viceconsolato dal novembre 1853	13/06/1851	Brasile
Livorno	viceconsole	Sacker Giuseppe (morto, 1853)	16/12/1848	Brasile
Livorno	console	[vaca dopo la morte del titolare Willerding avvenuta nel 1841]		Brema
Livorno	console	Rodocanacchi Pandely	20/12/1850	Repubblica del Chili
Livorno	console	Dalgas Cristiano Augusto	31/05/1836	Danimarca
	-	-	-	
	viceconsole	Dalgas Federigo	02/02/1853	
Livorno	console generale	~~Tschudy Giuseppe~~ Ritiro dell'*exequatur* comm.sardo.	10/07/1832	Due Sicilie

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Livorno	viceconsole	N~~ugnes don Massimo~~ Tschudy don Luigi	~~11/05/1847~~ 30/10/1851	Due Sicilie
Piombino	viceconsole	~~Passolini Giuseppe~~ (morto il 5 maggio 1859) Celati Azzolino	~~22/05/1837~~ 03/05/1859	Due Sicilie
Castiglion della Pescaia	viceconsole	O~~rsini Michele~~ (morto) Orsini Desiderato	~~15/04/1854~~ 22/04/1857	Due Sicilie
Porto S.Stefano	viceconsole	Sordini Giuseppe	18/01/1833	Due Sicilie
Talamone	viceconsole	Nieto Alessandro	03/06/1858	Due Sicilie
Port'Ercole	viceconsole	Purghi dottor Giovan Battista	29/05/1843	Due Sicilie
Isola del Giglio	viceconsole	Aldi Stefano	15/04/1854	Due Sicilie
Portoferraio	viceconsole	Boccini Agostino	12/10/1849	Due Sicilie
Longone	viceconsole	Poch Giovanni	17/02/1847	Due Sicilie
Torremozza	viceconsole	De Mailland Mario (rinuncia nel luglio 1857)	06/03/1855	Due Sicilie
Livorno	console	Rodocanacchi Pandely	10/08/1851	Repubbl. dell'Equatore
Livorno	console generale	~~Senevier Carlo~~ Des Essards Bernardo	~~01/08/1848~~ 09/03/1859	Francia
Viareggio	~~viceconsole onorario~~ viceconsole	~~Poggi Giovanni Luca,~~ nominato viceconsole a Portoferraio Pacini Francesco [esistenza di un console francese a Viareggio con residenza in Lucca, nella persona di Crequy]	~~21/09/1829~~ 08/08/1852	Francia
Piombino	~~viceconsole~~ agente consolare	~~Benassi Cesare~~ (morto il 11 dicembre 1858)	~~03/05/1844~~	Francia

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Orbetello, Talamone, Porto S.Stefano, Porto Ercole	viceconsole	De Witt Gaetano	16/11/1842	Francia
		-	-	
		De Witt Giuseppe, agente provvisorio [nel riconoscimento di De Witt come agente provvisorio non fu proposto Orbetello. L'*exequatur* di viceconsole effettivo lo ebbe per le prime tre località escluso Porto Ercole]. Morto.	05/04/1852 13/07/1852	
		Lombardi Sebastiano, agente provvisorio	06/07/1853	
Portoferraio	viceconsole	~~Galleau Enrico~~	07/07/1855	Francia
		-	-	
		~~Muraour Gio.Battista~~	08/07/1830	
		-	-	
		Lamaniére Luigi Giuseppe	16/12/1855	
		-	-	
		~~Muraour Epaminonda, facente funzioni~~	12/03/1851	
		-	-	
		~~de Lémonte Visconte Emanuele~~	10/08/1851	
		-	-	
		~~de Lémont Visconte Emanuele~~	09/05/1853	
		-	-	
		~~Paoletti Pietro~~	31/01/1853	
		-	-	
		~~Toggi Giovan Luca Niccola~~	24/01/1855	
		-	-	
		~~Ricci Napoleone~~	16/11/1842	
Rio e Longone	agente consolare	Muraour Epaminonda	14/08/1853 (Rio) 19/05/1855 (Longone)	Francia

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Lucca	agente consolare	Albertini Giuseppe	19/09/1855	Francia
Livorno	console	Macbean Alessandro	04/01/1844	Gran Bretagna
Livorno	viceconsole	Th~~ompson Federig~~o Macbean Matteo Fletcher	~~25/01/1845~~ 20/07/1854	Gran Bretagna
Portoferraio	viceconsole	D~~e Fossi capitano Tomma~~so Fossi dottor Eugenio	~~11/04/1848~~ 06/03/1855	Gran Bretagna
Livorno	console generale	Tossizza barone Costantino	21/05/1843	Grecia
Livorno	console	Tossizza Teodoro	06/03/1855	Grecia
Livorno	viceconsole	Ef~~timiadi Sterio, dimes~~so Calamoydartis Antonio, console onorario reggente il viceconsolato	~~23/09/1847~~ 10/05/1850	Grecia
Portoferraio (con giurisdizione in tutti gli altri porti dell'Isola)	viceconsole	For~~esi Jacopo, ritiro delle patent~~i Ricci Vincenzo	~~23/12/1835~~ 30/11/1853	Grecia
Livorno	console generale	Grabau Carlo	24/10/1842	Lubecca
Livorno	console e agente commerciale	Appelius Cristiano	05/02/1853	Mecklemburgo-Schwerin
Livorno	viceconsole	Shakery Adriano	07/07/1855	Messico

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Livorno	agente consolare	~~Tausch de Glöckelthurm-Roth, morto.~~	~~06/01/1842~~	Modena
		-	-	
		~~Tausch Paolo~~ (morto, Pietro Tausch è autorizzato a disimpegnare interinalmente quell'agenzia consolare)	~~24/02/1853~~	
		-	-	
		~~Tausch de Glöckelthurm-Roth~~	~~06/04/1855~~	
		-	-	
		Inghirami Fei cav. Niccola	03/06/1858	
Livorno	console	Klein Enrico	23/07/1847	Oldemburgo
Livorno	console onorario	De ~~Youngh Guglielmo~~ -	~~29/12/1814~~ ~~03/04/1853~~ morto	Paesi Bassi
	console generale	Heukensfeldt Haghek Ludovico	- 06/07/1855	
Livorno	viceconsole	Ca~~llemand Massimin~~o non è più addetto del consolato	08~~/12/1847~~	Paesi Bassi
Isola d'Elba	viceconsole	Bacci Annibale, residente in Longone	19/09/1855	Paesi Bassi
Livorno	console	Ta~~usch de Glöckelthurm-Roth, morto.~~	08/04/1823	Parma
Livorno	console generale	cav. don Antonio Maria Balaguer de' marchesi di Yrujo	15/06/1853	Parma
Portoferraio	console	[vaca dal 1847 per morte del titolare Domenico Bigeschi]	/	Parma

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Livorno	console - console generale	~~Manteri Niccola~~ - Manteri Niccola	09~~/02/1826~~ - 30/06/1851	Portogallo
Livorno	Console/ console generale	Appelius Cristiano Enrico Guglielmo Appelius è autorizzato alla gestione del consolato in assenza del titolare, ottobre 1857	19/05/1842 / 01/10/1853	Prussia
Livorno	console generale	~~Guerrazzi Antonio~~, morto il 3.9.1851 [Guerrazzi Enrico, aggregato] - Ischerati Costantino	~~07/02/1843~~ - 20/09/1852	Russia
Livorno	console generale	Magnetto Giuseppe - ~~Spagnolini Cesare~~	27/11/1852 - ~~26/03/1825~~	Sardegna
Livorno	console generale onorario	Parenti Roberto		Sardegna
Livorno	viceconsole	Castelli Stefano - Calosso Emilio - ~~Parenti cav.roberto~~ - ~~Teccio di Rajo conte Francesco~~ - ~~Basso Luigi~~	31/10/1859 - 12/09/1858 - ~~08/01/1820~~ - ~~17/06/1852~~ - ~~20/02/1857~~	Sardegna
~~Vada~~	~~viceconsole~~	~~Ricci Antonio,~~ soppresso	~~26/06/1816~~	Sardegna
Piombino	viceconsole	Passolini Giuseppe (morto il 5.3.1859)	11/08/1825	Sardegna

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Porto S.Stefano, Port'Ercole, Isola del Giglio	viceconsole	Bracci Giuseppe	12/12/1840	Sardegna
~~Port'Ercole,~~ Talamone	viceconsole	Nieto Carlo	12/12/1840	Sardegna
Portoferraio	viceconsole	Ricci Vincenzo	13/03/1848	Sardegna
Longone	viceconsole	Ricci Napoleone	13/03/1848	Sardegna
Castiglione della Pescaia	viceconsole	Benvenuti Giuseppe	24/11/1858	Sardegna
~~Marciana~~	~~viceconsole~~	~~Murzi Domenico (soppresso)~~	~~20/06/1846~~	Sardegna
Viareggio	viceconsole	~~Guidotti Eugenio~~ - Belluomini Michele	~~28/05/1856~~ - 27/05/1857	Sardegna
Livorno	console	Hähner Guglielmo	27/04/1840	Sassonia
Livorno	console	Balaguer dei marchesi di Yrujo Antonio * 11.11.1859 per assenza del titolare la gestione del consolato è affidata a Enrico Toccafondi e dal 1 novembre 1859 a Carlo Soler	19/07/1848	Spagna
Livorno	viceconsole	~~Varela Bartolomeo,~~ riposato	~~20/09/1852~~	Spagna
Viareggio	viceconsole	Toccafondi dottor Giovanni	25/02/1850	Spagna
Piombino	viceconsole	Anselmi Agostino	27/02/1859	Spagna

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Livorno	Console generale	Calza Vincenzo, commendatore dell'ordine pontificio di san Silvestro [Gestione provvisoria del console napoletano per assenza del suddetto, febbraio 1853]	30/10/1849	Stati Pontifici
Portoferraio e Longone	viceconsole	Mibelli Domenico	11./10/1831	Stati Pontifici
Portoercole	viceconsole	Sambaldi Alessandro	20/09/1857	Stati Pontifici
Livorno	console	Binda Giuseppe [un certo Emilio Masi è stato autorizzato a disimpegnare le funzioni di viceconsole perdurante l'assenza del console Binda]. È stato ritirato l'*exequatur* al console Binda	21/12/1840	Stati Uniti d'America
Livorno	viceconsole	~~Pochain Giovanni~~ [vaca per morte del titolare agosto 1850]	~~16/02/1841~~	Stati Uniti d'America
Viareggio	viceconsole	More Giacomo	30/10/1848	Stati Uniti d'America
Vada	viceconsole	Bastianelli Luigi	04/11/1848	Stati Uniti d'America
Porto S.Stefano	viceconsole	Greenough Orazio	11/07/1849	Stati Uniti d'America
Portoferraio	viceconsole	[vaca per la remozione del titolare dott. Domenico Papucci]		Stati Uniti d'America
Livorno	console	~~Stub Gherardo~~ (morto) Stub Araldo – come interino *idem* come effettivo	~~31/05/1852~~ --- 29/03/1859	Svezia-Norvegia

(*continua*)

Residenza	Grado	Nome	data *exequatur*	Nazione
Portoferraio	viceconsole	Lupi Gaetano	14/11/1849	Svezia-Norvegia
Livorno	console	Fehr Schmöle Pietro Niccolò [sua assenza, gestione provvisoria del console napoletano nel febbraio 1853]	06/06/1849	Svizzera
Livorno	viceconsole	Wälty di Zurzach Teofilo Federigo	25/04/1850	Svizzera
Livorno	~~console~~	~~Tausch di Glökelthurm Roth Paolo~~ (morto) ~~Tausch di Glökelthurm Roth Pietro~~	~~07/09/1822~~ ~~21/04/1855~~	Tunisi
Livorno	Console generale	Bargellini Adriano	05/05/1858	Tunisi
Portoferraio	viceconsole	Mazzei Luigi	15/07/1844	Tunisi
Livorno	console generale	~~Mastiani Brunacci conte cav. Teodoro~~ ~~Tausch di Glökelthurm Roth Pietro~~ Smith Guglielmo Giacomo	~~07/07/1838~~ ~~02/04/1856~~ 14/05/1858	Turchia
Livorno	vice console	~~Tausch di Glökelthurm Roth Pietro~~	~~20/08/1839~~	Turchia
Livorno	console	Mayer Eduardo	12/06/1838	Württemberg
Livorno	viceconsole	Pacho Francesco	10/12/1854	Repubb. Orientale di Uruguay
Livorno	console	Contessini Augusto	05/06/1859	Repubblica Venezuela

.20.
«Agenzie consolari toscane all'Estero» (1859)

Il fascicolo è composto dal «Prospetto delle agenzie consolari toscane nei diversi Stati esteri», dal «Prospetto degli agenti consolari toscani per ordine di grado e di nomina» e «Stato nominativo degli agenti consolari di Toscana all'estero per ordine alfabetico del luogo di loro residenza». I documenti sono senza data, ma corrispondono alla situazione esistente a fine 1859, con qualche annotazione successiva, in ASFi, *SMAE*, 3028, cc. n.n.
Per evitare ridondanze e ripetizioni, si indicano tutte le informazioni aggiuntive e le varianti reperite nella lista nominativa. Si riportano, per completezza, le cancellature e le correzioni reperite sul documento originale.

I . Prospetto delle agenzie consolari toscane nei diversi Stati esteri
(NB. Il segno † indica che il posto è vacante).

	Consolati generali	Consolati	Vice Consolati
I. Amburgo	Amburgo		
II. Austria	Trieste Venezia - -	- - Ragusa † Vienna	Fiume Venezia Ragusa/Zara
III. Belgio	Anversa † -	- Brusselle	
IV. Brasile	Rio – Janeiro -	- Bahia	
V. Due Sicilie	Palermo	-	Catania † Melazzo Messina Palermo † Trapani †
	-	Napoli	Castellammare † Manfredonia † Napoli Taranto †

(*continua*)

	Consolati generali	Consolati	Vice Consolati
VI. Francia	Algeri	-	Bugia †
	-	-	Orano †
	Bastia	-	Ajaccio
	-	-	Bastia
	-	-	Bonifacio
	-	-	Calvi
	-	-	Centuri
	-	-	Isola Rossa
	-	-	Portovecchio
	-	-	Prunete †
	-	-	San Fiorenzo
	Marsiglia	-	Agde
	-	-	Cette
	-	-	Marsiglia
	-	-	Tolone †
	/	Bona	Cala
		-	Philippeville
	/	Bordeaux	
	/	Lione	
VII Francoforte s/m	-	Francoforte †	
VIII Gran Bretagna	Londra	-	Cardiff
	-	-	Cork
	-	-	Falmouth
	-	-	Londra †
	-	-	Newcastle
	-	-	Plymouth †
	/	Gibilterra	/
	/	Malta	Malta
IX Grecia	-	Atene	

(*continua*)

	Consolati generali	Consolati	Vice Consolati
X Isole Ionie	-	Corfù †	Cefalonia † Clerigo † Itaca † Santa Maura †
XI Paesi Bassi	-	Amsterdam	
XII Perù	Lima †		
XIII Portogallo	-	Lisbona †	Lisbona Oporto †
XIV Russia	Odessa (dipende legazione di Costantinopoli) - - Pietroburgo /	- Marianopoli	Cherson † Eupatoria † Odessa † Berdinska Kertch † Taganrog
XV Sardegna	Genova - - - - - - - - /	- - - - - - - - - Cagliari	Finale Lerici Portofino Porto Venere San Pier d'Arena Sarzana Savona Sestri di Levante Spezia Alghero Caglieri Isola della Maddalena Isola di San Pietro Oristano Sassari
	/	Nizza	Porto Maurizio

(*continua*)

	Consolati generali	Consolati	Vice Consolati
XVI Spagna	Barcellona	-	Alicante (agente tollerato)
		-	Águilas †
		-	Barcellona
		-	Cartagena †
		-	Malaga
		-	Palamos †
		-	Tarragona †
		-	Tortosa
			Valenza
	/	Cadice	
			Algeciras (agente tollerato)
			Cadice
			Siviglia †
			Jerez de la Frontera
XVII Stati pontifici	Ancona	-	Ancona †
		-	Cesena
		-	Grottammare
		-	Jesi e Porto Fiumicino †
		-	Loreto e Porto
		-	Recanati †
		-	Ravenna
			Rimini
		Civitavecchia	Sinigaglia
		.	
	Cancelliere console nella legazione a Roma		Porto d'Anzio
			Terracina †
XVIII Stati Uniti dell'America settentrionale	-	Nuova Orleans	/
		New York	New York †
XIX Svizzera	Ginevra		

(*continua*)

	Consolati generali	Consolati	Vice Consolati
XX Turchia e Reggenze barbaresche	Aleppo	-	Antiochia (provvisorio)
	Alessandria d'Egitto	-	
	.	-	Alessandria d'E-
	.	-	gitto †
			Cairo
	Smirne	-	Damietta
	.	-	
	.	-	Adrianopoli †
			Dardanelli †
	Tripoli di Barberia †	-	Rodi †
	Tunisi	-	Bengasi †
		-	
		-	Biserta †
		-	Gerbi † (agente
		-	tollerato)
		-	La Goletta
	/		Sfax †
*Dipen-		Beirut †	Susa †
denti dalla	/		Tunisi
Legazione a		Salonicco	
Costantinopoli			Beirut †
			/
XXI Uruguay	/	Montevideo †	

II. Prospetto degli agenti consolari toscani per ordine di grado e di nomina

a) Consoli generali
de' Rossetti commendatore Annibale[789] – Alessandria d'Egitto[790] – 21 aprile 1830
Cecconi cav. Carlo Pietro – Genova – 7 aprile 1836
Rodocanacchi cav. Teodoro[791] – Odessa – 12 ottobre 1836

[789] Cavaliere dell'Ordine pontificio di Cristo, commendatore di quello pontificio di san Gregorio Magno, e cavaliere degli Ordini russi di san Stanislao di terza classe e di sant'Anna di seconda classe, commendatore dell'Ordine di san Giuseppe.

[790] Ne dipendono i vice-consolati di Alessandria, Il Cairo, Damietta.

[791] Cavaliere dell'Ordine di san Giuseppe. Si avvaleva di un viceconsole, Nozzolini Carlo, nominato il 19 gennaio 1842 e morto, e di un cancelliere, Nozzolini Alessandro. Lo stesso Rodocanacchi Teodoro, del fu Pandely, è indicato anche come console generale a Pietroburgo, con nomina del 10 agosto 1851 ed è segnalato come cavaliere dell'Ordine ellenico del Salvatore oltre che di quello di san Giuseppe.

Bell cav. Giacomo Cristiano Clemente – Londra – 7 aprile 1837
Raffo Niccolò – Palermo – 8 agosto 1840
~~Verhoustraeten Carlo Augusto~~[792] – Anversa – 24 ottobre 1843
De Picciotto Moisè – Aleppo[793] – 25 gennaio 1845
~~Rossoni Fortunato (o Filippo~~) – Tripoli di Barberia[794] – 15 dicembre 1848
Moschini cav. Carlo – Venezia[795] -11 marzo 1850
Nyssen Carlo – Tunisi[796] – 9 febbraio 1851
Ansaldi cav. Giovan Battista- Marsiglia – 9 febbraio 1851
Trionfi marchese Agostino – Ancona[797] – 29 giugno 1852
De Hochkofler Augusto – Trieste[798] – 28 maggio 1856
~~Suarez Giacomo Giuseppe~~ – Algeri[799] – 28 maggio 1856
Pera Giuseppe Maria – Barcellona[800] – 28 maggio 1856
Mathies commendator Luigi Federigo – Amburgo[801] – 19 dicembre 1856

[792] Rimosso perché aveva dichiarato di astenersi dalle ingerenze di console toscano e di assumere la tutela dei toscani come console sardo.

[793] Ne dipende il vice-consolato di Antiochia

[794] Appare come «rimosso». Cancelliere è Rossoni Giuseppe.

[795] Carlo Moschini era cavaliere dell'Ordine di san Giuseppe e il viceconsole di Venezia era Ettore Moschini, già cancelliere dello stesso.

[796] Carlo Nyssen era stato nominato viceconsole di Tunisi il 7 marzo 1837 e poi promosso il 9 febbraio a console generale, l'incarico di viceconsole fu così affidato il 28 marzo 1851 a Antonio Nyssen, che era anche da cancelliere.

[797] Prima del marchese Trionfi, era stato console generale il conte Toriglioni Pietro, nominato il 12 settembre 1843, morto in servizio, e il 25 maggio 1846 era segnalato viceconsole Toriglioni Muzio, poi dimesso. Coordinava i vice-consolati di Ancona, Cervia, Cesena, Fermo, Grottammare, Jesi e Porto Fiumisino, Loreto e Porto Recanati, Ravenna. Rimini, Sinigaglia.

[798] Console generale a Trieste era il cavalier Bartolommeo de Hochrofler, nominato il 31 marzo 1826, poi morto; succeduto da Enrico Ridolfo Schintz nominato il 28 marzo 1851 e poi succeduto dal de HochKofler dottor Augusto, il quale era stato precedentemente nominato viceconsole onorario a Trieste, il 17 novembre 1849. Il 6 novembre 1857 fu nominato nuovo console onorario in Triste il cavalier Carlo Luigi Kofler.

[799] Si attestavano quali consoli generali in questa sede: il cavalier Adolfo Villiers, nominato il 7 maggio 1850 e dimesso; il cav. Giovanni Gaspero Ehrsam, nominato il 5 gennaio 1852 e poi revocato; il cavalier Ippolito Garrou, nominato il 16 maggio 1852 e dimessosi, e infine Suarez, nominato il 28 maggio 1856 e poi destituito. Ne dipendevano i vice-consolati di Bugia e di Orano. Quanto al vice-consolato di Bugia, era affidato a Maurizio Branzell, cavaliere dell'Ordine di san Giuseppe, nominato il 30 agosto 1843 e morto presumibilmente nel 1852. Da allora la gestione delle pratiche d'ufficio erano state affidate a Walter Hess, cancelliere incaricato del consolato d'Austria a Bugia.

[800] Il consolato generale di Barcellona coordinava i vice-consolati di Alicante, Águilas, Barcellona, Cartagena, Malaga, Palamos, Tarragona, Tortosa, Valenza. Dopo Serafini Bacigalupi, nominato il 6 giugno del 1848 e morto in servizio, era stato nominato Pera. Viceconsole, Singlau Achille.

[801] Si trattava di un consolato semplice ed affidato a Giovanni Federigo Justus dal 28 luglio 1822. Morto Justus in servizio, la gestione fu affidata al cancelliere fino alla nomina di Luigi Federigo Mathies – commendatore dell'Ordine gerosolimitano e di quello pontificio di san Silvestro – nominato console generale il 28 marzo 1853, autorizzato ad assentarsi per 4 mesi nel marzo del 1855 e supplito dal Bartels, poi rinominato il 19 dicembre 1856 con estensione di giurisdizione.

Brignole Niccolao – Bastia[802] – 30 novembre 1857
~~Bautte de Fauveau Giacomo~~ – Ginevra – 25 novembre 1858
Gomes Pereira Luigi[803] – Rio de Janeiro – 6 aprile 1859

b) Consoli
Oneto Francesco – Cadice – 28 giugno 1828
~~Buschek Carlo~~ – Bahia – 15 febbraio 1829
Arena Durante – Malta – 11 novembre 1830
Bensamoni cav. Paolo[804] – Bona – 27 gennaio 1831
~~Igitcovich Giovanni~~ – Ragusa – vacante[805]
Cossu-Baille avv. Fortunato – Caglieri[806] – 1 aprile 1840
~~Laurella cav. Giorgio~~[807] – Bairut – 1 giugno 1842
~~Mansoni Carlo Giovanni –~~ Nuova Orleans – 3 ottobre 1845
~~Ivich cav. Fortunato~~[808] – Atene – 29 marzo 1847
Power Luigi – Gibilterra – 29 settembre 1848
Bounin Agatocle[809] – Nizza – 6 novembre 1848
Provenzal cav. Giuseppe[810] – Bordeaux – 15 dicembre 1848
~~Goldschmidt Benedetto Hayum~~ – Francoforte sul Meno – 17 marzo 1850
~~Palomba Caracciolo cav. Giovanni Andrea~~ – Civitavecchia – 4 settembre 1850[811]

[802] Da Bastia dipendevano i vice-consolati di Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Calvi, Centuri, S.Fiorenzo, Isola Rossa, Portovecchio, Prunete. Dopo il cavalier Giacinto Cecconi, cavaliere dell'Ordine di san Giuseppe, nominato il 3 ottobre 1831 e rimosso il 20 novembre 1848, era stato nominato il Brignole, già console onorario a Bastia dal 24 aprile 1848.

[803] Appare come «rimosso», ma la rimozione non fu applicabile.

[804] Bensamoni è cavaliere dell'Ordine di san Giuseppe, di quello di santo Stefano e di quello di san Silvestro. Alterna la propria presenza a Bona con quella in Toscana, lasciando in sostituzione il fratello Leone.

[805] Il consolato di Ragusa era vacante in quanto il titolare Igitcovich era stato nominato nel giugno 1839 viceconsole in Orano; restava il viceconsole Bosgiovich Natale, nominato il 19 gennaio 1832.

[806] Dal consolato di Cagliari dipendevano i viceconsolati toscani a Alghero, Cagliari, Isola della Maddalena, Isola di S.Pietro, Oristano e Sassari.

[807] Cavalier Giorgio Laurella, cavaliere dell'Ordine di san Gregorio Magno e di quello del santo Sepolcro, ricusò di proseguire nella rappresentanza toscana nel 1843 per non si sa qual affare. Rispetto al viceconsole si scrive esser vacante per la promozione del titolare a console generale.

[808] Ivich, cavaliere dell'Ordine ellenico del Salvatore, aveva ricusato di proseguire nella rappresentanza della Toscana, rivestiva la duplice qualità di console austriaco e di console toscano.

[809] Il nome potrebbe essere Bounin o Bonnin. Nel settembre del 1851 fu sostituito per venti giorni dal fratello Eustachio, già suo cancelliere.

[810] Provenzal è cavaliere dell'Ordine spagnolo di Isabella la Cattolica e ufficiale dell'Ordine greco del Salvatore, è console di Grecia.

[811] Nominato fin dal 21 settembre 1833, Palomba Caracciolo veniva spogliato del posto di console in forza del decreto del 2 novembre 1848, poi rinominato e infine rimosso. Ricusò di proseguire nelle sue funzioni con la fine del granducato.

~~Nin Antonio~~ – Montevideo – 16 novembre 1850[812]
Cerretelli Giovacchino – Napoli[813] – 30 giugno 1851
Cote Mario – Lione – 2 settembre 1851
~~Heukensfeldt Haghek cav.Francesco~~[814] – Amsterdam – 27 ottobre 1852
Tagliaferri avv. Giovan Battista – Nuova York[815] – 5 agosto 1854
Fernandez cav. Salomone[816] – Salonicco – 8 agosto 1856
Mimbelli Stefano – Marianopoli – 28 febbraio 1857
Matthieu Giulio – Brusselle – 29 giugno 1858
Epstein Leopoldo – Vienna – 9 aprile 1859

Consoli onorari
Lengo Antonio, titolare del viceconsolato in Malaga – 6 settembre 1849
Boggiano Agostino, titolare del vice consolato in Cette – 20 settembre 1857

d) Cancelliere – Console nella legazione a Roma
~~Pandolfini Rodolfo~~[817]

e) Viceconsoli
~~Figallo Francesco~~[818] – Portofino – 4 febbraio 1817
Rijolo Domenico – Melazzo – 7 maggio 1818
Martini Antonio – Isola della Maddalena – 1 febbraio 1820
~~Testa Giuseppe~~ – Lisbona – 9 novembre 1822

[812] Il console Nin era morto in servizio, lasciando il consolato vacante.
[813] A capo del consolato di Napoli era stato nominato Carlo Reymond il 1 agosto 1824, mentre Giovacchino Cerretelli era stato nominato viceconsole di Napoli il 27 aprile 1833 e poi passato al consolato il 30 giugno 1851.
[814] Heukensfeldt aveva rifiutato di proseguire nella rappresentanza della Toscana ed era stato rimosso.
[815] Consolato vacante fino dal 1843 per la morte del titolare, il barone di Lederer, mentre al vice-consolato era stato nominato il 24 maggio 1834 tale I.W.H. Aspinval, poi dimesso per decreto il 24 novembre 1853. La gestione degli affari toscani restava affidata al console imperiale ed amministratore del consolato generale, Carlo F. Loosey.
[816] A Salonicco vi era un vice-consolato affidato il 14 ottobre 1836 al cavalier Carboneri Luigi, poi destituito e affidato al Fernández il 25 ottobre 1854, a sua volta nominato console il dì 8 agosto 1856. Fernández era ufficiale dell'Ordine militare Medjidiè e commendatore dell'Ordine omonimo.
[817] Il console commendatore Francesco Pandolfini, cavaliere dell'Ordine di santo Stefano, era stato nominato il 15 settembre 1819 e, alla sua morte, il disbrigo delle ingerenze consolari era stato affidato alla Legazione con la soppressione del consolato; il cancelliere – console nella legazione Toscana, Rodolfo Pandolfini, fu nominato in linea di esperimento dal ministro Bargagli in coerenza del sovrano decreto del 30 settembre 1853 e con successiva approvazione del real governo in data 10 ottobre 1853, fu poi destituito; restava il viceconsole onorario Augusto Pandolfini, nominato il 4 settembre 1846, fino alla abolizione del vice-consolato.
[818] Il vice-consolato coperto da Figallo (morto in data ignota, ma successiva al giugno del 1852), fu affidato provvisoriamente Francesco Fidele Costa, che aveva sostituito Figallo già nel giugno del 1852.

De Plaisant Gregorio Sebastiano – Isola di S.Pietro – 27 maggio 1823
Labarthe Giuseppe – Palamos – 19 settembre 1825[819]
~~Alessandro Vecchio~~ - Santa Maura – 3 febbraio 1827[820]
~~Zarò Marco~~ -Itaca – 5 febbraio 1827
Alessandri Domenico Maria – S.Fiorenzo – 10 febbraio 1827
Ricci Matteo – Savona – 17 novembre 1827
~~Surur Michele Giorgio~~[821] – Damiata – 5 aprile 1828
~~Giordani Girolamo~~[822] – Cadice – 14 marzo 1829
~~Antonelli Giuseppe~~ – Terracina[823] – 11 maggio 1830
Urbina Michele – Siviglia – 3 giugno 1830[824]
Fantoni Giuseppe – Jerez de la Frontera – 3 giugno 1830
Theilig Jacopo – Tarragona – 17 dicembre 1831[825]
Bosgiovich Natale – Ragusa – 19 gennaio 1832
La~~mote Giovanni~~ – Tortosa[826] – 11 febbraio 1832
Ceccaroni Conte Carlo – Cesena- 22 agosto 1836
Bevilacqua Salvadore – Cervia – 22 agosto 1836[827]
~~Biliotti Carlo~~ – Rodi – 14 ottobre 1836[828]
~~Garelli Giovan Battista~~ – Valenza – 23 novembre 1836[829]
~~Muinetto Giovan Battista~~[830] – Susa – 7 marzo 1837
~~Vico Angiolo Maria~~ – Ajaccio – 27 aprile 1837
~~Vassallo Giuseppe~~ – Sfax – 26 ottobre 1837
~~Palmaroli conte Giuseppe~~ – Grottammare – 28 ottobre 1837
Dealma Vincenzo – Portovecchio – 26 febbraio 1838
W~~ere Fox Tommaso~~[831] – Plymouth – 11 gennaio 1839
~~Fonseca de Vasconcellos Antonio~~ – Oporto – 26 settembre 1839[832]

[819] Il vice-consolato di Palamos, dipendente dal consolato generale in Barcellona, era rimasto vacante dal 1841.
[820] Vice-consolato di Santa Maura, dipendente dal consolato in Corfù, era vacante dal 1837.
[821] Rimosso, la rimozione non fu applicabile al soggetto e rimase in carica fino alla sua morte, con gestione provvisoria affidata a Selim Surur.
[822] Appare come «rimosso».
[823] Appare come «rimosso».
[824] Vice-consolato dipendente dal consolato di Cadice, rimasto vacante per morte del titolare.
[825] Dipendente dal consolato generale in Barcellona, rimasto vacante per la morte di Theilig avvenuta pochi giorni prima il 3 giugno 1852.
[826] Appare come «rimosso».
[827] Inzialmente nato come viceconsole onorario, il vice-consolato fu il 19 maggio 1853.
[828] Il viceconsolato di Rodi, dipendente dalla legazione di Costantinopoli, era rimasto vacante a seguito della dimissione di Biliotti del gennaio del 1854.
[829] Vacante per morte di Garelli dal 29 marzo 1850.
[830] Appare come «rimosso».
[831] «Ha ricusato di proseguire nella rappresentanza della Toscana, rimosso».
[832] Dipendente dal consolato in Lisbona, era stato coperto da Antonio Fonseca fino alla sua morte, il 28 settembre 1853, poi, dal 2 dicembre 1853, affidato a Antonio Giuseppe Fonseca de Vasconcellos, il quale aveva fatto arbitraria assenza dal proprio posto e, morto a sua volta, la gestione era stata infine affidata al consolato sardo.

Catanoso Luigi – Messina – 8 agosto 1840
Grant Roberto – Londra – 6 febbraio 1841
Arena Alessandro – Malta – 1 marzo 1841
Xantopulo Niccolò – Dardanelli – 5 agosto 1841
Tomagian Giacomo[833] – Cairo – 9 settembre 1841
Costa Stefano – Biserta – 22 settembre 1841
Nozzolini Carlo – Odessa – 19 gennaio 1842
Fournier Giovanni Francesco – Agde[834] – 10 aprile 1842
Ballero Niccolò Felice Andrea – Calvi – 22 settembre 1842
Torre Giovanni – Centuri – 22 agosto 1844
Rossi Giovanni – Alghero[835] – 13 gennaio 1845
Quarantotti cav. marchese Antonio Loreto – Porto Recanati – 19 gennaio 1845
Floris Giovanni – Oristano – 23 marzo 1846
Rossoni Fortunato – Bengasi – 24 gennaio 1848
Vincenti dottor Nunzio – Isola Rossa – 6 febbraio 1848
Cappa dottor Luigi – Finale – 29 maggio 1848
Amadeo dott. Giuseppe – Porto Maurizio – 25 dicembre 1848
De Angelis cav. Giuseppe[836] – Porto d'Anzio – 29 gennaio 1849
Cosulich Casimirro – Fiume – 8 settembre 1849
Bilton Eduardo – Newcastle[837] – 20 febbraio 1850
Mazzi Giuseppe – Sarzana – 17 marzo 1850
Pasolini conte Paolo – Ravenna – 22 settembre 1850
Garzia Bartolommeo – Manfredonia – 26 novembre 1850
Baracchini Domenico – Lerici – 10 dicembre 1850
Torre Giorgio – Marsiglia – 23 febbraio 1851
Franco Raffaello – Cagliari – 12 marzo 1851
Nyssen Antonio – Tunisi – 28 marzo 1851
Gallotti Francesco – Spezia[838] – 26 maggio 1851
Minervini cav. Flaminio – Napoli – 8 settembre 1851
Capellini Antonio – Porto Venere – 20 giugno 1853
Seymour Giorgio – Cork – 30 giugno 1854
Canonici Gennaro – Castellammare[839] – 25 ottobre 1854

[833] Appare la nota: «Rimosso. La remozione non fu applicabile».
[834] Dipendente dal consolato generale di Marsiglia.
[835] Nel maggio del 1858, il vice-console fu autorizzato a lasciare la gestione dell'agenzia per tre mesi al fratello Raffaello Rossi.
[836] Cavaliere dell'Ordine napoletano di Francesco I, onorificenza avvenuta successivamente alla nomina viceconsolare.
[837] La giurisdizione di questo vice consolato fu poi estesa anche al porto di Tinemouth.
[838] Precedette Gallotti il viceconsole Trucco Tommaso, nominato il 28 febbraio 1818 e morto il 26 marzo 1851.
[839] Prima di Canonici, rimosso, era stato viceconsole Cuomo Raffaello, nominato il 7 luglio 1854 e morto in servizio.

~~Romano Achille~~ – Catania[840] – 11 maggio 1855
Moschini Ettore – Venezia – 11 maggio 1855
Terzian Dionisio – Bonifacio[841] – 12 giugno 1855
Lloyd Fox Alfredo – Falmouth[842] – 30 giugno 1855
Monti Gaetano – Sinigaglia[843] – 12 dicembre 1855
Luxardo Ferdinando – Philippeville – 19 luglio 1856
Singlau Achille – Barcellona – 19 febbraio 1857
Antonelli Andrea – Taganrog – 28 febbraio 1857
~~Nozzolini Alessandro~~ – Kertch – 28 febbraio 1857
Strina Michele – Cardiff – 13 marzo 1857
~~Petrini Ferdinando~~ – Jesi e Porto Fiumicino – 13 marzo 1857
De Raimondi Efisio[844] – Sassari – 13 marzo 1857
Zambelli dottor Alessandro – Rimini[845] – 6 luglio 1857
Copello Giovan Battista – San Pier d'Arena – 16 luglio 1857
Adami Matteo – Sestri di Levante – 16 luglio 1857
Nyssen Giacomo – Goletta – 17 agosto 1857
Sandrini Carlo Giovanni – Berdianska – 23 settembre 1857
C~~aboullet cav. Pietro~~ – Tolone[846] – 21 febbraio 1858
Sanminiatelli dott. Fabio – Bastia – 26 giugno 1858
Vico Giovan Battista – Ajaccio[847] – 23 agosto 1858
D'Andrade Giulio – Lisbona – 24 settembre 1858
V~~aleri Angelo~~ – Loreto e Porto Recanati – 15 novembre 1858
Avellino Antonio – Cala[848] – 16 novembre 1858

[840] Prima di Romano, rimosso per arbitraria assenza, il 7 maggio 1818 era stato nominato viceconsole di Catania Clemenza Emmanuele, morto in servizio.

[841] Vice-consolato dipendente dal consolato generale di Bastia. Prima di Terzian, vi era stato Antonio Chiozzi dal 24 marzo 1847, sostituito da Giovanni Chiozzi dal 30 novembre 1854.

[842] Lloyd era stato preceduto da Barclay Fox Roberto, nominato il 13 gennaio 1849. Dipendente dal consolato generale di Londra.

[843] Preceduto nell'incarico da Giovanni Magnani, nominato l'undici agosto 1827, morto in servizio.

[844] Preceduto da Giovanni Leonardo Cuneo, nominato il 29 novembre 1823 e morto il 13 gennaio 1856.

[845] Zambelli, prima di essere nominato viceconsole aveva esercitato la carica di cancelliere in questa stessa sede. Lo aveva preceduto Zavagli Ettore, nominato il 28 giugno 1828.

[846] Il vice-consolato di Tolone era stato assegnato a Lautier Francesco l'undici febbraio 1832, che era stato dimesso, poi a Lautier Carlo Felice il 2 settembre 1851 e, rimosso anch'egli, a Pietro Caboullet cavaliere dell'Ordine della Legion d'Onore il 21 febbraio 1858, il quale ultimo aveva infine ricusato di proseguire nella rappresentanza della Toscana e, quindi, era stato rimosso.

[847] Ajaccio, vice-consolato dipendente dal consolato generale di Bastia. Angiolo Maria Vico era stato viceconsole dal 27 aprile 1837 al 27 marzo 1858, data della sua morte, gli era succeduto Giovanni Battista Vico, incaricato però solo provvisoriamente dell'agenzia.

[848] Prima di Avellino, era stato viceconsole Agostino Gebhart, nominato il 29 luglio 1851 e dimesso il 31 ottobre 1855.

~~Cordiglia Gennaro~~ (corretto con Giovanni) Domenico – Taranto[849] – 15 gennaio 1859
Brattanich Pietro – Zara – 31 marzo 1859
~~Amatller Pietro~~ – Cartagena – vacante[850]
~~Carollo Francesco~~ – Palermo – vacante[851]
~~D'Aly Mario~~ – Trapani – vacante[852]
~~N. Brignole~~ – Prunete – vacante[853]

f) Viceconsoli onorari
Bevilacqua Salvatore – 19 maggio 1853 (titolare del soppresso viceconsolato in Cervia fino del 22 agosto 1836)
Bensamoni Giuseppe – Bona – 30 giugno 1854
D'~~Ardia Lorenzo~~ – Civitavecchia – 9 marzo 1857
Orlando Feliciano – Smirne – 13 marzo 1857[854]
Kofler cav. Carlo Luigi – Trieste – 6 novembre 1857
Cecconi avv. Luigi – Genova – 24 aprile 1858

g) Agente consolare provvisorio
De Picciotto Isacco – Antiochia – 27 dicembre 1848

h) Agenti tollerati
Ben Braim Mustafà – Gerbi – 26 ottobre 1837
Tessi Lazzaro – Algeciras – 7 febbraio 1846
Liveroni Antonio – Alicante – 21 dicembre 1847

.21.

«Prospetto degli individui investiti di grado e di ufficio consolare toscano al 22 marzo 1860 per ordine di anzianità con le indicazioni della loro nazionalità che si sono potute desumersi dall'archivio del cessato ministero toscano degli affari esteri», e annotazione con le

[849] Appare come «rimosso».
[850] Rimasto vacante per la morte del titolare.
[851] Il vice-consolato di Palermo, dipendente dal console generale di Palermo Niccolò Raffo, era rimasto vacante dopo la morte del titolare Carollo Francesco, mentre il cancelliere era Michele Raffo.
[852] Il vice-consolato di Trapani era rimasto vacante da quando Giovanni Mario D'Aly era stato rivestito anche della rappresentanza austriaca e aveva cessato di esserne il titolare in forza del decreto del novembre 1848.
[853] Il viceconsolato di Prunete era vacante da quando il titolare Brignole era stato nominato console onorario a Bastia.
[854] Alla morte del console generale, dipendente dalla legazione di Costantinopoli, affidato a Bargigli Giuseppe nominato il 12 ottobre 1836, gli successe Antonio Aliotti, cavaliere dell'Ordine di san Giuseppe e dell'Ordine di Francesco I, nominato il 13 giugno 1851; vice console onorario era Orlando Feliciano, nominato il 13 marzo 1857.

osservazioni di Bettino Ricasoli, nella quale si elabora la qualità delle diverse rappresentanze esistenti del cessato sistema consolare toscano all'estero.
In ASFi, *SMAE*, 1728, prot. 1, ins. 43, cc. n.n.

Osservazioni

Il prospetto generale dei 131 uffici consolari toscani ora cessati e del personale addetto alla maggiore parte di essi, richiede le seguenti distinzioni e cioè:
A – Uffizi consolari residenti negli antichi Stati sardi, senza contare quello di Nizza, numero degli uffici [oltre: n.u.] 17, numero delle persone [oltre: n.p.] 19.
B – Uffizi consolari residenti nel territorio pontificio, ora riunito al Regno di sua maestà, n.u. 3, n.p. 3.
C – Uffici consolari residenti negli Stati austriaci e rimasti sospesi fino dal maggio 1859, n.u. 6, n.p. 8.
D – Uffizi consolari provvisti di titolare o di facente funzioni, residenti in luoghi ove la Sardegna non ha agenzie proprie (compreso Nizza), n.u. 6, n.p. 6.
E – Uffizi consolari provvisti di titolare in luoghi ove sono vacanti quelli della Sardegna, n.u. 3, n.p. 3.
F – Uffici consolari provvisti della stessa persona dell'agente sardo, n.u. 3, n.p. 3.
G – Uffizi consolari provvisti di titolare, o di facente funzioni, in luoghi ove la Sardegna ha agenti suoi propri, n.u. 43, n.p. 51.
H – Uffizi consolari vacanti ove la Sardegna non ha uffizi propri n.u. 10, n.p. 0.
I – Uffizi consolari vacanti ove la Sardegna ha le sue agenzie n.u. 40, n.p. 0.

Tot n.131 – 93.

Stabilite queste categorie, delle quali risulta il dettaglio negli annessi prospetti, parrebbe che a riguardo di ciascuna dovesse farsi quanto appresso:
Per gli uffizi consolare delle categorie A e B, ingiunzione di cessare dalle attribuzioni finora esercitate e di rimettere a Livorno (poiché a quel governo locale era fin qui direttamente sottoposto il servizio consolare) gli archivi e quant'altro possa riguardare gl'interessi toscani. Provvedere in linea di equità ai titolari, cui viene a mancare il posto e gl'inerenti profitti. Per il console Cecconi, che trovavasi in condizioni eccezionali, è già stato disposto l'occorrente. Sarà da giudicarsi se qualcosa debbasi fare per gli altri, come per esempio conservare con il titolo puramente onorario ed accordare ad alcuni, a seconda della durata e dell'importanza dei loro servizi, qualche discreta indennità, seppure la domandino.
Per gli archivi di quelli della categoria C, che dovrebbero prendersi in consegna dagli agenti sardi, ma mancanti negli Stati austriaci, lasciare in sospeso qualunque disposizione. A seconda di quanto fu ordinato nel maggio 1859, tanto le carte, quanto il servizio dovrebbero ora trovarsi affidati alle stesse persone che hanno l'incarico della tutela sarda.
Per gli uffizi della categoria D, potrebbe proporsi al governo di sua maestà di farli suoi, e di confermarvi gli attuali titolari quando essi lo domandassero.

I titolari delle agenzie della categoria E potrebbero, dietro loro domanda, esser raccomandati pel rimpiazzo delle vacanti agenzie sarde.
La categoria F non presenta nulla da fare.
Per gli uffizi della categoria G, dopo che sia provvisto ad eseguire il passaggio delle loro attribuzioni e degli archivi nella agenzia di sua maestà, esaminare quali provvedimenti siano da adottarsi verso gli individui rimasti privi d'ufficio. Sarebbe forse equo partito quello di aggregare coloro che lo domandassero al corpo consolare di sua maestà conservando loro il titolo *ad honorem* finché per la vacanza dei posti attuali, o per la istituzione di nuovi uffici, non si presentasse il modo di collocarli. Il confronto dell'ordinamento gerarchico dei cessati posti consolari toscani con quello degli attuali posti sardi potrebbe altronde consigliare il governo del re ad introdurre, per interesse della marineria e del commercio, qualche modificazione nei nuovi consolati che rendesse ad un tempo più agevole applicare tali idee qui appena accennate. Ma intanto è altresì da considerarsi che la maggior parte di questi individui perdono coi soppressi posti rilevanti guadagni. Se una partecipazione ai diritti consolari non fosse conciliabile nemmeno in via eccezionale e transitoria, sembrerebbe espediente assegnare loro una indennità fissa, che potrebbe regolarsi prendendo per base il rapporto fra le operazioni della attuale Marina mercantile toscana e quelle della sarda nei singoli porti. Il governo di sua maestà non risentirebbe per questo verun aggravio, giacché si tratterebbe di rilasciare a loro profitto (in corrispondenza dei titoli acquisiti dai medesimi ed in aspettativa della occasione di collocarli convenientemente) quell'aumento, o almeno una parte di quell'aumento, che deve immancabilmente verificarsi nei proventi consolari degli uffizi regi per il fatto che essi estendono la loro protezione alla marineria toscana. Tutto ciò richieverebbe naturalmente uno sviluppo pel quale non è qui luogo.
Rapporto agli uffizi della categoria H, occorrerà interpellare il governo di Livorno nella convenienza di proporre al governo di sua maestà la istituzione. Sono tutte agenzie subalterne meno quella di Francoforte. Intano assicurarsi che gli archivi siano presi in deposito dal regio consolato della località ove rilevano.
La categoria I non richiama che a rinnuovare per parte del governo di sua maestà le istruzioni ai suoi agenti onde prendano, da chi di ragione, la consegna degli archivi toscani.

Lista A: Genova, Finale, Lerici, Portofino, Portovenere, San Pier d'Arena, Sarzana, Savona, Sestri Levante, La Spezia, Cagliari, Alghero, Isola della Maddalena, Isola di san Pietro, Oristano, Sassari, Porto Maurizio
Lista B: Cesena, Ravenna e Rimini.
Lista C: Trieste, Fiume, Venezia, Ragusa, Zara, Vienna
Lista D: Centuri, Cala, Nizza, Jerez de la Frontera, Grottammare, Antiochia
Lista E: Calvi, Porto d'Anzio e il Cairo
Lista F: Bonifacio, Falmouth, Newcastle

Lista G: Brusselle, Rio Janeiro, Amburgo, Palermo, Melazzo, Messina, Napoli, Bastia, Ajaccio, Isola rossa, Portovecchio, San Fiorenzo, Marsiglia, Agde, Cette, Bona, Philippeville, Bordeaux, Lione, Londra, Cardiff, Cork, Gibilterra, Malta, Lisbona, Odessa, Pietroburgo, Marianopoli, Berdiansk, Taganrog, Barcellona, Malaga, Cadice, Ancona, Senigallia, Nuova York, Aleppo, Alessandria d'Egitto, Damietta, Smirne, Tunisi, Goletta, Salonicco.
Lista H: Francoforte, Bugia, Prunete, Cerigo, Itaca, Cherson, Eupatoria, Tortosa, Jesi e Porto Fiumicino, Loreto e Porto Recanati.
Lista I: Anversa, Bahia, Catania, Trapani, Castellamamare, Manfredonia, Taranto, Algeri, Orano, Tolone, Plymouth, Corfù, Cefalonia, Santa maura, Atene (Pireo), Amsterdam, Lima, Oporto, Kerch, Águilas, Cartagena, Palamos, Tarragona, Valenza, Siviglia, Civitavecchia, Terracina, Roma, Nuova Orleans, Ginevra, Adrianopoli, Dardanelli, Rodi, Tripoli di Barberia, Bengasi, Biserta, Sfax, Susa, Beirut, Montevideo.

Prospetto degli individui investiti di grado e di ufficio consolare toscano al 22 marzo 1860, per ordine di anzianità, con le indicazioni della loro nazionalità che si sono potute desumere dall'archivio del cessato Ministero toscano degli affari esteri

Consoli generali

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Rossetti commendatore Annibale	Alessandria d'Egitto	21/04/1830	G	Di famiglia originaria della Lombardia. Esso era stabilito a Livorno allorquando fu destinato a succedere al fratello Carlo nel consolato d'Egitto
Cecconi cav. Carlo Pietro	Genova	07/04/1836	A	Naturalizzato toscano
Rodocanacchi cav. Teodoro	Odessa	12/10/1836	G	Naturalizzato toscano
Bell cav. Giacomo Cristiano Clemente	Londra	07/04/1837	G	Inglese
Raffo Niccolò	Palermo	08/08/1840	G	Di famiglia oriunda genovese
De Picciotto Moisè	Aleppo	25/01/1845	G	Di famiglia livornese
Moschini cav. Carlo	Venezia	11/03/1850	C	Venezia

(*continua*)

Consoli generali

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Nyssen Carlo	Tunisi	09/02/1851	G	Appartiene a famiglia che da lunghissimi anni ha servito di padre in figlio la Toscana nel consolato di Tunisi
Ansaldi cav. Giovan Battista	Marsiglia	09/02/1851	G	Di famiglia oriunda della riviera di Genova
Aliotti cavalier Antonio	Smirne	13/06/1851	G	Toscano
Rodocanacchi cav Teodoro	Pietroburgo	10/08/1851	G	Toscano
Trionfi marchese Agostino	Ancona	29/06/1852	G	Ancona
de Hochkofler Augusto	Trieste	28/05/1856	C	Figlio di console toscano
Pera Giuseppe Maria	Barcellona	28/05/1856	G	Barcellona
Mathies commendator Luigi Federigo	Amburgo	19/12/1856	G	?
Brignole Niccolao	Bastia	30/11/1857	G	Già console lucchese
Gomes Pereira Luigi	Rio de Janeiro	06/04/1859	G	?

Consoli

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Oneto Francesco	Cadice	28/06/1828	G	Di famiglia genovese
Arena Durante	Malta	11/11/1830	G	Malta, figlio del passato console
Bensamoni cav. Paolo	Bona	27/01/1831	G	Naturalizzato toscano
Cossu-Baille avv. Fortunato	Cagliari	01/04/1840	A	Cagliari
Power Luigi	Gibilterra	29/09/1848	G	Gibilterra
Bounin Agatocle	Nizza	06/11/1848	D	Nizza

(*continua*)

Consoli

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Provenzal cav. Giuseppe	Bordeaux	15/12/1848	G	Oriundo toscano
Cerretelli Giovacchino	Napoli	30/06/1851	G	Firenze
Cote Mario	Lione	02/09/1851	G	Lione
Tagliaferri avv. Giovan Battista	New York	05/08/1854	G	Suddito pontificio
Fernandez cav. Salomone	Salonicco	08/08/1856	G	Toscano
Mimbelli Stefano	Marianopoli	28/02/1857	G	Suddito austriaco ma di famiglia originaria toscana
Matthieu Giulio	Bruxelles	29/06/1858	G	Bruxelles
Epstein Leopoldo	Vienna	09/04/1859	C	Vienna

Viceconsoli

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Rijolo Domenico	Milazzo	07/05/1818	G	Siciliano
Martini Antonio	Isola della Maddalena	01/02/1820	A	?
De Plaisant Gregorio Sebastiano	Isola di S.Pietro	27/05/1823	A	Toscano, figlio del precedente viceconsole
Alessandri Domenico Maria	San Fiorenzo	10/02/1827	G	?
Ricci Matteo	Savona	17/11/1827	A	Oriundo di Firenze, figlio del precedente viceconsole
Fantoni Giuseppe	Jerez della Frontera	03/06/1830	D	Originario toscano
Bosgiovich Natale	Ragusa	19/01/1832	C	?
Ceccaroni Conte Carlo	Cesena	22/08/1836	B	Cesena
Dealma Vincenzo	Portovecchio	26/02/1838	G	?
Catanoso Luigi	Messina	08/08/1840	G	Messina

(*continua*)

Viceconsoli

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Arena Alessandro	Malta	01/03/1841	G	Malta, figlio dell'attuale console
Tomagian Giacomo	Il Cairo	09/09/1841	E	Naturalizzato toscano
Fournier Giovanni Francesco	Agde	10/04/1842	G	Agde, figlio del precedente console
Ballero Niccolò Felice Andrea	Calvi	22/09/1842	E	Calvi
Torre Giovanni	Centuri	22/08/1844	D	Centuri
Rossi Giovanni	Alghero	13/01/1845	A	Alghero
Floris Giovanni	Oristano	23/03/1846	A	Figlio del viceconsole toscano
Vincenti dottor Nunzio	Isola Rossa	06/02/1848	G	Già viceconsole lucchese
Cappa dottor Luigi	Finale	29/05/1848	A	?
Amadeo dott. Giuseppe	Porto Maurizio	25/12/1848	A	Portomaurizio, figlio del precedente viceconsole
De Angelis cav. Giuseppe	Porto d'Anzio	29/01/1849	E	Porto d'Anzio
Cosulich Casimiro	Fiume	08/09/1849	C	Fiume
Bilton Eduardo	Newcastle	20/02/1850	F	?
Mazzi Giuseppe	Sarzana	17/03/1850	A	Sarzana, già viceconsole lucchese
Pasolini conte Paolo	Ravenna	22/09/1850	B	Ravenna
Baracchini Domenico	Lerici	10/12/1850	A	Lerici
Torre Giorgio	Marsiglia	23/02/1851	G	Livorno
Franco Raffaello	Cagliari	12/03/1851	A	Cagliari
Nyssen Antonio	Tunisi	28/03/1851	G	Appartiene a una famiglia di consoli toscani
Gallotti Francesco	Spezia	26/05/1851	A	?
Minervini cav. Flaminio	Napoli	08/09/1851	G	Napoli già console lucchese
Capellini Antonio	Porto Venere	20/06/1853	A	Sindaco locale
Seymour Giorgio	Cork	30/06/1854	G	Irlandese

(*continua*)

Viceconsoli				
Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Moschini Ettore	Venezia	11/05/1855	C	Figlio del console generale
Terzian Dionisio	Bonifacio	12/06/1855	F	?
Lloyd Fox Alfredo	Falmouth	30/06/1855	F	Falmouth
Monti Gaetano	Senigallia	12/12/1855	G	Senigallia
Luxardo Ferdinando	Philippeville	19/07/1856	G	Livorno
Singlau Achille	Barcellona	19/02/1857	G	Toscano
Antonelli Andrea	Taganrog	28/02/1857	G	Toscano, già cancelliere, poi viceconsole in Alessandria d'Egitto
Strina Michele	Cardiff	13/03/1857	G	Siciliano
De Raimondi Efisio	Sassari	13/03/1857	A	Cagliari
Zambelli dottor Alessandro	Rimini	06/07/1857	B	Rimini
Copello Giovan Battista	San Pier d'Arena	16/07/1857	A	?
Adami Matteo	Sestri di Levante	16/07/1857	A	Notaro e segretario di quel comune
Nyssen Giacomo	Goletta	17/08/1857	G	Appartiene a una famiglia di consoli toscani
Sandrini Carlo Giovanni	Berdianska	23/09/1857	G	Trieste
Samminiatelli dott. Fabio	Bastia	26/06/1858	G	Toscano
Vico Giovan Battista	Ajaccio	23/08/1858	G	Ajaccio, figlio del precedente viceconsole
D'Andrade Giulio	Lisbona	24/09/1858	G	Lisbona
Avellino Antonio	Cala	16/11/1858	D	Toscano
Brattanich Pietro	Zara	31/03/1859	C	Zara

Consoli onorari titolari di viceconsolati

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Lengo Antonio	Malaga	06/09/1849	G	Figlio del precedente console onorario
Boggiano Agostino	Cette	20/09/1857	G	?

Viceconsoli onorari addetti ai consolati

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Bensamoni Giuseppe	Bona	30/06/1854	G	Figlio del console toscano
Orlando Feliciano	Smirne	13/03/1857	G	?
Kofler cav. Carlo Luigi	Trieste	06/11/1857	C	Suddito austriaco
Cecconi avv. Luigi	Genova	24/04/1858	A	Figlio del console generale

Agente consolare provvisorio

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
De Picciotto Isacco	Antiochia	27/12/1848	D	?

Incaricati provvisori di viceconsolati

Cognome nome	Località	Data di nomina	Tipo	Notizie sulla loro nazionalità
Costa Francesco Fedele	Portofino	Agosto 1859	A	?
Palmaroli conte Francesco	Grottammare	Agosto 1859	D	Nipote del passato viceconsole
Surur Selim	Damietta	Febbraio 1860	G	Figlio del defunto viceconsole

INDICE DEI NOMI

INDICE DEI NOMI

Abascal, Lorenzo 211
Abrisqueta Martínez, Jaime 22
Abulafia, David 13
Acton, John 188
Adami, Matteo 414, 422
Adamo, Domenico Maria 271
Adamoli, fratelli 105
Addobbati, Andrea 14, 134
Aglietti, Marcella 40, 43, 54, 56, 115, 128, 131, 169-171, 182, 184, 186, 195, 209, 266, 283-287, 325, 330
Agostini, Giovanni Francesco 385
Agstner, Rudolf 9
Aguirre Landa, Isabel 27
Alberoni, Giulio 180
Albertini, Giuseppe 398
Albònico, Aldo 199
Aldama, Santiago 211
Alderson, Robert J. 11
Aldi, Stefano 396
Alessandri, Domenico Maria 412, 420
Alimento, Antonella 28, 101
Aliotti, Antonio 415, 419
Almaradi, Hilario de 202
Álvarez-Coca González, María Jesús 27
Álvarez-Ossorio Alvariño, Antonio 319
Amatller, Pietro 415
Amico, Rosalia 27
Anderson, Sonia P. 11
Andreini, Pietro Andrea 89
Andretta, Stefano 173
Angiò, Carlo III di Durazzo 88
Angiolini, Franco 170
Angiò, Ruberto 88
Annibaldi Biscossi, Teodoro 165, 391
Ansaldi, Giovan Battista 151, 409, 419
Anselmi, Agostino 401
Antinori, Gaetano 43, 50, 56, 71, 74-76, 83, 104, 186, 231, 265, 312-313, 319, 331
Antonelli, Andrea 414, 422
Antonelli, Giuseppe 154, 412
Appelius, Cristiano 293, 398, 400
Appelius, Enrico Guglielmo 400
Arabet, Pietro 122, 139
Aragona, Ferdinando il Cattolico 89
Archinto, Alberico 72, 75-77, 79
Arena, Alessandro 413, 421
Arena, Durante 410, 419
Argiero, Maria 165
Arpe, famiglia 169, 186
Asburgo, Anna 44
Asburgo, Carlo V 89
Asburgo, Carlo VI 110, 314
Asburgo-d'Este, Francesco IV 228-229
Asburgo-Lorena, Ferdinando III 285, 315
Asburgo-Lorena, Leopoldo II 146, 148, 153, 163, 316, 333, 391
Asburgo-Lorena, Pietro Leopoldo 59-61, 81-82, 87, 91, 96, 105, 110, 122, 221, 241, 243, 269, 284, 302, 304, 314-315, 326, 360
Asburgo, Maria Teresa 82, 93-94, 97, 225, 281
Ascanio, Salvador 178-180, 182-183
Ascheri, Mario 60, 317
Aspinval, I.W.H. 411
Avellino, Antonio 414, 422
Azeglio, Massimo 146-147

Bacci, Annibale 399
Badan N. 211
Baggiani, Domenico 115
Baille, Francesco 233, 272, 385, 410, 419
Balaguer de Irujo (o Yrujo), Antonio Maria 138, 165-166, 198-204, 208-211, 227, 247-248, 255-256, 259, 293, 399, 401
Balbiani, Benedetto 326

Balbis, Giuseppe 279
Baldasseroni, Pompeo 36, 151, 316, 334
Ballero, Niccolò Felice Andrea 413, 421
Baracchini, Domenico 413, 421
Baragli, Antonio 128
Baratti, Paolo 228
Barbaud, Paolo 386
Barberi, Giovanni 302
Barclay Fox, Roberto 414
Barela, Bartolomè (o Varela) 200, 202, 254, 255, 401
Baretti, Paolo 287, 386
Bargagli, Scipione 291-292, 295, 411
Bargellini, Adriano 403
Bargigli, Giuseppe 415
Barsanti, Danilo 12, 171, 283
Bartolomei, Arnaud 319
Basso, Luigi 400
Bastianelli Luigi 402
Batacchi, Tommaso 305, 385-386
Baucielque, Antonio 386
Bautte de Fauveau, Giacomo 155, 410
Bayamo 198, 248-249
Bazo Antonio María 139
Bazo y Cottela, Manuel María 139
Beaurepaire, Pierre -Yves 124
Belgioioso, Lodovico 118-119
Belletti, Domenico 97
Bell, Giacomo Cristiano Clemente 409, 418
Belluomini, Michele 401
Bély, Lucien 16, 173
Benassi, Cesare 396
Ben Braim, Mustafà 155, 415
Bensamoni, Giuseppe 415, 423
Bensamoni, Paolo 161, 410, 419
Benvenuti, Giuseppe 401
Benvenuto, Paolo 28
Beramendi, Antonio 257-258
Berchet, Guglielmo 18
Beretti, Paolo 35, 111, 279
Bernabei, Filippo 192-193
Bernardino, Clerico 55-57, 79, 385
Bertellet, Louis-Antoine de 80, 228, 273, 384, 386
Bertellet, Pierre-Jean de 58, 68, 80, 228, 273
Bertellet, Pietro 384
Berthe, Giovan Filippo 125, 321
Berthelemy, Antonio 97
Berti, Marcello 171
Bertini, Fabio 164
Bertoldi, Giovanni Giacomo 51, 96, 104
Bertoldi, Giovanni Giuseppe 97, 105, 385
Bertolli, Giovacchino 289
Bettarini, Agostino 253
Betterini, Filippo 253
Betterini, Lorenzo 253
Bevilacqua, Salvatore 412, 415
Biagi, Maria Grazia 12, 95
Bianchi 92
Bianchi, Agostino Francesco 385
Bianchi, Lorenzo 352
Bichi, Francesco 218, 386
Bichi, Giovanni Sebastiano 218-219, 274, 304, 384
Bichi, Jacopo 304, 334
Bigeschi, Candido 395, 399
Bigeschi, Domenico 163
Biliotti, Carlo 155, 412
Billon, Giovan Battista 122
Bilton, Eduardo 413, 421
Binard, Claudio 395
Binard, Ernesto 395
Binda, Joseph 164-165, 402
Bitossi, Carlo 12, 170, 275
Blasini, Francesco 303, 384
Boccini, Agostino 396
Boggiano, Agostino 411, 423
Bonadies, già Buoncompagni, Ippolito 71, 75-76, 78, 241
Bonaparte, Giuseppe 188
Boncompagni, Carlo 75, 153
Bonechi, Giovanni Giacomo 225
Bonechy, Giuseppe 386
Bonella, Anna Lia 86
Borbone, Carlo III 18, 88, 181-182, 188, 189, 196, 239, 252
Borbone, Carlo IV 193
Borbone, Ferdinando II 246
Borbone, Ferdinando VII 195
Borbone, Filippo V 110, 175, 191
Borbone, Isabella II 198, 259
Borbone, Lodovico 132

Borbone, Luigi XIV 44
Borbone, Luigi XV 53, 310
Borbone, Maria Luisa 128
Borel, François 20
Borgi, Antonio 173-174, 211
Borromeo, Carlo 111
Bosgiovich, Natale 410, 412, 420
Botta, Adorno 33, 60, 80-81, 96, 104, 188, 264-265, 357, 359
Bouchaud, Mathieu Antoine 18
Bouligny, Juan Ventura de 195, 198, 211, 257
Bounin, Agatocle 410, 419
Bounin o Bonnin, Eustachio 410, 419
Bourbon del Monte, Filippo 33, 52, 57, 60-61, 64, 94, 104, 106, 108, 121, 188-189, 268, 283, 319, 330, 361
Bower, Giovanni Francesco 219, 239, 257, 274, 280, 384
Bracciale, Roberta 28
Bracci, Giuseppe 401
Bracci, Vicente (o Vincenzo) 197, 198, 211
Brancaccio, Giovanni 12
Branzell, Maurizio 409
Brattanich, Pietro 415, 422
Brentano de' Cimaroli, Giuseppe Lorenzo 221, 302
Brignole, Giovan Francesco 134, 239
Brignole, Niccolao 410, 415, 419
Burrington, Goldsworthy 219, 384
Bursotti, Giovanni 21
Buschek, Carlo 154, 410

Caboulet, Giorgio 155
Caboullet, Pietro 414
Calafat, Guillaume 28
Calamai, Gaetano 286
Calamai, Giovanni 286-287
Calamai, Giuseppe 286-287
Calamai, Piero 286
Calamai, Pietro 305
Calamoydartis, Antonio 398
Calderai, Giuseppe 127, 193
Callemand, Massimino 399
Calosso, Emilio 400
Calvo Castellón, Antonio Juan 171, 303
Calza, Vincenzo 293, 402
Camaioni, Giovanni Paolo 385
Camaiori Francesco 305
Camaiori, Giovanni Paolo 231
Camaiori, Giuseppe 231
Cammineci, Pier Lorenzo 271
Campbell Scarlett, Peter 152, 163
Canini, Lodovico 334
Canonici, Gennaro 155, 413
Cantini, Lorenzo 34, 114, 183, 285, 321
Capellini, Antonio 413, 421
Cappa, Luigi 413, 421
Capponi, Giuliano 34, 43, 50, 71, 75, 182, 231, 240, 310-313, 317, 321
Carboneri, Luigi 411
Cárdenas, Íñigo de 172
Cardiglia, Domenico Gennario 155
Carignani, Bartolommeo de' 281
Carollo, Francesco 270, 415
Carrafa, Carlos 113
Carutti di Cantogno, Domenico 156-157
Casado, Pilar 28, 171
Casaregi, Giuseppe Lorenzo Maria 341
Casini, Bruno 135, 171
Castelli, Stefano 164, 400
Castignoli, Paolo 12, 33, 165, 288
Castrillo, Diego de 173
Catanoso, Luigi 270, 272, 413, 420
Cavour, Camillo Benso, conte di 159, 253
Ceccaroni, Carlo 412, 420
Cecconi, Carlo Pietro 272, 334, 408, 416, 418
Cecconi, Giacinto, 410
Cecconi, Luigi 415, 423
Cecconi, Vincenzo 272
Celati, Azzolino 396
Cerretelli, Giovacchino 411, 420
Châteaubriand, François-René de 9
Chicchini, Piera 286
Chiesa, Giuseppe 302, 386
Chiozzi, Antonio 414
Chiozzi, Giovanni 414
Ciano, Cesare 15
Cicambelli, Paolo 135, 312
Cicambelli, Pier Francesco 92-93, 312
Clarendon, George William Villiers, duca di 11, 347
Clemenza, Emmanuele 414

Clerico, Lorenzo Bernardino 55-57, 385
Codignola, Luca 288
Colonna, Girolamo 79
Colonna, Manuel 174
Contessini, Augusto 403
Conti, Cosimo 94, 104, 106, 179, 221, 284, 360-361, 385
Contini, Alessandra 60, 182, 284
Contino, Elvira 12
Contreras Jaime 171
Copello, Giovan Battista 414, 422
Cordiglia, Giovanni Domenico 415
Cornot, barone de Cussy, Ferdinand de 9, 20
Corsignani, Giovan Battista 113-114
Corsignani, Giovanni Antonio 114
Corsini, Andrea 146-147, 316
Corsini, Bartolomeo 87
Corsini, Neri (governatore di Livorno) 141, 144, 149, 234, 269-271, 290, 333
Corsini, Neri (segretario di Stato) 290
Cossu-Baille, Fortunato 410, 419
Costa, Francesco Fedele 155, 411, 413, 423
Costa, Stefano 155, 411, 413, 423
Cosulich, Casimirro 413, 421
Cote, Mario 411, 420
Cottini, Giovan Domenico 91, 105
Craon, Marc de Beauvau, principe di 56, 68, 76, 231
Crequy 396
Crespo Solana, Ana 297
Crisopleueri, Giovanni 386
Cuneo, Giovanni Leonardo 414
Cuomo, Raffaello 413
Curtois, Guillermo 197-198, 258
Cusieri di Fojano, Gaspero 270
Cusieri, Odoardo 270

d'Aigblanche, marchese 223
d'Alembert, Jean 17
Dalgas, Cristiano Augusto 293, 395
Dalgas, Federigo 293, 395
D'Aly, Giovanni Mario 415
Dameto, Ignacio 227
Damiani, Lazzero 326
D'Andrade, Giulio 414, 422
Danzini, Alessandro 153
D'Ardia, Lorenzo 154, 415
D'Auria, Gaetano 329
Dealma, Vincenzo 412, 420
De Angelis, Giuseppe 413, 421
De' Bernabei, Filippo 192-193
de Callières, François 18
de Caravajal, Joseph 185
de Clercq, Alexandre Jean Henry 21, 228
de Erro, Juan Evangelista 211
De Fossi, Tommaso 163, 398
degli Alberti, Vincenzo 64, 68, 71, 79, 82, 97, 101, 105, 120, 122, 265, 305-306
de HochKofler, Augusto 409
de la Ensenada, marchese 92, 186
de la Paz, marchese 40, 180
Del Castillo Ruiz de Molina, Sebastiano 185
de Lémonte, Emanuele 397
de Letamendi, Augustín 22
D'Elia, Costanza 188
Della Stufa Sigismondo 286
del Nero, Nero Maria 112, 152, 178, 246
Del Treppo, Mario 319
De Mailland, Mario 396
de Moreüil, L. J. A. 21
de Moy, Alphonse-François 40, 273
De Negri, Angelo Maria 139, 386
De Picciotto, Isacco 415, 423
De Picciotto, Moisè 409, 418
De Plaisant, Gregorio Sebastiano 412, 420
de Platner, José 139
De Raimondi, Efisio 414, 422
Dermigny, L. 263
de Scisciolo, Angelo 27
des Essards, Louis-Gustave Bernard 165, 396
Des Geneys, Giorgio 341-343
De Sousa, Leconte Ernesto Antonio 294, 395
de Souza, Gerardo 199
de Vallat, Charles 21
de Viry 59, 80-81, 224
De Witt, Gaetano 397
De Witt, Giuseppe 397

De Youngh, Guglielmo 399
d'Hochepied, Daniel Giovanni 386
Diaz, Furio 59, 117
Dick John 42, 58, 60, 304
Diderot, Denis 17
d'Iharce, Pietro 52-54, 107
Dini, Bruno 171
Dollot, René 12
Dominé, Antonio de 211, 260
Dubin, Lois C. 95
Dufraisse, Roger 127
Du Tremoul, Santi 75

Edigati, Daniele 28, 101, 329
Eftimiadi, Sterio 398
Ehrsam, Giovanni Gaspero 409
Elnasar, Chasim Abu 103
Epstein, Leopoldo 411, 420
Espinosa, Carlos 193
Essén, Åke W. 280
Esterházy, Nicholaus 146

Fabrizi, Giovanni 156-157
Faivre D'Arcier, Amaury 16, 53
Falconcini, Giovanni 196, 217
Fantino, Daniela 341
Fantoni, Giuseppe 412, 420
Fantoni, Ludovico Antonio 185, 194
Farganel, Jean-Pierre 16
Favi, Francesco 105
Federico V di Danimarca 384
Federighi, Andrea 283
Fehr, Schmöle Pietro Niccolò 403
Fenach, Giovanni 385
Fernández, Salomone 411, 420
Ferreira de Vexa, Alvaro 185
Fettah, Samuel 12
Figallo, Francesco 411
Filicchi, Antonio 288
Filippini, Jean Pierre 115, 118, 314
Filomarino, Antonio 330
Finocchietti, Jacopo 326
Fiorentini, Carlo 87, 281
Firmian, Carlo 83
Flandina, Antonino 271
Floris, Giovanni 413, 421
Folliot de Crenneville, Franz 164
Fonseca de Vasconcellos, Antonio 412
Fonseca de Vasconcellos, Antonio Giuseppe 412
Fonticelli, Carlo 278
Font y Clozas, Cayetano 140
Foresi, Jacopo 398
Fossi, Eugenio 163, 398
Fossombroni, Vittorio 132, 221-222, 315, 387
Fournier, Giovanni Francesco 413, 421
Franceschini, Assunto 52, 302-303
Franchi, Giuseppe 91-92, 241
Franco, Raffaello 170, 261, 413, 421
Frattarelli Fischer, Lucia 12, 28, 33-34, 330
Frigo, Daniela 173

Galiani, F. 63-64, 66
Galleau, Enrico 397
Gallotti, Francesco 413, 421
Galluzzi, Riguccio 106, 109, 112
Gamerra, Giovanbattista 50, 64
García Castillo, José 11
García García, Bernardo José 171, 319
García Sanz, Fernando 28
Garelli, Giovan Battista 412
Garibaldi, Giuseppe 209
Garrou, Ippolito 409
Garzia, Bartolommeo 155, 413
Garzoni Venturi, Paolo Lodovico 98, 142-145, 196, 234, 288
Gasparini, Giuseppe Stefano 74-75, 135-136
Gasperi, console 127
Gaulard, Luigi 286-287
Gavarron, Juan 211
Gavi, Bartolomeo Domenico 231, 239, 243, 275, 311, 385
Gavi, famiglia 169, 275-278, 290
Gavi, Giovanni Andrea 231, 275
Gavi, Giovanni Antonio 82, 238-240, 276-278, 283, 304, 315, 386
Gavi, Giovanni Domenico 275
Gavi, Girolamo 277-278, 283, 290, 304, 311, 315, 385-386
Gazzino, Francesco 275
Gebhard, Enrico Rodolfo 395

Gebhart, Agostino 414
Gentili, Pietro 265-266
Giacomini, Virginia 194
Giannelli, console imperiale 240
Gibert, Felice 122
Gibert, Lorenzo 192, 211
Giddens, Anthony 215
Ginori, Carlo Maria 51-52, 54, 129,186-187, 303
Ginori Francesco 113
Giobbe, Antonio 233, 239
Giordani Girolamo 154, 412
Giorni, Carlo Agostino 277
Giorni, Niccolò Francesco 277-278
Glissen, J. 317
Goldschmidt, Benedetto Hayum 155, 410
Goldsworthy, Burrington 44, 49-50, 218-219, 312, 322-325, 384
Goldthorpe, John 215
Gómes Pereira Luigi 155, 410, 419
Gómez de Ayala, Pio 211
Gómez, José Valeriano 211
Gondi, Filippo Maria 283
González Talavera, Blanca M. 171
Gori, Orsola 61
Grabau, Carlo 289, 292-293, 394, 398
Grant, Roberto 413
Greenough, Orazio 402
Grendi, E. 12
Greppi, Antonio 122
Greppi, Giacomo 122
Greppi, Paolo 122-123
Grunembergh, Ferdinando 175
Grunembergh, Maria Antonia 175, 194
Grunembergh, Teresa 175, 194
Guerrazzi, Antonio 400
Guerrazzi, Enrico 400
Guidetti, Alessandro 89
Guidotti, Eugenio 401
Guiomar Mendez, Diamante 194

Hähner, Guglielmo 293, 401
Hamilton, Niccolò 51, 96, 243-244
Hannover, Giorgio II 218
Hantosmolo, Niccolò 155
Herbert, Rathkeal de 38
Hernando Sánchez, Carlos José 170
Herrera, Antonio 175, 185
Herzog, Tamar 319
Hess, Walter 409
Heukensfeldt Haghek, Francesco 154, 411
Heukensfeldt Haghek, Ludovico 399
Hochkofler, Augusto de 409, 419
Hochkofler, Bartolommeo de 409
Hohenzollern, Federico II 219, 384
Hudson, James 22, 167
Hugon, Alain 173

Igitcovich, Giovanni 410
Inghirami, Enrichetta 289
Inghirami Fei, Niccola (o Niccolò) 163-164, 293, 394, 399
Ippoliti, Carlo 268, 305, 357
Ischerati, Costantino 293, 400
Iturbide Agostino 196-197
Ivich, Fortunato 154, 156, 410

Jados, Stanley 14
Justus, Giovanni Federigo 409

Kaunitz-Questenberg, Dominik 121-122
Kaunitz-Rietberg, Joseph Clemens 121-122
Kennedy, Charles Stuart 11
Kerfbill, Teodoro 386
Kersten, Albert E. 11, 219
Kevenhüller 266-267
Khadduri Majid 102
Kick, Jean-Jacques (Giovanni Giacomo) 101, 124-125, 262-263, 386
Kick, Nicolas 263
Klein, Enrico 399
Kofler, Carlo Luigi 409, 415, 423
Kroll, Thomas 287

Labarthe, Giuseppe 412
Labourdette, Jean-François 11
Laghesverd, agente generale di Svezia 192
Lamaniére, Luigi Giuseppe 397
Lambertini, Prospero Lorenzo, papa Benedetto XIV 77, 306
Lamotte, Giovanni 154

Lampredi, Giovanni Maria 64
Laparelli, Francesco Onofrio 87, 106, 287
la Sala, Francesco 122
Laurella, Giorgio 154, 410
Lautier, Carlo Felice 414
Lautier, Francesco 414
la Vega del Pozo, conte de 199
Lavillette, Jacopo de 128
Le Bouëdec, Guy 11
Lebzelter, Adam 221-222
Lebzeltern, Lodovico de 96
Lengo, Antonio 161, 411, 423
Lenzoni, Ottaviano 146, 291, 307
Lesseps, Ferdinand de 127
Levati, Stefano 122
Liebensy, H. 102
Ligues y Bardajì, Thomas 198
Liljecrantz, Johan 279-280
Lisoni, Francesco 182
Liva, Giovanni 122
Liveroni, Antonio 415
Lloyd Fox, Alfredo 414, 422
Lombardi, Sebastiano 294, 397
Lomellino, Agostino 276
Loosey, Carlo F. 411
Lorena, Francesco Stefano 49, 54, 67-68, 78, 81, 103, 114-115, 182-183, 186, 231, 243, 264, 266, 285, 304, 312-313, 317
Lo Romer, David G. 165
Los Llanos, marchese de 199
Lotier, Giovanni Battista 302
Lotterengo, famiglia 181
Lottinger, Stefano 93-94, 117, 284
Lovask, Sigismondo di 130
Lugaro Innocenzo 386
Lupi, Gaetano 403
Lutÿens (o Luytens), Cristiano Henrico 220
Luxardo, Ferdinando 414, 422
Luzzatto, Gino 94
Lyons, console inglese a Roma 347

MacBean, Alex 152, 163-164, 166-167, 398
MacBean, Matteo Fletcher 398
Mackenzie, Gavin 215
Magnani, Giovanni 414
Magnetto, Giuseppe 158, 253, 293, 400
Magnone, F. 22
Malechini, Vincenzo 153
Manetti, G. 60
Mangani, Giovacchino 305
Mangini, Antonio 258
Mangio, Carlo 15, 28, 59, 115, 117
Mann, Horace 56
Mannori, Luca 24, 26, 60, 215
Mansoni, Carlo Giovanni 165, 410
Manteri, Niccola 292, 294, 395, 400
Manzoni, Carlo Giovanni 155
Marcakcki, Chakti Demetrio 220
Marchant, Francesco 183
Marchelli, Girolamo 299
Maresca, Adolfo 22
Marescotti Speco, famiglia 181
Maresma, Filippo 395
Marle, Francesco 122
Marrara, Danilo 169, 285-286, 321
Martellini, Albizzo 289-290
Martens, Georg Friederich de 20, 64
Martínez de Negrete, Francisco 128
Martínez, José 22, 128, 211
Martini, Antonio 411, 420
Martini, Bartolomeo 326-327
Martini, Filippo 77-79
Martini, Giulio 146-147, 333
Marzagalli, Silvia 11
Mascilli Migliorini, Luigi 59, 117
Masi, Emilio 402
Mastiani Brunacci, Teodoro 403
Mathies, Luigi Federigo 409, 419
Matra, Francesco 54
Matthieu, Giulio 411, 420
Mayer, Eduardo 294, 403
Mazzarri, Fortunato 83
Mazzei, Luigi 403
Mazzi, Giuseppe 413, 421
Mazzoni, Giovanni 326
Medici, Cosimo III 25, 89-90, 92, 95, 110, 112, 256, 264, 264, 266, 283-284, 313
Medici, famiglia 68, 85-86, 114, 170, 173, 182, 231
Medici, Ferdinando I 33
Medici, Gian Gastone 91-92, 110, 231, 240
Medici, Paolo Girolamo 91

Meijling, Jesper 280
Mendes, Gregorio 55, 223, 238
Mensch, Frederick August von 9, 21
Mercader, Bernardo 255
Mercati Neroni, Jacopo 178
Metsch, conte 182
Mézin, Anne 11, 13, 17, 47, 228, 239, 250, 273
Mibelli, Domenico 402
Mibelli, Francesco 252
Michelozzi, agente granducale a Madrid 91
Micheroux, Antonio 188
Michon, Antonio 135
Milliseick, Michele 386
Miltitz, Alexandre de 20
Mimbelli, Stefano 411, 420
Mineccia, Francesco 115
Minervini Flaminio 413, 421
Minghini, Francesco 122
Mini, Costantino 334
Mitre, Bartolomè 278
Mocenigo, Demetrio 35, 64, 386
Molinari, Carlo Bartolomeo 111-112
Molinello, Luigi 69
Moloney, Brian 266
Monni, Enrico 334
Montalto, Alberto Lupi di Moirano, conte di 145-146
Montanelli, Giuseppe 149
Montauto, Federigo da 35, 117-118, 123, 287
Montemar, José Carrillo de Albornoz, duca di 181
Monti, Gaetano 414, 422
More, Giacomo 402
Mori, Giorgio 75
Moroni, Gaetano 77
Moschini, Carlo 409, 418
Moschini, Ettore 409, 414, 422
Moser, Johann Jacob 20
Mozzi, Giulio 254
Muinetto, Giovanni Battista 155, 412
Müller, Leos 11, 192, 279
Muraour, Epaminonda 397
Muraour, Giovanni Battista 397
Murzi, Domenico 401
Muto, Giovanni 319

Nanteri, Niccola 395
Narvaez Saavedra, famiglia 183
Navarrino, Giuseppe 303
Negri, Francesco Maria dei 139, 386
Nelli, Giovan Battista 286
Neri, Pompeo 110, 267, 276
Neri, Tito 334
Neuilly, conte di 69
Niccoli, Raimondo 110
Nieto, Alessandro 396, 401
Nieto, Carlo 396, 401
Nin, Antonio 411
Nocella, Gregorio 229
Nolte, Enrico 386
Nozzolini, Alessandro 408, 413-414
Nozzolini, Carlo 408, 413-414
Nugnes, Massimo 396
Núnez Hernández, Jesús 9, 11, 18
Nyssen, Antonio 409, 421
Nyssen, Carlo 161, 409, 413, 419
Nyssen, Giacomo 414, 422

Ochoa Brun, Miguel Ángel 13
Ojala, Jari 279
Olivares, conte de 172
Oneto, Francesco 161, 410, 419
Onis, Luis Carlo de 199
Onorati, Bernardino 79-80
Oppenheim, L. 14
Orlandi, Giovan Battista 190, 281, 306
Orlandini, Fabio 286
Orlando, Feliciano 415, 423
Orsini, Desiderato 396
Orsini, Michele 396
Owl'Owrlean, Mesrop 33

Pacho, Francesco 403
Pacini, Francesco 396
Paganino, Giovanni Battista 69
Pagliai, Letizia 28
Paglieri, Federica 27
Palau, Salvador 202
Palmaroli, Francesco 423
Palmaroli, Giuseppe 412
Palmi, Giuseppe 72-74

Palmi, Silvestro 385
Palomba, Giuseppe 79, 154, 410
Palomba Caracciolo, Andrea 154
Palomba Caracciolo, Giovanni Andrea 410
Pampaloni, Giuliano 383
Panajotti Palli 289
Panciatichi, Francesco 283
Pandolfini, Augusto 411
Pandolfini, Francesco 144, 229, 269, 411
Pandolfini, Rodolfo 411
Pandolfini, Roberto 51-52, 57, 94,188, 190, 303, 330-331
Panessa, Giangiacomo 12, 33
Pantalino 178-179
Paoletti, Pietro 397
Paolini, Gabriele 201
Paoli, Pasquale 54-55
Papanti, Francesco 71-72
Papucci, Domenico 402
Parades, Santoponte 202
Paredes, José 202
Parenti, Roberto 252, 262, 400
Pascual Sastre, Inés M. 209
Pasolini, Paolo 413, 421
Passeri, Francesco 192
Passolini, Giuseppe 396, 400
Patalano, Rosario 16
Patiño, Joseph 180-181
Pavini, Giovan Battista 385-386
Pazzagli, Carlo 285, 289
Pelgrom, Carlo di 106, 109
Pelham-Holles, Thomas duca di Newcastle 44
Pellegrini, Vincenzo 86
Pennison, Christine 27
Pensa, Giovanni 128
Pera, Giuseppe Maria 409, 419
Peruzzi, Ubaldino 88, 153
Petrini, Ferdinando 154, 414
Petti Balbi, Giovanna 13
Piccolomini, Carlo 62, 87, 98, 122, 241
Pichi, Francesco 272-273
Pidal, Pedro 198
Pierallini, Francesco Giuseppe 36, 38, 61-64, 66, 118, 232, 268, 314-315
Pilotti, Laura 162
Pinet, Marcel 215
Piqué, Lodovico 98, 143, 288
Pironi, Pietro 385
Pisanti, Luigi 271
Pisoni, Giovanni 302
Pochain, Giovanni 402
Poch, Giovanni 396
Poerio, Leopoldo 196
Poggi, Giovanni Luca 396
Po, Guido 341
Polverini Fosi, Irene 86
Pompeo, Augusto 36, 86, 110, 150-151, 267, 276, 316
Poniatowsky, Stanislaw 165
Poppe, Giovanni 384
Portocarrero, Lodovico Fernández 185
Poumarède, Géraud 10, 16
Pouqueville, François-Charles 16
Power, Luigi 161, 349, 410, 419
Pradells Nadal, Jesús 11, 18, 195, 227, 239, 261, 282
Prasca, Emilio 341
Prats e Ybern, Raymundo 128
Prodi, Paolo 173
Prosperi, Adriano 12, 77
Provenzal, Giuseppe 410, 420
Provenzali, Pompeo 150-151, 316
Pucci, Domenico 91, 264-265
Puccini, Aurelio 131
Pucci, Vincenzo 91, 264-265
Puiguert, Salvador 121
Pulido Serrano, Juan Ignacio 171
Purghi, Giovan Battista 396

Quarantotti, Antonio Loreto 413

Rabut, Jean 44
Raffaelli, Antonio 385
Raffo, Michele 415
Raffo, Niccolò 270-271, 409, 415, 418
Rapallo, Giuseppe 73
Rati, Stefano 52-53
Recio Morales, Oscar 317
Reddie, James 64
Reggio, Costantino 228, 307
Reicevich, Stefano Ignazio de 130
Reymond, Carlo 411

Ribot, Luis 170
Ricasoli, Bettino 156, 158-159, 161, 164, 167, 416
Ricci, Antonio 245, 400
Ricci, Giuliano 97, 305
Ricci, Giuseppe Pasquale 95-97, 225, 242, 244
Ricci, Matteo 412, 420
Ricci, Napoleone 397, 401
Ricci, Vincenzo 398, 401
Richecourt, Emmanuel de Nay, conte di 56, 67, 72, 76-77, 92, 97, 186, 285, 384
Rigot, Giovanni Luigi 70
Rijolo, Domenico 411, 420
Rinuccini, Carlo 178-180, 310-311, 317, 321
Rivarola, Antonio 54, 57-59, 65, 80-81, 189, 223, 231, 242, 244-245, 279
Rivarola, Domenico 54
Rivero Rodríguez, Manuel 173
Rodocanacchi, Pandely 294, 395-396, 408
Rodocanacchi, Teodoro 408, 418-419
Romagnano, Anna Beatrice 187, 194
Romano, Achille 117, 155, 414
Romby, Giuseppina Carla 12
Romero García, Eladi 170
Ronchey, Paolo Girolamo 105
Ronchivecchi, Primo 147-148, 150, 272-273
Rosenberg, Friancesco Orsini, conte di 121, 265, 314-315
Rossetti, Annibale 317, 408, 418
Rossetti, Gabriella 317, 408, 418
Rossi, Cinzia 285, 413, 421
Rossi, Giovanni 285, 413, 421
Rossoni, Fortunato (o Filippo) 409, 413
Rossoni, Giuseppe 409
Rostán, José Filiberto 211
Rovinello, Marco 12, 319
Rubio, Salvador 202
Rucellai Giulio 129
Ruggeri, Stefania 28, 162
Russell, John 156

Saadaoui, Ahmed 103
Sacker, Giuseppe 395
Sainte-Odile, barone di, Dominique-Mathieu Poirot 87, 105
Salazar y Castro, Luis de 174
Salinas y Moñino, Francisco 193
Salvagnoli, Vincenzo 210
Salvemini, Biagio 28
Sambaldi, Alessandro 402
Samminiatelli, Fabio 422
Sanacore, Massimo 27
Sandrini, Carlo Giovanni 414, 422
Sardi, Antonio 82-83
Sauli, Francesco Maria 334
Sauri y Tria, Giuseppe 122
Savary de Bruslons, Jacques 16-17
Savoia, Carlo Alberto 216
Savoia, Carlo Emanuele III 56
Savoia, Eugenio 111
Savoia, Maria Beatrice 229
Savoia, Vittorio Emanuele I 229
Savoia, Vittorio Emanuele II 153, 167
Schintz, Enrico Ridolfo 409
Sciome, Guglielmo 384
Scotti Douglas, Vittorio 195
Scotto, Santi 44-45, 47-48, 127, 187-188, 190-193, 238, 281, 306, 337, 395
Scozia e Pino, Ana Violante 178, 187-188, 194, 274
Segni, Alessandro 89
Segui, Francesco 128
Senevier, Carlo 294, 396
Serafini, Giovanni Paolo 332-333, 387, 409
Serafini Bacigalupi, console a Barcellona 409
Seratti, Francesco 35, 38-39, 41, 64, 98, 121, 124-125, 287, 326-327
Serra, Eduardo 128
Serristori, Antonio 38-39, 149, 232
Sessa, Giulio Cesare 271
Seymour, Giorgio 413, 421
Shakery, Adriano 398
Silva, Amadeo de 178, 187-188, 190-191, 194
Silva, Andrés (di Duarte) de 82, 169, 174-175, 177, 194, 211
Silva, Andrés (di Odoardo) de 178, 186-188, 194

Silva, Angiola Maria de 194
Silva, Anna de 178, 185, 194
Silva, Anna Maddalena de 194
Silva, Bernardina de 178, 194
Silva, Calvo de 303
Silva, Caterina de 175, 194
Silva, Duarte 174-175, 194
Silva, famiglia de 27, 42, 169, 174, 181-185, 194, 196, 274, 290
Silva, Giacomo de 191, 194
Silva, Giovanni de 187-188, 194
Silva, Giuseppe de 187-188, 194
Silva, Isabella de 194
Silva, Luis de 175, 194
Silva, Manuel (di Duarte) de 175, 177, 194
Silva, Manuel (di Odoardo) de 44-45, 47-48, 127, 178, 185, 188-194, 196, 211, 238, 252, 281, 303, 306, 311, 329, 337, 386
Silva, Maria de 175, 194
Silva, Maria Teresa de 178, 194
Silva, Simon de 175, 194
Silva y Grunemberg, Odoardo (o Eduardo) 39-40, 52, 58-59, 80, 169, 177-180, 183, 186-188, 194, 211, 274, 331, 383
Silvestri, Cosimo 135
Siminetti, Francesco 60-61, 66, 189, 305, 318
Singlau, Achille 409, 414, 422
Smith, Guglielmo Giacomo 14, 22, 403
Smith, Robert Sidney 14, 22, 403
Sobrero, Alice 28
Soler, Angela 165-166, 198, 202, 208-209, 401
Soler, Carlo 165-166, 198, 202, 208-209, 401
Soler, Magdalena 165-166, 198, 202, 208-209, 401
Songa, Antonio 118-120
Songa, Bartolomeo 118-120
Sordi, Bernardo 60, 285
Sordini, Giuseppe 396
Sorrenti, Lucia 14
Spagnoletti, Angelantonio 170
Spagnolini, Cesare Alessandro 130, 158, 226, 250-251, 262, 400
Spagnolini, Luigi 130-134, 215, 221, 228-229, 233, 245, 248, 252, 258, 281, 291, 339-340, 388, 391
Spannocchi, Francesco 131-132, 135, 139, 141-142, 263, 272, 387
Spinola, famiglia 169
Spontone, Giuseppe 241
Sproni, Ferdinando 169, 288, 326
Statt, Daniel 319
Stendardi, Carlo 325
Stevens, Andrew 165
Stichling, Giovanni Enrico 394
Stocqueler, Francesco Saverio (o Xavier) 268, 386
Stocqueler, Giovanni Francesco 117
Stoppani, Gian Francesco 72
Strina, Michele 414, 422
Stuart, Charles Edward 324
Stub, Araldo 292, 402
Stub, Gherardo 292, 402
Stuk, Leonardo 97
Suarez de la Concha, famiglia 183
Suarez, Giacomo Giuseppe 171, 183, 409
Surur, Michele Giorgio 154, 412, 423
Surur, Selim 154, 412, 423
Szászdi, León-Borja, István 85
Szramkiewicz, Romauald 263

Taddei, Bertuccio 88
Tagliaferri, Giovan Battista 411, 420
Taracha, Cezary 92
Tausch, Giovanni 394
Tausch de Glökelthurm Roth, Pietro 294-295, 399, 403
Tausch di Glökelthurm Roth, Paolo 394, 399, 403
Tavanti, Angelo 241
Tebano, Elena 28
Teccio di Rajo, Francesco 400
Terzian, Dionisio 414, 422
Tessi, Lazzaro 415
Testa, Giuseppe 394, 411
Tettamanzi, Ottavio 386
Theilig, Jacopo 412
Thierry 183
Thompson, Federigo 398
Tiribilli, Adelaide 200

Toccafondi, Enrico 401
Toccafondi, Giovanni 401
Toggi, Giovan Luca Niccola 397
Tomagian, Giacomo 154, 413, 421
Tomàs Ferry, Domenico 128
Tommaseo, Niccolò 55
Toriglioni, Muzio 409
Toriglioni, Pietro 409
Tornaquinci, Giovanni Antonio 46, 52, 54, 68, 78
Torngreen, Pietro Gugliemo 386
Torre, Giorgio 413, 421
Torre, Giovanni 413, 421
Torrente, Mariano 195-197, 211
Tossizza, Costantino 294, 398
Tossizza, Teodoro 294, 398
Trampus, Antonio 12, 28, 94
Trionfi, Agostino 151, 409, 419
Trucco, Tommaso 413
Tschudy, Giuseppe 294, 395
Tschudy, Luigi 295, 396

Ubaldini, Giovanni Battista 267-269
Ubaldini, Zanobi 267-269
Ulbert, Jörg 11, 13, 15, 19, 95, 222, 249
Ulrich, Pietro 290
Urbina, Michele 412
Urquijo, José Ramón 28

Valenti Gonzaga, Silvio 69, 72-76, 78
Valeri, Angelo 154, 273, 414
Vallesa, Alessandro conte di 130-131, 134, 215, 226, 229, 248, 258, 281, 291, 339, 369, 371, 388
Valsamacchi, Demetrio 64
Valsamacchi, Giovanni 64
van Bynkershœk, Kornelius 136
van der Zwan, Bert 11, 219
Vannacci, Gaspero 303, 384
Varela, (o Barela), Bartolomè 200, 202, 254-255, 401
Vassallo, Carmel 11, 155, 412
Vassallo, Giuseppe 11, 155, 412
Vattel, Emeric de 17-18, 20, 136
Vecchio, Alessandro 412
Velny, Giovanni 386
Ventimiglia, Rosario 247, 249
Venzo, Manola Ida 86
Verdier, Jean-Antoine 128
Verga, Marcello 117, 285, 321
Verger, Francisco Xavier 128
Verhoustraeten, Carlo Augusto 154, 409
Vernassa, Maurizio 165, 197
Vico, Angiolo Maria 412, 414, 422
Vico, Giovanni Battista 412, 414, 422
Villani, Stefano 12, 28, 33, 264
Villiers, Adolfo 409
Vincenti, Nunzio 413, 421
Virgili, Giovanni 217, 288
Virio, Juan Bautista 195, 211
Visceglia, Maria Antonella 173
Volpini, Paola 10, 28
von Steck, Johann 18

Walpole, Horace 219
Waltenburg, Stanislao 271
Wälty di Zurzach, Teofilo Federigo 403
Warden, David Bailie 22
Wells, Charlotte 319
Were Fox, Tommaso 412
Wertheim, Jacobus 22
Wicquefort, Abraham de 136
Windler, Christian 11, 16

Xantopulo, Niccolò 413
Ximenes d'Aragona, famiglia 183

Yre Fox, Tommaso 155

Zambeccari, Giovanni 190
Zambelli, Alessandro 414, 422
Zamora Rodríguez, Francisco Javier 10, 12, 28, 174-175, 177, 182
Zarò, Marco 154, 412
Zaugg, Roberto 12
Zavagli, Ettore 414
Zeilmaker, Nicolas Gerardo 97
Zeller, Gaston 16

INDICE

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI 7

PREMESSA 9

PARTE PRIMA
L'ISTITUTO CONSOLARE TRA NORMA E PRASSI

CAPITOLO 1
I CONSOLI ESTERI NEL GRANDUCATO DI TOSCANA DEL SETTECENTO 33

1. Profili istituzionali e conflitti di giurisdizione 40
2. Introdurre norme certe: nomine, rinnovi e nuovi consolati 67

CAPITOLO 2
I CONSOLI DEL GRANDUCATO DI TOSCANA ALL'ESTERO NEL SETTECENTO 85

1. Dalla missione speciale *ad personam* alle istruzioni 85
2. Strumenti di pace e occasioni di guerra: quando serve un console toscano? 110

CAPITOLO 3
LE RIFORME DELL'ISTITUTO CONSOLARE DAL PRIMO OTTOCENTO ALL'UNITÀ D'ITALIA 127

1. I consolati esteri e toscani durante la Restaurazione. Nuove norme, perdute autonomie 127
2. Dai consolati del granducato ai consolati d'Italia 150

CAPITOLO 4
DI POLITICA O DI COMMERCIO: IL CASO DEL CONSOLATO SPAGNOLO A LIVORNO 169

1. Saga di una famiglia di consoli tra conflitti e integrazione 170
2. Il consolato di Spagna nella Livorno del primo Ottocento 195

Parte seconda
PERCORSI PROFESSIONALI E DINAMICHE DI NAZIONALIZZAZIONE

Capitolo 5
IL CONSOLE DI PROFESSIONE 215

1. Patenti e istruzioni: doveri e incombenze del console 217
2. Insegne e simboli consolari 230
3. Compensi, onorari ed emolumenti 234
4. I viceconsoli: variabilità di un ruolo ancora da definire 249
5. Quale rappresentanza politica per l'ufficio consolare? 256

Capitolo 6
L'AFFERMAZIONE DI UNA NUOVA ÉLITE: MODELLI A CONFRONTO 261

1. Il *curriculum* del console toscano 264
2. Identikit del console estero a Livorno 273
3. Consolati e nobiltà 282

Capitolo 7
DA CONSOLE DELLA «NAZIONE» A CONSOLE DELLO STATO 297

1. Consoli per un solo sovrano: la riflessione sulla cittadinanza 297
2. Dalla sovranità delegata allo Stato territoriale 308
3. Negli interessi di chi? La tutela consolare di «nazionali» e «forestieri», sudditi e cittadini 316

Parte terza
I DOCUMENTI

1. Documenti relativi alla giurisdizione consolare 337
2. Patenti consolari, istruzioni e tariffe 352
3. Documenti diversi relativi agli uffici consolari toscani 383

INDICE DEI NOMI 427

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di ottobre 2012